RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE - VOLUME QUINTO

ANNO 1904

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRINCIPALE

VOLUME QUINTO

ANNO 1904

ROMA

STAMPERIA REALE

RIPAMONTI & COLOMBO

1904

N. 438.

N. 438.

REGIO DECRETO *che stabilisce che l'altro regio decreto 24 aprile 1904, n. 187, circa la soppressione del consolato di Pretoria e la creazione del consolato di Johannesburg e del vice consolato di Capetown, abbia effetto dal 1° agosto 1904.*

25 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 agosto* 1904, *n.* 200)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il nostro decreto 24 aprile 1904, n. 187, col quale fu soppresso il consolato di Pretoria e furono creati un consolato a Johannesburg ed un vice consolato a Capetown, avrà effetto dal 1° agosto invece che dal 1° luglio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *agosto* 1904
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 28. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.

N. 439. **N. 439.**

REGIO DECRETO *che sopprime il posto di vice console in Tolone e vi istituisce un consolato.*

28 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 agosto 1904, n. 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il posto di vice console di prima categoria presso il Nostro consolato in Marsiglia, con obbligo di tenere residenza in Tolone, è soppresso.

Art. 2.

È istituito un Nostro consolato in Tolone con giurisdizione nel dipartimento del Varo, il quale viene perciò distaccato dal distretto giurisdizionale del Nostro consolato in Marsiglia.

Art. 3.

Il predetto Nostro consolato di Tolone sarà retto da un ufficiale consolare di prima categoria, al quale verrà corrisposto l'annuo assegno locale di lire settemilaottocento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *agosto* 1904.
Reg. 18 *Atti del Governo a f.* 31. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tittoni.

N. 440. **N. 440.**

REGIO DECRETO *che approva il ruolo organico del personale addetto agli osservatori meteorici di montagna.*

28 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 agosto* 1904, *n.* 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 30 ottobre 1902, n. 556;
Vista la legge del 26 maggio 1904, n. 242;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1904 il ruolo organico del personale addetto agli osservatori meteorici di montagna comprende un posto di assistente con lo stipendio di lire 3,000; tre posti di assistente con lo stipendio di lire 1,500, e l'indennità di residenza di lire 500 per ciascuno, e sei posti di custode con lo stipendio di lire 800 per ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 32. PAOINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

N. 441. N. 441.

Regio Decreto *che fissa le norme per l'applicazione della legge sulle indennità d'entrata in campagna agli ufficiali in Africa.*

4 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 22 *agosto* 1904, *n.* 196)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1904, n. 292, che concede una indennità di entrata in campagna agli ufficiali che si trovarono in Africa durante lo stato di guerra;

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 349, sulle successioni dei militari scomparsi in Africa;

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito, testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1895, n. 691, che dichiarava in istato di guerra il territorio della zona di Keren e considerava sul piede di guerra i militari che si trovarono nel detto territorio dall'11 al 28 dicembre 1893, e i militari che ebbero parte alla presa di Cassala ed alle operazioni che la precedettero e la seguirono dal 13 al 23 luglio 1894;

Visto il regio decreto 15 marzo 1896, che considerava sul piede di guerra i militari che dal 3 al 15 ottobre 1895 si trovarono dislocati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna, e presero parte al fatto d'arme di Debra-Ailà ed alle operazioni che lo precedettero e lo seguirono;

Visti il regio decreto 15 marzo 1896 sopra citato ed il regio decreto 18 giugno 1896, che considerarono sul piede di guerra tutti i militari che si trovarono nell'Eritrea e nei territori che ne dipendono dal 7 dicembre 1895; al 18 giugno 1896;

Visto il regio decreto 12 maggio 1897, n. 224, col quale l'Eritrea, i territori che ne dipendono, ed i militari che ivi si trovavano furono considerati sul piede di guerra dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897;

Ritenuta la convenienza di dare pei vari casi norme uniformi per il pagamento della indennità di entrata in campagna;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali, o i loro eredi, aventi diritto alla indennità stabilita dalla legge 26 giugno 1904, n. 292, per ottenerne il pagamento, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (direzione generale servizi amministrativi) analoga domanda su foglio in carta da bollo da lire 1.20, nella quale sia indicato il grado che l'ufficiale interessato rivestiva in Africa al tempo pel quale l'indennità è reclamata, e il riparto a cui apparteneva.

Ove concorrano le condizioni, di cui nella nota prima della tabella annessa alla sopracitata legge, alla domanda dovrà pure unirsi copia del regio decreto o della determinazione ivi indicati.

Art. 2.

Le domande degli ufficiali, tanto in attività di servizio quanto in congedo, dovranno essere inoltrate per la via gerarchica.

Art. 3.

Le domande degli eredi degli ufficiali dovranno essere corredate dei documenti prescritti dall'art. 337 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Per gli ufficiali irreperibili, in luogo del certificato di morte, si unirà la sentenza del tribunale stabilita dall'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 349 relativa alle successioni dei militari scomparsi in Africa.

Art. 4.

Quanto è detto di sopra per gli ufficiali s'intende pure riferibile agli impiegati civili destinati a far servizio negli organici militari coloniali in Africa, o mandativi colle truppe di rinforzo, che si trovarono presso le truppe dichiarate sul piede di guerra nelle condizioni di luogo e di tempo previste dalla legge citata nell'art. 1.

Art. 5.

Del pagamento della indennità è incaricato l'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, al quale saranno date all'uopo, a misura del bisogno, congrue anticipazioni, con mandati emessi a favore del consiglio d'amministrazione, sui fondi stanziati sul bilancio della guerra per tale assegno, giusta l'art. 4 della legge.

Art. 6.

L'ufficio dei personali militari vari renderà conto delle anticipazioni ricevute e dei pagamenti fatti mediante apposito *rendiconto* da inviarsi alla fine di ogni trimestre al Ministero della guerra (direzione generale revisione dei conti), nel quale si darà debito delle anticipazioni avute e credito dei pagamenti eseguiti.

Art. 7.

Le indennità, delle quali non sia domandato il pagamento entro due anni dalla attuazione della legge 26 giugno 1904,

n. 292, od entro cinque se si tratta di minori non emancipati o di interdetti, s'intenderanno prescritte a norma dell'art. 16 della legge sugli stipendi pel regio esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *agosto* 1904
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 49. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

E. PEDOTTI.
GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

N. 442. N. 442.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Grosseto.*

25 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 agosto* 1904, *n.* 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Grosseto ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Grosseto, distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 37. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Grosseto con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1 e 2. — Comune di Monte Argentario.

Vi sono due distinte zone malariche.

La prima zona malarica posta a nord-est del territorio, è delimitata dai confini del territorio comunale a nord e ad est, dalla via di S. Rocco a sud-est, dalla strada dell'Annunziata a sud, da un tratto della strada mulattiera che da Santo Stefano conduce a Port'Ercole e dal fosso Pulciano ad ovest, e da una linea sinuosa che termina nei pressi della Peschiera a nord-ovest.

Tale zona comprende i numeri mappali dall'1 al 44, dal 55 al 129, dal 136 al 163, dal 165 al 281, dal 534 al 536 della sezione L, i numeri 165 al 168, dal 170 al 186, il 188 *bis*, dal 190 al 225 della sezione M.

La seconda zona malarica posta a sud del territorio è delimitata: da due linee distanti circa 600 metri tanto a destra che a sinistra dal torrente delle Cannelle e dal confine del territorio comunale.

Tale zona comprende i numeri catastali 574 e 575, dal 596 al 607, metà del numero 572, ed i numeri 615, 616 e 617 della sezione L.

3 e 4. — Comune di Roccalbegna.

Vi sono due distinte zone malariche.

La prima zona è delimitata in parte dai confini coi finitimi comuni di Santa Fiora, Sorano, Manciano e Scansano, ed in parte da una linea che partendo dal botro del Fiasconcello va alla via di Scansano, e da questa alla strada del romitorio a Roccalbegna fino quasi alla casa del Conti, alla destra dell'Albegna. La linea prosegue poi alla sinistra

dell'Albegna, passa per le case Bartarello, attraversa i fossi di Vene e di Calizzano, tocca le Rocchette di Fazio, il podere Quercato, poggio Casaccio, casa Brizio e giunge al confine del comune ad est.

Questa zona comprende tutta la sezione O, i numeri catastali 20, 21, dal 29 al 36, dal 37 al 115, dal 132 al 139 della sezione N; i numeri dal 304 al 322, dal 367 al 404, dal 406 al 465 della sezione F; i numeri dal 466 al 468, dal 496 al 567 della sezione H; i numeri dal 729 al 733, dal 755 al 764, dal 768 al 771, dal 773 al 925 della sezione I; i numeri dall'1 al 36 della sezione K; i numeri dal 527 al 785, dall'848 al 954, dal 962 al 981, dal 1028 al 1098 della sezione L; i numeri dall'1 al 37, dal 246 al 356, dal 358 al 400, dal 411 al 487, dal 532 al 1070 della sezione M.

La seconda zona ha per limite esterno i confini del comune di Roccalbegna, coi comuni di Arcidosso, Campagnatico e Scansano e per limite interno una linea che partendo dalle vicinanze della confluenza del botro Istrico con le Trasubbie va al fosso delle Faine, segue questo fosso, attraversa poi le Trasubbie, passa presso il poggio di Faeta e il podere di San Martino e termina al confine del comune nelle vicinanze del podere Montebello.

Tale zona comprende le sezioni A e B per intero, i numeri dal 59 al 73, dal 137 al 376, dal 768 all'804, dal 966 al 980, il 1006, dal 1013 al 1026 della sezione C, ed i numeri dall'1 al 37, 39, 40, dal 55 al 57, dall'87 al 94, 160, 111, 120, 121, 122, dal 335 al 343 della sezione D.

5 e 6. — Comune di Santa Fiora.

Vi sono due distinte zone malariche.

La prima zona è limitata a sud dal confine col comune di Sorano, ad est dalla strada che da Montebuono va a Selvena, fino al fosso Canale, da un tratto di questo fosso, da una linea che, passando a circa un chilometro ad ovest di Selvena, va al fosso Carminate, dal fosso dello Schiaccione, da una linea che, passando presso Poggio Fontaccia,

va al fosso del Vallone, da questo fosso, da una linea tirata a circa 400 metri a sinistra del fiume Fiora, dalla strada del Crocione, dal fosso Scabbia.

A nord dalla confluenza del Cadone con la Fiora.

Ad ovest dal fiume Fiora fino alla confluenza del fosso Bove, e da una linea che partendo dal fosso Bove termina al fosso Rigo.

In questa zona sono compresi la sezione R, per intero, della sezione B' i numeri catastali dall'1 all'8, dal 218 al 340, dal 386 al 407; della sezione E i numeri dal 219 al 226 e 228 e 228-*bis*; della sezione F dall'1 al 4 ed il 24; della sezione S dal 6 al 90, dal 97 al 148; della sezione T i numeri 13 e dal 20 al 163; della sezione U dal 188 al 202, dal 323 al 353, dal 362 al 365, dal 469 al 603; della sezione V dall'1 al 74, dal 122 al 132 ed il 189; della sezione X dal 76 all'86.

La zona seconda è limitata dai confini del comune a nord, a est e a sud, e dalla strada della Sforzesca ad ovest.

Questa zona comprende i numeri dal 31 al 63 della sezione L.

7. — Comune di Sorano.

Vi è una sola zona malarica, i cui limiti coincidono coi confini attuali del territorio comunale, se si eccettui in quattro punti posti rispettivamente a sud-est, a nord-est, a nord e a sud-ovest.

A sud-est la linea di confine distaccandosi dal fosso Valle Bisogna, passa presso il podere Montignano e termina al fosso Paradiso.

A nord-est la linea di confine coincide col torrentello influente del Siele, e con la mulattiera che distaccandosi dalla località detta il Casino va a San Giovanni.

A nord la linea di confine partendo dal torrente Fiume passa pel podere Saraconi, presso i poderi Nerba, Prugnano Figline e giunge al torrente Vaiana, da qui passa per le località la Vigna, Scopetoni, Boschetti, fino al fosso Pisciolana, col cui corso coincide.

Passa poi pel Poderetto, poggio Serafino, casa Gotti, segue il corso del torrente Segno, quindi toccando quasi Montebuono e Monte Reta, termina al confine del comune a circa un chilometro dalla Fiora.

A nord-ovest la linea di confine distaccandosi dal fosso delle Fallonate passa presso le località Versiliana e Santarello fin presso Catabiaccio, quindi risale al confine del comune, passando nei pressi della casa Agnolone.

Sono comprese nella zona malarica per intiero le sezioni C, D', F, G, H, K, L, M, N. – Della sezione A sono compresi i numeri dall'88 al 139, dal 141 al 185, dal 196 al 204, dal 217 al 316, dal 458 al 491, dal 493 al 692, dal 699 al 791, dal 712 al 723, dal 729 al 733, dal 741 al 951; della sezione B i numeri 1, 2 e 3, 138 e 139, e poi dal 141 al 154, dal 156 al 170, dal 183 al 219, dal 224 al 227, dal 738 al 763, dal 766 al 1130; della sezione D i numeri dal 24 al 65, dall'80 al 580; della sezione E i numeri dall'1 al 369, dal 387 al 444, dal 447 al 463; della sezione J dal 306 al 314, dal 345 al 352, dal 354 al 420; della sezione O dall'1 al 6, dal 32 al 75, dal 103 al 119, dal 127 al 224, dal 240 al 244, dal 323 al 324, dal 368 al 415, dal 423 al 427, dal 439 al 474, dal 476 al 503; della sezione P dal 147 al 500, dal 516 al 529, dal 720 al 724; della sezione Q dall'1 al 172, il numero 186 e dal 194 al 263.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.

N. 443. N. 443.

REGIO DECRETO *portante variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1904-905.*

26 giugno 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 agosto 1904, n. 197)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge del 26 maggio a. c., n. 242, con la quale è modificato il ruolo organico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1904-905, approvato con la legge del 26 maggio 1904, n. 205, è aumentato di lire 6,740 lo stanziamento del capitolo 84 (servizio geodinamico e meteorologico — Personale) e sono diminuiti rispettivamente di lire 1,340 lo stanziamento del capitolo 88 (Meteorologia — Compensi al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica e sussidi al personale in servizio o cessato dell'ufficio medesimo, alle vedove e famiglie); di lire 1,400 quello del capitolo 135 (riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali) e di lire 4,000 quello del capitolo 143 (sussidi a favore dei consorzi d' irrigazione).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 45. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
L. LUZZATTI.

N. 444. N. 444.

REGIO DECRETO *che approva il ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico.*

28 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 agosto 1904, n. 197)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 24 luglio 1885, n. 3286 (serie 3ª);
Visto il regio decreto del 5 gennaio 1893, n. 5;
Visto il regio decreto del 30 ottobre 1902, n. 557;
Vista la legge del 26 maggio 1904, n. 242;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° luglio 1904 il ruolo organico del personale addetto al servizio geodinamico è stabilito nel modo seguente:

Osservatorio di Rocca di Papa

---

1 Direttore con lo stipendio di . . . . L. 4,000
1 Assistente » » » . . . . » 2,200
1 Custode » » » . . . . » 800

Osservatorio di Casamicciola

1 Direttore con lo stipendio di . . . L. 4,000
1 Assistente » » » . . . . » 2,000
1 Custode » » » . . . . » 900

Osservatorio di Catania

1 Direttore (incaricato) con lo assegno di L. 1,200
1 Assistente con lo stipendio di . . . » 1,500
1 Inserviente » » » . . . . » 800

Osservatorio di Pavia

1 Direttore (incaricato) con lo assegno di L. 500
1 Assistente con lo stipendio di . . . » 2,000
1 Custode » » » . . . . » 800

Osservatorio di Salò

1 Direttore (incaricato) con lo assegno di L. 500
1 Assistente con lo stipendio . . . . » 2,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1904.
Reg. 10 *Atti del Governo a f.* 46. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

N. 445. **N. 445.**

REGIO DECRETO *che fissa le norme per la concessione di sussidi a comuni ed a consorzi per la esecuzione di opere pubbliche.*

16 giugno 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 23 *agosto* 1904 *n.* 197)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione dei sussidi che, a termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, può farsi ai comuni e ai consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico, è regolata secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

I sussidi si concedono per le opere definitivamente ordinate o già in corso d'esecuzione, escluse quelle aventi i caratteri di ordinaria manutenzione.

Essi non possono mai essere accordati in aggiunta ad un concorso o ad un sussidio stabilito da speciali disposizioni di legge.

Art. 3.

I sussidi si concedono per regola generale in misura non superiore al quarto della somma che effettivamente occorre per la esecuzione dei lavori.

In via eccezionale possono essere concessi in ragione del terzo della spesa purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che si tratti di comuni aventi una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti;

b) che l'opera abbia carattere di necessità ed urgenza e la spesa sia elevata.

Nel decreto di concessione del sussidio deve dichiararsi che sussistono le due condizioni.

Art. 4.

Nel determinare l'ammontare del sussidio si tiene conto della spesa di progetto, dell'importo dei lavori, delle indennità di espropriazione e della spesa di direzione e sorveglianza.

Art. 5.

Le domande di sussidio debbono essere scritte su carta da bollo da lire una e firmate dal sindaco o dal presidente del consorzio.

Alle domande devono allegarsi i seguenti documenti:

a) una copia della deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consortile che ha autorizzata la esecuzione dell'opera;

b) il progetto o perizia dell'opera;

c) una copia del bilancio per l'esercizio in corso del comune o dei comuni che devono sostenere la spesa.

Art. 6.

Le domande sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici per mezzo della prefettura che oltre ai documenti indicati nel precedente articolo, invia una relazione dell'ufficio del genio civile sulla regolarità del progetto o della perizia, nonchè sulla necessità, e quando ne sia il caso, sulla ur-

genza dell'opera, ed esprime il suo parere circa la concessione del sussidio.

Art. 7.

I sussidi sono concessi per decreto reale, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'esame tecnico dell'opera, e del consiglio di Stato.

Essi sono pagati anche ratealmente in base a certificati del genio civile, da cui risulti l'ammontare dei lavori eseguiti.

Nel disporre i pagamenti si segue lo stesso rapporto percentuale adottato nella concessione del sussidio.

Art. 8.

A richiesta dei comuni e dei consorzi può essere anticipata ai prefetti una parte dei sussidi accordati affinchè possano provvedere, sotto la propria responsabilità, al pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.

I prefetti debbono presentare i rendiconti di tali anticipazioni a termini del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, con i certificati degli uffici del genio civile di cui al precedente art. 7.

L'anticipazione non potrà superare i due terzi della somma concessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 48. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
GIOLITTI.

N. 446. N. 446.

REGIO DECRETO *che fissa il canone daziario dovuto a Stato dai comuni di Travacò Siccomario e di V Salimbene.*

18 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 agosto 1904, n. 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 febbraio 1902, n. 41, per e fetto del quale la frazione Costa Carogliana venne dista cata dal comune di Travacò Siccomario ed aggregata a que di Valle Salimbene;

Ritenuto che i due mentovati comuni, come risulta da rispettive deliberazioni consiliari 10 maggio e 3 giugno an corrente, di comune accordo hanno stabilito in lire 92. la quota di canone daziario governativo riferentesi alla f zione di Costa Carogliana da diminuirsi al comune di Trava Siccomario e da aumentarsi a quello di Valle Salimben

Visto l'elenco generale dei canoni daziari dovuti allo Sta pel quinquennio 1901-905, approvato con Nostro decre 23 dicembre 1900, n. 453, dal quale risulta in lire 1,695. il canone pel comune di Travacò ed in lire 162. 46 il c none pel comune di Valle Salimbene;

Visto l'art. 201 del regolamento daziario generale 27 fe braio 1898, n. 84;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Sta per il tesoro *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il canone daziario dovuto allo Stato per il quinquennio 1901-905 dal comune di Travacò Siccomario è diminuito di lire 92. 01 e queste sono aumentate a quello di Valle Salimbene.

Il canone annuo del primo comune è quindi ridotto a lire milleseicentotre e centesimi settantuno (L. 1,603. 71), e quello annuo del secondo comune è invece portato a lire duecentocinquantaquattro e centesimi quarantasette (L. 254. 47).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo, a f. 47. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

N. 447. N. 447.

REGIO DECRETO *che approva la convenzione per la costituzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Lecce a Francavilla con diramazione Novoli-Nardò.*

26 maggio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *agosto* 1904, *n.* 204)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo coll'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e con l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 (serie 3ª), convalidato con legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª), e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, e 4 dicembre 1902, numero 506, che regolano le concessioni di ferrovie pubbliche all'industria privata, comprese le ferrovie complementari, con sovvenzioni chilometriche dello Stato;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 21 dicembre 1903 fra i predetti ministri dei lavori pub-

blici e del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, e il sig. comm. Secondo Borgnini, in rappresentanza della Società italiana delle strade ferrate Meridionali, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia, a sezione normale, da Lecce a Francavilla con diramazione Novoli-Nardò, convenzione sanzionata dall'assemblea generale degli azionisti della predetta Società, tenuta a Firenze il giorno 19 maggio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 50. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 107 di Repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Lecce a Francavilla con diramazione Novoli-Nardò.

Fra le loro Eccellenze il comm. avv. Francesco Tedesco, ministro dei lavori pubblici ed il comm. prof. Luigi Luzzatti, ministro del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, da una parte, e dall'altra il cav. Giuseppe Mancini, presidente del Consorzio per la ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò, delegato dall'assemblea dei rappresentanti del Consorzio stesso con deliberazione del 15 novembre 1903, qui allegata sotto il n. 1, e l'ingegnere comm. Secondo Borgnini, direttore generale della Società per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, delegato dal consiglio d'amministrazione della Società stessa con deliberazione del 17 dicembre 1903, qui allegata sotto il n. 2, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Il Governo accorda al Consorzio costituito con decreti reali 11 gennaio e 8 marzo 1883 fra la provincia di Lecce e molti comuni, e per detto Consorzio alla Società italiana delle ferrovie Meridionali (capitale versato lire 260,000,000) la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione normale da Lecce a Francavilla con diramazione Novoli-Nardò, che la Società medesima si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e da quelle 24 luglio 1887, n. 4785, 30 giu-

gno 1889, n. 6183, 27 giugno 1897, n. 228, 30 aprile 1899, n. 168, e 4 dicembre 1902, n. 506, nonchè dei regolamenti dalle medesime derivanti compreso quello n. 1 approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e delle condizioni della presente convenzione e del capitolato relativo ad essa allegato sotto il n. 3.

Tale concessione non può essere ceduta a terzi, senza speciale autorizzazione del Governo.

Art. 2.

Emanato il decreto reale di approvazione della presente convenzione, dovrà il concessionario, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale*, dare una cauzione di lire 1,000 di rendita, 5 per cento in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 3.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art. 247 della legge sui lavori pubblici, è stato dal concessionario eseguito il deposito di lire 500 di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 80 rilasciata il 17 dicembre 1903 dalla cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Se il deposito della cauzione definitiva non verrà effettuato nel termine prefisso dall'art. 2, s'intenderà di avere il concessionario rinunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Lo Stato per la costruzione e per l'esercizio della linea assume di pagare alla Società concessionaria il sussidio annuo di lire settemila duecentocinquanta (L. 7,250) a chilometro per settanta anni per tutta l'estesa della linea a

decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, regolarmente autorizzato.

La sovvenzione si applicherà alle lunghezze dei binari di corsa che risulteranno dalle misure effettive fatte dai funzionari governativi, fra gli assi dei fabbricati, viaggiatori delle stazioni di Lecce e di Francavilla, per la linea Lecce-Francavilla e fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni di Novoli e di Nardò, per questa diramazione.

Per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della linea venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificate e constatate, il sussidio per i tratti non esercitati non verrà corrisposto.

Art. 6.

Quando alla fine di ogni esercizio finanziario risulterà che il prodotto lordo dell'esercizio superi le lire 3,000 a chilometro, il Governo parteciperà nella misura del 30 °|₀ (trenta per cento) sull'eccedenza, fermo restando il diritto di partecipazione negli utili netti, giusta il disposto dell'art. 285 della legge sui lavori pubblici.

Agli effetti di questo diritto di partecipazione a sensi dell'art. 285 resta stabilito, che a formare il prodotto netto si dovrà dal prodotto lordo oltre le detrazioni contemplate nell'articolo stesso, l'ultima delle quali relativa al fondo di estinzione (ammortamento) del capitale di primo impianto da computarsi in base alle norme statutarie della Società, si dovrà, dicesi, prelevare una quota annua per il deprezzamento del materiale rotabile e d'esercizio.

Resta pure stabilito che l'interesse netto oltre il quale comincerà la partecipazione dello Stato sarà limitato al 5 per cento del capitale indicato nel primo alinea dell'articolo 25 dell'annesso capitolato, accresciuto del costo dei successivi aumenti patrimoniali.

Allo scopo di che sopra, il concessionario dovrà esibire ai funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio, il conto particolareggiato dei prodotti suddetti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con facoltà ai detti funzionari d'ispezionare i registri contabili del conces-

sionario ed i relativi documenti giustificativi pel controllo relativo.

Art. 7.

Per l'applicazione del precedente articolo, la contabilità dell'esercizio della linea di cui trattasi nella presente convenzione, dovrà essere tenuta assolutamente separata da quella di ogni altra azienda gerita dal concessionario e da chi per esso, non escluse altre concessioni eventuali di ferrovie o tramvie.

Il sistema di contabilità che vorrà il concessionario adottare, finchè non sia stato stabilito con regolamento generale, dovrà essere in tempo utile sottoposto all'approvazione del Governo, il quale avrà diritto di prescrivere le modificazioni che riterrà necessarie e di giudicare inappellabilmente in merito, sentito il concessionario.

Art. 8.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata dall'assemblea generale degli azionisti della Società, in conformità dei suoi statuti e dopo sanzionata con decreto reale.

Fatta a Roma, quest'oggi ventuno del mese di dicembre dell'anno millenovecentotre.

Il ministro dei lavori pubblici.
FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro del tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il presidente del Consorzio
GIUSEPPE DOTT. MANCINI.

Il direttore generale della Società delle ferrovie meridionali
SECONDO BORGNINI.

RAFFAELE DE CESARE, *teste.*
EUGENIO MARESCA, *teste.*

CARLO ISACCO, *segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.*

CAPITOLATO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Lecce a Francavilla con diramazione Novoli-Nardò.

TITOLO I.

Soggetto della concessione.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio a vapore di una strada ferrata a sezione normale da Lecce a Francavilla, con diramazione Novoli-Nardò secondo il progetto redatto dalla direzione tecnica governativa di Ancona in data 24 luglio e 15 novembre 1893 e ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 498 del 15 aprile 1898, subordinatamente ad alcune avvertenze e prescrizioni, le quali dovranno osservarsi.

Art. 2.

Termine per l'ultimazione dei lavori.

Entro sei mesi dalla data del decreto reale di approvazione della concessione, il concessionario è tenuto ad incominciare i lavori e dovrà darli ultimati entro un termine dei tre anni dalla stessa data.

Dovrà altresì aver fatte tutte le provviste occorrenti perchè entro quest'ultimo termine di tre anni l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 3.

Decadenza dalla concessione.

Se il termine stabilito nell'articolo precedente per l'incominciamento dei lavori scadrà infruttuosamente, verranno

applicate di pieno diritto e senza premettere alcuna formale ingiunzione, le disposizioni dell'art. 250 della legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

Se poi nel termine stabilito pel compimento dei lavori, questi non saranno ultimati, o se entro due anni dalla data del decreto reale di approvazione della concessione non saranno avviati i lavori stessi ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine fissato all'art. 2, il concessionario incorrerà, pure di pieno diritto e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e dalla sovvenzione, e nella perdita della cauzione definitiva, senza che possa più ottenere una seconda concessione. Ove concorressero giustificati motivi, al termine per l'ultimazione dei lavori, come a quello per il loro avviamento e per la esecuzione delle provviste, potrà essere accordata una sola proroga, non maggiore di un anno, purchè domandata in tempo utile prima della scadenza di detti termini.

Art. 4.

Progetto.

Il progetto della linea indicato all'art. 1 del presente capitolato viene ceduto al concessionario per il prezzo di lire 10,000 che è stato versato nelle casse dello Stato come da quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale di Firenze.

Entro un anno dalla data del decreto reale di concessione, dovrà il concessionario consegnare al Ministero dei lavori pubblici una copia conforme, debitamente bollata, a termini di legge, del progetto esecutivo della linea, per essere depositata negli archivi governativi.

Art. 5.

Stagni e paludi.

Nell'esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia, e dovranno osservarsi, durante la costruzione e durante l'esercizio, le disposizioni

della legge 2 novembre 1901, n. 460, riguardanti le zone malariche e la tutela della sanità pubblica.

Art. 6.

Traversate a livello.

Le traversate a livello delle strade ordinarie sulla ferrovia, di regola, dovranno eseguirsi sotto un angolo non mai minore di 45°.

La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe di accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quelle più comuni delle strade attraversate.

La carreggiata dovrà formarsi con massicciata ben costipata in piano orizzontale da estendersi fino a 10 metri oltre ogni rotaia, ed a raso delle rotaie, che quivi dovranno sempre essere munite di controrotaie di sufficiente lunghezza.

I passi a livello saranno muniti di tabella monitoria e potranno essere senza alcuna chiusura laterale, salvo per le strade che si trovano comprese in tratti di linea aventi la chiusura, nel qual caso i medesimi dovranno essere, secondo la loro importanza, chiusi con cancelli o con sbarre mosse a mano od a distanza con appositi apparecchi, ovvero chiusi a chiave, secondo saranno per prescrivere i funzionari governativi incaricati della sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della linea.

Art. 7.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con adeguato sistema di chiusura nei tratti ove vi è bestiame vagante e nei luoghi molto frequentati e pericolosi, tratti e luoghi da destinarsi dai funzionari governativi incaricati della sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della linea.

Art. 8.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Per la linea Lecce-Francavilla: Lecce (comune con linea Brindisi-Otranto), Novoli, Campi, Salice, Guagnan S. Pancrazio, Erchie, Torre S. Susanna, Manduria, Fra cavilla Fontana (comune alla linea Taranto-Brindisi).

Per la diramazione Novoli-Nardò: Novoli (comune all linea Lecce-Francavilla), Carmiano-Magliano, Copertino, Na dò, Nardò-Galatone (comune alla linea Zollino-Gallipoli).

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle ag giunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fer mate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il con cessionario.

Le stazioni e le fermate dovranno essere costruite se condo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte ch dopo l'apertura all'esercizio fossero richieste dai bisogni de servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi de binari secondari saranno stabilite in senso contrario al cors dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al tre per mille.

TITOLO II.
Stipulazioni diverse.

Art. 9.
Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente cesserà al 31 dicembre 1966, ossia alla scadenza della concessione della rete Meridionale, come venne fissata dall'art. 34 della convenzione approvata con la legge 14 maggio 1865, n. 2279, fermo il disposto dell'art. 3 della convenzione per quanto riguarda la durata della sovvenzione.

Qualora il concessionario richieda ed il Governo conceda di trasformare la linea a trazione elettrica fra le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze di cui all'articolo 248 della legge sui lavori pubblici, s'intenderanno compresi anche tutti gli impianti, le macchine ed apparecchi per la produzione della forza motrice, per la sua trasformazione in energia elettrica e per la trasmissione dell'energia medesima al materiale rotabile d'esercizio.

Art. 10.
Tassa di registro.

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una:

a) l'atto di concessione fatto dal Governo;

b) l'atto con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione e l'esercizio della linea o ceduta, previa approvazione del Governo, la intera concessione.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno pure soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietà.

Art. 11.
Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 12.
Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima,

sarà pagata dal concessionario annualmente al pubblico tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio, restando stabilito che tale pagamento sarà dovuto integralmente anche nel caso che fossero accordate proroghe all'incominciamento ed all'ultimazione dei lavori.

Art. 13.

Materiale rotabile ed orari.

Il materiale rotabile e d'esercizio si dovrà provvedere per un importo di lire 12,000 al chilometro, in base al programma da approvarsi dal Governo.

La velocità di corsa, la composizione media dei treni e le norme tutte di servizio e movimento dei convogli corrisponderanno alle norme stabilite nei regolamenti d'esercizio da presentarsi in tempo utile al Governo per ottenerne l'approvazione, prima della apertura della linea all'esercizio

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi potrà il concessionario proporre all'approvazione del Governo entro congruo termine quei treni e fissare quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio.

Art. 13-bis.

Sistema di esercizio.

La società assume l'obbligo di fare, previo accordo col Governo, il servizio della linea di cui al presente capitolato, applicandovi le norme per l'esercizio economico.

Art. 14.

Tariffe pei trasporti.

Le tariffe da adottarsi pei trasporti dei viaggiatori e delle merci dovranno essere presentate al Governo in tempo perchè ne possa avvenire l'approvazione prima dell'apertura

all'esercizio della linea, cioè sei mesi prima dell'epoca stabilita per tale apertura.

Tali tariffe, agli effetti dell'art. 272 della legge sui lavori pubblici, non dovranno superare quelle massime stabilite per le reti principali colle convenzioni approvate colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, e in esse tariffe s'intendono compresi gl'importi delle tasse erariali fissate per i trasporti sulle ferrovie dello Stato.

Per la riduzione di tali tariffe occorrerà la previa approvazione del Governo, ma sarà obbligo del concessionario di ridurle ogni qualvolta, per modificazioni consensuali di tariffe sulle ferrovie delle reti principali, da considerarsi come massime agli effetti dell'art. 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, esse superassero le tariffe medesime delle reti principali.

Al trasporto di persone, di bestiame e di cose per conto del Governo sono da applicarsi, se più convenienti per lo Stato, le tariffe speciali in vigore per le reti principali delle strade ferrate, quali risulteranno dai capi I e II dell'appendice n. 2 dell'allegato *E* dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), della legge 29 dicembre 1901, n. 562, e dell'atto addizionale 18 dicembre 1902 alla convenzione 28 settembre 1882, stipulato fra le società esercenti le tre reti principali e le amministrazioni della guerra e della marina, ed approvato con decreto reale dell'11 gennaio 1903.

Le stesse tariffe e norme stabilite nel capo I succitato pei viaggi per conto del Governo dei militari, marinai e loro assimilati, carabinieri reali e loro famiglie, sono applicabili ai viaggi per conto proprio degli stessi militari, marinai ecc. e loro famiglie, con le aggiunte e modificazioni di cui nell'atto addizionale succitato.

Sono inoltre applicabili le concessioni speciali approvate colla legge 29 dicembre 1901, n. 562, a tutti i trasporti di persone e di cose in esse concessioni previsti.

Per i trasporti interessanti le amministrazioni della guerra

e della marina dovranno intervenire, prima dell'apertura all'esercizio, speciali accordi fra il concessionario e le dette amministrazioni.

Art. 15.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario dovrà tener valide le tessere di riconoscimento rilasciate dal regio ispettorato generale delle strade ferrate ai funzionari che hanno diritto alla circolazione permanente gratuita, e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio che gli saranno richiesti dal regio ispettorato medesimo.

Art. 16.

Servizio di posta.

Il concessionario è obbligato ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche.

Art. 17.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 18.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio

della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed il concessionario corrisponderà ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso del concessionario.

Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 19.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 20.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati fra suoi uffici posti

in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai suoi uffici posti in localiti dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1, 2 e 3 del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 21.

Tronchi e stazioni comuni.

È riservata al Governo l'approvazione dei patti e delle norme che dovranno regolare l'innesto ed il servizio della nuova linea Lecce-Francavilla nelle stazioni di Lecce e Francavilla e della sua diramazione con quella di Nardò.

Saranno a carico del concessionario le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che per l'esercizio della nuova linea, occorressero, a giudizio del Governo in dette stazioni; i lavori relativi saranno eseguiti a cura dell'amministrazione ferroviaria esercente le stazioni stesse.

Il concessionario poi sarà tenuto ad accordare al Governo od a società concessionarie che fossero autorizzate a costituiro o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti in-

teressate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Lecce.

Art. 22.

Rinuncia di privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi e diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee, nonchè per le linee laterali; restando quindi in facoltà del Governo di costruirle direttamente o di concederle liberamente a chiunque esso creda, senz'essere tenuto, in qualsiasi caso, a compensi o a risarcimenti di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 23.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, ed, occorrendo, anche quello del consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinarii.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri che saranno nominati, come al precedente art. 21.

Art. 24.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Nei casi di decadenza contemplati dall'art. 3 del presente capitolato, e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e seguenti della legge organica sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti, considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere

immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 25.

Riscatto della concessione.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea entro due anni dal compimento della sua costruzione con opportuno preavviso al concessionario sei mesi prima.

Il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dall'ammontare del costo di costruzione e della spesa incontrata per le provviste di materiale rotabile e di esercizio da stabilirsi sulla base dei consuntivi regolarmente documentati e delle relative scritturazioni che dovranno essere esibite dal concessionario.

In nessun caso tale somma potrà superare lire dieci milioni settecento cinquantasettemila ottocento (10,757,800).

Al costo della linea, del materiale e provviste sarà aggiunto il 5 per cento a titolo di premio. *Resta in tal caso salvo al Governo il diritto di ripetere direttamente dal Consorzio il contributo degli enti interessati in quanto sia dovuto a termini di legge.*

Non eseguendosi il riscatto come sopra e non verificandosi il caso previsto dal successivo comma di questo articolo, il Governo avrà facoltà di riscattare la ferrovia in qualunque epoca, però non prima di venti anni dall'apertura totale di essa all'esercizio, previo diffidamento dato un anno prima al concessionario mediante il corrispettivo previsto dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Procedendosi dal Governo al riscatto della rete meridionale e privando la Società del relativo esercizio, cesserà per essa anche l'esercizio della linea che forma oggetto del presente capitolato, la quale dovrà essere consegnata al Governo in buono stato di manutenzione e con tutte le sue pertinenze e termini di legge. In tal caso se la cessazione dello esercizio e la conseguente riconsegna della linea allo Stato avvenga dopo il biennio di cui al primo comma di

questo articolo e non oltre il ventennio, sarà sempre dovuto alla Società il sussidio annuo pattuito all'art. 5 della convenzione per tutto il tempo concordato, ridotto però tale sussidio a lire 6,950 annue, e la Società consegnerà gratuitamente al Governo un valore di materiale rotabile e di esercizio eguale a quello di cui alla prima parte del precedente art. 13 del capitolato.

Avvenendo invece la cessazione dell'esercizio dopo il ventennio, il corrispettivo da pagarsi alla società si intenderà fissato sempre colle stesse norme stabilite al comma terzo di questo articolo, con intesa però che per determinare il prezzo di acquisto del materiale rotabile e d'esercizio di compendio della linea concessa dovrà tenersi conto della parte già ammortizzata.

Ove poi la linea al momento del riscatto non fosse completamente costruita ed in regolare esercizio, sarà obbligo della concessionaria di completarla e di rimetterla al Governo in perfetto stato, previa constatazione della sua perfetta esecuzione mediante collaudo. Anche in questa eventualità il corrispettivo del riscatto sarà fissato colle stesse norme sovra stabilite per il caso di riscatto entro due anni.

Mediante i corrispettivi di cui nel presente articolo s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 9 del presente capitolato.

Art. 26.

Scelta degl'impiegati per il servizio tecnico e di segreteria per la costruzione e per l'esercizio della linea.

Per il personale tecnico e di segreteria necessario per la costruzione della linea, il concessionario dovrà assumere in servizio, almeno per la metà del numero complessivo per ciascuna categoria, impiegati straordinari od avventizi delle costruzioni ferroviarie dello Stato (ingegneri, aiutanti, assistenti, disegnatori, impiegati di ordine).

La scelta sarà fatta dal concessionario sopra un elenco che gli verrà comunicato in tempo utile, e dovrà essere

notificata al Governo entro un termine che gli verrà rispettivamente assegnato all'atto della comunicazione di esso; quale termine non potrà eccedere due mesi. Decorso il termine infruttuosamente, saranno applicate a carico del concessionario le comminatorie previste dall'art. 59 del regolamento di polizia ferroviaria, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª).

Il detto personale quando abbia i requisiti richiesti dai regolamenti dovrà essere assunto in servizio per l'esercizio della detta linea, o, in sua vece qualora mancassero i detti requisiti, sarà assunto altro personale che per una volta tanto sarà proposto dal Governo.

Qualora il concessionario non adempisse in tutto o in parte tale obbligo nel termine prescritto, sarà passibile di una multa che il Governo avrà diritto di trattenere sui prodotti dell'esercizio, quale multa sarà in ragione di lire cento per tante volte quanti sono gli impiegati ex governativi in meno assunti

Art. 27.

Scelta degl'impiegati pel servizio non tecnico.

Per l'assunzione del personale non tecnico saranno osservate le disposizioni dell'art. 31 del capitolato d'esercizio della rete adriatica approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Art. 28.

Trasporto dei membri del Parlamento.

Il concessionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea i membri dei due rami del Parlamento.

Art. 29.

Trasporto delle autorità politiche.

Oltre ai funzionari governativi, di cui all'art. 15 di questo capitolato, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea al prefetto della provincia e rispettivamente al sotto-prefetto del circondario.

Art. 30.

Servizio cumulativo.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che hanno vigore ora e che saranno emanate dal Governo per il servizio cumulativo delle ferrovie del regno.

Art. 31.

Provvista di materiale metallico.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'art. 21, primo e secondo comma, del capitolato per le reti adriatica e mediterranea, approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Nel caso che non sia affidata la provvista direttamente a ditte nazionali e si voglia aprire la gara anche con ditte estere, saranno ammesse a fare offerte soltanto ditte fabbricanti dei materiali e non ditte aventi sola rappresentanza adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate, approvato con regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3705. La regolarità dell'aggiudicazione sarà riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici
FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro del tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il presidente del Consorzio
GIUSEPPE DOTT. MANCINI.

Il direttore generale della Società delle ferrovie meridionali
SECONDO BORGNINI.

RAFFAELE DE CESARE, *teste.*
EUGENIO MARESCA, *teste.*

CARLO ISACCO, *segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.*

N. 448. N. 448.

REGIO DECRETO *che stabilisce il ruolo organico degl' ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario.*

18 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto* 1904, *n.* 202)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1893, n. 394, concernente il ruolo organico degli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario;

Vista la legge 10 dicembre 1903, n. 467, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1903-1904;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico degli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 56. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
RAVA.

RUOLO ORGANICO

degli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario.

GRADO	NUMERO dei posti	STIPENDIO ANNUALE individuale	STIPENDIO ANNUALE complessivo
Ispettori di 1ª classe	2	6,000	12,000
Id. 2ª id.	1	5,000	5,000
TOTALE . . .	3		17,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

N. 449. N. 449.

REGIO DECRETO *che approva la convenzione fra lo Stato e le compagnia Marconi per il servizio radio-telegrafico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle colonie.*

12 maggio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto* 1904, *n.* 202)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'unita convenzione in data 10 maggio 1904 stipulata fra il comm. Guglielmo Marconi ed i Nostri ministri delle poste e dei telegrafi e della marina riflettente i rapporti fra il regio Governo e la compagnia Marconi per il servizio radio-telegrafico commerciale e militare delle stazioni costiere in Italia e nelle colonie

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 12 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 57. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

STELLUTI-SCALA.
C. MIRABELLO.
GIOLITTI.

L'avv. conte Enrico Stelluti-Scala, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il contr'ammiraglio Carlo Mirabello, ministro della marina, per conto del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, il comm. Guglielmo Marconi, per conto suo e della Marconi 's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra e dalla Marconi 's Wireless Telegraph c/y of. America e di chi per esso o per l'una di esse, hanno stipulato e sottoscritto la seguente convenzione.

Art. 1.

Il comm. Marconi Guglielmo concede al Governo italiano l'uso per scopi militari dei suoi brevetti agli apparecchi radiotelegrafici di sua invenzione senza diritto ad alcun compenso e con l'autorizzazione di far riprodurre i detti apparecchi negli arsenali e stabilimenti governativi. Il Governo dal canto suo s'impegna a non comunicare a persone estranee al regio servizio quanto concerne gli apparecchi sullodati a meno di speciale autorizzazione del commendatore Marconi.

Art. 2.

Il comm. Marconi concede al Governo italiano il diritto di usare per scopi commerciali gli apparecchi di sua invenzione e da lui brevettati nel Regno e nelle colonie d'Italia alle seguenti condizioni:

a) Che fra le stazioni radiotelegrafiche impiantate dal Governo italiano, quelle convenute fra il comm. Marconi ed il regio Governo disimpegnino oltre il servizio militare anche il servizio commerciale con norme simili a quelle vigenti nel Regno per il servizio semaforico per quanto riguarda il personale, e con opportuna convenzione interna fra gli enti interessati per quanto riguarda la parte amministrativa delle comunicazioni radiotelegrafiche fra le navi estere, quelle mercantili nazionali e le coste e viceversa.

Per tali comunicazioni il raggio di azione massimo delle stazioni costiere è fissato in 300 chilometri circa, conservando il regio Governo il diritto di aumentarlo solo per scopi militari;

b) Le stazioni radiotelegrafiche del regio Governo italiano accetteranno comunicazioni dalle sole navi e dalle sole stazioni di terra di altre nazioni munite di apparecchi forniti dalla Marconi 's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o da chi è regolarmente autorizzato da detta compagnia, come da elenco di tali navi e stazioni di terra di altre nazioni, che sarà periodicamente comunicato dalla stessa o da chi per essa, salvo le varianti che potessero risultare necessarie o convenienti in seguito ad accordi internazionali accettati dal comm. Marconi e dal Governo italiano.

Il Governo si riserva però la facoltà di accettare nelle stazioni radiotelegrafiche della regia marina comunicazioni dalle navi da guerra delle altre nazioni, o per le stesse, anche se non munite di apparecchi Marconi forniti come di sopra;

c) Il regio Governo e la Marconi 's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra per sè e per chi per essa assumono colla presente reciproco impegno di trasmettere, ricevere e far proseguire, sino a destinazione i radiotelegrammi presentati alle loro stazioni od uffici, osservando (per parte dei dispacci transitati per le ordinarie vie telegrafiche) le leggi ed i regolamenti in vigore nei vari Stati;

d) La tassa totale di un radiotelegramma trasmesso fra le stazioni del regio Governo e le navi mercantili italiane o di altra nazionalità fornite degli apparecchi della Marconi 's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o di chi per essa è uguale alla tassa radiotelegrafica internazionale stabilita dalla Marconi 's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o da chi per essa, con l'aggiunta dell'ordinaria tassa regolamentare per il percorso sui fili e cavi telegrafici.

La tassa radiotelegrafica andrà a beneficio di chi gerisce

la stazione radiotelegrafica trasmittente di origine del dispaccio.

La tassa regolamentare pel percorso sui fili e cavi telegrafici sarà integralmente accreditata al regio Governo, il quale per le ordinarie tasse internazionali risponderà presso le amministrazioni estere interessate.

In base a tali norme verranno ripartiti gli introiti in seguito a confronto periodico dei relativi registri nel modo che sarà stabilito;

e) La tassa totale di un radiotelegramma trasmesso fra le stazioni del regio Governo e le stazioni di terra di altre nazioni, munite di apparecchi della Marconi 's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o di chi per essa sarà stabilita con gli stessi criteri adottati per la corrispondenza fra le stazioni extrapotenti del Regno e quelle della sopra citata Compagnia;

f) Oltre le stazioni contemplate negli articoli precedenti, il regio Governo potrà impiantare stazioni radiotelegrafiche anche a scopo esclusivamente commerciale nel Regno e nelle colonie d'Italia od in paesi dove non esistono precedenti diritti della Marconi 's Wireless.Telegraph c/y l/d di Londra o di chi per essa, esercitandole secondo quanto è sopra specificato per le stazioni destinate al servizio militare e commerciale.

Però in tal caso, per ognuna di queste stazioni disimpegnanti servizio esclusivamente commerciale il regio Governo dovrà pagare un canone annuo di lire sterline 100 (cento) al comm. Marconi, e ciò nei limiti del periodo di tempo in cui dura l'impegno previsto dall'articolo seguente.

Il raggio di azione massimo di tali stazioni dovrà essere di 300 chilometri circa.

Art. 3.

Il regio Governo si impegna a non usare per scopi commerciali che gli apparecchi del sistema Marconi per un periodo di quattordici anni con decorrenza dal 16 febbraio 1903, data della convenzione stipulata per l'impianto di una stazione radiotelegrafica ultrapotente.

Art. 4.

Il comm. Marconi si riserva il diritto di inviare qualche suo delegato tecnico in tutte le stazioni del regio Governo facente servizio commerciale, affine di ottenere uniformità fra l'esercizio di tali stazioni e quello delle stazioni sia di terra o di navi gerite dalla Marconi 's Wireless Telegraph c/y l/d di Londra o di chi per essa. La scelta di detto delegato dovrà essere di gradimento del regio Governo.

Art. 5.

Qualora sia richiesto dal comm. Marconi l'impianto di stazioni per scopi commerciali in località dove sarà giudicato di non apportare danno alle altre stazioni del Regno, il regio Governo dopo averne riconosciuta l'utilità si impegna di stabilire entro brevi limiti di tempo tali stazioni e di gerirle nel modo già sopra convenuto, o di permetterne l'impianto e l'esercizio al comm. Marconi, a sue proprie spese. In tal caso la tassa radiotelegrafica andrà a beneficio del comm. Marconi.

Sarà riservato il diritto al regio Governo di far funzionare le dette stazioni da persone italiane.

Art. 6.

In caso di guerra nella quale il regio Governo fosse direttamente impegnato, tutte le stazioni radiotelegrafiche del Regno e colonie passeranno alla dipendenza esclusiva di detto Governo, e tutti i diritti di qualsiasi altra persona od ente, considerati nella presente convenzione, cesseranno durante il periodo di ostilità.

Nel caso di guerra, nella quale il regio Gaverno non fosse direttamente impegnato, il detto Governo si riserva il diritto di imporre quelle limitazioni e restrizioni nel servizio radiotelegrafico del Regno e delle Colonie, che giudicherà convenienti.

Art. 7.

Il comm. Marconi s'impegna a fornire al regio Governo quegli apparecchi di sua fabbricazione od invenzione o

quelle parti di essi che gli saranno richiesti nei limiti di tempo da stabilirsi volta per volta.

Art. 8.

Il regio Governo s'impegna ad informare con tre mesi di anticipo il comm. Marconi dell'epoca per la quale le stazioni che impianterà nel Regno saranno a norma di quanto sopra, aperte al servizio commerciale.

Art. 9.

La presente convenzione stipulata nello interesse dello Stato sarà esente da qualunque spesa per tassa di registro e bollo.

Londra, 5 maggio 1904.

GUGLIELMO MARCONI.

Roma, 10 maggio 1904.

STELLUTI-SCALA.
C. MIRABELLO.

N. 450. N. 450.

Regio Decreto *che proroga al 30 giugno 1905 le nuove tariffe eccezionali per i trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico.*

11 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *agosto* 1904, *n.* 203)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 44 dei capitolati per l'esercizio delle strade ferrate componenti le reti del Mediterraneo e dell'Adriatico;

Visto l'art. 6 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), colla quale furono approvati i capitolati stessi;

Vista la proposta di concessione speciale avanzata dalla società esercente la rete Adriatica, a nome anche della società esercente la rete Mediterranea con la nota 4 luglio 1904, n. 69073, a favore della società italiana di elettrochimica con sede in Roma, per alcune agevolazioni, subordinate a condizioni di quantità e di percorso, nei trasporti per ferrovia di materie prime necessarie alla industria della società medesima, dei relativi prodotti, dei materiali e meccanismi occorrenti ecc., fra le quali agevolazioni sono compresi abbuoni da applicarsi, a carico esclusivo dello Stato ed in misura graduale, sull'ammontare delle tasse di trasporto;

Considerato che gli abbuoni stessi, in aggiunta a quelli che, ai termini della concessione speciale medesima, stanno a carico comune dello Stato e delle società esercenti le reti ferroviarie predette in ragione delle rispettive quote

di compartecipazione ai prodotti lordi, sono giustificati dalle eccezionali condizioni nelle quali presentemente si svolge l'industria della società di elettrochimica di fronte alla concorrenza dell'industria straniera;

Considerato inoltre che tali condizioni richiedono sviluppo d'impianti e fruizione delle agevolazioni di cui sopra almeno per un triennio;

Sentito il consiglio delle tariffe;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici, per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1904 e fino a tutto il 30 giugno 1905 le società concessionarie dell'esercizio per le strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico applicheranno ai trasporti fatti per conto della società italiana di elettrochimica abbuoni graduali a carico dello Stato, sull'ammontare delle tasse di trasporto, esclusi i diritti fissi e le tasse accessorie, nella misura e colle modalità stabilite dall'articolo seguente.

Art. 2.

Gli abbuoni di cui all'articolo precedente, che lo Stato assumerà a proprio carico anche nel successivo periodo 1° luglio 1905-30 giugno 1907, saranno applicati in via di rimborso ed a trasporti compiuti per un quantitativo annuale complessivo di almeno 40,000 (quarantamila) tonnellate di merci ricevute e spedite dalla società italiana di elettrochimica a piccola velocità ed a vagoni completi nelle stazioni di Bussi e di Torre dei Passeri.

La misura dell'abbuono è del 12 per cento per le prime 10,000 tonnellate di trasporto; del 25 per cento sulle seconde 10,000 tonnellate e del 30 per cento sull'eccedenza oltre le prime 20,000 tonnellate.

Art. 3.

Nella sistemazione dei conti da farsi tra il Governo e le società esercenti colle norme tracciate nell'art. 44 dei capitolati di esercizio approvati colla legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), i prodotti riferibili ai trasporti di che agli articoli precedenti, reintegrati con accredito alle società stesse delle minori somme incassate in conseguenza degli ordinati abbuoni, saranno imputati, per gli effetti delle ripartizioni di cui agli articoli 22 (rete Mediterranea) e 25 (rete Adriatica) dei contratti di esercizio, approvati colla legge suddetta, ai prodotti ripartibili fra Stato e società.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 59. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
TEDESCO.
RAVA.
L. LUZZATTI.

N. 451. N. 451.

REGIO DECRETO *che aumenta di un segretario capo aggiunto l'ufficio di segreteria per la commissione permanente per lo studio dei bilanci de' principali stati esteri.*

10 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 agosto 1904, n. 204)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 21 aprile 1904, col quale fu istituita presso il Ministero del tesoro una commissione permanente per lo studio dei bilanci dei principali Stati esteri in confronto col bilancio italiano, allo scopo di averne ammaestramenti per il miglioramento dei nuovi ordinamenti finanziarî, assistito da un ufficio di segreteria composto di un segretario capo e di due segretarî;

Riconosciuta la opportunità di annettere al detto ufficio di segreteria un segretario capo aggiunto, al fine di meglio integrare l'ufficio stesso e di metterlo in grado di provvedere ad un più pronto e regolare funzionamento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficio di segreteria per la commissione permanente, incaricata dello studio dei bilanci esteri in confronto col bilancio italiano, instituito con l'art. 2 del Nostro decreto 21 aprile 1904, è aumentato di un segretario capo-aggiunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 24. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

N. 452. N. 452.

REGIO DECRETO *che bandisce concorsi a premi per la costruzione di case coloniche ad uso di abitazione degli agricoltori con residenza stabile in terreni dai medesimi coltivati.*

23 giugno 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto 1904, n. 202)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerando che a meglio raggiungere gl'intenti voluti dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474, concernente il bonificamento agrario dell'agro romano, convenga incoraggiare la costruzione di buone case coloniche pel benessere degli agricoltori ai quali è affidata la esecuzione dei miglioramenti agrari della zona soggetta alla legge predetta;

Visti i risultati ottenuti nei precedenti concorsi banditi fra i proprietari dell'agro romano e di altre provincie del regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a premi per la costruzione di case coloniche ad uso di abitazioni degli agricoltori, con residenza stabile nei terreni dai medesimi coltivati; della estensione non maggiore di 50 ettari per ogni podere od unità colturale, nella zona soggetta alla legge 13 dicembre 1903:

Concorso primo: fra coloro che costruiranno una casa colonica a due piani, compreso quello terreno, sopra un'area non minore di mq. 150;

Concorso secondo: fra coloro che costruiranno una casa colonica a due piani, compreso quello terreno, sopra un'area non minore di mq. 100.

Art. 2.

Sono assegnati, per il primo concorso, 20 medaglie d'argento ed altrettanti premi in denaro di lire 1,500 ciascuno; e per il secondo concorso, 30 medaglie di bronzo ed altrettanti premi in denaro di lire 1,000 ciascuno.

Art. 3.

Agli effetti della premiazione non sarà tenuto conto che delle case coloniche costruite dalla data del presente regio decreto al 31 dicembre 1905.

Art. 4.

L'ammissione ai predetti concorsi sarà chiuso al 31 dicembre 1904.

Art. 5.

I pagamenti dei premi, di cui sopra, e delle spese relative per le medaglie, e per la commissione giudicatrice, dell'ammontare di lire 62,000, sarà a carico del capitolo 61 *bis* dell'esercizio in corso.

Art. 6.

Con decreto ministeriale saranno fissate le norme per i predetti concorsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 61. PAGANI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

N. 453. N. 453.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Cremona.*

25 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° settembre* 1904, *n.* 205)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Cremona ha inviato le nuove proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Cremona distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 64. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: RONCHETTI.

GIOLITTI.

SECONDO ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Cremona colla indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. Agnadello. — 2. Capergnanica. — 3. Cappella Cantone. — 4. Ombriano. — 5. Rivolta d'Adda. — 6. San Bassano. — 7. Spino d'Adda. — 8. Zappello con Bolzone.

L'intero territorio di questi comuni nei suoi attuali confini costituisce zona malarica.

9. — Comune di Crèmona.

La zona malarica è costituita dal territorio suburbano (posto a sud, sud-est e sud-ovest dell'abitato) compreso tra il bastione, via Milano, via Giuseppina, il confine territoriale col comune di Due Miglia, la sponda del Po, il confine col comune di Gerre dei Caprioli ed indi di nuovo quello col comune di Due Miglia.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 454. N. 454.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Foggia.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° settembre 1904, n. 205)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Foggia ha inviato le nuove proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Foggia distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e con l'aiuto gli uffici finanziari competenti, per le zone dove ciò occrrerà, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, rà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferinto ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti l Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

istrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
eg. 18. *Atti del Governo a f.* 65. Pacini.
go del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Foggia con la indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Biccari.

Vi è una zona malarica, che è delimitata:

a nord: dal confine del territorio del comune con quello dei comuni di Volturino e di Lucera;

ad est: dal confine del territorio comunale con quello dei comuni di Lucera e Troia;

a sud e ad ovest: dal tratturo che partendo dal confine del territorio di Lucera passa alle falde della collina di Montesanto, s'incrocia con la strada provinciale Biccari-Montaratro e prosegue fino al bosco di Santa Maria. Di qui il confine è dato da una linea che, partendo da questo punto segue il limite sud-ovest di detto bosco fino all'incontro della strada Tertiveri-Alberona e poi da questa strada fino al confine del comune.

2. — Comune di Alberona.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona ha per limite:

a nord: il confine col territorio del comune di Volturino;

ad ovest: una linea che partendo dal così detto Scaricatoio sul confine di Volturino segue il limite est del bosco comunale, fino al canale della Marta, poi questo canale fino alla fiumara Vaccareccia. La linea di confine risale la detta fiumara fino all'incontro del canale Vado Grande, che segue fino alla strada mulattiera « alle Cesi ». Il confine poi va a lungo questa strada fino al canale Casarsa, che risale fino al limite esterno est dell'ex bosco Froiano seguendolo fino al Volgano, confine del territorio di Biccari;

a sud e sud-est: il confine del territorio con Biccari;

ad est: la strada dell'Isca che attraversa il territorio nel parte più stretta, dal confine di Biccari a quello di Volturin

La seconda zona è costituita dalla parte del territor compresa fra il regio tratturo che l'attraversa per inter ed il confine coi comuni di Volturino (contrada Selvapian e di Lucera (fiumana dell'Alvano e contrada Casanova).

3. — Comune di Roseto Valfortore.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona ha per limiti:

a nord: il territorio di Alberona;

ad est: il territorio di Biccari;

ad ovest: il canale Fratta di Trinzi;

a sud: il viottolo che interseca la proprietà Falco Antonietta fu Vincenzo riportata in catasto all'art. 373 sezione *A*, numero 1.

La seconda zona confina:

a nord: coll'orto germani Capobianco, segnato in c tasto (Regione San Giusto) agli articoli 1817 e 1862, s zione *F*, n. 108;

ad est ed a sud: coll'abitato del comune;

ad ovest: col vigneto La Penna Giuditta, riportato catasto all'art. 1147 (Regione Paduli), sezione *E*, numeri 18 184 e 186.

La terza zona è limitata:

a nord: dal territorio di San Bartolomeo in Galdo;

ad est ed a sud: dal confine col demanio comunal

ad ovest: dal confine col fondo dell'istituto San l lippo Neri, riportato in catasto all'art. 66 (Regione Cic cario), sezione *E*, n. 47.

4. — Comune di Castelluccio dei Sauri.

Tutto il territorio comunale nei suoi confini attuali c stituisce zona malarica.

5. — Comune di Deliceto.

Vi è una zona malarica limitata:

a nord: dal confine dei comuni di Castelluccio dei Sa e di Bovino;

ad est: dal confine col comune di Ascoli Satriano e di Candela;

a sud: dal confine del comune con quello del comune di Sant'Agata di Puglia;

ad ovest: dalla strada comunale detta Cavallara che partendo da Sant'Agata di Puglia va alla masseria Potrino; poi dalla strada vicinale del pozzo Pagliara, che, partendo dalla masseria Potrino, va fino al torrente Carapellotto e da questo punto, ridotta a stretto sentiero, risale fino alla strada provinciale per Castelluccio dei Sauri, da questa fino a raggiungere la strada per la stazione di Bovino, da quest'ultima fino al confine con Bovino.

6. — Comune di Bovino.

Vi è una sola zona malarica i cui limiti sono:

a nord: il confine coi territori dei comuni di Troia e di Orsara;

ad est: il confine coi territori dei comuni di Deliceto e di Castelluccio dei Sauri;

ad ovest e a sud: una linea che partendo dal confine di Orsara (dove questo interseca il tratturo di Torre Guevara) s'immette nel tratturo di San Lorenzo giungendo fino alla taverna Rosa sulla strada provinciale.

Di qui detta linea risale il corso del torrente Cervaro fino all'incontro del confine di Orsara da una parte, del vallone detto fosso valle Troiana dall'altra, e, partendo da questo punto percorre la strada comunale delle Scalelle, o del Crocifisso fino all'antica strada comunale mulattiera di Bovino e, per questa, arriva alla strada provinciale presso il convento di Valleverde.

Quindi seguendo il tratturo che parte superiormente a detto convento, la linea di confine arriva alla masseria Radogna (che si comprende tutta nella zona malarica), attraversa poi il torrente Biletra e raggiunge la strada provinciale Bovino Deliceto percorrendola fino al confine con Deliceto.

7. — Comune di Stornarella.

Tutto il territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

8. — Comune di Ascoli Satriano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è limitata:

a nord: dal confine coi comuni di Ortanova e di Foggia;

ad est: dal confine coi comuni di Ortanova, dal regio tratturo Ordona-Ascoli Satriano fino all'incontro della strada comunale Ascoli Satriano Foggia, poi da questa strada fino all'incrocio dell'altra vicinale Giarniera, quindi da questa fino all'incontro della ferrovia Rocchetta-Foggia e infine dalla stessa ferrovia fino al confine col comune di Candela;

a sud: dal confine coi comuni di Candela e di Sant'Agata di Puglia;

ad ovest: dal confine coi comuni di Castelluccio dei Sauri e di Deliceto;

La seconda zona confina:

a nord: col limite territoriale coi comuni di Ortanova e di Stornarella;

ad est: col territorio di Cerignola;

a sud: col limite territoriale coi comuni di Lavello e di Melfi costituito dall'Ofanto, e col territorio di Candela;

ad ovest: col comune di Candela, colla strada consorziale Candela-Cerignola, fino all'incontro della strada comunale San Vito, poi con questa strada fino all'incontro del regio tratturo Foggia-Montemilone e quindi con questo tratturo fino all'altro Ascoli-Ordona, limite est dell'altra zona malarica, fino al confine col comune di Ortanova.

9. — Comune di Candela.

La zona malarica è limitata:

a nord e ad est: dal confine col comune di Ascoli Satriano;

a sud: dal confine coi comuni di Melfi e di Rocchetta;

ad ovest: da una linea che partendo dal confine col comune di Rocchetta segue prima la strada Candela-Ofanto fino al sentiero Scalandroni, e poi questo sentiero fino al burrone detto Fosso del Merlo, sottostante ai Due Serri andando di poi fino alla strada Fontana Vecchia.

Il confine occidentale segue poi questa strada; quella delle Aie Arse, quella delle Fornaci fino alla strada provinciale Candela-Ascoli nella località detta Scaricatoio, prosegue lungo questa strada, circonda l'abitato dal lato nord-ovest, segue la strada vecchia Candela-Rocchetta fino al burrone San Gennaro e da ultimo questo burrone fino al confine col comune di Rocchetta.

10. — **Comune di Sant'Agata di Puglia.**

La zona malarica ha per limiti:

a nord: il confine coi comuni di Deliceto e di Ascoli Satriano;

ad est e sud-est: il confine col comune di Candela e il torrente Calaggio;

a sud: il torrente Calaggio;

ad ovest: una linea che partendo dal confine col comune di Deliceto (e propriamente al limite esterno ovest della proprietà Monteforte) raggiunge il vallone Colotti, dal quale riprende il confine della proprietà Monteforte fino al vallone Salara, percorrendolo fino a raggiungere la strada del Viticone.

Detta linea segue prima questa via, passando il torrente Frugno, sino all'incontro colla strada interprovinciale mulattiera Foggia-Avellino, e poi questa strada fino alla rotabile provinciale Sant'Agata Candela, che segue sino all'incontro della mulattiera Sant'Agata-Candela.

Da questo punto la linea di confine si volge ad ovest lungo il confine tra il bosco comunale e le quote demaniali sino alla strada mulattiera di Santantuono e la segue fino all'abbeveratoio, proprietà dei germani Del Buono fu Francesco.

Dall'abbeveratoio la linea taglia il fondo Del Buono segnato in catasto alla sezione *A*, n. 53, art. 2495, arriva al braccio tratturo regio dove incontra la proprietà Monteforte e segue il tratturo fino alla strada mulattiera Valle Barile.

Da questo punto la linea va direttamente al fabbricato rurale Rodrigo Del Buono, segnato in catasto sezione *A*, n. 84, art. 2695, attraversa i fondi segnati agli articoli 5589, 2513 (sezione *A*, n. 76-73), 1461 (sezione *D*, n. 216), 2513 (sezione *A*, n. 73), 2495 (sezione *D*, n. 171), 1941 (sezione *A*, n. 73), 2376 (sezione *A*, n. 11), 2695 (sezione *A*, n. 84), e attraversando infine il fondo segnato all'art. 2695 giunge al vallone Centalberi al punto d'incontro della strada Rocchetta Sant'Agata, segue questa strada fino all'incontro di un viottolo vicinale, poi questo sino alla strada Sant'Agata Lacedonia e poi questa fino all'incontro della strada Fontana del Fico.

La linea di confine poi lungo questa strada (che attraversa il vallone Costa della Terra), giunge al torrente Spera seguendone il corso sino alla strada Sant'Agata Lacedonia, e di qui va lungo questa strada fino alla casa rurale degli eredi Vinciguerra Gerardo nel fondo segnato in catasto sezione *D*, art. 2369. Da questo fabbricato la linea segue prima il confine nord-ovest di esso fondo lasciandolo racchiuso tutto nella zona malarica, poi il confine nord-ovest del fondo segnato in catasto sezione *D*, n. 137, art. 1873, il confine settentrionale dei fondi segnati in catasto alla sezione *D*, n. 138, art. 145 e 99 art. 2611, 2369, 2798, 4943, fino al regio tratturo: attraversato questo segue prima il limite nord dei fondi segnati all'art. 2831, 2376, sezione *D*, n. 13, poi il confine ovest di quest'ultimo fondo sino all'incontro del vallone Scampitella col torrente Calaggio (che segna il confine del territorio del comune, limite sud della zona malarica) seguendone il corso.

11. — Comune di Volturino.

La zona malarica è limitata:

a nord: dal confine col comune di Pietra Montecorvino;

ad est: dal confine col comune di Lucera;

a sud: dal confine col comune di Alberona;

ad ovest: dalla via Troiana, che partendo dal confine con Pietra Montecorvino segue per Monte Stillo, interseca la contrada Selvapiana fino alla fiumara di Motta nel parco Torre e di lì giunge al Cavallaro.

Dal Cavallaro raggiunge intersecandola la strada provinciale Volturino-Lucera, segue per la cappella di Santa Maria, prolungandosi fino alla parte orientale del Marano e fino al confine col comune di Alberona e propriamente alla via detta Pariso alle Maietine.

Si eccettua da questa zona la contrada Santa Maria, che comprende i fondi nelle vicinanze della Cappella della Madonna della Serritella appartenenti ai seguenti proprietari:

1. Santacroce Domenico fu Leonardantonio, non figura in catasto — 2. Santacroce Luigi e Francesco fu Giovanni, art. 2885, sezione *F*, n. 302 — 3. Chiara Raffaele fu Pietrangelo, non figura in catasto — 4. Salvatore Pietro fu Clemente, art. 1998, sez. F, nn. 294, 293, 288, 291 — 5. Mascino Pasquale e fratelli, non figurano in catasto — 6. Savino Vincenzo fu Giuseppe, non figura in catasto — 7. Cappella Santa Maria, art. 131, sezione *F*, nn. 286, 287 — 8. Salvatore Pasquale Clemente ed Emanuele, art. 694, sezione *F*, nn. 272, 274, 276, 292, 295, 285, 288, 289 — 9. Salvatore Giuseppe fu Pasquale, art. 1634, sezione *F*, nn. 270, 275 — 10. De Troia Pasquale, art. 2882, sez. *E*, n. 289 — 11. Bellone erede di De Marco, non figura in catasto — 12. Lepore Giovanni fu Donato, non figura in catasto — 13. Patricelli Beniamino, non figura in catasto — 14. Ruggiero Fratelli, non figura in catasto — 15. Babusci Teresina, non figura in catasto.

12. — Comune di Casalvecchio di Puglia.

La zona malarica ha per limiti:

a nord, ad est e ad ovest: i confini del comune;

a sud: la strada vecchia Casalnuovo-Lucera, che partendo dal confine ovest del territorio con quello di Casal-

nuovo, passa sotto Montelanno e va a terminare al Passo del Bove sul confine est con Castelnuovo della Daunia.

13. — Comune di San Marco la Catola.

La zona malarica è delimitata:

a nord e ad ovest: da una linea, che partendo dalla località detta Colle Cattivo (sul confine col territorio di Celenza Valfortore) segue tutto il confine del territorio del comune fino al regio tratturo nella località detta Cacciadenti, in corrispondenza del limite meridionale dei terreni segnati in catasto alla sezione *C*, nn. 311 a 323;

a sud: da una linea che, partendo da questo punto, prosegue direttamente lungo il limite meridionale dei terreni della contrada Lame dell'Abate, segnati in catasto alla sezione *C*, nn. 100 a 118. Da qui scende lungo il torrente del bosco Sterparo di Sotto e va al limite sud del mulino Alvanella, segnato in catasto alla sezione *B*, nn 608 a 610, e che è sul confine col territorio del comune di Volturara;

a sud-est, ad est ed a nord-est: da una linea che, partendo dal mulino Alvanella, risale lungo il vallone San Cristoforo e segue il limite orientale dei terreni segnati in catasto alla sezione *B*, n. 751 a 804 e 811 a 816 fino a quelli del Piano delle Lame, in catasto alla sezione *A*, numero 404 a 437. Da questo punto la linea di confine volge verso ovest, seguendo il limite settentrionale delle contrade Paradiso (fondi segnati in catasto sezione *A*, n. 26 a 47, 76 a 92, 118 a 135) e Toppo D. Basilio (sezione *E*, n. 102 a 133) fino a raggiungere il punto di partenza a Colle Cattivo. Dalla zona resta escluso il centro abitato.

14. — Comune di Celenza Valfortore.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona confina:

a nord ed a nord-est: col torrente Sento;

a sud-est: con la strada comunale che, partendo dal confine, con Castelnuovo va a Celenza, fino al tratturo Chiato Carlo e con questo tratturo;

a sud: col tratto della strada comunale del bosco, che comincia dal tratturo Chiato Carlo e termina alla strada Pisciarella;

ad ovest: colla detta strada Pisciarella, con quella di Monte di Cima e col confine del comune con quello di Carlantino.

La seconda zona è limitata:

a nord: dal confine col comune di Carlantino;

ad est: da una linea che, partendo dal confine col comune di Carlantino, segue prima la strada Tupillo che porta a Piano Santantonino e poi il tratturo che, passando pel Casino Iamele, va in contrada Vigna Nuova, segue di poi la strada Macchia S. Marco fino al porcile Cerulli, e quindi la strada comunale Celenza Tufara, fino al confine del comune;

a sud: dal limite del territorio del comune con quello di Tufara;

ad ovest: dal fiume Fortore e dal confine del territorio con Tufara fino all'altro confine con Carlantino;

15. — Comune di Carlantino.

Vi è una sola zona malarica costituita dal letto del vallone San Chirico, da quello del fiume Fortore e dai terreni vicini che sono:

1. Contrada Camarda (in catasto sezione *A*, n. 56, sezione *D*, nn. 50, 51, 52, sezione *E*, nn. 37, 11.

2. Contrada San Chirico (in catasto sezione *D*, numeri 53, 54, 55).

3. Contrada Billotti (in catasto sezione *G*, n. 2).

4. Contrada via della Difesa (in catasto sezione *D*, nn. 3, 6, 7, 9, 10).

5. Contrada Valle della Ficora (in catasto sez. *G*. numeri 84, 96, 97, 100, 101, 102).

6. Contrada via di Macchia (in catasto sez. *D*, n. 38).

7. Contrada Valmatrano (in catasto sez. *G*, nn. 59, 60, 61, 67, 104, 106).

8. Contrada Amendola (in catasto sez. *B*, nn. 43, 107, 108).

9. Contrada Fontana di Mincarello (in catasto sez. *A*, nn. 229, 230, 236, 241, 257, 259).

10. Contrada Macchia (in catasto sez. *A*, nn. 135, 233, 434, sez. *B*, n. 3).

11. Contrada Casiero (in catasto sez. *A*, nn. 137, 354, 355, 358).

12. Contrada Madama Aurelia (in catasto sez. *A*, n. 6).

13. Contrada Immerse di Giordano (in catasto sez. *A*, nn. 17, 18, 19, 20, 23, 24).

14. Contrade Pescone, Grotta, Isca Fortore, Masseria Olivelli, Piano, Prainone, Vernisci (queste località, che trovansi fra le precedenti, non sono segnate in catasto).

16. — Comune di Troia.

Vi sono tre zone malariche:

La prima zona è limitata:

a nord e ad est: dal confine col comune di Lucera;

a sud: da una linea che dal confine con Lucera, nel punto che attraversa la strada provinciale Troia-Foggia, percorre il tratturo San Vincenzo sino al crocevia dei due tratturi principali Troia-Foggia e Lucera-Napoli che passa per Tavernazzo. Indi segue l'andamento del torrente Celone, a distanza di un chilometro, percorrendo il tratturo Foggia-Troia sino alla Posta Stafiolo, e poi devia per comprendere i terreni coltivati a vigneto e posti alle falde di Monteciliano, e seguendo infine il fosso di Montalvino e percorrendo le falde di Montalvino, per mezzo del tratturo Troia-Castelluccio arriva al confine con Castelluccio;

a ovest dal confine coi comuni di Castelluccio Valmaggiore e di Biccari.

La seconda zona ha per limiti:

a nord: il torrente Rivazzolo, o Acquasalata, fino all'incontro della strada provinciale Troia-Giardinetto, e di qui una linea che, comprendendo la masseria Rosati, si

volge verso sud andando a raggiungere il confine con Orsara, nelle vicinanze del crocevia fra detto confine e la strada Troia-Giardinetto;

ad est: la detta linea che delimita la masseria Rosati;

a sud: il confine con Orsara, costituito dal fiume Sannoro;

ad ovest: una linea che dal confine con Orsara percorre il tratturo esistente fra la masseria San Francesco e la masseria Santa Cerea sino a raggiungere il torrente Rivazzolo o Acquasalata.

La terza zona è limitata:

a nord: dal torrente Sannoro;

ad est ed a sud: dal confine con Bovino;

ad ovest: dal confine con Orsara.

17. — Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è limitata:

a nord: dalla strada provinciale Faeto Castelluccio (dal confine del territorio del comune con quello di Celle San Vito fino al pozzo di San Rocco) da questo punto dalla strada vecchia di Troia sino all'incontro dell'attuale strada Castelluccio-Troia, poi da questa strada sino al viottolo di Monte Caruso, da questo e dalla strada Monte Caruso fino al tratturo della Mezzana, confine del territorio del comune con quello di Troia, attraversato in questo punto dal torrente Celone;

ad est: dal tratturo delle Mezzane, che segna il confine col comune di Troia;

ad ovest: dal confine del territorio del comune con quello di Celle San Vito;

a sud: da una linea che, partendo dal confine del territorio del comune con quello di Celle San Vito, rasenta la difesa comunale di Celle ed il bosco omonimo, attraversa la contrada Elce, il limite sud della contrada Vigna le Ripe e della masseria Cimaduomo, attraversa il primo tratturo vicinale in contrada Zappatore-Masseria Ricchetti e giunge

fino al ponte sul canale delle Canne, e, continuando poi p
confine sud della contrada Isolcia, pel tratturo mulattier
Castelluccio-Troia raggiunge il confine del territorio del co
mune con quello di Troia.

La seconda zona è limitata:

a nord: dai terreni di Carosiello Teodoro di Faet
degli eredi di De Masi Giovanni, Di Stellabotte Fedele i
contrada Prazzetta, e dai terreni di Cavaliere Giovanni,
Faeto, di Campanaro Domenico fu Antonio, degli ere
Checchia Rosa fu Michele, in contrada Vado del Visco;

ad est: dai terreni di Basso Giuseppe fu Pietro e
Serra Rocco fu Michele, in contrada Fosso del Lupo;

a sud: dalla strada provinciale Faeto, Castelluccio;

ad ovest: dai terreni di Coppolella Michele di Savin
di Coppolella Savino e di Schiavone Savino fu Domenico i
contrada Prazzitella.

18. — Comune di Celle San Vito.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è limitata:

a nord: da una linea che partendo dal confine d
comune con Orsara va a quello con Faeto, comprenden
le contrade Lago di Sangue, La Noce, Straccione e Murg
la Rocchetta, poste sulle sponde destra e sinistra del tor
rente Sannoro;

ad est ed a sud: dal confine del territorio del comun
con quello di Orsara;

ad ovest: dal confine del territorio del comune co
quello di Faeto.

La seconda zona ha per limiti:

a nord: il confine del territorio del comune con quel
di Castelluccio e di Troia;

ad est: il confine del territorio del comune con quel
di Troia e di Orsara;

a sud: il confine del territorio del comune con quel
di Orsara:

ad ovest: una linea che, partendo dal confine con Orsara (e precisamente dal punto detto Mezzanello), passa pel tratturo Spolpalosso, seguendolo sino alla contrada Acero; quindi rasenta il limite ovest delle contrade Petrera, Lama di Ischia, la Macchia e la Piscina, fino ad incontrare la strada Ignazia, che segna il confine fra Castelluccio, Celle e Troia.

La terza zona ha per limiti:

a nord: una linea che partendo dal confine col comune di Castelluccio, segue l'antico tratturo Castelluccio Faeto sino all'incontro dell'altro tratturo detto Strettola di Zio Tore, lungo il quale raggiunge il confine con Faeto;

ad est: il limite del territorio del comune con quello di Castelluccio.

a sud: una linea che, partendo dal confine col comune di Castelluccio, segue il tratturo detto Leccese fino all'incontro colla strada mulattiera Celle-Castelluccio, prosegue per questa strada e poi per il tratto abbandonato dell'antica strada consortile, pel confine meridionale dell'orto Perrini Francesco fu Nicola segnato in catasto alla sezione *F*, nn. 88 e 89. La linea di confine poi segue il limite settentrionale del terreno coltivato di Perrini Anacleto segnato in catasto alla sezione *F*, nn. 78, 79, 80, 81, 82, fino a raggiungere il tratturo che va al Piano del Conte, e che segna il confine fra i territori di Celle e di Faeto.

ad ovest: il confine del territorio del comune con quello di Faeto.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 455. N. 455.

Regio Decreto *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Ascoli Piceno.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° settembre 1904, n. 205)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Ascoli Piceno ha inviato la proposta di quel medico provinciale per la designazione di una zona malarica in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sull'anzidetta proposta;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata zona malarica agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate la porzione di territorio della provincia di Ascoli Piceno distinta come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello tato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti l Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

gistrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 60. Pacini.
ogo del Sigillo V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

ZONA MALARICA

esistente nella provincia di Ascoli Piceno, ed indicazione dei suoi confini territoriali

---

Comune di Maltignano.

Vi è una zona malarica delimitata:

a) a nord: dal fiume Tronto;

b) ad ovest, da una linea che segue il confine col comune di Ascoli Piceno e si arresta alla casa Patrizi;

c) a sud: da una linea che dalla casa ora detta, correndo parallelamente al fiume, arriva al confine col comune di Ancarano;

d) ad est: da una linea che dal detto punto di confine va fino al fiume Tronto.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 456. N. 456.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Udine.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° settembre 1904, n. 205)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Udine ha inviato la proposta di quel medico provinciale per la designazione di una zona malarica in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sull'anzidetta proposta;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata zona malarica agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate la porzione di territorio della provincia di Udine distinta come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d' ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 70. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ZONA MALARICA

esistente nella provincia di Udine ed indicazione dei relativi confini

---

Comune di Çavazzo Carnico.

La zona malarica è delimitata:

ad est: dalla strada comunale di Entraselvi che da Verzegnis conduce a Cavazzo, sino al punto in cui da essa si stacca la strada comunale detta della Fornace; poi da detta strada sino al mappale numero 1299;

a sud: dai mappali numeri 1299, 3622, i quali restano esclusi dalla zona stessa;

ad ovest: dai numeri di mappa 3752, 3751, 3750, 5727, 3749, 3748; 3747, 3746, 3744, 3743, 3742, 3741, 3740, 5721 (i quali tutti restano esclusi dalla zona stessa); poi dalla strada comunale detta Entracressuris per quel tratto che va dal mappale numero 5721, al numero 5808, ed in eguito dai numeri di mappa 5808 e 4844 pure non compresi nella parte malarica;

a nord: dai mappali numeri 5733 e 3814, i quali restano esclusi dalla zona stessa.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 457. N. 457.

REGIO DECRETO *che aumenta lo stipendio dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re di 2ª categoria ed aumenta il numero dei posti di aggiunto giudiziario.*

18 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto 1904, n. 202)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 3, 9, 12 della legge 18 luglio 1904, num. 402;

Ritenuto che coll'attuazione della legge, fermo restando il numero delle preture, il ruolo organico dei pretori venne ridotto al numero di 1399;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio dei giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re di seconda categoria è stabilito nella misura di annue lire 3,700, con la decorrenza dal 1° settembre 1904.

Art. 2.

Il ruolo degli aggiunti giudiziari è aumentato di n. 30 posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1904.
Reg. 18 *Atti del Governo a f.* 72. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.
GIOLITTI.

N. 458. N. 458.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali.*

16 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto 1904, n. 202*)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68, con la quale sono stati approvati alcuni ruoli organici del personale dell'amministrazione finanziaria;

Visto il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali unito al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 71. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

REGOLAMENTO

per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali

REGOLAMENTO

per l'organizzazione degli uffici esecutivi demaniali

Art. 1.

Il personale esecutivo dell'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari si distingue in personale d'ufficio e d'ispezione.

Il personale d'ufficio è composto dai conservatori delle ipoteche, dai ricevitori del registro e conservatori delle ipoteche, dai ricevitori del registro, bollo e demanio, dai volontari.

Il personale d'ispezione è costituito dagli ispettori superiori, dagli ispettori e dai sotto-ispettori.

I — *Conservatorie delle ipoteche a ramo unico e misto.*

Art. 2.

Senza pregiudizio delle facoltà di che al primo comma dell'art. 4, il Governo provvederà a sopprimere, a misura che si renderanno vacanti, le conservatorie delle ipoteche di quarta classe a ramo unico, aggregandole ai locali uffici del registro.

Ai titolari dei nuovi uffici a rami riuniti, che risulteranno dalla suddetta aggregazione, sarà attribuito l'assegno fisso di cui all'articolo seguente, a seconda dell'importanza degli uffici stessi.

I conservatori delle ipoteche a ramo unico sono graduati in ciascuna delle tre classi cui sono addetti secondo la loro anzianità personale indipendentemente dall'importanza degli uffici. Sono invece inerenti agli uffici gli assegni fissi stabiliti pel servizio ipotecario unito alle ricevitorie del registro.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento si pubblicherà la graduatoria dei conservatori delle ipoteche a ramo unico, attribuendo ad essi la medesima classe a cui apparterranno in quell'epoca, e graduandoli tra loro in ciascuna classe con riguardo all'anzianità di nomina nella classe stessa.

Qualora due o più conservatori siano promossi ad una classe con la stessa data, la rispettiva graduatoria è regolata dai decreti della promozione precedente, e così di seguito.

Entro il termine di cui sopra, sarà pubblicata la graduatoria delle ricevitorie del registro a cui è annesso l'incarico del servizio ipotecario, distribuendole in quattro classi secondo l'entità degli assegni fissi che si corrispondono pel servizio stesso nelle proporzioni seguenti:

Classe	1ª	assegno fisso.	Annue . .	L.	3,000
Id.	2ª	id.	Id. . .	»	2,000
Id.	3ª	id.	Id. . .	»	1,500
Id.	4ª	id.	Id. . .	»	1,000

La graduazione degli uffici, in ciascuna classe, vien fatta in base alla media quinquennale dell'aggio liquidato per ogni ufficio, secondo le norme dell'art. 10 del presente regolamento, cui s'aggiunge l'assegno.

Art. 4.

Il Governo ha facoltà di decretare tanto per i conservatori quanto per i ricevitori incaricati del servizio ipotecario il passaggio da un ufficio ad un altro appartenente alla stessa classe del primo.

Le promozioni dei conservatori a ramo unico da una classe all'altra si effettuano in ordine di anzianità ed in ragione della metà dei posti che si rendono vacanti nelle classi superiori.

L'altra metà dei detti posti vacanti viene conferita, a scelta, ai funzionari degli uffici direttivi finanziari, agli ispettori demaniali, ai ricevitori del registro incaricati o no del

servizio ipotecario, i quali abbiano uno stipendio, od una media quinquennale d'aggi computabili per la pensione e d'assegni fissi, corrispondenti almeno allo stipendio della classe immediatamente inferiore al posto da conferire.

I posti vacanti delle due prime classi nelle ricevitorie con annesso incarico del servizio ipotecario sono conferiti, due terzi per anzianità ed un terzo per merito, ai titolari di uffici misti della classe stessa o di quella immediatamente inferiore. Per le altre due classi degli uffici stessi il conferimento si fa con l'unico criterio dell'anzianità senza demeriti.

Art. 5.

I posti vacanti di conservatori delle ipoteche di terza classe sono conferiti, in seguito a concorso per titoli, ai funzionari di prima categoria degli uffici direttivi finanziari, agli ispettori demaniali ed ai ricevitori del registro, purchè i detti concorrenti abbiano uno stipendio od un aggio netto computabile per la pensione non inferiore alle lire 4,500.

Con avviso da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale del personale pei Ministeri delle finanze e del tesoro*, si bandisce il concorso predetto. Coloro che vi hanno titolo, hanno facoltà di presentare la relativa domanda documentata, entro 30 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso stesso, a pena di irrecivibilità.

In base alla proposta del consiglio di amministrazione del Ministero, il ministro delle finanze sceglie il vincitore del concorso. Il consiglio di amministrazione, nel formulare la sua proposta, tiene un conto medio dei coefficienti che seguono: anzianità assoluta dei candidati; anzianità dell'ultimo grado e classe; titoli speciali di carriera; interessi dell'amministrazione ed esigenze di servizio.

Il conferimento delle vacanti ricevitorie col carico del servizio ipotecario, appartenenti all'ultima classe, si fa dal ministro delle finanze a scelta fra ricevitori del registro, ispettori e sotto-ispettori demaniali che ne facciano domanda e siano in grado di prestare la duplice malleveria neces-

saria all'esercizio delle nuove funzioni tenuto conto medio dei quattro criterî di cui al capoverso precedente, e con la procedura ivi stabilita, previo parere del consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

L'ammontare delle indennità per spese d'ufficio, da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro che hanno il carico del servizio ipotecario, è consolidato nella media delle annualità ad essi corrisposte durante i cinque esercizi chiusi prima della pubblicazione del presente regolamento, dedotta l'annualità massima e quella minima. La detta indennità è soggetta a revisione alla scadenza di ogni quinquennio confrontandola con le spese effettive, e tenendo conto degli emolumenti e della compartecipazione al provento della vendita della carta bollata speciale per certificati ipotecarî.

La detta compartecipazione è consolidata nella misura attuale del cinquanta per cento.

Art. 7.

In caso di vacanza delle conservatorie delle ipoteche a ramo unico, ed anche nel caso di temporanea assenza dei titolari con passaggio di gestione, la reggenza dei detti uffici, secondo la loro importanza, è affidata agli ispettori superiori, agli ispettori o ai sotto-ispettori, i quali non possono rifiutare l'incarico.

Il reggente conserva lo stipendio della sua carica e percepisce le indennità di viaggio e di missione che gli competono. Egli fruisce, inoltre, della quota di compartecipazione al prodotto della vendita della carta bollata speciale, e percepisce gli emolumenti legali, secondo le operazioni che compie, e la quota delle indennità per le spese di ufficio proporzionale al tempo della sua gestione.

Art. 8.

Salve le pene e l'azione competente ai terzi a forma delle leggi vigenti, e salva l'applicazione delle pene disciplinari alle quali possono andar soggetti come gli altri funzionari

dell'amministrazione finanziaria, i conservatori delle ipoteche, quando non provvedano al regolare svolgimento del servizio, o si rendano imputabili di grave trascuratezza o ritardo nello adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o commettano abusi nella percezione degli emolumenti loro dovuti, potranno essere trasferiti ad altro ufficio ipotecario di minore importanza o anche retrocessi alla classe inferiore, con motivato decreto ministeriale, udito il consiglio di amministrazione del Ministero.

Sarà inoltre in facoltà dell'amministrazione finanziaria di provvedere d'ufficio, ove non provveda il conservatore, alle spese di manutenzione d'archivio, riconosciute necessarie, prelevando la somma occorrente da quelle dovute per le indennità mensili a titolo di spese d'ufficio.

2. — *Ricevitorie del registro, bollo e demanio.*

Art. 9.

Gli uffici del registro, bollo e demanio sono divisi in cinque classi secondo le seguenti proporzioni:

Classe	1ª	— Proventi netti	superiori . .		a	L.	5,500
Id.	2ª	Id.	da L.	4,500	a	»	5,500
Id.	3ª	Id.	da »	3,500	a	»	4,500
Id.	4ª	Id.	da »	2,500	a	»	3,500
Id.	5ª	Id.	fino		a	»	2,500

La nuova tabella di classificazione sarà pubblicata entro il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1904-905, e sarà riveduta allo scadere di ogni periodo di cinque esercizi finanziari compiuti.

Art. 10.

Per gli effetti dell'articolo precedente e riguardo agli uffici di registro aventi il carico ipotecario per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 2 si calcola la media degli aggi sulle entrate demaniali, dei premi che si corrispondono dalle amministrazioni non demaniali e di tutti gli altri proventi lordi di ogni specie, computabili o no per la pensione, pel periodo di cinque esercizi finanziari compiuti, escludendo

l'esercizio di prodotto massimo e quello di prodotto minimo, e dividendo il resto per tre. Se ne deduce, per fare il provento netto di cui all'articolo precedente, una quota corrispondente ad 1[5 delle prime 3,000 lire di proventi lordi, a 2[5 delle successive lire 2,000, a 3[5 delle altre lire 2,000 ed a 4[5 di ogni somma superiore alle lire 7,000. Le dette quote costituiscono, in complesso, il fondo legale per le spese di ufficio, comprensive delle retribuzioni fisse o a cottimo pel personale sussidiario di custodia e di basso servizio, nonchè delle spese per i versamenti, per gli oggetti di scrittoio e di archivio, per l'illuminazione ed il riscaldamento, per la manutenzione e legatura dei libri e registri e per la pulizia dei locali.

Il Governo garantisce il minimo dei proventi netti, come sovra calcolati, per la sola ultima classe di cui all'articolo precedente, in annue lire 2,000 ed in caso di deficienza ne salda la differenza.

Art. 11.

I ricevitori del registro, bollo e demanio sono retribuiti ad aggio, ossia con una partecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse e delle altre entrate demaniali la cui riscossione è loro affidata.

Salve le eccezioni di cui agli articoli successivi, l'aggio è stabilito nelle seguenti proporzioni:

Sulle prime	L.	10,000	L.	10. —	per cento
Sulle successive	»	40,000	»	5. —	id.
Id.	»	50,000	»	2. —	id.
Id.	»	200,000	»	1. —	id.
Id.	»	300,000	»	0. 50	id.
Id.	»	1,400,000	»	0. 25	id.
Id.	»	3,000,000	»	0. 05	id.

Sopra ogni somma maggiore di lire 0.02 per ogni cento lire.

Art. 12.

Sono eccettuati dal disposto del precedente articolo:

a) i capitali, il prezzo dei beni mobili ed immobili di

qualsiasi provenienza ed interessi relativi, per la cui riscossione spetta ai ricevitori, per ogni lire cento: sulle prime lire 50,000 lire 0 40; sulle successive lire 1,950,000 lire 0.20 e sovra ogni maggior somma lire 0.10.

Per gli affrancamenti dei censi, canoni, livelli, operati mediante cartelle del debito pubblico, non è dovuto aggio;

b) le multe e spese di giustizia, i ricuperi di spese anticipate dall'erario in materia civile, sulle cui riscossioni spetta ai ricevitori l'aggio nella misura del 3.50 per cento.

Dal prodotto delle multe e spese deve essere dedotta la quota devoluta agli agenti scopritori delle contravvenzioni ed agli altri aventi diritto.

Per i proventi delle tasse sulle sentenze penali spetta ai ricevitori l'aggio del 3.50 per cento.

Art. 13.

Ai ricevitori del bollo straordinario delle città di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, è accordato, per tutte le riscossioni, compreso il prodotto della carta bollata e delle marche da bollo, l'aggio sulle prime lire 300,000 nella misura graduale di che all'art. 11; sulle successive lire 4,700,000 centesimi 25 per ogni cento lire; sovra ogni somma maggiore, centesimi 2 per ogni cento lire.

Art. 14.

Spetta ai ricevitori, eccettuati quelli di cui all'articolo precedente, il 2 per cento del prodotto della vendita da essi fatta direttamente al pubblico della carta bollata, marche da bollo e marche per la verificazione dei pesi e misure.

La detta vendita può essere fatta per mezzo di distributori secondarî, e cioè:

a) Notai, per gli atti del loro ministero;

b) Cancellieri dei conciliatori, delle preture, dei tribunali, delle corti d'appello e cassazione, per gli atti giudiziarî;

c) Segretari comunali per gli atti del loro ufficio;

d) Rivenditori dei generi di privativa.

Il premio da liquidarsi a favore dei detti distributori se-

condarî, oltre il 0.50 per cento da corrispondersi ai ricevitori, fluttua fra un minimo di lire 0.75 ed un massimo di lire 1.50 per ogni cento lire di valore dei generi che i detti distributori prelevano dagli uffici del registro. Il saggio del premio dagli intendenti di finanza competenti viene stabilito in ogni decreto di concessione, col criterio combinato del numero dei distributori esistenti in un comune, dell'entità del minimo prelevamento fissato, e della distanza fra il comune di residenza del distributore e quello in cui si trova l'ufficio del registro.

I ricevitori del registro liquidano come spesa effettiva, per tutti gli effetti contabili, il massimo del premio in lire 1.50 per ogni cento lire di valore dei generi prelevati, e contemporaneamente calcolano come introito effettivo nel registro mod. 6 l'ammontare della differenza fra il detto massimo ed il premio minore pagato ai distributori secondari in base ai titoli di concessione. Di questi introiti i ricevitori tengono conto distinto per l'integrazione contabile a fine di esercizio, a termini dell'art. 49 del presente.

Art. 15.

In caso di vacanza di un ufficio del registro o demanio, non esclusi quelli che hanno il carico del servizio ipotecario, e anche nel caso di temporanea assenza del titolare chiamato ad altro incarico, il reggente destinato dall'amministrazione consegue la totalità dell'aggio e degli altri proventi, col carico di tutte le spese di ufficio.

Se il reggente è provvisto di stipendio fisso, ha il diritto di optare fra la conservazione del medesimo e la percezione degli utili dell'ufficio col carico delle spese. Nella prima ipotesi l'amministrazione introita tutti gli utili dell'ufficio, esclusi gli emolumenti e l'assegno fisso per gli uffici misti, ma sopporta le spese predette.

Art. 16.

Il titolare di un ufficio di registro e demanio, al quale venga accordato un congedo per motivi di salute, conserva durante il congedo l'integrità dell'aggio col carico di tutte

le spese d'ufficio e del rimborso di quelle di viaggio al reggente, che avrà pure diritto alla totalità dei proventi casuali pel periodo della reggenza. Scaduto il congedo, ove la reggenza continui, spetta al reggente il trattamento determinato dal precedente articolo.

Nel caso di congedo per altre cause, il titolare conserverà 2[3 dell'aggio, col carico di tutte le spese, devolvendosi al reggente l'altro terzo e la totalità dei proventi casuali.

Il titolare predetto potrà ottenere il congedo anche senza passaggio di gestione, purchè, con apposito atto di sottomissione, assuma esplicitamente la responsabilità dell'operato del commesso fiduciario che egli proponesse a surrogarlo. Qualora i titoli che rappresentano la cauzione, fossero in tutto od in parte proprietà di terze persone, e il vincolo in essi esistenti non fosse originariamente esteso anche all'opera dei commessi, dovranno nel detto atto intervenire insieme al titolare tutti coloro cui appartengono i titoli vincolati, per estendere il vincolo a garanzia della gestione fiduciaria.

Agli effetti dell'aggio e per la percezione dei casuali, il congedo per qualunque motivo accordato, comincia a decorrere dal giorno in cui hanno principio le operazioni di consegna dell'ufficio al reggente.

In tutte le ipotesi del presente articolo e del precedente, l'impiegato o il volontario, delegati alla reggenza di un ufficio, hanno diritto all'indennità di viaggio al luogo della reggenza e di recesso al loro domicilio ordinario, secondo le norme e tariffe consuete.

Art. 17.

La cauzione che devono prestare i ricevitori del registro, bollo e demanio ed i ricevitori che hanno il carico del servizio ipotecario, a salvaguardia degli interessi erariali, è commisurata agli introiti effettivi medî di cinque esercizi finanziari compiuti, dedotto l'esercizio d'introito massimo e quello d'introito minimo, e dividendo il residuo per

tre. Ai detti introiti medî si applica la seguente tabella graduale:

1°	Fino a		. . . . .	L.	30,000	cauzione	L.	2,000
2°	da	L.	30,000	a »	60,000	»	»	4,000
3°	da	»	60,000	a »	100,000	»	»	6,000
4°	da	»	100,000	a »	150,000	»	»	8,000
5°	da	»	150,000	a »	250,000	»	»	10,000
6°	da	»	250,000	a »	350,000	»	»	12,000
7°	da	»	350,000	a »	600,000	»	»	16,000
8°	oltre	»	600,000	. . .	. . . . .	»	»	20,000

Oltre la cauzione erariale i ricevitori devono prestare le malleverie stabilite per i servizi speciali ad essi affidati da amministrazioni non demaniali.

La media quinquennale delle cauzioni viene calcolata alla chiusura di ogni esercizio finanziario per averne norma costante nelle eventuali richieste di supplementi.

Per gli uffici di nuova istituzione, la media quinquennale delle riscossioni viene determinata, in via presuntiva, col decreto reale d' istituzione ed ha vigore per i primi cinque esercizi successivi.

Art. 18.

Le cauzioni dei ricevitori e dei volontari demaniali possono essere prestate anche per mezzo di terze persone, mediante deposito di numerario o di cartelle di rendita pubblica al portatore nella cassa dei depositi e prestiti, oppure mediante vincolo su certificati nominativi del debito pubblico intestati al ricevitore o volontario, o a terzi che prestino il loro consenso nelle forme legali, o infine con quelle altre forme e procedure stabilite dalla legge e regolamento di contabilità generale e dalle istruzioni per il servizio del tesoro.

Gli impiegati obbligati a cauzione debbono darla o completarla prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Può essere autorizzata la provvisoria loro immissione in servizio, concedendosi una proroga estensibile a tre mesi,

ed in casi eccezionali a sei mesi dal giorno di tale immissione, per la prestazione o per il complemento della cauzione.

L'impiegato, che nel termine della proroga non abbia prestata o completata la cauzione, sarà ripristinato nella qualità che aveva prima della nomina o promozione ottenuta, ovvero destinato ad ufficio pel quale basti la cauzione di cui egli è provvisto, e sarà soggetto — fino a quando non cesserà dall'esercizio delle funzioni nell'ufficio che intanto occupa — alla ritenuta del quarto dello stipendio o dell'aggio a titolo di penalità che non potrà in nessuna ipotesi essere restituita.

Art. 19.

Il Governo ha facoltà di decretare il passaggio dei ricevitori del registro, bollo e demanio da un ufficio ad un altro, entro i limiti delle rispettive classi.

La graduatoria dei ricevitori in ogni classe è personale ed è stabilita in base alla data del decreto di promozione di ogni ricevitore alla classe di cui si tratta. Qualora due o più ricevitori siano promossi ad una classe con la stessa data, la rispettiva graduatoria è regolata dai decreti della promozione precedente e così di seguito.

Agli uffici vacanti della quarta classe, non conferibili ai ricevitori della classe stessa, sono promossi i ricevitori della quinta classe per anzianità senza demeriti.

Agli uffici della terza classe sono promossi i ricevitori della classe 4ª, in proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto per merito.

Agli uffici delle due prime classi sono promossi i ricevitori delle classi immediatamente inferiori in proporzione di due terzi per anzianità e di un terzo per merito.

Gli uffici vacanti di ultima classe, non conferiti a ricevitori della classe stessa, sono devoluti in totalità ai volontari abilitati, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

Art. 20.

Salva l'applicazione delle pene disciplinari, cui possono andare soggetti, come gli altri funzionari dell'amministrazione finanziaria, i ricevitori che si dimostrino incapaci, per qualsiasi causa, a tenere l'ufficio della classe a cui appartengono secondo tutte le esigenze del servizio, potranno essere destinati, con motivato decreto ministeriale, ad uffici di classe inferiore.

3. — *Volontari.*

Art. 21.

Gli aspiranti al volontariato demaniale devono essere forniti della laurea in giurisprudenza e non aver più di 28 anni compiuti.

Essi devono, inoltre, dimostrare nelle forme legali che saranno volta per volta richieste negli avvisi di concorso, d'avere i mezzi finanziari sia per raggiungere a proprie spese, appena nominati volontari, qualunque residenza, sia per mantenersi decorosamente durante il servizio gratuito, sia per fornire le occorrenti malleverie.

Il possesso delle condizioni come sopra richieste deve dimostrarsi esistente nel periodo che intercede fra il giorno in cui il concorso è bandito e quello in cui scade il termine per la presentazione della domanda. Tuttavia, l'amministrazione demaniale ha la facoltà di assicurarsi della permanenza dei mezzi finanziari denunciati durante l' intero volontariato e di richiedere, nell' ipotesi negativa, l' integrazione delle garanzie, con la comminatoria della cancellazione dai ruoli.

Art. 22.

Gli aspiranti al volontariato devono subire un esame di concorso in conformità al programma che sarà volta per volta stabilito con decreto ministeriale e con le norme e procedure indicate negli articoli seguenti.

Le prove scritte del concorso sono tre, cioè una di diritto pubblico costituzionale o amministrativo, una di diritto privato civile o commerciale, una d'economia politica o di

scienza delle finanze. La prova orale versa sull' intero programma, ed inoltre su un esercizio di lettura corrente in francese e di traduzione da questa lingua all' italiana e viceversa. L'esperimento verbale per una o più fra le lingue moderne, oltre la francese, è facoltativo, e ne sarà tenuto conto nei risultati degli esami come titolo di preferenza a parità delle altre condizioni.

Art. 23.

Oltre il diploma di laurea in giurisprudenza, l'atto di nascita e gli altri documenti necessari a giustificare il possesso dei requisiti, di cui nel secondo capoverso dell'art. 21, gli aspiranti al volontariato debbono anche presentare i certificati :

a) di cittadinanza italiana ;

b) di non incorsa penalità ;

c) di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza ;

d) di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, o anche, per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale.

Art. 24.

Le prove scritte avranno luogo, di regola, in tanti giorni consecutivi, quante sono le parti del programma d'esame, e presso le sedi d' intendenza di finanza che saranno volta per volta indicate nei decreti e negli avvisi di concorso.

Per la vigilanza alle prove, in ogni sede d'esame funzionerà una commissione presieduta dall' intendente e composta di due commissari e di un segretario, scelti da lui fra gli impiegati dipendenti.

Art. 25.

Per lo scrutinio delle prove scritte, e per quelle orali sarà nominata dal Ministero una commissione centrale presso il Ministero delle finanze, composta, di regola, di cinque membri. Un impiegato del Ministero, all'uopo designato, fungerà da segretario.

La commissione centrale preparerà almeno tre temi per ciascuna materia o parte del programma. Il ministro sceglierà fra i temi proposti. I temi scelti saranno con le dovute cautele trasmessi ai presidenti delle commissioni di vigilanza, in tanti pieghi quanti sono i giorni di esame, con l'indicazione dell'esame e del giorno per cui ciascuno di essi deve servire.

I detti pieghi saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la commissione di vigilanza e degli aspiranti.

Art. 26.

Le prove scritte potranno, in ciascun giorno di esame, durare otto ore, scadute le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori, anche se non fossero ultimati.

In tal caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno essere fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle commissioni, che faranno imprimere su ciascun foglio il bollo dell'intendenza o dell'ufficio presso cui hanno luogo gli esami.

Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e di consultare scritti o stampati all'infuori dei testi di legge e regolamenti che potranno richiedere alle commissioni.

Quando consti, o vi sia fondato sospetto di comunicazioni tra candidati o con estranei, o quando sia sorpreso qualche candidato nell'atto di consultare scritti o stampati, le commissioni potranno escludere questi candidati dall'esame, ovvero dichiarare nulle le loro prove scritte, esponendo, nel processo verbale, le cause che motivarono la esclusione o la dichiarazione di nullità.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno, nella sala degli esami, essere presenti, per turno, almeno due membri della commissione di assistenza; quelli dell'ultimo turno, in fine di ciascun giorno, cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicurandosi che i lavori di ciascuno degli aspiranti siano chiusi in una busta da lettera suggellata e por-

tante all'esterno un motto di riconoscimento da riprodursi in un'altra busta del pari suggellata contenente un foglio con la firma del candidato. Le due buste contrassegnate con la indicazione del lavoro e del foglio di riconoscimento che contengono, nonchè dell'ora della consegna, sono autenticate con la firma dei commissari presenti alla consegna stessa.

Compiute le prove scritte, le commissioni di assistenza compileranno il processo verbale con l'indicazione del cognome e nome dei candidati, e con tutte quelle osservazioni che credessero opportuno di fare sopra ciascuno di essi; riuniranno le buste contenenti i lavori di ciascun candidato, le quali, insieme al processo verbale, saranno dai presidenti delle commissioni trasmesse in piego raccomandato al competente ufficio del Ministero delle finanze.

Art. 27.

Le prove orali verranno fatte dinnanzi alla commissione centrale.

Tanto per lo scrutinio di ciascuno dei lavori scritti, quanto pel giudizio complessivo sull'esperimento verbale, ogni commissario dispone di dieci punti per ciascun aspirante.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che dallo scrutinio dei lavori scritti abbiano riportato non meno di 5[10 per ciascun lavoro e non meno di 6[10 complessivi dei voti di cui dispongono tutti i commissarî.

I candidati che abbiano ottenuto non meno di 5[10 per ciascuna materia e non meno di 6[10 dei voti di cui dispongono tutti i commissarî, distintamente per i lavori scritti e per la prova orale, saranno dichiarati idonei al posto cui aspirano.

Art. 28.

La commissione centrale terrà conto dello scrutinio degli esami scritti e dei risultati degli esami orali in appositi processi verbali, ed in un processo verbale definitivo riassumerà il risultato dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun candidato.

In base alle risultanze dei detti processi verbali, il Mi-

nistero (con decreto da registrarsi alla corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*) dichiarerà quali sono i vincitori del concorso e quale l'ordine rispettivo di precedenza.

Art. 29.

I volontari debbono prestare servizio gratuito, salvo conseguimento nel caso di reggenza, dei compensi e delle indennità di che agli articoli 15 e 16 del presente.

Però nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, può ai medesimi essere concessa un'indennità mensile di lire 50, seguendosi l'ordine di classificazione dell'esame di abilitazione al posto di ricevitore del registro, ed in mancanza di volontari già abilitati al posto di ricevitore, l'ordine di classificazione dell'esame di ammissione al volontariato. La detta indennità cessa durante le reggenze, fuorchè nel caso di reggenza per motivi di salute del titolare durante il congedo di che all'art. 16.

I volontari saranno esclusivamente applicati agli uffici esecutivi demaniali ove maggiormente abbondino gli elementi per la loro istruzione, e nei quali dovranno attendere a tutti i lavori sia di concetto sia di ordine, che loro verranno assegnati dai ricevitori e dagli ispettori, i quali hanno obbligo di curare l'istruzione teorico-pratica dei volontari in ogni ramo di servizio. I volontari più provetti che non siano in reggenza saranno addetti agli uffici delle successioni, ed assegnati allo scrutinio dei valori ed all'esame delle denuncie di successione.

Essi potranno essere incaricati di reggere uffici contabili demaniali in qualunque residenza; e per tale eventualità debbono prestare una malleveria di lire 1,000 entro sei mesi dal giorno in cui vennero immessi nell'esercizio delle loro funzioni di volontario.

Art. 30.

Le promozioni dei volontari a posto retribuito avranno luogo in seguito ad esame di idoneità, al quale saranno ammessi i volontari che abbiano compiuto un tirocinio non minore di mesi diciotto, e che durante il medesimo abbiano

tenuta condotta regolare e dato prova di operosità e diligenza nell'adempimento dei proprî doveri.

Coloro che non siano riconosciuti meritevoli dell'ammissione all'esame per mancanza dei suddetti requisiti, saranno cancellati dai ruoli con decreto ministeriale.

I volontari che non abbiano riportato in un esame l'idoneità al posto di ricevitore del registro, potranno essere ammessi ad un secondo esame, ma ove falliscano anche nel nuovo esperimento, saranno cancellati dai ruoli.

Art. 31.

L'esame di idoneità versa sulle materie comprese nel programma da stabilirsi volta per volta con decreto ministeriale. Per essere ammesso all'esame ogni volontario deve presentare:

a) il decreto di nomina a volontario;

b) un certificato dell'intendente di finanza in cui, con una delle quattro parole: *ottimo*, *buono*, *discreto*, *deficiente*, si attesti distintamente il grado d'intelligenza e cultura, di operosità e diligenza, di buona condotta, dimostrati dal volontario nei diciotto mesi del suo tirocinio;

c) la prova di aver prestata la malleveria di cui nell'ultimo alinea dell'art. 29, e di conservare sempre integri i mezzi finanziari di cui nell'art. 22.

Art. 32.

L'esame è teorico-pratico. Nell'esperimento scritto si svolgono dai candidati, in quattro giorni consecutivi, sei temi da indicarsi nel decreto di cui all'articolo precedente. Nell'esperimento orale si svolge l'intero programma.

La commissione centrale riassume in una tabella il risultato dei due esperimenti e stabilisce la media generale dei punti ottenuti da ciascun candidato con le norme e procedure degli articoli 27 e 28. Questa tabella costituisce la base fondamentale della relativa graduatoria.

A parità di punti ha la precedenza nella graduatoria il volontario che ha ottenuto miglior classificazione nel certificato dell'intendente di cui alla lettera *b* dell'art. 31.

La tabella generale di graduatoria è l'unico documento

che attesti l'anzianità rispettiva dei volontari alla nomina ad impiego retribuito.

4. — *Personale sussidiario.*

Art. 33.

Sulle quote d'aggio costituenti il fondo legale per le spese d'ufficio, a sensi dell'art. 10 del presente, una parte deve ritenersi esclusivamente devoluta alle retribuzioni al personale sussidiario degli uffici del registro, bollo e demanio, compresi per la parte demaniale anche gli uffici aventi il carico del servizio ipotecario, nelle seguenti proporzioni:

16|100 fino a . . . . L. 3,000
32|100 sulle successive. . . . . » 2,000
50|100 sulle altre . . . . » 2,000
80|100 sopra ogni somma superiore a . . . » 7,000

Per le conservatorie delle ipoteche a ramo unico e pel servizio ipotecario negli uffici misti, il fondo legale per la retribuzione del personale sussidiario è stabilito in sette ottavi delle indennità annuali che si corrispondono dallo Stato per spese d'ufficio.

Art. 34.

I titolari di tutti gli uffici esecutivi demaniali hanno la facoltà di far eseguire a cottimo da persone di loro fiducia e sotto la loro responsabilità, i lavori materiali di contabilità, statistica, copiatura e registrazioni occorrenti nei rispettivi uffici senza nessun controllo degli ispettori o delle intendenze circa i metodi d'eseguimento, o le tariffe di retribuzione, limitandosi il controllo alla precisione dei lavori stessi nell'esclusivo interesse del regolare svolgimento degli affari pubblici.

I lavori di concetto, e massime quelli relativi alla tassazione, alla corrispondenza, alla compilazione dei prospetti statistici e contabili, alla gestione dei beni demaniali e di quelli del fondo del culto, alla stipulazione ed esecuzione dei contratti, al contenzioso, quando non sono eseguiti direttamente dai ricevitori o conservatori, possono essere delegati a commessi assunti in servizio dai detti titolari e pagati con

retribuzione mensile non inferiore a 110 lire lorde negli uffici di prima e seconda classe; a 60 lire negli uffici di terza e quarta classe; a 30 lire negli uffici di quinta classe.

Art. 35.

I ricevitori e conservatori denunziano alle rispettive intendenze di finanza i commessi che intendono assumere in servizio, presentando le loro fedine criminali ed i certificati di nazionalità e buona condotta, non che quelli attinenti ai loro studî ed alle loro attitudini intellettuali. Gli intendenti, assunte le debite informazioni, concedono o negano la chiesta autorizzazione nel solo interesse della regolarità del servizio generale senza assumere alcuna responsabilità verso terzi, ponendo mente in special modo alla regolarità dei documenti dimostranti l'onestà e gli studî dei commessi proposti.

Art. 36.

I ricevitori e conservatori possono delegare, col consenso esplicito degli intendenti, ad uno dei loro commessi la rappresentanza del proprio ufficio durante la loro assenza e sotto la loro responsabilità, ed estendendo alla gestione di essi le proprie malleverie.

Questi commessi sono di regola delegati a reggere gli uffici nella temporanea assenza dei titolari, quando non viene decretato il passaggio di gestione.

Art. 37.

Al conto giudiziale che presentano per la chiusura di ogni esercizio finanziario i ricevitori e conservatori allegano l'elenco nominativo dei commessi addetti ai rispettivi uffici, coi corrispondenti salarii, le attribuzioni a ciascuno assegnate, e tutti gli elementi contenuti nei contratti di lavoro o in qualunque altro modo stipulati.

Nelle prime verifiche dell'esercizio finanziario nuovo, gli ispettori controllano nei singoli uffici l'esattezza dei detti elenchi e li muniscono del loro visto. Sulla base dei medesimi, le intendenze compilano e tengono sempre al corrente l'elenco generale dei commessi in servizio negli uffici del-

l'intera provincia, e ne trasmettono copia alla direzione generale del demanio, che pubblica nell'annuario l'elenco di tutto il Regno.

Qualora i servizi non procedano regolarmente, gli ispettori possono esigere, che nei singoli uffici siano assunti nuovi commessi fino al limite del fondo legale di cui all'art. 33 del presente, dedotte le spese medie per i lavori a cottimo.

Art. 38.

Qualora non si tratti di licenziamenti per accuse disciplinari o penali, e sempre che non esistano contratti di lavoro, con termini, sanzioni e garanzie bene specificate, i titolari degli uffici esecutivi demaniali che intendono licenziare i loro commessi devono notificare ad essi nelle forme legali un preavviso che lasci un margine non inferiore ai tre mesi per trovare un nuovo collocamento.

5 — *Personale d'ispezione.*

Art. 39.

Gli ispettori superiori di ultima classe sono scelti fra gli ispettori col metodo dell'eliminazione, di guisa che non si può promuovere un ispettore se non sono riconosciuti ineleggibili tutti coloro che lo precedono nella graduatoria della rispettiva classe, e non si procede a scelta in una classe inferiore se non sono promossi od eliminati gli ispettori delle classi precedenti.

Dopo tre eliminazioni un ispettore non può essere più prescelto pel grado di ispettore superiore.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il consiglio dei capi divisione della direzione generale del demanio, presieduti dal direttore generale, procede alla formazione o alla revisione della lista degli eleggibili ai posti d'ispettore superiore, da scegliersi fra gli ispettori di prima classe, o in difetto fra quelli di seconda classe. Debbono ritenersi ineleggibili gli ispettori compresi nella graduatoria della loro classe fra il primo e l'ultimo nominato nella lista d'avanzamento.

Pubblicata la lista predetta, gli ispettori dichiarati ineleggibili possono reclamare, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al ministro, il quale decide inappellabilmente con suo decreto, sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero.

Il passaggio dalla seconda alla prima classe degli ispettori superiori si verifica col criterio esclusivo dell'anzianità di nomina alla classe seconda.

Art. 40.

Gli ispettori sono distinti in due categorie:

1° — Gli ispettori preposti alla direzione dei circoli.

2° — Gli ispettori addetti all'ispezione e controllo permanente nei più importanti uffici ipotecarî o del registro a ramo unico e misto.

In massima, la circoscrizione territoriale dei circoli d'ispezione dovrà di regola coincidere con la circoscrizione amministrativa delle provincie; ma quando il territorio provinciale sia troppo vasto o risultino numerosi e di grande entità gli uffici pubblici da verificare, o infine siano scarse e troppo difficili le comunicazioni stradali fra le popolazioni, potrà la provincia esser divisa in due o più circoli.

La tabella degli uffici soggetti alla ispezione permanente, nonchè quella dei circoli d'ispezione, da pubblicarsi con decreto ministeriale entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, saranno rivedute ogni quinquennio, salvo le necessità urgenti ed imprevedute, e le occorrenti modificazioni saranno attuate con la stessa procedura.

Art. 41.

I posti vacanti d'ispettori demaniali di ultima classe sono conferiti, per tre quarti ai sotto-ispettori con la procedura della eliminazione per manifesto demerito, o per accertata insufficienza, e con le altre regole e procedure dell'articolo 39. L'altro quarto dei detti posti vacanti è conferito mercè concorso per titoli fra i ricevitori del registro di quarta classe che abbiano la laurea in giurisprudenza e i requisiti a giudizio dell'amministrazione indispensabili a bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano.

I passaggi dall'ultima alle classi superiori del ruolo degli ispettori seguiranno secondo l'anzianità degli appartenenti al ruolo stesso.

Art. 42.

I posti di sotto-ispettore di ultima classe sono conferiti ai ricevitori del registro di ultima classe aventi requisiti indicati nell'art. 41.

Art. 43.

A perfetta parità di classi è ammesso il passaggio dalla categoria degli ispettori a quella dei ricevitori delle prime tre classi e viceversa, purchè il detto passaggio sia riconosciuto utile agli interessi dell'amministrazione.

Art. 44.

Gli ispettori superiori prestano normalmente servizio negli uffici della direzione generale del demanio. Quando vanno in missione godono delle indennità relative a termini degli ordinamenti in vigore, con le quali provvedono anche alle spese d'ufficio.

Gli ispettori di circolo ed i sotto-ispettori godono delle indennità di giro comprensive anche delle spese d'ufficio, graduate da un minimo di annue lire 300 ed un massimo di annue lire 1,500 lorde, secondo una tabella da pubblicarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Le dette indennità, da corrispondersi a rate mensili in proporzione dei giorni di lavoro utile, sono applicabili al lavoro eseguito dagli ispettori e sotto-ispettori nei limiti territoriali del circolo cui sono addetti. Quando essi sono inviati in missione fuori del circolo, percepiscono una maggiore indennità, in modo che questa, unita alla quota proporzionale dell'indennità di giro, corrisponda alla indennità ordinaria delle missioni.

Gli ispettori addetti in permanente verifica agli uffici fruiscono di un'indennità per spese d'ufficio non inferiore alle lire 150 e non superiore alle lire 500 annue, secondo la tabella da pubblicarsi come sovra e da corrispondersi a rate mensili proporzionali.

Art. 45.

Le attribuzioni degli ispettori superiori, degli ispettori e dei sotto-ispettori, sono stabilite nelle istruzioni di contabilità demaniale e nelle istruzioni per il servizio d'ispezione, da rivedersi ed approvarsi con decreto ministeriale entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

6. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 46.

Se per effetto della nuova classificazione degli uffici, di cui agli articoli 9 e 10 del presente, un ufficio è assegnato alla classe superiore, è promosso contemporaneamente di classe anche il suo titolare, il quale nella graduatoria della classe nuova occuperà il posto corrispondente alla data di quest'ultimo decreto di classificazione.

Se invece un ufficio è assegnato alla classe inferiore, il ricevitore conserva a titolo d'onore la classe a cui si trovava ascritto, ed occupa il primo posto nella graduatoria della classe nuova dell'ufficio, per essere promosso alla prima vacanza alla classe superiore, e per indi riserbarsi ad esso nei limiti della classe stessa tutti quegli altri movimenti da ufficio ad ufficio che valgano a ripristinarlo entro il più breve termine possibile nella posizione, oltrechè di classe, anche di graduatoria personale dal ricevitore posseduta al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Se parecchi uffici si trovino in quest'ultima condizione, i rispettivi titolari sono graduati fra loro secondo la rispettiva anzianità personale nei primi posti della nuova classe dei loro uffici, per essere con la stessa gradazione promossi a misura delle vacanze nella classe superiore.

Art. 47.

Tanto pel passaggio dei ricevitori di 5ª classe a sotto-ispettori di 2ª classe, quanto pel passaggio dei ricevitori delle altre quattro classi alla categoria corrispondente degli ispettori si avrà riguardo prevalente ai ricevitori forniti della laurea in giurisprudenza.

Art. 48.

Nella facoltà del Governo di cui all'art. 4, deve intendersi compresa anche quella di conferire le conservatorie vacanti di 4ª classe ai conservatori d'altri uffici della stessa classe, semprechè al conferimento d'un ufficio vacante corrisponda la soppressione e concentramento d'altro analogo ufficio.

I conservatori di 4ª classe concorrono con preferenza assoluta al conferimento delle conservatorie di 3ª classe.

Art. 49.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero delle finanze, sarà inscritto un capitolo intitolato: *fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali.* Nel detto capitolo saranno stanziate al principio di ogni esercizio finanziario le differenze attive introitate nell'esercizio precedente fra il premio massimo di lire 1.50 per ogni cento lire di valore della carta bollata e delle marche vendute dai distributori secondarî ed il minor premio effettivo che ad essi si corrisponde secondo i rispettivi titoli di concessione, in base ai conteggi prescritti con l'art. 14.

Le disponibilità del detto capitolo saranno erogate anno per anno, con decreti del Ministero delle finanze, in sussidii agli istituti permanenti di previdenza pel personale sussidiario predetto, con le norme e garanzie da determinarsi.

Art 50.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente, sarà bandito un esame di idoneità fra gli attuali commessi privati degli uffici del registro, bollo e demanio, ivi compresi gli uffici misti col servizio ipotecario, per la nomina a commessi gerenti, qualora abbiano i requisiti voluti dall'art. 94, lettere *b*, *c*, del regolamento 29 agosto 1897, n. 512. Il concorso si terrà colle procedure e col programma del regolamento predetto.

Art. 51.

Integrata l'attuale graduatoria dei commessi gerenti coi vincitori del detto concorso, la detta graduatoria servirà di base alle successive nomine dei commessi ai posti vacanti di ricevitore di quinta classe a perfetta parità coi volontari demaniali, fino al completo esaurimento della graduatoria stessa.

I commessi che non supereranno quest'ultima prova non avranno più titolo per essere collocati nel personale di ruolo dell'amministrazione demaniale.

Art. 52.

Sono abrogati gli articoli 66 a 103 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro *interim* per le finanze
L. LUZZATTI.

N. 459. N. 459.

REGIO DECRETO *che proroga gli effetti del trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera.*

14 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 settembre 1904, n. 203)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data delli 8 luglio 1904, n. 364;

Ritenuto che, in attesa dell'applicazione del trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, firmato a Roma il 13 luglio 1904, i Governi dei due paesi hanno stipulato sotto la stessa data un protocollo per regolare i reciproci rapporti commerciali fino al 31 dicembre 1904 sulle basi del trattato italo-elvetico del 19 aprile 1892;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro, *interim* delle finanze, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1904 gli effetti del trattato di commercio conchiuso fra l'Italia e la Svizzera il 19 aprile 1892.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 85. PACINI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.
L. LUZZATTI.
RAVA.
GIOLITTI.

N. 460. N. 460.

REGIO DECRETO *che mette la somma di lire 20,000 a disposizione del presidente della commissione incaricata di esaminare il problema della navigazione sussidiata dallo Stato.*

16 luglio 1904.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 settembre 1904, *n.* 206)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 13 settembre 1902, n. 470, del 21 giugno 1903, n. 372, e del 26 maggio 1904, numero 288;

Considerato che è stato prorogato al 31 marzo 1905 il termine pel compimento del mandato affidato alla commissione incaricata di esaminare il problema della navigazione sussidiata dallo Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli del tesoro, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È messa a disposizione del presidente della commissione incaricata di esaminare il problema della navigazione sussidiata dallo Stato, la somma di lire ventimila stanziate nel capitolo 58 « Servizio postale e commerciale marittimo » del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1904-1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 73. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

STELLUTI-SCALA.
L. LUZZATTI.
C. MIRABELLO.
RAVA.

N. 461. N. 461.

REGIO DECRETO *che determina il contributo dovuto dallo Stato al consorzio di Gorzon Medio per spese di bonifica.*

14 aprile 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 settembre 1904, n. 206)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 18 luglio 1893, n. 567, col quale fu concesso al consorzio di Gorzon Medio in provincia di Padova di eseguire, a termini dell'art. 1° della legge 4 luglio 1886, n. 3962, le opere di bonificazione del suo territorio classificate in prima categoria dai regi decreti 11 gennaio 1887, n. 4324, ed 11 ottobre 1885, n. 3455, assegnandosi al consorzio stesso, come concorso dello Stato a sensi dell'art. 4 della predetta legge e per la durata di anni venticinque, un'annualità, fissata in via presuntiva e salva liquidazione in lire 12,149 96 corrispondenti al 3.50 per cento dell'importo di lire 347,141. 78 risultante dal piano generale di massima e dalla relativa appendice;

Visti i regi decreti 12 luglio 1896, n. 347, e 31 marzo 1898, n. 167, coi quali il termine di tre anni, concesso col regio decreto 18 luglio 1893 per l'ultimazione dei lavori, venne prorogato a tutto il 30 giugno 1899, epoca in cui i lavori risultarono effettivamente ultimati;

Visti gli atti di liquidazione finale dei lavori eseguiti, ammontanti complessivamente a lire 477,376. 26, giusta il cer-

tificato di collaudo in data 8 novembre 1901 approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 10 gennaio 1902;

Visto il rapporto dell'ispettore compartimentale del genio civile di Venezia in data 8 novembre 1901;

Vista la relazione 28 febbraio 1903, colla quale venne accertato il compimento della bonifica a norma degli articoli 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869, e 6 della legge 4 luglio 1886, n. 3962;

Visto il risultato della pubblicazione della relazione suddetta, che ebbe luogo nei comuni interessati, senza dar luogo ad opposizioni o reclami;

Vista la domanda 26 novembre 1903, colla quale il consorzio di Gorzon Medio ha chiesto sia determinata e corrisposta l'annualità supplementare del concorso dello Stato, oltre quella stabilita in via provvisoria all'art. 5 del decreto di concessione;

Ritenuto che all'annualità di lire 12,149. 96, fissata in via provvisoria sull'importo presunto delle opere in lire 347,141. 78, deve ora aggiungersi quella complementare di lire 4,558. 20 in ragione del 3. 50 per cento sulla maggiore spesa accertata col collaudo generale in lire 130,234. 48, che costituisce la differenza fra la detta somma di L. 347,141.78 indicata nel decreto di concessione e l'importo effettivo delle opere di bonifica eseguite dal consorzio in lire 477,376. 26;

Ritenuto, che, come il pagamento delle annualità provvisorie dev'essere fatto entro un anno dai parziali collaudi giusta l'art. 6 della legge 4 luglio 1886 e art. 8 del disciplinare allegato al decreto di concessione, così è logico che, in mancanza di un'esplicita disposizione, anche il pagamento delle annualità complementari debba, per analogia, aver luogo pure entro un anno dall'avvenuta collaudazione generale;

Ritenuto che, essendosi la detta collaudazione effettuata l'8 novembre 1901, il pagamento delle annualità complementari deve cominciare entro l'anno dall'8 novembre 1901 al 7 novembre 1902, e quindi decorrere dall'esercizio finanziario 1902-903;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A complemento della annualità assegnata al consorzio di Gorzon Medio (Padova) col Nostro decreto 18 luglio 1893, n. 567, quale concorso dello Stato nella spesa occorsa per l'esecuzione delle opere di bonificazione concesse al consorzio medesimo col citato decreto, è accordata un'annualità complementare definitiva di lire 4,558. 20 (lire quattromilacinquecentocinquantotto e centesimi venti) per la durata di anni venticinque a decorrere dall'esercizio finanziario 1902-903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 76. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

N. 462. N. 462.

REGIO DECRETO *che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Racalmuto.*

16 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 settembre 1904, n. 206)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 25 luglio 1901 e 20 aprile 1903 del consiglio comunale di Racalmuto e le altre 16 maggio 1902 e 18 maggio 1903 del consiglio comunale di Grotte, debitamente approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Girgenti, per l'istituzione in Racalmuto d'un archivio notarile mandamentale;

Visto il parere emesso al riguardo dalla deputazione provinciale di Girgenti;

Visti gli articoli 3, 101 e 105 della legge notarile, testo unico, del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª), e 94 del relativo regolamento 23 novembre stesso anno, n. 5170 (serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Girgenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 75. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.

N. 463. N. 463.

REGIO DECRETO *che istituisce un secondo posto di notaro nel comune di Maida.*

14 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 settembre 1904 n. 206)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione con la quale il consiglio comunale di Maida ha chiesto l'istituzione di un secondo posto notarile in quel comune;

Visti i pareri emessi al riguardo dal consiglio provinciale di Catanzaro e dal consiglio notarile di Nicastro;

Visto l'art. 4 della legge notarile, testo unico del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª), e la tabella del numero e della residenza dei notari approvata col regio decreto degli 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3ª);

Ritenuta la necessità della chiesta istituzione;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un secondo posto di notaro nel comune di Maida, nel distretto notarile di Nicastro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 74. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.

N. 464. N. 464.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Potenza.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 *settembre* 1904, *n.* 207).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Potenza ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Potenza, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi in esse compresi, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 82. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Potenza con l'indicazione dei limiti territoriali di ciascuna zona

---

1. — Comune di Acerenza.

La zona malarica è circoscritta da una linea che parte dal punto di incontro dei tre confini territoriali Forenza-Pietragalla-Acerenza; e seguendo il confine territoriale con Pietragalla-Palmira-Genzano e Forenza sino al punto in cui la Fiumarella di Forenza entra nel territorio di Acerenza, segue il corso destro di detta Fiumarella alla distanza di 300 metri dalla sponda sino ad incontrare il tratturo che dalle Balle di Genzano va alla masseria Piccioni ed a Palmira; segue detto tratturo alla distanza di 300 metri dal Bradano, e poscia risalendo il corso di questo e mantenendosi a 300 metri dalla sponda sinistra, va a raggiungere il punto di partenza.

2. — Comune di Accettura.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto di incrocio del confine territoriale con la mulattiera Stigliano-Accettura, segue la mulattiera stessa fino ad Accettura, circonda ad ovest l'abitato, prosegue per la mulattiera che mena a Gallipoli; di qui segue la mulattiera che passa per contrada Meliso, e poi per contrada Tavernai, e quindi torna a sud per le contrade Malesi, Serni, Salmo, Gallino e di là passa ad ovest sino al confine territoriale. La linea di delimitazione continua poi seguendo il confine stesso a nord, ad est ed a sud fino a raggiungere il punto di partenza.

3. — Comune di Albano di Lucania.

La zona malarica è delimitata da una linea che parte dal punto d'incontro del confine territoriale colla via nazio-

nale numero 56 Potenza-Tricarico; segue questa via fino all'innesto con la comunale per Albano; segue detta via comunale sino al Cimitero, e quindi la mulattiera che va verso nord-est al vallone Ferloso. Di qui la linea di delimitazione, seguendo a sud, ovest e nord, il confine territoriale va a raggiungere il punto di partenza.

4. — Comune di Aliano.

L'intiero territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

5. — Comune di Brindisi di Montagna.

La zona malarica è delimitata da una linea che parte dall'incontro (presso il Basento) del confine territoriale con la mulattiera che da Vaglio va a Brindisi; segue questa mulattiera passando ad ovest della Grancia; giunge all'abitato circondandolo ad est, e poscia segue la mulattiera Brindisi-Trivigno fino al confine territoriale, e di qui seguendo il confine stesso ed il Basento, torna al punto di partenza.

6. — Comune di Campomaggiore.

L'intiero territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

7. — Comune di Cirigliano.

L'intiero territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

8. — Comune di Irsina.

L'intiero territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

9. — Comune di Oliveto Lucano.

L'intiero territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

10. — Comune di Palmira.

La zona malarica è compresa da una linea che parte dal punto di incontro del confine territoriale col regio tratturo

tra le masserie Lancellotti e Moncavrone; segue detto tratturo passando per la masseria De Rosa; prende la mulattiera che va alle masserie Palombi, Pisani, Grimaldi, segue la mulattiera che va alla masseria Cassano, e poscia quella che da Potenza va alle masserie Pietragalla e Lagala fino ad incontrare il confine territoriale, e quindi segue questo e ritorna al punto di partenza.

11. — Comune di Pietragalla.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona comprende la parte di territorio che si trova sul torrente Rosso dal confine territoriale sino alla confluenza col Bradano, per 300 metri dall'una e dall'altra sponda.

La seconda zona comprende quel tratto del territorio che è sulla sponda destra del Bradano a cominciare dal confine territoriale verso la Serretta, ed è limitato da una linea che partendo dal confine territoriale stesso, per mezzo chilometro, si mantiene a 300 metri dal Bradano, poi sale sino alla distanza di un chilometro dalla sponda, e dopo un chilometro di percorso, torna a discendere per mantenersi a 300 metri sino al confine territoriale con Palmira.

12. — Comune di S. Chiriconuovo.

La zona malarica è compresa da una linea che parte dal punto di incontro del tratturo Tolve-San Chiriconuovo col confine territoriale; segue detto tratturo fino all'abitato, rasentando questo a nord; poscia segue il tratturo che superiormente ai piani di D. Paolo raggiunge il confine territoriale, e quindi segue questo confine fino a raggiungere il punto di partenza.

13. — Comune di San Mauro Forte.

L'intiero territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

14. — Comune di Stigliano.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto di incontro del confine territoriale nord con la mulattiera San Mauro Forte-Stigliano, segue la mulattiera stessa fino all'abitato; circonda questo ad est, circonda la Serra, ritorna alla rotabile provinciale Stigliano-Accettura, che segue fino al confine territoriale del comune.

Di qui la linea di delimitazione continua pel confine territoriale stesso ad ovest, sud, est e nord fino al punto di partenza.

15. — Comune di Tolve.

L'intiero territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

16. — Comune di Trivigno.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dall'incontro del confine territoriale con la mulattiera Brindisi-Trivigno, segue questa mulattiera, passa ad ovest dell'abitato, segue la mulattiera che circonda Croce Sant'Antonio e poscia quella che va quasi parallelamente al torrente Camastra, fino all'incontro del confine territoriale ovest. Di qui la linea di delimitazione segue il confine territoriale stesso a sud, a sud-est, segue la Camastra ed il Basento, fino a raggiungere il punto di partenza.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 465. N. 465.

Regio Decreto *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Messina.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 settembre 1904, n. 207)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Messina ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Messina distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò oc-corra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 80. PAGNI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Messina con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1\. — Comune di Francavilla di Sicilia.

V'è una zona malarica.

Essa ha per limiti:

Il confine territoriale con Castiglione di Sicilia costituito dalla sponda destra del torrente Furnari, dalla confluenza di questo col fiume Alcantara fino alla mulattiera per Lavagna; poi la mulattiera Lavagna-Malamogliera, dal torrente Furnari fino alla strada nazionale Salicà-Passo Pisciaro; questa strada fino al burrone Cugno Piraro; questo burrone fino al monte Cucco, e infine il limite territoriale con Castiglione, da monte Cucco fino alla confluenza del Furnari coll'Alcantara.

2\. — Comune di Giardini.

La zona malarica ha i seguenti confini:

La strada detta di Pietragoliti, dalla provinciale Messina-Catania al capo Schisò sul mare; la spiaggia del mare dal capo Schisò alla riva sinistra del fiume Alcantara, in corrispondenza della sua foce; questa sponda sinistra fino al ponte sulla provinciale Messina–Catania; questa strada fino a quella di Pietragoliti, punto di partenza.

3\. — Comune di Kaggi.

La zona malarica è delimitata da una linea che si origina sulla sponda sinistra del torrente Graniti, dove questo è intersecato dalla provinciale Giardini-Francavilla; segue questa sponda sinistra del Graniti fino al fiume Alcantara di cui detta linea segue pure la sponda sinistra fino alla confluenza del torrente Falcò, lungo la sponda destra di

questo torrente, la linea di confine della zona giunge da ultimo alla provinciale Giardini-Francavilla, che segue fino al torrente Graniti, punto di partenza.

4-5. — Comune di Librizzi.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

Dalla sponda destra del torrente Librizzi dal ponte della provinciale Patti-S Pietro alla confluenza col torrente Timeto; dalla sponda sinistra del Timeto al ponte Murmori della strada provinciale e infine da questa fino al ponte S. Nicoletta sul Librizzi, punto di partenza.

La seconda zona ha per confini:

La sponda destra del torrente Timeto, dalla sua confluenza col burrone Sorbera al limite territoriale con Librizzi-San Pietro; questo limite territoriale fino alla strada provinciale Patti-S. Pietro; questa strada fino al tornante nella contrada Santopalo; la via Santopalo fino al burrone Sorbera e da ultimo questo burrone fino al torrente Timeto, punto di partenza.

6. — Comune di Maio Alcantara.

La zona malarica ha per confini:

La sponda sinistra del fiume Alcantara, dal limite territoriale con Roccella-Valdemone a quello con Castiglione Sicilia; questo confine (costituito dalla sponda sinistra dell'Alcantara) fino alla mulattiera Lavagna-Roccella: questa mulattiera fino al confine con Roccella in contrada Pietralunga; e da ultimo il limite territoriale ora detto fino alla sponda sinistra dell'Alcantara.

Nella zona resta compreso anche l'abitato di Maio.

7-8. — Comune di Patti.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata dalla sponda destra del torrente Montagnareale, dalla sua foce fino al ponte della pro-

vinciale Palermo-Messina; da questa strada alla mulattiera Luogo Grande Mongiove; da questa mulattiera alla strada ferrata Messina-Palermo; da questa fino all'imbocco ovest della galleria Mongiove e da ultimo dalle falde del Mongiove al mare.

Da questa zona rimane escluso l'abitato di Patti.

La seconda zona ha per limiti:

La strada mulattiera che dalle falde del Monte Balestra va alla cappella della Maddalena tra la sponda sinistra del torrente Timeto e il burrone Camera; la linea virtuale che unisce lo spigolo nord-est della casa degli eredi Caputo Francesco colla intersezione del burrone Camera e colla via della Maddalena; la provinciale Patti-S. Pietro dalla casa ora accennata al ponte sul torrente Librizzi; la sponda sinistra di questo torrente fino alla sua confluenza col Timeto; la sponda sinistra di questo torrente fino alle falde del Monte Balestra in corrispondenza della mulattiera della Maddalena.

Di questa seconda zona fa parte anche quel tratto di terreno compreso fra la sponda destra del torrente Librizzi e il limite territoriale con Librizzi.

9. — Comune di Roccella Valdemone.

La zona malarica ha per confini:

Il limite territoriale con Maio dalla sponda sinistra del fiume Alcantara alla mulattiera Malvagna-Randazzo; la mulattiera Roccella-Randazzo fino alla sponda sinistra del torrente Roccella, questa sponda sinistra fino alla mulattiera Roccella-Randazzo; di nuovo questa mulattiera fino al limite territoriale con S. Domenica Vittoria: questo limite fino alla sponda sinistra del fiume Alcantara e da ultimo questo fiume fino al limite territoriale con Maio, punto di partenza.

10. — Comune di Taormina.

Vi è una zona malarica, la quale ha per confini:

La sponda destra del torrente S. Giovanni dal limite territoriale con Giardini (che interseca il detto torrente a 630

metri dalla ferrovia Messina–Catania) alla mulattiera Giardini-Kaggi; questa mulattiera fino alla provinciale Giardini-Francavilla; la sponda sinistra del torrente Falcò, fino al fiume Alcantara; la sponda sinistra di questo fiume fino al ponte della provinciale Messina-Catania, questa strada fino alla sponda destra del torrente S. Venera; questo torrente fino al limite territoriale con Giardini (il quale interseca la sponda destra del detto torrente a 150 metri dalla provinciale Messina-Catania); da ultimo il limite territoriale ora detto fino al torrente S. Giovanni punto di partenza.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI

N. 466. N. 466.

Regio Decreto *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Brescia.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 8 settembre 1904, n. 207)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Brescia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia e per l'ampliamento della zona malarica del comune di Torbole Casaglio approvata con regio decreto del 22 febbraio 1903, n. 162;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate, le porzioni di territorio della provincia di Brescia distinte come risulta

dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

In conformità di quanto risulta dall'elenco medesimo viene modificata nei riguardi del comune di Torbole Casaglio la circoscrizione della zona malarica approvata col regio decreto del 22 febbraio 1903, n. 162.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 78. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Brescia con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

---

1. — Comune di Pompiano.

Tutto il territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

2. — Comune di Gottolengo.

Tutto il territorio comunale, nei suoi confini attuali, costituisce zona malarica.

3. — Comune di Torbole Casaglio.

La zona malarica delimitata col regio decreto del 22 febbraio 1903, n. 162, viene ampliata in modo da comprendere tutto il territorio del comune nei suoi attuali confini.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 467. N. 467.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Padova.*

4 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 settembre 1904, n. 208).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Padova ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Padova, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 11. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Padova con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Agna.

L'intero territorio del comune, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

2. — Comune di Anguillara.

L'intero territorio del comune, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

3. — Comune di Arre.

La zona malarica è delimitata:

ad est dalla strada consorziale detta del Beolo, da Cà Bagatella fino al confine territoriale col comune di Terrassa Padovana, e dal confine territoriale del comune di Candiana (Censuario di Ponte Casale);

a sud dal confine con lo scolo Beoli, e dal confine territoriale di Agna e dalla strada consorziale di Beolo, che da Cà Bagatella va fino al bivio che trovasi prima di giungere a Cà Drago;

ad ovest dalla strada che mette a Bovolenta e a Padova e precisamente da dove è attraversata dallo scolo Beoli fino al confine territoriale, dalla strada delle Mardoveje e dalla strada consorziale di Beolo che dal bivio dopo Cà Drago va fino al confine del territorio;

a nord dal confine territoriale di Terrassa Padovana, dalla strada comunale che da Arre va a Ponte Casale e precisamente da dove comincia la strada Mardoveje fino al confine del territorio e dai mappali nn. 71 - 72 - 19 - 29

40 -- 841 -- 840 -- 1092 -- 825 -- 824 -- 782 -- 824 -- 825 826 -- 827 -- 828 -- 830 -- 831 -- 833 -- 1093 -- 735 -- 734 -- 730 -- 727 -- 726 -- 725 (dal confine territoriale da presso Cà Fredda fino alla strada Mardoveje).

4. — Comune di Bagnoli.

La zona malarica è delimitata:

ad est dai mappali nn. 431 -- 439 -- 55 -- 42 -- 31 -- 61 -- 27 -- 26 -- 498 (presso l'abitato di San Siro), e dal confine intercomunale dei comuni di Arre ed Agna;

a sud dai mappali nn. 617 -- 616 -- 615 -- 643 (presso l'abitato di Bagnoli), nn. 432 -- 410 -- 409 -- 408 -- 407 -- 405 -- 406 -- 399 -- 387 -- 338 -- 377 -- 374 -- 378 -- 373 -- 370 -- 371 -- 334 -- 336 -- 335 -- 332 e dai comuni di Anguillara e Tribano;

ad ovest dalla strada provinciale che da Conselve mette a Bagnoli, dal mappale n. 189 (presso l'abitato di Bagnoli), e dalla strada comunale detta Molinara, che da Bagnoli mette a Borgoforte, e precisamente dall'abitato di Bagnoli ove ha principio, fino alla casa La Cavana, ed ancora dai mappali nn. 332 -- 149 -- 161 -- 224 -- 159 -- 170 -- 172 -- 529 -- 119 -- 118 -- 176;

a nord dal confine intercomunale dei comuni di Conselve ed Arre, dai mappali nn. 498 -- 674 -- 495 -- 105 -- 518 -- 511 -- 175 -- 115, e dallo scolo Piovega, partendo dal confine intercomunale fino alla casa La Cavana.

5. — Comune di Barbona.

La zona malarica è costituita dai mappali 328 -- 807 -- 753 -- 331 -- 754 e 808.

6-7-8. — Comune di Boara.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è limitata:

a nord dal confine dei comuni di Stanghella e Vescovana;

ad est dalla strada regia che da Monselice mette a Rovigo e dai mappali 561 — 1312 — 563 — 1323 — 1322 — 562 — 560 — 559 — 558 — 557 e 1325;

a sud dal confine col comune di Vescovana e dai mappali 503 — 504 — 1077 — 1076 — 497 — 498 — 1659 — 435 — 434 — 1242 — 1236 — 1240 — 1237 — 1209 — 406 — 405 — 402 — 1226;

ad ovest dal confine col comune di Vescovana.

La seconda zona ha per limiti:

a nord i numeri mappali 83 — 3 — 1465 — 879 — 1478 — 1479 — 1481 — 1483 — 905 e 1050;

ad est il mappale 1465, la strada consorziale detta del Gallo ed i mappali 905 e 1050;

a sud la strada sull'argine destro del fiume Adige:

ad ovest la strada consorziale detta di Bragante.

La terza zona è costituita dai seguenti numeri mappali; 844 — 843 — 842 — 841 — 846 — 1582 — 1049 — 1048 — 1046 — 1581 — 1045 — 1584 — 1057 — 1060 — 1590 — 1591 e 1065 (parte) — 839 — 838 — 837 — 836 — 1452 — 1451 — 1450 — 1054 — 1045 — 1053 — 1583 — 1061 — 1056 — 1062.

9. — Comune di Candiana.

La zona malarica è delimitata:

ad est dal confine territoriale di Villa del Bosco (nel comune di Correzzola) e dal confine territoriale del censuario di Pontecasale (di queste comune amministrativo) e dai nn. 737 — 738 — 351 — 722 — 719 — 720 — 342 (lungo lo scolo Fossona o Barbegara);

a sud dal confine territoriale di Agna e dai mappali nn. 703 — 321 — 317 — 700 — 306 — 678 — 679 — 680 — 307 — 305 — 675 — 303 — 672 — 628 — 296 — 627 — 628 — 271 — 272 — 617 — 618 — 265 — 614 — 613 — 263 — 262 — 596 — 595 — 254 — 255 — 256 — 954 — 1430 — 903 — 1403 — 905 — 665 — 862 — 861 — 860 — 859 — 852 — 1367 — 1368 — 1369 — 834 — 826 — 1350 — 814 — 758; dal confine territoriale di Arre e dal confine territoriale di Villa del Bosco;

ad ovest dai mappali nn. 706 – 707 – 708 – 700 – 699 – 698 – 1316 – 697 – 695 – 1314, dallo scolo Barbegara, dai nn. 653 – 652 – parte del 650 – 646 – 645 – 517 – 520 – 528 – 524 – 1515 – (presso la casa Paviato) e dal confine territoriale di Arre e di Terrassa Padovana;

a nord dal confine territoriale di Terrassa Padovana, dal confine territoriale del censuario di Pontecasale (di questo comune amministrativo), dallo scolo Fossa Barbegara, dalla strada comunale che da Candiana va a Pontelongo, e precisamente da quel tratto che dalla casa Paviato va fino al confine territoriale di Pontelongo, e da un altro tratto di strada comunale che da Candiana va a Villa del Bosco. Confina ancora coi mappali nn. 1249 – 196 – 195 – 198 – 205 – 202 – 201 - 147 – 344 – 233 – 245 – 246 – 242 – 1032 – 299 – 338 – 326 – 327 – 850 – e col confine fra il censuario di Pontecasale e Candiana amministrativo e coi nn. 13 – 200 – 58 – 436 – 57 – 3 – 9 – 56 – 425 – 541 – 540 – 547 – 536 – 525 – 534 – 135 – 134 – 133 – 121 – 499 – 503 – 128 – 529 – 531 – 532 – 527 – 127 – 557 – 828 – 565 – 559 – 538

10-11-12. — Comune di Carmignano di Brenta.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona confina:

a nord con la provincia di Vicenza;

ad est con la roggia Grimana, fiancheggiante la strada comunale di Cornera, da Spessa a Cà Munarin;

a sud con la strada consorziale detta di Spessa;

ad ovest col comune di San Pietro in Gù.

La seconda zona confina:

a nord col comune di San Pietro in Gù e con la strada (da ovest ad est) ferrata Treviso-Vicenza;

ad est con la strada comunale che mette alla Colombara;

a sud e ad ovest col comune di San Pietro in Gù.

La terza zona ha per limiti:

a nord la strada provinciale da Padova a Treviso ed i nn. 1705 – 1706 – 2752 – 2753 – 1707 – 2748 – 2744 – 1709;

ad est il confine col comune di Fontaniva;
a sud la strada ferrata Padova-Treviso;
ad ovest la strada vecchia postale, intersecante le due suddette Padova-Treviso in vicinanza all'ospitale di Brenta ed il n. 2744.

13. — Comune di Castelbaldo.

La zona malarica è delimitata:
ad ovest dalla strada detta Stradona, a cominciare dal quadrivio sino al ponte delle Gradenighe;
a sud dalla strada comunale della Castaldia a cominciare dal quadrivio più sopra nominato e fino al confine comunale di Masi (a Cà Gorgazzi);
ad est dal confine col comune di Masi;
a nord dal confine col comune di Merlara

14-15-16-17-18. — Comune di Cittadella.

Vi sono cinque zone malariche.
La prima zona confina:
a nord colla strada comunale detta Muttinello, coi mappali 2211 – 2212 – 2213 – 2214 – 2210 (parte) – 2215 e 2216;
ad est colla strada comunale dei Muttinelli di confine col comune di Galliera;
a sud colla strada comunale detta la Postuma;
ad ovest colla strada comunale detta di Rossano.
La seconda zona è costituita dai seguenti nn. mappali: – 1745 – 1744 – 2801 – 2803 – 2804 – 2805 – 2820 – 2821 – 2806 – 2824 – 2840 – 2843 – 2844 – 2845 – 2848 – 2849 – 2842.
La terza zona confina:
a nord colla strada comunale Vaccheria Grimani e con quella che va al confine con Tombolo;
ad est col comune di Tombolo;
a sud col comune di San Giorgio in Bosco;
ad ovest coi mappali nn. 3147 – 3149 – 3148 – 3151 – 3161 – 3162 – 3186 – 3227 – 3233 – 3481 – 3510 – 3511 – 3517 – 3476 – 3475 – 3549 – 3548 – 3547 – 3543 – 3101;

La quarta zona confina:

a nord colla provincia di Vicenza;

ad est coi mappali nn. 90 - 89 - 80 - 28 - 27 - 26 - 14 - 18 - 17 - 42 - 44 - 333 - 205 - 221 - 209 - 378 - 358 - 378;

a sud col comune di Fontaniva;

ad ovest coll'argine sinistro del fiume Brenta.

La quinta zona confina:

a nord col comune di San Giorgio di Brenta;

ad est coi mappali nn. 3430 - 3428;

a sud col comune di San Giorgio in Bosco;

ad ovest coi comuni di San Giorgio in Brenta e San Giorgio in Bosco.

19. — Comune di Conselve.

La zona malarica è delimitata:

ad est dal confine territoriale coi comuni di Terrassa Padovana, Arre e Bagnoli di Sotto;

a sud dal confine territoriale col comune di Bagnoli di Sopra;

ad ovest dalla strada comunale che da Bagnoli va a Conselve e dai mappali nn. 45 - 44 - 43 - 56 - 1231 - 1221 - 1223 - 1224 - 1225 - 1226 - 1228 - 1239 - 1504 - 1503 - 1507 - 1490 - 1484 - 2527 - 1458 (presso C. Bruzio e conte Borella);

a nord dalla strada comunale che passando da Cà Sturaro e Cà Mondi va da Conselve a Terrassa Padovana.

20. — Comune di Este.

La zona malarica è costituita dai seguenti nn. mappali:

1224 - 3060 - 3059 - 3057 - 1220 - 3058 - 3056 - 3055 - 3054 - 1223 - 1222 - 3053 - 1217 - 3046 - 3045 - 3024 - 3023 - 3025 - 3026 - 3028 - 3036 - 4006 - 3037 - 3044 - 3043 - 3042 - 3041 - 3022 - 1214 - 3027 - 1215 - 3029 - 3030 - 1216 - 3031 - 3032 - 3033 - 3034 - 3035 - 4008 - 4007 - 3038 - 3039 - 3040 - 3041.

21-22-23. — Comune di Fontaniva.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è limitata:

a nord dal confine col comune di Cittadella (Santa Croce Bigolina);

ad este dai mappali nn. 1423 – 1421 – 1427 – 1428 – 1271 – 1269 – 1268 – 1274 – 1491 – 1469 – 1491 e dalla Sorgente del Canale del Molino detta la Roggia;

a sud dalla strada comunale detta dei Molini e dalla strada regia che da Vicenza mette a Treviso;

ad ovest dal Canale Cartara e dal fiume Brenta;

La seconda zona confina:

a nord col Canale Brenta Vecchia e colla strada che mette al ponte di legno;

ad est coll'argine destro del fiume Brenta;

a sud colla strada regia che da Vicenza mette a Treviso;

ad ovest col confine col comune di Carmignano;

La terza zona confina:

a nord colla strada comunale detta di Cogno e coi nn. mappali 1456 – 1221 – 1373 – 1708 – 1686 – 1480 - 1481;

ad est col confine col comune di Cittadella e con quello di San Giorgio in Bosco;

a sud col confine col comune di San Giorgio in Bosco;

ad ovest col canale Piovega, colla strada detta del Mulino e col fosso che dalla strada detta di Cogno va all'incontro dell'appezzamento al mappale 1450.

24-25. — Comune di Gazzo.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona confina:

a nord colla provincia di Vicenza, colla strada comunale detta di Panicorvo e coi mappali nn. 1128 ed 1126;

ad est coi mappali nn. 957 – 951 – 964, colla strada comunale che da Gajaniga mette a Villalta, coi mappali nn. 1331 – 1448 – 1028 – 1030 – 1810 e 1309, colla strada comunale che da Grantorto conduce a Rampazzo ed in fine colla provincia di Vicenza;

a sud coi mappali nn. 1331 – 1332 – 664 – 1338 e 1339,

colla strada comunale da Grantorto a Gajaniga e colla provincia di Vicenza;

ad ovest col torrente Ermedola e colla provincia di Vicenza.

La seconda zona è delimitata:

a nord dalla strada comunale detta dei Noli e dalla strada comunale detta delle Olle;

ad est dalla strada comunale detta del Bosco, dai mappali nn. 70 – 440 – 113 – 114 e dal comune censuario di Grossa;

a sud dalla provincia di Vicenza e dal comune censuario di Grossa;

ad ovest dalla provincia di Vicenza.

26. — Comune di Loreggia.

La zona malarica è delimitata:

a nord e ad est dai mappali nn. 1551 – 1540 – 1543 – 1497 – 1474 – 1447 – 1437 – 1427 – 1402 (parte) – 1404 – 1405 – 1217 – 2523 – 1212 (parte);

a sud dal comune di Camposampiero e dalla strada detta di Benedetto;

a ovest dalla provincia di Treviso, dal comune di San Martino di Lupari, e dal comune di Santa Giustina in Colle.

27-28-29-30. — Comune di Lozzo.

Vi sono quattro zone malariche.

La prima zona confina:

ad est coi mappali nn. 198 – 202 – 201 – 238 – 239 – 1455 – 1905 – 1921;

a sud con lo scolo che va ad unirsi a Roneghetto, coi mappali nn. 1904 – 1862 – 1861 e coi confine del comune di Agugliaro (provincia di Vicenza);

ad ovest collo scolo Mulina;

a nord coi mappali nn. 1799 – 1800 – 1801 – 1802 – 2229 – 1805 – 1806 – 1809 – 1839 – 1848 – 1849 – 1860 – 1859 – 1855 – 189 – 190 – 1071 – 193 – 194 – 206 – 205 – 1114 – 197 – 198.

La seconda zona confina:

ad est e sud col comune di Este;

ad ovest coi mappali nn. 2157 – 1032;

a nord con lo scolo Roneghetto.

La terza zona confina:

ad est coi mappali nn. 1664 – 1681 – 1683;

a sud coi mappali nn. 1702 – 1701 – 1700 – 1699 – 1714 – 1664 – 1683 – 1995;

ad ovest coi mappali nn. 1995 – 1998 – 1702 e con lo scolo Mulina;

a nord coi mappali nn. 1995 – 1999 – 1670 – 1669 – 1668 – 1666 – 1665 – 1664.

La quarta zona confina:

ad est col comune di Vo fino al confine comunale di Cinto;

a sud col canale Bisatto, coi mappali nn. 732 – 731 – 2134 – 710 – 2128 – 708 – 699 – 698 – 1507 – 1404 e pel rimanente colla strada comunale che da Valbona mette al confine provinciale di Vicenza;

ad ovest colla provincia di Vicenza;

a nord colla strada comunale, che, da Cà al Ponte, va fino alla Cà Lanzetta: da questa lungo il confine interprovinciale va fino all'incontro del confine comunale di Vo.

31. — Comune di Masi.

La zona malarica è delimitata:

ad est col comune di Piacenza d'Adige e colla strada vicinale che mette capo al crocevia fra Cà Bulegotto e Cà Grimana;

a sud col comune di Castelbaldo, colla via dei Gorgazzi e Cà Ghirardi, dal punto fra Cà Bulegotto e Cà Grimana fino a raggiungere il confine col comune di Piacenza d'Adige e precisamente coi mappali 1389 – 1165 – 1169 – 1740 – 1218 – 1217 – 1205 e 1201;

ad ovest col comune di Castelbaldo;

a nord col comune di Merlara.

32. — Comune di Merlara.

La zona malarica è delimitata:
ad est col confine comunale di Piacenza d'Adige;
a sud col confine comunale di Castelbaldo;
ad ovest il confine va da Cà Minotte fino all'incontro con lo scolo Barbarigo (lungo la strada), ed indi raggiunge il confine nord di Castelbaldo (costituito dallo scolo Fratta);
a nord il confine va da Cà Minotte, lungo l'argine sinistro dello scolo Degora fino a Cà Querina, indi, seguendo l'argine Torto, va fino all'incontro dello scolo Fossetta, e poi va lungo lo scolo ora detto, confine comunale con Casale.

33-34-35-36. — Comune di Ospedaletto Euganeo.

Vi sono quattro zone malariche:
La prima zona confina:
ad est coi mappali nn. 1197 - 2396;
a sud col mappale n. 2396 (parte);
ad ovest coi mappali nn. 1197 - 2396;
a nord con lo scolo Privato.
La seconda zona confina:
ad est coi mappali nn. 2385 - 1108 - 1107;
a sud, ad ovest ed a nord colla strada che dalla Boaria-Galletto passando per Cà Morello va a Cà Vidmann.
La terza zona confina:
ad est col comune di Este e col mappale n. 677 (parte);
a sud coi mappali nn. 1441 - 680 e parte del 677;
ad ovest con parte dei mappali nn. 677 - 678;
a nord coi mappali n. 678 e con lo scolo Privato.
La quarta zona confina;
ad est col mappale n. 1519;
a sud colla strada che da Cà Faccioli, passando per Cà Zara, va al confine col comune di Este;
ad ovest coi mappali nn. 640 - 637 - 663 e 665;
a nord con lo scolo Zonca.

37. — Comune di Piazzola.

La zona malarica confina:

a nord coll'argine destro del fiume Brenta, compresa anche l'Isola Boschetti, costituita dai nn. mappali 2674 – 1329 – 888 – 2735 – 2734 – 1321 – 2754 – 2517 – 2755;

ad est pure coll'argine destro del fiume Brenta;

a sud colla strada consorziale detta delle Basse, col comune di Piazzola (sezione Piazzola), nuovamente colla strada delle Basse, fino allo stradone Vicentino che, percorrendo il confine del comune di Campo San Martino, circoscrive una piccola zona nella sezione Piazzola;

ad ovest colla strada comunale Rivazza di Carturo, colla strada comunale Borgo Sopello, colla strada detta di Santa Colomba e col comune di Piazzola (sezione Piazzola).

38–39. — Comune di San Giorgio in Bosco.

La prima zona è limitata:

a nord dal comune di San Giorgio in Brenta e dai nn. mappali 2003 – 2000 – 1253;

ad est dal canale di Brentella per un breve tratto e poi dai mappali nn. 1554 – 2229 – 1593 – 2427 – 1559 – 1576 – 1561 – 1562 – 1389 – 1388 e 1387 dopo dei quali nuovamente dal Brentella per ritornare a seguire i mappali nn. 1320 parte – 1263 – 1269 – 1270 – 1275 – 2003 – 2000 – 1253 e di nuovo dal Brentella fino all'incontro col canale Piovega;

a sud col canale Piovega e colla strada consorziale detta Coa di Palù alta e bassa;

ad ovest dai mappali nn. 1211 – 759 – 760 – 758 – 756 – 721 dalla strada consorziale detta Coa di Palù, dalla frazione Giarabassa, dal fosso di confine con questa dai mappali nn. 1419 – 1409 – 1406 – 1403 – 1404 – 1405 – 1402 – 1411 – 1414 – 2168 – 1415 – 1418 – 1416 nuovamente dal confine di Giarabassa e infine dal confine di San Giorgio in Brenta (comune di Fontaniva).

La seconda zona confina:

a nord col comune di Cittadella e con quello di Tombolo;

ad est col comune di Tombolo e col canale Tergola;

a sud e ad ovest coi mappali nn. 2098 – 2381 – 2415 – 1701 – 2380 – 2373 – 2103 – 1632 – 2104 – 2412 – 2105 – 1622 – 2245.

40. — Comune di San Martino di Lupari.

La zona malarica confina:

a nord colla strada comunale detta del Piovego e col Prato del Leone;

ad est colla provincia di Treviso;

a sud col comune di Santa Giustina in Colle;

ad ovest colla strada comunale detta del Piovego e col Prato del Leone e del Palude.

41–42–43 — Comune di Ponte San Nicolò.

Vi sone tre zone malariche.

La prima zona è delimitata:

ad est dal canale delle Roncajette che costituisce il confine intercomunale di Polverara e dai mappali nn. 754 – 216 – 210 – 220 (presso l'abitato di San Nicolò;

a sud ed a sud-ovest dalla strada provinciale Padova-Conselve e dai mappali nn. 11 – 757 – 761 – 762 – 763 – 781 – 1116 – 779 – 778 – 782 – 783 – 784 – 806 – 808 – 809 – 814 – 816 – 818 – 850 – 849 – 819 – 845 – 844 – 845 – 842 – 831 – 1132 – 825 – 881 – 880 – 876 – 879 – 878 – 877 – 876 – 892 – 918 – 915 – 914 – 919 – 905 – 911 (presso l'abitato di San Nicolò) fino al confine territoriale del censuario di Camin (comune di Padova);

a nord dal confine intercomunale di Padova (censuario di Camin) e dai canali Scaricatore e Roncajette.

La seconda zona è limitata:

ad est dal canale di Roncajette;

a sud, ad ovest e a nord dal vecchio argine del canale di Roncajette (vecchio alveo).

La terza zona è limitata:

ad est dal confine intercomunale di Polverara;

a sud e ad ovest dal confine intercomunale di Casal Ser Ugo;

a nord dalla strada comunale detta del Frassine dal confine comunale di Casal Ser Ugo, vicino alla C. Simonello, fino all'incontro dell'argine destro del Canale di Roncajette.

44. — Comune di San Pietro in Gù.

La zona malarica è delimitata:

a nord dalla strada regia che da Vicenza mette a Treviso;

ad est dal confine con Carmignano di Brenta e dai nn. mappali 2557 – 2558 (già parte della strada consorziale detta la strada dei Beni delle Parti) – 2414 – 1897 – 1902 - 1905 – 1906 – 1907.

a sud dalla strada comunale detta delle Barche e da quella consorziale detta la strada dei Beni delle Parti;

ad ovest dai mappali nn. 887 – 899 – 900 – 901 – 903 - 906 – 905 e 1689 e dalla strada comunale Rebezza.

45 — Comune di Sant'Angelo.

La zona malarica è delimitata:

ad est dalla strada comunale detta Celeseo e propriamente dal crocevia presso Pozze fino alla C. Benini e pel rimanente dal confine interprovinciale di Venezia;

a sud dai mappali nn. 675 – 676 – 677 – 680 – 611 – - 395 – 360 – 394 - 390 (presso Pozze) – 595 – 596 - 599 – 585 – 362 – 586 – 600 – 442 – 556 - 557 – 559 - 101 – 668 – 124 (presso Celeseo) dal confine interprovinciale di Venezia e dai mappali nn. 1283 – 97;

ad ovest dal confine territoriale col comune di Saonara e dai mappali nn. 109 – 1283 – 97 e infine dal confine interprovinciale di Venezia;

a nord dal confine interprovinciale di Venezia;

46-47-48. — Comune di Sant'Urbano.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è limitata:

a nord dal confine col comune di Vighizzolo (co-ti dallo scolo la Frattesina e dal Canale di Santa Cateri

ad est dalla strada comunale detta Morosina, dal nale Buello e dai numeri mappali 87 (parte) 86 – 85 – 83 – 82 – 81 – 80 – 79 – 265 – 223 – 222 – 150 – 65 - – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73;

a sud dalla strada consorziale detta della Valle e numeri mappali 1559 – 1578 – 1667 – 1577 – 1576 – – 1574 – 1573 – 1572 – 1571 – 1570 – 1569 – 1546 – – 1544 – 1543 – 1542 – 1541 – 1540 – 1539 – 1538 – – 1512 – 1509 – 1664 – 1466 – 1467 – 1059 – 1400 – – 1430 – 1431 – 1432 – 1433 – 1434 – 1435 – 1436 – – 1438 – 1439 – 1440 – 1441 – 1442 – 1443 – 1444 – – 1446 – 1447 – 1026 – 1448 – 1449 – 1450 – 1451 – – 1453 – 990 – 991 – 992 – 993 – 994 – 995 – 980;

ad ovest dal confine col comune di Piacenza d'A

La seconda zona ha per limiti:

a nord il canale Gorzone ed il comune di Villa Este

ad est il confine col comune di Vescovana;

a sud la strada consorziale detta la Stuara (di co col comune censuario di Carmignano), il canale di S Caterina e il comune di Vescovana;

ad ovest la strada comunale detta la Stuara.

La terza zona confina;

a nord col canale Masina;

ad est colla strada Valle e col comune censuari Sant'Urbano;

a sud col comune censuario di Sant'Urbano;

ad ovest col comune di Vighizzolo.

49–50. — Comune di Stanghella.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è limitata:

ad est dal confine col comune di Pozzonovo.

a sud dal canale Gorzone, e dai mappali nn. – 1195 – 1196 – 1198 – 1202 – 1204 – 1210 – 1212 –

- 1225 - 1230 - 1233 - 2076 - 1232 - 1400 - 2114 (presso Tre Ponti o Pantanella bassa);

ad ovest dai mappali nn. 822 - 863 - 862 - 875 - 1249 (presso Gravizzi) dalla strada Valle o dei Corizzo, che da Pozzonovo, passando per Cà Policastro e pel Canton Bianco, va fino a Stanghella e dai mappali nn. 2114 - 2113 - 1665 - 2077 (presso Tre Ponti o Pantanella bassa);

a nord dal fosso Navigabile, dal confine col comune di Pozzonovo e dalla suddetta strada Valle.

La seconda zona è limitata:

a sud-est dai mappali nn. 211 - 208 - 176 - 175 - 671 - 134 - 268;

a sud-ovest da parte dei mappali nn. 209 - 206 - 207 - 204 - 134 - 268 e cioè dalla linea ferroviaria che da Venezia va a Bologna;

a nord dal confine territoriale di Vescovana.

51. — Comune di Tombolo.

La zona malarica è limitata:

a nord dalla strada consorziale detta la Bellinghiera e dal principio della strada comunale da Onara a Cittadella e dai mappali nn. 1245 - 1244 - 1659 - 1660;

ad est dai mappali 1240 - 1241 - 1239 e dalla strada consorziale che da Onara mette alla Bolzonella;

a sud dai mappali nn. 1685 - 1686 - 1684 - 1680 - 1679 - 1678 - 1677 - 1676;

ad ovest dal confine col comune di Cittadella.

52. — Comune di Tribano.

La zona malarica è limitata:

ad est dalla fossa Monselesana o canale Conselvano e dal confine intercomunale di Bagnoli;

a sud dal confine intercomunale di Pozzonovo ed Anguillara;

ad ovest dal confine intercomunale di Pozzonovo;

a nord del canale Conselvano o Fossa Monselesana.

53. — Comune di Vescovana.

La zona malarica è limitata:

ad est dal confine territoriale con Stanghella e in parte dalle stradi comunali dell'argine destro del canale di Santa Caterina, dalla chiesa, dalla via Bassa e dai mappali numeri 682 - 675 e 902;

a sud dal confine colla provincia di Verona, cioè dal fiume Adige, dal confine col comune di Barbona, da quello di Stanghella e dalla strada consorziale la Mora;

ad ovest dal confine comunale di Barbona, dai mappali nn. 41 - 42 - 33 - 47 - 91 - 556 - 405 - 117 - 2237 fra Vescovana abitato e contrada Canal di Sopra, dal confine col comune di Villa Estense e dai mappali nn. 748 - 916, fra Cà Grimana e l'Albareo;

a nord dallo scolo Dolcello, dal canale Gorzone, dal confine col comune di Stanghella e dallo scolo Mondonovo.

54. — Comune di Vighizzolo.

La zona malarica è delimitata:

ad est dal canale Masina, dalla Botte sino al confine comunale di Sant'Urbano seguendo questo sino a La Passiva, e dallo scolo Diego, da Cà Ceresa fino a Cà Colonna;

a sud dal confine comunale di Sant'Urbano fino al confine comunale di Piacenza d'Adige;

ad ovest dal confine comunale di Piacenza d'Adige;

a nord dall'argine della Fratta, dalla Cà Colonna fino alla Cà Tre Canne e dallo Scolo Santa Caterina, dalla Cà Tre Canne fino alla Cà Botte.

55. — Comune di Villafranca.

La zona malarica è delimitata:

a nord, est, sud, ovest dai seguenti mappali nn. (zona in promiscuità alla frazione Villaranza) 236 - 2041 - 238 - 272 - 270 - 239 - 1757 - 2042 - 2040 - 240 - 1758 - 241 - 2043 - 288.

56-57. — Comune di Vo.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è limitata:

ad est dal Rio di Boccon e dallo Scolo di Lozzo;

a sud dal comune di Lozzo:

ad ovest dal comune di Lozzo e dal confine interprovinciale (provincia di Vicenza) e dai mappali nn. 2518 - 2517 - 2516.

a nord dai mappali nn. 2493 - 2494 - 2495 - 2516 - 2515 - 2549 - 2550 - 2099 - 2551 - 2566 - 2565 - 2568 - 2570 e dalla strada, fino all'incontro del Rio Boccon, che da Ponte Docima va alle Case Crosara.

La seconda zona confina:

ad est col Cavo Bandesa;

a sud, ovest e nord colla provincia di Vicenza e precisamente col comune di Agugliaro.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 468. N. 468.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Avellino.*

4 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 5 *settembre* 1904, *n.* 208)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Avellino ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sovramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Avellino distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, sarà provveduto per le zone ove ciò occorra, a fine di maggiormente precisarne la delimitazione alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 77. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Avellino, ed indicazione dei rispettivi confini territoriali.

---

1. — Comune di Ariano.

Oltre alla zona già delimitata col regio decreto 8 marzo 1903, n. 250, ne esiste un'altra, la quale ha per limiti: la rotabile Ariano-Monteleone, dall'innesto della rotabile per Zungali all'incrocio della via mulattiera che da monte Pedicino scende al fiume, da questi due punti presi sulla rotabile Ariano–Monteleone in giù del ponte Cervaro, due linee parallele alle sponde del fiume e dalle stesse distanti 250 metri, fino al confine di Savignano; e da ultimo, di questo confine, il tratto compreso fra le due parallele suddette.

Questa zona comprende la stazione di Pianerottolo e i caselli ferroviari 54, 54 *bis*, 55, 56 e 58. Restano fuori la zona le case coloniche Dioguardi (presso ponte Cervaro) e quella a mezza costa nella contrada Serralunga.

2. — Comune di Casalbore.

Vi è una sola zona malarica, che ha per confini: la sponda destra del Mescano, dal confine Casalbore–Buonalbergo alla foce del Ginestra, il Ginestra fino alla foce del torrente Lago della Ripa; questo torrente fino alla via mulattiera che, a traverso le contrade La Tagliata e Zuppariello, va da Casalbore al comune di Ginestra, la via medesima fino al burrone che da contrada La Creta scende al torrente Ginestra in contrada S. Spirito; il burrone medesimo fino a 400 metri sopra della foce; da questo punto una parallela alla sponda destra del Ginestra e quindi alla sponda destra del Mescano (pure a 400 metri) fino al confine Casalbore–Buonalbergo, questo confine fino al Mescano.

3. — Comune di Flumeri.

Oltre la zona già delimitata col regio decreto 8 marzo 1903, n. 250, ne esiste una seconda delimitata da una linea che, partendo dal punto dove la via mulattiera Flumeri-Villanova incontra (a circa 250 metri a moute della rotabile fra i comuni medesimi) la Fiumarella, segue una normale alla sponda sinistra di questa, alta 500 metri e, da questo punto (preso cioè a 500 metri sulla normale alla sponda sinistra) una parallela alla sponda medesima fino al confine Flumeri-S. Sossio; poi segue questo fino a 200 metri sulla sponda destra della Fiumarella stessa, e da questa una parallela alla sponda destra medesima fino al Vallone (confine con Zungali); da ultimo con questo fino alla foce nella Fiumarella) e colla Fiumarella ritorna al punto di partenza (intersezione della mulattiera Flumeri-Villanova).

4. — Comune di Greci.

La zona malarica ha per limiti: il torrente Barracunale dalla nazionale delle Puglie alla confluenza del canale Mazzancollo, la via mulattiera che da tale confluenza va alla rotabile per Greci, la rotabile medesima fino alla distanza (in linea retta) di 300 metri dalla rotabile nazionale delle Puglie; da questo punto (a 300 metri cioè dalla nazionale) una parallela alla nazionale medesima fino al confine con Montaguto, questo confine fino alla nazionale e da ultimo la nazionale fino al Barracunale (confine con Ariano).

5. — Comune di Montaguto.

Vi è una zona malarica: essa ha per confini il fiume Cervaro dalla foce del Treconfini al confine Orsara-Montaguto, questo confine fino a 200 metri al disopra della via rotabile nazionale (delle Puglie); da questo una parallela alla rotabile medesima fino al terrente Treconfini; questo fino al Cervaro.

6. — Comune di Montecalvo Irpino.

La zona malarica ha per limiti: il confine (sull'Ufita) Ariano-Montecalvo per cinquecento metri dalla sponda destra dell'Ufita; da questo punto (a 500 metri cioè dall'Ufita) una parallela alla sponda medesima fino al Mescano, poi una linea parallela alla sponda sinistra del Mescano e a 300 metri dalla stessa, dall'Ufita fino al confine (sul Mescano) Ariano-Montecalvo, questo confine sino al Mescano; da questo punto sulla sponda destra del Mescano una fascia larga duecento metri, fino alla foce del Ginestra; da ultimo la sponda sinistra del Mescano fino all'Ufita.

7. — Comune di Orsara.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona ha per confini: il fiume Cervaro dal confine Orsara Montaguto, al primo confine Orsara Bovino, questi due confini dalla sponda sinistra del Cervaro alla rotabile nazionale delle Puglie, questa rotabile tra l'uno e l'altro confine, comprese le case che vi prospettano.

La seconda zona ha per confini: il fiume Cervaro tra il secondo ed il terzo confine Orsara Bovino; i confini medesimi tra la sponda sinistra del Cervaro e la rotabile nazionale delle Puglie, questa rotabile tra i due confini suddetti, comprese le case prospicienti sulla medesima.

La terza zona ha per limiti: la rotabile nazionale delle Puglie (confine di provincia) tra i torrenti Lavella e Sannoro (presso la stazione di Giardinetto); il confine di provincia (sul Sannoro) dalla rotabile predetta fino all'incontro della sorgente destra del canale Sant'Angelo; la strada mulattiera Orsara Celle, da tal punto di incrocio fino alla rotabile Orsara-Troia, questa rotabile fino al gran gomito che si accosta alla mulattiera Orsara-contrada Isca, da questo gomito una orizzontale fino al burrone in contrada Aucella, questo burrone in su fino alla sorgente del torrente Vacelli (prima del Lavella) il Lavella fino alla nazionale delle Puglie. Dalla zona rimangono esclusi i monti Verditolo; Magliano Maggiore e Cimato.

8. — Comune di Sant'Arcangelo Trimonti.

La zona malarica ha per confini: il fiume Ufita dalla rotabile Apice-Sant'Arcangelo fino allo sbocco del torrentello Vallone Pazzano (nei pressi dal casello 85); da questo punto (foce del Pazzano) una linea al soprastante gomito della rotabile predetta, questa rotabile fino all'Ufita.

9. — Comune di Savignano.

La zona malarica ha per limiti: il fiume Cervaro dalla foce del Lavella di Panni a quella del torrente Treconfini (confine con Montaguto); questo torrente, dalla foce alla nazionale delle Puglie, questa rotabile fino al torrente Gonnella, il torrente medesimo dalla rotabile fino al confine Savignano-Ariano; il confine stesso fino al Cervaro (precisamente al punto d'intersezione con la mulattiera e il Vallone del Confine); questa mulattiera fino all'altra che scende parallela alla sponda destra del Cervaro a circa 500 metri dalla sponda medesima, quest'ultima mulattiera fino alla sua grande curva in su (per raggiungere l'altra che va all'abitato di Savignano) da questo punto (grande curva della mulattiera) una orizzontale che vada al grande gomito della rotabile Savignano-Monteleone (terzo partendo dalla stazione ferroviaria); la rotabile medesima compresa la casa Mottola che vi prospetta, fino al secondo gomito (dalla stazione); da questo punto una parallela alla sponda destra del Cervaro, e dalla stessa distante trecento metri fino al confine di Panni (Torrente Lavella), questo confine fino al Cervaro.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 469. N. 469.

REGIO DECRETO *che stabilisce il ruolo organico dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.*

28 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 *settembre* 1904, *n.* 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 4 settembre 1898, n. 545;
Vista la legge del 26 maggio a. c., n. 242;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1904, il ruolo organico dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica è così stabilito:

PRIMA CATEGORIA.

Impiegati di concetto.

1	Direttore con lo stipendio di	L.	6,000
1	Assistente di 1ª classe con lo stipendio di .	»	3,200
1	Assistente di 2ª » » » .	»	3,000
3	Assistenti di 3ª » » » .	»	2,000

SECONDA CATEGORIA.

Ufficiali tecnici.

1	Segretario con lo stipendio di	L.	3,000
1	Compilatore di 1ª classe con lo stipendio di.	»	2,500
2	Compilatori di 2ª » » ».	»	2,000
2	Compilatori di 3ª » » ».	»	1,700
3	Compilatori di 4ª » » ».	»	1,400

Personale di servizio.

1	Usciere con lo stipendio di	L.	1,300
1	Usciere » »	»	1,200
1	Portiere » »	»	1,100
3	Inservienti » »	»	1,000

Art. 2.

Nulla è innovato in quanto concerne le norme per l'ammissione e le promozioni del personale dell'ufficio centrale anzidetto, stabilite col regio decreto del 4 settembre 1898, num. 545.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *agosto* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 86. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

N. 470. N. 470.

REGIO DECRETO *che radia dai quadri del regio naviglio le navi Formidabile e Washington, le torpediniere di 2ª classe 96 S – 97 S – 110 S – 111 S – e la cannoniera lagunare n. 3.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 settembre 1904, *n.* 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Visto l'art. 2 della legge per il bilancio per l'esercizio finanziario 1904-1905, n. 272, in data 26 giugno 1904;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sottoscritte navi e torpediniere sono radiate dai quadri del regio naviglio: « *Formidabile* » « *Washington* » *Torpediniere di 2ª classe 96 S – 97 S – 110 S – 111 S – Cannoniera lagunare n. 3.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 89. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

C. MIRABELLO.

N. 471. N. 471.

REGIO DECRETO *che riordina la scuola d'arti e mestieri di Imola.*

23 giugno 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 settembre* 1904, *n.* 210)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 8 gennaio 1882, n. 595 (serie 3ª), che istituisce in Imola una scuola d'arti e mestieri;

Visto il regio decreto 15 maggio 1884, n. 2327 (serie 3ª), che modifica lo statuto organico della scuola predetta;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale d'Imola in data 10 agosto e 26 novembre 1903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arti e mestieri di Imola, istituita con regio decreto 8 gennaio 1882, n. 595, è riordinata in conformità del presente decreto e prenderà il nome di « Scuola industriale Alberghetti ».

Art. 2.

La scuola è diurna; ma possono essere istituiti corsi serali o domenicali, sopra proposta del consiglio direttivo approvata dal Ministero.

La scuola si propone di formare, mercè la istruzione teorica e pratica, abili operai meccanici, elettricisti, eba-

nisti, intagliatori, muratori, decoratori e ceramisti. Potranno, però, essere istituite altre sezioni ed insegnamenti che il consiglio direttivo ritenesse opportuni, dietro approvazione del Ministero.

Art. 3.

Al mantenimento della scuola provvedono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con	L.	8,000
il lascito « Alberghetti » (salvo gli incrementi per il cumulo dopo il 1910)	»	16,700
il comune d' Imola	»	2,000

I contributi saranno versati in conto corrente presso un solido istituto di credito locale, che farà il servizio di cassa della scuola.

Art. 4.

Il corso regolare della scuola si compie in 4 anni. Vi sono ammessi senza esame coloro che abbiano superato gli esami di promozione della 5ª classe elementare.

Art. 5.

Il corso normale si divide in sezioni e cioè:

a) Sezione per la meccanica e l'elettrotecnica;

b) Sezione per l'ebanisteria e l' intaglio;

c) Sezione per l'arte muraria;

d) Sezione per l'arte decorativa, con speciale applicazione alla ceramica.

Alla scuola sono annessi una biblioteca e dei gabinetti, officine e laboratori per le esercitazioni pratiche degli allievi.

Art. 6.

È istituito un corso facoltativo di perfezionamento per gli alunni che abbiano frequentato regolarmente il corso di 4 anni nella sezione d' intaglio.

Tale corso avrà la durata di un anno.

Art. 7.

Gli insegnamenti che vengono impartiti nel corso normale sono i seguenti:

a) Lingua italiana;

b) Aritmetica;

c) Elementi di contabilità;

d) Disegno geometrico, di ornato, di figura e di prospettiva per le applicazioni;

e) Fisica e chimica elementare;

f) Plastica;

g) Costruzioni e disegno costruttivo;

h) Meccanica e disegno di meccanica;

i) Elettrologia, elettrotecnica e disegno di elettrotecnica;

l) Tecnologia.

Art. 8.

L'insegnamento pratico è impartito in officine per la lavorazione dei metalli e dei legnami ed in laboratori per l'elettrotecnica e la decorazione industriale.

Art. 9.

L'anno scolastico ha la durata di 11 mesi.

Gli insegnamenti teorici avranno una durata non inferiore di 8 mesi; quelli pratici non minore di 10. Un mese sarà destinato per gli esami. Nel regolamento sarà stabilita l'epoca degli esami e dell'apertura della scuola.

Art. 10.

I corsi serali e domenicali avranno una durata non superiore a sei mesi. In essi saranno impartiti principalmente gli insegnamenti di aritmetica, di lingua italiana, di geometria, di disegno, d'ornato, di disegno geometrico e sue applicazioni.

Art. 11.

La direzione amministrativa della scuola è affidata ad un consiglio direttivo, composto di tre delegati del comune di Imola e due del Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio. Qualora altri enti concorrano nelle spese della scuola con una somma annua di lire 2,000 avranno diritto a nominare un delegato nel consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti il proprio presidente.

I membri del consiglio durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 12.

Il consiglio direttivo si raduna ordinariamente una volta al mese, sull' invito del presidente, e straordinariamente qualora il bisogno lo richieda.

Le adunanze del consiglio sono valide quando v' intervengano più della metà dei suoi componenti.

Il direttore della scuola assiste alle medesime con voto consultivo e fa le funzioni di segretario del consiglio.

Art. 13.

Il direttore della scuola, il personale insegnante ed i capi-officina sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a pubblico concorso.

Il personale amministrativo e di servizio, è nominato dal consiglio direttivo.

Gli incarichi d' insegnamento vengono conferiti dal Ministero sulla proposta del consiglio direttivo.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le nomine degli insegnanti, farà parte un delegato del consiglio direttivo della scuola.

Art. 14.

Il consiglio direttivo compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, un mese prima che entri in esercizio.

Compila inoltre il conto consuntivo e ne invia copia al Ministero, insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo della chiusura dell'esercizio.

Nei due mesi successivi alla chiusura, il consiglio direttivo della scuola trasmette al Ministero una relazione sul-

l'andamento didattico, economico e disciplinare dell'istituto per l'anno scolastico decorso, insieme coi dati statistici e le notizie sul personale insegnante.

Art. 15.

Il regolamento della scuola, i programmi d'insegnamento, gli orarî e la pianta organica del personale sono proposti dal consiglio direttivo alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, come pure ogni modificazione che occorra apportare ad essi.

Art. 16.

Nessuno storno da un capitolo all'altro del bilancio potrà esser fatto senza l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 17.

La scuola concorre con una somma annua, da stabilirsi nel suo bilancio, come contributo al trattamento di riposo a favore del personale della scuola, il quale è tenuto a rilasciare all'uopo una quota mensile a norma di speciale regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 93. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

N. 472. N. 472

REGIO DECRETO *che apre un concorso a premi per la Sardegna fra le associazioni mutue che esercitino assicurazioni contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame.*

10 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 settembre* 1904, *n.* 210)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la utilità, che in Sardegna, l'assicurazione contro i danni derivanti dalla mortalità del bestiame agrario sia ordinata in modo che meglio ne assicuri i benefici effetti;

Considerato che a questo scopo possa contribuire la federazione delle associazioni mutue locali;

Vista la relazione presentata dalla commissione giudicatrice del concorso bandito col regio decreto del 10 gennaio 1901;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto, per la Sardegna, un concorso a premi fra le associazioni mutue di proprietari ed agricoltori che esercitino l'assicurazione contre i danni derivanti dalla mortalità del bestiame agrario.

Al concorso possono prender parte anche le istituzioni che si propongano la federazione delle associazioni locali allo scopo di equilibrare i sinistri.

Art 2

Sono stabiliti per questo concorso:

un premio di lire 700;
due premi di lire 500;
tre premi di lire 400;
tre premi di lire 300;
cinque premi di lire 200.

Sono messe inoltre a disposizione della commissione giudicatrice del concorso quattro medaglie d'argento e quattro di bronzo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate non più tardi del 31 dicembre 1904 al Ministero di agricoltura, industria e commercio (ispettorato zootecnico), o direttamente, o per mezzo delle prefetture, delle sottoprefetture, dei municipi, o delle rappresentanze agrarie.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti:

a) lo statuto, accompagnato dagli eventuali regolamenti, e possibilmente, i bilanci degli esercizi anteriori al 1904;

b) una relazione, che illustri in ogni loro parte le operazioni del sodalizio, con ragguagli intorno al movimento degli associati e dei capi assicurati col valore di stima di questi, alle eventuali modificazioni statutarie ed alla mortalità del bestiame nella circoscrizione ove i sodalizi operano, con speciale riguardo al numero ed al genere dei sinistri, alle malattie predominanti nella zona ed ai mezzi adottati per combatterle.

Art. 4.

Una speciale commissione giudicatrice, composta di cinque membri, nominata dal Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, formulerà, motivandole, le proposte pel conferimento dei singoli premi.

Sarà titolo di preferenza per il conseguimento dei premi:

per le associazioni mutue locali, un razionale ordinamento, informato ai principii della mutualità, della previdenza e della difesa del bestiame mercè la vigilanza zooiatrica;

per le istituzioni che, allo scopo di equilibrare i rischi derivanti dalla mortalità nel bestiame, si propongano la federazione delle mutue associazioni locali, un solido ordinamento economico che offra le maggiori guarentigie di ausilio durevole ed efficace alle associazioni affiliate.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per i premi in danaro, per le medaglie e per le indennità alla commissione giudicatrice è assegnata la somma di lire 6,000 che sarà pagata sul capitolo 43 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio corrente e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 92. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

N. 473. **N. 473.**

REGIO DECRETO *che converte in governativi il ginnasio e la scuola tecnica di Città di Castello e modifica le tabelle* B, C *e* D, *approvate dalla legge 12 luglio 1900, n. 259.*

26 giugno 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *settembre* 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 marzo 1904, n. 131;

Veduta la convenzione stipulata fra il comune di Città di Castello e il Ministero della pubblica istruzione addì 19 maggio 1903;

Veduto che il comune di Città di Castello ha regolarmente provveduto al rilascio e al deposito di 6 delegazioni sull'esattore comunale a garanzia del pattuito contributo di annue lire 19,000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1904 il ginnasio e la scuola tecnica a tipo agrario di Città di Castello sono convertiti in governativi.

Art. 2.

Alle tabelle *B*, *C*, *D*, approvate con la legge 12 luglio 1900, n. 259, sono aggiunti dal 1° luglio 1904 i posti seguenti:

Alla tabella B.

1	posto di direttore incaricato a	L.	500
5	» di professori reggenti a	»	1,800
3	» » incaricati di 2ª classe a .	»	1,200

Alla tabella C

1	posto d'incaricato della direzione.	L.	500
2	» di professori reggenti di classi superiori a	»	2,000
3	» » » » inferiori a	»	1,800
1	» di professore incaricato di matematica con rimunerazione a .	»	1,200
1	» » incaricato di francese a .	»	700

Alla tabella D.

1	Bidello a	L.	800
1	Inserviente a	»	700

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 150. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Orlando.
Giolitti.

N. 474. N. 474.

REGIO DECRETO *relativo alla elezione dei membri operai a far parte del consiglio superiore del lavoro.*

11 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *settembre* 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 29 giugno 1902, n. 246, che istituì l'ufficio del lavoro e il consiglio superiore del lavoro;

Visto l'art. 24 del regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con regio decreto 29 gennaio 1903, num. 48;

Visto il parere del consiglio superiore del lavoro, emesso nella sua seconda sessione ordinaria del mese di marzo 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I membri rappresentanti dei minatori, dei lavoratori dei porti e del mare, dei contadini e degli operai nel consiglio superiore del lavoro, che per l'art. 2 della legge 29 giugno 1902, n. 246, sono da nominarsi per decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, verranno da questo scelti nel modo seguente:

a) Il rappresentante degli operai e capi mastri delle miniere della Sicilia fra due persone proposte dalla federazione centrale dei lavoratori delle miniere e dalle associazioni professionali dei minatori della Sicilia o dalla loro federazione;

b) Il rappresentante degli operai e capi mastri delle miniere della Sardegna, fra due persone proposte dalla federazione centrale dei lavoratori delle miniere e dalle associazioni professionali dei minatori della Sardegna;

c) Il rappresentante dei lavoratori dei porti e del mare, fra due persone proposte dalla federazione dei lavoratori del mare e dalla federazione dei lavoratori dei porti;

d) I due rappresentanti dei contadini, fra quattro persone proposte dal segretariato nazionale dei lavoratori della terra;

e) I due rappresentanti degli operai, fra quattro persone proposte dalla federazione generale delle federazioni professionali dei lavoratori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 104. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

N. 475. N. 475.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni del territorio della provincia di Novara.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Novara ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta fatta dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Novara distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 99. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Novara con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Arboro.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

2. — Comune di Borgo Vercelli.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

3. — Comune di Castelletto Cervo.

La zona malarica è delimitata:

a sud dal confine col comune di Buronzo;

ad ovest dal confine col comune di Gifflenga, dal torrente Cervo e poi dal torrente Ostola sino al guado della strada Castelletto-Cervo-Buronzo;

a nord-ovest ed a nord il confine della zona malarica è costituito: dalla strada Castelletto-Cervo-Buronzo sino al bivio che essa forma incrociandosi con quella che conduce a Gattinara, da quest'ultima strada fino alla frazione Cagna ed in seguito dalla consorziale che dalla detta frazione (volgendo ad est e passando dietro alla Cascina Nuova) mette alla strada Castelletto-Monastero-Garella;

ad est la zona è delimitata la detta strada consorziale e dalla Castelletto-Monastero-Garella sino all'incontro dell'altra consorziale che va al Rio Triogna, passando a nord della Cascina dei Poveri, da quest'ultima strada e dal Rio Triogna sino a raggiungere il confine col comune di Buronzo.

4. — Comune di Greggio.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

5. — Comune di Lenta.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

6. — Comune di Recetto.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

7. — Comune di Roasenda.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

8. — Comune di Saluggia.

La zona malarica è delimitata:

a nord e ad est dai confini coi comuni di Livorno Piemonte, Lamporo e Crescentino;

a sud dal confine col comune di Borgosesia in provincia di Torino;

ad ovest da una linea che partendo dal confine con Livorno Piemonte segue la strada Milano–Torino fino alla frazione di Sant'Antonino che attraversa per raggiungere e percorrere la strada, che, passando pel cimitero della detta frazione, attraversa la Roggia del Rotto arrivando al Ponte Praiassi sul canale Cavour. La linea di delimitazione della zona malarica è quindi data dal canale Cavour, dal detto ponte in direzione est–ovest sino allo sbocco in esso del canale sussidiario Farini, poi dal canale Farini sino al fiume Dora, e da ultimo dalla strada ferrata per quel tratto che va dal ponte sulla Dora al confine col comune di Borgosesia in provincia di Torino.

9. — Comune di Vicolungo.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 476. N. 476.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Como.*

1° agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 *settembre* 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Como ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Como distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 98. PACINI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Como, coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Airuno.

La zona malarica è delimitata:

a) a nord: dal confine col comune di Capiate e dall'Adda;

b) ad ovest: dalla strada provinciale Lecco–Milano fino all'incontro del confine col comune di Brivio;

c) a sud e ad est: dal confine col comune di Brivio.

2. — Comune di Annone Brianza.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: il confine col comune di Suello e il lago di Annone;

b) a ovest: il sentiero che dal filatojo o cascina Tessera, mette alla strada comunale detta della Tessera;

c) a sud: la strada ora detta fino a quella Annone–Cesana, e quella che da casa Polvara va a cascina Cà nova;

d) ad est: la consorziale detta « della Valle e alle Onne » fino al lago.

3. — Comune di Arcisate.

La zona malarica ha per confini:

a) ad ovest: la strada della Pezza fino al mappale numero 536;

b) a nord–ovest: la vicinale che continua quella della Pezza fino all'incontro della consorziale detta della Prova;

c) ad est: la strada della Prova e il confine col comune di Bisuschio;

d) a sud: il confine con Bisuschio.

4. — Comune di Bene–Lario.

La zona malarica è delimitata da una linea che comin-

ciando al confine col comune di Piane–Porlezza segue prima il lago di Piano fino all'incontro della strada comunale detta della Poncia; poi segue questa strada, il sentiero vicinale che unisce la strada della Poncia a quella della Pradetta, fino all'incontro della strada comunale di Torre e andando lungo questa raggiunge la sponda del lago, punto di partenza.

5. — Comune di Bisuschio.

La zona malarica è limitata:

a) a nord-ovest: dal confine col comune di Arcisate;

b) a nord-est: dalla strada consorziale detta del Laghetto;

c) ad est: dalla strada provinciale;

d) a sud: dal confine con Arcisate e dalla roggia, che serve di emissario al Lago Cicogna.

6. — Comune di Brivio.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona ha per limite:

a) a nord e ad est: il fiume Adda;

b) ad ovest: il confine col comune di Airuno fino all'incontro colla strada comunale Airuno–Brivio e questa strada fino all'abitato di Brivio;

c) a sud: la strada che dall'ora nominata va al fiume Adda;

La seconda e la terza zona sono rispettivamente costituite dall'Isola della Torre, e dall'isolotto del Serraglio.

7. — Comune di Cadrezzate.

La zona malarica è delimitata:

a) a nord: dal confine col comune di Monate;

b) ad ovest: dalla strada comunale Monate-Cadrezzate fino alla piazza della chiesa (nell'abitato di Cadrezzate), dalla strada comunale, dalla piazza alla Chiesa, dalla contrada maggiore, dalla strada della Pezza fino all'incontro della strada comunale detta di Moncalvo, e dalle strade consorziali di Moncalvo, Ponciacorta e Pauretta fino al confine con Lentate;

c) a sud: dalle strade di Moncalvo, Ponciacorta e Pauretta;

d) ad est: dal lago di Monate e del confine col comune di Osmate-Lentate.

8. — Comune di Capiate.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: la linea ferroviaria;

b) ad ovest: la stessa linea ferroviaria fino all'incontro della provinciale Lecco-Milano e questa strada fino al confine con Airuno;

c) a sud: il confine con Airuno;

d) ad est: il fiume Adda.

9. — Comune di Carlazzo.

La zona malarica ha per confini:

a) a nord: i numeri mappali 77 e 75;

b) ad est: il lago del Piano;

c) a sud: il limite territoriale con Piano-Porlezza e Tavordo;

d) ad ovest: la strada comunale da S. Pietro a Cà Cabbiosa fino alla Cascina Sala.

10. — Comune di Cassina-Mariaga.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: il confine col comune di Penzano;

b) ad ovest: la roggia Gallarana,

c) ad est: il lago di Pusiano;

d) a sud: il confine col comune di Incino.

11. — Comune di Cesana-Brianza.

I limiti della zona malarica sono:

a) a nord: la strada provinciale;

b) ad est: le strada comunale Bosisio-Cesana Brianza;

c) a sud: il confine con Bosisio;

d) ad ovest: il lago di Pusiano.

12. — Comune di Comabbio.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: il confine col comune di Travedona;

b) ad est: il confine col comune di Ternate fino alla strada consorziale di Carreggio;

c) a sud: questa strada fino all'incontro della strada comunale Osmate-Travedona;

d) ad ovest: questa strada fino all'incontro di quella al Lago e il lago di Monate.

13. — Comune di Incino d'Erba.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: il confine col comune di Cassina Mariaga;

b) ad ovest: la roggia Gallarana;

c) a sud: la strada provinciale;

d) ad est: il confine col comune di Moiana e il lago di Pusiano

14. — Comune di Moiana.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: il lago di Pusiano;

b) ad ovest: il confine col comune di Incino;

c) a sud: la strada provinciale Pontenuovo-Casletto;

d) ad est: il confine col comune di Casletto.

15. — Comune di Monate.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: la strada comunale Monate-Travedona e quella per Cadrezzate;

b) ad est: il confine con Travedona;

c) a sud: il lago di Monate;

d) ad ovest: il confine con Cadrezzate.

16. — Comune di Osmate Lentate:

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord-est: il confine con Cadrezzate, e la strada delle Paludi, che unisce la strada Cadrezzate-Osmate a quella Osmate-Lentate;

b) ad est: la strada comunale Lentate-Osmate fino all'incontro della consorziale detta la Paurosa;

c) a sud: la strada della Paurosa;

d) ad ovest: la roggia Lenza fino al confine con Cadrezzate.

17. — Comune di Penzano.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord-ovest: la provinciale Erba-Lecco;

b) ad est: il lago di Pusiano;

c) a sud: il confine con Cassina Mariaga fino alla consorziale dei Monti di Gera: la consorziale detta del Carreggio fino al torrente Lambrone e poi la roggia Gallarana fino al confine con Cassina.

18. — Comune di Piano Porlezza.

La zona malarica è limitata:

a) a nord: dall'argine della ferrovia Porlezza-Menaggio fino alla strada comunale detta di Cerè;

b) ad est: da questa strada e dal confine col comune di Bene-Lario;

c) a sud: da questo confine e dalla sponda del lago di Piano, fino all'incontro del confine con Carlazzo;

d) ad ovest: da questo confine.

19. — Comune di Pusiano.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: la strada provinciale;

b) ad est e a sud: il confine col comune di Cesana-Brianza;

c) ad ovest: il lago di Pusiano.

20. — Comune di Suello.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord: il confine con Civate e la strada provinciale;

b) ad est: il lago di Annone;

e) a sud: il confine con Annone;

d) ad ovest: il sentiero parallelo alla strada comunale delle Fornaci che unisce la strada provinciale alla comunale detta dei Pascoli; la stessa strada e i confini dei mappali 707, 854 e 849.

21. — Comune di Travedona.

La zona malarica ha per limiti:

a) a nord-est: la strada comunale dei Ronchi;

b) ad est: la strada comunale del Selvetto, quella delle Fontane, delle Sovorine, e delle Granvigne fino alla strada comunale Comabbio–Travedona;

c) a sud: il confine con Comabbio;

d) ad ovest: il confine con Monate lungo la roggia Acqua Negra, e il lago di Monate.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 477. N. 477

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Venezia.*

1° agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 9 *settembre* 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Venezia ha inviato le nuove proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Venezia distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 102. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Venezia con l'indicazione dei limiti territoriali di ciascuna zona

---

1. — Comune di Campagna Lupia.

L'intiero territorio del comune, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

2. — Comune di Camponogara.

La zona malarica è delimitata:

a nord: dal confine col comune di Dolo;

ad est ed a sud: da quello col comune di Campagna Lupia;

ad ovest: dallo stradale che costeggia l'argine sinistro dell'antico alveo del Brenta o Canale Brenta Antico.

3. — Comune di Caorle.

4. — Comune di Ceggia.

5. — Comune di Concordia Sagittaria.

L'intiero territorio di questi comuni nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

6. — Comune di Fossalta di Portogruaro.

La zona malarica comprende il tratto del territorio comunale posto a sud della strada provinciale Portogruaro Latisana, ed è delimitata:

a nord: dalla detta strada per quel tratto che va dal confine col comune di Portogruaro a quello col comune di S. Michele al Tagliamento;

ad est, a sud e ad ovest: dal confine territoriale del comune.

7-8. — Comune di Mira.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona malarica è delimitata:

a nord: dal canale Cime in località Cà Tron e (pro-

seguendo verso nord-ovest) dallo scolo consorziale detto fossa Padovana, dallo scolo Brentella e dalla strada comunale del Termine; in seguito, sempre in direzione di nord-ovest, dal canale Brenta fino alla strada del Bosco grande (fino a questo punto la sopradescritta linea segna anche la divisione fra la frazione di Oriago e quella di Gambarare) indi dalla detta strada del Bosco grande, Seriola Veneta, dalle strade del Molino Rotto e di Monte Rosso ed in fine da quelle di Porto Menai, e delle Brentelle, raggiungendo il confine comunale nello scolo Brentoncino in località Brentelle;

ad est, a sud e ad ovest: la zona è delimitata dalle circoscrizione comunale.

La seconda zona malarica è costituita da una striscia di terreno della larghezza di metri duecento, fiancheggiante dai due lati la strada ferrata Venezia-Padova, in tutto il suo percorso nel territorio del comune di Mira.

Essa comprende i terreni qui appresso indicati:

Mappa di Marano: numero 1090 - 1136 - 1142 - 1089 - 1194 - 1192 - 1182 - 1184 - 1176 - 1178 - 1211 - 1196 - 1197 - 1085 - 1174 - 1176 - 1177.

Questi numeri, a nord della strada ferrata segnata al n. 1200.

a sud i numeri 1092 - 1190 - 1195 - 1189 - 1091 - 1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1181 - 1199 - 1180 - 1212 - 1198 - 1191.

Mappa di Oriago: Mappali numeri 1445 - 1442 - 1150 - 1572 - 1573 - 1574 - 1148 - 1090 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1101 - 1100 - 1099 - 1102 - 1103 - 1104 - 1106 - 1483 - 1467 - 849 - 847 - 846 - 1461 - 1203 - 1484 - 1466 - 1410 - 1460 - 895 - 1407 - 894 - 1459 - 1465 - 893 - 891 - 1402 - 1405 - 1204 - 906 - 1412 - 911 - 909 - 910 - 912 - 913 - 915 - 914 - 918 - 917 - 919 - 1359 - 924 - 1540 - 1352 - 920 - 1421 - 1344 - 925 - 1345 - 926 - 927 - 928 - 1424 - 1426 - 935 - 1432 - 936 - 1435 - 1534 - 1207, 1347 - 1354 - 1346 - 1326 -

1368 – 1370 – 1355 – 45 – 1563 – 1562 – 1330 – 1333 – 1351 – 48 – 272 – 1554 – 20–1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 9 – 1361 – 1362 – 1363 – 1366 – 215 – 1378 – 54 – 1452 – 56 – 217 – 1379 – 219 – 221 – 220 – 1385 – 343 – 344 – 342 – 522.

Questi numeri, a nord della strada ferrata segnata al numero 1456.

a sud i mappali numeri 1550 – 1444 – 1443 – 1350 – 1580 – 1581 – 1582 – 1349 – 1360 – 1353 – 1583 – 1438 – 1439 – 1541 – 1397 – 1399 – 1400 – 1398 – 1406 – 1458 – 1404 – 890 – 1403 – 889 – 1200 – 1414 – 1413 – 888 – 1415 – 1416 – 1417 – 1418 – 908 – 909 – 884 – 1419 – 1537 – 1341 – 1340 – 1466 – 1342 – 1343 – 923 – 921 – 1421 – 922 – 1453 – 1422 – 1450 – 1374 – 1425 – 1028 – 1434 – 1423 – 1427 – 1433 – 1431 – 1430 – 933 – 1429 – 1437 – 1447 – 1446 – 1455 – 1448 – 21 – 1449 – 1429 – 1571 – 16 – 8 – 10 – 7 – 1373 – 1365 – 1364 – 1367 – 1369 – 1371 – 1372 – 1454 – 1332 – 1358 – 1335 – 47 – 1451 – 1357 – 1376 – 1375 – 1539 – 1381 – 1380 – 1382 – 1384 – 1383 – 1386 – 1387 – 1390 – 1392 – 1389 – 1391 – 1393 – 346 – 345 – 388 – 1388 – 1394 – 332.

9-10-11. — Comune di Mirano.

Vi sono tre zone malariche:

La prima è limitata a nord dalle strade consorziali di Pestrina e di Mirano di sotto, ad est dal confine comunale, a sud dal fiume Lutore e ad ovest dalla strada comunale che va da Mirano a Veltrego.

La seconda zona malarica è limitata a nord dallo scolo Comuna, ad est dal confine comunale, a sud dal fosso Pianca, ad ovest dallo scolo Comunetta.

La terza zona malarica è costituita da una striscia di territorio che fiancheggia da una parte e dall'altra la strada ferrata Padova-Venezia, avendo complessivamente una larghezza di circa metri 200, e che, partendo dal confine col comune di Mira, arriva a quello di Pianiga e comprende le proprietà segnate in mappa Scattenigo ai catastali nu-

meri 1632 - 1432 - 1757 - 1442 al 1446 - 1478 - 1653 - 1763 - 1652 - 1654 - 1684 - 402 - 1641 - 1643 - 1681 - 395 - 434 - 1693 - 429 - 428 - 455 - 1687 - 753 - 1740 - 462 - 1699 - 463 - 1664 - 464 - 458 - 461 - 765 - 762 - 1659 - 1745 - 1696 - 506 - 1711 - 842 - 514 - 1717 - 1744 - 512 - 1714 1738 - 1737 - 529 - 1648 - 1650 - 725 - 1731 - 1734 - 1827 - 1666 - 1752 - 1754 - 1885 - 1755 - 1847 - 1753 - 1662 - 1656 - 1769 - 1764 - 1655 - 1770 - 1761 - 1762 - 1759 - 1758 - 1675 - 1674 - 1676 - 356 - 366 - 1677 - 1680 - 1679 - 381 - 1766 - 1730 - 1729 - 658 - 1728 - 1686 - 1685 - 1767 - 1642 - 1683 - 1682 - 1692 - 1691 - 1690 - 1749 - 1688 - 1689 - 1695 - 1741 - 1700 - 1742 - 1701 - 467 - 465 - 1646 - 468 - 1645 - 1709 - 473 - 1771 - 1658 - 1663 - 1698 - 1697 - 1713 - 1712 - 1719 - 1718 - 1746 - 1745 - 1716 - 527 - 528 - 1768 - 1749 1733 - 736.

12. — Comune di Portogruaro.

L' intiero territorio del comune costituisce zona malarica, eccettuatane una parte immune la quale è così delimitata:

a nord: dal confine col comune di Gruaro;

ad est: dal confine col detto comune e da quello coi comuni di Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro;

a sud: dalla strada provinciale Portogruaro-Fossalta di Portogruaro e poi dallo scolo Lemene fino ad incontrare il fiume Reghena;

il limite ovest della zona immune è dato dalla roggia Versiola sino al sottopassaggio della strada provinciale Portogruaro–Cinto–Caomaggiore e da detta strada fino a raggiungere il confine col comune di Gruaro.

La zona immune così delimitata comprende l'abitato di Portogruaro e la frazione di Portovecchio.

13. — Comune di S. Michele al Tagliamento.

La zona malarica è delimitata:

a nord: dalla strada provinciale Portogruaro-Latisana a partire dal confine col comune di Fossalta di Porto–

gruaro sino ad arrivare alla proprietà Biasini, poi dalla stradella consorziale del Verde giungendo al casello ferroviario della strada ferrata, da questa sino al cimitero di San Michele. In seguito il confine nord della zona malarica è dato dalle strade consorziali Angora Canal e Comugna e dal confine dei censuari di San Michele e San Filippo sino a raggiungere il fiume Tagliamento;

ad est: la zona malarica è delimitata dal Tagliamento;

a sud e ad ovest: dal confine comunale fino a raggiungere la strada Portogruaro-Latisana.

14. — Comune di S. Stino di Livenza.

La zona malarica è delimitata:

a nord: dalla strada ferrata;

ad ovest: dal confine col comune di Torre di Mosto;

a sud: dal confine con Caorle;

ad est: dal confine coi comuni di Caorle, Concordia Sagittaria e Portogruaro sino ad arrivare alla detta strada ferrata.

15. — Comune di Torre di Mosto.

L'intiero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 478. N. 478.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Modena.*

4 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 settembre 1904, n. 212)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Modena, ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di una nuova zona malarica in quella provincia, e la modificazione di alcune delle zone malariche della provincia stessa, rispetto alle quali fu provveduto col regio decreto 29 settembre 1902, n. 570;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata zona malarica agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate la porzione di territorio del comune di Mirandola in provincia di Modena

distinta come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Le zone malariche dello stesso comune di Mirandola e di quello di Concordia, pure in provincia di Modena, già approvate col regio decreto 29 settembre 1902, n. 570, vengono modificate in conformità di quanto è indicato nell'elenco medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 108. PAGNI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO

contenente la descrizione di una nuova zona malarica e le modificazioni di altre zone malariche già approvate, tutte esistenti nella provincia di Modena.

---

1. — Comune di Mirandola.

Oltre le due zone delimitate col regio decreto 29 settembre 1902, n. 570, ne esiste una terza che è costituita dalle località « il Feniletto, la Signoretta, Ponte San Pellegrino e le Caselle » e che ha per confini:

a) a nord: la fossa Murena;

b) ad ovest: la stessa fossa, la carrareccia che partendo da questa ad angolo retto va ad incontrare la strada comunale che va al confine; questa strada fino al Ponte San Pellegrino, comprendendo i numeri mappali 4342 - 4297 - 4298 - 4472;

c) a sud: il confine del comune di Mirandola con quello di San Felice sul Panaro;

d) ad est: una linea che partendo da questo confine, alle Caselle, passa pei numeri mappali 4040 - 4039 - 3928 - 3920; e raggiunge la strada comunale su accennata, 200 metri circa al disotto della cascina « la Maria ».

La seconda zona malarica, delimitata con decreto regio più sopra accennato, viene ampliata in modo da avere per confini:

a) a nord ed a ovest: il confine del comune;

b) ad est: lo scolo di Quarantoli;

c) a sud: questo scolo fino all'incontro della carrareccia che, passando pel Castello, va alla provinciale di Quarantoli; un tratto di questa fino a Quarantoli; la strada ed il fosso che da Quarantoli, procedendo in linea retta verso nord, vanno a raggiungere la strada ed il fosso che, con direzione di ovest e come una linea spezzata, vanno al

fossetto delle Forcole; questa strada, questo fosso fino al fossetto delle Forcole, questo fossetto ed infine il limite del comune.

2. — Comune di Concordia.

La prima e la terza zona malarica, già delimitate col regio decreto 29 settembre 1902, n. 570, vengono riunite in un'unica zona i cui limiti sono i seguenti:

a) a nord, ovest, sud: i confini del comune;

b) ad est il fiume Secchia fino alle case Ballerini; poi la strada « dei terzi » fino al cimitero di San Giovanni, quindi una linea che, toccando il fondo segnato al numero di mappa 835, incontra la strada comunale Concordia-San Giovanni; un tratto di questa strada fino al terreno segnato in catasto al n. 222, quindi una linea che congiunge i numeri 222 - 890 - 266 - 257 - 217 - 243 - 94 - 92 - 89 - 91 - 213 - 87 - 78 - 89 - 81 - 163; di poi il fiume Secchia fino al mappale 4461; da questo punto una linea spezzata che, tagliando i numeri mappali 1233 - 1234 - 1222 - 4220 - 2851 - 1252 - 1245; va a raggiungere la strada Boscarda, e infine questa strada nell'ultimo tratto che va al confine settentrionale del comune.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 479. N. 479.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Perugia.*

10 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 12 *settembre* 1904, *n.* 213)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Perugia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Perugia distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 101. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Perugia con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1-2-3. — Comune di Collevecchio.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è delimitata:

ad ovest dal corso del torrente Campana;

a sud e sud-est dalla strada che unisce Pezzalunga, Collefiore e Cicignano;

a nord dalla strada vicinale che da Cicignano va al torrente Campana.

La seconda zona malarica è delimitata:

a sud-est dal confine fra Stimigliano e Collevecchio, e precisamente nelle regioni Bastia e Colle Oti;

ad ovest dal confine tra i comuni di Collevecchio e Magliano Sabino;

a sud dal fiume Tevere;

a nord dalla linea ferroviaria Orte-Roma.

La terza zona malarica è delimitata:

a nord dal corso del fosso Balcone e dalla strada Stimigliano-Collevecchio fino all'immissione del detto fosso nel torrente Laia;

a sud dal corso del torrente Laia che divide il comune di Collevecchio da quello di Stimigliano;

ad est dalla linea di confine fra i comuni di Collevecchio e di Tarano fino al Casale Rosati e di qui al fosso Balcone.

4. — Comune di Fara Sabina.

La zona malarica comprende una striscia di territorio che partendo dalla stazione ferroviaria di Fara Sabina se-

gue la strada che conduce al paese attraversando la regione Romitorio ed è delimitata:

ad ovest dalla strada che dalla stazione va al paese;

ad est e a sud dal fosso Corese;

a nord in parte dalla strada già nominata e dal fosso Peracalli.

5. — Comune di Forano.

La zona malarica è delimitata:

a sud e sud-ovest dal corso del Tevere compreso fra il confine del comune di Stimigliano e quello di Poggio Mirteto;

a nord-est dal tratto della ferrovia Orte-Roma compreso fra gli stessi confini.

6-7. — Comune di Labro.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a nord dalla strada di Costa del Monte a partire dal confine col comune di Rivodutri, passando per le Casette e costeggiando le pendici a levante del Monte Biancone fino a raggiungere il corso del fosso Fiumarone;

ad ovest dal detto fosso e dal fiume Velino fino a Repasto;

a sud dal corso del fiume Velino, a partire da Repasto attraverso le località le Roscíette e le Roscie, fino ad incontrare il confine col comune di Rivodutri;

ad est dal confine col comune di Rivodutri fino alla strada di Costa del Monte.

La seconda zona malarica è delimitata dalle strade vicinali che girano attorno al lago di Ventina e precisamente a nord da casa Ventina alla Casa Rossa, ad est dalla Casa Rossa al Casale Rosso, a sud dal Casale Rosso alla ferrovia, ad ovest dalla stessa ferrovia.

8-9. — Comune di Magliano Sabino.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona comprende la località posta fra il Castello delle Formiche ed il Ponte Felice ed è delimitata: ad est dalla

via Flaminia, ad ovest dal corso del fiume Tevere, a sud dal Tevere e a nord dal confine fra i comuni di Magliano Sabino ed Otricoli.

La seconda zona malarica è delimitata:

a nord e nord-est dalla strada che da Ponte Felice mette al torrente Campana, costeggia le pendici dei Colli San Pietro, la regione Foglia e Caprareccia ed il Casale Rossetto fino alla ferrovia Orte-Roma, poi da detta ferrovia fino al confine col comune di Collevecchio. A sud dal col detto confine, ad ovest e a nord dal corso del fiume Tevere.

10. — Comune di Montopoli.

La zona malarica trovasi compresa nel piano del Tevere ed è delimitata ad ovest dal confine provinciale, ad est dalle pendici dei colli della regione Moricelli sino a Ponte Sfondato, a nord dal confine col comune di Poggio Mirteto, a sud da quello con Fara Sabina.

11. — Comune di Poggio Mirteto.

La zona malarica è delimitata a nord dalla ferrovia Orte-Roma, a sud-ovest dal corso del fiume Tevere, ad ovest dal confine col comune di Forano, ad est da quello con Montopoli.

12 — Comune di Rieti.

La zona malarica è delimitata:

a nord dalla sponda settentrionale del lago di Ripasottile, partendo dal confine col comune di Labro e costeggiando il contorno meridionale della regione Colle Pipino sino al Ponte Crispolti;

ad est da un tratto della linea di confine col comune di Poggio Rustone e dalla sponda occidentale del lago Lungo e del lago Scillo, fino alla casa Torretta e da questa all'incontro della strada vicinale che girando a sud, porta alla casa Biancini;

a sud–ovest da una linea che partendo da casa Biancini percorre un tratto della strada provinciale di Rieti fino a S. Nicola e prosegue per la strada comunale fino alla casa Rossa, comprendendo le adiacenze della sponda sud del lago di Ripasottile fino alla località denominata Sette Camini;

ad ovest dalla località Sette Camini, e da una linea che risalendo il corso del fiume Velino va al confine coi comuni di Contigliano e di Labro.

13. — Comune di Rivodutri.

La zona malarica è delimitata:

a nord da una linea che partendo dalle origini del fosso Santa Susanna presso Piè di Colle scende lungo la strada provinciale di Rieti fino ad incontrare quella di Costa del Monte, che segue percorrendo la regione Compigliano lungo il confine tra il comune di Labro e quello di Morro Reatino;

ad ovest da una linea che segue il confine fra il comune di Labro e quello di Rivodutri, passando per le località Promontoro e Cornacchiaro, fino al lago di Ripasottile;

a sud da una linea che partendo dal Promontorio sito ad est del lago suddetto, percorre la strada vicinale che trovasi a sud di Colle Pipino fino al Ponte Crispolti confondendosi col limite nord della zona malarica di Rieti;

ad est da una linea che parte dal Ponte Crispolti, percorre quel tratto di strada che conduce a Poggio Rustone e, andando lungo i fossi S. Susanna e Gambarano, raggiunge a Piè di Colle l'estremo nord della zona.

14–15. — Comune di Stimigliano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a sud-est da un tratto di strada provinciale che dalla Madonna del Nocchietto mette al Molino di San Polo fino a raggiungere il confine con Forano;

a nord est da una linea che segue il Torrente Laja, che divide il comune di Stimigliano da quelli di Collevecchio e di Tarano;

a sud-ovest dalla strada vicinale che trovasi alle pendici nordiche del Colle San Valentino e va fino alla Madonna del Nocchietto.

La seconda zona malarica comprende la regione denominata Scarpie e tutto il tratto di strada ferrata incluso nella zona stessa ed è delimitata a sud sud-est e sud-ovest dal corso del fiume Tevere, a nord dalla strada provinciale parallela alla linea ferroviaria Orte-Roma.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 480. N. 480.

REGIO DECRETO *che converte in governativo il ginnasio di Frosolone e modifica le tabelle* C *e* D *pel personale dei regi ginnasi.*

26 giugno 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1901, n. 532;

Veduta la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione dell'istituto G. A. Fazioli in data 12 giugno 1904 a chiarimento dell'altra convenzione stipulata tra gli stessi contraenti in data 18 dicembre 1900;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1904 è istituito un ginnasio governativo in Frosolone.

Art. 2.

L'amministrazione dell'ente G. A. Fazioli di Frosolone dovrà sin da ora validamente effettuare la cessione allo Stato di tutto il suo patrimonio, quale risulta dall'inventario allegato alla convenzione 18 dicembre 1900.

Art. 3.

Alle tabelle organiche in vigore per il personale dei regi ginnasi vengono fatte dal 1° ottobre 1904 le seguenti modificazioni:

TABELLA *C.*

(*Posti in aumento*).

1	**incaricato della direzione a . . . . . .**	L. 500
1	**titolare nel corso superiore . . . . . .**	» 2,200
1	**reggente nel corso superiore . . . . .**	» 2,000
1	**titolare nel corso inferiore . . . . . .**	» 2,000
2	**reggenti nel corso superiore a lire 1,800**	» 3,600
1	**reggente per la matematica . . . . . .**	» 1,800
1	**incaricato per il francese . . . .**	» 1,500

TABELLA *D.*

(*Posti in aumento*).

1	**bidello a . . . .**	L. 800
1	**inserviente custode (con alloggio) . . . .**	» 700

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 107. A. Ammirabasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

N. 481. N. 481.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento provvisorio per la nomina dei medici chirurghi condotti comunali e consorziali e degli ufficiali sanitari.*

22 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 settembre 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 22 dicembre 1888, n. 5849 sulla tutela della igiene e della sanità pubblica e 25 febbraio 1904, n. 57;

Veduto il parere del consiglio superiore di sanità;

Veduto il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento provvisorio per la nomina dei medici chirurghi condotti comunali e consorziali e degli ufficiali sanitari, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 109. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

REGOLAMENTO PROVVISORIO

per la nomina dei medici chirurghi condotti comunali e consorziali e degli ufficiali sanitari

---

Art. 1.

Ad ogni apertura di concorso per nomina di medici chirurghi condotti deve precedere la deliberazione del relativo capitolato di servizio, nel quale il consiglio comunale o l'assemblea consorziale, secondo la rispettiva competenza, stabiliranno i diritti ed i doveri del sanitario da nominarsi e le modalità del suo servizio, salva l'approvazione della giunta provinciale amministrativa nelle forme di legge.

Se la condotta è estesa alla generalità degli abitanti, lo stipendio del medico chirurgo condotto sarà ripartito in due quote distinte, delle quali una costituisce il compenso per la cura dei poveri, l'altra quello per la cura degli abbienti.

Art. 2.

I rappresentanti dei comuni all'assemblea consorziale sono eletti, nel proprio seno, dai consigli comunali a maggioranza assoluta di voti.

Nella sua prima seduta, che è convocata dal sindaco del comune capoluogo, l'assemblea consorziale nomina, con le stesse regole, il presidente del consorzio.

Però, dopo due votazioni libere rimaste inefficaci, si procede a ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione libera riportarono maggiori suffragi. A parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.

Art. 3.

Fino alla pubblicazione del regolamento definitivo, i concorsi di nomina a medico chirurgo condotto saranno esclusivamente per titoli.

L'avviso di concorso verrà pubblicato dal sindaco o dal presidente del consorzio almeno un mese prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande dei concorrenti, ed indicherà, con le altre principali disposizioni del capitolato, anche lo stipendio del sanitario nella somma approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

Se per questo ultimo provvedimento pende ricorso del comune avanti il consiglio superiore di sanità, ne verrà fatta espressa menzione.

Art. 4.

Prima della chiusura del concorso, il consiglio provinciale di sanità procederà alla nomina della commissione giudicatrice, nelle persone di cinque professionisti competenti nelle specialità medico-chirurgiche.

In caso di urgenza il consiglio può fissare alla commissione un termine per l'esaurimento dei proprii lavori.

Art. 5.

Le disposizioni dei sopracennati articoli 1, 3 e 4 si estendono anche alla nomina dei medici chirurghi che le opere pie ed altre fondazioni eleggono e stipendiano per il servizio di assistenza sanitaria, a sgravio del comune.

Art. 6.

Con norme inserite nel regolamento definitivo, sarà provveduto a coordinare con le disposizioni di esso, quelle dei capitolati deliberati ed approvati giusto il presente regolamento provvisorio.

Art. 7.

Le amministrazioni consorziali costituite a' termini dell'articolo 2 dureranno in carica finocchè non saranno surrogate da quelle da costituirsi in base al regolamento definitivo.

Sono applicabili alle deliberazioni delle rappresentanze consorziali le disposizioni relative alle deliberazioni comunali, ed al presidente del consorzio quelle che concernono le attribuzioni del sindaco, quale capo dell'amministrazione del comune.

Funzionerà provvisoriamente da segretario del consorzio il segretario del comune capoluogo.

Art. 8.

Nei comuni di popolazione superiore ai cinquantamila abitanti e che hanno uno speciale ufficio d'igiene, la nomina dell'ufficiale sanitario sarà fatta dal prefetto udito il consiglio provinciale di sanità, sulle risultanze di un concorso indetto per titoli ed esami.

L'avviso di concorso sarà pubblicato almeno un mese prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande dei concorrenti.

Art. 9.

Ogni domanda d'ammissione al concorso deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di penalità;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha avuto la sua residenza negli ultimi due anni;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) laurea in medicina e chirurgia.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, dovranno avere una data non anteriore di sei mesi a quella dell'avviso di concorso.

È in facoltà poi di ogni concorrente di allegare alla domanda i titoli scientifici che crederà utile di produrre nel proprio interesse.

Art. 10.

Il prefetto, udito il consiglio provinciale sanitario, può riconoscere effetto legale ai concorsi già indetti dai comuni prima della pubblicazione del presente regolamento provvisorio.

Art. 11.

La commissione giudicatrice del concorso è composta del medico provinciale e di due medici chirurghi scelti dal consiglio provinciale sanitario possibilmente nel proprio seno, ma uno dei quali dovrà essere sempre un professore universitario, ufficiale, d'igiene.

Art. 12.

I programmi e le altre norme di esame saranno stabiliti dallo stesso consiglio ed approvati dal Ministero.

Art. 13.

Se il posto di ufficiale sanitario si rende vacante in uno dei comuni non contemplati dall'art. 8, il prefetto, udito il consiglio provinciale di sanità, incaricherà provvisoriamente di tali funzioni uno dei medici chirurghi liberi esercenti residenti nel comune, salvo il disposto dell'art. 12, 1° capoverso della legge.

Art. 14.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento provvisorio.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per l'interno
GIOLITTI.

N. 482. N. 482.

REGIO DECRETO *che autorizza la trasformazione dei cinque mutui in contanti del comune di Roma in un prestito a cartelle ammortizzabili in 50 anni.*

16 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 *settembre* 1904, *n.* 211)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce la sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

Veduta la legge 19 maggio 1904, n. 185, concernente la concessione e la trasformazione di prestiti agli enti locali del mezzogiorno continentale;

Veduta la legge 8 luglio 1904, n. 320, di provvedimenti per la città di Roma;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, d'accordo col ministro dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale eseguirà, con effetto dal 1° gennaio 1905, la trasformazione in un prestito a cartelle ammortizzabili in 50 anni, dei cinque mutui in contanti del comune di Roma di cui all'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 320, liquidati al 31 dicembre 1904 in lire 13,264,292. 54.

Il corso delle cartelle di credito sarà calcolato in lire 204.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 106. PACINI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 483. N. 483.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le* spese imprevisite, *autorizza una 3ª prelevazione nella somma di lire 3,000 a favore del Ministero del tesoro.*

22 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 settembre 1904, n. 214)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-1905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 21,218. 78, rimane disponibile la somma di lire 978,781. 22;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di lire tremila (L. 3,000) da inscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione medesimo col n. 130*bis* e con la deno-

minazione « Compensi agli impiegati della corte dei conti per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite per incarico della giunta generale del bilancio ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 108. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. Luzzatti.
Giolitti.

N. 484. N. 484.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Reggio Calabria.*

1° agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 15 *settembre* 1904, *n.* 216)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Reggio Calabria ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Reggio Calabria distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 113. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Reggio Calabria coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1-2. — Comune di Bagaladi.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è limitata:

a) a nord-est: dalla sponda destra del torrente Padule, e precisamente dal punto in cui la linea di confine Bagaladi-San Lorenzo lo attraversa fino al suo sbocco nel torrente Pristeo;

b) a nord e nord-est: dalla sponda destra del torrente Pristeo e poscia dalla sponda destra della fiumara Melito, e precisamente dal punto in cui sbocca il torrente Padule nel Pristeo fino al punto in cui la linea di confine dei territori di San Lorenzo e Bagaladi giunge alla fiumara Melito;

c) a sud: dalla linea di confine dei territori di Bagaladi e San Lorenzo, e precisamente dal punto in cui attraversa il vallone o torrente Padule fino al punto in cui giunge alla fiumara Melito.

La seconda zona è limitata:

a) a nord-nord-est, dal Vallone Valenziana e precisamente dal punto in cui il Vallone sbocca nella fiumara Tuccio fino al punto in cui il Vallone è attraversato con un ponticello dalla strada provinciale Melito-Porto Salvo-Bagaladi;

b) a nord-nord-ovest, dal ciglio a monte della rotabile provinciale anzicennata e per tutto il tratto che rimane limitato da un lato del ponticello sul Vallone Valenziana e dall'altro lato da quel punto, in cui da detta rotabile si parte il sentiero nominato dei Pietracci e che conduce alla sponda sinistra del fiume Pristeo;

c) a nord-ovest, dal sentiero dei Pietracci per tutto il suo percorso, cioè, dal punto in cui nasce dalla rotabile Melito-Bagaladi fino al punto in cui muore alla sponda sinistra del Pristeo e dopo avere attraversato i burroni Pietracci ed Elica;

d) a sud-ovest, dalla sponda sinistra del fiume Pristeo e precisamente dal punto in cui vi giunge il sentiero dei Pietracci fino al punto in cui il Pristeo si scarica nel fiume Tuccio, formando così insieme la fiumara di Melito;

e) a sud-est, dalla sponda destra del fiume Tuccio per quel tratto che corre dal punto di confluenza col Pristeo fino al punto in cui nel Tuccio si scarica il Vallone Valenziana, punto di partenza nel segnare i confini nord-nord-est.

3. — Comune di Benestare.

Vi è una sola zona malarica.

Essa è limitata:

a) a nord-est, dal confine territoriale tra i comuni di Benestare e Bovalino, formato dal Vallone Scarparino, e precisamente da quel tratto di detto Vallone compreso tra il suo sbocco nel fiume Careri e quel punto in cui il Vallone cessa di segnare il confine territoriale tra i due cennati comuni; indi dal corso del Vallone suddetto fino al punto in cui è attraversato dalla provinciale Benestare-Careri;

b) a nord: dalla provinciale Benestare-Careri e precisamente da quel tratto di detta strada compreso tra il ponticello sul vallone Scarparino ed il punto in cui la strada taglia la linea di confine dei territori di Benestare e Careri;

c) ad ovest: dalla linea di confine ora cennata e precisamente dal tratto di essa compreso tra il punto d'intersezione della rotabile provinciale anzidetta e il fiume Careri;

d) a nord-ovest: dalla linea di confine dei territori di Benestare e Careri e precisamente dal punto in cui detta linea lambisce la sponda sinistra del fiume Careri, fino al

punto in cui s' incontra con l'altra linea di confine Benestare-San Luca;

e) a sud ovest: dalla linea di confine dei territori di Benestare e San Luca e precisamente dal punto in cui si trovano riunite le linee di confine dei tre comuni di Benestare-Careri-San Luca fino al punto in cui va ad incontrare l'altra linea di confine Benestare-Bovalino;

f) a sud-est: dalla linea di confine Benestare-Bovalino per quel tratto di essa compreso tra il punto in cui si trovano riunite le linee di confine San Luca-Benestare-Bovalino fino alla foce nel fiume Careri del vallone Scarparino, punto di partenza del limite nord-est.

4. — Comune di Casignana.

L' intero territorio del comune nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

5. — Comune di Cinquefrondi.

La zona malarica è limitata:

a) a nord-est: dalla sponda sinistra del fiume Sciarepotamo e precisamente dal punto in cui il fiume anzidetto è attraversato dalla rotabile provinciale Maropati–Cinquefrondi, fino al punto in cui il fiume è raggiunto dalla linea di confine dei territori di Polistena e Cinquefrondi;

b) ad ovest: dalla linea di confine dei territori di Polistena e Cinquefrondi e precisamente dal punto in cui questa linea incontra la fiumara Sciarepotamo, fino a quello in cui la linea è attraversata da una stradella, proveniente dalla rotabile provinciale Cinquefrondi-Polistena e conducente alla contrada Fusalano.

c) ad est: dalla stradella vicinale predetta e precisamente per il tratto limitato dal punto in cui detta stradella attraversa il confine dei territori di Polistena e Cinquefrondi, al punto in cui si unisce ad un'altra stradella vicinale, conducente anch'essa alla contrada Fusalano, ma che proviene invece dal ponte che attraversa il fiume Sciarepotamo sulla provinciale Maropati-Cinquefrondi;

d) a sud-ovest: dalla stradella ultima cennata e precisamente per tutto il suo percorso, cioè dal punto in cui si stacca dalla provinciale Maropati-Cinquefrondi, fino al punto in cui si unisce all'altra, conducente alla contrada Fusalano;

e) ad est: da quel tratto di rotabile provinciale Maropati–Cinquefrondi compreso tra il punto in cui da essa si parte la stradella vicinale per Fusalano, ed il punto in cui la strada raggiunge la sponda sinistra del fiume Sciarepotamo; dal quale si è partiti nel segnare il confine nord-est.

6. — Comune di Palizzi.

La zona malarica è limitata:

a) ad est: dalla linea di confine dei territori di Palizzi e Brancaleone costituita dalla fiumara di capo Spartivento chiamata anche fiumara Renghia, e precisamente da quel tratto della fiumara, che rimane limitata dalla foce sul Ionio a sud, e dal punto in cui dalla fiumara si parte la mulattiera conducente alla frazione Pietrapennata a nord;

b) a nord: dalla mulattiera ultima cennata e precisamente da quel tratto di essa, che dalla fiumara di Capo Spartivento o Renghia giunge al punto in cui dalla mulattiera in parola si stacca il sentiero conducente alla fiumara Spropoli; indi da questo sentiero fino alla fiumara Spropoli;

c) nuovamente ad est: dalla fiumara Spropoli per quel breve tratto limitato da una parte dal punto in cui alla fiumara giunge il sentiero sunnominato (Pietrapennata-Spropoli) e dall'altra parte da quel punto in cui dalla fiumara Spropoli si diparte la mulattiera che, attraversando la regione Campanarello, conduce a Palizzi superiore;

d) a nord-est: dalla mulattiera or ora ricordata (fiumara Spropoli-Palizzi superiore) e precisamente per quel tratto compreso tra la fiumara Spropoli da un lato e quel punto, dall'altro lato, in cui la mulattiera, giunta nella regione Carmine, rasenta l'origine del vallone Rombinala;

e) di nuovo a nord: dal vallone Pombinale per tutto il suo corso, cioè, dal punto in cui alla sua origine è rasentato dalla mulattiera Spropoli-Palizzi superiore fino allo sbocco nella fiumara Palizzi;

f) ad ovest: dalla fiumara Palizzi per tutto quel tratto compreso tra lo sbocco in essa del vallone Pombinale fino alla foce nel mare Jonio;

g) a sud: dalla spiaggia jonica e precisamente da quel tratto di essa compreso tra le foci delle fiumare Palizzi e Capo Spartivento o Renghia, la quale ultima è stata il punto di partenza del confine est.

7. — Comune di Platì.

L'intiero territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

8. — Comune di San Luca.

La zona malarica è limitata:

a) a nord-est: dalla linea di confine dei territori di San Luca e Bovalino e poscia dall'altra di San Luca-Careri, e precisamente dal punto in cui il primo di questi confini si parte dalla fiumara Buonamico fino al punto in cui la seconda di dette linee di confine è incontrata dalla mulattiera che proviene dall'abitato di San Luca e conduce alla fiumara Careri, passando per il piano delle Gabelle;

b) ad ovest: dalla mulattiera vallone S. Venera-Fiumara Careri per quel tratto di essa limitato dalla linea di confine S. Luca-Careri da un lato, e dall'altro lato da quel punto in cui la mulattiera anzidetta è incontrata dall'altra che dall'abitato di S Luca, conduce all'abitato di Careri;

c) a nord: dalla mulattiera ultima ricordata (S. Luca-Careri) per quel tratto limitato da un lato dal punto di unione colla mulattiera vallone S. Venere Fiumara Careri, e dall'altro dal punto in cui la mulattiera giunge all'abitato di S. Luca, e poscia da tutto l'abitato di S. Luca, che rimane così compreso entro la zona malarica;

d) di nuovo ad ovest: dalla mulattiera che dall'abitato di S. Luca scende alla fiumara Buonamico passando per il molino Stranges e precisamente dal punto in cui essa si diparte dall'abitato fino al suo giungere alla fiumara Buonamico;

e) a sud: dalla fiumara Buonamico e precisamente dal punto in cui ad essa giunge la mulattiera S. Luca-Molino Stranges-Fiume Buonamico, fino al punto in cui dalla fiumara si parte la linea di confine dei territori di S. Luca e Bovalino, punto di partenza del confine nord-est.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 485. N. 485.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Cagliari.*

10 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 settembre 1904, n. 216)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Cagliari ha inviato le nuove proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Cagliari distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone, ove ciò occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 110. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Cagliari con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

Comuni di:

1. Abbasanta.
2. Aidomaggiore.
3. Ales.
4. Allai.
5. Arbus.
6. Ardauli.
7. Arixi.
8. Asselo.
9. Asuni.
10. Atzara.
11. Austis.
12. Ballao.
13. Bannari Usellus.
14. Baràdili.
15. Baressa.
16. Bari Sardo.
17. Barrali.
18. Barumini.
19. Belvi.
20. Bidoni.
21. Birori.
22. Bonàrcado.
23. Boroneddu.
24. Borore.
25. Bortigali.
26. Bosa.
27. Busachi.
28. Calasetta.
29. Carloforte.
30. Collinas.
31. Cuglieri.
32. Curcuris.
33. Domusnovas.
34. Domusnovas Canales.
35. Donigala Siurgus.
36. Donori.
37. Dualchi.
38. Escalaplano.
39. Escolca.
40. Escovedu.
41. Esterzili.
42. Figu.
43. Flumini Maggiore.
44. Flussio.
45. Fordongianus.
46. Gadoni.
47. Genoni.
48. Genuri.
49. Gergèi.
50. Gesico.
51. Gèsturi.
52. Girasole.
53. Ghilarza.
54. Goni.

55. Gonnesa.
56. Gonnoscodina.
57. Gonnosfanadiga.
58. Gonnosnò.
59. Gonnostramatza.
60. Guamaggiore.
61. Guasila.
62. Iglesias.
63. Ilbono.
64. Isili.
65. Làconi.
66. Lanusei.
67. Lasplassas.
68. Loceri.
69 Lotzorai.
70. Lunamatrona.
71. Macomer.
72. Magomadas.
73. Mandas.
74. Masullas.
75. Meana Sardo.
76. Modolo.
77. Mogoro.
78. Mogorella.
79. Montresta.
80. Morgongiori.
81. Musei.
82. Narcao.
83. Noragugume.
84. Norbello.
85. Neoneli.
86. Nughedu S. Vittoria.
87. Nuragus.
88. Nurallâo.
89. Nuraminis.
90. Nureci.
91. Nurri.
92. Ollastra Usellus.
93. Orroli.
94. Ortacesus.
95. Ortueri.
96. Pau.
97. Pauli Arbarei.
98. Pauli Latino.
99. Palmas Suergiu.
100. Pimentel.
101. Pompu.
102. Portoscuso.
103. Ruinas.
104. Sàdali.
105. Sagama.
106. Samatzai.
107. Samugheo.
108. Santadi.
109. Sàrdara.
110. Sant'Andrea Frius.
111. Sant'Antioco.
112. Sant'Antonio Ruinas.
113. San Basilio.
114. Santu Lussurgiu.
115. Scano Montiferro.
116. Sedilo.
117. Sélegas.
118. Seneghe.
119. Senis.
120. Senorbì.
121. Sennariolo.
122. Serbariu.
123. Serdiana.
124. Serrenti.
125. Serri.
126. Setzu.

127. Siamanna.
128. Siapiccia.
129. Siddi.
130. Siliqua.
131. Silius.
132. Simala.
133. Sindia.
134. Sini.
135. Siris.
136. Sisini.
137. Siurgus.
138. Soddi.
139. Soleminis.
140. Sorgono.
141. Sorradile.
142. Suelli.
143. Suni
144. Tadasuni.
145. Teti
146. Teulada.
147. Timaura.
148. Tortolì.
149. Tratalias.
150. Tresnuraghes.
151. Triei.
152. Tuili.
153. Turri.
154. Ulà Tirso.
155. Usellus.
156. Ussaramanna.
157. Vallermosa.
158. Villamar.
159. Villacidro.
160. Villamassargia.
161. Villanovaforru.
162. Villanovafranca.
163. Villanova Tulo.
164. Villarios Masainas.
165. Villa Urbana.
166. Zeppara.
167. Zuri.
168. Cagliari.

Tutto il territorio di ciascuno dei detti comuni, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica non esclusa la borgata Campeda facente parte dell'attuale borgata autonoma di Padrumannu.

169. — Comune di Arinungia.

La zona malarica comprende la parte del territorio comunale posta a sud-ovest di una linea che, partendo dal barcu de s'Ilixi (sul confine col comune di Escalaplano), passa pei monti Ilixi Durci e Parredis, terminando alla punta « Su Perdosu » dove si uniscono i confini dei comuni di Arinungia, Villasalto, S. Vito.

170. — Comune di Aritzo.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal punto ove si congiungono i confini dei comuni di Aritzo,

Seulo, Seni e Arzana passa per Arcu Pirastu e Perda Maore, per le punte « tre Corungie e sos Tragos » per la terra Genna Pirastu e finisce sul confine con Désulo, in direzione della punta Santo Stefano nel territorio di quest'ultimo comune.

171. — Comune di Arzana.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

a nord: dal confine col comune di Villagrande;

a ovest, ad est, a sud, da una linea che partendo dal monte Luas (nel comune di Villagrande) passa per la punta « Combidarteri » e per « Perda Tronà » terminando sul confine col comune di Villagrande al barcu « Gennè Frongia ».

La seconda zona comprende la parte del territorio posto ad ovest di una linea che dal « barcu Lione » (al confine con Villagrande) va al monte Orrù (sul confine col comune di Gairo).

172. — Comune di Baunei.

La zona malarica è situata ad ovest di una linea che partendo dalla torre di Santa Maria Navarrese, passa pei monti Osquini ed Oro, per la punta Punnacci, pel monte Bitzicoro, per le punte « Dolocaccoro, Giorgia, e su Mattau », pel monte Ullagi, per la punta Sant'Abbadorgiu, pel barco « S. Abbadorgiu », per le nuraghe « Solluli » e termina al monte Oseli nel territorio di Ursulei.

173. — Comune di Burcei.

La zona malarica comprende la parte di territorio posta a sud della linea che dal punto in cui il « riu Ollastu » interseca il confine col comune di S. Vito, va al « barcu Coxinadroxiu » e al « barcu su Scoffu » terminando al « barcu Margini Arrubiu » (sul confine col comune di Sinnai).

174. — Comune di Desulo.

La zona malarica è limitata:

a) a sud: dal confine col comune di Aritzo, sino al

punto in cui questo confine è intersecato dalla linea retta che dalla Serra « Genna Pirastu » (nel territorio di Aritzo) va alla punta Santo Stefano;

b) ad est: dalla linea che, partendo dal detto punto di intersezione, passa per la punta Serra Santostefano, pel « barcu Cariganule » e per la punta « is Argiolas »;

c) a nord: dalla linea che da « genna is Argiolas » passa per la punta « su Laccu » e finisce a « genna s'Ilixi » al confine con Tonara;

d) ad ovest: dal confine col comune di Tonara.

175. — Comune di Gairo.

Vi sono tre zone malariche:

La prima zona situata a sud-est, è delimitata da una linea che passando pei monti Cassi e Arista, termina alle « nuraghe de Perdu ».

La seconda zona, posta a nord-est, è compresa fra il confine con Lanusei ed una retta che partendo dalla punta Perdarba (nel territorio di Lanusei) va alla punta Gaddine, passa per la serra Cortiacas, giungendo di nuovo nel territorio di Lanusei alla punta Peddi Impeddosa.

La terza zona, posta ad est, è delimitata da una linea che si origina al punto di unione fra i confini fra i comuni di Gairo, Osini, Ulassai, e, passando per « pizzo e' Trulu » termina al monte Orrù, al confine col comune di Arzana.

176. — Comune di Ierzu.

La zona malarica comprende la parte di territorio posta ad est che, passando pel « barcu Scala de Alistu » (sul confine col comune di Tertenia) e pei monti Forada de Lettus e Gutturgionis, giunge al punto trigonometrico del monte Tisiddu, sul confine con Ulassai.

177. — Comune di Osini.

La zona malarica comprende la parte del territorio comunale posta ad ovest del ciglione dell'altipiano che domina l'abitato, pel tratto dell'altipiano stesso, compreso fra i confini coi comuni di Ulassai e Gairo.

178. — Comune di Perdasdefogu.

Tutto il territorio del comune costituisce zona malarica, eccettuatane la parte posta ad est della linea che, partendo dal monte Nieddu (sul confine col salto distaccato di Quirra) passa pel monte Buddi d'Abba e termina a « cuccuru Suergiolus » sul confine ora detto.

179. — Comune di Seui.

La zona malarica comprende la parte del territorio posta a sud della linea che partendo da « Genna Lioni » sul confine con Seúlo, passa pei monti Ciutoni, Marigosu, Tradalei e Taddi, per la chiesa di S. Cristoforo, per la punta « is Medduris » e termina al pizzo « d'Erzioni » al confine con Ussassai.

180. — Comune di Seùlo.

Tutto il territorio del comune costituisce zona malarica, eccettuatane la parte posta ad ovest del tratto di confine con Seui da « Genna Lioni » sin presso il covile Solonecca, e delimitata da una linea che, partendo da « Genna Lioni » passa pei monti « su Car » e Miale, e pel « barcu s'Accorradorgiu » terminando presso il covile Soloneeco (sul confine con Seui).

181. — Comune di Sicci S. Biagio.

La zona malarica comprende il tratto di territorio posto ad est della linea che, partendo dal « barcu Cirrone » al confine con Sòlèminis, passa pei « barcu Baracco e Atamu » e per Serra Mulanu terminando al confine con San Pantaleo, dove questo è intersecato del « riu Maidana Manna ».

182. — Comune di S. Nicolò Gerrei.

La zona malarica comprende il tratto di territorio posto a nord di una linea che, partendo dal « barcu Marrada » al confine con Villasalto, passa pel monte Matta Mullanu e per « perda Filla » o « Sedda S'Ollioni » e termina al monte Casargius, seguendo il confine con Sant'Andrea Frius.

183. — Comune di S. Pantaleo.

La zona malarica comprende il tratto di territorio posto ad est della linea che, dal punto in cui il « riu Maidana Manna » interseca il confine con Sicci S. Biagio, passa pei « barcu Baingiù e Cuguranti » terminando al monte Casargius, ove si incontrano i confini fra San Pantaleo, San Nicolò Gerrei e Sant'Andrea Frius.

184. — Comune di Tertenia.

Tutto il territorio comunale costituisce zona malarica eccettuatane la parte di nord-est, delimitata da una linea, che passa per la punta « is Ebbas » (in riva al mare) pei monti Tortu e Caudi per « Arcu sa Pruna » (presso il confine territoriale) segue il confine con la frazione distaccata del comune di Osini, prima, e quello con Gairo dopo, terminando al mare.

185. — Comune di Tonara.

La zona malarica comprende il tratto di territorio situato ad ovest della linea che, partendo da « genna s' Ilixi » sul confine con Désulo, passa per « perda Caracusse » e per « perda Tronà » terminando al confine con Tiana, dove questo è intersecato dalla linea che da « perda su Tronu » va a punta « su Ghedargiu ».

186. — Comune di Tiana.

La zona malarica comprende il tratto di territorio, posto ad ovest della linea che, dal punto in cui il confine con Tonara è intersecato dalla retta che da « perda su Tronu » va a punta « su Ghedargiu » passa per questa punta e termina alla punta Cogotti (al confine col comune di Ovodda, in provincia di Sassari).

187. — Comune di Talana.

La zona malarica comprende il tratto di territorio posto ad est della linea, che da « genna Piras » (sul confine con

Ursulei) passa pel « barcu e Pisnacerbo) » per le « nuraghe di Bau e Tacca, terminando al monte Olime (al confine con Villagrande).

188. — Comune di Ulassai.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona comprende l'abitato e il tratto di territorio posto ad est del ciglione che domina l'abitato, a partire dal monte Tisiddu, fino al punto in cui detto ciglione incontra il confine con Osini.

La seconda zona comprende il tratto di territorio posto ad est della linea che, passando per « cuccuru Suergiolus » per « barcu Niada » e per la « serra de Truculeu » termina al monte Mela sul confine con Ussássai.

189. — Comune di Ussássai.

Tutto il territorio comunale costituisce zona malarica eccettuatane la parte posta a nord-est della linea che, partendo dal punto di incontro dei confini fra Gairo, Ussássai, Osini, nelle vicinanze della stazione di Ussássai, va al pizzo « d'Erzioni » (sul confine con Seui).

190. — Comune di Ursulei.

La zona malarica è così delimitata:

a sud: dal confine con Talana;

ad est: dal confine con Baunei e da una linea che partendo dal monte Sottuli (nell'ora detto comune) passa pel monte Oseli, pel covile Solenas, pel « barcu e' Surgano », pei covili Boi e Urgai, per le punte « Salavarò, Scala Manna, Uaunanzin, terminando alla punta Dogana (sul confine con Dorgali, in provincia di Sassari);

a nord: dal confine col comune di Dorgali;

ad ovest: dal confine ora detto e da una linea che, partendo da « punta di Gorropu » (nell'ora detto comune), passa per « punta Cucuttos » pel punto trigonometrico di « genna Silana » pel monte « su Nercone » per le punte

Aunei, ò Seui, s'Arza Bianca e Piscau, pel « barcu Arenas » e per le punte « Menincaddos e Iditzai, terminando a « genna Piras » sul confine con Talana.

191. — Comune di Villagrande.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo da « genna Tricarai » al punto di unione dei confini di Arzana, Tortolì, Villagrande, segue il confine con Arzana, fino al « barcu Genu è Frongia » da dove va al monte Luas.

Da questo punto in linea retta giunge al « barcu Caradosu » di nuovo sul confine con Arzana, seguendo il quale la linea di confine giunge al « barcu Lione ». Da questo « barcu » la linea di delimitazione, procedendo in linea retta passa pel « barcu sa Costa » per la punta « Cuili Abbruxiau », pei « barcu Porcu Abba e Su Zippiri », e per Monte Terrarva, terminando ad « Arcu Correboi », sul confine col comune di Fonni, in provincia di Sassari. Da « Arcu Correboi » la linea di delimitazione della zona va in linea retta alle « nuraghe Foppia » sul confine col comune di Talana, e, segue questo confine, fino a fonte Gianna; di qui, passando per le « nuraghe Giorgi » tocca prima il « barcu Sa Pauli » e poi Monte Mannu, dal quale va al monte Ulloru, e infine al « barcu Arenas » sul confine con Talana. Questo confine, quelli con Lotzorai, Girasole e Tortolì, finiscono di delimitare la zona.

192. — Comune di Villasalto.

La zona malarica comprende il tratto di territorio posto a nord di una linea che, partendo dal Monte Lora, sul confine con San Vito, passa per « Arcu Pilasteris » pei « barcu Pomposu, e Biasa Pira », terminando al « barcu Marrada » al confine con San Nicolò Gerrei.

193. — Territorio del Salto di Quirra (comuni di Villaputzu, San Vito, Osini, Ierzu, Arzana, Lanusei, Loceri e Tertenia).

La zona malarica comprende le intiere quote del territorio del Salto di Quirra pertinenti ai comuni di Osini,

Arzana, Lanusei, Loceri e Tertenia e una parte di quelle appartenenti ai comuni di Villaputzu, San Vito e Ierzu. La zona non malarica appartenente al comune di Villaputzu è delimitata da una retta che (partendo da « Casamu Baccumiale » al confine col comune di Villaputzu, in direzione di « Pianedda Mammusa » raggiunge il limite colla frazione distaccata di San Vito. Il confine in seguito è dato da questo limite, prima a nord-est, poi a nord-ovest, fino al « barcu Pedrarba » e poi da una linea che va prima a « Pianedda Mammusa » e poi al « barcu Spaulatzus » sul confine territoriale del circondario di Cagliari, e dal confine occidentale della frazione di Villaputzu fino a raggiungere il punto di partenza.

Della quota appartenente al comune di San Vito, è malarica tutta la porzione ad est della retta che da « Casamu Baccumiale » va a « Pianedda Mammusa ».

Della quota appartenente al comune di Ierzu è malarica la parte situata ad est della retta che dal « barcu Spaulatzus » va al « cuccuru Luggerras ».

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 486. N. 486.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Roma.*

22 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 15 *settembre* 1904, n. 216)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduti i rapporti coi quali il prefetto di Roma ha inviate le proposte del medico provinciale per ultimare la designazione delle zone malariche in questa provincia, e per modificare alcune delle zone malariche della provincia stessa, rispetto alle quali fu provveduto coi precedenti decreti reali del 25 agosto 1902, n. 397, del 22 febbraio 1903, n. 79, e del 18 febbraio 1904, n. 86;

Veduti i voti del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate, le por-

zioni di territorio della provincia di Roma distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Le zone malariche dei comuni di Bassano di Sutri, Bellegra, Mandela e Tolfa, approvate coi precitati reali decreti del 25 agosto 1902, n. 397, del 22 febbraio 1903, n. 79, e del 18 febbraio 1904, n. 86, vengono modificate in conformità a quanto è indicato nell'elenco medesimo.

A cura del signor prefetto della provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 114. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO

di nuove zone malariche e di modificazioni apportate a zone già dichiarate malariche esistenti nella provincia di Roma, con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

---

1. — *Nuove zone malariche.*

1. — Comune di Affile.

La zona malarica è limitata dai confini con Roiate e con Bellegra e da una linea che, seguendo la mulattiera di S. Maria dal punto ove trova il confine con Roiate, si prolunga su questa mulattiera per seguire poi quella di Sant'Erasmo, fino all'incontro della rotabile Bellegra-Subiaco, sulla quale si prolunga fin sotto Prisia. Da qui la linea di delimitazione della zona segue il sentiero che va verso la Mole di Civitella e si continua lungo la curva di livello a 540 metri, che raggiunge il confine con Bellegra, poco lungi dal punto d'unione con quello di Rocca Santo Stefano.

2. — Comune di Cineto.

La zona malarica è limitata da un tratto di confine col comune di Mandela, dalla comunale di Cineto, nella parte che intercede fra questo confine e la ferrovia e dalla ferrovia da questo punto al confine con Roviano.

3. — Comune di Civitella San Paolo.

La zona malarica comprende le regioni San Martino, Vallelunga e Piano di Case ed è limitata dai confini con Rignano, Leprignano e Fiano, e da una linea che, seguendo l'andamento del fosso San Martino (dal confine con Rignano fino al suo incontro col fosso di Paciano) va al confine con Fiano alle falde di Monte Paciano, lungo il sentiero che corre fra queste due località.

4. — Comune di Genazzano.

La zona malarica è limitata dai confini con Valmontone e con Paliano e da una linea che segue la rotabile Valmontone-Genazzano, dal punto dove attraversa il confine con Valmontone fin presso il ponte di Santa Cristina. Da questo punto la linea di delimitazione della zona segue la mulattiera, detta dei Canalari (corta Valmontone-Paliano), fin sotto Colle Santa Maria, dove prende l'altra corta detta di Corolo e la percorre fino a ponte Pasquale per continuarsi sulla rotabile che va a Piglio e raggiunge il confine con Paliano.

5. — Comune di Guarcino.

La zona malarica è limitata dai confini con Vico nel Lazio e con Alatri e da una linea che segue la mulattiera Guarcino-Vico, dal punto ove attraversa il confine con Vico fino alle cartiere, e precisamente là dove la vecchia e nuova rotabile si incontrano, per continuarsi per questa nuova rotabile, fin dove se ne parte la corta per Trevignano, per la quale la linea stessa arriva sotto Colle Lisciano, donde, seguendo il displuvio, passa per Vesperano e si porta al confine con Alatri.

6. — Comune di Licenza.

La zona malarica è delimitata da un tratto del confine con Mandela, dalla corta Mandela-Licenza nella parte che corre tra il confine con Mandela e la mulattiera delle Tre Olive, da questa mulattiera e dalla provinciale di Licenza fino dove incontra il confine con Roccagiovane.

7. — Comune di Nemi.

La zona malarica è limitata dalle sponde del lago e da una linea che segue la mulattiera lambente le sponde del lago stesso, detta strada di circumvallazione, per tutta quella parte della circonferenza del lago spettante al comune di Nemi.

8. — Comune di Olevano.

La zona malarica è limitata dal confine con Paliano, da un piccolo tratto di quello con Genazzano e da una linea che segue la mulattiera lambente Colle Madonna, dal confine con Genazzano fino all'incontro dell'altra mulattiera che scende da Valle Leporeto, su cui traversa il fosso detto di Ponte Orsino. Il limite della zona si porta quindi sulla rotabile di Olevano e la percorre fino alla mulattiera di Monte Cagnano, per la quale raggiunge il confine con Paliano.

9. — Comune di Riofreddo.

La zona malarica è compresa tra il confine provinciale, quello con Vallinfreda, la strada ferrata (nel tratto che intercede fra il confine provinciale e l'incrocio colla rotabile di Carsoli) e la mulattiera che, sotto Monte Pisciato, va da questa rotabile al confine con Vallinfreda.

10. — Comune di Rocca Canterano.

La zona malarica è limitata dai confini con Agosta e con Marano Equo e da una linea che segue la curva di livello a m. 90 nel tratto che intercede fra questi due confini.

11. — Comune di Rocca di Papa.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal confine con Rocca Priora, sotto Colle Tondo, segue la mulattiera detta di Valle Perone fino a circondare Monte Sarapulletto e Monte Pennolo e ad incontrare la mulattiera di Barbarossa a Valle Lapeto, per la quale si porta sul confine con Velletri. Il limite della zona segue poi per un piccolo tratto il confine di questo comune, si porta quindi sull'altro lato della Valle Vuaro e seguendo la curva di livello a 600 metri sul mare, va a raggiungere il confine con Artena presso Colle del Faro.

12. — Comune di Roccagiovane.

La zona malarica è limitata dal tratto di strada provinciale Vicovaro–Licenza che intercede tra il confine di Vi-

covaro e quello di Licenza e dai confini con Vicovaro, Mandela e Licenza nonchè da quel tratto di mulattiera che si stende ai piedi di Colle Lucero, fra il confine di Mandela e quello di Licenza.

13. — Comune di Rocca Priora.

La zona malarica è limitata dai confini di Grottaferrata, di Rocca di Papa, di Artena, di Palestrina e da una linea che, partendo dall'osteria di Molaro (nel punto dove il confine di Rocca Priora incontra quello di Grottaferrata) segue la rotabile Rocca Priora-Frascati fin dove se ne parte la vecchia rotabile, volgarmente detta il Buvero per la quale incontra la mulattiera che, passando sotto la fornace e sotto Colle Scapucciato, va a raggiungere la corta Rocca Priora-Vivaro.

Su questa corta la linea di delimitazione della zona malarica si continua fino alla vecchia strada Anagnina, per la quale, giunta ai piedi di Monte Fiore, segue le falde di questo monte, dall'altura di Carpinello e di Colle della Mola, secondo la curva di livello a 565 metri e arriva al confine di Palestrina sotto Monte Castellaccio.

14. — Comune di Rocca Santo Stefano.

La zona malarica è limitata dal confine di Bellegra, da quello di Affile e da una linea che va dall'uno all'altro confine, passando sotto la regione Caputi e seguendo la curva di livello a circa metri 400 di altezza sul livello del mare.

15. — Comune di Roviano.

La zona malarica comprende una piccola lingua di territorio limitata dalla via Sublacense e dai confini con Cineto, Anticoli, Marano ed Arsoli.

16. — Comune di San Gregorio da Sassola.

Vi sono due zone malariche.

La prima abbraccia la parte sud-ovest del territorio ed è limitata dai confini con Tivoli, Roma, Gallicano, Poli, Casape e da una linea che, partendo dal confine con Ca-

sape nel punto ove è attraversato dalla corta Casape-S. Gregorio, segue questa corta, passando sotto l'abitato di S. Gregorio, raggiungendo la comunale rotabile per Tivoli.

Il limite della zona si prolunga poi per questa rotabile fino sotto Colle Cerviano ove prende quella privata pel Gerocomio e di qui si prolunga nella mulattiera che dal Gerocomio va al confine con Tivoli.

La seconda zona malarica posta nella parte nord del territorio comunale, è limitata dai confini con Castel Madama e con Tivoli e da una linea che segue il fosso Scarabozzo (dal confine di Tivoli fino alla mulattiera che corre all'altezza di 300 metri sul mare dalla Valle Barborini alla Macchia) per raggiungere il confine di Castel Madama, seguendo la curva di livello all'altezza accennata.

17. — Il comune di Vallinfreda.

Vi sono due zone malariche.

La prima comprende la parte nord-ovest del territorio comunale ed è limitata dal confine provinciale Umbro, dal fosso Peretti e dal fosso Stornelle pei tratti compresi dalla strada vicinale che, sotto Portica, va dall'uno all'altro fosso, traversando il fosso Casali.

La seconda zona comprendo la parte sud-est del territorio comunale ed è limitata dal confine provinciale Aquilano, da quello con Vivaro, da quello con Riofreddo e da una linea che segue la strada corta Riofreddo-Vivaro, nel tratto compreso fra i due confini accennati.

18. — Comune di Valmontone.

Oltre alla zona dichiarata malarica col regio decreto del 25 giugno 1903, n. 298, è dichiarato malarico quel tratto del territorio comunale che comprende le località dette di Valle Noce, Colle Gatto, Valle Corbone, Colle Lita ed è limitata a nord dalla strada vecchia Romana per Velletri, ad est da una via campestre e dalle altre due parti dal confine comunale con Palestrina (Mezza Selva).

19. — Comune di Vico nel Lazio.

La zona malarica è limitata dal confine con Alatri, da quello con Guarcino e da una linea che segue la mulattiera Guarcino Vico (dal punto ove incontra il confine con Vico fino all'incontro della rotabile Vico-Guarcino), e si continua poi sulla rotabile Vico-Guarcino fin dove se ne parte il viottolo che va al fosso Pozzilli. Il limite della zona risale poi questo fosso fino ad incontrare la mulattiera che porta alla Concezione seguendo la quale raggiunge il confine con Alatri sotto Colle Vena.

20. — Comune di Vivaro.

La zona malarica è compresa fra il confine con Villinfreda, quello provinciale Aquilano ed una linea che, partendo sotto Colle S. Angelo (nel punto d'incrocio fra il confine Aquilano e quello Umbro) percorre la mulattiera che costeggia Selva Grande, passando dietro S. Maria Illuminata, e, trovata la corta Vivaro-Riofreddo, la segue fino al confine di Vallinfreda giungendo poco lungi da Vetrini.

2. — *Modificazioni di zone già dichiarate malariche.*

1. — Comune di Allumiere.

In questo comune in luogo dell'unica zona malarica determinata col regio decreto del 22 febbraio 1903, n. 79, vengono delimitate le seguenti tre zone malariche:

La prima zona malarica abbraccia tutti i terreni compresi nelle sezioni catastali X (Valle Cardosa, porzione) e III (Casale, porzione).

La seconda zona è limitata da una linea che si stacca dal fosso della Vite sotto il Poggio Granarolo, passa presso il fontanile della Doganella fino al Casale Spizzicatore dove volge a levante lungo la vicinale che se ne stacca presso il Casale stesso. La linea di confine passa poi il fosso dell'Asco e si continua fino ai piedi del Poggio Torcimillo, le cui falde costeggia, insinuandosi per quello di Monte Sas-

sotto fino a raggiungere il confine col comune di Corneto che percorre fino a ritrovare il fosso della Vite pel quale raggiunge il punto di partenza.

La terza zona finitima ai comuni di Tolfa e Corneto resta separata dalla restante porzione del territorio comunale di Allumiere da una linea che risale il Rio Melledra, a partire dalla strada per la Farnesiana, e segue quindi le falde di Monte S. Angelo mantenendosi ad un'altezza di metri 150 sul livello del mare.

2. — Comune di Artena.

In questo comune all'unica zona malarica deliminata col regio decreto del 25 agosto 1902, n. 397, sono sostituite le seguenti due zone malariche:

La prima zona comprende l'estrema punta del territorio a sud-ovest, ed è delimitata da una linea che, partendo dal punto della regione Castello, sul confine col comune di Roccamassima, segue la mulattiera lungo la valle che termina fra Monte Casalicchio e Colle Cresci nel punto ove la stessa mulattiera trova il confine con Velletri, percorre questo confine in direzione da nord a sud per raggiungere il confine con Cori (Giulianello), che risale fino al confine con Roccamassima, lungo il quale si prolunga a raggiungere il punto di partenza.

La seconda zona è costituita dalla regione detta La Torre, circoscritta a nord e ad ovest dal confine del comune di Velletri, a sud dall'Agro Romano, ad est dal confine del comune di Cori (Giulianello).

3. — Comune di Bellegra.

La zona malarica approvata col regio decreto del 18 febbraio 1904, n. 86, viene modificata per modo che risulta limitata dai confini con Roiate, Affile e Rocca S. Stefano, e da una linea che, seguendo il fosso Cona di Civitella dal confine con Rocca S. Stefano alla Mola di Civitella, si continua sino alle falde dei monti per incontrare la rotabile di Bellegra, che percorre fino al suo gomito esterno tra la

macchia di Uccelletti e la regione Castagneto per ritrovare il confine con Roiate al punto estremo del Pantano.

4. — Comune di Bassano di Sutri.

In luogo della unica zona malarica già approvata con regio decreto del 18 febbraio u. s., n. 86, vengono in questo comune accertate due zone malariche:

La prima zona ha per limiti il confine con Capranica, con Vejano e con Oriolo ed una linea che segue la vicinale traversante questo confine tra Monte Raschio e Valloni, e passando per Poggio Carrarecce, si porta sotto Poggio Perpugliano, segue la curva di livello a 450 metri, raggiunge lo stradello che corre a piè di Poggio Cavalluzzo e si porta sulla rotabile della stazione di Bassano, per la quale si continua fino ad incontrare la corta di Vejano, lungo cui trova il confine con Capranica sulla ferrovia di Roma.

La seconda zona malarica è a nord-est dell'abitato e abbraccia il piccolo tratto di territorio compreso fra il confine con Sutri, la corta di Monterosi e la nuova rotabile di Nepi, passante per la mola di Bassano.

5. — Comune di Capranica di Sutri.

La zona malarica di questo comune già approvata con regio decreto del 22 febbraio 1903, n. 79, viene modificata e deve intendersi limitata da una linea che coincide col ciglio sinistro della ferrovia (nella direzione verso Roma) dal confine territoriale con Bassano di Sutri fino al passaggio a livello della strada nuova di Oriolo, seguendo poi questa strada di Oriolo fino allo stradello di Santa Barbara, dove si continua pel fosso che passa sotto il pianoro della stazione di Capranica, per portarsi di nuovo sul ciglio sinistro della ferrovia.

Da qui la linea raggiunge la carrabile di Vejano, per la quale si porta sulla linea ferrata di Ronciglione e la segue fino allo stradello di Cacchiano: d'onde va sulla strada doganale, per la quale raggiunge la mulattiera di Prospero,

seguendola fino al confine con Barbarano presso Monte Calvello. Da qui la linea stessa percorre il confine medesimo e continuandosi sullo stradello del Sambuco, circoscrive Monte Sant'Elia e ritorna sul confine stesso presso il Fontanile ai piedi di Monte San Donato, d'onde si prolunga pel confine territoriale di Vejano e per quello di Bassano di Sutri fino al punto di partenza sulla ferrovia di Roma.

6. — Comune di Mandela.

La prima delle due zone malariche esistenti nel territorio di questo comune le quali furono approvate col regio decreto del 18 febbraio 1904, n. 86, viene modificata in modo che la stessa comprende la regione Pantano e l'Osteria della Spiaggia ed è limitata dal confine con Cineto, dalla strada rotabile per la stazione di Cineto e dalla strada nazionale Valeria fino presso il casello ferroviario n. 56 (Rete Adriatica). Da questo punto la linea di delimitazione della zona continuandosi colla ferrovia va sino al fosso Buara e per questo alle falde del colle di Mandela, lungo le falde di questo colle la linea di delimitazione raggiunge la strada nazionale Valeria che segue sino ad incontrare il confine con Vicovaro sotto colle Capellino.

La zona malarica è poi limitata dal confine con questo comune, da quelli con Saracinesco ed Anticoli e per un piccolo tratto da quello con Roviano.

7. — Comune di Tolfa.

Le zone malariche di questo comune, oggetto del regio decreto 22 febbraio 1903, n. 79, sono portate da due a tre, e sono così delimitate:

La prima zona è compresa tra i confini territoriali di Civitavecchia, da due parti, il confine di Allumiere fino al fosso di Montesanne, che contorna la regione Santa Caterina, ed il mare.

La seconda zona è limitata dal confine territoriale con Canale Monterano, Veiano, Bieda lungo il fiume Mignone,

e da una linea che segue la vicinale che si stacca dal fosso Magnaferro lungo il confine della Regione Capannone, segue poi il limite della zona alberata lungo le falde del Monte Radicata – percorre il letto del torrente fino al fosso Ferrone e risale lungo il fosso Leuta, che segue fino alla strada di Tolfa per Rota. Giunta sotto questa località, la linea segue la stessa vicinale, attraversa nuovamente l'anzidetta strada e continua lungo la bassura sotto Poggio Arsiccio e fino al fosso Ciccio. Quindi percorre la strada vicinale che passa sotto il casale Bruttino, alle falde del Monte Pietrangeli e di Poggio Fino, in limite della Regione Marano, fino al torrente Mignone, in confine col comune di Bieda.

La terza zona malarica è finitima ai comuni di Bieda, Monte Romano, Corneto ed Allumiere, ed è limitata da una linea che si diparte dal confine con quest'ultimo comune lungo le falde di Monte Sant'Angelo, seguendo la curva di livello a metri 150, fino al fosso di Capocaccia. Risale questo fosso sino al confine della tenuta del Casalone che percorre fino all'incontro d'altro fosso con cui discende sino al Mignone poco lontano dove sbocca l'altro fosso detto di Costagrande.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 487. N. 487.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Sassari.*

25 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 *settembre* 1904, *n.* 218)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Sassari ha inviate le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia, e per modificare alcune delle zone malariche della provincia stessa rispetto alle quali fu provveduto col regio decreto 19 marzo 1903, n. 237;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le por-

zioni di territorio della provincia di Sassari distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Le zone malariche dei comuni di Alghero, Cargeghe, Castelsardo, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Oliena, Osilo, Ossi, Olmedo, Perfugas, Portotorres, Putifigari, Sennori, Siligo, Sorso, Tissi, Usini, Uri, approvate col su citato regio decreto 19 marzo 1903, n. 237, agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento suddette, vengono modificate secondo è esposto nell'elenco medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 115. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO

di nuove zone malariche e di modificazioni di zone già dichiarate malariche esistenti in provincia di Sassari, coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

I. — *Nuove zone malariche.*

1. — Comune di Aggius.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal punto dove la traversa di Aggius incontra il limite territoriale di Tempio, segue questo confine fino al rio Turrali, e si continua lungo questo per raggiungere la strada che, dai pressi dello stazzo Cabella, porta al paese di Aggius, passando ad ovest di Monte Pinna. Segue di poi detta strada fino ad arrivare all'abitato (che resta compreso nella zona), e poi si continua lungo la strada Aggius Tempio raggiungendo il punto di partenza.

2. — Comune di Alà dei Sardi.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dagli stazzi di Badde Suelzu, segue il corso del rio omonimo fino ad incontrare il confine territoriale di Monti. Procede lungo questo per raggiungere quello comunale, e si continua nello stesso arrivando alla strada nazionale tra il km. 85 ed 86, segue poi questa fino ad incontrare il rio De Sas Baddes, del quale segue contro corrente il corso raggiungendo la vecchia strada Alà-Bitti, e si continua sulla stessa fino al limite territoriale di Buddusò. Prosegue quindi lungo questo limite, ed arrivata al rio di Nurile, lo segue fino alla strada che porta ad Alà. Percorre poi questa fino all'abitato, che resta incluso nella zona, e si continua su quella di Badde Suelzu, arrivando agli stazzi dai quali si è partiti.

3. — Comune di Anela.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dall'abitato di Anela, che resta incluso nella zona, segue la strada provinciale Tirso Ozieri fino ad incontrare il confine territoriale di Bultei. Procede lungo questo limite e poi su quello limitrofo di Bono, per raggiungere la provinciale Tirso-Ozieri, e quindi continua su questa arrivando all'abitato.

4. — Comune di Ardara.

L'intero territorio del comune nei suoi attuali confini costituisce zona malarica.

5. — Comune di Benetutti.

La zona malarica è limitata da una linea, che partendo dall'abitato, che resta compreso nella zona, segue la strada di Nuoro fino all'incontro del rio Mannu, si continua lungo il corso di questo per arrivare al limite con Bultei, e segue il confine suddetto raggiungendo quello di Pattada. Si continua quindi sul confine di quest'ultimo comune e su quello contiguo di Nule fino ad incontrare la comunale obbligatoria Nule-Benetutti, e ritorna su questa arrivando all'abitato dal quale si è partiti.

6. — Comune di Berchidda.

La zona malarica è delimitata da una linea, che partendo dal punto dove la strada ferrata Sassari-Terranova tocca il territorio di Berchidda, percorre la ferrovia fino all'incontro del rio omonimo e si continua lungo il suo corso per ritrovare la ferrovia nei pressi della stazione di Monti. Seguendo di nuovo la strada ferrata la detta linea arriva alla vecchia via Monti-Berchidda su cui si continua fino allo abitato, che resta incluso nella zona. Segue poscia la strada di Baddimanna fino all'incontro del rio di questo nome, e si continua lungo il corso dello stesso, arrivando al limite di Oschiri; lungo il quale ritorna al punto della ferrovia, da dove si è partiti.

7. — Comune di Bitti.

La zona malarica è limitata da una linea che, a partire dal punto d'incontro della vecchia strada di Alà col rio Mamusi, segue il corso di questo (che prende il nome di Golomeo e Schiotta) fino ad incontrare il confine di Onani. Si continua lungo questo e poi lungo quello di Orune, raggiungendo la strada nazionale che percorre (includendo l'abitato nella zona) fino ad arrivare alla vecchia strada Bitti-Nule. Si continua su questa e giunta alla strada di Osidda, la segue fino a raggiungere la nazionale; percorre questa e poi, per un breve tratto, la vecchia Bitti-Alà arrivando al punto di partenza.

8. — Comune di Bolotana.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato di Bolotana, percorre la strada che porta alla stazione, fino ad incontrare la ferrovia Macomer-Nuoro e, lungo questa, si continua fino all'incontro del confine territoriale d'Illorai. Segue poi l'andamento di questo limite fino ad arrivare a quello di Orani e si continua su questo e su quello di Ottana, per raggiungere il confine con Noragugume. Segue questo, poi quello limitrofo di Lei, fino ad arrivare alla vecchia strada Lei-Bolotana e si continua su questa giungendo al paese, che resta compreso nella zona.

9. — Comune di Bono.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dall'abitato, che resta incluso nella zona, segue la strada provinciale Tirso-Ozieri, fino al limite territoriale di Anela; e continua raggiungendo il fiume Tirso, di cui segue il corso fino al confine di Bottida. Procede lungo questo, e giunta alla provinciale Tirso-Ozieri si continua sulla stessa fino all'abitato, punto di partenza.

10. — Comune di Bortigiadas.

La zona malarica è limitata da una linea, che partendo dal triplice confine con Aggius e Tempio, segue verso sud il limite territoriale di quest'ultimo comune fino ad arrivare

al fiume Coghinas. Si continua poi lungo il corso di questo ed incontrata la strada nazionale, la percorre per raggiungere la traversa di Bortigiadas. Segue questa fino all'abitato (che resta incluso nella zona) e continuando lungo la strada vecchia di Aggius ritorna al punto di partenza.

11. — Comune di Bottida.

La zona malarica è limitata da una linea, che, partendo dall'abitato di Bottida, segue la strada provinciale fino all'incontro del limite territoriale di Bono, si continua lungo questo fino al fiume Tirso, segue quindi il corso del fiume e, giunta alla strada Burgos Esporlatu, la percorre fino a raggiungere l'abitato, che resta compreso nella zona.

12. — Comune di Buddusò.

La zona malarica è limitata da una linea chè, partendo dal punto d'incontro della strada Baddusò-Berchidda col confine territoriale di Alà segue questo limite per raggiungere la vecchia strada Baddusò-Bitti. Si continua sulla stessa fino all'incontro del confine di quest'ultimo comune che segue, raggiungendo la strada nazionale nei pressi della cantoniera de Sos Vaccos. Segue detta strada arrivando all'abitato, che resta incluso nella zona, e procede sulla Buddusò-Pattada fino al km. 8 (o meglio, fino all'incontro della mulattiera che congiunge Buddusò con Pattada). Si continua su questa strada raggiungendo il confine di Pattada e procede lungo questo limite per arrivare al Rio Mannu, segue quindi contro corrente il corso di questo e giunta alla vecchia strada Baddusò-Berchidda la percorre fino all'incontro del confine di Alà, dal quale si è partiti.

13. — Comune di Bultei.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato, che resta compreso nella zona, segue la provinciale Tirso-Ozieri fino all'incontro della ferrovia. Si continua su questa per arrivare al confine di Benetutti che segue raggiungendo quello di Bono, e proseguendo sul limite territoriale di questo comune e su quello di Anela

arriva alla provinciale Tirso-Ozieri per la quale si continua fino all'abitato.

14. — Comune di Burgos.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato che resta incluso nella zona, procede lungo la strada vecchia di Esporlatu fino al limite territoriale di questo comune, che segue per raggiungere quello con Bottida. Si continua lungo il limite territoriale di questo, ed arrivata alla strada vecchia di Bono, la percorre ritornando all'abitato, dal quale si è partiti.

15. — Comune di Calangianus.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal limite territoriale con Telti frazione di Tempio, segue la strada provinciale fino ad arrivare al paese di Calangianus, che resta compreso nella zona. La linea si continua poi lungo la strada vecchia di Luras fino all' incontro del limite di questo comune e procede su questo e sul confine territoriale di Nuchis, raggiungendo la ferrovia Monti-Tempio Segue questa fino al rio Minnisciu o di San Paol- e si continua lungo il corso dello stesso per incontrare la provinciale Calangianus-Telti. Di qui percorre la strada ferrata e incontrata nuovamente la provinciale, la segue per arrivare al limite territoriale di Telti. Procede lungo questo confine fino al rio Scorraboi, che segue, raggiungendo la ferrovia Monti-Tempio e lungo questa va fino all' incontro della detta provinciale.

16. — Comune di Esporlatu.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dallo abitato, che resta compreso nella zona, segue la strada che porta al primo casello ferroviario, e si continua lungo la ferrovia fino ad incontrare, nei pressi del secondo casello, il limite territoriale d'Illorai. Procede lungo questo confine fino ad incontrare quello di Bottida e si continua sul limite territoriale del comune suddetto, raggiungendo il confine con Burgos. Segue poscia il limite di questo comune fino

ad arrivare alla traversa di Esporlatu e poi si continua sulla stessa per raggiungere il paese, da cui si è partiti.

17. — Comune di Fonni.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dal punto dove il rio Frenturi incontra il confine territoriale di Orgosolo, segue, verso sud, l'andamento di questo limite fino ad arrivare al rio Perdu Sale del quale segue il corso verso ovest fino alla strada Fonni–Ogliastra e ritorna su questa fino al paese. Percorre il perimetro dell'abitato, che resta compreso nella zona e segue la strada Fonni-Gavoi fino all'incontro del confine di quest'ultimo comune Continua lungo detto limite fino ad arrivare al triplice confine con Lodine; e proseguendo lungo il confine territoriale di questa frazione di comune, raggiunge il rio Padru Ebbas, che risale, arrivando al limite di Orgosolo, dal quale si è partiti.

18. — Comune di Gavoi.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dal punto d'incontro della strada nazionale Oniferi–Sorgono col confine territoriale di Ollolai, segue l'andamento di questo fino a raggiungere la vecchia strada Ollolai-Gavoi e si continua su questa fino ad arrivare all'abitato.

Percorre quindi la linea perimetrale del paese (che resta compreso nella zona) e va poi lungo la strada di Teti fino ad arrivare al confine con Ollolai: si continua lungo questo limite fino all'incontro del confine con Ovodda che segue per arrivare a quello con Fonni.

Segue di poi l'andamento del limite territoriale di detto comune fino a raggiungere quello di Lodine e si continua sul confine di questa frazione, arrivando alla strada Lodine–Gavoi.

Percorre poscia questa fino all'incontro del rio de Sos Molinos, di cui segue il corso contro corrente, fino alla nazionale Gavoi-Sarule, che percorre giungendo al punto dal quale si è partiti.

19. — Comune di Illorai.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato, che è incluso nella zona, segue la strada vecchia Illorai–Bolotana fino ad arrivare al confine territoriale di questo ultimo comune continua lungo questo limite, ed arrivata a quello con Orani, seguita lungo il limite di esso fino a quello di Orotelli.

Segue quindi l'andamento di questo confine per raggiungere quello di Bottida, e si continua lungo il limite di questo comune fino all'incontro di quello di Esporlatu.

Procede lungo quest'ultimo raggiungendo la ferrovia Tirso–Ozieri, e si continua su questa fino al rio Fialei che segue, arrivando al paese da cui si è partiti.

20. — Comune di Ittireddu.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal triplice confine con Mores ed Ozieri, segue il limite territoriale di quest'ultimo comune fino all'incontro della vecchia strada Ozieri–Ittireddu.

Si continua su questa arrivando all'abitato, che resta incluso nella zona, e poi segue la strada Ittireddu–Bonorva fino ad incontrare il rio di Ginanni Acca.

Di questo (che prende poi il nome di rio de Sa Toa) segue il corso per raggiungere il limite territoriale di Mores e continuando su questo ritorna al punto di partenza.

21. — Comune di Lei.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato, che resta compreso nella zona, percorre la strada vecchia di Bolotana fino ad incontrare il confine territoriale di questo comune, che segue per arrivare a quello con Silanus.

Procede lungo questo limite raggiungendo la vecchia strada Silanus–Lei, e ritorna su questa fino al paese, dal quale si è partiti.

22. — Comune di Lula.

La zona malarica comprende l'abitato ed è delimitata

dalla provinciale Bitti-Siniscola e dai limiti territoriali di Lodè, Bitti ed Onani.

23. — Comune di Luras.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal triplice confine con Calangianus e Nuchis, segue verso ovest, il limite territoriale con Nuchis e Tempio, fino ad incontrare il rio Filighe Masciu. Procede poscia lungo questo fino all'incontro del rio di Carana, che segue, per raggiungere il confine di Calangianus e continua su questo fino al punto dal quale si è partiti, comprendendo nella zona l'abitato.

24. — Comune di Mamoiada.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal pnnto dove la strada Mamoiada-Nuoro incontra il confine territoriale di Orani, segue l'andamento di questo fino ad incontrare la strada Mamoiada-Sarule; si continua su essa fino all'incontro dell'altra Mamoiada-Fonni, che percorre, arrivando al confine di quest'ultimo comune. Segue poscia il limite territoriale di Fonni fino ad incontrare quello di Orgosolo e si continua su questo, raggiungendo la strada Orgosolo-Mamoiada. Percorre quindi verso ovest questa strada fine all'incontro del rio de Sos Molinos e si continua lungo il suo corso arrivando alla strada Mamoiada-Nuoro, percorrendo la quale arriva al punto di partenza.

25. — Comune di Monti.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal triplice confine col Salto di Tempio e Calangianus segue verso ponente il limite territoriale fino all'incontro della strada nazionale Monti-Alà, sulla quale si procede fino ad arrivare all'abitato, che resta incluso nella zona. Si continua poi lungo la provinciale Monti-Oschiri ed, arrivata al confine di Berchidda, lo segue fino a giungere al punto dal quale si è partiti.

26. — Comune di Nuchis.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal punto di unione del confine con quelli di Calangianus e Luras, segue verso nord-ovest il limite territoriale di quest'ultimo comune e di quello limitrofo di Tempio, fino all'incontro della ferrovia di Monti. Si continua poscia su questa fino al confine territoriale di Calangianus che segue, per arrivare al punto di partenza, comprendendo nella zona l'abitato.

27. — Comune di Nughedu San Nicolò.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato di Nughedu, che resta compreso nella zona, segue l'andamento della strada vecchia di Ozieri fino all'incontro del confine territoriale di questo comune; si continua su questo limite per raggiungere quello con Pattada.

Percorre quindi il confine di questo comune fino a raggiungere il rio Cannas, del quale segue il corso arrivando alla vecchia strada di Pattada, che percorre raggiungendo l'abitato di Nughedu.

28. — Comune di Nule.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato che resta incluso nella zona, segue la strada di Bitti fino all'incontro di quella di Orune-Osidda; si continua per questa arrivando a Nuraghe Laonidde, e poi, volgendo ad ovest, percorre la strada mulattiera che, passando ad est e nei pressi di Punta Cameddaris, porta alla Pin.ta Funtana Sassa. Prosegue sulla stessa strada (o meglio sul sentiero che è in continuazione di essa) fino ad arrivare al confine territoriale di Osidda, che percorre raggiungendo quello di Pattada. Procede quindi lungo il limite territoriale di quest'ultimo comune per incontrare quello di Benetutti, del quale segue l'andamento fino ai pressi della casa s'Ozzu Drucche e poi si continua sulla strada mulattiera che da questo punto porta direttamente all'abitato, dal quale si è partiti.

29. — Comune di Nuoro.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal triplice confine con Oliena ed Orgosolo, segue il limite territoriale di quest'ultimo comune per incontrare quello di Mamoiada ed Orgosolo.

Si continua lungo il confine di Mamoiada fino a raggiungere quello di Orani, che segue per arrivare alla ferrovia Macomer–Nuoro.

Percorrere quindi la strada ferrata fino all'abitato e si continua lungo il perimetro di questo (che rimane compreso nella zona) raggiungendo la nazionale Nuoro-Orosei. Segue questa fino all'incontro del limite di Oliena e si continua sullo stesso arrivando al triplice confine con Oliena ed Orgosolo, da cui si è partiti.

30. — Comune di Ollolai.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dal limite territoriale con Gavoi, sulla vecchia strada Gavoi-Ollolai, segue, verso est, l'andamento di quel confine fino all'incontro del rio de Sos Molinos e continua contro corrente lungo il corso di questo per arrivare alla strada vecchia Ollolai–Sarule. Percorre la suddetta arrivando al confine con Sarule e si continua lungo questo fino al Traino de Sa Trae. Segue quindi contro corrente il corso di questo, raggiungendo la strada nazionale, e si continua sulla stessa fino all'incontro della vecchia strada Ollolai–Sarule Percorre questa fino al paese (che resta compreso nella zona) e si continua sulla vecchia strada Ollolai-Gavoi arrivando al limite territoriale di quest'ultimo comune, punto di partenza della delimitazione della zona.

31. — Comune di Olzai.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dall'incontro della vecchia strada Olzai-Ottana col confine territoriale di Sarule, segue verso est l'andamento di questo limite fino alla traversa di Olzai e si continua su questa arrivando all'abitato. Percorre poi la linea perimetrale del

paese (che resta compreso nella zona) e si continua lungo la strada del Taloro arrivando al limite territoriale di Ollolai. Segue poscia questo limite fino a raggiungere il confine con Teti e si continua lungo esso fino all'incontro del rio d'Olzai. Su questo poi e sul rio Boneddu procede fino alla vecchia strada Ottana-Olzai che segue, per incontrare il limite territoriale di Sarule.

32. — Comune di Onani.

La zona malarica, che comprende l'abitato, è delimitata dal rio Nuole e rio Mannu e dai limiti territoriali di Lula e Bitti.

33. — Comune di Oniferi.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal punto d'incontro della nazionale Oniferi-Sorgono col confine territoriale di Orani, segue verso nod-est questo limite fino alla ferrovia Macomer-Nuoro e si continua su questa e, per breve tratto sulla strada nazionale raggiungendo il confine di Orotelli. Segue di poi a sud-ovest questo limite arrivando alla vecchia strada Oniferi-Orotelli e si continua su questa fino ad incontrare la nazionale Oniferi-Sorgono.

Procede quindi sulla nazionale suddetta raggiungendo l'abitato, che resta incluso nella zona, e si continua sulla stessa fino ad incontrare il limite territoriale di Orani.

34. — Comune di Orani.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal triplice confine con Orotelli ed Oniferi, segue verso sud-est il limite territoriale di quest'ultimo comune fino all'incontro della nazionale Oniferi-Sorgono. Si continua su questa giungendo all'abitato, che resta incluso nella zona, e la percorre fino ad incontrare il confine territoriale con Sarule. Segue quindi verso ovest questo limite e, raggiunta la strada comunale di Ottana, si continua su essa, arrivando al confine territoriale di Orotelli che percorre, per giungere al punto da cui si è partiti.

35. — Comune di Orgosolo.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dal triplice confine con Mamoiada e Nuoro, segue verso est il limite territoriale di quest'ultimo comune e si continua verso sud lungo quello di Oliena fino a raggiungere la strada comunale. Percorre poscia questa fino all'incontro del confine territoriale con Mamoiada, che segue verso nord-ovest, per arrivare al punto di partenza.

36. — Comune di Orotelli.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal triplice confine con Orani ed Illorai, segue, verso nord-est, il limite territoriale di quest'ultimo comune fino ad incontrare la strada provinciale Macomer-Nuoro. Percorre questa raggiungendo il confine di Oniferi e poi, volgendo a sud-ovest, si continua lungo questo, fino al rio Pettenadu. Segue poscia il corso del rio suddetto e, giunta alla traversa di Orotelli, la percorre fino ad arrivare all'abitato, che resta compreso nella zona. Segue quindi la strada Orotelli-Ottana arrivando al confine territoriale di Orani e poi, volgendo a nord-ovest, percorre questo, raggiungendo il punto da cui si è partiti.

37. — Comune di Orune.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal triplice confine con Dorgali e Lula, segue il limite territoriale di quest'ultimo comune fino all'incontro dei confini con Lula, Bitti e Onani.

Si continua poi lungo il limite di Bitti e, raggiunta la strada nazionale Nuoro-Monti, la segue per incontrare il limite di Nuoro.

Percorre quindi il detto confine a quello di Dorgali e poi si continua lungo questo per arrivare al punto dal quale si è partiti.

38. — Comune di Oschiri.

La zona malarica è limitata da una linea che segue la strada ferrata Sassari-Terranova da dove questa entra nel

territorio di Oschiri, fino ad incontrare la provinciale di Terranova al di là dell'abitato di Oschiri.

Su questa si continua fino all'incontro del cammino di Santu Miali, che segue, per arrivare al rio Pedrosu il quale forma limite territoriale con Berchidda

Segue poscia verso nord-ovest questo limite fino all'incontro del rio Su Rizzolu de Curadori e si continua lungo il suo corso arrivando al confine di Tula.

Procede quindi lungo questo limite fino al confine con Ozieri che segue fino alla ferrovia Sassari-Terranova.

39. — Comune di Osidda.

La zona malarica è limitata da una linea che dal triplice confine con Pattada e Buddusò, procede lungo il limite territoriale di quest'ultimo comune per arrivare al rio de su Campo di cui segue il corso, raggiungendo la vecchia strada Buddusò–Osidda e poi l'abitato, che rimane compreso nella zona.

Quindi segue la strada del cimitero arrivando al rio di Molo e si continua lungo il corso di questo fino al limite territoriale di Pattada, col quale giunge al punto da cui si è partiti.

40. — Comune di Ottana.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal triplice confine con Bolotana e Noragugume, segue il confine territoriale di quest'ultimo arrivando a Su-Adu-de su Contone e si continua sulla strada che da Su-Adu porta ad Ottana, passando nelle vicinanze di Nuraghe-Porchiles.

Percorre quindi il perimetro dell'abitato, che resta compreso nella zona, e poi segue la strada comunale Ottana–Orotelli fino all'incontro del confine di Orani, si continua ancora verso ovest sul limite suddetto, poi su quello di Bolotana, e seguendo quest'ultimo, giunge al punto di partenza.

41. — Comune di Ovodda.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dall'abitato di Ovodda, che resta incluso nella zona, segue

la strada nazionale Sorgono-Oniferi fino all'incontro del confine territoriale di Gavoi e continua lungo questo raggiungendo quello di Ollolai.

Segue il confine di quest'ultimo comune e poi quello di Teti fino al triplice confine con Tiana; procede quindi lungo il confine di questo comune, per raggiungere la strada nazionale e lungo questa arriva all'abitato, dal quale si è partiti.

42. — Comune di Ozieri.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal confine con Chiaramonti, percorre la strada nazionale di Ozieri fino ad incontrare la mulattiera di Tula, presso il km. 22 e andando lungo questa raggiunge il confine di questo comune, che segue fino all'incontro del triplice confine con Oschiri.

La linea di confine della zona continua poscia lungo il confine di detto comune e, raggiunto il confine con Pattada, ne segue il limite fino ad incontrare il rigagnolo de Arzola Assida.

Si continua lungo il corso di questo fino alla provinciale di Oschiri che percorre arrivando all'abitato d'Ozieri, che resta incluso nella zona.

Quindi segue la strada di San Gavino per raggiungere la provinciale di Pattada e si continua su questa incontrando la ferrovia.

Prosegue con questa fino alla strada provinciale suddetta e di nuovo andando lungo questa raggiunge la mulattiera che passando a nord della miniera, porta al confine di Pattada sul rio Badu Asinara.

Segue il confine territoriale di questo comune fino al rigagnolo che attraversa la vallata di Ozieri sotto la strada di Nughedu e andando lungo il corso del rigagnolo suddetto incontra la provinciale di Mores che percorre raggiungendo il confine territoriale di Ittireddu.

Procede prima lungo il limite di questo comune e poi

lungo quello di Mores fino all'incontro della strada Ozieri-San Antioco-Ploaghe.

Ritorna quindi su questa per raggiungere la mulattiera che principia a ponente dell'ovile Cannas e che, attraversando la regione Filigosu ed il rio del Crabione, passa a ponente degli ovili di Pianuadu e Muradules: la percorre ed incontrato il rio Su Rizzolu de sa Costa segue questo e poi quello di Chenturaseris fino al limite territoriale di Chiaramonti, lungo il quale arriva alla strada nazionale Chiaramonti-Ozieri, dalla quale si è partiti.

43. — Comune di Pattada.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal triplice confine con Benetutti e Nule segue il limite territoriale di quest'ultimo comune fino all'incontro del triplice confine con Osidda, si continua lungo il confine del paese suddetto per raggiungere quello con Buddusò, di cui segue il limite e giunta al rio Mannu di Pattada, si continua lungo il corso di questo fino all'incontro del rio di Bunne. Segue questo contro corrente per arrivare al confine di Ozieri e, andando lungo questo, raggiunge il triplice confine con Nughedu. Percorre quindi la strada Ozieri-Pattada, ed arrivata alla strada ferrata la segue fino al confine di Benetutti, col quale raggiunge il punto di partenza.

(L'abitato di Pattada e quello di Bantine sono compresi nella zona).

44. — Comune di Sarule.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dall'abitato, che è compreso nella zona, segue la strada nazionale Sorgono-Oniferi fino all'incontro del confine di Orani. Si continua lungo questo per raggiungere quello di Ottana e procede lungo il confine del comune suddetto fino all'incontro di quello con Olzai che segue, arrivando al Traino de Sa Trae. Dopo aver seguito il suo corso, giunta al confine di Ollolai, si continua lungo questo limite fino

ad incontrare la vecchia strada Ollolai-Sarule, per la quale ritorna all'abitato, da cui si è partiti.

45. — Comune di Sassari.

La zona malarica, dalla quale è escluso l'abitato, è limitata dal rio Mannu e dai confini coi comuni di Porto Torres, Sennori, Osilo, Muros, Ossi, Tissi e Usini.

46. — Comune di Silanus.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dall'incontro della strada provinciale Nuoro-Macomer col confine territoriale di Bortigali, segue verso sud-est questo confine fino ad arrivare a quello con Dualchi. Si continua poi sul confine di questo comune fino all'incontro di quello con Noragugume, che segue raggiungendo il confine territoriale con Lei. Procede poscia su questo confine fino all'incontro della provinciale Nuoro-Macomer e poi si continua su questa strada (comprendendo il paese nella zona) arrivando al confine di Bortigali.

47. — Comune di Tempio.

Oltre a quella già delimitata col regio decreto 19 marzo 1903, n. 237, esistono le altre tre zone seguenti:

La prima zona comprende la frazione di Telti, ed è limitata dal rio Enas e dai confini territoriali dei comuni di Monti, Calangianus e Terranova, comprendendo nella zona l'abitato di Telti.

La seconda zona comprende la frazione Luogosanto ed è limitata da una linea che, partendo dal punto d'incontro del rio Mastru Laicu con quello dello Sfossato, segue il corso di quest'ultimo fino al confine territorlale di Calangianus, pel quale si continua arrivando al rio la Filaschedda. Da questo punto, seguendo il detto rio, arriva alla strada che (passando presso gli stazzi di Santu Petru, Azzara e Nuracheddu) mena all'abitato di Luogosanto, il quale resta compreso nella zona, e continuandosi per detta strada sino al rio Mastru Laicu, lo segue, arrivando così al punto di partenza.

La terza zona è limitata da una linea che, partendo dal triplice confine con Aggius e Bortigiadas, segue verso sud il limite di quest'ultimo comune fino al molino La Pischina di l'Omu, e, continuandosi lungo il Trainu Salanna ed il rio Fundu di Monti, incontra la provinciale Oschiri-Tempio, fra il km. 21 e 22, che segue fino all'incontro del rio Lu Caprioni. Si continua lungo il corso di questo e del Trainu del Limbara, toccando il limite territoriale con Nuchis, pel quale prosegue, e, giunta al confine di Calangianus, lo percorre, lungo il rio Parapinta, fino all'incontro della nazionale Tempio-Palao, presso il km. 11. Da qui la linea di confine segue verso nord-ovest la strada degli stazzi di Sambugheddu e Lu Littu, e, arrivata al rio di Scapetta, si continua prima lungo questo, poi lungo quello Turrali fino al limite di Aggius, (seguendo la Vena Puzzu Canu), e andando lungo questo raggiunge il punto di partenza, comprendendo nella zona l'abitato di Tempio.

48. — Comune di Tula.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dall'abitato, che resta incluso nella zona, segue il rio de Sos Pojos fino all'incontro del confine territoriale di Oschiri e si continua lungo questo, arrivando al confine con Ozieri. Procede poi lungo il limite territoriale di questo comune e, giunta all'incontro della vecchia strada di Chiaramonti, si continua sulla stessa fino all'abitato.

2. — *Modificazioni di zone già dichiarate malariche col regio decreto 19 marzo 1903, n. 237.*

1. — Comune di Cargieghe.
2. — Id. di Castelsardo.
3. — Id. di Florinas.
4. — Id. di Laerru.
5. — Id. di Martis.
6. — Id. di Muros.
7. — Id. di Nulvi.
8. — Id. di Ossi.
9. — Comune di Olmedo.
10. — Id. di Portotorres.
11. — Id. di Perfugas.
12. — Id. di Putifigari.
13. — Id. di Siligo.
14. — Id. di Tissi.
15. — Id. di Uri.
16. — Id. di Usini.

La zona malarica di ciascuno di questi comuni, già delimitata col regio decreto 19 marzo 1903, n. 237, viene estesa all'intero territorio.

17. — Comune di Alghero.

La zona malarica è limitata dal rio Filibertu, dal rio Barca, dallo stagno Colich, dal mare e dai confini coi comuni di Villanova, Putifigari, Uri, Olmedo e Sassari.

18. — Comune di Oliena.

La zona malarica è limitata da una linea che partendo dal punto in cui la strada comunale Oliena-Orgosolo incontra il confine di Orgosolo, segue prima questo verso nord-ovest e poi quello di Nuoro, per raggiungere la strada nazionale Nuoro-Orosei: segue questa e poi il confine col comune di Dorgali e, raggiunto il rio Ganagosula, si continua lungh'esso fino ad arrivare alla strada di San Giovanni. Per quest'ultima giunge all'abitato di Oliena di cui percorre il perimetro (comprendendo nella zona l'abitato stesso) e si continua lungo la strada Oliena-Orgosolo per arrivare al punto da cui si è partiti.

19. — Comune di Osilo.

La zona malarica è limitata da una linea che, partendo dal limite territoriale col comune di Sassari, percorre la

strada nazionale fino al confine con Ploaghe, che segue, raggiungendo quello di Nulvi. Di qui si continua ed arrivata al rio Mannu (che prende il nome di fiume Silis), ne segue il corso, per raggiungere il limite di Sennori. Si continua su questo e poi su quello con Sassari arrivando sulla strada nazionale al punto da cui si è partiti.

20. — Comune di Sennori.

La zona malarica, che comprende l'abitato, è limitata dal rio di Sorso o fiume Silis e dai confini coi comuni di Osilo, Sassari e Sorso.

21. — Comune di Sorso.

La zona malarica che comprende l'abitato, è limitata dal mare, dal fiume Silis e dai confini dei comuni di Sennori e Sassari.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 488. N. 488.

Regio Decreto *che distacca la frazione di Ponte del Cristo dal comune di Montorio Veronese e l'aggrega a quella di San Martino Buonalbergo.*

22 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 16 *settembre* 1904, *n.* 217)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Vista la domanda degli elettori della frazione di Ponte del Cristo per ottenere il distacco di detta frazione dal comune di Montorio Veronese e sua aggregrazione a quello di San Martino Buonalbergo;

Viste la deliberazione 27 maggio 1903 del consiglio comunale di Montorio Veronese, nonchè la memoria prodotta dallo stesso comune diretta ad opporsi all'invocato distacco ed a contestare a Ponte del Cristo i caratteri di vera e propria frazione;

Viste la deliberazione 28 gennaio 1903 del consiglio comunale di San Martino Buonalbergo e quella 23 maggio 1904 del consiglio provinciale di Verona con le quali si esprime parere favorevole per l'accoglimento dell'istanza dei frazionisti di Ponte del Cristo;

Sentito il parere del consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione di Ponte del Cristo è distaccata dal comune di Montorio Veronese ed aggregata a quello di San Martino Buonalbergo.

Art. 2.

I confini fra i detti due comuni di Montorio Veronese e San Martino Buonalbergo, in dipendenza del suddetto passaggio della frazione di Ponte del Cristo dall'uno all'altro comune, sono fissati dalla pianta topografica 17 novembre 1902 redatta dall'ufficio del genio civile di Verona. Detta pianta topografica fa parte integrante del presente decreto e sarà, d'ordine Nostro, firmata dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 9 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 112. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

N. 489. **N. 489.**

REGIO DECRETO *che approva la variante al piano regolatore di ampliamento della città di Genova.*

11 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 *settembre* 1904, *n.* 219)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del municipio di Genova per una variante al piano regolatore di ampliamento della città fra l'altipiano di Castelletto e quello di Montegalletto, approvato colla legge 29 maggio 1887, n. 4544;

Visto il progetto di detta variante, compilato dall'ingegnere municipale Bisagno in data 12 agosto 1903;

Ritenuto che venne osservata la procedura stabilita dalla legge e che non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la proposta variante riuscirà a vantaggio dell'ampliamento edilizio e della viabilità;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 della legge 29 maggio 1887, n. 4544;

Visto il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la variante al piano regolatore di ampliamento della città di Genova fra l'altipiano di Castelletto e

quello di Montegalletto, approvato colla legge 29 maggio 1887, n. 4544, descritta nel progetto 12 agosto 1903 dell'ingegnere Bisagno, visto, d'ordine Nostro, nella planimetria dal ministro predetto.

Per l'esecuzione del piano resta fermo il termine fissato nella legge predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 122. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

N. 490. N. 490.

REGIO DECRETO *che concede una diminuzione di pena uguale alla durata del carcere preventivo a tutti i condannati per reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890, ai quali la stessa carcerazione preventiva non fu computata nella sentenza di condanna.*

16 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 16 *settembre* 1904, *n.* 217)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa una diminuzione di pena per un tempo uguale alla durata del carcere preventivo sofferto, a tutti i condannati pei reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890 che si trovino tuttora in espiazione di pena ed ai quali il carcere preventivo non sia stato computato nella sentenza di condanna.

Art. 2.

L'indulto di cui nell'art. 1, si ha come non concesso se, nel termine di cinque anni dal giorno in cui il condannato è posto in libertà, commetta un nuovo delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale.

In questo caso il carcere preventivo sofferto, che sarebbe stato condonato col presente decreto, si sconterà integralmente insieme alla pena incorsa per il nuovo reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 125. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

GIOLITTI.
RONCHETTI.

N. 491. N. 491.

REGIO DECRETO *che concede amnistia e fa cessare tutti gli effetti penali per alcuni delitti e contravvenzioni.*

16 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 *settembre* 1904, *n.* 217)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

a) reati di azione pubblica preveduti nella legge sulla stampa;

b) delitti contro la libertà del lavoro;

c) delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239, n. 3, 241 e 244 del codice penale;

d) delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, purchè non ne siano derivate la morte o lesioni personali prevedute nel n. 2 dell'art. 372 del codice penale;

e) furti di legna commessi nei boschi, quando il valore della cosa rubata non ecceda le lire trenta;

f) reati di diserzione dalle navi mercantili nazionali, commessi sia da cittadini sia da stranieri, e che sono preveduti negli articoli 264 a 280 del codice per la marina mercantile.

Art. 2.

È altresì concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni prevedute nel codice penale e nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), fatta eccezione, per gli ammoniti, delle contravvenzioni di cui negli articoli 464 e 465 del codice penale e 110 della legge di pubblica sicurezza;

b) contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sullo stato civile;

c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª);

d) contravvenzioni prevedute nella legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), e successive aggiunte e modificazioni legislative e relativi regolamenti;

e) contravvenzioni prevedute nelle leggi e nei regolamenti forestali, sulla caccia e sulla pesca;

f) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), nonchè nella legge concernente l'ampliamento del servizio ippico del 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª).

g) contravvenzione agli articoli 177 e 180 del codice di commercio;

h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto del

23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e di argento di qualunque titolo, del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi regolamenti approvati con regi decreti del 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), e del 12 giugno 1902, n. 226; purchè i contravventori alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti dimostrino entro due mesi da oggi di avere ottemperato agli obblighi ivi prescritti;

i) contravvenzioni prevedute nella legge sulla polizia mineraria del 30 marzo 1893, n. 184, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 14 gennaio 1894, n. 19; e contravvenzioni prevedute nell'art. 18 del regolamento approvato con sovrano rescritto del 5 marzo 1851 per l'estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni in Sicilia;

k) contravvenzioni prevedute nella legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purchè entro quattro mesi da oggi i contravventori dimostrino di aver ottemperato agli obblighi prescritti nella legge medesima;

l) contravvenzioni prevedute nella legge del 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 29 gennaio 1903, n. 41;

m) contravvenzioni prevedute nel testo unico della legge per gli infortunî degli operai sul lavoro del 31 gennaio 1904, n. 51, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto del 13 marzo 1904, n. 141, fatta eccezione per le contravvenzioni di cui nell'art. 31 della legge medesima;

n) contravvenzioni prevedute nel regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate approvato con regio decreto del 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª);

o) ogni altra contravvenzione preveduta nei codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino sei mesi, se restrittive della libertà personale,

ovvero 1,800 lire, se pecuniarie, oppure una pena restrittiva della libertà personale ed insieme una pena pecuniaria, le quali nel complesso, convertendo quest'ultima a norma di legge, avrebbero una durata non superiore a sei mesi. Qualora sia alternativamente stabilita una pena restrittiva della libertà personale od una pecuniaria, si applicherà l'amnistia, purchè anche una sola di esse pene non superi i limiti suddetti.

Art. 3.

I marinai ammessi a godere dell'amnistia concessa col presente decreto, sono reintegrati nei loro diritti verso la cassa degli invalidi per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti, anteriore alla diserzione.

Art. 4.

Il presente decreto non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi.

Esso non si applica ai reati di renitenza alla leva, nè ai reati preveduti nelle leggi finanziarie, per i quali si provvede con separati decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 124. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

N. 492. **N. 492.**

Regio Decreto ***che concede piena amnistia per reati commessi dai sudditi eritrei anteriormente al 1° gennaio 1897.***

16 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 settembre 1904, n. 217)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa piena amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per qualsiasi reato commesso dai sudditi eritrei anteriormente al 1° gennaio 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 123. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.
Ronchetti.

N. 493. N. 493.

REGIO DECRETO *portante variazioni al bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1903-904, in dipendenza delle conversioni del consolidato 4.50 0[0 in 3.50 0[0 netto eseguite nel 1° semestre 1904.*

10 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 settembre* 1904, *n.* 222)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 12 giugno 1902, n. 166, che autorizzò la creazione del nuovo titolo di debito consolidato 3.50 0[0 netto;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, con il quale venne autorizzata la conversione della rendita consolidata 4.50 0[0 netto in altra del consolidato 3.50 0[0 netto con l'aggiunta di un premio da determinarsi nei modi indicati dall'art. 12 della legge stessa;

Visto l'art. 2 della precitata legge col quale vennero escluse dalla conversione le rendite 4.50 0[0 assegnate, con esenzione dall'aumento di imposta sino al 20 0[0, alle pubbliche istituzioni di beneficenza;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della ripetuta legge;

Vista la legge 11 giugno 1903, n. 216, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1903-904;

Vista la legge 9 giugno 1904, n. 299, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione pel suddetto esercizio;

Considerato che con quest'ultima legge, prevedendosi che la rendita inscritta e presunta da riconoscersi a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, di che all'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, sopracitata ascendesse a lire 31,054,774. 25 con che venne assegnato al capitolo 4 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro uno stanziamento di lire 15,527,387. 12 corrispondente a due trimestri della rendita suaccennata;

Considerato che, in conseguenza, la rendita consolidata 4. 50 0[0 netto da convertirsi in consolidato 3. 50 0[0 netto venne presunta nella somma annua di lire 29,973,690. 03 corrispondente a quella 3. 50 0[0 netto di lire 23,312,870 e perciò colla legge di assestamento suddetta venne, in corrispondenza di tale rendita, aumentato lo stanziamento del capitolo 5 del bilancio della spesa del Ministero del tesoro della somma di lire 11,656,435 ammontare di un semestre della rendita suaccennata;

Ritenuto invece che, in fatto, durante il 1° semestre 1904 la direzione generale del debito pubblico procedette alle operazioni di annullamento della rendita consolidata 4. 50 0[0 seguenti:

N. 50872 inscrizioni per la rendita complessiva di . . . . . . L. 28,538,345. 17
con decorrenza dal 1° gennaio 1904

N. 3 inscrizioni per la rendita complessiva di . . . . » 7,164. —
con decorrenza dal 1° aprile 1904

e così in complesso . . . . . L. 28,545,509. 17

in sostituzione della quale venne emessa tanta rendita consolidata 3. 50 0[0 netto

per L. 22,196,495. 67 con godimento dal 1° gennaio 1904
» » 5,572. — » » 1° aprile 1904

cioè in complesso L. 22,202,067. 67

Ritenuto che, perciò, la rendita consolidata 4.50 0[0 netto da riconoscersi a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza resta accertata al 30 giugno 1904 nella somma annua di lire 32,482,955. 11;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra e trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 21 dicembre 1903, n. 483, sopracitata e degli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto stessa data, n. 486, occorre ora soltanto provvedere per le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti si riferiscono, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1903-904;

Visto l'art. 14 del più volte ripetuto regolamento approvato con regio decreto 21 dicembre 1903, n. 486, col quale si autorizza il ministro del tesoro a provvedere a tali variazioni mediante Nostri decreti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per effetto delle conversioni delle rendite consolidato 4.50 0[0 netto in altre del consolidato 3.50 0[0 netto realmente eseguite dalla direzione generale del debito pubblico durante il 1° semestre 1904, saranno introdotte le seguenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro:

in aumento al capitolo 4 *bis*: « Antiche rendite consolidate nominative 4.50 0[0 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza. »

2 trimestri di interessi sulla maggior rendita consolidata 4.50 0[0 di lire 1,428,180.86 dovutasi conservare in confronto alle previsioni . . . . L. 714,090.44

1 Trimestre sulla rendita di lire 7,164 annullata con godimento dal 1° aprile 1904 » 1,791.—

In complesso L. 715,881.44

in diminuzione: al capitolo 5: « Rendita consolidata 3. 50 0[0 netto »:

2 Trimestri di interessi sulla minor rendita consolidata 3. 50 . . . . L. 1,110,802. 33

non emessa .	L.	555,401. 17
1 Trimestre della rendita di lire 5,572 emessa con decorrenza 1° aprile 1904	»	1,393. —
In complesso	L.	556,794. 17

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Racconigi, addì 10 agosto 1904

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 129. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

N. 494. N. 494.

REGIO DECRETO *portante variazioni al bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 in seguito al cambio dei consolidati 5 per cento in consolidati 4 per cento netto eseguiti nel 1° semestre 1904.*

10 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 settembre 1904, n. 222)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visto l'art. 12, comma 2°, del regolamento approvato col regio decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'allegato *L* alla legge suddetta;

Visto il decreto legge 21 novembre 1894, n. 517, che disciplina il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 per cento in altri nominativi e misti del consolidato 4 per cento netto;

Viste le leggi 11 giugno 1903, n. 216, e 24 dicembre 1903, n. 491, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del tesoro e dell'entrata per l'esercizio 1903-904;

Vista la legge 9 giugno 1904, n. 229, di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione pel suddetto esercizio;

Ritenuto che durante il 1° semestre 1904 furono dalla direzione generale del debito pubblico eseguite le operazioni di cambio per n. 56 inscrizioni di rendita consolidato 5 per

cento dell'importo complessivo di lire 6,680 in rendita consolidata 4 per cento netto per l'importo di lire 5,344 con egual godimento dal 1° gennaio 1904;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, sovracitata, occorre ora soltanto di eseguire le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro quanto in quello dell'entrata per l'esercizio 1903-904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di cambio di rendite del debito consolidato 5 per cento in altre del consolidato 4 per cento netto eseguito dalla direzione generale del debito pubblico nel 1° semestre 1904 saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 le seguenti variazioni:

in diminuzione: al capitolo 1 « Rendita consolidata 5 per cento. Ammontare di un semestre sulla rendita annullata lire 3,340 »;

in aumento: al capitolo 3 « Rendita consolidata 4 per cento netto. Ammontare di un semestre sulla rendita inscritta lire 2,672 ».

Art. 2.

In conseguenza del disposto dell'articolo precedente lo stanziamento del capitolo 22, art. 4, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904 « Imposta di ricchezza mobile. Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, annualità, ecc. » sarà diminuito della somma di lire 668, corrispondente all'imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 per cento sull'ammontare di lire 3,340, diminuito al capitolo 1 del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 180. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

N. 495. N. 495.

REGIO DECRETO *che autorizza la preparazione e vendita per conto dello Stato di taluni medicinali chinacei.*

14 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 settembre 1904, *n.* 221)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 dicembre 1900, n. 505, e 2 novembre 1901, n. 460, modificate con quelle successive del 22 giugno 1902, n. 224, e 19 maggio 1904, n. 209;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro *interim* per le finanze di concerto con quello per l'interno;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sentita la commissione di vigilanza sul servizio del chinino istituita con l'art. 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, su citata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la preparazione, per conto dello Stato, dei seguenti medicinali chinacei:

a) soluzione sterilizzata di bicloridrato di chinina in proporzione di centigrammi 50 per ogni centimetro cubo di liquido contenuto in una fialetta;

b) soluzione sterilizzata di idroclorato di chinina in proporzione di centigrammi 50 con centigrammi 25 di etiluretano per ogni centimetro cubo di liquido contenuto in una fialetta.

Art. 2.

Le fialette delle soluzioni di bicloridrato e di idroclorato saranno racchiuse in scatole di cartone che ne conterranno dieci per ognuna: tanto le fialette che le scatole dovranno portare i prescritti contrassegni.

Art. 3.

La somministrazione a prezzi di favore dei detti medicinali sarà fatta direttamente dalla manifattura dei tabacchi in Roma (funzionante da deposito centrale del chinino) alle congregazioni di carità, ai comuni ed agli enti pubblici e privati che debbono farne la somministrazione gratuita a norma delle leggi su citate.

Art. 4.

La minuta vendita al pubblico delle due soluzioni di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 1, sarà eseguita unicamente dai farmacisti e medici condotti che abbiano custodia di armadio farmaceutico e la somministrazione delle medesime sarà loro fatta direttamente dalla manifattura dei tabacchi in Roma.

Il ministro proponente e quello dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 131. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. Luzzatti.
Giolitti.

N. 496. **N. 496.**

REGIO DECRETO *che concede amnistia e condona alcune pene pecuniarie incorse e non pagate in materia di finanza.*

17 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 *settembre* 1904, *n.* 220)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, e per il tesoro *interim* delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dell'art. 1 del regolamento approvato col regio decreto 23 marzo 1902, n. 114;

b) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali 4 luglio 1897, n. 276 (testo unico);

c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto sui terreni;

d) per le contravvenzioni relative ai repertorî prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896, n. 44;

e) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime, previste sia dall'art. 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernano il registro dei premi e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate, sia dagli articoli 19, 21 terzo comma, e 22 della legge medesima; come pure per le contravvenzioni relative ai repertori da tenersi per le stesse assicurazioni, giusta l'art. 6, secondo comma, del regio decreto 5 dicembre 1895, n. 678.

Non avrà però luogo il condono, se entro 6 mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera *c*, non avrà luogo il condono se nel termine predetto non si completeranno gli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321.

Art. 2.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di borsa;

d) contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti di provvedimenti amministrativi;

e) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annuale sui velocipedi.

Per le contravvenzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'amnistia non ha effetto se, entro sei mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 3.

È concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni concernenti le tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose e previste dall'articolo 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827;

b) contravvenzioni previste dal regolamento approvato con regio decreto 1° maggio 1881, n. 183, per la tassa di fabbricazione dell'olio di semi di cotone;

c) contravvenzioni previste dall'art. 28 del regolamento approvato con regio decreto 2 luglio 1903, n. 347, per la tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno;

d) contravvenzioni previste dal regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, per la tassa sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 17 comma terzo, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del testo unico di legge per la tassa sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti, approvato con regio decreto 2 marzo 1902, num. 56;

f) contravvenzioni previste nell'articolo 20, comma secondo e terzo, del regolamento approvato con regio decreto 16 aprile 1896, n. 106, per la tassa sulla fabbricazione del glucosio;

g) contravvenzioni previste dagli articoli 2 secondo comma, 3 secondo comma, e 4 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè;

h) contravvenzioni previste dall'art. 4 comma quarto dell'allegato *C* alla legge testè indicata, per la tassa sulla raffinazione degli olî minerali;

i) contravvenzioni previste dall'art. 10 comma secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'allegato *E* alla legge medesima, per la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi;

l) contravvenzioni previste dall'art. 8 dell'allegato *F* alla ripetuta legge per la tassa sul consumo del gaz-luce e dell'energia elettrica;

m) contravvenzioni previste dagli articoli 81, 82 comma primo, secondo, terzo e quarto, 83, 88, 89, 90, 91 e 125 del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

n) contravvenzioni previste dagli articoli 23, 24, lettere *a*, *b*, *c*, e 25 del testo della legge sugli spiriti, approvato con regio decreto 30 gennaio 1896, n. 26, e dell'art. 9 comma terzo e quarto della legge 22 marzo 1903, n. 152;

o) contravvenzioni previste dagli articoli 44 e 49 del testo unico della legge sul dazio di consumo, approvato con regio decreto 15 aprile 1897, n. 161, sempre che il massimo della pena pecuniaria non superi le lire 10,000 fatta eccezione per le contravvenzioni commesse da società cooperative, alle quali tale limitazione di somma non è applicabile.

Art. 4.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni contemplate nel decreto reale 21 novembre 1880, n. 5744 (serie 2ª), sulle lotterie e sulle tombole, modificato con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1895 e nella legge 12 giugno 1904, n. 247, purchè le pene applicabili od applicate e non pagate non eccedano le lire 300.

Se tali pene superino le lire 300 e non eccedano le lire 1,000 sono ridotte alla metà;

b) per le contravvenzioni alle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi, e per le contravvenzioni accertate con ver-

bali agli effetti amministrativi, di cui all'art. 38 del regolamento 8 novembre 1900, n. 375, purchè le pene applicabili od applicate e non pagate non eccedano le lire 200.

Se tali pene superino le lire 200 e non eccedano le lire 900 sono ridotte di un terzo.

c) per le contravvenzioni dipendenti dall'applicazione della legge 23 dicembre 1900, n. 505, modificata da quella successiva del 19 maggio 1904, n. 509, per la vendita del chinino per conto dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 141. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
RONCHETTI.

N. 497. N. 497.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Benevento.*

29 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 *settembre* 1904, n. 223)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Benevento ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate le porzioni di territorio della provincia di Benevento distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziarî competenti, per le zone ove ciò occorra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 132. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Benevento, con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Baselice.

La zona malarica è delimitata da una linea, che, partendo dalla riva sinistra del fiume Fortore — in corrispondenza dell'imbocco del vallone Zoze — risale quest'ultimo fino al ponte Santa Maria sulla rotabile comunale: segue questa via fino al principio dell'abitato di Baselice nella regione detta Calvario, e precisamente dove sono erette le cinque croci.

Da questo punto la linea di confine della zona segue la via vecchia Fontana Vellano fino al limite territoriale col comune di Foiano: quindi, andando lungo tale confine e lungo quelli di S. Marco dei Cavoti, Collesannita e Castelvetere, giunge al fiume Fortore, seguendo il corso del quale ritorna al punto di partenza.

2. — Comune di Campolattaro.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dal confine col comune di Morcone, sulla riva destra del fiume Tammaro, risale questo confine fino alla mulattiera detta degli Spinazzi e, passando pel vallone Vaglie, raggiunge la provinciale Bebbiana.

La linea di confine della zona indi discende con questa strada fino all'incontro della via del Bosco, e poi lungo questa fino al confine col comune di Fragneto Monforte sul vallone San Leonardo che segue finchè, incontrato il fiume Tammaro, lungo questo ritorna al punto di partenza.

3. — Comune di Campoli.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dall'imbocco del vallone Pantanello sul Iarino (che segna

il confine col comune di Cautano), risale il detto vallone fino all'incontro della via vecchia Cacciano-Campoli (che passa nella località denominata Sala e precisamente fra le masserie Mazzella e Procaccini) e la segue fino all'abitato di Campoli. Di qui la linea di confine della zona risale prima la via interna detta via Piazza, poi la via Fontana e la via Corte, e infine per la mulattiera detta Marzano o Liberia raggiunge il corso del Iarino, col quale ritorna al punto di partenza.

4. — Comune di Cautano.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dalla strada provinciale vitulanese (ove incontra il confine col comune di Vitulano), la segue fino alla frazione Cacciano. Di qui seguendo la via vecchia per Campoli, raggiunge il confine con Campoli, segue questo, quello coi comuni di Castelpoto, Foglianise e Vitulano (lungo il corso dei fiumi Iarino e Ienca) e ritorna al punto di partenza.

5-6. — Comune di Foglianise.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata da una linea che, staccandosi dalla Chiesa o Largo del Carmine, ove trovasi la casa comunale, segue la mulattiera del convento di S. Antonio fino al confine con Vitulano: va lungo questo e quello con Cautano fino al torrente Ienca, di cui segue il corso fino al vallone Gesso (che costituisce il limite col comune di Torrecuso).

Indi la linea di confine della zona risale il detto vallone fino all'incontro colla strada provinciale, la segue fino al cimitero comunale, e per la via del cimitero raggiunge il Largo del Carmine punto di partenza.

La seconda zona, che trovasi nella frazione di Santo Stefano sul Calore, è delimitata da una linea che comincia sulla riva sinistra del Calore ove è il limite col comune di Paupisi: segue questo limite fino all'incontro della via Santo Stefano: poi, andando lungo questa e attraversando

i fondi di Giuseppe Palomba, di De Marco Donato e Gennaro, di Jorio e Laudato Giovanni, incontra il vallone Colacqua, lungo cui scende fino alla masseria Casone. Qui incontrata la via per Solopaca la segue fino al confine del comune col quale ritorna al punto di partenza.

7. — Comune di Foiano.

Vi è una zona malarica che comprende l'abitato di Foiano e quasi tutto il territorio comunale, eccettuate le regioni Piano della Mandra, Toppa le Fave e Fontana Andreucci.

La zona malarica è delimitata da una linea che partendo dal confine col comune di Molinara, là dove è intersecato dalla strada provinciale, discende lungo questa fino al vallone da Piloni, da cui devia pel tratturo della Fontana Leonardo Tozzi, risalendolo per circa 200 metri e deviando poi a destra fra la proprietà Boragine a monte e Ruggero a valle. La linea di confine passa poi a monte del Lago Schinelle, prosegue pel limite, prima tra le proprietà Boragine, a monte, ed eredi Ziccardi, a valle, e poi fra le proprietà Liberato Ruggero, a monte, e Ziccardi a valle, e risalendo quest'ultimo limite raggiunge la strada rotabile comunale di Baselice, che segue fino al confine con Baselice: infine per questo confine, e quello dei comuni di San Bartolomeo in Galdo, Montefalcone Valfortore, San Giorgio la Molara e Molinara ritorna al punto di partenza.

8. — Comune di Ginestra degli Schiavoni.

La zona malarica è delimitata da una linea, che partendo dal punto in cui il confine comunale incontra la riva sinistra del torrente della Ginestra, risale la via comunale Casalbore-Castelfranco (che segna il confine con la provincia di Avellino e col comune di Miscano) fino all'incontro colla mulattiera che conduce alla stazione di Montecalvo.

Di qui la linea di confine segue la via vicinale che va alla masseria di Felice d'Agostino (soprannominato Felice

Maglione), situata presso l'origine del vallone o canale Stridente, e, lungo il canale proveniente dal muraglione della rotabile Castelfranco-Ginestra, giunge al punto detto « il Balcone », donde la linea di confine della zona, scende lungo la strada rotabile nella direzione di Ginestra fino al largo di Santa Maria, portandosi poscia al tratturo che va alla masseria « la Pantana » e che passa a sinistra del cimitero comunale.

Segue questo tratturo, comprendendo l'ora detta masseria, fino all'incontro del torrente Ischia o torrente della Ginestra, il cui corso è per un tratto anche limite territoriale

Seguendo infine il confine territoriale, comprende il territorio situato alla destra del torrente Ginestra, giungendo al punto di partenza.

9. — Comune di Melizzano.

Oltre alla zona malarica già delimitata col regio decreto 1° settembre 1903, n. 421, ve ne è una seconda, i cui limiti sono:

a) il fiume Calore fino al ponte;

b) la strada che dal ponte va alla provinciale Sannitica;

c) questa strada provinciale fino al confine con Solopaca.

10. — Comune di Morcone.

La zona malarica comprende le contrade Gorfoglieto, Stazza, vallone San Marco, Taverna Vecchia, Cisterna, Addolorata, Capanni o Cerreto, Pescosardo, Piano di Mezzorotoli, Pisciarello, Selvapiana e parte della regione Serra sulla riva destra del fiume Tammaro.

Essa è delimitata da una linea che partendo dal Ponte stretto sul Tammaro, segue la strada ferrata per Benevento, fino al vallone San Marco, risalendo il corso del quale raggiunge la vicinale detta Fontanella che segue fino al torrente o vallone La Cisterna, in prossimità del cimitero.

Di qui la linea di confine della zona scende lungo il detto torrente, fino all'incontro colla linea ferroviaria: segue questa fino a che si trova la strada provinciale Sannitica, colla quale va fino a Pontecoffio, e poi andando lungo l'omonimo torrente, alla contrada Esche.

Indi la linea di confine segue la mulattiera detta Via della piana di Mezzorotolo (che conduce a Colle-Serra e che lascia a valle la piana medesima e le contrade Pisciarello e Zeoli) fino al limite territoriale con Campolattaro, col quale da ultimo giunge al fiume Tammaro, e seguendo il corso di questo, giunge a Ponte Stretto, punto di partenza.

11. — Comune di Paupisi.

La zona malarica è delimitata da una linea che, partendo dall'imbocco del vallone Reventa, che è limite di confine col comune di Torrecuso (sulla riva destra del fiume Calore), risale questo confine prima e poi quello con Fragneto Monforte fino all'incontro della rotabile Vitulano-Fragneto.

La linea di confine segue questa strada fino all'incontro della mulattiera detta della Puglia fra le proprietà di Antonio Pica dalla parte superiore e di De Angelis Nicola fu Luigi dalla parte inferiore; rasenta poi la masseria di Pica Lorenzo fu Angelo, a monte, e di Corvo Nicolantonio fu Domenico a valle, e, seguendo sempre la citata mulattiera, lascia a sinistra la Fontana Romana e a destra la proprietà di Del Vecchio Camillo e Gabriele.

Indi la detta linea di confine della zona, interseca di nuovo la rotabile di Fragneto, la risale nalla curva fra le proprietà di Del Vecchio Camillo e degli eredi di Guglielmucci Giovanni e volgendo a sinistra per la strada vecchia di Casalduni la segue fino al limite territoriale con Casalduni. Segue di poi questo confine fino all'incrocio colla mulattiera detta Colli, questa mulattiera, il tratturo Fontana Capuana (fino alla masseria di Corbo Angelo in contrada Colli), la via vicinale detta via di Nava o Fiore

fino all'incontro del Vallone Valle Fanara; questo vallone, fino a che, giungendo alla provinciale Ferrarise, segue questa fino al confine col comune di San Lorenzo Maggiore, al vallone Aspro.

Di qui la linea di confine della zona malarica segue l'ora detto limite lungo il corso del fiume Calore, poi segue il confine della frazione di Santo Stefano appartenente al comune di Foglianisi, fino all'incontro della via del Marrone: segue prima questa via, poi quella che conduce alla Montagna fino all'incontro di quella denominata San Pietro la Difesa: segue prima questa per un tratto, fino al vallone San Pietro, poi segue la via Cerasiello fino al vallone Spagnuolo, continua fino al casino delle Marocche, che lascia a destra, discende alla masseria degli Angeloni e prosegue per la vicinale, che traversa il fondo di De-Mennato, fino al limite territoriale con Torrecuso, andando lungo il quale ritorna al punto di partenza all'imbocco del vallone Reventa.

12. — Comune di Pescolamazza.

Vi è una sola zona malarica.

Essa è delimitata da una linea che, partendo dal Ponte nuovo sul Tammaro, discende il corso del fiume, seguendo il limite territoriale con Fragneto l'Abate fino a raggiungere la strada provinciale, lungo la quale va all'abitato di Pescolamazza, che rimane escluso dalla zona malarica.

Indi la linea di confine prosegue per la mulattiera di Pago Vejano, raggiunge il confine col comune omonimo e lo segue, lungo il Tammaro, fino all'imbocco del vallone Spagnuolo, che segna il confine con San Marco dei Cavoti andando lungo questo confine, incontra la strada provinciale di cui segue il percorso verso Pontenuovo, devia pel tratturo dei Mascia fino a raggiungere il confine territoriale con Reino.

Da ultimo, seguendo questo confine ritorna a Ponte nuovo sul Tammaro punto di partenza.

13. — Comune di Reino.

L'intero territorio comunale, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

14. — Comune di San Bartolomeo in Galdo.

La zona malarica, che comprende l'abitato e le contrade Perazzone, Santa Lucia, Defenza, Castelmagno, Guarana, Coste, Colle Vecchia e Renzecoppe, è delimitata da una linea, che partendo dal passo di Castelvetere presso il confine del comune sulla riva destra del fiume Fortore, segue la mulattiera Castelvetere-San Bartolomeo fino alla contrada Ianzito, d'onde si continua per la vicinale che mena al tratturo Defenza, ed incrocia la provinciale San Bartolomeo-Volturara.

Da questo punto la linea di confine circonda tutto l'abitato di San Bartolomeo, verso la regione Piano Ospedale, comprendendolo fino a discendere al tratturo Macchie, che segue fino al ponte Marielle, in cui si innesta il tratturo dell'Annunziata che unisce San Bartolomeo a Castelfranco.

Raggiunge il limite territoriale con Foiano, e, seguendolo, attraversa il Fortore sulla riva sinistra, comprendendo il territorio situato lungo questa riva, e proseguendo pel confine con Baselice, torna al punto di partenza.

15. — Comune di Solopaca.

Oltre alla zona già delimitata con regio decreto 1° settembre 1903, n. 421, vo ne è una seconda la quale ha per confini:

a) il corso del fiume Calore;
b) il limite territoriale col comune di Melizzano;
c) la provinciale Sannitica;
d) la via vecchia per Solopaca;
e) il limite territoriale col comune di Vitulano.

16. — Comune di Torrecuso.

La zona malarica è delimitata da una linea, che partendo dall'imbocco del vallone del Gesso sul Calore, risale il detto vallone, che è anche limite territoriale con Foglianise, fino all'incontro della provinciale Vitulanese.

Discende lungo questa raggiungendo la rotabile per Paupisi fino al Cimitero comunale donde, per la mulattiera detta

via dell' Isca, giunge al confine con Paupisi sul vallone Pisciariello o Scarfone.

Risale di poi il corso del Calore seguendo la linea di confine, e, con questa, si porta sulla destra del Calore, comprendendo tutto il territorio situato su detta riva, e infine seguendo il limite territoriale, ritorna all' imbocco del vallone del Gesso, punto di partenza.

Visto, d'ordine di S. M..
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 498. N. 498.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Catanzaro.*

29 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno* 24 *settembre* 1904, *n.* 223)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Catanzaro ha inviato le nuove proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Catanzaro distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, affine di maggiormente precisarne la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 133. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Catanzaro con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Acquaro.

È dichiarata malarica la parte di territorio compresa nei confini seguenti:

a nord e nord ovest: per un primo tratto dalla parte del confine intercomunale Acquaro Dasà, tratto che va dalla strada Monteleone Metramo fino al suo incontro col fiume Amello; per un secondo tratto dalla porzione di sponda sinistra di questo fiume che si estende dall'incontro del fiume in parola con confine intercomunale Dasà-Acquaro fino alla confluenza del ripetuto fiume Amello col fiume Umbro;

ad ovest dal tratto di sponda sinistra del fiume Umbro che va dalla confluenza suddetta dei fiumi Amello ed Umbro fino all'incontro di questo ultimo fiume col confine intercomunale Acquaro-Dinami;

a sud-ovest e a sud dal confine intercomunale Acquaro Dinami;

ad est dal tratto di strada della provinciale Monteleone-Metrano che va dall'incontro di essa col confine intercomunale Acquaro-Dinami, fino all'incontro della stessa strada col confine intercomunale Dasà-Acquaro punto di partenza della descrizione.

2. — Comune di Andali.

La zona malarica ha per limiti.

a nord: una linea che, partendo dal molino Politella sul fiume Crocchio, segue la mulattiera che da questo molino, circondando la base del monte Uccelluzzo, arriva al confine intercomunale Andali-Belcastro in contrada Antonio Mazza;

ad est: la linea di delimitazione della zona malarica segue il confine intercomunale Andali-Belcastro per quel tratto che va dall'incontro della detta mulattiera con esso confine fino al mare;

a sud: il tratto di spiaggia del mar Jonio compreso tra il confine intercomunale Andali-Belcastro e la foce del fiume Crocchio;

ad est: la sponda sinistra del detto fiume per quel tratto che va dalla sua foce al molino Politella, punto di partenza della descrizione.

3. — Comune di Borgia.

La zona malarica ha i seguenti limiti:

a nord: una linea che segue la strada mulattiera Perarace dal punto d'innesto con la strada consortile Marina di Catanzaro Roccella-Maida, in vicinanza del ponte Ciunciula fino al termine della stessa mulattiera sul fiume Corace passando per i fondi Buttia-Passarella, contrada Perarace, Varrea e Canonicato;

ad est e nord-est: quel tratto della sponda destra del fiume Corace che va dall'incontro della suddetta strada Perarace fino alla foce nel Mar Jonio;

ad est e sud-est: la parte di spiaggia del Jonio compresa tra la foce del Corace ed il confine intercomunale Borgia-Squillace;

a sud e sud-ovest: una linea che segue prima il confine intercomunale Borgia-Squillace per quel tratto che va dalla spiaggia del Jonio fino all'incontro di esso confine con la strada provinciale Catanzaro-Squillace. Da questo punto d'incontro detta linea segue la mulattiera che dalla strada provinciale Catanzaro-Marina-Squillace, va al casino del fondo Piazza; da questo casino la linea di delimitazione, scende lungo la boscaglia Rotondone arrivando fino alla valle Scorciacapre. Da questa valle risale alla casetta Scorciacapre, da dove attraversa il fondo omonimo fiancheggiando l'agrumeto del medesimo, attraversa poi il fondo Cotruzzo costeggiando il burrone omonimo e per breve tratto l'acquedotto che serv

ad innaffiare gli agrumeti, fino a raggiungere il casino Cotruzzo. Quindi la linea di delimitazione, circonda il casino Cotruzzo e si continua con la via che da questo casino va ad unirsi con la strada consortile Roccella-Maida, in vicinanza del ponte Cotruzzo n. 9. Da questo ponte la linea di delimitazione segue la consortile ora nominata Roccella-Maida fino al ponte Ciunciula ove s'innesta la mulattiera Perarace, punto di partenza della descrizione.

4. — Comune di Caraffa.

La zona malarica ha per limiti:

a nord: il confine intercomunale Caraffa-Marcellinara e Caraffa-Settingiano, per quel tratto che va dall'incontro della via mulattiera Caraffa-Marcellinara con esso confine al fiume Corace;

ad est: la parte di sponda destra del Corace compresa tra la confluenza del fiume Falaco col Corace e la confluenza dell'Usito col Corace stesso;

a sud: la sponda sinistra del fiume Usito per quel tratto che va dalla sua foce nel Corace, al molino del signor Maiorana;

ad ovest: la vecchia carriera Usito che dal molino del signor Maiorana, sul fiume Usito va sull'altipiano Carrà-Serroni, da questo punto la linea di delimitazione segue il confine intercomunale Caraffa-Maida fino al punto ove il confine stesso incontra la strada Caraffa-Borgia; segue poi questa strada fino all'abitato di Caraffa, che circonda verso est, e si continua seguendo la mulattiera Caraffa-Marcellinara fino al punto in cui detta mulattiera incontra il confine intercomunale Caraffa-Marcellinara, punto di partenza della descrizione.

5. — Comune di Catanzaro.

La zona malarica è costituita da quella parte del territorio comunale che è delimitata:

a nord: da una linea che, partendo dal fiume Corace e precisamente dal ponte della nazionale Catanzaro-Tiriolo, sul detto fiume, segue la suddetta via fino all'incontro di

essa col ponte della Fiumarella di Catanzaro. Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Fiumarella fino ad arrivare alla casa De Riso in contrada Sala; da questa sale per la strada comunale di Fondachello fino al gasometro ed all'innesto quivi della strada suddetta con la provinciale Catanzaro città-Catanzaro marina. Segue quindi prima la strada suddetta fino all'innesto della strada provinciale Piè della Sala-Alli, e poi questa fino all'incontro della strada convicinale privata che trovasi al di là della Madonna della Cava, conosciuta col nome di strada Tocco-Corrado. Segue questa stradetta fino all'incontro del limite fra i due fondi Serra-Rotundo a nord e Santa Domenica a sud, quivi andando lungo il burrone che trovasi prima tra i due fondi suddetti e poi tra Serra-Rotundo e Stella, arriva al fiume Alli;

ad est: da una linea che partendo dal punto ove il burrone ora ricordato raggiunge il fiume Alli segue la sponda destra di questo fiume, per quel tratto che si estende dal burrone ripetuto al mar Jonio;

a sud-est ed a sud dalla parte di spiaggia del mar Jonio compresa tra la foce del fiume Alli e la foce del Corace;

a sud-ovest e ad ovest la linea di delimitazione della zona malarica segue la sponda sinistra del fiume Corace per quel tratto che si estende dalla sua foce nel Jonio fino al ponte della nazionale Catanzaro-Tiriolo, punto di partenza della descrizione.

6. — Comune di Crichi Simeri.

La zona malarica comprende solo parte del territorio comunale, ed è delimitata dai seguenti confini:

a nord: dal tratto di strada provinciale che si estende dal fiume Simeri al fiume Alli;

ad est: dalla sponda destra del fiume Simeri nel tratto compreso tra la detta strada provinciale Catanzaro-Soveria ed il mare Jonio;

a sud: dalla spiaggia del Jonio, compresa tra le foci del Simeri e dell'Alli;

ad ovest: dalla sponda sinistra dell'Alli dalla foce nel Jonio alla mentovata strada provinciale Catanzaro-Soveria.

7. — Comuni di Cropani, Sersale, Taverna e Sellia.

L'unica zona malarica ha per limiti:

a nord: una linea che, partendo dalla contrada Castelliti, nel punto ove la strada mulattiera che da Cropani conduce a Catanzaro (detta: strada della Fiumarella), interseca il confine intercomunale Cropani-Sersale e Cropani-Albi, segue la nominata mulattiera che attraversa le contrade Castelliti, Carbonara ed il torrente La Fiumarella, scende lungo questo torrente fino alla Cava del Ceraso, che interseca, per raggiungere la strada provinciale Cropani – abitato – Cropani stazione – in contrada Sovereto, segue per un piccolo tratto la provinciale stessa fino a raggiungere la mulattiera del Sovereto. La linea di delimitazione segue poi questa mulattiera, che intersecando le altre due mulattiere Cropani stazione e Cropani-Umbro, circonda il limite sud delle contrade Cacaloggero, Tavolaci e Fontana, e raggiunge in contrada Oliveteilo la mulattiera che da Cropani conduce ai Giardini, segue questa mulattiera fino al suo incontro con l'altra detta del Fossone, e segue infine quest'ultima dal punto suddetto fino al molino del Fossone sul fiume Crocchio, confine intercomunale Cerva-Cropani;

a nord-est e ad est la sponda destra del fiume Crocchio per quel tratto che va dal molino del Fossone fino alla foce del detto fiume nel mar Jonio;

a sud quel tratto di spiaggia del mar Jonio compreso tra la suddetta foce del fiume Crocchio e la foce del torrente Scilotraco di Rocca;

ad ovest la sponda destra del torrente Scilotraco di Rocca, confine tra il territorio di Cropani e la frazione del territorio di Albi per quel tratto che va dalla foce nel Jonio fino all'incontro del torrente in parola con la mulattiera Cropani-Catanzaro, in contrada Castelliti, punto di partenza.

8. — Comune di Crucoli.

Tutto il territorio comunale nei suoi confini attuali costituisce zona malarica.

9. — Comune di Dasà.

La zona malarica ha i seguenti confini:

a sud-est una linea che partendo dalla confluenza del fiume Petriano col fiume Amello segue la sponda destra del detto fiume Petriano fino all'incontro di esso con la strada provinciale Dasà-Monteleone;

a nord-est una linea che partendo dall'incontro suddetto della provinciale col fiume Petriano segue la strada provinciale fino all'incontro di essa col confine intercomunale Dasà-Gerocarne;

a nord la linea segue il confine intercomunale Dasà-Gerocarne per quella parte che dal detto incontro con la provinciale Dasà-Monteleone va al fiume Mesima;

a ovest ed a sud-ovest la linea segue il confine intercomunale Dasà-Mileto per un primo tratto formato dal ripetuto fiume Mesima e per un secondo tratto quella parte del confine intercomunale che da questo fiume va al punto di confluenza dell'Amello col Marepotamo;

a sud e sud-est il confine intercomunale Dasà-Acquaro formato dal fiume Amello per quel tratto che va dalla confluenza col Marepotamo alla confluenza col fiume Petriano, punto di partenza della descrizione.

10. — Comune di Dinami.

La zona malarica comprende una parte del territorio comunale e i suoi limiti sono:

a nord, nord-ovest ed ovest una linea che segue la sponda sinistra del fiume Mesima dal suo punto di confluenza col fiume Marepotamo fino al suo incontro col confine intercomunale Dinami-Acquaro.

a nord-est e ad est il confine intercomunale Dinami-Acquaro per quella parte che estendesi dalla sponda sini-

stra del Mesima fino alla strada provinciale Monteleone-Metramo.

a sud-est la linea di confine della zona malarica segue la strada provinciale Monteleone-Metramo per quel tratto che va dal confine intercomunale Dinami-Acquaro al confine interprovinciale;

a sud segue il confine interprovinciale Reggio-Catanzaro per quel tratto compreso tra la strada Monteleone-Metramo ed il fiume Marepotamo, segue poi quest'ultimo fino alla sua confluenza col Mesima, punto di partenza.

11. — Comune di Francavilla-Angitola.

12. — Comune di Guardavalle.

13. — Comune di Isola Capo Rizzuto.

Tutto il territorio di questi comuni, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

14. — Comune di Limbadi.

La zona malarica ha per limiti:

a nord una linea che segue la mulattiera che dall'abitato di Limbadi va a Motta-Filocastra (frazione di Limbadi) e precisamente cominciando dal punto in cui si divide in due vie, una che va a Motta e San Nicola e l'altra che va per Cardinosa, Carriera, Noce ecc.: dal suddetto punto di biforcazione la linea di delimitazione segue la via che mena all'abitato di Motta-Filocastra, circonda a sud e ad est questo abitato, che perciò resta escluso dalla zona malarica, ed arriva sulla rotabile comunale Limbadi-Burrone Mola di Rombiolo; segue questa strada per quel piccolo tratto che dall'abitato del villaggio Motta-Filocastra, si estende fino all'incontro del confine intercomunale Limbadi-Rombiolo, segue poi questo confine fino a raggiungere ad est il torrente Schioppo o San Marino, limite tra Limbadi e San Calogero;

ad est e sud-est, la linea di delimitazione segue lo stesso confine intercomunale Limbadi-San Calogero, costi-

tuito dal torrente su ricordato, che, cominciando col nome di Schioppo o San Marino prende poi i nomi di Palombaro e torrente Zingaro e sbocca nel fiume Mammella, fino all'incontro di questo fiume, la rotabile comunale Limbadi alla strada nazionale n. 36.

a sud e sud-est, la linea di delimitazione segue la rotabile comunale ora indicata per quel tratto che va dal ripetuto incontro del fiume Mammella con la stessa via fino all'innesto della mulattiera che dal trappeto Montalto va all'abitato di Limbadi passando per le contrade Marzano, Fabiano, Noce, Carrieri, Cardinosa, ecc.;

ad ovest una linea che segue la suddetta mulattiera dal suo punto di incontro con la rotabile comunale Limbadi alla strada nazionale n. 36 fino al punto di biforcazione della strada carriera Limbadi-Motta San Nicola, punto di partenza della descrizione.

15. — Comune di Marcedusa.

Tutto il territorio del comune nei suoi attuali confini costituisce zona malarica.

16. — Comune di Marcellinara.

La zona malarica ha per confini:

a nord una linea che segue prima la sponda sinistra del fiume Amato, per quel tratto che va dalla confluenza del fiume Torbido fino al ponte sull'Amato della strada rotabile Marcellinara-Amato.

Da questo ponte la linea di delimitazione segue la strada nazionale che dalla stazione di Marcellinara va all'abitato di questo comune fino al casino di proprietà dell'on. Sanseverino, che sta sulla stessa strada; circonda poi questo casino e segue la strada che da questo punto va al cimitero di Marcellinara.

ad est la linea di delimitazione segue prima la mulattiera che dal cimitero di Marcellinara va ad incontrare il confine intercomunale Marcellinara-Caraffa, in contrada Zita, mulattiera questa che prende diversi nomi dalle località che

attraversa e cioè Malopasso, Gessolungo, Cataforio, Serracorcia e Zita, e poi la parte del confine intercomunale Marcellinara-Caraffa che, dall'incontro con detta mulattiera, va fino alle sorgenti del fiume Torbido;

a sud e ad ovest la linea di confine è data dalla sponda destra del fiume Torbido, dall'incontro del confine intercomunale sopradetto sino alla sua confluenza col fiume Amato, punto di partenza della descrizione.

17. — Comune di Melissa.

Tutto il territorio comunale nei suoi limiti attuali costituisce zona malarica.

18. — Comune di Ricadi.

La zona malarica ha i seguenti limiti:

a nord la sponda sinistra del fiume Capo Vaticano (detto dai naturali « fiumara del Capo Vaticano ») per quella parte che dal mulino Falcone va fino al mar Tirreno;

ad ovest la parte di spiaggia del mar Tirreno che si estende dalla foce del fiume Capo Vaticano fino alla punta del Capo Vaticano;

a sud-ovest l'altra parte di spiaggia che dal Capo Vaticano estendesi fino alla Torre Santa Maria;

a sud e a sud-est la zona malarica è limitata da una linea che, partendo dalla suddetta Torre Santa Maria sita sulla spiaggia omonima, segue la strada mulattiera che da questa Torre va alla frazione Brivadi, via mulattiera che taglia prima la ferrovia a circa 500 metri a sud dello sbocco, lato Reggio, della Galleria di Capo Vaticano e taglia poi la strada rotabile comunale Tropea Ricadi nel punto ove esiste la Vasca detta dell'Abbate. Da questo punto (Vasca dell'Abbate) d'incontro della mulattiera con la rotabile comunale la linea di delimitazione segue la rotabile Tropea Ricadi per quel tratto che dalla ripetuta vasca va fino alla diramazione del piccolo tronco di strada che va all'abitato di Brivadi.

La linea poi segue questo piccolo tratto di strada per Brivadi e circonda verso sud-est l'abitato di questa fra-

zione che resta perciò inclusa nella zona malarica; dall'abitato della frazione Brivadi va al cimitero di Lampazzone (frazione del comune di Ricadi) passando per la contrada Marchione;

ad est da una linea che, circondando il lato sud ed il lato est del suddetto cimitero, segue la rotabile per quel tratto che dal cimitero di Lampazzone va all'abitato di questa frazione, circonda a sud e ad est l'abitato in parola, che perciò resta incluso nella zona malarica come l'abitato della frazione Barbalaconi e poi segue la mulattiera Aranci che dall'abitato di Lampazzoni arriva al fiume Capo Vaticano in corrispondenza del molino Falcone punto di partenza.

19. — Comune di San Floro.

I limiti della zona malarica sono:

a) a nord il tratto di sponda destra del torrente Usito (o Soleria) che va dall' incontro della mulattiera, (che prende i seguenti diversi nomi secondo le località che attraversa: Conella, Paccione, Manganella, Beneficio, Cennarello), con esso fiume, fino alla sua confluenza col Corace;

ad est la sponda destra del fiume Corace per quel tratto che va dalla suddetta confluenza fino al suo incontro col confine intercomunale San Floro-Borgia;

a sud il confine intercomunale San Floro-Borgia per quel tratto che va dal fiume Corace, all' incontro della strada comunale di San Floro con la provinciale Borgia-Girifalco;

ad ovest e nord-ovest una linea che, seguendo prima la via comunale di San Floro dal punto ove essa si distacca dalla provinciale Borgia-Girifalco, fino all' incontro della stessa con la mulattiera Conella, Paccione, Mancanello, Beneficio, Cennarello, segue poi questa mulattiera fino a raggiungere il fiume Usito punto di partenza della descrizione.

20. — Comune di San Calogero.

La zona malarica ha per confini:

a nord una linea che partendo dal punto d'incontro della mulattiera Livadi (che da San Calogero va a Rombiolo) col torrente Colasanzio o San Marino segue la stessa mulattiera prima e poi l'altra detta Maneri, che è continuazione della ora ricordata Livadi, e s'innesta con la rotabile comunale Calimera-San Calogero. Segue poi questa rotabile fino all'abitato di San Calogero, circonda a sud e ad est l'abitato stesso, che perciò resta escluso dalla zona malarica e si continua sulla via rotabile comunale San Calogero-Mileto fino al fiume Litroma che sarebbe la parte superiore del fiume Mammella, confine intercomunale Mileto-San Calogero;

ad est e sud-est la linea di delimitazione segue il confine naturale intercomunale San Calogero-Mileto e San Calogero-Candidoni.

a sud-ovest e ad ovest la linea stessa segue il confine intercomunale San Calogero Limbadi.

21. — Comune di Satriano.

La zona malarica ha per confini:

a nord una linea che, partendo dal ponte Ancinale, segue la provinciale Chiaravalle-Guardavalle – 2° tronco – fino all'innesto della nazionale Ponte Turrito: da questo punto fino alla spiaggia del Jonio, la linea segue il confine intercomunale Satriano-Soverato;

ad est il tratto di spiaggia del mar Jonio compreso tra i confini intercomunali Satriano-Soverato e Satriano-Davoli;

a sud ed a sud-ovest quel tratto di confine intercomunale Satriano-Davoli, che va dalla spiaggia del Jonio fino al ponticello S. Giorgio, sulla strada provinciale Chiaravalle-Guardavalle; dal suddetto ponte la linea di delimitazione della zona malarica segue la ripetuta strada Chiara-

valle-Guardavalle per quel tratto che va dal ponte San Giorgio al ponte Ancinale, punto di partenza della descrizione.

22. — Comune di Settingiano.

La zona malarica ha per limiti:

a nord una linea che, partendo dalla valle Galatò (confine intercomunale Settingiano-Tiriolo), nel punto detto Croce di Minica, segue la strada convicinale Gargano, che, iniziandosi da detto punto, passa pel Casino Munizza, scende alla valle Tigura, risale col nome di Stretto Tigura e si unisce alla comunale obbligatoria Settingiano-Tiriolo, nel punto detto Frana della Croce. Da questo punto la linea di delimitazione segue la ripetuta via comunale fino al fondo Cortina, in quel punto ove ad essa s'innesta la convicinale Codella, che scende nella valle Riata, limite intercomunale tra Settingiano e Marcellinara;

a nord-est e ad est il confine intercomunale Settingiano-Tiriolo e Settingiano-Catanzaro:

a sud il confine intercomunale Settingiano-Caraffa;

ad ovest il confine Settingiano- Marcellinara.

23. — Comune di Soveria Simeri.

La zona malarica ha per limiti:

a nord una linea che segue prima la strada provinciale Catanzaro-Cropani per quel piccolo tratto che va dal fiume Simeri fino all'innesto della strada comunale Soveria-Zágarise; da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera che da Catanzaro va a Cropani, per quel tratto che si estende dal fiume Simeri al fiume Uria, attraversando le contrade Corsinopoli-Nepetetti, Ogliastro, Biamonte e Marra;

ad est una linea che segue la sponda destra del torrente Uria, per quel tratto che va dall'incontro della suddetta mulattiera Cropani-Catanzaro in contrada Pirrò casetta di Lucà Saverio fino alla sua foce nel mare Jonio;

a sud una linea che segue il tratto di spiaggia dell'Jonio, compreso tra la foce dell'Uria e la foce del fiume Simeri;

ad ovest una linea che segue la sponda sinistra del fiume Simeri, per quel tratto che va dalla sua foce nel Jonio fino all'incontro di esso con la provinciale Catanzaro-Cropani punto di partenza della descrizione.

24. — Comune di Umbriatico.

La zona malarica ha per confini:

ad ovest e a nord una linea che segue il confine interprovinciale Cosenza-Catanzaro, dal punto ove s' incontra il torrente Curriaggi fino all' incontro del confine intercomunale Umbriatico-Crucoli;

a nord-est e ad est, il detto confine intercomunale Umbriatico-Crucoli ed il confine intercomunale Umbriatico-Cirò fino all' incontro di questo col torrente Lipuda;

a sud la sponda sinistra del torrente Lipuda, dal punto ove detto torrente attraversa il confine intercomunale Umbriatico-Cirò, fino alla sua confluenza col torrente Curriaggi. Da questo punto la linea di delimitazione segue la sponda sinistra del detto torrente Curriaggi fino a raggiungere il confine interprovinciale Catanzaro-Cosenza, punto di partenza della descrizione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.

N. 499. N. 499.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Lecce.*

29 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 26 *settembre* 1904, *n.* 224)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Lecce ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità nelle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Lecce, distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto e coll'aiuto degli uffici finanziari, competenti, sarà provveduto, per le zone ove ciò occorra, a fine di maggiormente precisarne la delimitazione, alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 134. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Lecce coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Avetrana.
2. — » di Faggiano.
3. — » di Guagnano.
4. — » di Leporano.
5. — » di Lizzano.
6. — Comune di Maruggio.
7. — » di Mesagno.
8. — » di Pulsano.
9. — » di Sava.
10. — » di S. Pancrazio.

L'intero territorio di ciascuno di questi comuni, nei suoi attuali confini, costituisce zona malarica.

11. — Comune di Castellaneta.

La zona malarica comprende l'intero territorio comunale, ad eccezione dei seguenti tratti:

1° Della parte di territorio che trovasi a nord del tratturo Martinese;

2° Di quella parte ad ovest di Castellaneta, che è delimitata dai seguenti confini:

a) a nord-est dal tratturo via Appia fino all'incontro della strada Castellaneta-Monte Camplo, circa 500 metri dopo aver sottopassata la ferrovia;

b) a sud-est dalla strada di Monte Camplo fino allo incontro dell'altro tratturo che si stacca dal tratturo di via Appia; poi dal tratturo stesso fino sotto alla masseria Monichetto, donde si volge a sud-ovest, seguendo la mulattiera alle falde della S.ª Castelluccio, S.ª Giocoja, C.° Peditario fino al confine col comune di Laterza.

c) ad ovest il confine del comune di Laterza.

12. — Comune di Erchie.

La zona malarica comprende la parte di territorio comunale situata a sud della strada San Pancrazio-Manduria.

13. — Comune di Francavilla Fontana.

La zona malarica comprende quella parte di territori che è delimitata dai seguenti confini:

a) ad est dal confine del comune con quello di Ori fino a M.a D.a Giulia;

b) a nord da una linea spezzata che segue la strad vicinale M.a D.a Giulia a M.a Caniglia, questa inclusa, e rag giunge la strada di San Vito; segue questa per un km da sud a nord e poi volge ad ovest, tagliando i terreni fr M.a Forleo e Dinai a sud, che s' includono nella zona M.a D.a Laura a nord che si esclude, e raggiunge in line retta la strada di Ceglie, all' incrocio con la vicinale ch porta a M.a D.a Laura; segue, sempre dirigendosi ad oves la continuazione di questa vicinale fino all' incontro co l'altra vicinale che mena a M.a Cadetto: di là continua co una linea parallela alla strada Francavilla-Villa Castelli da questa distante m. 700, fin dopo M.a Fallocchia, rag giungendo la strada stessa che si volge a nord-ovest a di stanza di km. 2 da Villa Castelli, segue poi la strada d Villa Castelli fino all' incontro, prima dell'abitato, della strad di Grottaglie, che segue dirigendosi a sud-ovest fino al con fine del comune;

c) ad ovest dal confine comunale dal punto suddescritt fino a circa 500 metri a sud della ferrovia dove si con fonde col regio tratturo;

d) a sud da una linea che segue il regio tratturo d ovest ad est fino all' incrocio della vicinale che lo attravers e, passando a poco più che 100 metri a nord di Casin Elia, va a raggiungere la strada provinciale Francavilla-Ca rosino; di qui segue questa per circa 800 metri verso est nord-est, fino all' incrocio della vicinale, e quindi questa vi cinale che passa per contrada della Provvidenza, Monticell (che si include), C.no Barbaro e San Pietro di Sotto ch si escludono, fino a raggiungere il confine est. Si esclud l'abitato di Francavilla Fontana.

14. — Comune di Ginosa.

La zona malarica comprende quella parte di territorio comunale che è delimitata dai seguenti confini:

a) a sud est il mare;

b) ad est il confine col comune di Laterza, fino alla strada che, partendo al di sopra del Bosco Gandella, si dirige ad ovest e va a Fontana di Lama;

c) a nord una linea spezzata fatta da questa strada fino all'incontro della Gravina di Ginosa; la Gravina di Ginosa verso sud fino all'incontro della Lama della Vita; questa fino all'incontro della strada che va a Pilaccio del Signore, e che si segue fino all'incontro della strada che mena a M.ª Giamipoli; questa strada fino a scendere nell'alveo di Fiumicello dove incontra il tratturo. Di qui la linea risale parallelamente al tratturo stesso e lontana da questo per 100 metri ad est fino presso alla strada Ginosa-Montescaglioso, che segue nella direzione di nord-ovest fino al confine col comune di Matera;

d) ad ovest il confine del comune con la Basilicata.

15. — Comune di Laterza.

La zona malarica comprende quella parte del territorio comunale che si trova a nord delle due strade provinciali Castellaneta-Laterza e Laterza-Matera. Sono escluse però le Murgie di Giovinazzo, le colline Zoppo del Purgatorio, e la Murgia di Fragennaro.

I confini di questa parte montuosa sono i seguenti: il vallone della Silica ad ovest, fino all'incontro del tratturo Martinese, e a sud questo tratturo fino al confine territoriale.

16. — Comune di Latiano.

La zona malarica comprende quel tratto di territorio comunale che è limitato:

a) ad est, sud ed ovest: dal confine naturale del comune con quelli di Mesagne ed Oria;

b) a nord: da una linea parallela al canale Reale, e distante dal centro di questo per chilometri uno e mezzo.

17. — Comune di Manduria.

La zona malarica comprende tutta quella parte del territorio comunale che è limitata:

a nord: da una linea che, partendo dal confine ovest col comune di Sava, segue la strada che passa a sud ed a circa 500 metri da monte Pozzocupo e l'Abate, passa per Uggiano Montefusco, donde porta a Manduria; segue l'estramurale, si continua per la strada provinciale fino a 400 metri dopo M.ª Pozzi, e di qui per la strada vicinale che passa presso C.no del Pittore giunge al confine con Erchie.

18. — Comune di Massafra.

La zona malarica comprende quella parte del territorio comunale, che è delimitata dai seguenti confini:

a sud il mare ionico; ad est ed ovest il confine del comune; a nord-est una linea che parte dal confine sud-est di questo comune con quello di Taranto a metri 700 di distanza dalla ferrovia Taranto-Bari ed a nord-est di essa, si dirige verso nord-ovest parallela alla ferrovia stessa fino all'incontro dell'estramurale che da Massafra mena alla stazione, segue questa fino all'incrocio con la via provinciale, la quale continua il confine nord-est della zona malarica fino a raggiungere il confine del comune con quello di Palagiano.

19. — Comune di Oria.

La zona malarica comprende tutta quella parte di territorio comunale che è racchiusa da una linea che partendo dalla strada Oria-Manduria, e dirigendosi ad ovest, segue il confine coi comuni di Manduria, Francavilla, Latiano e Torre Santa Susanna, fino all'incontro della provinciale Oria-Torre Santa Susanna. Di qui segue questa strada verso ovest-nord-ovest, fino alla vicinale che dalla masseria Danusci conduce a quella Santoro e poi a quella San Cosimo e Casino Grande che si escludono. Da Casino Grande la linea continua verso ovest per poco più di un chilometro, fino a raggiungere la vicinale che da Madonna della Scala

va a Manduria: segue questa, dirigendosi a sud, fino al confine comunale, a circa 800 metri ad est della strada Oria-Manduria.

20. — Comune di Palagiano.

La zona malarica è delimitata dai seguenti confini:

a sud il mare;

ad est il confine del comune con quello di Massafra;

a nord una linea spezzata che segue prima lo stesso confine del comune con quello di Mottola, fino al punto dove il confine medesimo lascia la direzione est–ovest per dirigersi a nord. Quindi continua per la vicinale che passa per M.ª Conte; raggiunge la via di Palagianello, da questa via va fino alla provinciale e dalla provinciale medesima fino al confine nell'angolo N. O. del comune;

ad ovest il confine del comune con quello di Castellaneta.

21. — Comune di San Giorgio sotto Taranto.

La zona malarica è delimitata dai seguenti confini:

a nord-ovest ed ovest, partendo dal confine di Monteiasi, il confine del comune con quello di Taranto;

a sud il confine del comune con quello di Faggiano, fino all'incontro della strada di Roccaforzata. Quindi il confine è dato da una linea che segue questa strada dirigendosi a nord fino all'incontro della strada Taranto-San Giorgio. Segue questa verso est fino all'incontro della strada di Carosino, la quale termina il confine meridionale della zona malarica;

ad est il confine del comune che, partendo dalla strada di Carosino, lo divide da questo comune e da Taranto (frazione);

a nord il confine col comune di Monteiasi.

22. — Comune di Taranto.

Vi sono quattro zone malariche:

La prima zona comprende tutto il territorio tarantino (escluse le frazioni staccate) ad eccezione dei seguenti tratti:

a) della zona che trovasi a nord della linea che si parte ad est dall'angolo retto che fa il confine presso Monte Caselle, segue la strada vicinale che, passando in mezzo a contrada le Macchie raggiunge la strada di Martina, l'oltrepassa, e continua fino a C.ª del Carmine: di qui segue la strada mulattiera che oltrepassa la Gravina Mazzarecchio, sopra C.ª Bianca e di là, dopo aver oltrepassato una altra Gravina, raggiunge la strada Taranto-Stotte presso M.ª la Felicia, che resta a nord (e quindi è esclusa). Continua ancora verso ovest e poi si dirige a nord ed oltrepassa la Gravina Gennarini presso M.ª Leccospide (che resta esclusa, e dopo un breve percorso verso sud-ovest si dirige a nord-ovest fino a raggiungere il confine dell'agro tarantino con quello di Massafra.

b) della città vecchia fra il ponte girevole e il ponte che la congiunge al borgo occidentale.

La seconda zona è formata dalla frazione che trovasi fra i terreni di Pulsano, Faggiano e Lizzano.

La terza zona è formata dalla frazione che trovasi a nord di Pulsano, fra questo comune e quello di Faggiano.

La quarta zona è formata dalla parte di territorio che è compresa fra il comune di Lizzano a sud-est e a sud, di Faggiano ad ovest, di Roccaforzata e Monteparano a nord-ovest fino alla strada Fragagnano-Monteparano.

23. — Comune di Torre Santa Susanna.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona posta a sud-est dell'abitato è compresa fra i seguenti confini:

a sud il confine del comune con quelli di San Pancrazio ed Erchie per la lunghezza di circa 2 chilometri;

a nord-est la strada vecchia Torre-San Pancrazio fino all'incontro della vicinale che mena a M.ª li Canali per la lunghezza di circa 3 km.;

a nord-ovest la stessa vicinale per la lunghezza di circa metri 600 fino all'incontro dell'altra vicinale che porta a M.ª Lello Bello;

sud-ovest questa strada vicinale per la lunghezza di circa un km. e mezzo fino al confine del comune.

La seconda zona, a nord dell'abitato, è compresa fra i seguenti confini:

Ad est, nord ed ovest il confine del comune con quelli di Mesagne ed Oria;

a sud una linea spezzata che, partendo da est e procedendo verso ovest, segue per circa un km. e mezzo la strada vecchia Oria-San Donaci, volge poi a sud per la vicinale di M.ª Palombara (che resta inclusa) fino a metri 400 ad ovest, ovest-sud della masseria stessa.

Di qui il confine è dato da una linea parallela al canale delle Torri che, attraversando la strada provinciale Torre Santa Sussanna-Mesagne; va a raggiungere dopo un percorso di metri 800 l'altra strada vicinale che, da M.ª Spinella, si dirige a nord quasi parallela al canale.

Di qui la linea di delimitazione dopo un percorso di circa un km. e mezzo per la vicinale stessa, raggiunge di nuovo la strada vecchia Oria-San Donaci, che segue verso ovest per circa km. 2,400, fino al confine col comune di Oria fra M.ª Monteverde e li Pasuni.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 500. **N. 500.**

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Salerno.*

29 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 settembre 1904, n. 224)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, numero 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Salerno ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Salerno distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò occorra, a fine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 136. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Salerno, con la indicazione dei rispettivi confini territoriali.

1-2. — Comune di Aquara.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona è delimitata verso est e nord-est (a partire dal territorio di Ottati presso la fiumara Fasanella) dalla via Dragonati, poi dai limiti nord-est e nord-ovest della proprietà di Russo Giovanni, da altra via Dragonati sita a nord-est del fondo della parrocchia di S. Nicola e dalla via vicinale che passa ad est del predio di Durante Lucido. In seguito il limite della zona è dato dal confine nord-est della proprietà di Luisi Pasquale fu Giuseppe, dai limiti nord dei beni di Russo Pasquale, di Genovese Maria maritata Muccioli, e da una linea che attraversa i beni di Mazzei comm. Ferdinando, di Capozzoli, di Amitrano Pascasia, passa per le loro case rurali, e per la torre del detto Mazzei, nonchè per le case rurali di Capozzoli Concetta in contrada Tempe, di Fauceglia Giovanna di Alessandro, di Perriello Maria maritata Dioddati, di Marchione Emanuele fu Lucido, di Mazzaccaro Luigi di Antonio e di Peduto.

La linea di delimitazione della zona passa poi per il molino Conche, per le case di Nicoletta Rosaria maritata Natale, di Luongo Lucido fu Luigi in contrada S. Martino, di Peduto Rosa maritata Peduto Giovanni, di Maiale Stefanina e di altri in contrada S. Martino; per la via vicinale che trovasi a nord-ovest dei beni di Luongo Giovanni e fratelli fu Raffaele, e per la via Pietra Cavallara, sita a nord-est delle case di Marino Vincenzo, di Martiello Michela maritata Marino, di Marino Lucido fu Pasquale. Il confine della zona malarica è in seguito dato da una linea

che passa per le case del duca di Aquara in contrada Pantana, dell'avv. Marino in contrada Perato, per la casa Badini e da questo punto mantenendosi ad eguale distanza dal fiume va fino al confine del territorio di Castelcivita.

a nord la zona è delimitata dal confine col comune di Castelcivita;

a sud-est dal territorio di Ottati;

a sud e sud-ovest dalla fiumara Fasanella e dal fiume Calore.

La seconda zona malarica sita sul versante sud-est dalla fiumara Fasanella è delimitata:

a nord-ovest dalla detta fiumara;

a sud-est dalla via dei Lauri;

a sud-ovest dal territorio di Felitto.

3. — Comune di Bellosguardo.

La zona malarica è delimitata:

a nord-ovest dalla fiumara Fasanella;

ad est ed a sud-est da un torrentello, che va dalla detta fiumara alla via Difesella, poi da detta via, da quella detta Temponi e dalle vie Scantamani, Valloni e Mangosa, nonchè dalla via S. Nicola al fiume;

a sud-ovest la zona è delimitata dal fiume Pietra.

4. — Comune di Campagna.

La zona malarica è delimitata:

ad est dal territorio di Contursi;

a sud dal fiume Sele;

ad ovest dal confine col comune di Eboli;

a nord (partendo dal torrente Spineto) dai confini settentrionali dei fondi di Zappulli in contrada Carabone, del comune di Campagna, di Rocco Margherita, di del Tufo Maria principessa di Migliano e di Caterina duchessa di Rocca-Mandolfi in contrada Saggeria. In seguito il confine della zona è dato da una linea che parte dal limite nord-ovest della proprietà del Tufo sul vallone Trigenta e va ad incontrare la via Montelongo nel punto ove confinano i

fondi di Zappulli e di Cafaro Antonio in contrada Olivola e Serra Longa; di qui va alla proprietà di Elefante, segue i confini nord dei fondi di costui, nonchè quelli di Pirofale Alfonso e di Zappulli in contrada Petrolla.

La zona malarica è poi delimitata da un'altra linea che attraversa parte della proprietà di Zappulli Vincenzo di cui segue il confine nord, e passa per le case di Cubicciotti eredi Francesco in contrada Petrolla. Il limite delia zona è poi dato dalla via Stradella, dal confine nord-est del fondo Pariti di Zappulli; dalle vie Pariti, Martinisi, Del Galdo e Starzolella, dal proseguimento di questa, sita a nord delle case di Riviello Luigi in contrada Ausella, di Migliano Natale, di Maffei Felice, di Viviani Antonio e Giuseppe, di Rocco Fiorentino ed infine dal confine nord del fondo di Marcantonio Biagio.

5. — Comune di Giffoni Sei Casali.

La zona malarica è delimitata:

a nord-ovest dalla rotabile Salerno–Montecorvino Rovella, a partire dal ponte Molinello fino ad arrivare al ponte Toppola;

a sud-est dal rio Toppola e dal fiume Picentino;

ad ovest dal fiume Prepezzano.

6. — Comune di Giffoni Valle Piana.

La zona malarica è delimitata:

verso ovest e nord-ovest dal fiume Picentino a partire dal territorio di Montecorvino Pugliano, poi dal torrente Toppola e dal torrente Saucolo. In seguito, la zona è limitata dal viottolo che traversa la proprietà di Mancusi Carlo in contrada S. Maria a Vico e mette capo alla rotabile presso la casa rurale di Carpinelli Domenico e dalla strada rotabile Fuorni Giffoni fino ad arrivare al ponte sul torrente Calavra;

ad est il limite della zona è costituito da una linea, che passando dalla via Corte va fino alla casa di Girardi Gennaro, di cui attraversa la proprietà ragginngendo la casa di Belli Gaetano in contrada Paratine;

a sud-est la zona è limitata da una linea, che passa per le case di detto Belli in contrada Paratine e Curianello per quelle di Sica Angelo in contrada Coliano; dalla via S. Vittore e dalla via Macchia fino all'incontro della via S. Maria a Vico. In seguito il limite della zona è costituito da una linea che passa per le case di Carpinelli Domenico in contrada Visciglieta, di Naddeo Antonio in contrada Chiusure, di Tisi Saverio in contrada Stefani, di Rinaldi Giuseppe, nonchè dalla via che mette capo al torrente Acqua Bianca, da questo torrente sino al primitivo punto di partenza.

7. — Comune di Laurito.

La zona malarica è delimitata:

a nord-est e ad est dalla fiumara di Roccagloriosa;

a sud dal torrente I Martini;

ad ovest dai confini occidentali dei fondi di Garzo Vincenza, di Baldassarre Carlo, di Romanelli Domenico, di Milano Francescantonio, di Bettina Romanelli fu Filippo, dal barone Speranza e di altri fino a raggiungere l'indicata fiumara.

8. — Comune di Morigerati.

La zona malarica, attraversata dal fiume Bussento, è delimitata:

a nord-ovest da una linea che passa per le case rurali di Cioffi in contrada Isca, di Bruno Giuseppe, di Amato Teodoro, di Vassallo Matteo e che attraversando la proprietà comunale arriva fino al fiume Bussento;

a sud-est la zona è delimitata dal confine sud-est della proprietà di Teodoro Peluso fino al torrente Iunda.

9. — Comune di Ottati.

La zona malarica è delimitata verso nord-ovest (a partire dal territorio di Aquara) da una linea distante dalla fiumara Fasanella metri 200 fino all'incontro della via Dragonati, poi da questa via sino al torrente Murecina; indi

da una linea che partendo da questo punto d'incontro attraversa la fiumara Fasanella e va ad immettersi nella via, che dal Cocuzzolo discende al fiume.

In seguito il confine della zona è dato dalla via del vallone Cupa al Varco e da quella del Corviello fino al ponte sul fiume Auso.

A sud-est la zona malarica è delimitata dal fiume Auso e dalla fiumara di Fasanella; a sud-ovest dal confine col territorio di Aquara

10. — Comune di San Giovanni Picentino.

La zona malarica è delimitata:

a nord ed a nord-ovest dalla strada rotabile Fuorni-Montecorvino-Rovella;

ad est dal fiume Prepezzano;

a sud-est dal fiume Picentino;

a sud dal confine col territorio di Salerno.

11-12-13. — Comune di Sant'Angelo Fasanella.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona posta lungo il fiumicello Auso è delimitata:

a nord-ovest dal detto fiumicello;

ad est ed a sud-est dalla via dei mulini, o San Nicola lo Frascio per un tratto (a partire dal ponte sull'Auso fino al fondo di Vecchio Gabriele), indi dalla linea, che attraversa i fondi di detto Vecchio, di Madaio Giuseppe e dal limite sud-est dei beni degli eredi Ippolito, di Conte Eugenio, dei fratelli Marino, di Ronchi, di Trotta, di De Filippo e di De Falco. La zona malarica è poi limitata dalla linea, che attraversa il fondo denominato Concerie di Conti Nicola ed arriva fino al torrente detto Cellino.

La seconda zona malarica è posta sulle due sponde del torrente Cellino. La parte a nord di detta zona è così delimitata:

a sud dal torrente Cellino;

a nord-ovest, a nord e nord-est dalla via, che mena da Gagliola a San Manfredo.

L'altra parte a sud del Cellino è limitata:

a nord ed a nord-ovest dal torrente suddetto;

ad est dal territorio di Bellosguardo;

a sud da una linea, che parte dal limite nord-est della proprietà di Maffei Ferdinando (a confine con la proprietà del comune di Bellosguardo), traversa il fondo di Maffei Filippo, passando per la sua casa, segue il limite nord di questa proprietà che è a confine con il fondo del comune di Bellosguardo, ed indi traversa il fondo di Vallitutto Vito

La zona malarica è poi delimitata per breve tratto dal torrente Gagliola o dai confini sud-est dei beni di Clavelli Antonio, di Aulisio Vincenzo, di Ricci Michele; a sud-ovest il limite della zona è dato dal torrente Piano del Forno.

La terza zona malarica detta Lago è così delimitata:

a nord dalla via vicinale, che da Cerri mena a Serrarica;

ad est dalla proprietà di Scala Michele ed Antonio e dai limiti ovest dei predi di Tanga-Clavelli Giovanni, di Stio Donato e Giuseppe e di Tardio Giovanni;

a sud-est dalla via vicinale, che da Tempone mena al Serrone;

a sud-ovest dalla via, che da Lago Morto mena a Tempa;

ad ovest dalla via, che da Madonna della Piana va a Lago Morto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 501. N. 501

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Teramo.*

2 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 *settembre* 1904, *n.* 224)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Teramo ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di alcune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Teramo distinte come risulta dall'elenco che segue facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e coll'aiuto degli uffici finanziari competenti, sarà provveduto, per le zone ove ciò occorra, a fine di maggiormente precisarne la dilimitazione, alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *settembre* 1904.
Reg. 18. Atti *del Governo a f.* 137. F. [illegible].
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti nella provincia di Teramo, coll'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1-2. — Comune di Alanno.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona, posta sul versante sinistro del fiume Pescara, è così limitata:

a) a levante dal fiume Pescara;

b) a mezzodì dallo stesso, per quel tratto che dal ponte Scafa va fino a Silvestri;

c) a ponente e settentrione dalla carrese che da Silvestri passando sotto le regioni Gentili e Petricchi, raggiunge la strada comunale che da Alanno conduce alla stazione di S. Valentino. La zona malarica è in seguito delimitata dalla detta comunale, a partire dall'innesto della carrese suddetta alla mulattiera, che salendo alle quote 143 del Colle Martelletto e 150 del Colle Bove, si ricongiunge alla comunale Alanno-Stazione, nella località detta « Ponte di Mezzo », fino alla diramazione per Rosciano, e da questa diramazione al confine col territorio di Rosciano. A levante la zona è delimitata dal confine col territorio di Rosciano.

Comprende le contrade Piano Maestro Marco, Piano Casino, Colle della Volpe, Colle Nuovo e Pescara Secco.

La seconda zona malarica posta sul versante sinistro del torrente Cigno, è delimitata:

a) a levante dal territorio di Rosciano fino alla quota 97 del Cigno;

b) a mezzodì e ponente dal torrente Cigno;

c) a settentrione dal real tratturo che segue il confine col territorio di Nocciano.

3. — Comune di Ancarano.

La zona malarica, posta sul versante destro del fiume Tronto, è così limitata:

a) a levante dal confine del territorio di Controguerra;

b) a mezzogiorno dalla linea spezzata che congiunge le masserie De Angelis, Catenacci e Doria;

c) a ponente dal territorio Sant'Egidio;

d) a settentrione dal fiume Tronto.

Comprende le contrade: S. Martino ai mappali, nn. 827 - 829 - 828 - 842 - 841 - 840 - 182 - 830; Caucci ai nn. di mappa 843 - 914 - 915; Vellardino, ai nn. 114 - 182 - 921; Sedato, al mappale n. 169; Molino nuovo, ai nn. 1417 - 1418 - 1425; Rio al n. 1429; Molino vecchio, ai numeri di mappa 1415 - 1563 - 1562 - 326 - 325 - 320 - 321 - 318 - 322 - 323 - 252 - 257 - 249 - 251 - 1424 - 255 - 264 - 317 - 324 - 328 - 327 - 254 - 256 - 257 - 259|1 - 259|2 - 265 - 263 - 262 - 266 - 260 - 239 - 240 - 250 - 248 - 1552 - 242 - 246 - 245 - 244 - 241 - 243 - 1308; Tronto, ai nn. 941 - 935 - 942 - 943 - 932 - 933 - 944 - 948 - 940 - 1355 - 900 - 947; Valle, ai mappali nn. 928|2 - 929 - 928|1 - 927 - 926 - 936; Fosso di Buffoni, ai nn. 960 - 962 - 963 - 964; Vecchionica, al mappale n. 1354 e Casette, al n. 1423.

4-5. — Comune di Atri.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, posta sul versante adriatico, è così limitata:

a) a levante dal mare;

b) a settentrione dalla infradescrivenda 2ª zona sino al casello ferroviario 110;

c) a ponente dal formale del molino Calvano;

d) a mezzodì dal torrente Calvano.

La seconda zona malarica, posta sul versante destro del fiume Vomano e sul versante adriatico, è così delimitata:

a) a levante dal mare Adriatico;

b) a mezzodì dalla carrese che passa sotto il colle Sovricchio, comprendendo le contrade Antiche Scerne e piani di Sant'Andrea fino alla mulattiera che sale al colle Morino, e di qui, in linea retta, al casello ferroviario 110;

c) a ponente e settentrione dal fiume Vomano, nel tratto compreso fra la convergenza della sopra detta carrese e la foce.

6. — Comune di Basciano.

La zona malarica, posta sul versante destro dei fiumi Vomano e Mavone, è così limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Penna S. Andrea, per quel tratto compreso tra il fosso Rio ed il fiume Vomano;

b) a mezzodì dalla strada provinciale Teramo-Basciano, a partire dalla diramazione per Penna e Cellino, fino ad arrivare a S. Agostino, e dalla mulattiera che da questo punto scende alla quota 155 del fiume Mavone;

c) a ponente la zona malarica è delimitata dal Mavone, a partire dall'anzidetta quota sino al punto di confluenza nel Vomano;

d) a settentrione dal fiume Vomano fra la detta confluenza e il confine di levante.

7. — Comune di Bellante.

La zona malarica, posta sul versante destro del fiume Salinello è limitata:

a) a levante dalla carrese che dalla sponda destra del Salinello, sale alla quota 156 sotto il colle dei Nidi;

b) a mezzodì dalla mulattiera che, a partire da detta quota, scende al confine col comune di Campli;

c) a ponente dal confine col territorio di Campli;

d) a settentrione dal fiume Salinello fra le quote 90 e 87.

8. — Comune di Campli.

La zona malarica, posta sui versanti destro e sinistro del fiume Salinello, è limitata:

a) a levante dal territorio di Bellante;

b) a mezzodì dalla carrese che, risalendo il Salinello, raggiunge il confine col territorio di Civitella del Tronto, per continuarsi con la carrese che va a Lucignano;

c) a ponente dal confine col territorio di Civitella;

d) a settentrione dal confine col territorio di S. Omero per quel tratto compreso fra le quote 131 e 90 del Salinello.

9. — Comune di Canzano.

La zona malarica, posta sul versante sinistro del fiume Vomano, è limitata:

a) a levante dal fosso dell'Acqua Salata, pel tratto compreso dalla provinciale al fiume (confine di ponente di Castellalto);

b) a mezzodì dal fiume Vomano;

c) a ponente dal fosso di S. Stefano, pel breve tratto compreso dalla provinciale al fiume (confine con Teramo);

d) a settentrione dalla strada provinciale del Vomano, pel tratto compreso fra i confini orientale e occidentale del comune.

10-11. — Comune di Castellalto.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, posta sul versante sinistro del fiume Vomano, è limitata:

a) a levante dal torrente delle Paludi, pel tratto compreso dalla strada provinciale al fiume Vomano (confine occidentale di Notaresco);

b) a mezzodì dal fiume Vomano;

c) a ponente dal fosso dell'Acqua Salata, pel tratto compreso dalla provinciale al fiume (confine orientale di Canzano);

d) a settentrione dalla strada provinciale fra il torrente delle Paludi ed il fosso dell'Acqua Salata. Comprende la contrada S. Cipriano.

La seconda zona malarica, posta sul versante destro del fiume Tordino, è delimitata:

a) a levante dal confine con Notaresco, pel tratto compreso fra il fiume Tordino e la carrese per Zaccheo;

b) a mezzodì dalla detta carrese sino ad arrivare a Mancini, passando per Zaccheo;

c) a ponente dal fosso Grande, pel tratto compreso fra la detta carrese per Zaccheo ed il fiume Tordino;

d) a settentrione dal fiume Tordino.

12. — Comune di Castellammare Adriatico.

La zona malarica, posta sul versante Adriatico, è limitata:

a) a levante dal mare;

b) a mezzodì dal fiume Pescara, dalla foce alla confluenza del fosso grande;

c) a ponente dal detto fosso (che segna in parte il confine col territorio di Spoltore) fino all'incontro della comunale Castellammare-Spoltore;

d) a settentrione dalla detta strada, dal confine col territorio di Spoltore, passando per Castellammare alto, fino al casello ferroviario 131 e da qui in linea retta al mare Adriatico.

13. — Comune di Castiglione Messer Raimondo.

La zona malarica, posta sul versante destro del fiume Fino, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Penne;

b) a mezzodì dalla provinciale Penne-Montefino, dal confine di Penne al fosso di Valle Cupa, poi dalla mulattiera che sale a Santa Maria e dall'altra che da Santa Maria scende al torrente Pretonico. In seguito la zona malarica è delimitata da una retta che da questo punto va alla quota 305 della strada provinciale Castiglione-Bisenti;

c) a ponente la zona è delimitata dal confine del paese di Castiglione e dalla mulattiera che dal detto confine scende al fiume Fino, per raggiungere l'abitato di Appignano;

d) a ponente e settentrione dal fiume Fino.

14. — Comune di Castiglione della Valle.

La zona malarica, posta sul versante sinistro del fiume Mavone, è limitata:

a) a levante dal fiume Mavone;

b) a mezzodì dalla mulattiera che dalla quota 263 dell
stesso sale a Collecastino;

c) a ponente dalla mulattiera che da sotto Collecastin
per la quota 356 del colle di Castiglione scende alla destr
del fosso omonimo e dall'altra mulattiera che dalla quota 25
di detto fosso sale sotto Sbarra, per ridiscendere ad incon
trare la provinciale del Mavone presso villa Petto, e dall
detta provinciale fino ad arrivare al confine col territori
di Montorio al Vomano;

d) a settentrione la zona è delimitata dal confine co
territorio di Montorio pel tratto compreso tra il Mavone e l
detta provinciale.

15. — Comune di Castilenti.

La zona malarica, posta sul versante sinistro del fium
Fino, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Elice;

b) a mezzodì dal fiume Fino;

c) a ponente dal confine con il comune di Montefino;

d) a settentrione da una linea che, decorrendo alla
base dei colli Santa Maria e Vicendola si avvicina al fiume
Fino, presso la foce del fosso Trufolone, e seguita poi lungo
il corso del Fino, costeggiando il colle Plevignano e rag-
giungendo così il confine col territorio di Elice.

16. — Comune di Cepagatti.

La zona malarica, posta sul versante sinistro del fiume
Pescara, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Spoltore;

b) a mezzodì dal fiume Pescara;

c) a ponente dal territorio di Rosciano, per quel tratto
compreso fra il Pescara e la quota 60 del torrente Nora;

d) a settentrione dal torrente Nora, dalla detta quota
fino all'incontro della comunale che da Cepagatti va al ponte
delle Fascine sul Pescara, poi da un breve tratto di detta
comunale fino a Vallemare e dalla mulattiera che da Val-

lemare va alla masseria Corneto. In seguito la zona malarica è delimitata da una retta che dalla detta masseria per il Colle Freddo e la masseria Montanaro va alla masseria De Riseis, presso la strada provinciale per Cepagatti, e poi da un'altra retta che da detta masseria va al fosso del Lupo, raggiungendolo presso il passaggio della strada carrese per Cerratina. Sempre a settentrione il limite della zona è dato ancora dal confine col territorio di Pianella, che segue da questo punto all'incontro del fosso situato fra i piani Marino e Calcasacco, lungo il quale decorre per raggiungere il confine col territorio di Spoltore.

17. — Comune di Cellino-Attanasio.

La zona malarica, posta sul versante destro del Vomano, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Atri;

b) a settentrione dal fiume Vomano;

c) a ponente dalla mulattiera che dalla casa Conti (quota 100) sale a Faiete;

d) a mezzodì, per breve tratto, dalla comunale per Faiete e dalla mulattiera che da detta comunale sale fra la regione San Martino e Medoro sino ad attraversare il torrente Stamballone, alla confluenza in esso del fosso Mencatti.

18. — Comune di Cermignano.

La zona malarica, posta sul versante destro del Vomano, è limitata:

a) a levante e settentrione dal fiume Vomano, fra le confluenze dei fossi Piano e Pietro Paolo;

b) a mezzodì dalla mulattiera che dalla confluenza nel Vomano del fosso Piano sale a Monte Gualtieri, e da una linea che da detto punto va alla masseria Marchese;

c) a ponente dalla mulattiera che da Santa Maria, per la masseria Marchese, scende alla confluenza del fosso Pietro Paolo nel Vomano.

19-20. — Comune di Città Sant'Angelo.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, posta sul versante sinistro del fiume Fino, è limitata:

a) a levante dalla strada comunale che da Cappelle, per il Molino del Giuoco, sale a Città Sant'Angelo, nel tratto compreso fra il fiume fino e la quota 102;

b) a mezzodì e ponente dal fiume fino;

c) a settentrione dalla mulattiera che dalla confluenza del fosso d'Odio nel Fino, passa alla quota 115 della regione Santa Lucia, e da una retta che dalla detta quota, per Santa Lucia (quota 107) discende alla masseria Dececchi (quota 90).

La zona è infine delimitata da una linea che, partendo dalla detta masseria va alla quota 102 della strada comunale.

La seconda zona malarica, posta sul versante Adriatico, è limitata:

a) a levante dal mare, fra le foci del Saline e del Piomba;

b) a mezzodì dal fiume Saline tra la foce e la strada comunale, che congiunge le due provinciali del Tavo e di Città Sant'Angelo;

c) a ponente dalla detta strada comunale fino alla quota 11 della provinciale per Città Sant'Angelo, e dalla mulattiera che se ne distacca per salire al colle Coppa.

In fine la zona è limitata, sempre a ponente, da una retta che dal detto punto raggiunge la quota 7 del Piomba;

d) a settentrione dal Piomba fra la ricordata quota 7 ed il mare.

21-22-23. — Comune di Collecorvino.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona, posta sul versante sinistro del Tavo, è limitata:

a) a levante e mezzodì dal fiume Tavo;

b) a ponente dal fosso Bottarana;

c) a settentrione dalla strada provinciale del Tavo fra il detto fosso e il ponte sul Tavo. Comprende le masserie Casamarte e Desantis.

La seconda zona malarica trovasi alla confluenza del fiume Tavo nel Fino, ed è limitata:

a) a levante e mezzodì dal fiume Tavo;

b) a ponente dalla strada comunale che da Coppelle per il Molino del Giuoco sale a Città Sant'Angelo, per quel tratto che è compreso fra i due fiumi;

c) a settentrione dal fiume Fino.

Comprende la contrada Molino del Giuoco e parte della contrada Congiunti.

La terza zona malarica, situata sul versante destro del fiume Fino, è limitata:

a) a levante dal confine di ponente della seconda zona malarica;

b) a mezzodì dalla mulattiera che partendosi dal Molino del Giuoco (quota 37) sale alla masseria Casamarte, da una retta che dalla nominata masseria per il colle di Campotino incontra sopra Caparro la mulattiera per Picciannello, e dalla detta mulattiera fino al confine con Picciano;

c) a ponente dal territorio di Picciano;

d) a settentrione dal fiume Fino.

24-25-26. — Comune di Colonnella.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona, posta sul versante destro del fiume Tronto, è limitata:

a) a mezzodì dalla mulattiera che staccandosi dall'antico porto di Martin Sicuro e costeggiando il Tronto, conduce alle masserie Castagna e Montorio, raggiungendo il confine del comune di Controguerra;

b) a ponente dal territorio di Controguerra;

c) a settentrione dal fiume Tronto;

d) a levante dall'incontro dei descritti due confini di settentrione e mezzodì al ponte della provinciale Adriatica

sul fiume Tronto. Comprende in parte le contrade Ripe di Tronto, Martin Sicuro e Valle Cupa.

La seconda zona malarica, situata sul versante Adriatico, è limitata:

a) a levante dal mare tra le foci del Tronto e del Vibrata;

b) a ponente dalla strada provinciale Adriatica pel tratto compreso dal ponte sul Vibrata sino al distacco della comunale che, dal casello 81 (quota 5) della ferrovia, corre alla base delle colline litoranee e conduce a Martin Sicuro. In seguito la zona malarica è delimitata dalla detta strada comunale, e poi di nuovo dalla strada provinciale Adriatica partendo da Martin Sicuro ed arrivando al Tronto;

c) a settentrione dal fiume Tronto.

Comprende le contrade Molino, Pantiera, Bocche del Tronto, Ripe di Tronto, Marina e Fonte Armata;

La terza zona malarica si estende sul versante sinistro del Vibrata, ed è limitata.

a) a levante dalla strada provinciale Adriatica fra il ponte sul Vibrata e il casello 82 della ferrovia;

b) a mezzodì dal Vibrata fino al vallone Reomoro;

c) a mezzodì e ponente dal tratto di detto vallone dalla confluenza nel Vibrata al passaggio della carrese che dalla strada comunale di Colonnella va a Corropoli;

d) a settentrione dalla carrese che dal casello 82 della ferrovia va per il casino Flaiani alla strada comunale per Colonnella, che raggiunge poco sotto la masseria Ricci.

In seguito la zona malarica è delimitata da un tratto di detta comunale fino all'incontro a valle della carrese per Corropoli e da detta carrese fino al fosso Reomoro.

27. — Comune di Controguerra.

La zona malarica è posta sul versante destro del fiume Tronto.

Essa ha per limiti:

a) a levante il confine col territorio di Colonnella;

b) a mezzodì la strada mulattiera e il sentiero che dal

casino Montorio (in territorio di Colonnella) corre lungo l'unghia della collina di Controguerra, passando per il molino vecchio diruto, sotto le regioni Selva, Case Rosse e la regione Taiano presso la masseria Montorio;

c) a ponente il confine col territorio di Ancarano;

d) a settentrione il fiume Tronto. Comprende in massima parte le contrade Piane del Tronto, Taiano, Pantana e Valle Cupa.

28. — Comune di Corropoli.

La zona malarica trovasi sul versante sinistro del torrente Vibrata.

Essa è limitata:

a) a levante dal punto d'incontro dei confini dei territori di Tortoreto e di Colonnella alla confluenza nel Vibrata del vallone di Fonte Arrivoli;

b) a mezzodì dal Vibrata fra la detta confluenza ed il confine di Nereto;

c) a ponente dal confine orientale del territorio di Nereto a partire dall'alveo del Vibrata sino al punto in cui si incontrano i confini est ed ovest del comune di Controguerra;

d) a settentrione da una linea che, partendo dal punto d'incontro dei detti confini, arriva alla strada comunale Corropoli-Controguerra nel punto dove essa interseca la comunale che va alla chiesa di San Donato; poi da un'altra linea che muovendo dalla detta chiesa raggiunge il vallone Fontanelle e da questo va fino alla intersezione della comunale per Gabbiano. In seguito dal tratto di detta comunale compreso fra il vallone Reomoro, fino alla sua confluenza nel vallone di Fonte Arrivoli e quindi dal torrente Vibrata. Comprende le contrade di Mindoli, Ripali, Piani di San Donato e Gallo.

29. — Comune di Elice.

La zona malarica, posta sul versante sinistro del fiume Fino, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Città Sant'Angelo, e dall'ultimo tratto del fosso d'Odio, compreso fra la provinciale Bisenti-Elice-Marina e la sua confluenza nel Fino;

b) a mezzodì dal fiume Fino;

c) a ponente dal confine col territorio di Castilenti;

d) a settentrione in parte da una linea tortuosa che, correndo alla quota 100 dal fiume Fino lungo il confine orientale di Castilenti, prosegue risalendo il fosso sotto Ciavatella, fino all' incontro della mulattiera che corre parallela al lato meridionale del Piano di Sant'Agnello

In seguito la zona è delimitata dalla detta mulattiera fino al fosso d'Odio sulla strada provinciale Bisenti-Elice-Marina.

30-31. — Comune di Giulianova.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, posta sul versante sinistro del Tordino e sul versante Adriatico, è limitata:

a) a levante dal mare Adriatico;

b) a mezzodì dal fiume Tordino;

c) a ponente dal confine col territorio di Mosciano;

d) a settentrione dalla strada provinciale Teramo-Giulianova, pel tratto fra il confine di Mosciano ed il passaggio a livello della ferrovia al casello 95, poi dalla ferrovia sino al casello 94, e di qui con una retta al mare.

La seconda zona malarica si estende sul versante destro del Salinello e sul versante Adriatico, ed è limitata:

a) a levante del mare Adriatico;

b) a mezzodì da una retta che dal battente del mare passando per la torre Salinello, raggiunge la strada provinciale Adriatica nel punto ove si distacca la comunale per Giulianova, e segue per breve tratto questa comunale fino alla base della collina;

c) a ponente la zona malarica è delimitata dalla base del colle Imperatore fino alla carrese che sale alla quota

zi dello stesso colle e dall'altra carrese, che partendosi dalla precedente, raggiunge la quota 10 del fiume Salinello;

d) a settentrione dal fiume Salinello fra la foce e la quota 10.

32. — Comune di Loreto Aprutino.

La zona malarica, posta sui versanti destro e sinistro del fiume Tavo, è limitata: dalla strada provinciale per Loreto, a partire dal confine orientale del comune, sino all'inizio della comunale che la ricongiunge alla provinciale Pianella-Penne, poi da detta strada comunale sino al passaggio sul Tavo prima della detta congiunzione; dal fiume Tavo, dal passaggio della predetta strada al confine con Penne. In seguito la zona malarica è delimitata dalla strada provinciale Pianella-Penne per quel tratto che va dal confine di Penne al punto in cui essa si congiunge alla strada comunale (quota 190) e precisamente alla base del Piano Sacro, dalla detta comunale, da questo punto al passaggio sul Tavo, e, da ultimo, dalla sponda sinistra del Tavo sino al confine del territorio di Moscufo.

33-34. — Comune di Montepagano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zone trovasi sul versante sinistro del Vomano e sul versante Adriatico. È limitata:

a) a levante dal mare Adriatico;

b) a mezzodì dal fiume Vomano tra la foce e la confluenza del fosso Di Paolo, sul confine col comune di Morro d'Oro;

c) a ponente dal detto fosso Di Paolo, pel tratto compreso fra il Vomano e la strada provinciale omonima;

d) a settentriona dalla detta provinciale a partire dal confine di Morro l'Oro sino all'incontro della provinciale Adriatica, e da questo in linea retta al mare. Comprende le masserie Ponno, Patrizi, Rodomonte, Cardinale, San Giovanni e Sant'Antimo.

La seconda zona malarica si estende sul versante destro del fiume Tordino e sul versante Adriatico; è limitata:

a) a levante dal mare Adriatico;

b) a mezzodì dal torrente Borsacchio pel tratto compreso fra la foce e la strada mulattiera che salendo al colle Magnone, prosegue dietro il colle della Misericordia, per ricongiungersi con l'altra mulattiera che sale alla quota 130 e si innesta alla vicinale per il casino Romualdi. Da questo punto il confine della zona è costituito dalla detta mulattiera e vicinale, nonchè dal tratto della comunale per Cologna fra l'innesto della detta vicinale ed il distacco sotto Cologna della mulattiera che scende al di là del fosso Corno, al fiume Tordino;

c) a ponente da questa mulattiera;

d) a settentrione dal fiume Tordino.

35-36. — Comune di Montesilvano.

Vi sono due zone malariche, poste sui versanti del Tavo e Saline e dell'Adriatico.

La prima zona, sul versante destro dei fiumi Saline e Tavo, è limitata:

a) a levante dalla ferrovia, dal casello 125 al ponte sul Saline;

b) a mezzodì dalla carrese che dal detto casello, correndo alla base del colle della Vecchia, va al casale Ostinone, congiungendosi alla provinciale del Tavo; dalla base del surricordato colle della Vecchia e dalla mulattiera che, partendo dalla detta carrese, raggiunge, a 250 metri dall'innesto con la provinciale del Tavo, la comunale per Montesilvano. In seguito il confine della zona è costituito da un tratto della detta comunale e dalla provinciale del Tavo fra la quota 9 ed il confine col comune di Moscufo, passando per la località Cappelle;

c) a ponente la zona malarica è delimitata dal confine col territorio di Moscufo;

d) a settentrione dai fiumi Tavo e Saline.

La seconda zona, sul litorale Adriatico, comprende il tratto di territorio limitato dal mare a levante, dalla ferrovia a ponente e dal Saline a settentrione, dal fosso Marzocco a mezzodì, rispettivamente nei tratti compresi fra i due precedenti confini. Comprende le contrade Marina e Sette Vacche.

37. — Comune di Morro d'Oro.

La zona malarica è posta sul versante sinistro del fiume Vomano. Essa è limitata:

a) a levante dal fosso Di Paolo (tratto compreso fra la provinciale del Vomano e il fiume);

b) a mezzodì dal fiume Vomano;

c) a ponente dal fosso Marino, per quella parte che trovasi fra la detta provinciale ed il fiume;

d) a settentrione dalla strada provinciale, per quel tratto di essa che trovasi fra i due fossi nominati.

38. — Comune di Mosciano Sant'Angelo.

La zona malarica posta sul versante sinistro del fiume Tordino, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Giulianova;

b) a mezzodì dal fiume Tordino;

c) a ponente dal confine col territorio di Teramo;

d) a settentrione dalla strada provinciale Giulianova-Teramo, per quel tratto di essa che attraversa il comune.

Comprende le contrade Rovano, Garrano, Ginestrone, Santa Maria dell'Arco, Pisciarello, Campo di Pietro, Del Molino e Ripagrande.

39. — Comune di Moscufo.

La zona malarica, posta sul versante destro del fiume Tavo, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Montesilvano;

b) a mezzodì dalla strada provinciale Montesilvano-Penne, dal confine di Montesilvano all'incontro della comunale per Moscufo, poi da detta comunale fino al distacco

della mulattiera che va al Tavo, per raggiungere il confine di Collecorvino;

c) a ponente e settentrione dal fiume Tavo, fra la confluenza del fosso Bottarana ed il confine col territorio di Montesilvano.

40. — Comune di Mutignano.

La zona malarica, posta sul versante Adriatico, è limitata:

a) a levante dal mare;

b) a settentrione dal torrente Calvano, che segna il confine col comune di Atri;

c) a ponente dalla base dei colli litoranei, fino ad arrivare al fosso del colle Cretone;

d) a mezzodì dal detto fosso sino al mare, passando per il casello 115 della ferrovia

41. — Comune di Nereto.

La zona malarica, posta sul versante sinistro del torrente Vibrata, ha per limiti:

a) ad oriente il confine col territorio di Corropoli;

b) a mezzodì il fiume Vibrata;

c) a ponente l'ultimo tratto del fosso Flaie (in confine di Torano Nuovo) fra il Vibrata e la carrese che vi corre parallela;

d) a settentrione la detta carrese sino all'incontro della provinciale del Vibrata, presso la quota 130, ed una retta che partendo da questo punto, va all'incontro dei confini orientale ed occidentale del territorio di Controguerra, passando per la quota 109 della provinciale suddetta.

42. — Comune di Notaresco.

La zona malarica, posta sul versante sinistro del fiume Vomano, è limitata:

a) a levante dal fosso Marino;

b) a mezzodì dal fiume Vomano;

c) a ponente dal torrente delle Paludi;

d) a settentrione dalla strada provinciale del Vomano per tutto quel tratto di essa che attraversa il comune. Comprende le masserie Franco, Bozzo, Cichetti, Clemente, De Gregorio e Santa Maria.

43. — Comune di Penne.

La zona malarica, posta sul versante destro del fiume Fino, è limitata:

a) a levante dal fosso Baricelle (confine di Picciano);

b) a mezzodì dalla mulattiera che da Piccianello, passando sotto il casale De Cesaris, sale rimontando il fiume Fino, sino al colle delle Vedove, per incontrare la provinciale Penne-Cellino, che segue sino ad arrivare al confine con il territorio di Castiglione, Messer Raimondo;

c) a ponente e settentrione dal fiume Fino.

44. — Comune di Picciano.

La zona malarica, che trovasi sul versante destro del fime Fino, è limitata:

a) a levante dal confine territoriale di Collecorvino;

b) a mezzodì dalla mulattiera che dal detto confine sale a Piccianello e dall'altra che da Piccianello scende al fosso Baricelle presso la sua confluenza nel fiume Fino;

c) a ponente dal predetto fosso che segna anche il confine col comune di Penne;

d) a settentrione dal fiume Fino.

45-46. — Comune di Rosciano.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, posta sul versante sinistro del fiume Pescara, è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Cepagatti:

b). a mezzodì dal fiume Pescara;

c) a ponente dal confine col territorio di Alanno;

d) a settentrione dalla strada mulattiera che dal torrente Cigno, sotto il colle Sant'Angelo, scende al piano della Fara, per ricongiungersi alla comunale Rosciano-Cepagatti.

Il confine della zona malarica è poi dato da questa comunale, passando per il paese di Rosciano, fino al distacco della comunale per Villa Oliveti, attraverso la regione della Taverna nuova, da quest'ultima comunale e dal regio tratturo, che se ne distacca fino a raggiungere il confine col territorio di Cepagatti.

La seconda zona, sita sul versante destro del torrente Nora, confina:

a) a levante col torrente Nora;

b) a mezzodì col confine del territorio di Cepagatti, fino alla quota 60 del torrente Nora;

c) a ponente col regio tratturo a partire dal territorio di Capagatti, sino allo incontro della comunale Rosciano-Villa Oliveti e con una retta che di qui va alla quota 114 nel punto ove si distacca la comunale per Rosciano dalla provinciale Cepagatti-Catignano.

In seguito il confine della zona è costituito dalla detta provinciale fino al territorio di Nocciano;

d) a settentrione dal confine con Nocciano fra la detta provinciale e il torrente Nora.

47-48. — Comune di Sant' Egidio alla Vibrata.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona trovasi tra i corsi d'acqua Selinello e Vibrata, e confina:

a) a levante coi confini dei territori di Torano Nuovo e Sant'Omero;

b) a settentrione colla carrese che partendo dalla quota 179 del torrente Vibrata, passa per la masseria Suplizi (quota 220) e sotto la masseria Marchesa (quota 247);

c) a ponente coll'altra carrese che da quest'ultima quota scende alla quota 212 del Salinello;

d) a mezzodì col confine col territorio di Civitella.

Comprende le masserie Rozzi, Mazzóni, Forlivi e parte delle masserie la Marchesa e Suplizi.

La seconda zona malarica, posta sul versante destro del Tronto, è delimitata:

a) a levante dal confine col territorio di Ancarano;

b) a mezzodì dal fosso Pantalone, in parte, e dalla comunale mulattiera che unisce le masserie Vescovile, Vecchiotti e Pompetti (quota 135) e prosegue in direzione ovest-est fino a raggiungere il confine di Ancarano;

c) a ponente dal fosso Pantalone, che segna il confine colla provincia di Ascoli;

d) a settentrione dal fiume Tronto.

Comprende la contrada Coste di Tronto.

49. — Comune di Sant'Omero.

La zona malarica trovasi sul versante destro del torrente Vibrata, ed è limitata:

a) a levante dai confini con i terreni di Tortoreto e Corropoli;

b) a mezzodì dalla mulattiera che dal torrente Vibrata, correndo alla base dei poggi del Casone, si ricongiunge alla carrese Nereto-Case Alte-Sant'Omero, e dalla carrese traversa che la ricongiunge all'altra Sant'Omero-Santa Maria a Vico. Il confine della zona malarica in seguito è dato da una retta che dalla detta congiunzione va alla provinciale Nereto-Sant' Egidio (quota 130) nel punto dove si distacca la comunale per Sant'Omero, e dalla detta provinciale passando per le masserie Spinozzi, Tenerelli e per Garruffo fino ad arrivare al confine col territorio di Sant' Egidio;

c) a ponente dal confine col territorio di Sant' Egidio;

d) a settentrione dal torrente Vibrata per tutto il tratto che attraversa il territorio del comune.

50. — Comune di Silvi.

La zona malarica trovasi sul versante Adriatico, ed è limitata:

a) a levante dal mare;

b) a mezzodì dal torrente Piomba;

c) a ponente dalla mulattiera che dal Piomba, per la quota 10, risale il fosso San Silvestre fino all' incontro della carrese per San Silvestre;

d) a settentrione dal tratto di detta carrese che scende alla provinciale Adriatica, e da questo punto da una retta che passando per il casello 121 della ferrovia va al mare.

51. — Comune di Spoltore.

La zona malarica trovasi sul versante sinistro del fiume Pescara, ed è limitata:

a) a levante dal confine col territorio di Castellammare;

b) a mezzodì dal fiume Pescara, per quel tratto di esso che attraversa il territorio del comune;

c) a ponente dal confine col territorio di Cepagatti;

d) a settentrione dalla carrese che dal confine di Cepagatti sale alla masseria Sborgia, e di qui, attraverso il torrente Fontecchio, incontra la mulattiera per la Pietrosa.

In seguito la zona malarica è delimitata dalla carrese che da questo punto, passando per Santa Teresa, e per la masseria Fontanile, raggiunge l'altra carrese che sale a Raspa e dalla strada comunale Spoltore-Castellammare, per quel tratto di essa che da Raspa va al confine del comune.

52-53. — Comune di Teramo.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, sita sul versante sinistro del Vomano, è limitata:

a) a levante, per brevissimo tratto, dal fosso di Santo Stefano, che segna il confine col comune di Canzano, dalla provinciale del Vomano tra il detto fosso e il fosso Tremamane e dalla mulattiera che sotto Caprafico va alla provinciale Teramo-Penne Sant'Andrea;

b) a ponente e settentrione la zona malarica è delimitata dalla strada mulattiera che da Caprafico scende a Collecchio, da una retta che da Collecchio va alla masseria Allulli (quota 311) e dalla mulattiera che scende al Vomano presso la confluenza in esso del fosso Capriccioso;

c) a mezzodì dal fiume Vomano.

La seconda zona malarica, situata sul versante sinistro del fiume Tordino, è limitata:

a) a levante dal confine territoriale del comune di Mosciano;

b) a mezzodì dal fiume Tordino fra il detto confine e la confluenza del torrente Vezzola;

c) a ponente dal Vezzola fra la detta confluenza e il ponte Vittorio Emanuele;

d) a settentrione dalla strada provinciale per Giulianova, a partire dal confine di Mosciano alla quota 151, e dalla mulattiera che da questo punto sale, alla destra del torrente Fiumicino, alla masseria Michitelli.

In seguito la zona malarica è delimitata da una retta che dalla detta masseria va all'abitato di Nepezzano, dalla mulattiera che da Nepezzano raggiunge la provinciale per Giulianova, presso la strada vicinale per il casale Bernardi, e dalla ricordata provinciale fino al ponte Vittorio Emanuele sul torrente Vezzola.

54. — Comune di Torano Nuovo.

La zona malarica trovasi sul versante sinistro del tortente Vibrata, ed è limitata:

a) a levante dal fosso Flaio (confine di Nereto) pel tratto compreso fra il Vibrata e la strada carrese che vi corre parallela e che va congiungersi alla quota 200 sotto San Martino alla comunale per Torano Nuovo;

b) a mezzodì dal torrente Vibrata, fra la confluenza del fosso Flaio ed il confine col territorio di Sant'Egidio;

c) a ponente dallo stesso torrente Vibrata, lungo il predetto territorio fino alla quota 179;

d) a settentrione dalla mulattiera che dalla detta quota passando per Torri e per Petrucci, raggiunge, alla quota 200 la comunale per Torano.

In seguito il confine della zona è dato dalla carrese che partendo da questo punto, alla ricordata quota 200, va parallelamente al Vibrata, e raggiunge il confine orientale di Nereto.

55-56-57. — Comune di Tortoreto.

Vi sono tre zone malariche

La prima zona, posta sul versante sinistro del fiume Salinello, è limitata:

a) a levante e settentrione dalla carrese che dalla quota 10 del Salinello, rimontando lo stesso, va al vallone Cavatasse;

b) a mezzodì dal fiume Salinello;

c) a ponente dal detto vallone Cavatasse, dalla sua confluenza nel Salinello, sino all'incontro della carrese che segna i precedenti confini di levante e settentrione.

La seconda zona malarica si estende lungo il litorale Adriatico, ed è limitata:

a) a levante dall'Adriatico, fra le foci del Vibrata e del Salinello;

b) a mezzodì da quest'ultimo;

c) a ponente dalla strada provinciale Adriatica (tratto fra i due corsi d'acqua ricordati);

d) a settentrione dal torrente Vibrata, per quel tratto che va dalla detta provinciale alla foce.

La terza zona malarica, situata sul versante destro del torrente Vibrata, è limitata:

a) a levante dalla strada provinciale Adriatica, per quel tratto di essa che va dall'inizio della provinciale del Vibrata, al ponte sul torrente omonimo della provinciale Adriatica;

b) a mezzodì dalla carrese che dalla provinciale del Vibrata, alla quota 11 presso il casale Ranalli, va alla quota 30 e 44, sino ad avvicinarsi alla sponda destra del Vibrata;

c) a ponente e settentrione dal corso del torrente Vibrata a partire dalla confluenza della detta carrese sino al mare.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 502. N. 502.

Regio Decreto *che proroga a tutto il 30 giugno 1905 il servizio economico sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle e Barletta-Spinazzola.*

4 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 settembre* 1904, *n.* 224)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220;

Visti i Nostri decreti n. 192 del 12 giugno 1902, e numero 288 del 29 stesso mese, coi quali venne approvato l'esperimento di un esercizio economico parziale sulle linee Bari-Taranto, Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle e Barletta-Spinazzola, esperimento da durare due anni, e cioè dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1904;

Visto il buon esito del detto regime;

Vista la proposta avanzata dalla Società esercente la rete Adriatica perchè se ne continui l'applicazione sino al 30 giugno 1905;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta fatta dal Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze, del tesoro, d'agricoltura, industria e commercio e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione dell'esercizio economico parziale sulle linee Bari-Taranto, Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle e Bar-

letta-Spinazzola è prorogata dal 30 giugno corrente anno a tutto il 30 giugno 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 138. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.
E. PEDOTTI.

N. 503. N. 503.

Regio Decreto *che autorizza l'applicazione dell'esercizio economico limitatamente del trasporto dei viaggiatori sulla linea ferroviaria Mercato S. Severino-Salerno.*

4 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1904, n. 225)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220, con la quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con le Società esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia per procedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, all'esperimento dell'esercizio economico su linee e tratti di linee di carattere locale compresi nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio non superiore a lire 10,000 annue per chilometro;

Vista la proposta presentata dalla Società esercente la rete Mediterranea con la nota n. 7013 a. c. del 23 aprile 1904 per l'attuazione di un parziale servizio economico sulla linea Mercato S. Severino–Salerno;

Ritenuto che tale forma di esercizio economico, limitata ai viaggiatori, abbia dato soddisfacente prova sulle altre linee su cui se n'è fatto l'esperimento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta fatta dal Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1904 sulla linea Mercato S. Severino-Salerno sarà applicato a titolo di esperimento un esercizio economico limitato al servizio dei viaggiatori con le modalità e condizioni tecniche normali di servizio.

Art. 2.

Ai trasporti dei viaggiatori che si effettueranno sulla detta linea sotto il regime del servizio economico, l'imposta erariale, stabilita dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 per cento.

Art. 3.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto all'approvazione delle tariffe e condizioni da applicare ai trasporti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 139. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.
E. PEDOTTI.

N. 504. N. 504.

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale.*

10 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre* 1904, *n.* 225)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), sul tiro a segno nazionale;

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1883, con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

Udito il parere della commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel regolamento 15 aprile 1883 sul tiro a segno nazionale sono introdotte le modificazioni seguenti:

Art. 2.

Il Ministero della guerra vigila e provvede perchè le direzioni provinciali e le società di tiro osservino la legge, il presente regolamento e le disposizioni dal Ministero stesso emanate.

Il Ministero decreta, su proposta delle direzioni provinciali, lo scioglimento degli uffici di presidenza e la esclusione temporanea o definitiva dei soci dai sodalizi, previo, per quest'ultimo provvedimento, motivato rapporto della presidenza della società.

L'esclusione dei soci deve sempre venir pronunciata con decreto motivato.

Art. 6.

L'ufficiale superiore, per l'art. 3 della legge, fa parte della direzione provinciale, sia esso di milizia territoriale, in posizione di servizio ausiliario, ed anche dell'esercito permanente, è nominato dal comando del corpo d'armata, su proposta del comando della divisione militare. Esso dura in carica due anni e può essere riconfermato. Assume titolo di ispettore ed ha l'incarico di vigilare ed ispezionare le società di tiro a segno.

Egli dipende:

a) dalla direzione provinciale per ciò che riguarda il funzionamento disciplinare amministrativo delle società;

b) dal comando della divisione militare per ciò che ha tratto al funzionamento tecnico militare delle società medesime.

Quando per una causa qualsiasi il predetto ufficiale non possa più prestare l'opera sua, la direzione provinciale ne dà avviso al comando della divisione militare che ne propone la sostituzione.

Art. 16 (primo capoverso).

L'ufficiale in attività di servizio od in congedo, che fa parte della presidenza locale, è nominato dal comando della divisione militare, su proposta dell'ispettore provinciale ed esercita le funzioni di direttore del tiro, Ove non sia possibile di provvedere a ciò con un ufficiale, il comando della divisione nomina, sempre in base a proposta dell'ispettore provinciale, un socio di provata capacità e di condotta esemplare, od un sottufficiale del presidio più vicino.

Art. 40.

Il presidente della società, su proposta del direttore del tiro, nomina i commissari e gl'istruttori di tiro scegliendoli fra i soci più idonei, preferibilmente ufficiali o sottufficiali in congedo.

Art. 53.

Quando per l'applicazione dell'art. 16 della legge venga deliberato lo scioglimento di una società, questa cessa di esistere dal giorno della notificazione del relativo decreto alla presidenza.

Il Ministero della guerra dispone perchè le armi e le munizioni ad essa appartenenti siano consegnate al comando del presidio od, in mancanza, a quello dei reali carabinieri.

Avvenendo lo scioglimento d'un ufficio di presidenza, di cui ai precedenti articoli 2 ed 11, la direzione provinciale, previa l'approvazione del Ministero, nomina un commissario straordinario il quale esercita il suo mandato fino alla regolare costituzione di una nuova presidenza.

La nomina del nuovo ufficio di presidenza deve in ogni caso avvenire entro tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 settembre 1904.
Reg. 13. Atti del Governo a f. 140. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

E. Pedotti.
Giolitti.
Orlando.

N. 505. N. 505.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le* spese im- previste *autorizza una 4ª prelevazione nella somma di lire 10,000 a favore del Ministero degli affari* esteri.

22 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 28 *settembre* 1904, *n.* 226)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 24,218.78, rimane disponibile la somma di lire 975,781.22;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 28: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero degli affari esteri per lo esercizio finanziario predetto, e per essere destinate a missioni riguardanti i trattati di commercio in corso di negoziazione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 148. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. Luzzatti.
Giolitti.

N. 506. N. 506.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le* spese *imprevisti* *autorizza una* 5ª *prelevazione nella somma di lire* 50,000 *a favore del Ministero dell'istruzione pubblica.*

25 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 settembre 1904, *n.* 226)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 34,218. 78, rimane disponibile la somma di L. 965,781. 22;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 267

« Policlinico Umberto I in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 126. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 507. N. 507.

REGIO DECRETO *portante la sostituzione di alcuni articoli dello statuto del liceo musicale Rossini in Pesaro.*

22 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 28 *settembre* 1904, *n.* 226)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del liceo musicale Rossini in Pesaro approvato con Nostro decreto 15 dicembre 1901, n. 556, e modificato con Nostro decreto 26 gennaio 1902, n. 104;

Veduta la deliberazione 21 marzo 1904 del consiglio comunale di Pesaro con la quale si apportano talune modificazioni allo statuto suddetto;

Riconosciuta la convenienza di approvare le anzidette modificazioni;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 1, 3, 51 e 55 dello statuto del liceo musicale Rossini in Pesaro, approvato con Nostro decreto 15 dicembre 1901, n. 556, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1.

Il liceo musicale Rossini, fondato in Pesaro con l'eredità a tale scopo lasciata al comune da Gioacchino Rossini ed eretto in ente morale con regio decreto 21 giugno 1869, n. 5164 (serie 2ª), è istituto civico autonomo ed ha per fine di impartire gratuitamente ad italiani e stranieri l'in-

segnamento teorico-pratico della musica e specialmente della composizione e del canto, in conformità degli intenti artistici del benemerito fondatore

Per concorrere al mantenimento dei poveri agli studi, per procurarne l'istruzione e l'avviamento alla professione od arte musicale, il liceo Rossini concede agli alunni bisognosi italiani dei sussidi il cui numero e l'ammontare saranno determinati dal regolamento.

Art. 3.

Al mantenimento del liceo si provvede con le rendite dei beni mobili ed immobili dell'eredità Rossini e con gli eventuali proventi derivanti dai diritti di autore.

Art. 51.

Tuttociò che si riferisce agli esami di ammissione, di conferma, di promozione. di licenza e di magistero, formerà oggetto di speciale regolamento, il quale, dopo approvato dal consiglio d'amministrazione, sarà esaminato, per le sue osservazioni, dalla giunta comunale e confermato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 55.

Al migliore alunno licenziato in composizione sarà conferito il premio detto « Ricordo Bodoira » per il quale saranno osservate le speciali modalità volute dall'istitutore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 143. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

N. 508. N. 508.

REGIO DECRETO *che modifica l'art. 8 del capitolato annesso all'atto 23 aprile 1903, n. 186, di concessione della ferrovia Alessandria-Ovada.*

11 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *settembre* 1904, *n* 228)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 23 aprile 1903, n. 186, col quale veniva approvata la concessione al comune di Alessandria della costruzione ed esercizio di una ferrovia a vapore ed a scartamento normale, da Alessandria ad Ovada;

Vista la deliberazione presa dalla giunta municipale di Alessandria, in data 6 luglio 1904, colla quale dichiarava di approvare in ogni sua parte la variante proposta, a nome del comune, dalla « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie » allo scopo di avvicinare la ferrovia agli abitati di Castellazzo e Castelspina;

Ritenuto che con l'art. 1 del capitolato, annesso all'atto di concessione, si prescriveva al concessionario di presentare la suddetta variante per Castellazzo, e col susseguente art. 8 si indicava fra le stazioni lungo la linea quella di Casalcermelli;

Che nel progetto esecutivo della linea presentato alla superiore approvazione, per conto del concessionario, dalla « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie » si propone la detta variante, secondo la quale la stazione di Castellazzo sarebbe situata a circa m. 750

dall'abitato di quel comune, e tale stazione sostituirebbe quella prevista nel progetto di massima per Casalcermelli;

Udito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Vista la legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e di quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In parziale modificazione dell'art. 8 del capitolato annesso all'atto di concessione della ferrovia Alessandria-Ovada, approvato con Nostro decreto del 23 aprile 1903, n. 186, alla stazione di Casalcermelli, ivi indicata, viene sostituita una stazione presso Castellazzo Bormida, che assumerà il nome di Castellazzo-Casalcermelli secondo il progetto di esecuzione della linea presentato l'11 maggio ultimo scorso dalla Società veneta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 142. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 509. N. 509.

REGIO DECRETO *che modifica alcuni articoli del regolamento degli uffici direttivi finanziari, approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 *settembre* 1904, *n.* 228)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 marzo 1904, n. 68, che ha approvato i nuovi ruoli organici del personale dell'amministrazione finanziaria;

Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi, approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Viste le modificazioni al suddetto regolamento approvate col regio decreto 12 settembre 1901, n. 432;

Udito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato del tesoro, *interim* per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 41 del citato regolamento sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Art. 20.

« La commissione centrale terrà conto dello scrutinio degli esami scritti e dei risultati degli esami orali in appositi processi verbali, ed in un processo verbale definitivo

riassumerà il risultato dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun candidato.

« In base alle risultanze dei detti processi verbali, il Ministero (con decreto da registrarsi alla corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno) dichiarerà quali siano i vincitori del concorso e quale l'ordine rispettivo di precedenza, astenendosi assolutamente di tener conto, e di darne notizia, del risultato delle votazioni riguardo a coloro che non furono compresi tra i vincitori del concorso medesimo ».

Art. 21 *bis*.

« I posti di volontario per la carriera amministrativa delle intendenze di finanza saranno conferiti mediante esami di concorso

« Gli aspiranti, oltre i documenti richiesti dall'art. 9, dovranno presentare il diploma di laurea in giurisprudenza o quello, parimenti di laurea, rilasciato dalla scuola di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, ovvero da una delle scuole superiori di commercio considerate dal regio decreto 26 novembre 1903, n. 476.

« Il programma e le norme pel concorso verranno stabiliti con decreto del ministro.

« Anche ai volontari delle intendenze sono applicabili le disposizioni del successivo art 63 del regolamento ».

Art. 22.

« I posti di vicesegretari di ultima classe nella carriera amministrativa delle intendenze di finanza sono conferiti per due terze parti ai volontari delle intendenze, seguendo l'ordine dell'anzianità, purchè contino almeno un anno di volontariato ed abbiano dato prova d'idoneità e diligenza; i volontari giudicati immeritevoli della nomina a vice segretario per due volte consecutive, vengono radiati dal ruolo con decreto ministeriale.

« Un'altra terza parte dei posti di vicesegretario sarà conferita a *scelta* agli impiegati degli uffici esecutivi finanziari che siano provvisti dei titoli di studio di cui al pre-

cedente art. 21 *bis*, e che prestino servizio da almeno due anni — compreso il tempo del volontariato — e non siano mai stati riprovati in esami di promozione nella carriera, alla quale appartengono ».

Art. 23.

« Gli impiegati degli uffici finanziari esecutivi che aspirano alla nomina di vicesegretario amministrativo nelle intendenze di finanza debbono farne istanza per via gerarchica, dichiarando in essa di essere disposti a recarsi in qualunque residenza, ed allegandovi a corredo il proprio stato di servizio autenticato dall'immediato capo di ufficio, e gli originali titoli di studio dei quali sono forniti.

« Le competenti direzioni generali trasmetteranno al segretariato generale del Ministero le istanze di mano in mano che loro pervengono, dopo averle corredate di copia conforme dell'ultimo stato informativo annuale dell'impiegato e con un cenno sull'esito degli esami che l'impiegato medesimo abbia sostenuti per la promozione nella propria carriera ».

Art. 23 *bis*

« I posti di vicesegretario di ultima classe della carriera di ragioneria del Ministero sono conferiti a *scelta* agli impiegati degli uffici esecutivi finanziari i quali siano provvisti del diploma di ragioniere, con le modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 ».

Art. 24.

« I posti di vicesegretario amministrativo di ultima classe nel Ministero sono conferiti a *scelta* ai vicesegretari amministrativi di seconda delle intendenze i quali ne facciano domanda e dichiarino di accettare nel ruolo del Ministero la classificazione loro spettante in base alla data del decreto che li avrà trasferiti ».

Art. 41 *a*).

« I posti di ispettore delle intendenze di finanza sono conferiti a *scelta* fra gli intendenti di finanza di 1ª classe ».

Art. 41 *b*).

« Gli ispettori di finanza avranno la loro sede abituale a Roma, presso il Ministero delle finanze (segretariato generale), ed eseguiranno tutti quegli incarichi che saranno loro affidati, per ordine del ministro, nell'intento, specialmente, di assicurarsi del regolare funzionamento degli uffici direttivi in provincia ».

Art. 41 *c*).

« (Come l'art. 41 del regolamento) ».

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Fino a quando non vi siano volontari promovibili per le intendenze di finanza potranno essere nominati a scelta, alla totalità dei posti disponibili di vicesegretario amministrativo di 3ª classe nelle intendenze medesime, impiegati degli uffici esecutivi, anche se sprovvisti di laurea, che alla pubblicazione del presente decreto risultino avere presentata istanza per tale cambio d'impiego, a termine degli articoli 22 e 23 del regolamento per il personale finanziario approvato col regio decreto del 29 agosto 1897, n. 512.

Art. 2.

Nominati i volontari per le intendenze di finanza ai posti disponibili di vicesegretario amministrativo di ultima classe nelle intendenze di finanza potranno essere nominati a scelta nei limiti e condizioni stabilite nel precedente articolo 22 impiegati degli uffici esecutivi, anche se sprovvisti di laurea, purchè alla pubblicazione del presente decreto ne abbiano già fatto regolare istanza secondo gli articoli 22 e 23 del citato regolamento.

Art 3.

Potranno pure, transitoriamente, essere nominati vicesegretari amministrativo o di ragioneria di ultima classe nel Ministero, rispettivamente vicesegretari amministrativi di 2ª classe nelle intendenze di finanza e impiegati degli uffici

esecutivi provvisti di stipendio non inferiore a lire 2,000 i quali pur non essendo forniti del titolo di studio, di cui ai precedenti articoli 21 *bis* e 23 *bis* ne abbiano, alla pubblicazione del presente decreto, fatto regolare istanza a termine degli articoli 22 e 24 del ripetuto regolamento.

Art. 4.

I vicesegretari amministrativi del Ministero e delle intendenze, già in servizio alla data del presente decreto, i quali non siano provvisti di titoli di studio di cui al comma 2° dell'art. 21 *bis*, non potranno essere ammessi agli esami di concorso per la promozione di segretario, se all'epoca stabilita dal 1° comma dell'art. 9, non abbiano compiuti sei anni di servizio compreso il volontariato.

Art. 5.

Dei sedici posti di segretario di ultima classe nelle intendenze di finanza vacanti al 1° gennaio 1904, tenuto conto delle risultanze dell'organico approvato con la legge 3 marzo 1904, n. 68, cinque verranno assegnati ai primi vicesegretari di 1ª classe, inscritti nella lista degli idonei alla promozione, giusta il regio decreto 12 settembre 1901, n. 482, in aggiunta agli otto nominati con riserva di anzianità; e gli altri 11 posti poi ai vicesegretari di 2ª classe che nel concorso del 1901 riportarono almeno 70[100 di punto, regolandosi tale conferimento secondo le risultanze della graduatoria approvata dall'art. 2 del decreto ministeriale 17 aprile 1902, n. 8457.

Art. 6.

Alla predetta lista degli idonei alla promozione a segretari verranno aggiunti tutti i vicesegretari di 2ª e 3ª classe che nel concorso del 1901 e negli anteriori ottennero una votazione non inferiore a 70[100 di punto, purchè rinuncino entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a partecipare ai futuri concorsi per l'assegnamento di quel tanto di posti di segretario che non è riserbato alla lista degli idonei.

Le iscrizioni che in questa lista avranno luogo per effetto della disposizione di cui sopra, seguiranno nell'ordine di anzianità di servizio in estendimento del principio stabilito dal regio decreto 12 settembre 1901, n. 432.

Art 7.

Fino a quando la lista degli idonei, completata come all'articolo precedente, non sia esaurita, la metà dei posti di segretario di ultima classe vacanti sarà riserbata agli inscritti nella lista medesima, e secondo l'ordine di graduatoria da questa risultante. L'altra metà verrà posta a concorso fra i vicesegretari in possesso dei requisiti prescritti per prender parte alla gara e non figuranti nella lista d'idoneità di cui sopra. La ripartizione dei posti di concorso fra le tre classi di vicesegretari, seguirà in ragione di un terzo ai vicesegretari di prima classe esclusivamente e di due terzi ai vicesegretari di tutte e tre le classi indistintamente, osservando in questo e nel resto quanto è disposto dal regio decreto 12 settembre 1901, n. 432.

Art. 8.

Allorquando sarà stato promosso l'ultimo degli inscritti nella lista d'idoneità in applicazione delle presenti disposizioni transitorie, tornerà ad imperare pienamente il ripetuto regio decreto del 12 settembre 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 159. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 510. N. 510.

REGIO DECRETO *che modifica il ruolo organico del personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.*

4 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 settembre 1904, n. 228.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 27 maggio 1902, n. 511, col quale fu approvato il regolamento e l'annessovi ruolo organico per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

Visto l'allegato n. 11 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905, col quale furono proposte modificazioni al ruolo organico suindicato;

Vista la legge 30 giugno 1904, n. 278, che approva il predetto stato di previsione, il quale, al capitolo 49, autorizza la spesa di lire 150,000 pel pagamento degli stipendi ed indennità al personale di custodia delle bonifiche;

Visto l'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372, contenente disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1904 il ruolo organico del personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, è modificato in conformità dell'annessa tabella *A*, vidimata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 157. PACINI.
Luogo del Sigillo. *V. Il Guardasigilli* RONCHETTI.

TEDESCO.
GIOLITTI.

TABELLA *A*.

NUOVO RUOLO ORGANICO

del personale di custodia delle bonifiche.

GRADO	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Totale
Capi custodi	1,100	22,000	
Custodi di 1ª classe	900	31,500	
Id. di 2ª classe	800	36.000	
Id. di 3ª classe	700	30,800	
Guardiani	600	12.600	
		132,900	132,900
N. 95 indennità di foraggio a custodi forniti di cavallo	180	17,100	17,100
		Totale L.	150,000

Roma, addì 4 agosto 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici

TEDESCO.

N. 511. N. 511.

REGIO DECRETO *che approva l'elenco dei sussidi a caric dello Stato concessi ad alcuni comuni per il passaggi dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli apert*

11 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 settembre 1904, n. 228

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 15 e 20 della legge 23 gennaio 190 n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, n. 9

Veduta la relazione della commissione centrale nomina con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Sta per il tesoro, *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto d'ordine Nostro d ministro proponente, dei sussidi a carico dello Stato, co cessi ai comuni indicati nell'elenco medesimo, per il pas saggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli apert

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 160. PAGNI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

ELENCO

ELENCO dei sussidi annuali concessi ai sottoindicati comuni, per

Provincia	N. d'ordine	Comune	Classe	Sussidio annuo
Bari	1	Terlizzi	2ª	15,053. 3
Catanzaro	2	Nicastro	3ª	16,931. 6
Lecce.	3	Francavilla Fontana. . . .	3ª	8 325. 3
Palermo	4	Marineo	3ª	1,398. 3
Idem	5	Ficarazzi	4ª	931. (
		Totale . . .		42,639.

...assaggio dalla categoria dei comuni chiusi a quella degli aperti.

Decorrenza dal giorno	Rateo per l'esercizio		Osservazioni
	1903-904	1904-905	
1° luglio 1904	—	15,033. 33	
1° gennaio 1904	8,465. 81	16,931. 62	
1° settembre 1904	—	6,937. 80	
1° gennaio 1904	699. 16	1,398. 32	
Idem	465. 52	931. 05	
	9,630. 49	41,232. 12	

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro, *interim* delle finanze
L. LUZZATTI.

N. 512. N. 512.

REGIO DECRETO *che approva l'elenco delle quote di concorso a carico dello Stato concesse a vari comuni per l'abolizione totale o parziale del dazio sui farinacei.*

11 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 1° *ottobre* 1904, *n.* 229)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, lettera *a*, 3, 4, 5 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, n. 90;

Veduta la relazione della commissione centrale, nominata con Nostro decreto 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'abolizione totale o parziale del dazio sui farinacei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 161. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

ELENCO

ELENCO delle quote di concorso concesse ai sottoindicati comuni p

Provincia	N. d'ordine	Comune		Classe	Quota di concorso	Decorrenza dal giorno
Cagliari . .	1	Cagliari		2ª	63,600. 47	1° luglio 19
Id.	2	Iglesias		4ª	13,874. 11	Id.
Id.	3	Oristano		»	6,254. 21	Id.
Catanzaro . .	4	Nicastro		3ª	»	»
Foggia	5	Monte Sant'Angelo		»	16,224. 45	1° luglio 19
Id.	6	Rodi Garganico.		4ª	7,636. —	Id.
Girgenti	7	Porto Empedocle	parte chiusa . .	4ª	13,174. 96	Id.
			frazioni aperte .		210. —	1° genn. 19
Palermo	8	Palermo. . .	parte chiusa . .	1ª	15,173. 88	Id.
					603,527. 33	1° genn. 19
			frazioni aperte .		10,258. 22	1° genn. 19
		Da riportarsi . . .			749,933. 63	

a) La somma di lire 4,746. 20 rappresenta la differenza dovuta al comune di Nicastro dal 1° gennaio a alle quote comprese a di lui favore nei regi decreti 8 marzo 1903, n. 84, e 16 settembre 1903, n. 401.

bolizione totale o parziale del dazio di consumo sui farinacei.

Per l'esercizio 1903-904 e retro		Per l'esercizio 1904-905		Osservazioni
Rateo per ciascun comune	Totale	Rateo per ciascun comune	Totale	
»	»	63,600.47		
			63.600.47	
»	»	13,874.11		Oltre le quote comprese al numero 8 dell'elenco annesso al regio decreto 11 giugno 1903, n. 290, e al n. 9 di quello annesso al regio decreto 15 maggio 1904, n. 255.
			13,874.11	
»	»	6,254.21		
			6,254.21	
4,746.20		»		
	4,746.20		»	
»	»	16,224.45		
			16,224.45	
»	»	7.636.—		
			7,636.—	
»	»	13,174.96		
315.—		210.—		
	315.—		13,384.96	
22,760.82	•	15,173.88		Oltre le quote comprese al numero 65 dell'elenco annesso al regio decreto 27 dicembre 1903, n. 538.
»		301,763.67		
15,387.33		10,258.22		
	38,148.15		327,195.77	
	43,209.35		448,169.97	

...o 1904, per l'abolizione completa del dazio sui farinacei avvenuta il 1° gennaio detto anno, in confronto

Provincia	N. d'ordine	Comune	Classe	Quota di concorso	Decorrenza dal giorno
		Riporto . . .		749,933. 63	
Palermo	9	Marineo	3ª	9,960 39	1° genn. 1[illegible]
Id.	10	Ficarazzi.	4ª	4,888. 75	Id.
		TOTALE . . .		764,782. 77	

Per l'esercizio 1903-904 e retro		Per l'esercizio 1904-905		Osservazioni
Rateo per ciascun comune	Totale	Rateo per ciascun comune	Totale	
	43,209. 35		448,169. 97	
4,980. 19	4,980. 19	9,960. 39	9,960. 39	Oltre la quota compresa al numero 22 dell'elenco annesso al regio decreto 15 maggio 1904, n. 255.
2,444. 37	2,444. 37	4,888. 75	4,888. 75	Oltre le quote comprese al numero 32 dell'elenco annesso al regio decreto 11 giugno 1903, n. 240, e al n. 23 di quello annesso al regio decreto 15 maggio 1904, n. 255.
	50,633. 91		463,019. 11	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro *interim* delle finanze
L. LUZZATTI.

N. 513. N. 513.

REGIO DECRETO *che approva l'elenco delle quote di concorso a carico dello Stato concesse ai comuni di Villacidro e Forlì del Sannio per l'abolizione totale del dazio sui farinacei.*

11 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° ottobre 1904, *n.* 229)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, lettera *b*, 3, 4 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo detto anno, n. 90;

Veduta la relazione della commissione centrale nominata con Nostro decreto del 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'abolizione totale del dazio sui farinacei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 162. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

ELENCO DELLE ANNUALITÀ

da corrispondersi ai sotto indicati comuni, dal 1° gennaio 1903 in poi, come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei.

Provincia	N. d'ordine	Comune	Quota di concorso annuale
Cagliari	1	Villacidro	478.04
Campobasso	2	Forlì del Sannio	516.78
		Totale . . .	994.82

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro del tesoro, *interim* delle finanze
L. LUZZATTI.

N. 514. N. 514.

REGIO DECRETO *che autorizza l'applicazione dell'esercizio economico limitatamente al trasporto dei viaggiatori sulla linea ferroviaria Rovigo-Chioggia.*

18 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 1° *ottobre* 1904, *n.* 229)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1901, n. 220, con la quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con le Società esercenti le reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, per procedere gradatamente, fino al 30 giugno 1905, allo esperimento dell'esercizio economico su linee o tratti di linee di carattere locale, compresi nelle indicate reti e aventi un prodotto lordo medio, non superiore a lire 10,000 annue per chilometro;

Vista la proposta presentata dalla Società esercente la rete Adriatica con la nota n. 57226 del 2 giugno 1904 per l'attuazione di un parziale servizio economico sulla linea Rovigo-Chioggia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1904 sulla linea Rovigo-Chioggia, sarà applicato, a titolo di esperimento, l'esercizio

economico, limitato ai viaggiatori, con le modalità e condizioni tecniche che saranno determinate con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato superiore delle strade ferrate.

Art. 2.

Ai trasporti che si effettueranno sulla detta linea sotto il regime economico, l'imposta erariale, stabilita dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 per cento, la tassa di bollo nella misura dell'1.50 per cento e la sopratassa per gl'istituti di previdenza in quella del 0.50 per cento.

Art. 3.

Con decreto pure del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto all'approvazione delle tariffe e condizioni da applicare ai trasporti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1904
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 153. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
LUZZATTI.
RAVA.
E. PEDOTTI.

N. 515. N. 515.

REGIO DECRETO *portante norme per l'attuazione degli organici del personale delle agenzie delle coltivazioni dei tabacchi, e di quelli per le saline e per l'amministrazione del lotto.*

18 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 ottobre 1904, n. 230)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 marzo e 8 luglio 1904, n. 68 e n. 371, le quali, col rispettivo art. 6, prescrivono che le norme occorrenti per l'attuazione degli organici modificati con le leggi stesse debbono stabilirsi con speciali regolamenti;

Visto il regolamento sul personale degli uffici finanziari, approvato con l'altro Nostro decreto 29 agosto 1897, numero 512;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato del tesoro *interim* delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno assegnati alla categoria del personale tecnico delle agenzie di coltivazione dei tabacchi soltanto gli attuali capi tecnici ed ufficiali tecnici che abbiano i titoli di studio prescritti dal regolamento degli uffici finanziari 29 agosto 1897, n. 512, per l'ammissione agli esami di concorso ai posti di volontario tecnico. Gli altri saranno assegnati alla nuova categoria dei capi-riparto.

Fino a nuova disposizione, da emanarsi per regolare la nomina a direttore, le promozioni a questo grado saranno fatte fra il personale tecnico.

Art. 2.

I capi verificatori di qualsiasi classe, che al 1° gennaio 1904 a seguito di speciale disposizione ministeriale esercitavano permanentemente le funzioni di ufficiale tecnico, saranno nominati fino a che il loro numero venga esaurito, ai posti di capo-riparto, per ordine di anzianità di classe.

Art. 3.

Al grado di capo verificatore saranno nominati, a termini dell'art. 201 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512, soltanto i verificatori in servizio temporaneo, i quali al 1° gennaio 1904, non avevano di oltre sei mesi superata l'età di anni 40.

Art. 4.

I posti vacanti di ufficiale ai riscontri nelle saline dello Stato saranno conferiti, a scelta, tra gli ufficiali alle scritture e fra i pesatori fuori ruolo, tenuto conto delle note caratteristiche dell'ultimo triennio.

Art. 5.

Gli ufficiali alle scritture che, in applicazione dell'articolo precedente, non saranno nominati ufficiali ai riscontri continueranno a prestare servizio, rimanendo fuori ruolo.

Art. 6.

Gli attuali vice direttori dell'amministrazione del lotto conservano il diritto alla precedenza per la nomina a direttore, salvo dichiarazione di inidoneità, da pronunziarsi dal consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

Essi saranno intanto assegnati ai posti equivalenti di primo segretario amministrativo o di ragioneria, secondo la rispettiva provenienza dall'una o dall'altra carriera. Coloro provenuti da altre amministrazioni col grado di segretario, ottenuto senza esame, saranno assegnati alla carriera amministrativa o a quella di ragioneria, secondo che sieno forniti di diploma di scuola classica o di scuola tecnica.

Art. 7.

Gli attuali vice segretari amministrativi e di ragioneria di 1ª classe nell'amministrazione del lotto, che in precedenti esami di concorso abbiano riportato una media non inferiore a 6[10, e quelli di seconda e di terza classe, una media non inferiore a 7[10, potranno essere nominati ai posti di segretario di ultima classe che rimarranno vacanti coll'applicazione del nuovo organico.

Art. 8.

Gli attuali vice segretari nell'amministrazione del lotto e gli ufficiali alle scritture nelle manifatture dei tabacchi, che, coll'applicazione del nuovo organico, non trovassero collocamento, continueranno a prestar servizio, rimanendo fuori ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 149. PAGNI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI

N. 516. N. 516.

REGIO DECRETO *che trasforma l'archivio notarile mandamentale di Mirandola in archivio notarile comunale.*

29 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 settembre 1904, *n.* 227)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 11 maggio 1879, n. 4874 (serie 2ª), col quale, fra l'altro, l'archivio notarile subalterno esistente nel comune di Mirandola fu conservato e costituito in archivio notarile mandamentale;

Viste le deliberazioni dei consigli comunali di Medolla, S. Prospero, Cavezzo, S. Possidonio e Concordia, i quali in maggioranza non consentono alla conservazione dell'archivio suddetto;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Mirandola in data 27 maggio e 28 luglio 1903 dirette ad ottenere che il medesimo archivio sia trasformato in archivio notarile comunale;

Visto l'art. 145 della legge notarile, testo unico approvato col regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª);

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'archivio notarile mandamentale di Mirandola è trasformato in archivio notarile comunale e posto sotto la dipen-

denza dell'archivio notarile provinciale e del consiglio notarile di Modena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 154. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RONCHETTI.

N. 517. N. 517.

Regio Decreto *che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi.*

17 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 settembre 1904, n. 227)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti ed agli omessi di leva che incorsero nel reato di renitenza o di omissione nella leva sulle classi del 1883 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; sulle classi del 1882 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

b) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che, per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto;

c) ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che anteriormente alla data del presente

decreto incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'art. 131 della legge sul reclutamento dell'esercito, oppure dell'art. 90 della legge sulla leva marittima;

d) ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

I renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente all'amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1867.

Per quelli nati dal 1° gennaio 1867 fino al 1883 incluso se appartenenti alla leva di terra e fino al 1882 se appartenenti alla leva di mare, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 31 dicembre 1904 presso le autorità del Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, e non più tardi del 31 dicembre 1905 presso le autorità diplomatiche e consolari se residenti all'estero.

Però coloro che risiedono all'estero e che risultino obbligati a compiere la ferma saranno ammessi all'amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle autorità diplomatiche o consolari nel termine su accennato, rientrino nel Regno per compiere il loro servizio non più tardi del 31 marzo 1906 se inscritti della leva di terra o militari del regio esercito; non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno 1906 se inscritti della leva di mare o militari del corpo reale equipaggi. Questo termine è prorogato sino al 31 marzo o al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che entro il 31 dicembre 1905 provino innanzi alle autorità diplomatiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui negli articoli 120 e 120 *bis* della legge sul reclutamento dell'esercito e 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano assunta la qualità di volontari di un anno ritardatari a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi predette.

Possono poi coloro che risiedono all'estero essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, purchè:

a) siano inabili al servizio militare;

b) abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria;

c) abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio;

d) effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti.

Art. 3.

È pure concessa amnistia ai militari del regio esercito e della regia marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto.

Coloro che risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1867 sono ammessi all'amnistia incondizionatamente; per quelli nati dal 1° gennaio 1867 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che, per presentazione spontanea o per arresto, si costituiscano alle autorità militari per imprendere servizio entro il 31 dicembre 1904 qualora risiedano nel Regno, entro il 31 dicembre 1905 se residenti all'estero.

Questi ultimi sono dispensati da tale condizione se inabili al servizio militare.

Art. 4.

È ridotta della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del regio esercito residenti all'estero o nel Regno, i quali, anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi nel reato di diserzione *qualificata* e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, ovvero si costituiscano entro il 31 dicembre 1904 se residenti nel Regno, entro il 31 dicembre 1905 se residenti all'estero.

Art. 5.

È concessa amnistia incondizionata con conseguente dispensa da ogni ulteriore obbligo di militare servizio ai militari del corpo reale equipaggi i quali, facendo parte di un

equipaggio a bordo, siano incorsi, da oltre un ventennio, dalla data del presente decreto, nel reato di diserzione qualificata per avere abbandonato le règie navi sia all'estero, sia nel Regno.

È ridotta poi della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del corpo reale equipaggi residenti all'estero o nel Regno, i quali, anteriormente alla data del presente decreto, e da meno di venti anni, incorsero nel reato di diserzione qualificata e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti ovvero si costituiscono entro il 31 dicembre 1904 se residenti nel Regno, entro il 31 dicembre 1905 se residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 166. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
RONCHETTI.
E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.

N. 518. **N. 518.**

REGIO DECRETO *che concede amnistia ai militari incorporati nelle compagnie di disciplina.*

17 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 29 *settembre* 1904, *n.* 227)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con Nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminati i loro obblighi di servizio e che alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino

già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della regia marina e per le guardie di finanza, le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza, che condannate alla detta incorporazione alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 167. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.
L. LUZZATTI.
C. MIRABELLO.

N. 519. N. 519.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per l'applicazione della legge 11 luglio 1904, n. 377, intesa a favorire lo sviluppo dell'industria enologica.*

26 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *settembre* 1904, *n.* 228)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del dì 11 luglio 1904, n. 377, recante provvedimenti per favorire l'industria enologica;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati l'unito regolamento e l'annesso allegato *A*, visti d'ordine Nostro dal ministro proponente, per la esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 377.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 176. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 11 luglio 1904, n 377

Art. 1.

Per gli effetti della legge, le botti acquistate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno distribuite con decreto ministeriale fra le provincie del Regno che, in maggiore quantità, finora esportavano vini e mosti e che per le variate condizioni della esportazione, si trovino nella necessità di provvedere, di urgenza, ai vasi vinari per la conservazione del vino eccedente il presente consumo locale.

Con successive disposizioni ministeriali potrà in seguito modificarsi la detta ripartizione di vasi vinari, quando si scorga che in alcune provincie ve ne sia eccedenza ed in altre scarsezza.

Art. 2.

Con decreto ministeriale saranno indicati i depositi di macchine agrarie per ciascuna provincia o zona di provincia, incaricati di ricevere in consegna dette botti.

Art. 3.

Sono considerati piccoli produttori, ai sensi dell'art. 1 della legge, coloro che non producono più di 70 ettolitri di vino sui terreni di loro assoluta proprietà, o dei quali abbiano l'usufrutto, oppure non più di ettolitri 120 sui terreni enfiteutici, o dei quali abbiano sotto qualunque forma di contratto il godimento.

Questi limiti di produzione saranno desunti dal prodotto medio conseguito negli ultimi tre anni.

Art. 4.

Le domande estese in carta bollata da centesimi 50 saranno indirizzate alla giunta comunale e presentate non più tardi del 20 ottobre del corrente anno.

Nelle domande si indicheranno:

1° la località;

2° l'estensione del vigneto e il numero delle viti;

3° la produzione media ottenuta nell'ultimo triennio;

4° quanto valga a dimostrare che il ricorrente versa in condizioni economiche tali da non potersi altrimenti procurare i vasi vinari che gli occorrono.

La giunta comunale, appurata l'attendibilità delle dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari, enfiteuti od affittuari e specialmente quelle che riguardano le loro condizioni economiche, invierà nel più breve tempo possibile le domande con le sue osservazioni al direttore del deposito di macchine agrarie indicato per la rispettiva provincia o zona di provincia.

La giunta comunale riferirà anche sulla moralità dei proprietari od enfiteuti, che chiedono i vasi vinari dello Stato.

Art. 5.

I direttori dei depositi di macchine agrarie, esaminate le domande dei viticultori e le dichiarazioni della giunta comunale, stabiliranno il numero e la qualità delle botti da prestare a ciascun proprietario, usufruttuario, enfiteuta, o affittuario, tenendo presenti i bisogni peculiari delle singole plaghe, e ciò sempre in proporzione delle domande presentate ed accolte e nei limiti delle botti avute in consegna.

I medesimi daranno subito notizia ai relativi prefetti ed al Ministero di agricoltura, industria e commercio della distribuzione fatta, e se siano rimaste domande insoddisfatte per mancanza di vasi vinari, le quali avrebbero avuto i requisiti per ottenere il prestito.

Art. 6.

I concessionari di vasi vinari dovranno accettare le condizioni riguardanti la presa in consegna, la manutenzione e la restituzione dei medesimi. Queste condizioni sono riunite in uno speciale atto di consegna (il cui modulo trovasi allegato al presente regolamento, lettera *A*) che dovrà essere letto e firmato dal concessionario.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, n. 2, della legge, possono essere sussidiate:

a) le cantine sociali sorte dopo la promulgazione della legge e con preferenza quelle, che assumono la forma di società cooperative e che si istituiranno nelle provincie dove le cantine stesse difettano;

b) le cantine sociali il cui impianto alla fine del corrente anno non sia stato ancora completato e si trovino in regioni colpite da acuta crisi vinicola;

c) le associazioni di produttori intese allo accreditamento e smercio in comune dei loro vini, con preferenza alle associazioni che assumono la forma di società cooperative.

Art. 8.

Per poter conseguire il sussidio le cantine sociali devono presentare gli atti, i quali accertino che esse sono legalmente costituite ai sensi del codice di commercio o del codice civile.

Dagli atti stessi deve risultare:

1° che la quantità di uva, che i soci ogni anno devono portare alla cantina sociale, sia complessivamente non minore di 400 quintali;

2° che la durata della società non sia inferiore a tre anni;

3° che il prodotto sia venduto in comune.

Art. 9.

I sussidi a favore delle cantine, di cui alla lettera *a*, dell'art. 7, devono essere esclusivamente erogati per l'impianto della cantina sociale e proporzionati alla capacità di produzione della cantina stessa, ma non superiori a lire due per ettolitro.

Per ottenere il sussidio la società deve presentare il progetto particolareggiato della spesa occorrente per i locali della cantina, per i vasi vinari e per le macchine. Il pro-

getto deve avere il visto di approvazione del direttore di un deposito di macchine agrarie dipendente dal Ministero di agricoltura, o del direttore di una regia cantina sperimentale, o di un regio vivaio di viti americane o di una regia scuola agraria.

Nello stabilire la misura del sussidio si terrà conto della organizzazione della cantina sociale nei riguardi delle esigenze tecniche ed economiche dell'industria enologica locale e specialmente delle funzioni del credito di fronte ai soci.

La direzione della cantina sociale affidata ad un enotecnico munito di regolare diploma sarà titolo di preferenza nella concessione del sussidio.

Il direttore del deposito di macchine agrarie, o della regia cantina sperimentale, o del regio vivaio di viti americane, o della regia scuola agraria, di cui sopra sarà incaricato dal Ministero di agricoltura di sorvegliare l'impiego, agli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, del sussidio governativo.

Art. 10.

Quando si tratti delle cantine sociali già istituite, di cui all'art. 7, lettera *b*, il sussidio potrà essere concesso per acquisto di vasi vinari, di macchine e per nuovi locali, semprechè venga, caso per caso, provata la necessità del sussidio medesimo, il quale in ogni modo non potrà mai superare complessivamente una lira per ettolitro della media produzione in vino. La concessione del sussidio avverrà nei modi ed alle condizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 11.

Il sussidio alle associazioni di produttori aventi lo scopo di accreditare e smerciare in comune i loro vini — di cui all'art. 7, lettera *c* — potrà essere concesso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo accertate le funzioni e l'importanza di esse, nei riguardi dell'interesse generale della produzione vinaria e del commercio.

Art. 12.

Qualora la società si sciogliesse prima del triennio di cui all'art. 8, n. 2, lo Stato potrà eventualmente chiedere la restituzione di una parte del sussidio.

Art. 13.

I vasi vinari, di cui all'art. 2 della legge, saranno concessi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, come parte di premio alle cantine sociali alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Allegato *A*.

ATTO DI CONSEGNA

Il sottoscritto . . . . . da . . . . . dichiara di ricevere dal . . . . . n° . . . . . vasi vinari della qualità e capacità in calce segnati del prezzo complessivo di lire . . . . . e si obbliga:

a) a ritirare i vasi vinari a proprie spese dal regio deposito delle macchine agrarie, oppure dalla più prossima stazione ferroviaria;

b) ad usare detti vasi vinari in locale di sua proprietà od affittati, per la conservazione dei vini prodotti con uve delle proprie vigne . . . . .;

c) a restituire i vasi vinari, che gli sono stati concessi, entro un periodo massimo di mesi 10, prorogabile in casi eccezionali, ed in seguito a domanda, di altri mesi 6;

d) a non impiegare le botti in uso diverso da quello stabilito ed a consegnarle allo spirare della concessione e, mancando a questi patti, pagare una penale di lire 3, per ettolitro di capacità, per l'uso diverso che delle botti ha fatto, ed una penale di lire 0. 15 per ettolitro e per ogni settimana di ritardo (salvo sempre ogni altra azione a favore del Governo per eventuali danni). Le penali saranno liquidate con decreto del prefetto della provincia e saranno esatte dagli ufficiali del registro nei modi e secondo le norme stabilite nella legge 20 maggio 1897, n. 217, per l'esazione delle tasse di registro;

e) a restituire le botti in buono stato di uso, vale a dire: stagno, ossia di perfetta tenuta, pulite esternamente ed internamente, esenti da difetti trasmissibili al vino (muffe, acidità, ecc., ecc.) e con le doghe e i fondi intatti;

f) a provvedere alla manutenzione razionale dei vasi vinari concessigli ed alle eventuali riparazioni;

g) ad avvisare il direttore del deposito di macchine agrarie una settimana prima del giorno in cui trasporterà,

per la restituzione, le botti a proprie spese alla stazione ferroviaria più prossima, o direttamente al deposito stesso;

h) ad indennizzare il Governo di qualsiasi spesa per danni arrecati ai vasi vinari prestatigli, accettando fin d'ora la liquidazione che ne sarà fatta dal prefetto della provincia, sentito il direttore del deposito di macchine agrarie. Le somme liquidate dal prefetto saranno percette nel modo e con la procedura indicate alla precedente lettera *d*.

Dichiara infine che egli volontariamente consente sia al direttore del deposito di macchine agrarie, od a chi per lui, l'accesso ai locali nei quali si trovano le botti, e ciò al solo scopo di verificare l'uso ed il buono stato di manutenzione delle medesime.

(Data) . . . . .

Firma del richiedente

. . . . .

N° . . . . . di botti segnate coi numeri . . . . . della capacità di ettolitri . . . . . (con o senza) sportello, del valore di acquisto complessivo di lire . . . . . .

Il Direttore del deposito

. . . . .

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

RAVA.

N. 520. **N. 520.**

REGIO DECRETO *che proroga fino al 14 ottobre 1904 il trattato provvisorio di commercio e di navigazione con l'Austria-Ungheria.*

26 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 30 *settembre* 1904, *n.* 228)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 364, colla quale il Governo del Re fu autorizzato ad applicare provvisoriamente il trattato di commercio e di navigazione coll'Austria-Ungheria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il vigente regime concernente i rapporti di commercio e di navigazione con l'Austria-Ungheria, determinato dal Nostro decreto 31 dicembre 1903, n. 511, è prorogato fino al 14 ottobre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 177. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI
TITTONI.
L. LUZZATTI
RAVA.

N. 521. N. 521.

Legge *colla quale si approvano cessioni e permute di immobili tra lo Stato ed il municipio di Torino.*

18 agosto 1904.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre* 1904, *n.* 231)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a cedere e permutare col municipio di Torino gli immobili e i diritti immobiliari descritti nello schema di contratto inteso tra l'amministrazione della guerra, rappresentata dal colonnello Angelo Chiarle, direttore del genio militare, ed il detto municipio, rappresentato dal sindaco onorevole Secondo Frola, il 14 aprile 1904, ed accettato dal consiglio comunale con deliberazione 15-29 aprile 1904, sanzionata dalla giunta provinciale amministrativa il 19 maggio successivo n. 13764.

Art. 2.

Il contributo dell'uno per cento annuo sulla metà del prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti al municipio sarà a carico del bilancio della guerra.

Art. 3.

Il contratto che dovrà stipularsi in base allo schema di cui all'art. 1 e le altre convenzioni che intervenissero successivamente in dipendenza del medesimo saranno registrati col diritto fisso di lire 1.20.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

E. PEDOTTI.

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra l'amministrazione della guerra, rappresentata dalla direzione del genio militare di Torino, ed il municipio di detta città.

a) *Per la cessione di beni del patrimonio dello Stato;*

b) *Per il trasferimento, dismissione e rinnovazione di diritti di uso di beni di proprietà comunale;*

c) *E per la costruzione col concorso municipale di nuovi edifizi per usi militari.*

L'anno millenovecentoquattro ed alli quattordici del mese di aprile in Torino.

Viste le autorizzazioni contenute nei dispacci del Ministero della guerra in data 20 gennaio, n. 1167, 27 maggio 1903, n. 6815, e 22 febbraio 1904, n. 2067 (direzione generale artiglieria e genio, divisione genio, sez. 3ª);

Tra l'amministrazione della guerra rappresentata dalla direzione del genio militare di Torino in persona del suo direttore Chiarle comm. Angelo ed il comune di Torino, rappresentato dal suo sindaco signor Frola avv. comm. Secondo, senatore del Regno.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

L'amministrazione della guerra, in applicazione della legge 5 maggio 1901, n. 151, cede in proprietà al municipio di Torino gli immobili demaniali da essa tenuti in consegna e qui appresso descritti:

1. *Caserma Dabormida, già San Celso*, situata tra il corso Valdocco, via del Carmine, via dei Quartieri e via Garibaldi, con entrata principale verso quest'ultima via al civico numero 42. Essa è inscritta al demanio dello Stato, antica sezione Moncenisio, ora 5ª sezione, isolato n. 5, con una superficie di m. q. 3920 (allegato 1).

Valore d'estimo L. 483,000. —

2. *Caserma Alessandro Lamarmora*, inscritta al demanio dello Stato, sezione Po, isolato n. 28, con una superficie di metri quadrati 9663 e coerente a nord la via Principe Amedeo, le proprietà Boniscontro e Weill-Weiss, ad est la via Plana, a sud la via Maria Vittoria, ad ovest la via delle Rosine (allegato 2),

Valore d'estimo L. 832,000. —

3. *Caserma della Brocca*, inscritta nel catasto della sezione 45, n. 82 e 94 della mappa con una superficie di m. q. 4942 e coerente: a nord le vie Moncalieri e della Brocca: ad est via Volturno e la proprietà Minetti; a sud la proprietà Mattirolo; ad ovest la strada vicinale della Brocca con ingresso principale dalla via Moncalieri, n. 39 (allegato 3),

Valore d'estimo L. 65,000. —

4. *Fabbricati ed area della infermeria « Cavalli » della caserma S. Antonio*, inscritta al catasto terreni al n. 68, parte del piano *E*, isole 8 e 9 della sezione Po, con superficie di m. q. 2150 coerenti a nord colla via Zecca; ad est colla restante parte di Caserma; a sud ed ovest colla proprietà demaniale, già manifattura dei tabacchi (allegato 4),

Valore d'estimo L. 59,000. —

5. *Ospedale militare di S. Croce*, inscritto nel catasto terreni alla sezione Po, isolato n. 32 con una superficie di m. q. 11,635 e coerente: a nord piazza Carlo Emanuele II e via S. Croce; ad est la via S. Massimo; a sud la via dell'Ospedale; ad ovest la via Accademia Albertina (allegato n. 5),

Valore d'estimo L. 1,056,000. —

6. *I fabbricati ed aree detti « Spianata di Artiglieria »* inscritti ai nn. 66 e 67 e parte dei nn. 64, 65, 75 1[2 e 166 della sezione 71 della mappa terreni coerenti: a nord piazza Venezia e le proprietà Rey e Besozzi; ad est via Stampatori; a sud corso Oporto; ad ovest il corso Siccardi. Superficie m. q. 28,676 (allegato 6),

Valore d'estimo L. 1,700,000. —

7. *L'immobile detto « Accademia Militare »* inscritto ai nn. dal 47 al 52, dal 54 al 56 e dal 59 al 78 del catasto terreni, con una superficie di m. q. 10,901 e coerenti a nord con i fabbricati demaniali dell'archivio di Stato e con quelli del demanio per la lista civile, in parte attualmente occupati per uso accademia, ma che restano esclusi dalla cessione; ad est con altri fabbricati pure della lista civile; a sud con via della Zecca; ad ovest con fabbricati di proprietà del comune di Torino (allegato 7),

Valore d'estimo L. 1,350,000. —

Totale cessioni patrimoniali L. 5,545,000. —

Art. 2.

La stessa amministrazione della guerra coi compensi indicati in appresso accetta:

1. Di trasferire il suo diritto d'uso perpetuo sulla attuale piazza d'armi della Crocetta in altre due piazze d'armi acquistate e sistemate a spese e cura del municipio di Torino.

2. Di dismettere nello stato in cui si trova, la *caserma Rubatto* di proprietà municipale ed avuta in concessione gratuitamente con contratto 6 aprile 1878, coll'obbligo per

l'amministrazione militare della sistemazione della caserma Sant'Antonio a sede del reggimento Alpini, già accasermato nella caserma Rubatto.

Il tutto mediante un compenso a corpo costituito parte in contanti, parte in terreni per un valore complessivo di . . . . . L. 1,519,881.84

Totale generale . . . L. 7,064,881.84

Art. 3.

Il corrispettivo per le cessioni patrimoniali, per il trasferimento e dismissione dei diritti di uso di cui all'articolo precedente sarà soddisfatto dal comune di Torino nel modo seguente:

In contanti . . . L. 6,000,000.—

Oltre la cessione in proprietà allo Stato dei terreni occorrenti allo Stato per costruire nuovi edifizi per usi militari . . . . L. 867,881.84

Compenso a corpo a titolo di affrancamento perpetuo delle quote di concorso per l'immissione nelle fognature cittadine (tanto per i canali bianchi quanti per i canali neri) delle quali sarebbero gravate le proprietà demaniali che verranno a costituirsi, ai sensi dell'art. 24 del regolamento per le immissioni cui trattasi in data 8 gennaio 1897, approvato in data 2 febbraio stesso anno . . L. 197,000.—

Totale . . . L. 7,064,881.84

Di questi terreni, mq. 224,806 circa sono situati alla periferia della piazza d'armi di Stupinigi in progetto, suddivisi in 5 appezzamenti come è indicato dall'allegato n. 8.

Altri mq. 75,000 salvo un migliore accertamento sono situati in prossimità della barriera di Francia fuori cinta come è indicato all'allegato n. 9.

Art. 4.

Il comune di Torino si assume l'obbligo di costruire a sue spese e concedere in uso perpetuo illimitato all'amministrazione militare:

1. Una piazza d'armi della estensione approssimativa di 30 ettari compresa tra i viali di Stupinigi e di Orbassano, perfettamente sistemata come è stabilito dall'art. 11 (allegato 10);

2. Altra piazza d'armi in regione Vanchiglia della superficie di ettari 6 circa, perfettamente sistemata, il tutto come risulta dall'allegato 11, formanti parte integrante del presente contratto.

Art. 5.

Sulle aree cedute, lo Stato costruirà a sue cure e spese i seguenti edifizi per usi militari:

a) Due caserme per truppa di linea;

b) Una caserma per truppe di cavalleria;

c) Un ospedale militare divisionale;

d) Fabbricati per accademia militare e scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

Per le anzidette costruzioni potendo essere insufficiente la somma di sei milioni, corrisposta dal Municipio di Torino, il medesimo si obbliga di anticipare al Ministero della guerra le somme che vi occorressero in più sino alla concorrenza massima di due milioni di lire.

L'ordine secondo cui saranno intraprese le nuove fabbriche come pure le loro particolarità saranno di esclusiva competenza dell'amministrazione militare.

L'andamento dei lavori però sarà regolato in modo che non meno di due unità di fabbricati (caserme od istituti) siano contemporaneamente in corso.

Art. 6.

La somma in contanti dovuta per l'alienazione degli immobili anzidetti, sarà pagata dal municipio di Torino in 12 rate semestrali anticipate di lire 500,000 ciascuna a cominciare dal primo gennaio dell'anno successivo a quello

in cui sarà promulgata la legge che approva la presente convenzione.

A tal uopo il municipio si obbliga di provvedere a che sia a tempo debito fatto lo stanziamento delle relative somme nel proprio bilancio.

L'ammontare delle dette rate semestrali anticipate sarà dal municipio versato al primo gennaio e primo luglio di ciascun anno nella sezione di tesoreria della provincia di Torino a titolo di deposito provvisorio in conformità dell'art. 27 del regolamento 12 dicembre 1901 per le alienazioni degli immobili demaniali militari. Potrà l'amministrazione militare e quando l'esigenza dei lavori lo richieda, disporre di una anticipazione degli assegni annuali sino al limite di lire 300 mila; questa anticipazione andrà però in diminuzione dello stanziamento delle due rate successive.

Il municipio si obbliga di fare nel proprio bilancio lo stanziamento della somma di due milioni da anticipare all'amministrazione militare come è detto nell'articolo precedente. Tale somma dovrà essere posta a disposizione dell'amministrazione militare nei due esercizi del bilancio comunale immediatamente successivi a quello in cui verrà compiuto il pagamento delle rate sovra mentovate e sarà dal municipio versata colle stesse modalità stabilite per la somma suindicata che rappresenta la plusvalenza, salva la imputazione che sarà fatta a quello dei capitoli del bilancio dell'entrata che sarà indicato dall'amministrazione militare.

La somma di due milioni sarà dallo Stato rimborsata al municipio in dieci rate annuali di duecentomila lire ciascuna, e la prima rata sarà corrisposta dopo un anno computato a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il versamento dell'ultima rata di anticipazione.

Pei primi cinque anni non saranno corrisposti interessi di sorta sui due milioni; sul residuo milione saranno invece corrisposti gli interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento all'anno.

Art. 7.

I lavori di cui all'art. 5 precedente e le cessioni di cui all'art. 1 dovranno essere compiuti nel novennio a cominciare dall'anno successivo a quello in cui sarà promulgata la legge per l'approvazione della presente convenzione.

Per circostanze motivate di forza maggiore o di qualsiasi altra causa giustificata compreso una inibitoria giudiziaria il detto termine può essere prorogato di altri due anni.

Art. 7bis.

La somma di otto milioni, che giusta la presente convenzione comprende il prezzo e l'anticipazione a sborsarsi dal comune di Torino sarà mutuata dalla cassa depositi e prestiti contro la garanzia delle delegazioni del comune sull'imposta fondiaria alle condizioni normali. Sui primi quattro milioni del prestito, lo Stato contribuirà al pagamento degli interessi nella misura dell'uno per cento annuo.

Art. 8.

Gli immobili sono ceduti a corpo nelle condizioni in cui si trovano e come sono posseduti dal demanio, con tutte le servitù attive e passive, ma liberi da ogni peso od ipoteca con garanzia per l'evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso della quota di prezzo che, secondo perizia, sarà da assegnarsi alla parte evitta in relazione al prezzo complessivo di tutti gli immobili, ovvero al rimborso di quella minore somma effettivamente pagata dal terzo pessessore a colui che avrà agito per la evizione.

Uguale garanzia dà il municipio allo Stato per gli immobili ceduti da quello a questo in proprietà.

Nella cessione sono comprese quelle parti considerate come immobili per destinazione a senso dell'art. 414 del codice civile.

Sono però da eccettuarsi: gli oggetti di arredamento da caserma (camerate e scuderie), da cavallerizza, scherma e ginnastica, gli impianti e gli apparecchi di fucina, di cucina,

di riscaldamento, illuminazione di ogni genere, idroterapia, lavanderie, disinfezioni, ecc., le suppellettili, gli elevatori, le macchine di laboratorio e di gabinetti scientifici ed istituti, e dell'ospedale, il materiale elettrico, i quadri e le suppellettili e gli arredi sacri nelle chiese interne, ed in generale tutti quegli oggetti di finimento che l'amministrazione militare ritenesse di utile impiego nei fabbricati di nuova erezione.

Sono pure escluse dalla cessione le dotazioni d'acqua potabile delle caserme derivanti dalla concessione di favore accordata dalla legge 22 giugno 1857, n. 2309.

Sarà stabilita una servitù attiva di luce e prospetto nel modo come trovasi attualmente, salvo la riduzione delle porte esterne a finestre conformi a quelle preesistenti, a favore dei fabbricati che formano il lato nord dell'accademia e che lo separano dal giardino reale; i quali fabbricati sono disposti lungo il confine A B del tipo formanti l'allegato n. 7 e sono esclusi dalla cessione. Sarà pure stabilita servitù di passaggio per pedoni e carri per accedere a detti fabbricati, il cui ingresso verrà a trovarsi nell'angolo nord-ovest del cortile secondario dell'accademia e precisamente nel punto segnato C del medesimo tipo.

Uguale servitù di luce e prospetto sarà mantenuta a favore del fabbricato della lista civile formante il lato est dei due cortili secondari dell'accademia.

Analoga servitù di luce e prospetto sarà stabilita per i fabbricati della caserma S. Antonio posti lungo il lato A B del tipo formante l'allegato n. 4 ora prospettante nel cortile della infermeria cavalli di detta caserma e da cedersi al municipio.

Le finestre saranno munite di vetri smerigliati con serramenti fissi e sportelli apribili.

Le proprietà demaniali che verranno a costituirsi per il fatto delle nuove costruzioni saranno affrancate in perpetuo dal concorso per la immissione nelle fognature e negli acquedotti sotterranei che il municipio dovrà costruire a sue spese nelle zone di ampliamento nel modo come è indicato dall'art. 11.

Art. 9.

La consegna al municipio degli stabili ceduti di cui all'art. 1, si farà di mano in mano che le nuove costruzioni e le loro condizioni di abitabilità permetteranno lo sgombro di quelli e l'occupazione di queste.

Il trasferimento del diritto d'uso sulla piazza d'armi avrà luogo non appena quelle in progetto saranno, ancorchè in via provvisoria, convenientemente sistemate a giudizio esclusivo dell'autorità militare ed in ogni caso entro il primo anno successivo a quello dell'approvazione del presente contratto per la piazza della Crocetta e nel secondo anno per piazza d'armi di Vanchiglia.

La dismissione del fabbricato del Rubatto avrà luogo dopo che sarà compiuta la nuova caserma di cavalleria e l'adattamento della caserma S. Antonio a sede del riparto alpini.

La effettiva consegna da parte del municipio all'amministrazione militare degli immobili per la costruzione degli edifici sarà effettuata abbastanza in tempo perchè non soffra incaglio lo sviluppo dei lavori.

Venendo meno a tale obbligazione, il municipio dovrà rilevare l'amministrazione militare dalle domande che per risarcimento di danni le fossero fatte dagli appaltatori od esecutori dei lavori stessi.

Art. 10.

Gli appezzamenti di terreno fabbricabile sono ceduti dal municipio nello stato in cui sono acquistati, comprendendosi nella cessione i fabbricati attualmente esistenti negli appezzamenti stessi, salvo le riserve state fatte dai proprietari e descritte negli atti di acquisto in capo al comune e che il medesimo comunicherà prima della stipulazione definitiva del presente atto.

Art. 11.

La nuova piazza d'armi di Stupinigi sarà sistemata a spese del comune con piani a displuvio pel pronto deflusso dell'acqua e munita di canali di smaltimento.

Sul perimetro di essa una striscia della larghezza di metri 12 con raccordi circolari sarà sistemata, con fondo a sabbione, ad uso galoppatoio. La piazza sarà circoscritta in tutti i lati da viali alberati; avrà non meno di 6 ponticelli di accesso muniti di chiusura a sbarra, 6 fontanelle di acqua potabile, due piccoli fabbricati ad uso latrina ed altro per luogo di medicazione per soccorsi d'urgenza.

La piazza d'armi di Vanchiglia avrà le identiche particolarità descritte per la piazza precedente ad eccezione del galoppatoio e del numero ridotto delle altre opere.

Il comune provvederà contemporaneamente a sistemare in modo definitivo ed a sue spese la viabilità della regione compresa nel piano d'ingrandimento (corsi e vie) e per l'eseguimento delle altre opere relative, quali i passaggi a livello, la fognatura stradale con canali bianchi e neri per servizio di tutti i fabbricati indistintamente, la illuminazione pubblica, le diramazioni stradali per l'acqua potabile, per il gas, le linee telefoniche, queste ultime a norma delle concessioni in vigore.

I corsi Vinzaglio e Siccardi limitanti ad ovest e ad est la piazza d'armi nonchè il viale di Stupinigi saranno muniti di linee tramviarie a servizio normale, la prima linea e l'ultima, contemporaneamente all'apertura della nuova piazza e la seconda entro il novennio.

Il municipio provvederà pure a sue spese per l'impianto di una linea telefonica speciale interrata tra una delle caserme e la sede del comando di divisione.

Saranno a carico del municipio i lavori necessari per la chiusura del portone comunicante il cortile principale della caserma S. Antonio per effetto della cessione dell'infermeria di detta caserma e la riduzione a finestre delle porte esterne che dal cortile principale dell'accademia accedono alle aule, il tutto nei modi che l'amministrazione crederà di stabilire.

Art. 12.

Il tracciamento delle piazze d'armi e quello degli appezzamenti già designati per gli edifici militari sarà fatto collo

intervento di un rappresentante dell'amministrazione militare.

Saranno a carico del municipio i lavori pel mantenimento ordinario delle due piazze d'armi ed il rinnovamento del soprasuolo del galoppatoio.

Presi concerti tra il municipio ed il comando di corpo d'armata, il municipio usufruirà del pascolo della piazza d'armi e potrà pure venire accordato od al municipio stesso od a società costituite il permesso di praticarvi corse, feste e simili riunioni; sempre quando sia pienamente assicurato che il suolo della piazza d'armi sarà rimesso in pristino, in modo da evitare ogni possibilità di disgrazie a uomini e quadrupedi.

Sarà vietato l'ingresso alla piazza d'armi a tutti i non militari, quando vi si trovano riparti di truppe.

Potrà nelle altre ore essere concesso l'accesso ai non militari alla piazza d'armi e galoppatoio, salvo le limitazioni che si creda imporre dal comando di corpo d'armata.

Il pascolo si intende limitato ai soli ovini e solamente nelle ore in cui le piazze non sono occupate dalle truppe.

Art. 13.

Oggetto della presente convenzione essendo quello di provvedere stabilmente all'accasermamento del presidio per un lungo periodo, così s'intende rinnovata prima della sua scadenza e per altri 29 anni a partire dalla data della presente, la convenzione in data 22 luglio 1879 per la concessione in uso gratuito della caserma Alfonso Lamarmora per il reggimento d'artiglieria, agli stessi patti, oneri e condizioni del contratto di prossima scadenza.

Art. 14.

Sarà dichiarato per legge opera di pubblica utilità:

1° Il piano di ingrandimento e le espropriazioni tutte occorrenti nella zona oggetto della presente convenzione della nuova piazza d'armi e delle costruzioni conseguenti da questi accordi, e precisamente quella delimitata a nord dalla cinta daziaria e dalla ferrovia di Susa, ad est dal

viale di Stupinigi, a sud dal muro di cinta che chiude verso la città il regio ospizio di carità, dal suo prolungamento e fino allo stradale di Orbassano, a ponente da detto stradale, il tutto come è indicato in tinta verde sull'allegato n. 10;

2° La costruzione dei fabbricati ad uso dell'accademia militare e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio in prossimità alla barriera di Francia, colle occorrenti aree;

3° La formazione della piazza d'armi nord colle occorrenti zone anche per le vie di accesso.

Il Ministero della guerra procederà agli atti per le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle dette opere, ma resta stabilito che le relative indennità e tutte le spese riferibili a tali espropriazioni saranno a carico del municipio.

Art. 15.

Nel caso di un successivo trasferimento delle due piazze d'armi in progetto in altra località più eccentrica, l'amministrazione militare oltre al diritto d'uso perpetuo sulle nuove piazze avrà diritto ad una compartecipazione ragguagliata ad un terzo della differenza del valore di estimo dei rispettivi immobili all'atto del nuovo trasferimento.

Art. 16.

Il municipio si riserva la facoltà ad esso spettante di trasportare la cinta daziaria in modo da includervi gli stabili formanti oggetto della presente convenzione. Ad ogni modo per gli effetti delle tasse di dazio le nuove costruzioni saranno considerate come entro cinta ancorchè la nuova cinta d'ampliamento non risultasse ultimata.

Il municipio però dovrà provvedere per proprio conto e senza ingerenza dell'amministrazione militare alla sorveglianza per la introduzione di generi soggetti a dazio e non potrà imporre limitazioni di sorta che menomino la libera disponibilità degli immobili.

Art. 17.

Le amministrazioni interessate rinunciano reciprocamente alla inscrizione della ipoteca legale dispensando fin d'ora il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità in riguardo.

Art. 18.

Il presente atto dovrà riportare l'approvazione delle autorità tutorie; per parte dello Stato sarà soggetto all'approvazione della legge.

Art. 19.

La presente convenzione e quelle altre che intervenissero successivamente in dipendenza della medesima saranno registrate col diritto fisso di lire 1.20.

Le altre spese per tasse di bollo ed i diritti di segreteria saranno suddivise in parti uguali tra le due amministrazioni.

Le altre spese riferentisi all'atto sono a carico del municipio di Torino.

Il Sindaco
rappresentante l'Amministrazione comunale
FROLA SECONDO.

Il Colonnello Direttore
rappresentante l'Amministrazione della guerra
CHIARLE ANGELO.

Roma, 18 agosto 1904.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
PEDOTTI.

N. 522. N. 522.

LEGGE *che approva la spesa di lire 30,400 per lavori di consolidamento all'edificio del regio istituto di belle arti in Firenze.*

11 settembre 1904.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° ottobre 1904, n. 229)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la spesa di lire 30,400 (trentamilaquattrocento) per lavori di consolidamento all'edificio del regio istituto di belle arti in Firenze.

Tale somma di lire 30,400 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1903-904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

N. 523. N. 523.

REGIO DECRETO *che approva il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.*

25 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 ottobre 1904, n. 234)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 della legge 7 luglio 1902, n. 304;

Visto l'art. 10 della legge 30 giugno 1904, n. 293;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Il testo stesso sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 163. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.
GIOLITTI.

TESTO UNICO

delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie

---

TITOLO UNICO.

Delle acque soggette a pubblica amministrazione.

CAPO I.

Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali.

Art. 1.

(*Art.* 91 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Art. 2.

(*Art.* 124 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contesta-

zioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

Sezione I.

Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. 5.

(*Art.* 92 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

A seconda degli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in cinque categorie, e si eseguiscono:

1° dallo Stato esclusivamente;

2° dallo Stato col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio;

3° dai consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, salvo le disposizioni di cui agli articoli 37, 48, 49 e 53.

4° dai consorzi degl'interessati;

5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1ª categoria a carico esclusivo dello Stato;

per la 2ª categoria a carico dello Stato col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio;

per la 3ª e 4ª categoria a carico esclusivo del consorzio degl'interessati, salvo le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 44, per le opere di 3ª categoria.

per la 5ª categoria a carico dei proprietari e possessori interessati.

SEZIONE II.

Opere idrauliche della 1ª categoria.

Art. 4.

(*Art.* 93 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F)

Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

SEZIONE III.

Opere idrauliche della 2ª categoria.

Art. 5.

(*Art.* 94 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173,
e penultimo capov. art. 174 *legge* 20 *marzo* 1865, *alleg.* F).

Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede:

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.

Nessun'opera potrà essere dichiarata di 2ª categoria se non per legge.

Art. 6.

(*Art.* 95 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà

per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.

SEZIONE IV.

Opere idrauliche della 3ª categoria.

Art. 7.

(*Art.* 1 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonchè beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

Alla inscrizione di opere in 3ª categoria, comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani, che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sarà provveduto in seguito a domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici da tutti o da parte dei proprietari o enti interessati, o per iniziativa del Governo. La inscrizione stessa, quando il Ministero ne abbia riconosciuta la necessità, sarà fatta per decreto reale dopo sentiti i consigli comunali e provinciali.

Art. 8.

(*Art.* 2 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura del consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei beni interessati.

Le spese relative sono sostenute da detto consorzio, dallo Stato, nonchè dal comune o dai comuni e dalla provincia o dalle provincie aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie.

La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del consorzio, del 15 per cento a carico del comune o dei comuni, del 15 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 50 per cento a carico dello Stato.

Per le opere da eseguirsi dove o la provincia o uno dei comuni interessati ecceda il limite legale della sovraimposta nel momento della costituzione del consorzio, la ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del consorzio, del 10 per cento a carico del comune o dei comuni, del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie e del 60 per cento a carico dello Stato.

Sezione V.

Opere idrauliche della 4ª categoria.

Art. 9.

(*Art.* 97 *e* 98 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

Gli interessati uniti in consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi o torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Le provincie dovranno concorrere in misura non inferiore ad un sesto, ed in egual misura i comuni, nella spesa, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per la co-

struzione di nuove opere straordinarie, che importino una spesa sproporzionata alle forze del consorzio.

Lo Stato potrà concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle provincie, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il quarto della spesa.

Sezione VI.

Opere idrauliche della 5ª categoria.

Art. 10.

(*Prima parte art.* 99 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 11.

(*Art.* 19 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Per la esecuzione tanto delle opere suaccennate, quanto di quelle necessarie a difendere gli abitati di città, villaggi e borgate contro le frane, lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze del comune e dei proprietari e possessori interessati.

Art. 12.

(*Art.* 101 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'art. 21.

Art. 13.

(*Art.* 100 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di più comuni riuniti in consorzio.

I porti e gli scali lacuali, che soddisfino alle condizioni dell'art. 2 del testo unico 2 aprile 1885, n. 2095, della legge su i porti, le spiaggie ed i fari, saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti dalla legge stessa stabiliti.

I porti e gli scali fluviali che interessino alla navigazione internazionale o ad una o più provincie, potranno essere pareggiati ai porti marittimi delle ultime tre classi.

CAPO II.

Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria.

Art. 14.

(*Art.* 102 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173, *e art.* 20 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Le spese per le opere di cui agli articoli 4 e 5 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie,

per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti di opere classificate in prima o seconda categoria.

Le spese per le opere, di cui all'art. 7 sono obbligatorie per tutti gl'interessati, quando il Governo, uditi i consigli provinciali e comunali, abbia stabilita per decreto reale la classificazione di dette opere in terza categoria.

Le spese per le opere di cui agli articoli 9 e 10 possono essere rese obbligatorie con decreto del ministro dei lavori pubblici, quando si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato a termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

L'amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle prime due categorie; per le altre, salvo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 per le opere di 3ª categoria, è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dal presente testo unico.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell'autorità competente, ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 15

(*Ultimo capoverso, art.* 103, *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che ufficiali del genio civile sieno incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

Art. 16.

(*Art.* 21 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà

il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente testo unico.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.

Art. 17.

(*Art.* 104 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente testo unico, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

Sezione I.

Costituzione dei consorzi.

Art. 18.

(*Art.* 105 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

A formare i consorzi, di cui al capo I, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto presente o futuro.

I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e nella loro conservazione.

I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni sono pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati.

Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripar-

tito fra esse in proporzione dell' interesse generale di cia scuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripar tito fra loro in proporzione dell'interesse generale di cia scuno.

Art. 19.

(*Art.* 106 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Lo Stato, le provincie ed i comuni partecipano al cor sorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed ind pendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbliga nell' interesse generale.

Art. 20.

(*Art.* 107 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I comuni possono essere chiamati a far parte dei con sorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando ta opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratt d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavor possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibil del rispettivo territorio.

Art. 21.

(*Art.* 108 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Ove non esista consorzio per la costruzione o conserva zione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degl'interessat essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ov si tratti di opera di un interesse concernente il solo terr torio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli ele menti sufficienti per riconoscere la necessità delle opere la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenc dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare l domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni ch si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convoca zione di tutti gl' interessati dopo un congruo termine, non mi nore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata

In seguito al voto espresso dagl' interessati comparsi, consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provincial

delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Art. 22.

(*Art.* 109 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio, al Ministero, che deciderà, sentito il consiglio dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato.

Art. 23.

(*Art.* 110 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Quando gl'interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

SEZIONE II.

Organizzazione dei consorzi.

Art. 24.

(*Art.* 111 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degl'interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 25.

(*Art.* 112 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 26.

(*Art.* 114 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'in tende continuativo per la sua perpetua conservazione, salv che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso de fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la dett opera; od una variazione di circostanze obblighi ad am pliare, restringere o comunque modificare il consorzio stess

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzi debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabilit per la costituzione di un nuovo consorzio.

I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento, ag effetti del presente testo unico, sono senza altra formalit sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le d sposizioni dell'art. 18 della legge 1° marzo 1888, n. 523 (serie 3ª).

Art. 27.

(*Art.* 115 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiama a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formato regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottener il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio pr vinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro ad sione al chiesto concorso.

Qualora il Ministero predetto od il consiglio provinciale rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, quale decide sull'avviso del consiglio di Stato, e sentito consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali nei consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliber zioni che importino spesa non saranno valide senza l'appr vazione rispettivamente del prefetto e della deputazione pr vinciale.

Art. 28.

(*Art.* 117 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli articoli 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi.

Art. 29.

(*Art.* 118 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 25, coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle essemblee generali e del consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 30.

(*Art.* 119 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come al primo capoverso dell'art. 18.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo suddetto sarà determinato dal consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa, sentiti gli interessati.

L'esazione delle quote di contributo si farà colle norme e coi privilegi della imposta fondiaria.

Art. 31.

(*Prima parte art.* 116 *e ultima parte art.* 175
legge 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno

a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Il Governo promuoverà la istituzione dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese idrauliche relative alle opere della seconda, della terza e della quarta categoria.

CAPO III.

SEZIONE I.

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di 2ª categoria.

Art. 32.

(*Art.* 1 *legge* 3 *luglio* 1875, *n.* 2600).

Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di 2ª categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali e previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degl'interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove o nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

Art. 33.

(*Art.* 2 *legge* 3 *luglio* 1875, *n.* 2600).

Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui nel precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.

Non esistendo consorzi, e finchè non siano organizzati a forma di legge, il Governo ha facoltà di provvedere alla esazione della quota spettante alla massa degl'interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti dai frontisti stessi o dai terzi.

Art. 34.

(*Art.* 3 *legge* 3 *luglio* 1875, *n.* 2600).

Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 35.

(*Art.* 113 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Sezione II.

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di 3ª categoria.

Art. 36.

(*Art.* 3 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Le quote a carico delle provincie e dei comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori.

Per la misura del contributo i proprietari o possessori potranno essere distinti in più classi, secondo il rispettivo grado d'interesse; ed al riparto del contributo fra gli inscritti in ciascuna classe si provvederà in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle proporzioni di metà in base alla superficie e di metà in base alla misura delle imposte.

I proprietari di ferrovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno inscritti in un elenco speciale, e il loro contributo, da calcolarsi nel 20 per cento posto a carico di tutti i proprietari interessati, sarà determinato esclusivamente in ragione dell'utile conseguito o presumibile.

Art. 37.

(*Art.* 4 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Qualora la domanda per la classifica a termini dell'art. 7 sia presentata dalla provincia interessata, questa può anche domandare in seguito a deliberazione del consiglio provinciale, di eseguire essa direttamente le opere di cui all'articolo 7.

In tal caso, emesso il decreto di classifica, la provincia si sostituirà senz'altro al consorzio degli interessati, di cui all'art. 8, in tutte le operazioni previste dal presente testo unico fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso.

Art. 38.

(*Art.* 5 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Il decreto reale che classifica un'opera nella 3ª categoria rende obbligatoria la costituzione del consorzio che all'ese-

cuzione della medesima deve provvedere, salvo che non sia il caso di applicare la disposizione dell'articolo precedente.

Entro sei mesi dalla data del decreto reale, il sindaco del comune nel cui territorio debba eseguirsi l'opera, o quello del comune più interessato per ragione di superficie, quando si tratta di opera che si estende nel territorio di più comuni, od il presidente della deputazione provinciale, nel caso di cui al precedente art. 37, od infine il prefetto, quando la inscrizione in 3ª categoria sia avvenuta per iniziativa del Governo, dovrà provvedere alla compilazione dell'elenco generale degli interessati che debbono far parte del consorzio, e ciò a spese ripartibili poi nella misura di cui all'art. 8.

Tale elenco, insieme ad una copia del decreto reale di classificazione, sarà affisso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni, trascorsi i quali, escluso il caso di cui al precedente articolo 37, saranno convocati gli interessati stessi in assemblea generale per la nomina del presidente e di quattro componenti la commissione amministrativa. Di detta commissione faranno parte un delegato della provincia eletto dalla deputazione provinciale ed un delegato del comune eletto dalla giunta comunale, e, nel caso di più comuni, dalla giunta del comune più interessato per ragioni di superficie.

La commissione compilerà lo statuto consorziale ed esaminerà i reclami presentati contro l'elenco.

Lo schema di statuto e le proposte sulla risoluzione dei reclami saranno sottoposti alla deliberazione dell'assemblea generale.

La deliberazione dell'assemblea deve essere nel termine di quindici giorni omologata dal prefetto.

Art. 39.

(*Art.* 6 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Avverso l'elenco pubblicato a cura della provincia di cui all'art. 37, e avverso la deliberazione dell'assemblea di cui

all'art. 38, gl'interessati potranno proporre reclami nel termine di trenta giorni al prefetto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 40.

(*Art.* 7 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

I progetti esecutivi delle opere di 3ª categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, compilati a cura del consorzio o della provincia, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, inteso il solo parere delle esistenti commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti, quando l'importo delle opere non superi le lire 200,000.

Oltre tale limite, il parere sarà dato da una commissione centrale, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici e composta di tre membri del consiglio superiore dei lavori pubblici e due del consiglio forestale.

La vigilanza dei lavori sarà, in ogni caso, affidata al genio civile con la cooperazione del personale forestale, per quanto concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento.

Art. 41.

(*Art.* 8 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).-

Nei decreti ministeriali coi quali saranno approvati i progetti esecutivi, verranno stabiliti i perimetri dei beni interessati ed i comprensori nei quali l'opera potrà essere eventualmente divisa; e si determineranno provvisoriamente le quote di spese a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari ed enti interessati.

Negli stessi decreti ministeriali potrà essere ammesso, sentito il consorzio, che le provincie ed i comuni interessati soddisfacciano le rispettive loro quote in numero maggiore di anni di quello occorrente per l'esecuzione delle opere, ma non superiore ad anni 30.

La somma di concorso dello Stato potrà essere corri-

sposta anche ratealmente secondo il progresso dei lavori, in base al certificato di *nulla osta* da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza dell'opera ed in rapporto, quando ne sia il caso, alla ripartizione di quest'ultima in comprensori.

Art. 42.

(*Primo capoverso art.* 105 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento compresi fra le opere di 3ª categoria, come agli articoli 7 e 8 costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3ª), esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari negligenti.

Art. 43.

(*Art.* 9 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Un'opera di 3ª categoria si ritiene compiuta nell'intero bacino o in uno o più dei comprensori, in cui, giusta l'articolo 41, è stata divisa, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, e a giudizio esclusivo del ministro dei lavori pubblici, si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione per l'intero bacino o per uno dei comprensori.

Art. 44.

(*Art.* 10 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Dal giorno in cui sarà stato accertato il compimento dell'intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero consorzio.

A tale effetto il consorzio, costituito per la costruzione dell'opera, continuerà ad esistere come consorzio obbligatorio di manutenzione.

Compiuti i lavori soltanto di uno o più comprensori, i

proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse, continueranno a pagare il contributa stabilito per l'intera opera a termini dell'art. 41.

Le riparazioni straordinarie dell'opera o di parte di essa sono a carico dei proprietari interessati, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, nella misura stabilita dal precedente art. 8.

Art. 45.

(*Art.* 11 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Compiuta l'opera in tutto od in parte, ai sensi dell'articolo 43, il consorzio dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe, a senso dell'art. 36, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.

In base alla detta liquidazione definitiva, il consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per la esecuzione del presente testo unico, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

Art. 46.

(*Art.* 12 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 47.

(*Art.* 13 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Qualora entro sei mesi dalla data del decreto reale di classificazione, il consorzio non si costituisca, desso potrà essere costituito d'ufficio, mercè l'opera di un commissario regio, il quale eserciterà anche le attribuzioni della commissione amministrativa con le norme di cui agli articoli 38 e 39.

Art. 48.

(*Art.* 14 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Ogni qual volta un consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia coll'inosservanza delle norme stabilite dal presente testo unico e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il consiglio di Stato, può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del decreto reale che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.

Art. 49.

(*Art.* 15 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Ogni qualvolta un consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la costruzione delle opere e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati dall'art. 41;

b) concedere la stessa facilitazione alle provincie e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante volte rappresentano il contributo annuo rispettivo.

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincierà con l'inizio dei lavori. Questi ultimati, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

Art. 50.

(*Art.* 16 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Compiuta d'ufficio l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'art. 45, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati.

Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione

Art. 51.

(*Art.* 17 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Sui ricorsi prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e definitive di cui agli articoli 41 e 45, sarà provveduto per regio decreto, udita la commissione centrale di cui all'art. 40.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Art. 52.

(*Art.* 18 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dalla esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 53.

(*Art.* 22 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304
e art. 10 *legge* 30 *giugno* 1904, *n.* 293).

Alla provincia od alle provincie interessate in opere di 3ª categoria potrà essere data facoltà, quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e dei proprietari o possessori interessati.

In questo caso la provincia o le provincie dovranno altresì assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere a termini dell'art. 44.

Eguale facoltà potrà essere data al comune od ai comuni interessati in opere di 3ª categoria.

In tal caso, fermo restando il contributo provinciale, il comune od i comuni interessati dovranno addossarsi l'onere dei contributi posti a carico dei proprietari o possessori interessati e quello della successiva manutenzione.

Art. 54.

(*Art.* 23 *legge* 2 *luglio* 1902, *n.* 304).

La cassa dei depositi e prestiti, le casse di risparmio e gl'istituti che esercitano nel regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni e alle provincie per far fronte al pagamento delle opere idrauliche classificate in 3ª categoria, purchè prestino garenzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.

Art. 55.

(*Art.* 24 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 56.

(*Art.* 25 *legge* 7 *luglio* 1902, *n.* 304).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle opere già classificate in 3ª categoria, a termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non era cominciata od era tuttora in corso l'esecuzione all'epoca in cui entrò in vigore la legge del 7 luglio 1902, n. 304.

CAPO IV.

Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche.

Art. 57.

(*Art.* 120 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrono nella spesa lo Stato o le provincie.

Art. 58.

(*Art.* 121 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla

esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

Art. 59.

(*Art.* 122 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorchè le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 60.

(*Art.* 123 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per i fiumi e torrenti, di cui agli articoli 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gl'interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

Art. 61.

(*Art.* 125 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento

dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Art. 62.

(*Art.* 126 *legge* 30 *marzo* 1893, *n.* 173).

In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal genio civile, prendere ingerenza nel servizio, nè eseguire o far eseguire lavori, nè intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione all'autorità politica.

CAPO V.

Scoli artificiali.

Art. 63.

(*Art.* 127 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere in-

dispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 64.

(*Art.* 128 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

Art. 65.

(*Art.* 129 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

Art. 66.

(*Art.* 130 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata

dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

Art. 67.

(*Art.* 131 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento si provvede con legge speciale.

CAPO VI.

Della navigazione e trasporto dei legnami a galla.

Art. 68.

(*Art.* 140 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Art. 69.

(*Art.* 141 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittimi consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Art. 70.

(*Art.* 142 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Si riguardano come navigabili per l'applicazione del presente testo unico quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione è presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sarà pubblicato per decreto reale.

Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sarà fatta per legge.

Art. 71.

(*Art.* 143 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifizi, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione Perciò nelle chiuse stabili. che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovrà lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Art. 72.

(*Art.* 144 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

Art. 73.

(*Art.* 145 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. 74.

(*Art.* 146 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

L'esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonchè alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto.

Art. 75.

(*Art.* 147 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Chiunque, munito dell'opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocchè non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.

Art. 76.

(*Art.* 148 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Quando, per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed, occorrendo, saranno

detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche remossi per disposizione ministeriale.

Art. 77.

(*Art.* 149 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto l'ispezione dell'autorità provinciale per tutto quanto concerne la sicurezza delle barche, alla facilità dell'imbarco e sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio.

Art. 78.

(*Art.* 150 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni che tornassero utili di apportare ad essi, sarano fatte per decreto reale, sentiti i consigli provinciali.

Art. 79.

(*Art.* 151 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art 80.

(*Art.* 152 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale.

Art. 81.

(*Art.* 153 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso

solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. 82.

(*Art.* 154 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. 83

(*Art.* 155 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni.

Art. 84.

(*Art.* 156 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami, per una causa qualunque, e così anche, malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti e ad altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazione, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.

Art. 85.

(*Art.* 157 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Il Ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni, quanto sui ri-

corsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

Art. 86.

(*Art.* 158 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del genio civile e gli agenti dell'amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. 87.

(*Art.* 159 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso di acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.

Art. 88.

(*Art.* 160 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. 89.

(*Art.* 161 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F)

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, me-

diante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata dall'autorità competente.

Art. 90.

(*Art.* 162 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

Art. 91.

(*Art.* 163 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purchè regolarmente autorizzati.

Art. 92.

(*Art.* 164 *legge* 23 *marzo* 1865, *allegato* F).

È mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finchè non si provvede in conformità dell'art. 78

CAPO VII.

Polizia delle acque pubbliche.

Art. 93.

(*Art.* 165 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè

nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art. 94.

(*Art.* 166 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gl'interessati.

Art. 95.

(*Art.* 167 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

Art. 96.

(*Art.* 168 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessorî come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessorî come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonchè sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai

regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Art. 97.

(*Art.* 169 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera *c*;

d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) La conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti, quantun-

que instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dall'autorità amministrativa;

i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifizi su di essi stabiliti;

k) La ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;

l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati.

Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

n) L'occupazione delle spiaggie dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98.

(*Art.* 170 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dei fiumi e torrenti in chiuse stabili;

b) Le variazioni della forma e della posizione sì delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;

c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;

d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

Art. 99.

(*Art.* 21 *legge* 10 *agosto* 1884, *n.* 2644).

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli inscritti negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria.

Art. 100.

(*Art.* 171 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101.

(*Art.* 172 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitarne il taglio.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.

Art. 102.

(*Art.* 173 *legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* F).

Sono osservati i comprensori o circondari di imposizione, ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo V.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il consiglio provinciale, potrà decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 65.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

Il ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

N. 524. N. 524.

REGIO DECRETO *che approva i titoli rappresentativi delle cartelle speciali di credito comunale e provinciale.*

10 agosto 1904

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 ottobre* 1904, *n.* 230)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce presso la cassa depositi e prestiti una sezione autonoma di credito comunale e provinciale con gestione propria;

Veduto l'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma, col quale si autorizza la conversione, con emissione di un titolo speciale della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, del prestito contratto in obbligazioni 4 per cento in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1482;

Veduto l'art. 1 del decreto legislativo 11 luglio 1904, numero 337, relativo all'emissione da parte della sezione autonoma suddetta, di cartelle speciali del valore nominale di lire 500 ciascuna, rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5, 20 e 40 cartelle speciali ammortizzabili in 60 anni mediante sorteggio annuale e fruttanti l'interesse del 3.75 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura;

Veduto l'art. 3 del decreto suddetto pel riparto in serie dei titoli rappresentativi delle cartelle speciali, per la loro numerazione, corredo di cedole, firma a stampa e per la

riserva di determinare con altro decreto la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli per ciascuna serie e dei certificati nominativi;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli rappresentativi delle cartelle speciali di credito comunale e provinciale di cui al decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, sono stampati su carta filigranata di color verdognolo chiaro e conforme ai modelli visti d'ordine Nostro dal ministro del tesoro e depositati insieme al presente negli archivi generali del Regno.

Le filigrane rappresentano lo stemma reale e la leggenda « Credito comunale e provinciale ».

Le filigrane delle cedole rappresentano numeri progressivi dall'1 al 40 in cifre arabiche.

Art. 2.

Sul prospetto (recto) del titolo è stampato a sinistra un medaglione racchiudente l'effigie dell'Italia e sormontato in alto con lo stemma dello Stato, in basso con una targhetta indicante il valore nominale del titolo al quale fanno da cornice svariati fregi artistici.

Le leggende ed i numeri, sia del titolo come delle cedole, sono stampati in nero per tutti i diversi valori.

La lista di separazione del titolo dalla matrice porta la leggenda « Cassa dei depositi e dei prestiti » stampata in nero, con caratteri inglesi majuscoli, intrecciati fra loro.

Il fondo su cui riposa l'anzidetta leggenda, parimenti che quelli esistenti sul prospetto del titolo e delle cedole, risultano stampati in colori diversi per i diversi valori e cioè:

In colore « violetto » per il titolo unitario per lire 500 (cinquecento);

In colore « rosso scarlatto » per il titolo da 5 cartelle per lire 2,500 (duemilacinquecento);

In colore « bruno cupo » per il titolo da 20 cartelle per lire 10,000 (diecimila);

In colore « verde anno » per il titolo da 40 cartelle per lire 20,000 (ventimila).

Art. 3.

La parte posteriore (verso) dei titoli è totalmente libera da stampa, quella invece delle singole cedole trovasi occupata dalla stampa in nero del contorno delle leggende e del numero progressivo replicato.

Art. 4.

I titoli, oltrechè del bollo demaniale e del bollo a secco, sono muniti delle firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile, del direttore generale della cassa dei depositi e prestiti, del direttore capo della ragioneria e del rappresentante l'ufficio di riscontro della corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 settembre 1904
Reg. 18. *Atti del Governo a c.* 165. H. Mezzanotte
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI

L. Luzzatti.

N. 525. N. 525.

REGIO DECRETO *che istituisce alcuni posti di ufficiale d'ordine nelle intendenze di finanza.*

14 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre* 1904, *n.* 231)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 3 marzo 1904, n. 68;

Ritenuto che l'organico del personale delle intendenze di finanza approvato colla legge suddetta assegna n. 373 posti alla classe transitoria della categoria d'ordine colla spesa complessiva di lire 373,000;

Ritenuto che al 31 luglio 1904 nella detta classe transitoria erano vacanti 38 posti e che quindi i relativi fondi per stipendi rimasti disponibili sul capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905, ammontano a lire 38,000;

Ritenuto che al 31 luglio stesso, sulla somma stanziata nel detto stato di previsione al capitolo 11 lettera *a* è rimasta disponibile la somma di lire 200 per la morte dell'ufficiale di classe transitoria, Tarabbo Luigi, e per la nomina ad ufficiale di 4ª classe dell'ufficiale della classe transitoria, Mottola Giovanni;

Ritenuto che complessivamente è disponibile la somma di lire 38,200 per la istituzione di nuovi posti nella carriera d'ordine delle intendenze di finanza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro incaricato dell'*interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° settembre 1904, nel ruolo organico del personale delle intendenze di finanza sono istituiti 4 posti di ufficiale di ordine di 1ª classe con l'annuo stipendio di lire 2,200; 7 posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe con l'annuo stipendio di lire 1,800; 8 posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe collo stipendio di lire 1,500; 4 posti di ufficiale d'ordine di 4ª classe con lo stipendio di lire 1,200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 168. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

N. 526. N. 526.

REGIO DECRETO *che approva le varianti al piano regolatore e d'ampliamento del circondario esterno della città di Milano.*

18 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 ottobre 1904, n. 232)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal municipio di Milano diretta ad ottenere che siano approvate sette varianti al piano regolatore e di ampliamento del circondario esterno di detta città, approvato con la legge dell' 11 luglio 1889, n. 6210;

Visto il progetto di dette varianti compilato in data 22 aprile 1902 e 30 novembre 1903 dall'ufficio tecnico municipale di Milano a firma dell'ingegnere capo signor Giovanni Masera;

Considerato che le varianti senza ledere l'economia generale del piano approvato tendono ad eliminare alcune delle difficoltà incontrate nella esecuzione, a migliorare le comunicazioni fra la parte della città racchiusa nei bastioni e quella esterna, ed a ridurre l'ampiezza eccessiva di talune vie e piazze comprese nel piano;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e quella 11 giugno 1889, n. 6210;

Visto il voto del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le sette varianti al piano regolatore di ampliamento del circondario esterno di Milano, risultanti dal progetto compilato dall'ufficio tecnico municipale di detta città a firma dell'ingegnere capo signor Giovanni Masera, e visto d'ordine Nostro dal ministro proponente nelle quattro planimetrie in data 22 aprile 1902, e nei piani particolareggiati descrittivi degli stabili in data 30 novembre 1903, e nelle relative tavole di disegni ed elenchi.

Per l'attuazione delle varianti resta fermo il termine stabilito dalla citata legge 11 luglio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 178. R. [illegible].
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

N. 527. N. 527.

REGIO DECRETO *che modifica le norme per le indennità di missione agli ispettori del credito e della previdenza.*

25 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 ottobre 1904, n. 232)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 11 luglio 1904, n. 343, che modifica il ruolo organico dell'ufficio di ispezione e vigilanza sugli istituti di credito e previdenza;

Veduto il regio decreto 3 gennaio 1895, n. 10, che stabilisce le indennità spettanti agli ispettori per la vigilanza sugli istituti di credito e di previdenza;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettori dell'ufficio di ispezione e vigilanza sugli istituti di credito e previdenza, per le missioni fuori della loro ordinaria residenza, percepiranno le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'ispettore capo, agli ispettori superiori ed agli ispettori di 1ª, 2ª e 3ª classe sarà corrisposta una indennità di viaggio pari al prezzo di un posto di 1ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, sotto deduzione per questi ultimi dei ribassi

di prezzo consentiti dalle convenzioni a favore degli impiegati che viaggino per ragioni di servizio; e di cent. 25 per ogni chilometro sulle strade ordinarie, prendendo per base la via più breve.

Art. 3.

L'indennità di soggiorno sarà corrisposta per tutta la durata della missione comprendendovi il giorno della partenza e quello dell'arrivo.

Tale indennità giornaliera è stabilita secondo la tabella seguente:

Agli ispettori di 3ª classe	L.	10
Agli ispettori di 2ª e di 1ª classe . .	»	12
Agli ispettori superiori	»	14
All'ispettore capo	»	16

Art. 4.

Il Ministero determinerà di volta in volta le indennità da accordarsi per le missioni all'estero.

Art. 5.

Le norme stabilite col presente decreto andranno in vigore con la data di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 settembre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 169. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.

N. 528. N. 528.

REGIO DECRETO *che modifica le tabelle 9 e 14 degli organici militari della Colonia Eritrea.*

18 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1904, n. 241)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 della legge 24 maggio 1903, n. 205;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri d'accordo con quello della guerra, in seguito a proposta dal regio commissario civile per la colonia Eritrea;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tabelle n. 9 e 14 degli organici militari « Servizio del Treno » e deposito della colonia Eritrea in Napoli annesse all'ordinamento organico per la colonia Eritrea approvato col Nostro decreto 30 marzo 1902, n. 168, sono modificate come appresso:

Tabella n. 9. — Servizio del treno.

	UOMINI			QUADRUPEDI		
	italiani		Truppa indigena	di Ufficiali	da basto	
	Ufficiali	Truppa			Muli	Muletti
Capitano o tenente (capo servizio)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	5	—	—	—	—
Caporale maniscalco	—	1	—	—	—	—
Allievo maniscalco	—	3	—	—	—	—
Sellaio	—	1	—	—	—	—
Allievi sellai	—	3	—	—	—	—
Carradori	—	2	—	—	—	—
Fabbro	—	1	—	—	—	—
Buluc Basci	—	—	2	—	—	—
Muntaz	—	—	12	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	230	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	120	220
Totali	3	21	250	3	120	220

N. B. — Sono compresi nella tabella i conducenti ed i quadrupedi che il treno dovrà fornire ai vari presidi per il servizio di presidio nelle proporzioni che verranno stabilite da apposito ordine del Comando delle truppe.

Tabella n. 14. — Deposito della colonia Eritrea in Napoli.

	Uomini italiani		Quadrupedi	
	Ufficiali	Truppa	di Ufficiali	muli da tiro
Tenente colonnello o maggiore (Comandante) (1)	1	—	1	—
Ufficiali subalterni contabili	2	—	—	—
Sottufficiali	—	4	—	—
Caporali	—	3	—	—
Soldati	—	9	—	—
Quadrupedi	—	—	—	1
Totali. . . .	3	16	1	1

(1) Può anche essere un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 175. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.
E. PEDOTTI.
GIOLITTI.

N. 529. N. 529.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto del consorzio per la concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono.*

8 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 ottobre 1904, n. 233)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni prese dai consigli comunali di Triuggio, Albiate, Besana, Renate e Veduggio in provincia di Milano, e da quelli di Monticello, Cassago, Bulciago, Costamasnaga, Molteno e Oggiono in provincia di Como per costituirsi in consorzio, a norma della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per ottenere la concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono;

Visto lo schema dello statuto consortile approvato dall'assemblea generale dei rappresentanti nell'adunanza del 6 aprile 1902;

Viste le disposizioni della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e 29 giugno 1873, n. 1475;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, colle modificazioni prescritte nell'articolo seguente, lo statuto del consorzio costituitosi fra i suin-

dicati comuni per ottenere la concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono, e deliberato nell'assemblea generale dei rappresentanti li 6 aprile 1902.

Art. 2.

L'art. 5, nei comma terzo, quarto e quinto, sarà modificato come appresso:

« Ove per morte, per volontaria rinuncia o per altri motivi, alcuno dei rappresentanti venisse durante l'anno a mancare, il comune rappresentato dovrà provvedere alla surroga non oltre l'apertura della sessione ordinaria immediatamente successiva all'avvenuta vacanza. Qualora non vi provveda non sarà tenuto conto della vacanza per la determinazione del numero legale richiesto dal capoverso dell'art. 7.

« L'assemblea potrà dichiarare la decadenza dei membri rimasti assenti in tre riunioni consecutive senza giustificati motivi, e le decadenze così dichiarate, produrranno, in attesa delle relative surroghe, lo stesso effetto indicato nel comma precedente per la determinazione del numero legale.

« I rappresentanti surrogati dureranno in carica per tutto il residuo periodo ancora spettante ai surrogati. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 *settembre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 174. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
GIOLITTI

N. 530. N. 530.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento del personale a mercede giornaliera nelle manifatture dei tabacchi.*

14 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 ottobre 1904, *n.* 232)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro *interim* delle finanze;

Sentiti il consiglio del lavoro ed il consiglio tecnico dei tabacchi;

Sentito il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento del personale a mercede giornaliera nelle manifatture dei tabacchi visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 3.

Il presente regolamento andrà in vigore il 1° ottobre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1904.
Reg. 18 *Atti del Governo a f.* 178. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. Luzzatti.
Giolitti.

REGOLAMENTO

DEL PERSONALE A MERCEDE GIORNALIERA

NELLE MANIFATTURE DEI TABACCHI

REGOLAMENTO

del personale a mercede giornaliera nelle manifatture dei tabacchi

CAPITOLO I.

Classificazione del personale.

Art. 1.

Il personale a mercede giornaliera delle manifatture dei tabacchi si divide in due categorie:
personale di sorveglianza;
personale di lavoro.

Art. 2.

Appartengono al personale di sorveglianza:
gli aiutanti capi laboratorio e le scrivane;
Appartengono al personale di lavoro:
le maestre, gli artieri, gli operai comuni, le istruttrici, le verificatrici, le controllatrici e le operaie comuni.

CAPITOLO II.

Ammissione, alunnàto, iscrizione nei ruoli.

Art. 3.

Gli aiutanti capi laboratorio sono scelti fra gli operai con non meno di cinque anni di servizio nelle manifatture, e non più di 35 anni di età, e devono:

a) avere ottima condotta;
b) dare prova di sufficiente istruzione;
c) avere attitudine specifica per condurre un laboratorio.

Art. 4.

In mancanza di operai idonei gli aiutanti capi laboratorio si nominano per concorso, mediante esame, i cui programmi sono stabiliti con disposizioni ministeriali. Essi debbono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 17 ai 20 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le manifatture;

d) possedere la licenza ginnasiale o tecnica, oppure di scuola commerciale, o d'arti e mestieri equipollente alla licenza di scuola tecnica;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

A parità di merito d'esame sono preferiti i figli degli addetti alle manifatture.

Art. 5.

Gli operai prescelti, perchè idonei, sono nominati aiutanti capi laboratorio solo dopo aver superato favorevolmente un esperimento pratico della durata di 300 giorni lavorativi.

Ritornano alla categoria operai colla mercede di cui fruivano, se l'esito dell'esperimento è negativo.

Art. 6.

I vincitori del concorso sono sottoposti ad una prova della durata di 300 giorni lavorativi, durante la quale assistono ad un corso teorico pratico di scienza applicata al tabacco in un opificio da designarsi.

Sono nominati aiutanti capi laboratorio con la graduatoria dell'esame d'idoneità da indirsi alla fine del detto corso, e dopo avere dato prova di buona condotta, di operosità, e di attitudine; diversamente sono licenziati.

Art. 7.

Le scrivane sono nominate in seguito ad esame di concorso con le norme ed i programmi stabiliti con disposizioni ministeriali.

Art. 8.

Le aspiranti all'esame di concorso devono:

a) essere cittadine italiane;

b) avere l'età dai 17 ai 20 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le manifatture;

d) possedere la licenza complementare, ginnasiale o tecnica, od altra equipollente a termini di legge;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

A parità di merito di esame sono preferite le figlie delle addette alle manifatture.

Art. 9.

Sono ammesse all'esame quelle operaie che hanno dato prova di sufficiente istruzione e si distinguono per attitudine e per lodevole condotta, purchè non abbiano superato gli anni 25.

Art. 10.

Le vincitrici del concorso sono sottoposte ad uno esperimento pratico della durata di 300 giorni lavorativi presso le manifatture.

Quelle che fanno buona prova nello esperimento pratico sono nominate scrivane. Le altre sono licenziate, salvo che si tratti di concorrenti di cui all'articolo precedente, che ritornano nella categoria delle operaie.

Art. 11.

Le maestre sono scelte fra le operaie più esperte nelle lavorazioni, di specchiata moralità e condotta, che sappiano leggere e scrivere, che siano di sana costituzione fisica, e non abbiano superato il 40° anno di età.

Art. 12.

Le istruttrici, le verificatrici e le controllatrici sono scelte tra le operaie che hanno i requisiti inerenti alla speciale funzione a cui sono chiamate.

L'incarico è revocabile quando ne cessa il bisogno, o l'operaia se ne rende immeritevole.

Art. 13.

Gli operai artieri sono assunti per concorso in base a saggio professionale.

Gli aspiranti devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 20 ai 30 anni;

c) essere di sana e regolare costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore;

e) presentare la prova di avere esercitato lodevolmente l'arte a cui sono chiamati;

f) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono sottoposti ad un esperimento della durata di 300 giorni lavorativi, per provare in modo sicuro l'idoneità al posto per abilità, attitudine fisica e buona condotta.

Chi non soddisfa a tutte le condizioni dell'esperimento, è subito licenziato; gli altri, compiuto l'esperimento, sono nominati artieri.

Art. 15.

Gli operai comuni si assumono in servizio per concorso da indirsi per un numero di posti determinato.

Devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 18 ai 25 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore a due mesi.

I posti messi a concorso sono conferiti secondo la graduatoria per ordine di robustezza fisica.

A parità di condizioni sono preferiti coloro che hanno lodevolmente servito nell'esercito o nell'armata e i figli degli addetti alle manifatture.

Art. 16.

Le operaie comuni si assumono in servizio per concorso da indirsi per un numero determinato di posti:

Le concorrenti devono:

a) essere cittadine italiane;

b) avere l'età dai 17 ai 22 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, di data non anteriore ai due mesi.

f) non avere sorelle nubili, che convivano con loro e coi genitori, in servizio nella stessa manifattura;

g) esibire il libretto di lavoro prescritto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art. 17.

I posti messi a concorso sono conferiti dalla commissione permanente degli impiegati superiori della Manifattura, secondo una graduatoria che sarà fatta per ordine di robustezza fisica e di disagio economico e a parità di condizioni con precedenza della minore età. Fino alla metà dei posti messi a concorso, le figlie di operai e di operaie, in servizio nelle manifatture, hanno la precedenza nell'ordine ed alle condizioni su accennate.

La graduatoria sarà resa pubblica.

Art. 18.

Le operaie scelte vengono sottoposte a 300 giorni lavorativi di esperimento, durante il quale sono licenziate quelle che non dànno prova di attitudine al servizio, diligenza e buona condotta.

Alla fine dell'esperimento una nuova visita riafferma l'idoneità fisica.

Quelle che superano la duplice prova sono nominate operaie, le altre licenziate.

Art. 19.

Sono ammesse in Manifattura le fanciulle con età non minore dei 15 anni compiuti.

Le fanciulle sono assunte temporariamente a seconda del bisogno; cessato questo, sono in qualunque epoca licenziate.

Quelle che al compiere dei 17 anni di età sono tuttavia in servizio, passano nella categoria delle operaie in esperimento, e la loro nomina definitiva è subordinata alle regole di cui all'articolo precedente.

Art. 20.

Le operaie con servizio effettivo non minore di 10 anni, che vengano cancellate dai ruoli per dimissioni volontarie, o per effetto dell'alinea 5 dell'articolo 57, capitolo VI, possono essere riammesse in occasione di concorsi quando:

a) non abbiano superato i 40 anni di età;

b) dall'epoca della cessazione del servizio alla domanda di richiamo non siano decorsi più di 3 anni;

c) non abbiano lavorato in manifatture estere di tabacchi.

Art. 21.

Le visite mediche previste dagli articoli 8, 13, 15, 16 e 18 sono regolate nei modi e colle norme stabilite con disposizione ministeriale.

Nelle visite collegiali fa sempre parte il medico dell'opificio ed un medico proposto dalla commissione di cui all'articolo 102.

Art. 22.

Tutto il personale all'atto della iscrizione a ruolo è obbligatoriamente inscritto alla cassa di mutuo soccorso per le malattie di cui al capitolo VIII, e nella cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

È lasciata facoltà d'iscrizione nel ruolo dei contributi riservati od in quello della mutualità, fermo il disposto del successivo articolo 93.

CAPITOLO III.

Attribuzioni.

Art. 23.

Gli aiutanti capo laboratorio dipendono direttamente dal capo laboratorio, ed hanno i seguenti doveri:

1° Coadiuvarlo ed assisterlo, eseguendo la pesatura delle materie, redigendo le relative bollette, ed effettuando tutte le registrazioni e scritture inerenti al magazzino, officina o laboratorio cui sono adibiti;

2° Ottenere dagli operai e dalle operaie la massima economia nell'impiego delle materie, regolarità ed esattezza nelle singole operazioni, sicchè i prodotti riescano ineccezionabili;

3° Controllare il lavoro già accettato dalle verificatrici;

4° Mantenere la disciplina e l'ordine nel personale, curare la pulizia ed il buon uso dei locali e del materiale;

5° Informare il superiore immediato di tutte le infrazioni regolamentari;

6° Prender parte secondo il turno assegnato al servizio di vigilanza all'entrata ed all'uscita del personale.

In caso di assenza del capo, debbono surrogarlo, e possono essere anche preposti alla direzione di un laboratorio.

Art. 24.

Gli aiutanti capi laboratorio chiamati di leva sono considerati in permesso di assenza per la durata del servizio militare effettivamente prestato.

Ai richiamati sotto le armi, se capi di famiglia, o con ascendenti a carico, si continua la mercede per tutto il tempo che passano sotto le armi.

Art. 25.

Le scrivane dipendono direttamente dal capo dell'ufficio, magazzino o laboratorio al quale sono addette, e debbono coadiuvarlo più specialmente in quanto concerne i lavori di scrittura.

Possono essere incaricate anche delle attribuzioni degli aiutanti capi laboratorio in ordine alla lavorazione e alla disciplina; in tal caso prolungandosi l'incarico oltre sei giorni, verrà loro concesso un soprassoldo.

Art. 26.

Le maestre dipendono direttamente dai capi e dagli aiutanti capi laboratorio.

Li coadiuvano in quanto concerne il mantenimento dell'ordine e della disciplina. Sono incaricate di esercitare sulle operaie le speciali vigilanze non consentite all'altro sesso.

Devono addestrare le operaie, esaminare il lavoro, vigilare e dare le norme opportune perchè sia evitata e corretta qualsiasi menda nella esecuzione del medesimo.

Devono controllare il lavoro già accettato dalle verificatrici e controllatrici, e per turno assistere alle controvisite delle operaie.

Art. 27.

Le verificatrici dipendono direttamente dai capi, dagli aiutanti capi laboratorio e dalle maestre.

Verificano, collaudano e ricevono il lavoro delle operaie, rifiutano i prodotti che si presentano difettosi sotto qualsiasi punto di vista, facendoseli immediatamente cambiare.

Mantengono l'ordine e la disciplina più specialmente nella squadra cui sono preposte.

Eseguiscono tutte le altre incombenze di ordine per garantire l'incolumità delle materie in lavoro.

Rispondono del lavoro da esse accettato.

Possono essere incaricate delle funzioni di maestra a tutti gli effetti.

Art. 28.

Le istruttrici dipendono direttamente dai capi laboratorio, dagli aiutanti capi laboratorio, e dalle maestre.

Devono istruire le operaie novizie, insegnando la manualità delle lavorazioni e l'economico impiego delle materie,

Art. 29.

Le controllatrici dipendono direttamente dai capi laboratorio, dagli aiutanti capi laboratorio e dalle maestre, e debbono controllare l'esattezza dei pesi e delle contazioni dei prodotti.

Art. 30.

Gli artieri dipendono direttamente dal macchinista, o dal capo di officina o di laboratorio, o dall'aiutante capo laboratorio.

Sono adibiti, secondo l'arte cui appartengono, a tutti i servizi di elettricità, aggiustatore, fabbro, fuochista, falegname, stagnaio, muratore, ecc.

Devono curare la conservazione, l'ordine ed il buon governo delle macchine, utensili ed arnesi che hanno in consegna o in semplice uso.

Devono disimpegnare in modo ineccezionabile qualunque lavoro dell'arte cui sono addetti.

Sono tenuti responsabili della mancata denunzia degli inconvenienti che seguissero per loro causa.

Possono essere destinati ai servizi di vigilanza notturna dove non esistono operai, e alla condotta fuochi.

L'amministrazione non può dar lavoro agli artieri fuori della manifattura, e agli artieri stessi è vietato di lavorare nelle ore di libertà per conto di terzi.

Art. 31.

Gli operai comuni dipendono direttamente dai capi laboratorio e dagli aiutanti capi laboratorio, e, quando siano distaccati presso le officine, dal macchinista o dal capo officina.

Devono curare la conservazione ed il buon governo delle macchine e dei materiali che adoperano.

Sono tenuti ad avvisare gli inconvenienti che avvertissero nelle lavorazioni alle quali sono addetti.

Possono essere scelti dalla direzione per servizi di vigilanza notturna e condotta fuochi.

Art. 32.

Gli artieri e gli operai comuni chiamati di leva sono considerati in permesso di assenza per la durata del servizio militare effettivamente prestato.

Ai richiamati sotto le armi, se capi di famiglia o con ascendenti a carico si continua la mercede per tutto il tempo che passano sotto le armi.

Art. 33.

Le operaie comuni dipendono direttamente dal capo laboratorio, dagli aiutanti capi laboratorio, dalle scrivane, dalle maestre. nonchè dalle verificatrici.

Devono curare la conservazione ed il buon governo degli oggetti che hanno in consegna od in semplice uso.

Devono eseguire tutte le operazioni inerenti ai vari lavori manuali cui possono essere destinate, curandone la perfetta esecuzione e l'economico impiego delle materie.

Tutti i lavori pesanti e di facchinaggio saranno affidati esclusivamente agli uomini, e, per quanto è possibile, e le esigenze industriali lo permettano, è abolito il lavoro a gruppi.

CAPITOLO IV.

Orario, ingresso, uscita, visita e permessi d'assenza.

Art. 34.

Il lavoro normale effettivo nelle manifatture ha la durata di sette ore, interrotte dal riposo di un'ora.

L'ingresso e l'uscita dallo stabilimento sono regolati in relazione al numero degli operai, in modo da non alterare la durata del lavoro effettivo.

Un primo segnale avverte il principio dell'ingresso, un secondo la sua fine, un terzo il principio del lavoro.

L'uscita è regolata con due segnali: il primo che determina la cessazione del lavoro, l'altro il principio dell'uscita.

Art. 35.

L'ora di riposo durante la quale il personale, senza uscire dalla manifattura, fa la refezione, è avvertita con un primo segnale per la cessazione del lavoro e lo sgombro dei laboratori.

Dieci minuti prima della fine dell'ora, altro segnale avverte l'uscita dai locali di riposo.

Un terzo segnale indica la ripresa del lavoro.

Art. 36.

Gli aiutanti capi laboratorio e le maestre debbono entrare al primo segnale dell'ingresso.

Il personale, occorrendo, deve rispondere all'appello che si effettua all'atto dell'ingresso e dell'uscita.

Il personale femminile addetto ai cottimi può anche essere dispensato dall'appello.

Il personale di sorveglianza deve uscire dopo il personale di lavoro del rispettivo laboratorio.

Art. 37.

L'orario normale può temporaneamente e per alcuni laboratori essere spostato, perchè la durata del lavoro effettivo sia di sette ore diurne.

Occorrendo un lavoro straordinario, il personale deve prestarsi anche oltre l'orario normale.

Il lavoro straordinario oltre la prima ora è compensato col 25 per cento d'aumento della misura normale.

In qualunque caso le donne sono sempre escluse dai lavoi ntturni· or

Art. 38.

personale a mercede giornaliera ogni qualvolta esce dall'opificio è sottoposto alla visita e saltuaria controvisita.

Dette visite debbono essere praticate con modi decenti ed urbani e presenziate, se per uomini, da un capo laboratorio, se per donne, da una maestra.

Le visite, oltrechè dai portinai visitatori e dalle visitatrici di ruolo, possono essere fatte da persone di fiducia della direzione anche estranee al personale.

La visita al personale di sorveglianza è eseguita in locali separati.

Art. 39.

Non si accordano permessi di assenza durante l'orario per ragioni estranee a quelle della salute del richiedente, se non in casi eccezionali e per motivi giustificati ed urgenti.

Ad ogni assenza superiore a mezz'ora corrisponde una riduzione proporzionale di diaria o di quota di lavoro.

Art. 40.

Tutto il personale ha l'obbligo d'intervenire al lavoro ogni qualvolta la manifattura è aperta.

Chi per eccezionali circostanze fosse impedito d'intervenire al lavoro, deve produrre giustificazione non più tardi della mattina del giorno seguente.

Le operaie addette ai lavori a cottimo possono ritardare la giustificazione fino ai due giorni.

Le assenze non giustificate oltre ai termini suddetti sono ritenute arbitrarie.

Art. 41.

Senza godimento di mercede saranno accordati permessi di assenza complessivamente di un mese nel corso di ciascun anno, da ripartirsi per turni a seconda delle esigenze del servizio.

Per ragioni di famiglia, meritevoli di particolare riguardo, il termine di cui sopra può estendersi fino ad un massimo di tre mesi.

Al personale di sorveglianza che abbia tenuta lodevole condotta, può concedersi, subordinatamente alle esigenze di servizio, un permesso di assenza con godimento della mercede, per la durata massima di dieci giorni nel corso di ciascun anno.

CAPITOLO V.

Assegni di malattie e di parto — Infortuni.

Art. 42.

Il personale da assumersi dopo l'attuazione del presente regolamento è obbligato ad iscriversi alla cassa di mutuo soccorso di cui al capitolo VIII.

Il personale a paga fissa attualmente in servizio conserva il diritto alla

mercede di malattia previsto dall'articolo 91 del regolamento 4 agosto 1887 secondo le norme dettate dagli articoli 43, 44, 45, 46.

Il personale attualmente in servizio non avente diritto ai termini dell'articolo 91 del regolamento 4 agosto 1887 alla paga di malattia, ha il diritto di iscriversi alla cassa di mutuo soccorso di cui al capitolo VIII.

Esercitando tale diritto deve rimanere iscritto alla cassa per tutto il tempo di ulteriore servizio nelle manifatture.

Art. 43.

L'assegno di malattia si corrisponde pari alla intera mercede fissa rispettiva per ogni giorno lavorativo, e per un numero massimo di giorni sessanta di malattia continua od interrotta nel corso di un anno (300 giorni lavorativi).

Quando le assenze per malattie oltrepassano il suddetto limite, viene corrisposto un assegno ridotto alla metà della mercede per ogni giorno lavorativo, fino alla concorrenza di altri duecento giorni.

Qualora poi le assenze per malattia continuata od interrotta superino nel complesso duecentosessanta su trecento giorni consecutivi di lavoro, cessa ogni corresponsione di paga. Deve esserne però riferito caso per caso alla direzione generale per l'eventuale ulteriore trattamento.

Art. 44.

Il personale di sorveglianza e di lavoro denunciando la malattia entro la prima giornata di assenza, gode l'assegno dal secondo giorno di assenza.

Se invece la denuncia viene fatta più tardi, di altrettanto tempo viene ritarda la decorrenza dell'assegno.

Art. 45.

Gli assegni di malattia non si corrispondono al personale che si ammala mentre trovasi in congedo, e cessano quando l'ammalato si reca fuori dell'abituale residenza.

Nei soli casi indispensabili alla guarigione, e sopra analoga proposta del sanitario della manifattura, può essere accordata la paga di malattia con facoltà di allontanarsi dalla residenza.

Art. 46.

L'assegno non si corrisponde quando la malattia fu provocata o potratta per deliberata mancanza di cura, quando sia causata da ubbriachezza abituale o da altri stravizi, o da ferite riportate in rissa della quale l'operaio fu provocatore.

Art. 47.

Il personale femminile attualmente in servizio non assistito da mercede, e non ascritto alla cassa di mutuo soccorso di cui al capitolo VIII, nei casi di parto riceve un assegno di lire 15.

Art. 48.

Per il personale di sorveglianza e di lavoro addetto all'esecuzione dei lavori inerenti all'ordinario servizio, si provvede a norma della legge concernente gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 49.

Il personale di cui al 2° comma dell'articolo 42 in servizio prima dell'attuazione del presente regolamento, nei casi d'invalidità temporanea per infortunio, percepisce la indennità stabilita dalla legge sugli infortuni che non può in alcun caso essere inferiore a quella del precedente articolo 43, cioè la mercede intiera, con decorrenza dal primo giorno e per una durata massima di 60 giorni lavorativi.

Prolungandosi l'invalidità temporanea, si applica, col sessantunesimo giorno, il pagamento stabilito dalla legge suddetta.

Art. 50.

Le paghe pari alla intiera mercede di ruolo, che si corrispondono nei casi d'infortunio, non entrano nel computo del periodo dei 60 giorni, di cui all'articolo precedente 43.

CAPITOLO VI.

Punizioni.

Art. 51.

Le punizioni sono le seguenti:

1° il rimprovero (pel solo personale di lavoro);

2° la censura scritta (pel solo personale di sorveglianza);

3° la sospensione per frazioni di giornate (quarti) dal lavoro e dalla paga con effetto solo quando ammontano ad una giornata;

4° la sospensione;

5° la retrocessione (pel solo personale di sorveglianza);

6° il licenziamento.

Art. 52.

La pena del rimprovero si applica per lievi mancanze che riguardano l'ordine o la manualità del lavoro.

Art. 53.

La censura scritta si applica per lievi mancanze purchè non vi sia recidiva nelle stesse.

Art. 54.

La sospensione per frazioni di giornata si infligge per le mancanze riguardanti la diligente esecuzione dei proprii incarichi, il lavoro, l'ordine, il silenzio, la pulizia, le brevi assenze arbitrarie, quando debba escludersi il dolo.

Art. 55.

La sospensione si infligge nei casi:

1° di recidiva nelle infrazioni di cui agli articoli 52 e 53;

3° di insubordinazione;

4° di turpiloquio e di atti sconvenienti in manifattura;

5° di simulata malattia;

6° di grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri;

7° di insulti, minaccie e vie di fatto verso compagni in manifattura, ed anche fuori dello stabilimento per cause inerenti al servizio;

8° di cessazione arbitraria individuale del lavoro;

9° di rifiuto di uscita dalla manifattura in seguito ad ordine superiore;

10° di eccitamento a disordini;

11° di vilipendio o di ingiuria ai superiori;

12° di guasti arrecati per colpevole negligenza ai tabacchi, al materiale mobile ed ai fabbricati.

Si applica eziandio nei casi:

13° in cui si fumi nei locali della manifattura o addetti alla manifattura;

14° in cui si volgano a proprio uso e consumo nell'interno dell'opificio generi del monopolio;

15° di recidiva in assenze arbitrarie;

16° di contegno sconveniente verso il personale dipendente e verso gli estranei che hanno rapporti colla manifattura per affari di servizio;

17° di debiti contratti coi dipendenti;

18° di alterazione delle materie in lavoro, di impiego di materie diverse dalle prescritte, di introduzione di sostanze eterogenee.

Art. 56.

La pena della retrocessione è inflitta nei casi:

1° di grave insubordinazione;

2° di eccitamento a disordini.

Art. 57.

La pena del licenziamento s'infligge nei casi:

1° di condotta immorale che abbia cagionato pubblico scandalo;

2° di grave insubordinazione;

3° di insubordinazione verso gli impiegati superiori;

4° di assenza arbitraria che abbia carattere saltuario per propri particolari interessi;

5° di assenza arbitraria individuale oltre i 15 giorni, quando sia intervenuta diffida a riprendere servizio e dopo scaduti i termini della diffida;

6° di contravvenzione qualificata per contrabbando, od assimilata;

7° di sottrazione di tabacco, di ogni altro genere od oggetto di pertinenza dell'amministrazione;

8° di condanna a pene restrittive superiore ad un mese per sentenza passata in giudicato;

9° di manifesto eccitamento a disordini con atti e vie di fatto;

10° di guasti arrecati con proposito deliberato al materiale mobile ed ai fabbricati;

11° di introduzione nei prodotti di materie estranee allo scopo di screditare l'azienda;

12° di rifiuto, in caso di sciopero, a riprendere lavoro, quando sia ordinato individualmente, per gravi esigenze di servizio, mediante avviso affisso alla porta della manifattura.

Art. 58.

Alle trasgressioni non contemplate negli articoli precedenti sono applicate per analogia le pene in essi stabilite.

Art. 59.

Le sospensioni hanno la durata minima di un giorno e massima di un mese.

Le sospensioni debbono essere dal personale tecnico e dal commissario ai riscontri proposte al direttore con rapporto motivato.

Il capo tecnico od il commissario ai riscontri debbono sempre interrogare chi ha commesso la mancanza; così è obbligo del direttore quando la sospensione deve applicarsi di interrogare sempre gli operai.

Il direttore infligge la censura e le sospensioni sino a 15 giorni. Le sospensioni oltre i 15 giorni, la retrocessione ed il licenziamento sono deliberati dalla direzione generale sopra proposta collegiale del direttore, del capo tecnico e del commissario ai riscontri.

Il direttore è autorizzato a dar corso alla sospensione in attesa delle deliberazioni della direzione generale.

Art. 60.

La sospensione dal servizio e dalla mercede potrà essere pronunciata dalla direzione generale a tempo indeterminato quando sia motivata da fatti che siano oggetto di istruttoria penale.

Art. 61.

Settimanalmente nell'albo della manifattura si pubblicano i nomi dei puniti e le pene inflitte.

CAPITOLO VII.

Retribuzioni e indennità.

Art. 62.

Le retribuzioni di cui in appresso si intendono commisurate nei giorni feriali a 7 ore, nei festivi a 5 ore di lavoro effettivo.

La liquidazione dei conti relativi alle competenze ordinarie e straordinarie e ai lavori a cottimo, si farà settimanalmente, o al più tardi per dedovranno essere rivolti, pel tramite gerarchico, al direttore entro 7 giorn da quello del pagamento.

Art. 63.

Gli aiutanti capi laboratorio scelti tra il personale operaio, percepiscono, durante l'esperimento la mercede di lire 3.40, e quelli nominati in seguito ad esame, di lire 3.00 per ogni giorno lavorativo.

Art. 64.

Al termine del periodo di esperimento, e dopo la definitiva conferma nel posto, ai primi viene corrisposta la mercede di lire 3.60, ai secondi di lire 3.20 per ogni giorno lavorativo.

Art. 65.

La mercede sarà aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di lire 4.80. L'aumento di centesimi 20 nella mercede sarà accordato in via ordinaria per anzianità, eccetto il caso di demerito, dopo 4 anni di effettivo servizio con la stessa mercede.

Il detto aumento potrà essere concesso a scelta, anche solo dopo 2 anni dall'ultima promozione, nella proporzione non maggiore di un terzo dei promossi nell'ultimo quinquennio, a coloro che sieno distinti per speciale attitudine e per eccezionale utilità di opera.

Art. 66.

Le scrivane nominate in seguito a concorso, percepiscono, durante l'esperimento, la mercede giornaliera di lire 2.

Art. 67.

Al termine del periodo di esperimento e dopo la definitiva conferma nel posto, viene loro corrisposta la mercede giornaliera di lire 2.20.

Art. 68.

La mercede è aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di lire 3.80.
accordato, eccetto il caso di demerito, dopo 4 anni di effettivo servizio colla stessa mercede, ed ogni due anni per meriti speciali.

Art. 69.

Le maestre percepiscono la mercede iniziale giornaliera di lire 2.20.

Art. 70.

La mercede delle maestre è aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di lire 3.00.

L'aumento di centesimi 20, entro i limiti suindicati, è accordato per anzianità, eccetto il caso di demerito, alle maestre che hanno prestato servizio per 4 anni con la stessa mercede.

Art. 71.

Gli artieri percepiscono, durante l'esperimento, la mercede normale di lire 2.50 al giorno e l'assegno individuale stabilito dalla direzione locale.

Art. 72.

Al termine del periodo di esperimento, e dopo la definitiva conferma nel posto, viene loro assegnata una retribuzione la quale è costituita di due elementi:

a) mercede normale;

b) assegno individuale.

La mercede normale si inizia per tutti nella misura di lire 2.75 ed è aumentata di 25 in 25 centesimi, sino ad un massimo di lire 4.

L'aumento di centesimi 25 è accordato per anzianità, dopo 4 anni di effettivo servizio con la stessa mercede.

Art. 73.

L'assegno individuale si determina, a seconda dell'arte, capacità, attitudine, operosità e delle speciali incombenze che l'artiere è chiamato a disimpegnare, in base a tabelle prestabilite dalla direzione generale per ogni manifattura.

Art. 74.

Gli operai comuni, durante l'esperimento, percepiscono la mercede normale di lire 2.30 per ogni giorno lavorativo.

Art. 75.

Al termine del periodo d'esperimento, e dopo la definitiva conferma nel posto, la mercede normale è di lire 2.50.

Art. 76.

La mercede normale è aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di lire 4.

L'aumento di centesimi 20 è accordato per anzianità, eccetto il caso di demerito, dopo 4 anni di effettivo servizio colla stessa mercede.

Art. 77.

Le verificatrici, istruttrici e controllatrici percepiscono, durante il loro incarico, una mercede giornaliera non mai inferiore al loro guadagno ordinario e che potrà essere aumentata, tenuto conto delle condizioni locali, dell'importanza del lavoro e dell'abilità e diligenza individuale.

Art. 78.

Le operaie sono retribuite mediante cottimi fissati da speciali tariffe.
Per determinati lavori possono essere stabiliti degli assegni giornalieri.

Art. 79.

Le operaie devono fare un esperimento della durata di sei mesi (150 giorni di presenza) divisibili in 2 periodi, il primo di giorni 30, il secondo di giorni 120.
L'esperimento è compensato, eccettuato il primo periodo, colla retribuzione media di lire 0.75 al giorno.
Per le operaie applicate ai lavori speciali ove è maggiore la difficoltà di imparare la manualità, i compensi sono determinati come nei seguenti articoli 80 e 81.

Art. 80.

Durante il primo periodo non percepiscono alcun salario, ed il lavoro da esse prestato va a compenso del materiale che sciupano per l'addestramento.

Art. 81.

Durante il secondo periodo percepiscono una mercede graduale, aumentabile in relazione della loro abilità e della celerità manuale.

Art. 82.

Alle operaie provenienti dalle fanciulle avventizie viene, durante l'alunnato, garantita, con soprassoldo gradualmente diminuibile, la mercede che godevano prima.

Art. 83.

Trascorsi i due periodi dell'alunnato, all'operaia che resta definitivamente assunta in servizio viene fissato, a seconda della sua capacità, un limite massimo di lavoro da accrescersi gradualmente, in modo che, entro due anni dall'ammmissione, tale limite non consenta in ogni caso, un guadagno superiore a lire 1.80 al giorno.

A seconda degli ulteriori risultati del lavoro viene ad ogni operaia assegnata una quota in relazione alla propria abilità e potenzialità.

La quota massima per ogni lavorazione è fissata dal Ministero.

Art. 84.

La mercede normale delle operaie a paga fissa, attualmente in servizio, sarà aumentata di 20 in 20 centesimi sino ad un massimo di lire 2.40.

L'aumento di centesimi 20, entro i limiti suindicati, sarà accordato per anzianità, a quelle che abbiano prestato servizio per la durata di anni sei, eccetto il caso di demerito.

Art. 85.

Tutto il personale ha l'obbligo di eseguire i lavori che gli vengono ordinati, sia con retribuzione di una mercede fissa, sia con retribuzione a cottimo, secondo speciali tariffe.

Art. 86.

Nei casi di trasferimento senza domanda dell'interessato spetta:

al personale di sorveglianza l'ind nnità di trasferimento parificata a quelle dei capi laboratorio;

al personale di lavoro l'indennità corrispondente al prezzo di un biglietto di 3ª classe per l'operaio e per tutti i membri della famiglia che lo seguono;

agli aiutanti capi laboratorio sarà accordato un temporaneo soprassoldo per la durata massima di sei mesi, non superiore ad un quinto della loro mercede.

Al personale di lavoro potrà essere accordato il trattamento di indennità spettante agli agenti di basso servizio.

Art. 87.

Nei casi di missione fuori dell'ordinaria residenza sarà accordato agli aiutanti capi laboratorio il soprassoldo giornaliero di lire 5 oltre il rimborso del biglietto di viaggio di 2ª classe.

Art. 88.

Nei genetliaci delle LL. MM. il Re e la Regina e nella festa nazionale del 20 settembre, quando si lavori, sarà corrisposto un soprassoldo di lire 1 agli uomini e di centesimi 50 alle donne.

CAPITOLO VIII.

Previdenza.

Art. 89.

In ogni manifattura è instituita una cassa di mutuo soccorso per il pagamento di assegni di malattia e di parto.

Art. 90.

Ogni cassa ha una gestione autonoma, ma tutte sono federate col vincolo di mutua assicurazione nei casi di malattia epidemica.

Art. 91.

Le fonti di reddito della cassa sono:

a) gli introiti patrimoniali;
b) i contributi individuali;
c) il rimborso dello Stato per assegni di parto;
d) il concorso dello Stato per assegni di malattia.

Art. 92.

Il concorso dello Stato per gli assegni di malattia sarà in misura uguale la contributo del personale.

Art. 93.

Lo statuto delle casse che sarà stabilito sentito il consiglio della previdenza determina le norme generali per il loro funzionamento e per regolare i rapporti di federazione.

La misura dei contributi individuali e degli assegni di malattia è stabilita dall'amministrazione di ciascuna cassa. I contributi sono trattenuti sulla mercede ed altri assegni.

Art. 94.

All'amministrazione delle mutue interne il personale parteciperà per la metà.

L'elezione della rappresentanza sarà regolata secondo le norme elettorali della legge dei probi-viri industriali.

CAPITOLO IX.

Discipline diverse.

Art. 95.

Il personale deve presentarsi al lavoro in istato di normale attività, vestito decentemente e pulito.

Le donne devono essere pettinate in modo da impedire che i capelli vadano frammisti al tabacco.

Art. 96.

In tutte le manifatture saranno istituite cucine economiche interne, e a chi di queste non intende profittare, è consentito di portare seco, per esclusivo uso individuale, la refezione.

In casi speciali può essere concesso l'acquisto o il ricevimento della refezione alla porta della manifattura.

Art. 97.

Il personale ha il dovere di indossare gli indumenti da lavoro che fornisce la manifattura e di star costantemente calzato e decente. Dei suddetti

indumenti deve aver cura, come di ogni altra cosa di proprietà dell'amministrazione.

Art. 98.

È vietato a tutto il personale di fumare in qualsiasi punto della manifattura.

È altresì vietato di far contratti di compra-vendita, riscossioni di qualsiasi genere, collette non autorizzate, lotterie od altro.

Art. 99.

È vietato a ciascuno di introdursi nei laboratori a cui non è addetto, di girare per la manifattura senza legittimi motivi, e di fare dell'opificio recapito per la propria corrispondenza o per affari privati.

In casi eccezionali, per cause giustificate, il portinaio fa chiamare alla porta chi, sotto le prescritte cautele, abbia da ricevere comunicazioni urgenti dall'esterno durante l'orario.

Art. 100.

Le disposizioni che riguardano il personale devono essere affisse nell'albo interno della manifattura.

Le diffide inerenti ai licenziamenti di cui all'articolo 57 avranno valore di notificazione agli interessati, come se fatte a norma di legge.

Art. 101.

Chiunque si creda leso da qualche disposizione di servizio non può rifiutarsi di eseguirla, però ha diritto di presentare reclamo al suo immediato superiore e, occorrendo, direttamente al direttore.

Nessuno può ostacolare o impedire l'esercizio di tale diritto.

Art. 102.

In tutte le manifatture è istituita una commissione per dar parere sulle controversie che possano sorgere circa l'applicazione del presente regolamento.

I verbali della commissione sono trasmessi al ministro per gli opportuni provvedimenti.

Questa commissione è composta di sette membri, dei quali tre funzionari della manifattura designati dal Ministero, tre membri appartenenti al personale operaio delle manifatture designati da questo. Il presidente della commissione è designato dal presidente del tribunale locale fra i magistrati da lui dipendenti.

La commissione viene rinnovata ogni biennio.

Art. 103.

L'elezione dei delegati del personale è fatta in un giorno designato dal direttore della manifattura, per mezzo di scheda sulla quale non si possono scrivere che due nomi.

Art. 104.

Qualora gli eletti non riportino un numero di voti uguale almeno al decimo degli operai della manifattura e quando per qualsiasi ragione non segua una valida elezione, saranno chiamati a far parte della commissione per il biennio i tre operai più anziani.

Art. 105.

Il ministro delle finanze, per ragioni di servizio o di ordine pubblico o di disciplina, può ordinare la chiusura di una manifattura per un termine non eccedente i tre mesi.

Quando per i detti motivi si debba ordinare la chiusura o per termine maggiore o definitivamente, occorre una deliberazione del consiglio dei ministri.

Durante la chiusura nessuna retribuzione è dovuta al personale.

Art. 106.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono estese al personale a mercede giornaliera dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

CAPITOLO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 107.

Sono rispettati tutti i diritti acquisiti, agli effetti della mercede e della malattia, dai giornalieri di ambo i sessi in servizio alla promulgazione del presente regolamento.

Art. 108.

Gi attuali sorveglianti passano nella categoria degli aiutanti capi laboratorio.

Le operaie che hanno funzioni continuative di scrivane, rimangono in tale categoria.

Art. 109.

Le verificatrici che all'atto della promulgazione del presente regolamento abbiano prestato servizio in qualità di maestre per più di 10 anni potranno essere promosse maestre, non tenendo calcolo del limite di età prescritto dall'articolo 11 del regolamento.

Art. 110.

Le fanciulle che all'atto della promulgazione del presente regolamento meno di due anni, sono promosse operaie senza lo esperimento e le visite di cui gli articoli 16 a 18.

Art. 111.

Alle operaie che in forza dell'ultimo capoverso dell'articolo 33 venissero a perdere una parte della loro mercede, sarà corrisposto un assegno uguale alla perdita subìta, per il tempo necessario ad acquistare la pratica necessaria ad altre lavorazioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro del tesoro, *interim* delle finanze
L. LUZZATTI.

N. 531. N. 531.

REGIO DECRETO *che stabilisce le norme per il collocamento degli ufficiali nella posizione di congedo, di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302.*

15 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 *ottobre* 1904, *n.* 230)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel regio esercito, modificata con le leggi in data 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 19 maggio 1898, n. 172, modificato con regi decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, n. 274 e 341, 23 agosto 1900, n. 898, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile e 23 luglio 1903, numeri 177 e 362, e 21 aprile 1904, n. 160;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1897, n. 64, per l'applicazione dell'art. 45 della legge predetta al personale delle fortezze;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1897, n. 550, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 461, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, recante provvedimenti per gli ufficiali inferiori del regio esercito;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il collocamento degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio, di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1904, numero 302, avrà luogo annualmente con decorrenza dal giorno in cui entrano in vigore i nuovi quadri di avanzamento a termini del § 167 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito.

Nei casi eccezionali derivanti dai giudizi che si dovessero pronunziare nel corso dell'anno su taluni ufficiali, esso avrà luogo con decorrenza posteriore di un mese alla data nella quale venne pronunciato il giudizio definitivo, da cui quel collocamento consegue, giusta i seguenti articoli 2 e 4.

Art. 2.

Saranno collocati in congedo provvisorio gli ufficiali i quali, a termini del § 90 del vigente regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito, risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento, sempre che essi non possano essere altrimenti eliminati dal servizio attivo permanente a termini del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, per non aver raggiunto i limiti minimi di età o di servizio che da quella legge sono richiesti.

Pei collocamenti in congedo provvisorio, previsti dal presente articolo, la data del giudizio definitivo è quella che risulta dallo specchio di avanzamento.

Art. 3.

Al § 90 del vigente regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel regio esercito, è fatta la seguente aggiunta: « Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti ».

Art. 4.

Saranno parimenti collocati in congedo provvisorio gli ufficiali, i quali siano dichiarati non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado, sempre che essi non possano essere altrimenti eliminati dal servizio attivo permanente, come è detto nel precedente art. 2.

La dichiarazione di non idoneità deve emanare dalla competente commissione compilatrice delle note caratteristiche, la quale redigerà apposito rapporto circostanziato intorno ai motivi del suo giudizio.

Ove si tratti di motivi fisici, la dichiarazione ed il rapporto dovranno sempre essere suffragati dal parere di una visita medica collegiale; e anche da quello del direttore di sanità del corpo d'armata, se l'interessato lo richiede. Pronuncierà poi il giudizio definitivo in merito l'ispettorato di sanità militare.

In ogni altro caso, la dichiarazione ed il rapporto dovranno essere corredati dei pareri motivati di tutte quelle autorità gerarchiche, le quali hanno missione di esprimere loro giudizi sulle note caratteristiche dell'ufficiale; e pronuncierà poi il giudizio definitivo in merito una commissione presieduta dal comandante del corpo d'armata, nel territorio del quale l'ufficiale risiede, e composta dei dipendenti comandanti di divisione, e di un maggiore generale. Quest'ultimo sarà il comandante della brigata o il comandante di artiglieria o del genio, per gli ufficiali appartenenti a comandi, corpi od uffici da essi dipendenti; e sarà invece designato dal comandante del corpo d'armata per tutti gli altri.

La commissione deciderà a maggioranza di voti: a parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

In conformità dei giudizi definitivi pronunciati dall'ispettorato di sanità militare, o dalla commissione ora detta, il Ministero, giusta le prescrizioni del precedente art. 1, darà corso al conseguente provvedimento.

Art. 5.

Ogniqualvolta i giudizi indicati dai precedenti articoli 2 e 4, dai quali consegue a termini di legge il collocamento in congedo provvisorio, siano pronunciati per ufficiali che contino meno di 20 anni di servizio, il Ministero della guerra disporrà di sua iniziativa, prima di far luogo all'accennato provvedimento, che sia accertato rigorosamente, nei modi legali, se non esistano condizioni sufficienti per applicare all'ufficiale la riforma per difetto d' idoneità fisica o per difetto d'idoneità intellettuale, a seconda dei casi.

Art. 6.

Gli ufficiali dei vari gradi delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per poter essere trasferiti nel personale dei distretti o delle fortezze, di autorità o a loro domanda, debbono trovarsi nelle seguenti condizioni, essenzialmente diverse da quelle che possono dar luogo al collocamento in congedo provvisorio:

a) non essere stati esclusi definitivamente dall'avanzamento;

b) possedere sempre, per quanto riguarda qualità di intelletto, di carattere, di condotta e di coltura generale e militare, la piena idoneità dichiarata al servizio nella propria arma; nei casi di trasferimento di autorità, la menomazione di idoneità, che vi dà luogo, deve dipendere esclusivamente o da imperfetta capacità nell'impiego tattico e tecnico della propria arma o da incompleta capacità fisica ai servizi dell'arma in pace ed in guerra, senza che si tocchino i limiti della non idoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

c) possedere le cognizioni richieste per le funzioni del proprio grado nello speciale servizio in cui dovrebbero essere trasferiti e la energia, l'attività e la resistenza al lavoro, necessarie per disimpegnare perfettamente le funzioni stesse durante le operazioni della mobilitazione e della guerra.

Tutto ciò deve essere esplicitamente dichiarato con apposita relazione, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche, e dalle autorità che vi appongono il proprio parere, ed infine confermate, in ogni caso, dalla commissione di corpo d'armata indicata all'art. 4.

Ove il giudizio ora detto sia motivato da ragioni fisiche, una visita medica collegiale dovrà accertare che le ragioni allegate sussistano, ma che sussista pure la vigoria fisica dell'ufficiale nella misura richiesta dai precedenti comma *b* e *c*. A domanda dell'ufficiale è ammessa la visita di appello del direttore di sanità del corpo d'armata. Ed in ogni caso il giudizio definitivo è devoluto all'ispettorato di sanità militare, analogamente a quanto è disposto dal precedente art. 4.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

L'art. 2 del presente decreto non è applicabile ai tenenti commissari, conservati temporaneamente nei quadri in forza della legge 24 dicembre 1899, n. 461, ed ai quali l'art. 4 di detta legge ha conferito il diritto di essere trasferiti nel corpo contabile allorquando risultino non idonei all'avanzamento nel loro corpo.

Art. 8

La legge 3 luglio 1904, n. 302, dovendo avere vigore dal 1° luglio 1904 in forza del suo art. 7, e l'applicazione del suo art. 3 dovendo fondarsi sulle prescrizioni del presente decreto, saranno riveduti, sulla base dei criteri stabiliti ai precedenti articoli 4, 5 e 6 i giudizi pronunciati nell'anno 1903 per gli ufficiali reputati non più idonei agli uffici del proprio grado.

Per gli esclusi definitivamente dall'avanzamento nel ruolo, cui appartengono alla data del presente decreto, la applicazione del predetto art. 3 dipendendo da giudizi pronunciati in base alla legge di avanzamento, ai cui criteri nessuna variante è arrecata, i deliberati delle commissioni del 1903 hanno pieno valore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 180. F. MERSETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

N. 532. N. 532.

Regio Decreto *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Caltanissetta.*

5 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 14 *ottobre* 1904, n. 240)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Caltanissetta ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche, agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate, le porzioni di territorio della provincia di Caltanissetta distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del pre-

sente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e con l'aiuto degli uffici finanziarii competenti, sarà provveduto per le zone ove ciò occorra, affine di maggiormente precisarne la delimitazione, alla compilazione dell'elenco dei proprietarii dei fondi compresi nelle zone stesse con riferimento ai dati censuarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 *ottobre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 181. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Caltanissetta con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali.

---

1. — Comune di Acquaviva Platani.

Vi è una sola zona malarica che comprende i terreni posti lungo il fiume Platani.

Essa si estende dal limite territoriale sud con Sutera, al limite territoriale nord con Cammarata ed è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue la quota 350 metri, fino alla mulattiera che da Acquaviva conduce al molino Olivo, poi la mulattiera stessa, la strada rotabile Acquaviva-stazione Acquaviva ed in fine la quota di 400 metri fino al limite territoriale con Cammarata, ex-feudo Salina.

Nel primo tratto, la quota di 350 metri attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Solfara: Faldetta Filomena maritata Burgio (1646. C, 9 a 17);

Ex-feudo Solfara: Faldetta Francesco (1646. C, 9 a 13);

Ex-feudo Solfara: Faldetta Gaetano (1645. C, 9 a 13);

Ex-feudo Solfara: Mancuso Marianna (1516, C, 9 a 12);

Ex-feudo Solfara: Mancuso Giuseppe (1424. C, 1 a 4; 9 a 12);

Ex-feudo Solfara: Mancuso Giovanni (1992. C, 1 a 4, 9 a 12);

Ex-feudo Solfara: Bongiorno Gaetano (2051. C, 19; 20, 21).

Nell'ultimo tratto, la quota di 400 metri attraversa l'ex-feudo Micchinese, proprietà:

Contrada Ventolino: Federico Vincenza e consorti (2526. B, 817 a 823);

Contrada Ventolino: Rubino Liborio (662. B, 817 a 823,. 846, 824);

Contrada Ventolino: Caruso Michelangelo (65. B, 879, 880);

Contrada Ventolino: Marchione Calogero e consorti (1329. B, 825 a 828);

Contrada Ventolino: Conte Paolo (654. B, 825 a 828);

Contrada Ventolino: Conte Salvatore (653. B, 825 a 828);

Contrada Ventolino: Conte Calogero (652. B, 825 a 828);

Contrada Ventolino: Conte Vincenza maritata Favarò (1589. B, 825 a 828);

Contrada Marcatello: Militello Paolino (2338. B, 916 a 919);

Contrada Marcatello: Frangiamore Giovanni (1073. B, 920, 921, 929);

Contrada Marcatello: Mistretta Remigio (1285. B, 956, 958, 965);

Contrada Marcatello: Mistretta Salvatore (2794. B, 953, 954);

Contrada Marcatello: Castiglione Rosario (632. B, 966 a 970, 958);

Contrada Marcatello: Mendola Pietro (554. B, 977 a 981, 976);

Contrada Marcatello: Mendola Pietro (2682. B, 976, 977);

Contrada Casalino Canalaro: Lo Sardo Salvatore (648. B, 687, 688, 684, 677);

Contrada Casalino Canalaro: Ricotta Pacifico (1113 B, 634 b, 612);

Contrada Casalino Canalaro: Ricotta Giuseppa (2639. B, 612);

Contrada Casalino Canalaro: Ricotta Pacifico e Rubino Maria (1842. B, 650).

2. — Comune di Aidone.

Vi sono sei zone malariche.

La prima zona malarica comprende il versante destro e

sinistro del fiume Acqua Bianca ed il versante destro del torrente Cugno Lungo, estendendosi lungo il fiume, dalla contrada Baccarato alla confluenza del Cugno Lungo con Acqua Bianca.

La linea di confine della zona è segnata:

a) a nord dalla trazzera che scendendo dalla contrada Pantano, presso Aidone, passa sotto le case Schiavo e va fino al punto in cui incontra il sentiero che scende dalla Zolfara Baccarato, quindi dalla quota di 400 metri, fino al punto in cui incontra il viottolo che dalla Zolfara Crunici conduce all'abbeveratoio Crunici, attraversando la proprietà:

Libertini fr.lli Gesualdo e Pasquale (3640. E, 1347 a 1350, 1352 a 1360);

Alliotta Gioacchino e Francesco (5581. E, 1344, 1345, 1346).

Paternò Gio. Batta fu comm. Antonio (5342. E, 133 a 1339), poi dal detto viottolo, dallo stradale Raddusa-Caltagirone, dal sentiero che staccandosi da detto stradale traversa la contrada Casalgismondo Sottano e quindi dalla quota di metri 200 (fino al punto in cui raggiunge il limite territoriale con la provincia di Catania, rappresentato dal vallone Cugno Lungo) attraversando le seguenti proprietà:

Barone Giandinotto Federico e Saverio fr lli (1071, 5062. E, 1323 a 1329);

b) ad ovest e a sud dalla trazzera che scendendo dalla contrada Pantano, presso Aidone, passa sotto la Zolfara Baccarato e, attraversando la contrada Dragofosso e la tenuta Zagardo, conduce alle case di Mezzo e a quelle di Fauciglione, quindi dal sentiero che da detta trazzera conduce al Cozzo Pozzilli, poi dal limite territoriale con la provincia di Catania;

c) ad est dal limite territoriale con la provincia di Catania.

La seconda zona comprende il versante destro e sinistro del fiume Belmontino dalle case di Neggi, presso il Piano

Ferrante, al fiume Gornalunga, ed il versante destro del fiume Gornalunga, dal ponte sullo stradale Raddusa-Aidone, al limite territoriale con la provincia di Catania (frazione di Militello).

I limiti della zona sono:

a) a ovest e a nord la trazzera che dalle case Neggi conduce alle case Boscarini: la quota di metri 400 sotto il monte Burnia che attraversa le proprietà:

1° Minolfi Rosina, Teresa, Isabella (5431. E, 1259 a 1262);

2° Mensa Vescovile di Piazza Armerina (5422. E, 1256 a 1258 -, G, 2482 a 2484); la trazzera che dal Cozzo del Medico, traversando la contrada Feudonuovo, mette sullo stradale Raddusa–Caltagirone; la strada Raddusa–Caltagirone, il sentiero che da detto stradale (in contrada Poggiorosso) gira attorno al monte Giresi e conduce allo stradale Raddusa–Aidone dopo il km. 13, e quindi detto stradale fino al limite territoriale con la provincia di Catania (comune di Rammacca);

b) a nord-est il fiume Gornalunga, che segna il confine con la provincia di Catania;

c) a sud il limite territoriale con la provincia di Catania (frazione di Militello), la quota di 200 metri, che dal limite territoriale suddetto, per le contrade Cugno, Torretta, Grotte, Calvino, Belmantino Sottano, arriva sotto al Cozzo Campana, attraversando le proprietà:

Mantegna Alliotta Benedetto, principe di Gangi (5332. G, 2758 a 2776);

Vanni Notarbartolo Francesco (3437, 3579. G, 2751, a 2757).

Lancia di Brolo, arcivescovo di Monreale (5253. E, 1320 a 1322. G, 2767 a 2771, 2773 a 2776, 2779 a 2781).

Anzalone barone Niccolò (4817. G, 2703, 2704, 2708, 2709, 2710, 2712, 2713, 2715 a 2720);

Cannizzaro Felicetta ved. Landolina (4815. G, 2703 a 2713, 2715, 2717 a 2720);

indi il sentiero della Solfara Calvino; la strada che dalle case di Belmantino Sottano passa sotto al Cozzo Campana, attraverso la contrada Malaricolta fino all'incontro con lo stradale Raddusa-Caltagirone; poi lo stradale suddetto; il viottolo che dall'abbeveratoio di Crunici conduce alle Solfare Crunici; la quota di 350 metri, che attraversa, in contrada Crunici, le proprietà:

Santagotti Giacomo e Giuseppe (4673. E, 1304 a 1308);
Santagotti eredi di Francesco (4774. E, 1304 a 1308).
Santagotti Pietro (4675. E, 1304 a 1308);
Santagotti Santa marit. Arena (4676. E, 1304 a 1308);
Zuccarello Innocenzo (5208 E, 1299 a 1303).
Salamone Concetta e Cons.ti (5240. E, 1293 a 1298, 1300 a 1303).
Beritelli Spataro barone Ferruccio (5510. E, 1295 a 1297).
Opera pia fratelli Palermo (4855. E, 1273 a 1277).
Gagliano Michele (4855. E. 1273 a 1277).
Profeta Franco (4276. E, 1273 a 1277).
Caruso Vincenzo (4855. E. 1273 a 1277);
Rindone Giovanni (5508. E, 1279 a 1283, 1291, 1292, 1293);

ed infine il sentiero che dalle Solfare Crunici conduce alle case Neggi:

La terza zona sta lungo il versante destro del fiume Rambolo, si estende dal molino Battia al confluente col fiume Gornalunga, ed è delimitata:

a) a nord dal fiume Rambolo;

b) a sud dalla mulattiera che dal molino Battia conduce al Pizzo di Marco, poi dalla quota di 400 metri che, nella contrada Mazzarina, attraversa le seguenti proprietà:

Scozzarella Vincenzo (4640. G, 393 a 398).
Mascari Ruggero (3262. G, 417 a 420)
Minolfi Lorenzo (3178. G, 421).
Giammusso Lorenzo (5377. G, 421 a 423).
Gangi Domenico (5408. G, 421 a 423).

Giammusso eredi di Giuseppe (5650. G, 421 a 423).

Giammusso Lorenzo (5102. G, 421 a 423).

Rosetta Vincenzo (3158. G, 1483 a 1487).

Boscarini Giuseppe (3423. G, 4437 a 4439, 4449, 4450).

Eredi di Trovato Pugliesi Vincenzo (3225. G, 1488 a 1496).

Minoldi Giacinto (4310. G, 1425 a 1430).

Prancio Filippo (4670. G, 1516 a 1519).

quindi dalla trazzera che dalla Cittadella conduce, per la contrada Catalano, sullo stradale Aidone–Raddusa, fra il km. 10 e 11; dallo stradale suddetto fino al ponte sul Gornalunga, presso la confluenza dei fiumi Rambolo e Gornalunga.

La quarta zona comprende il versante destro del fiume Secco ed il versante sinistro del fiume Rambolo ed è circoscritta dalle seguenti linee:

a) a nord dalla strada che dalla contrada Castani (frazione di Piazza Armerina) mette sullo stradale Raddusa-Agira;

b) ad est dal limite territoriale con la provincia di Catania (comune di Raddusa);

c) a sud dal fiume Rambolo;

d) ad ovest dal sentiero che dalla contrada S. Leonardo, attraversando la contrada Tufo, conduce alla trazzera di Gresti e dal sentiero che dal punto del loro incontro, passando sotto il cozzo di Pietrapesci, conduce sulla strada già accennata, che da contrada Castani va sullo stradale Raddusa-Agira.

La quinta zona comprende il versante destro e sinistro del fiume Gresti e il versante sinistro del fiume Rambolo. I suoi limiti sono:

a) a nord il confine territoriale con la frazione di piazza Armerina (contrada Castani) e la strada che da Valguarnera conduce a Raddusa;

b) ad est il sentiero che da detta strada porta alla masseria Prazzullo, e da questa a Torre Gresti, e infine il tratto

di trazzera che da Torre Gresti arriva al sentiero che porta in contrada S. Leonardo, attraversando la contrada Tufo;

c) a sud il fiume Rambolo;

d) ad ovest la trazzera che dal molino Battia porta a S. Bartolomeo, la linea che segue la quota di 400 metri, fino al punto in cui arriva al fiume Gresti, e che attraversa le seguenti proprietà:

Scozzarella Vincenzo (4640. G, 393 a 398).

Crescimanno Gaetano (3975. E, 4401 a 4410, 4412 a 4416, 4419 a 4421, 4423 a 4434).

Minolfi Lorenzo (3178. F, 4459, 4460, 4466 a 4470, 4437 a 4439, 4455 a 4459, 4460 a 4463, 4467).

Boscarini Giuseppe (3423. F, 4440 a 4442, 4444, 4445. 4448).

Evola Lorenzo (5639, 5640, 5641, 5642, 5644, 5645. F, 4452, 4453, 4454, 4459, 4460, 4466, 4467).

Evola eredi di Gaetano (4900. F, 4451, 4452).

Evola eredi di Gianfilippo (4445. F, 4451 a 4453. G, 1468 a 1470).

Giammusso Lucio (5643. F, 4452 a 4454, 4459, 4460, 4466, 4470).

Tenirelli Giuseppe (4458. G, 1456 a 1458, 1460 a 1463).

Mascari eredi di Giuseppe (4904. F, 4453).

Minolfi Lorenzo (3178. G, 1473 a 1476).

Montemagno Fonti Vincenzo (5130. F, 1459, 1460, 1466 a 1470).

Minolfi Lorenzo (3178. F, 4437, 4438, 4439, 4451, 4455 a 4460, 4466 a 4470).

ed in ultimo il torrente Gresti.

La sesta zona, della contrada S. Bartolomeo, ha per confini:

a) a nord e ad ovest il limite territoriale con la frazione di Piazza Armerina;

b) ad est la trazzera Castani-S. Bartolomeo;

c) a sud la trazzera che dalla contrada S. Bartolomeo conduce a Valguarnera.

3. — Comune di Barrafranca.

Vi sono tre zone malariche:

La prima zona è costituita dal versante sinistro del torrente Tardara e si estende dal limite territoriale di Barrafranca con Pietraperzia e Piazza Armerina al limite territoriale di Barrafranca con Pietraperzia e Riesi. È compresa fra il corso del torrente Tardara e la linea che segue prima la mulattiera che, scendendo dalla contrada Rastello, va alla contrada Tardara fin sotto la casa del Prete, e poi la mulattiera che passa a sud della casa Mota e scende al 2° limite territoriale suddetto traversando la contrada Pietralunga.

La seconda zona è costituita dal versante destro del torrente Braemi e si estende dal limite territoriale di Pietraperzia con Barrafranca e Riesi alla mulattiera Mandrazzi-Cutecchio-Calabrese. Essa è compresa fra il corso del torrente Braemi e la linea che segue la mulattiera di Pietralunga, il sentiero che passa dalle case di Mastro Paolo, dalla casa di Santa Croce fino a giungere all'abitato di Barrafranca, indi la stradella che circonda l'abitato medesimo, lo stradale che conduce a Mazzarino, lo stradale che va al molino del Piano di Sanghez ed infine il sentiero che da questo conduce a Calabrese da Cutecchio.

La terza zona comprende tutte le contrade situate nella cosiddetta Piana di Barrafranca, ed è limitata:

a) a nord dal limite territoriale con Piazza Armerina;

b) ad ovest dalla linea che segue prima la mulattiera Rastello-Madonna delle Grazie, poi il sentiero del Piano del Parrino, lo stradale Barrafranca-Pietraperzia-Piazza Armerina, e la trazzera che dall'abitato scende alle case del Gambino, traversa il burrone Sottoserra, risale alle case Giordano fino a scendere al torrente Braemi sotto il Poggio di Cutecchio;

c) a sud dai torrenti Braemi ed Olivo;

d) ad est dal limite territoriale di Piazza Armerina, ad eccezione della montagna dell'ex-feudo Torre, proprietà

del marchese Airoldi, circoscritta dalla linea che corre lungo la quota di 550 metri.

4. — Comune di Calascibetta.

Vi sono cinque zone malariche:

La prima zona, costituita dal versante sinistro del torrente Nicoletti e dal versante destro del torrente Fegotto, è così delimitata:

a) a sud dal limite territoriale con Castrogiovanni, a partire dal punto d'incontro dello stesso con la mulattiera Calascibetta, contrada Scorzone, fino al confluente dei torrenti Niccoletti e Fegotto;

b) a nord-est dal limite territoriale con Leonforte a partire dal punto di incontro dello stesso con la mulattiera che passa a nord dal Pizzo Rizzo, fino al confluente suddetto;

c) a nord-ovest dalla detta mulattiera a partire dal suo punto di incontro col limite territoriale con Leonforte fino all'abbeveratoio di Rabita e quindi dall'altra mulattiera che prosegue ad ovest delle case Manna e Giardinello fino all'incontro della mulattiera Calascibetta, contrada Scorzone.

Da questa zona resta escluso il Pizzo Rizzo, circoscritto dalla linea che segue la quota di metri 600, e comprende la proprietà di Li Destri Antonio barone di San Giuseppe (3309. E, 3089).

La seconda zona, costituita dal versante destro e sinistro del torrente Carcarella, è compresa fra le seguenti linee:

a) a sud dalla mulattiera Calascibetta-Rocca Rossa e dalla cresta rocciosa della medesima, a partire dal primo ponte sulla strada rotabile Calascibetta-Castrogiovanni, fino all'incontro del limite territoriale di Castrogiovanni;

b) ad est dall'abitato di Calascibetta e dalla strada rotabile suddetta fino al primo ponte verso Castrogiovanni;

c) a nord-ovest dalla mulattiera Calascibetta-Carcarella-Molini, a partire dalla strada rotabile Calascibetta-Villarosa,

fino al punto d'incontro della stessa mulattiera col limite territoriale di Castrogiovanni.

La terza zona è costituita dal versante destro e sinistro del fiume Morello, a partire dal limite territoriale di Nicosia (contrada Canale-Artesinella) fino al limite territoriale di Villarosa (frazione di Villapriolo).

1. Versante destro. — Questa porzione di zona è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue prima la quota di 600 metri, indi il limite territoriale di Castrogiovanni, nell'ex feudo Canneti ed infine l'ultimo tratto della mulattiera Villarosa-Villapriolo.

La linea di cui alla quota di metri 600 attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Scala di Mole: Deodato Teresa e C.ti (5526 H, 1138 a 1141):

Ex-feudo Scala di Mole: Deodato B.ne Pietro (3202. H, 1138 a 1139).

Ex-feudo Magalufo: Deodato B.ne Pietro (3202. H, 1135 a 1137).

Ex-feudo Magalufo: Deodato Calogero (6414. H, 1135 a 1137).

Ex-feudo Cisterna: Deodato Teresa (5526. H, 1096 a 1097)

Ex-feudo Scala di Mole: Mazzara Ettore (4175. E, 786 a 789, 377, 769, 760, 783 a 785, 792).

Ex-feudo San Niccola: Mazzara Giovanni (4179. H, 1111 a 1113).

Ex-feudo San Niccola: Mazzara Caterina (4180. H, 1111 a 1112).

Ex-feudo Gacchiamo: Pottino bar.ne Gaetano (5416. G. 1063 a 1065: H, 1114 a 1124).

Ex-feudo Gacchiamo: Sgadari Giulio e C.ti (3402. G, 1063 a 1065. H, 1114 a 1124).

Ex feudo Pietrelunghe: Ciulo Santi fu Filippo e C.ti 55 1 H, 1125 a 1129).

2 Versante sinistro. — Questa porzione di zona è com-

presa fra il corso del fiume e la linea che segue prima la mulattiera Canale-Gaito-Carminello, indi la mulattiera che dalla precedente si diparte, passa a nord della casa San Giuseppe e conduce alla casa Santa Barbara, poscia la mulattiera che da questa va allo stradale Calascibetta-Villapriolo, presso il km. 7, ed infine lo stradale medesimo, fino al km. 8 sul limite territoriale di Villarosa, in contrada Buscella.

La quarta zona, costituita dal versante sinistro del fiume Morello, è così delimitata:

a) a nord-est dallo stradale Calascibetta-Villa Priolo, dal km. 4 al km. 8;

b) a nord-ovest dal limite territoriale con Villarosa e Castrogiovanni dal punto precedente all' incontro alla mulattiera Villarosa-Calascibetta;

c) a sud dal limite territoriale con Castrogiovanni, a partire dal fiume Morello all' incontro della mulattiera di San Nicola;

d) ad ovest dalla mulattiera San Nicola-Sinatra-San Michele-Sorgenti di Gazzana, che sbocca sulla strada rotabile Calascibetta-Villapriolo al km. 4.

La quinta zona, costituita dal versante sinistro del fiume Salso, a partire dal limite territoriale di Gangi (nell'ex-feudo di Bordonaro) fino al limite territoriale di Villapriolo nell'ex-feudo Priolovecchio), è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue la quota di metri 500, e che attraversa l'ex-feudo Monzanaro, proprietà:

Li Destri barone Antonio e consorti (5965. G, 1040 a 1045).

Scelfo Domenico (6349. G, 1031, 1032, 1038, 1039, 1046, 1047) fino al sentiero che conduce alle case Monzanaro. Indi la linea segue lo stesso sentiero e la strada rotabile Villapriolo-Alimena ed infine il sentiero e la mulattiera che conducono, rispettivamente, alle case della Capra, e da queste al bivio degli stradali che da Alimena conducono a Villapriolo e Calascibetta.

5. — Comune di Caltanissetta.

Vi sono otto zone malariche.

La prima zona comprende i terreni situati lungo il fiume Salso od Imera Meridionale, e precisamente nel versante destro (dal ponte Capodarso al ponte Besaro).

La zona stessa è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue prima la strada rotabile Piazza Armerina-Caltanissetta fino al km. 10, poi il ciglione dell'ex-feudo Lannari fino all'incontro (proseguendo in linea retta) della mulattiera che conduce alle case Al Persico; il torrente Gurfi-Bucceri; il consecutivo ciglione degli ex-feudi Leorfè-Donzelli, Lavagna di Ienco e Mustica, fino alla trazzera comunale Besaro-Caltanissetta, attraversando le seguenti contrade:

a) contrada Lannari, proprietà:

Cosentino Giovanni fu Salvatore (21235. L, 1862 al 1867).

De Pace Vittorio fu Luigi e consorti (17446 L, 1862, 1863, 1865, 1866).

b) contrada Al Persico, proprietà:

Eredi di Costa Michele (17792. L, 1820, 1855, 1812, 1852, 1828, 1829, 1842, 1843).

Pernaci Girolamo fu Calogero (21372, 21373. L, 1813, 1856, 1825, 1837, 1831, 1838, 1810, 1822).

c) contrada Lavagna di Ienco, proprietà:

Barrile barone Enrico fu Giovanni Battista (18224. M, 579 a 583, 586 a 594).

d) contrada Mustica o Musta, proprietà:

Testasecca Curcuruto conte Ignazio (14985. M, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 595).

e) contrada Besaro-Lanzarotta, proprietà:

Giordano cav. Giuseppe fu Luigi (19375. M, 614, 615, 616, 617, 631, 633, 634, 627, 628, 629, 630, 639, 640, 641, 642, 643, 632, 637, 638, 637).

La seconda zona comprende i terreni situati lungo i versanti destro e sinistro del torrente Arenella e lungo il ver-

sante destro del fiume Salso o Imera Meridionale, dal tratto di strada rotabile Caltanissetta Santa Caterina (compreso fra i km. 12 e 14) al ponte Capodarso.

1. Versante destro del torrente Arenella e versante destro del fiume Salso o Imera Meridionale.

La porzione di zona malarica è circoscritta:

a) a nord dal torrente Arenella;

b) ad est dal fiume Salso o Imera Meridionale;

c) a sud dalla via rotabile Xiboli fino alla portella Xiboli: dalla mulattiera che dal punto precedente conduce alla Miniera Trabonella e dalla linea che corre lungo la quota di 450 metri fino all'incontro del ciglione di roccia che divide gli ex-feudi Trabonella e Sabbucina, comprendendo porzione dell'ex-feudo Trabonella e porzione della pistacchiera sotto il detto ciglione, proprietà:

Giordano cav. Giuseppe fu Luigi (20141. N, 2031 a 2041, 2043, 2047, 2050);

d) ad ovest: dalla strada rotabile Caltanissetta Santa Caterina, dal km. 12 al km. 14; dalla mulattiera che dalla precedente strada conduce alle case Anghilà (Angelo) e da queste alla « Fonte Xiboli ».

2. Versante sinistro del torrente Arenella.

La rimanente porzione di zona malarica è compresa fra il corso del torrente Arenella e la linea che corre lungo la quota di 450 metri, attraversando le contrade Garistoppia, Agnone, Muladdi, Cirofi, proprietà:

Lacagnina eredi di Biagio e Michele (17397. U, 1735 a 1741).

Salomone eredi di Giuseppe (20603, 17965. U, 1961 a 1069).

La terza zona comprende il versante destro e sinistro del torrente Salito e Stretto, a partire dalla sorgiva Canalotto, nell'ex feudo Mimiani fino al tratto dello stradale Caltanissetta Santa Caterina compreso fra i km. 11 e 13.

1. Versante sinistro del torrente Stretto e versante destro del torrente Salito.

La porzione di zona è compresa fra il corso dei torrenti e la linea che segue prima la trazzera che dall'imbocco della galleria Mimiani conduce alle sorgive Canalotto ed al primo casello presso alla stazione Mimiani-San Cataldo, poi il torrente Salito dal punto precedente al confluente dei torrenti Fico d'India e Catadieddu; la mulattiera che conduce alle case di Gabilia e le tre rette che passano rispettivamente fra le case di Gabilia e quelle di Mastromacciaro, fra le dette e quelle di Praino ed infine fra quest'ultime ed il km. 11, sullo stradale Caltanissetta-Santa Caterina attraversando gli ex feudi:

a) Mimiani, proprietà:

Eredi di Vassallo Rosalia di San Cataldo (21191. S, 2949 a 2959).

b) Trabona, proprietà:

Barone Brucato di Palermo (20271. S, 2988, 2989, 2991, 2992, 2996, 2997, 2928, 2999, 3001, 2990, 2987 — T, 1849, 1850, 1851).

c) Gabilia, proprietà:

Ayala cav. Pietro (7758. S, 2906 a 2909).

Galletti Pietro 16220. T, 1699 a 1710 — S, 2900 a 2904, 1586, 2897, 2899, 2893, 2895).

Ansaldi eredi, di Ferdinando (11280, 11962 S, 2875, 2876, 2887, 2838).

d) Mastromacciaro, proprietà:

Testasecca Curcuruto conte Ignazio (14985 T, 1696, 1698, 1694, 1695, 1693).

e) Praino, proprietà:

Dott. Calafato Andrea (11541. T, 1308 a 1315).

2. Versante destro del torrente Stretto e versante sinistro del torrente Salito.

La rimanente porzione di zona è compresa fra il corso dei detti torrenti e la linea che segue prima la Quota di 400 metri poi la trazzera che dalle case di Antinello conduce alle case Marcato di Serra; la quota di 350 metri, il tratto della trazzera Santa Caterina-Caltanissetta lungo il torren-

tello Palombaro ed infine la mulattiera che si stacca dalla precedente presso le case Chiapparia, e conduce alla cantoniera presso il km. 13 sullo stradale Santa-Caterina Caltanissetta, attraversando le seguenti contrade ed ex feudi.

a) Ex feudo Antinello, proprietà:

Orfanotrofio di San Cataldo (11265, 1802. S, 2927, 2928, 2929, 2192 — T, 1770 a 1773).

Fratelli Anzalone (21389, S, 2930 a 2933).

Principe Lanza di Scalea (11536. S, 2934, a 2927).

b) Ex-feudo Marcato di Serra, proprietà:

Baglio Cataldo (20768. S, 2912 a 2920).

c) Ex-feudo Ficuzza, proprietà:

Anzalone Salvatore fu Biagio (14277. S, 2824 a 2827).

d) Ex-feudo Chiapparia, proprietà:

Barone di Rigilifi (16869. S, 2832, 2869. T, 1267 a 1272, 1274).

e) Ex-feudo Pescazzi, Pescazzelli, proprietà:

Demanio dello Stato per l'asse ecclesiastico (14244, T, 1286 a 1289, 1291 a 1294).

f) Contrada Xirbi, proprietà:

Eredi Custoz (8240. T, 1280 a 1284).

Vassallo Salvatore (18754, 19410. U, 1641, 1648, 1649. T, 1281).

La quarta zona è costituita dai terreni situati lungo il fiume Salso od Imera Meridionale e lungo il versante destro dei torrenti Sconchipane, Caldararo, Niscima-Misteci, Fico d'India, Ramolia, Anguilla, Foriana, Cicuta (dal ponte Besaro al limite territoriale con Mazzarino nell'ex-feudo Gallitano)

La zona comprende le quattro seguenti porzioni del territorio di Caltanissetta, rispettivamente circoscritte:

I. a nord dal viale della stazione dell'abitato di Caltanissetta; dalla strada ferrata stazione Caltanissetta-Stazione San Cataldo e dalla mulattiera che dalla detta stazione conduce alla contrada Santa Rosalia;

ad ovest dal limite territoriale di Serradifalco, ex-feudo Grotta d'Acqua;

a sud dalla rotabile della Favarella, dalla mulattiera a nord dal cozzo Mal Ladrone e dal torrente Niscima–Misteci;

ad est dallo stradale Caltanissetta-Pietraperzia, dal sentiero che traversa sopra il detto stradale le contrade Caldararo, Valli, Sconchipane e che conduce al miglio 7 presso il ponte Besaro ed infine dal corso del fiume Imera fino alla confluenza col torrente Misteci.

II. A nord dalla mulattiera Gaddira-Biffaria, dalla trazzera Caltanissetta-Delia a sud del cozzo della Cammisa e dal torrente Niscina-Misteci;

ad ovest dal limite territoriale con Serradifalco (ex-feudo Grotta d'acqua) e dal torrente Ramolia;

a sud dai torrenti Anguilla e Foriana;

ad est dal corso del fiume Imera fra i confluenti dei torrenti Misteci e Foriana.

III. A nord dal torrente Foriana;

ad ovest dal torrente Anguilla;

a sud prima dalla linea che corre lungo la quota di 350 metri, attraversando gli ex-feudi:

a) Drafiù (Marcato del Fico), proprietà baronessa Mandile da Burgio (4117. N, 15 a 22) e barone Turano Campello Serafino (19577. N, 23 a 29);

b) Pisciacane o Giffo, proprietario Bordonaro baronessa Rita (17452. N, 4 a 14), poi dalla mulattiera Pisciacane–Castellazzo, dalla linea lungo la quota di 400 metri e che attraversa l'ex-feudo Castellazzo, proprietà di La Lomia Ignazio e Cons.ti (15351. N, 34 a 44) e indi dal sentiero San Martino-Galassi, dalla mulattiera San Martino-Gallicano ed infine dal torrente Cicuta;

ad est dal corso del fiume Imera fra i confluenti dei torrenti Foriana e Cicuta.

Da questa terza porzione di zona rimangono escluse le terre dette dell'Amelista, circoscritte dalla mulattiera case

la Cicuta Vecchia, case la Cicuta Nuova, case San Martino, case Amelista, case Cicuta Vecchia.

IV. A nord dal limite territoriale di Serradifalco, ex-feudo Grotta d'Acqua;

ad ovest dalla mulattiera Grotta d'Acqua, La Pelilla-Ramolia fino all'incrocio presso la contrada Menta, indi dalle mulattiere che circondano il colle ove sorgono le case di Ramolia, dal sentiero che passa presso le case Ferla e dalla trazzera vicinale che da questa va al cozzo Comuni;

a sud dalla trazzera Delia-Caltanissetta e dal torrentello che divide la contrada Ramolia dalle contrade Cardè e Cappellano;

ad est dal torrente Ramolia.

La quinta zona degli ex-feudi Grottarossa e Cusatino è circoscritta:

a nord dallo stradale S. Cataldo-Serradifalco, dalla trazzera di Cusatino che scende alla strada ferrata fra le case Serra ed il cozzo Camaruzzolo ed infine dalla mulattiera che passa sopra le case di Giulfo e conduce all'ex-feudo Grotta d'Acqua presso le case Reggi;

ad ovest dal limite territoriale di Serradifalco;

a sud dal limite territoriale di Canicattì;

ad est dal limite territoriale di Serradifalco (ex-feudo Grotta d'Acqua), dalla mulattiera Grotta d'Acqua, La Pelilla, Zolfare Grottarossa, Fontana Bianca.

Da questa zona rimane esclusa la porzione dell'ex-feudo Grottarossa, proprietà:

Piazza dott. Gaetano (21311. Q, 86 a 94 - R, 4054, 4057) circoscritta:

ad est dalla mulattiera Giglio, case Candela;

a nord dalla linea che segue la quota di 600 metri;

a sud e ovest dalla linea che segue la quota di 500 metri.

La sesta zona comprende la porzione dell'ex-feudo Deliella, proprietà:

Barone La Lomia Ignazio e cons.ti (19834. N, 789, 791, 793, 792, 795, 796);

Barone La Lomia Agostino (10912. N, 754 a 800) circoscritta:

a nord-est dalla linea che segue la quota di 400 metri e dalla trazzera che dalle case La Perla conduce a Delia;

a sud dal limite territoriale di Delia;

ad ovest dalla linea lungo la quota di 400 metri.

La settima zona comprende la porzione degli ex-feudi Gebbiarossa e Grasta, di proprietà di Bordonaro barone Giuseppe (19806. N, 46 a 56) ed è limitata:

a nord-est dalla quota di 400 metri sotto il monte del Calvario; dal sentiero Draffù-Pistorale e dal limite territoriale di Sommatino;

a nord-ovest dalla quota di 400 metri, sotto il monte della Grasta; dal sentiero che scende dal suddetto monte e va alla trazzera Pistorale-Delia; dalla detta trazzera; dallo stradale Delia-Sommatino fino all'abbeveratoio di Gebbiarossa ed infine dalla retta che da questo va all'incontro del limite territoriale di Delia con l'ultima trazzera che va allo stradale Delia-Stazione Delia;

a sud dal fiume Delia, a partire dal limite territoriale di Delia fino al limite territoriale di Sommatino.

L'ottava zona, degli orti Pisciacane e Draffù, è delimitata:

dal sentiero che dalle case Marrocco conduce alle case Draffù; dal sentiero che dalle case Draffù conduce alle case San Martino e dal sentiero che dalle case Marrocco conduce a San Martino.

6. — Comune di Campofranco.

Vi sono tre zone malariche:

La prima zona comprende il versante sinistro del fiume Platani nel suo corso superiore a partire dal limite territoriale con Sutera fino alla confluenza col torrente Gallo d'Oro.

Essa ha per confini:

a) a nord il limite territoriale con Sutera ed il sentiero che gira attorno al monte Santa Elia;

b) ad est il limite territoriale con Sutera, quindi la mulattiera Sutera-Campofranco, poi una linea che circonda e lambisce le case dell'abitato di Campofranco, segue la mulattiera Campofranco-Rabato e infine di nuovo il limite territoriale con Sutera;

c) a sud il torrente Gallo d'Oro;

d) ad ovest il limite territoriale con Casteltermini (provincia di Girgenti), segnato dal corso del fiume Platani.

La seconda zona comprende il versante sinistro del fiume Platani nel suo corso inferiore, a partire dalla confluenza col torrente Gallo d'Oro fino alla confluenza col torrente Cantarella ed il versante sinistro del torrente Gallo d'Oro.

È delimitata:

a) a nord e ad ovest dal corso del Platani e del Gallo d'Oro;

b) ad est e a sud dalla linea che segue prima il limite territoriale con Sutera (frazione di Milocca), poi la quota di 250 metri; la rupe del monte Subio; la mulattiera che scende da Campofranco e seguendo il vallone del Subio va a Milocca; il sentiero che dal vallone Subio conduce in contrada Montagnola e che, attraversando l'ex-feudo Spagnolo, porta sullo stradale Casteltermini-Aragona presso alla confluenza del torrente Coda di Volpe col Cantarella.

La quota di 250 metri attraversa le seguenti proprietà:

Contrada Mizzabè: Palumbo Silvestro (495. D, 19 a 22, 2, 3, 4, 12, 13, 14).

Contrada Mizzabè: Vella Gerlando (934. D, 23, 24, 25, 26).

Contrada Subio: Sibillari Calogero (1038. A, 118, 119, 102, 110, 154, 155, 136 a 140).

Contrada Subio: Antinoro Giuseppa (1039. A, 121 a 124).

La terza zona è costituita dal versante destro del torrente Coda di Volpe ed è compresa fra il corso del tor-

rente ed il sentiero sopra indicato che, traversando l'ex-feudo Spagnolo, porta allo stradale Casteltermini-Aragona; la linea che segue la quota di 350 metri, fino al punto di incontro col sentiero che passa sotto al Cozzo della Croce e conduce a Milocca, quindi il sentiero stesso e la mulattiera che dalle case S. Biagio porta alle Quattro-Finaite.

La quota di 350 metri attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Botagro: Lucchesi Palli Adinolfo (1342. D, 497 a 502).

Ex-feudo Mustanzello: Vella Giuseppe (933. A, 1, 2, 3, 4).

Ex-feudo Zellanti: Vella Giovanni (933. A, 5 a 8).

7. — Comune di Castrogiovanni.

Vi sono dodici zone malariche.

La prima zona comprende i terreni situati lungo i torrenti Niccoletti, Grada, Lombardi, Girgia e il fiume Rossetti ed è così circoscritta:

a) a nord dal limite territoriale con Calascibetta e Leonforte a partire dalla mulattiera case Giardinello-Scorzone al punto d'incontro del limite territoriale di Leonforte col fiume Rossetti, in contrada Celso;

b) ad est dal limite territoriale con Leonforte e dalla strada ferrata fino all'incontro della mulattiera S. Pietro-Rossi;

c) a sud dal corso dei torrenti Grada e Lombardi a partire dal sentiero che scende dallo stradale Calascibetta-Leonforte, in contrada Grada, fino all'incontro del torrente Lombardi colla mulattiera Lombardi-Rossi, indi dalla mulattiera medesima fino all'incontro della strada ferrata;

d) ad ovest dalla trazzera Giardinello-Scorzone-Raia; dallo stradale Leonforte-Calascibetta, a partire dal limite territoriale di Calascibetta (in contrada Giardinello) fino al sentiero sopradetto che scende dallo stradale Calascibetta-Leonforte (in contrada Grada) ed infine dal detto sentiero.

La seconda zona malarica è costituita dal versante destro e sinistro del torrente Celsi e dal versante sinistro del torrente Valguarnera ed è così circoscritta:

a) a nord dalla trazzera piano S. Pietro–Stella–Rossi, a partire dal punto d'incontro della trazzera S. Pietro-Calderari fino al limite territoriale con Leonforte;

b) ad est dal limite territoriale con Leonforte, a partire dal punto precedente fino alla confluenza dei torrenti Celsi e Valguarnera;

c) a sud dal limite territoriale di Valguarnera segnato dal torrente omonimo;

d) ad ovest dalla mulattiera Piano S. Pietro–Berardi-Cannavò-Noce-Pecorella-Mendola, a partire dall'incontro della trazzera S. Pietro–Stella–Rossi fino all'incontro del torrente Valguarnera.

La terza zona malarica comprende porzione delle contrade Cannarella, Salinella, Bruchito, Ponticello e Sfondato, adiacenti ai laghi Salinella (lago Stelli) e Sfondato, ed è limitata:

a) a nord dalla cresta rocciosa Cannarella–Salinella a partire dalla portella Cannarella-Furbalata alla portella Cannarella-Bruchito;

b) ad est dalla cresta rocciosa Bruchito, a partire dal punto precedente fino al km. 7, sullo stradale Castrogiovanni-Caltanissetta;

c) a sud dallo stradale suddetto e dalla mulattiera Sfondato-Grottastretta, dal km. 7, sullo stradale suddetto, all'incontro della mulattiera Salsello-Salinella;

d) ad ovest: dalla mulattiera Salinella Furbalata, dallo stradale Castrogiovanni-Caltanissetta dal sentiero Alvanello-Salinella e dalla mulattiera Salinella-Salsello.

La quarta zona è costituita dal versante destro e sinistro del torrente Serieri-San Mariola, a partire dallo stradale Castrogiovanni-Piazza Armerina, presso il km. 43, fino allo stradale Caltanissetta-Piazza Armerina, fra i km. 22 e 24.

1. Versante destro. È compreso fra il corso del torrente e la linea che segue lo stradale Castrogiovanni Piazza Armerina, la mulattiera Santa Caterina-Piano di Barche-

Carcarelle, lo stradale Castrogiovanni-Caltanissetta e la mulattiera Sfondàto-Grottastretta-Salsello.

2. Versante sinistro. È compreso fra il corso del torrente e la linea che segue lo stradale Castrogiovanni-Piazza Armerina, la mulattiera Staglio-Risicallà, il corso del torrente di Risicallà, la mulattiera Torre Vallatalunga, la cresta rocciosa omonima e la mulattiera che conduce al Molino Agnello.

La quinta zona comprende porzione delle contrade adiacenti al Lago di Pergusa ed è circoscritta:

a) a nord dalla mulattiera Salerno Vecchio-Lago e dalla mulattiera Lago-Severino, a partire dallo stradale Castrogiovanni-Piazza Armerina, fino all'incontro della mulattiera Severino-Pollicarini-Mazzone;

b) ad est dalla mulattiera Severino-Pollicarini-Mazzone-Floristella, a partire dal punto precedente fino all'incontro del torrente Ramata;

c) a sud dal limite territoriale con Piazza Armerina, segnato dal torrente Ramata, a partire dal punto precedente fino allo stradale Castrogiovanni-Piazza Armerina e dal medesimo fino all'incontro della mulattiera Capitone-Ramata;

d) ad ovest dallo stradale Castrogiovanni-Piazza Armerina, dalla mulattiera Staglio-Risicallà e dalla mulattiera Risicallà-Capitone-Ramata, a partire dalla zolfara Salerno Vecchio fino al punto precedente.

La sesta zona è costituita dal versante destro e sinistro del fiume Morello, a partire dai limiti territoriali con Calascibetta e Villarosa fino alla confluenza col fiume Salso o Imera Meridionale.

1. Versante destro. È compreso fra il corso del fiume e la linea che segue prima il limite territoriale di Villarosa;

e poi la mulattiera Fortolese-Malpasso; la quota di 450 metri e la cresta rocciosa di Capodarso fino al ponte

omonimo, attraversando, in quest'ultimo tratto, le seguenti proprietà:

Ex-feudo Malpasso: Coppola Mario Gaetano (20637. U, 947, 948, 945, 946, 951, 952, 950).

Ex-feudo Malpasso: Trigona Crescimanno Francesco Paolo (6772. U, 937 a 942).

Ex-feudo Malpasso: Società delle strade ferrate sicule (11343. U, 943).

Ex-feudo Pizzuto: Di Benedetto Orazio (11236. U, 873 a 881).

Ex-feudo Pizzuto: Emma Francesco (7103. U, 928 a 930, 936, 882, 884).

Ex-feudo Pizzuto : Romano Angelo e Cons.ti (20594. U, 928 a 930).

Ex-feudo Pizzuto: Emma Basilio (8111. U, 882 a 884, 932)

Ex-feudo Scala di Mendole: Emma Basilio (8111. U, 923 a 927).

Ex-feudo Capodarso: Crescimanno Giuseppe (10307. U, 1320, 1321, 1322, 1330).

Da questa porzione di zona vanno escluse le terre dell'ex-feudo Capodarso, circoscritte dallo stradale Caltanissetta-Piazza Armerina e dalle mulattiere che vanno, rispettivamente, ai km. 12 e 13 sullo stradale medesimo.

2. Versante sinistro. È compreso fra il corso del fiume e la linea che segue prima il limite territoriale con Calascibetta, poi la trazzera Foresta-Privita-Donnanuova; lo stradale Villarosa-Castrogiovanni; la mulattiera Case Grimaldi-Case Sergi; la strada ferrata Castrogiovanni-Villarosa; la quota di 450 metri; la mulattiera San Cataldo-Fegotto-Cannarella; la quota di 400 metri ed infine la mulattiera Pasquasia-Branciforte-Fico d' India-Marcatobianco.

La quota di 450 metri attraversa le seguenti proprietà:

In contrada Oliva Mancadarso: Società strade ferrate sicule (11343. U, 782).

In contrada Oliva Mancadarso: Società strade ferrate sicule (11343. U, 794, 787).

In contrada Oliva Mancadarso: Società strade ferrate sicule (11343. U, 735, 894, 612, 622, 778).

In contrada Oliva Mancadarso: Società strade ferrate sicule (11343. U, 773).

In contrada Oliva Mancadarso: Società strade ferrate sicule (11343. U, 612, 773).

In contrada Oliva Mancadarso: Corona Giambattista (9482. U, 782, 778, 777, 785, 784, 783, 744 a 749, 731 a 736, 744 a 749).

In contrada Oliva: Savoca Giovanni (9734. U, 794 a 796).

In contrada Oliva: Savoca Giovanni (9734 U, 716 a 718).

In contrada Oliva: Severino Ignazio (18396. U, 821, 822, 824).

In contrada Oliva: Panvini Carmelo (17728. U, 771 a 776).

In contrada Oliva: Librizzi Teresa e Cons.ti (18715. U, 604 a 609, 611 a 616, 599 a 602).

In contrada Oliva: Corona Pietro Paolo (19336. U, 778).

In contrada Turlimurli: Società strade ferrate sicule 11343. U, 794, 787).

In contrada Turlimurli: Savoca Giovanni (9734. U, 794 a 796).

In contrada Mangiadoti: Emma Luigi (832. U, 8473).

In contrada Mangiadoti: Di Bilio Paolo (831^2. U, 17697).

In contrada Mangiadoti: Dell'Aira Paolo 831^3. U, 14213).

In contrada Mangiadoti: Emma Primo (831^4. U, 18056).

In contrada Mangiadoti: Schillaci Biagio (831^5. U 8472).

In contrada Mangiadoti: Dell'Aira Lucia (881^6. U, 20826).

In contrada Mangiadoti: Società strade ferrate (832. U. 11343).

In contrada Mangiadoti: Savoca Giovanni (9734. U, 832 a 835).

In contrada Mangiadoti: Demanio dello Stato (15206 U, 832).

In contrada Mangiadoti: Selvaggio Carmelo (11487. U, 831, 832).

In contrada Mangiadoti: Deodato Michele (18488. U, 832, 835).

In contrada Sedici Salme: Colaianni Napoleone (13668. U, 841, 843 a 846).

In contrada Sedici Salme: Colaianni Napoleone (18157. U. 841, 843 a 846).

In contrada Sedici Salme: Società strade ferrate sicule (11343. U, 841).

In contrada Sedici Salmo: Società strade ferrate sicule (11343. U, 612, 778).

In contrada Ferrara: Colaianni Napoleone (13668. U, 841).

La quota di 400 metri attraversa le seguenti proprietà:

In contrada San Cataldo: Giaconia Ferdinando e consorti (17025. U 857).

In contrada San Cataldo: Giaconia Ferdinando e consorti (10018. U, 856 a 862).

In contrada Fegotto: Giaconia Giuseppe (10016. U, 867 a 872).

In contrada Pizzuto: Emma Francesco (7103. U, 928 a 930, 936, 882 a 884).

In contrada Pizzuto: Emma Basilio (8111. U, 882 a 884, 932).

In contrada Pizzuto: Romano Angelo (20594. U, 928 a 930).

In contrada Cannarella: Termine Librizzi e C.ti (10009. U, 863 a 866) (10014. T, 3069 a 3072).

In contrada Pasquasia: Militello Vincenzo (12295. T, 3091, 3093, 3099, 3101 a 3103) 12295. U, 885 a 887. T, 3095, 3092, 3091, 3091 a 3103).

In contrada Pasquasia: Militello Giovanni (18381. T, 3091 a 3103).

In contrada Pasquasia: Militello Enrico (10261. T, 3091 a 3103).

La settima zona malarica, costituita dal versante sinistro del fiume Salso od Imera Meridionale, a partire dal limite territoriale nord di Villarosa al ponte Capodarso, è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue la mulattiera Fortolese-Malpasso, la quota di 450 metri e la cresta rocciosa di Capodarso, attraversando, negli ultimi due tratti, le seguenti proprietà:

In contrada Fortolese: Candrilli Calogero (17536. U, 910 a 916).

In contrada Fortolese: Società strade ferrate Sicule (11343. U, 911).

In contrada Giumentaro: Crescimanno Antonio e C.ti (15021. U, 898 a 904).

In contrada Giumentarello: Granatelli Marianna (19184. U, 917, 918).

In contrada Giumentarello: Ayala Antonino (10868. U, 917, 918).

In contrada Capodarso: Comune di Caltanissetta (12658. T, 3147, 3146).

In contrada Capodarso: Sindacato unione creditori di Morillo B.ne Trabonella (14531. U, 888 a 895) (T, 3143, 3146, 3147).

L'ottava zona malarica è costituita principalmente dal versante destro e sinistro del torrente Torcicoda e dal versante destro del torrente Aiuolo e Geracello ed ha per limiti:

a) a nord: lo stradale Caltanissetta-Piazza Armerina, da presso al km. 31 fin presso al km. 21 ove si stacca la mulattiera Branciforte Case Salsello e quindi la mulattiera stessa fino al punto in cui incontra lo stradale Caltanissetta-Pietraperzia, fra il km. 13 e 14;

b) ad ovest: lo stradale Caltanissetta-Pietraperzia dal punto precedente al km. 18;

c) a sud ed est: la mulattiera che da Marcato Bianco, passando sotto al cozzo Centosalme e, sotto al monte Lassini ed al cozzo della Loggia, porta in contrada Gerbinello;

quindi l'altra mulattiera che, attraverso la contrada Geracello, passa per le case Ajuolo, per le contrade Ajuolo, Arcera, Parcazzi di Niccola e conduce sullo stradale Caltanissetta-Piazza Armerina, presso il km. 31.

La nona zona malarica è costituita dal versante destro e sinistro del torrente Forma Oliva a partire dalla Portella Ronzi al limite territoriale sud di Piazza Armerina.

1. Versante destro. È compreso fra il corso del torrente e la linea che segue lo stradale Portella Ronzi-Portella Grottacalda, la mulattiera della Forma, la parallela al torrente medesimo alla distanza di metri 350 fin sopra alle Case Scozzarella, la quota di 550 metri ed infine la trazzera Bubbudello-Polino, attraversando nel 3° e 4° tratto le seguenti proprietà:

In contrada Forma: Ayala cav. Sebastiano (9743. R, 1348, 1349, 1350, 1256, 1257, 1259, 2901, 2902, 1259, 1242, 1243, 1256).

In contrada Fondrò: Demanio dello Stato A. E. (15206. R, 1207, 1208).

In contrada Fondrò: Candura Giovanni (18109. R, 1301, 1302).

In contrada Fondrò: Comito Luigi e C.i (18744. R, 127).

In contrada Fondrò: Tamburella Primo (16894. R, 1301, 1302).

In contrada Fondrò: Emma Francesco (7103. R, 1220, 1221).

In contrada Balata Grande: Ayala Mario (14544. V, 1191 a 1202).

In contrada Serradapi: Success. Mandrascati Mario (4186. R, 1314 a 1319).

2° Versante sinistro. È compreso fra il corso del torrente e la linea che segue la mulattiera Portella Ronzi-case Bannatello-case La Cara, la retta che da queste va alla curva dello stradale Barrafranca-Piazza Armerina, presso il M. 33, la strada rotabile suddetta fino al limite territo-

riale di Piazza Armerina, attraversando nel secondo tratto le seguenti proprietà:

In contrada Forma: La Cara Francesca e Rosario coniugi (20151. R, 1272, 1273, 1274).

In contrada Forma: Mangana Gesualda ved. La Cara (20241. R, 1272, 1273, 1274).

La decima zona è costituita dalla piccola estensione di territorio nella frazione di Castrogiovanni (ex-feudo Canneti) compresa fra il limite territoriale di Calascibetta a nord-est e a sud-est, e la mulattiera Villadoro-Villapriolo ad ovest.

L'undecima zona è costituita dalla porzione del territorio di Castrogiovanni (frazione ex-feudo Giulfo) compresa fra il limite territoriale di Villarosa ad est, fra la mulattiera case Giulfo-contrada Fico a nord-ovest e la mulattiera case Giulfo-Zolfara Pagliarello a sud-ovest.

La duodecima zona comprende la porzione dell'ex-feudo Corfidato (frazione di Castrogiovanni) circoscritta dalle seguenti linee:

a) a nord la mulattiera Cerafi-Corfidato-Turolifi;

b) ad est il limite territoriale di Santa Caterina Villarmosa;

c) a sud il torrente Arenella;

d) ad ovest il limite territoriale di Caltanissetta.

8. — Comune di Delia.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona comprende il versante destro e sinistro del torrente Deliella, a partire dal confine territoriale di Caltanissetta (ex-feudo Deliella) fino al confluente del fiume Delia presso i molini Ticchiaro Medio e Soprano.

1. Versante destro. La porzione di zona è compresa fra il corso del torrente e la linea che segue il limite territoriale di Caltanissetta (ex-feudi Deliella e Porrazzata); la trazzera che da Fontana Bianca scende alla strada rotabile Canicattì-Delia; la detta rotabile fino al limite territoriale di

Caltanissetta fra le contrade Fruscola e Palumba ed indi il detto limite, scendendo fino al fiume Delia fra le contrade Finocchiara e Fruscola.

2. Versante sinistro. La porzione di zona è compresa fra il corso del torrente Deliella e la linea che segue prima la trazzera cozzo Comuni-Delia-Deliella, indi la mulattiera fra le contrade Monserrato, San Carmelo e Campo Mele; la linea retta che dal termine di detta trazzera conduce alla Rupe sotto il Castellazzo, fra le proprietà:

Camilleri Giuseppa (1788. E, 848).
Candura Maddalena (1758, 2351. E, 845, 846).
Miceli Sopo (1924. T, 949, 980).
Mangione Vincenzo (1255. E, 851, 852, 853).
Miceli Sopo (1924. T, 949, 980).
Caruana Raffaele (2594, 1694. E, 948, 953, 954).
Bancheri Calogera maritata Genova (2198. E, 945).
Ferrara Salvatore (2353. E, 940, 943).
ed infine la mulattiera che da Delia conduce al molino del Ticchiaro.

La seconda zona, situata lungo il versante sinistro del fiume Delia, è limitata:

a) ad est dalla strada rotabile Delia-Stazione Delia, dalla trazzera che dalle case di San Francesco arriva al limite territoriale di Caltanissetta o dal limite territoriale suddetto;

b) a sud-ovest dal fiume Delia;

c) a nord dalla mulattiera che dalla strada rotabile suddetta conduce alla casa Genova e dalla retta che da questa va al molino Ticchiaro.

La detta zona comprende ed attraversa rispettivamente le seguenti proprietà:

1. In contrada Mulini comprende:

Tinebra Salvatore e Cons.ti (1902. E, 1518, 1518², 1520, 1518³).
La Verde Calogero (1078. E, 1515).
Vilardo Pasquale (1094. D, 530).

2. In contrada Afflitto, comprende:
Bruno Marcantonio (1510. D, 260).
Tinebra Salvatore e Cons.i (1902. D, 545, 546).
Genova Diego (2772. D, 251, 282).
Giamporcaro Lorenzo (2625 D, 256).
Tornambè Pietro (1749. D, 265).
Lauricella Antonino (2534. D, 228).
La Verde Luigi (2552. D, 90, 91).
Ponticello Maria Antonia (2345. D, 226, 227, 246).
Mancuso Salvatore (1933. D, 222).
Genova Diego (2772. D, 251, 282).
Farruggia Salvatore (2396. D, 223).
3. In contrada Biscazzeri, comprende:
Genova Luigi (2470. D, 140, 141, 142, 143, 144[1]).
La Verde Luigi (1896. D, 104, 105).
Mancuso Salvatore (1933. D, 222).
Drogo Tommaso (2633. D, 219).
Insalaco Agata (2617. D, 204, 205, 207).
Falzone Vincenzo (2312. D, 211).
Mancuso Francesco (655. D, 221, 209, 211).
Mancuso Luigi (655, D, 221, 209, 211).
Insalaco Stefano (2590. D. 196, 197).
Insalaco Carmela (2759. D, 172).
Vilardo Arcangelo (1885. D, 206, 216, 233).
Gulizia Niccolò (2514 E, 230, 231, 232, 233).
Genova Diego (1613. D, 240, 241, 242, 244).
Montana Salvatore (2380. D, 236).
La Verde Luigi (2552. D, 90, 91).
Mancuso Calogero (650. D, 250, 251, 252).
Camilleri Calogero (1227. D, 238).
4. In contrada Mulini, attraversa:
Montana Salvatore (1381. D, 236).
Giuliana Cesare (1882. D, 554. E, 1496 a 1499).
Bonsignore Gasparo (1768. D, 263).

9. — Comune di Marianopoli.

Vi è una sola zona malarica che comprende le contrade

Tramontana, Vascelleria e Di Lena dell'ex-feudo Manche ed è circoscritta:

a) a nord dal limite territoriale di Petralia Sottana;

b) a sud dal limite territoriale di Mussomeli;

c) ad ovest dal torrente Belici che costituisce il limite territoriale dei suddetti comuni Petralia Sottana e Mussomeli;

d) ad est dallo stradale Marianopoli-Stazione Marianopoli per le contrade Tramontana e Vascelleria; indi dal sentiero che dall'estrema punta ovest dello stradale scende al burrone che divide le contrade Vascelleria e Di Lena, ed infine dal detto burrone e dalla linea che corre lungo la quota di 400 metri, attraversando la proprietà Withaker e cons. (1080. A, 426, 427, 428. B, 134, 135, 136, 137. C, 19, 20, 21, 22. D, 36, 37, 38, 39)

10. — Comune di Montedoro.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona comprende porzione del versante destro e del versante sinistro del fiume Gallo d'Oro, dal limite territoriale della provincia di Girgenti (comune di Racalmuto e Canicattì) all'incontro della trazzera Montedoro-Marianopoli-Vallelunga.

1. Versante destro. La porzione di zona a partire dal limite territoriale di Canicattì, presso il molino Immacolata, fino all'incontro del limite territoriale di Serradifalco, è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue prima il limite territoriale di Serradifalco e indi la stradella che dalla rotabile Serradifalco-Montedoro conduce alle zolfare della Ferla e che giunge al limite suddetto;

2. Versante sinistro. La porzione di zona a partire dal limite territoriale di Racalmuto fino all'incontro del fiume colla trazzera Montedoro-Marianopoli-Vallelunga è compresa fra il corso del fiume medesimo e la linea che segue prima la trazzera Serradifalco-Racalmuto, indi la rotabile Serradifalco-Montedoro e infine la mulattiera che dalla detta strada conduce sotto il Calvario e prosegue fino all'incontro della

trazzera Montedoro-Marianopoli-Vallelunga, risalendo lungo la cresta rocciosa a nord di monte Ottavio in contrada Bonacconte.

La seconda zona comprende l'intero versante del torrente Salito, dalla sorgente presso il limite territoriale di Racalmuto al confluente del fiume Gallo d'Oro.

1. Versante destro. La porzione di zona è compresa fra il corso del detto torrente e la linea che segue prima la quota di 300 metri, indi la trazzera Bompensiere-Montedoro e poi l'altra trazzera Montedoro-Marianopoli-Vallelunga, attraversando le seguenti contrade:

a) Contrada S. Lucia, proprietà comune di Montedoro (27. D, 705, 706, 707);

b) Contrada Nane, proprietà principe Pignatelli-Monteleone (819. D, 705, 707, 708);

c) Ex feudo Marchesa, proprietà principe Pignatelli-Monteleone (294. B, 210 a 215);

d) Contrada Zotta e Piano della Signora, demanio dello Stato per l'asse ecclesiastico (58 6.A, 269, 270, 271, 272).

2. Versante sinistro. La porzione di zona è composta fra il corso del detto torrente e la linea che segue il limite territoriale di Racalmuto, indi la trazzera Racalmuto-Bompensiere, passando sotto la cresta e le case Marchesa e proseguendo infine per Bompensiere e la contrada Pantanazzo, fino al confluente dei fiumi Gallo d'Oro e Salso.

La terza zona è costituita dal versante destro del torrente Nadure, a partire dal limite territoriale di Racalmuto (ex-feudo Gargillata) fino al confluente dei fiumi Gallo d'Oro e Salso.

Detta zona risulta compresa fra il corso del torrente Nadure e la trazzera Racalmuto-Bompensiere-Case di Pantanazzo.

11. — Comune di Mussomeli.

Vi sono quattro zone malariche:

La prima zona comprende il versante destro e sinistro del torrente Fiumicello, dalla sorgente presso il limite ter-

ritoriale con Cammarata fino alla confluenza del torrente Gangioli Indovinello presso il molino della Trabia.

1. Versante destro. Questa porzione di zona è compresa fra il corso del torrente e la linea che, presso la sorgente, segue prima per un certo tratto la trazzera Mussomeli-Vallelunga, e poi la cresta rocciosa che parte dalle case Migliore e si dirige verso il torrente; indi la quota di 600 metri e la mulattiera di Burgitello a nord della strada rotabile Mussomeli-Vallelunga, poscia le stradelle vicinali che scendono alla contrada Manca e la mulattiera che traversa il piano della Calandra, fino a seguire il sentiero che passa sotto la roccia di Bragamè. Da questo punto la linea prosegue verso sud lungo la quota di 400 metri fino alle case Sorce, da queste, in linea retta, alle case La Magra ed infine a sud per la mulattiera che scende al torrente Cangioli fino alla confluenza del torrente Fiumicello.

Dalla cresta rocciosa che scende dalle case Migliore fino alla mulattiera di Burgitello, la zona malarica attraversa le seguenti proprietà:

Contrada Burrogano: Favate Vincenzo (6437. E, 1106 a 1108).

Contrada Burrogano: Bertolone Vincenzo (5699, E, 1182, 1183).

Contrada Burrogano: Bertolone Salvatrice (5698. E, 1183, 1192).

Contrada Burrogano: Costanzo Carmelo (6460. E, 1192).

Contrada Burrogano: Messina Salvatore (8207. E, 1196).

Contrada Burrogano: Eredi di Sapia Damiano (6690, 6693, 6694. E, 1124 a 1128).

Contrada Monteformaggio: Sorce Francesco (1101 E, 42, 69, 73 a 76, 65 a 68, 43, 44).

Contrada Monteformaggio: Nigrelli Grazia (5963. F, 45, 46, 70, 71).

Contrada Monteformaggio: Vaccaro Antonina (8236. E, 1043, 1044)

Contrada Monteformaggio: Giudici Giuseppe e Cons.ti (9552. E, 1043).

Contrada Monteformaggio: Montagnini Sebastiano (9280. F, 55).

Contrada Monteformaggio: Mistretta Giuseppe (4150. E, 1222).

Contrada Monteformaggio: Castiglione Biagio (9968. E, 2177).

Contrada Daino: Eredi di Ferreri Ippolito (9845. F, 1, 2, 3, 4).

Contrada Daino: Sorce Francesco (3559. E, 1093 a 1097, 1101).

Contrada Carlina: Tulumello Giovanni (4408. E, 2297, 2298, 2203).

Contrada Fiumicello: Sorce Desiderio (7081. E, 2327 a 2329, 2381, 2362, 2365, 2375).

Contrada Fiumicello: Sorce Francesco (9873. E, 2352 a 2360).

Dalla roccia di Bragamè alle case La Magra, la linea di confine attraversa le seguenti proprietà:

Contrada Bragamè: Schifano Alfonso (6759. E, 4335, 4360 a 4366, 4328 a 4341).

Contrada Bragamè: Nigrelli Emanuele e Cons.ti (9363. E, 4250, 4254, 4256, 6997, 4250, 4251, 4253, 4256).

Contrada Bragamè: Nigrelli Emanuele e Cons.ti (6947. E, 4250, 4253, 4254, 4256).

Contrada Bragamè: Nigrelli Emanuele e Cons.ti (4772. E, 4258, 4325 a 4354, 4322 a 4324, 4336, 4355 a 4359).

Contrada Bragamè: Nigrelli Emanuele e Cons.ti (4335. E, 4257, 4360 a 4366).

Contrada Bragamè: Eredi Militello Antonino (1809. E, 4325 a 4334, 4351 a 4354).

Contrada Bragamè: Cimò Vincenza (10493. E, 4052, 4053, 4056 a 4061).

Contrada Bragamè: Lo Conte Sebastiano (7136. E, 4348, 4244, 4312, 4301, 4302, 4310, 4318, 4320, 4321, 4373 a 4379, 4247 a 4249, 4263).

Contrada Bragamè: Bonfante Maria (9256. E, 4301, 4310, 4311, 4318 a 4321, 4379, 4374).

Contrada Bragamè: Bertolone Vincenza (6800. E, 4315, 4371, 4299).

Contrada Bragamè: Bertolone Grazia e Cons.ti (7880. E, 4315. 4371, 4299).

Contrada Affumata: Lanza Spinelli Francesco (7514. E, 4870 a 4879).

Contrada Testacotta: Bertolone Vincenzo (5699. E, 5398 a 5406).

Contrada Testacotta: Misara Vincenzo (6586. E, 5409 a 5415).

Contrada Testacotta: Misara Sebastiano (6830. E, 5409 a 5415).

Contrada Testacotta: Misara Salvatore (5288. E, 5409 a 5415).

Contrada Testacotta: Scozzaro Alfonso è Cons ti (9357. E, 5382, 5384. E, 5381, 5390, 5394, 5395, 5364, 5371 a 5375, 5386, 5390).

Contrada Testacotta: Vaccaro Benedetto (5983. E, 5452 a 5454, 5456, 5458, 5420 a 5422 5427, 5426).

Contrada Testacotta: Messina Francesco (7598. E, 5382, 5383, 5385, 5386, 5396).

Contrada Testacotta: Fisci Liborio e Cons.ti (10278. E, 5440 5441, 5442, 5474, 5476, 1034. E, 5443, 5471 a 5473, 5477, 5479 a 5482, 5486).

Contrada Testacotta: Sorce Francesco (9872. E, 5321 a 5331, 5333, 5342, 5400).

Contrada Valle: Lanza Galeotti Pietro (9250. E, 5516, a 5527).

Contrada Cordovese: Scozzaro Santa 2825. E, 5994 a 5995).

Contrada Cordovese: Messina Carmelo (7248, 7578 E, 5830, 5833, 5838).

Contrada Cordovese: Valenza Vincenzo (6023. E, 6023, 5999, 6000, 8708. E, 5999, 6000, 5908, 5910, 5975, 5976).

Contrada Cordovese: Vaccaro Salvatore (7354. E, 5791

a 5795, 5781 a 5783, 5825, 5826, 5824, 5777 a 5779, 5808, 5809, 5951 a 5953).

Contrada Cordovese: Piazza Pasquale (6004. E, 5538 5542, 5544, 5545, 5600, 5660, 5561, 5562, 5555, 5546, 5548, 5567, 5568).

Contrada Cordovese: Mancuso Giuseppe (5981. E, 5376, 5377, 5378, 6002 a 6011).

Contrada Cordovese: Noto Giuseppa (10392. E, 6015 a 6020).

Contrada Cordovese: Messina Pasquale (9749. E, 6519. 6520, 6514, 8826. E, 5914 a 5919).

Contrada Cordovese: Sorce Ninfa (9722. E, 5971 a 5973, 5989, 5990, 5992, 5970).

Contrada Cordovese: Sorce Giovanni (8622. E, 6030 a 6032, 6037 a 6039, 5961 a 5964).

Contrada Raffocallo: Lo Brutto Giovanni (4077. E, 6064, 6065, 6088, 6089).

2. Versante sinistro. Questa seconda porzione di zona malarica è compresa fra il corso del torrente e la linea che, presso il limite territoriale nord di Cammarata, segue prima la quota di 600 metri fino alla trazzera della montagna, e indi il sentiero che passa dalle case Mistretta e Schifano; la strada rotabile Mussomeli-Villalba, la mulattiera Rocchicella-Castellaccio; poscia le mulattiere della Beveraturaccia che conducono all'ex-feudo Edera ed infine la mulattiera Edera-Zubbiello e la quota di 300 metri, fino al punto in cui incontra la mulattiera che scende dalle case Trabia e passa per Molino alla confluenza del Cangioli col Fiumicello.

La linea che segue la quota di 600 metri attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Sanfrangiore: Milazzo Saverio e Cons.ti (1795, 4086, 4081, 4083. F, 99 a 120).

Ex-feudo Polizzello: Lanza Galeotti Pietro e D'Ondes Giulia (9645. F, 125 a 137).

La linea che segue la quota di 300 metri attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Zubbiello: Lanza Mantegna Giuseppe (6158. G, 64, 65, 66).

La seconda zona comprende il versante sinistro e destro del torrente Cangioli o Indovinello dalla Sorgente presso il limite territoriale con Acquaviva, fin presso la confluenza col torrente Fiumicello, ove si continua con la prima zona.

1. Versante sinistro. Questa porzione di zona è compresa fra il corso del torrente e la linea che segue la mulattiera che dalle case La Magra scende al torrente Cangioli fino alla confluenza col torrente Fiumicello; quindi la linea retta che dalle case La Magra arriva alla mulattiera che da Mussomeli va fino sopra le case Bonfante, il sentiero che va alla casa Affumata, le linee rette che dalla casa Affumata vanno alla casa La Rizza (bassa) e alla casa La Rizza (alta), ed infine la trazzera che da Mussomeli conduce all'ex-feudo Solfara. La linea retta che segna il confine di questa porzione di zona, dalle case La Magra alla mulattiera sopra le case Bonfante, attraversa le seguenti proprietà:

Contrada Raffocallo: Tuzzeo Vincenzo (5620. E, 6220, 6221, 6222, 6202, 6190, 6191, 6212, 6299, 6230, 6222, 6229, 6190, 6191, 6176, 6317, 6319, 6322, 6324, 6249, 6252).

Contrada Raffocallo: Bonfante Pasquale (6542. E, 6273, 6274, 6275, 6277).

Contrada Raffocallo: Gennardi Giuseppe e Cons.ti (10110. E, 6273, 6275).

Contrada Raffocallo: Collegio di Maria (801. E, 5798 a 5802, 6030, 6031, 6059, 6379 a 6381, 6344 a 6346, 6052, 6166 a 6172, 6674).

Contrada Raffocallo: Argento Giovanna (9997. E, 6068 a 6070, 6126, 6117, 6119, 6121 a 6125, 6115, 6116, 6128, 6136, 6108 a 6109, 6115).

Contrada Raffocallo: Ferrara Gaspare (7413. E, 6110, 6111, 6116, 6118).

Contrada Raffocallo: Sorce Giuseppe (9553. E, 5927, 5928, 5954, 5961, 5962, 5963, 5964).

La linea retta che dalla casa Affumata va alla casa La Rizza (bassa) e casa La Rizza (alta) traversa le seguenti proprietà:

Contrada Cangioli e Caldea: Ferreri Vittorio e Cons.ti (4858, 8822. E, 8542 a 8552, 8534 a 8538, 8604, 8605, 8613).

Contrada Cangioli e Caldea: Amico Giuseppe (10156. E, 8137, 8138, 8051. 8052, 8049, 8050, 8053).

Contrada Cangioli e Caldea: Lo Brutto Giovanni (4077. E, 8058, 8059).

Contrada Cangioli e Caldea: Lanza Spinelli Francesco (7512. E, 8079 a 8082).

Contrada Cangioli e Caldea: Calà Salvatore (6356. E, 8096, 8123, 8124, 8122, 8219, 8220, 8109).

Contrada Cangioli e Caldea: Petix Vincenza ved. La Rizza e Cons.ti (7639. E, 8256 a 8260, 8313, 8314, 8316, 8323).

Contrada Cangioli e Caldea: Giudici Vincenzo (4194 E, 8556, a 8559).

Contrada Cangioli e Caldea: Lo Manto Giuseppe e Cons.ti (9328. E, 8655, 8659, 8671bis, 8667, 8668).

Contrada Cangioli e Caldea: Lo Manto Giuseppe (7587. E, 8652, 8653, 8372 a 8375).

Contrada Cangioli e Caldea: Castiglione Salvatore (640. E, 8249 a 8251).

Contrada Cangioli e Caldea: Sorce Gianfilippo (6208. E, 8434 a 8439).

Contrada Cangioli e Caldea: Palmeri Vincenza (8797. E, 8508bis, 8523bis, 8521, 8523) (4897. E, 8514, 8515, 8509, 8512, 8520, 8529, 8555).

2. Versante destro. Questa porzione è compresa fra il corso del torrente ed il limite territoriale con Sutera.

La terza zona comprende il versante destro e sinistro del torrente Belici, dal limite territoriale di Petralia Sottana (provincia di Palermo) alla mulattiera Mandra di Piano-Gorgo di Sale-Cannatello, presso la confluenza del Belici col fiume Salso.

1. Versante destro. Questa porzione di zona è delimitata:

a) a nord-est dal confine territoriale con Petralia e dal corso del torrente;

b) ad ovest dalla linea che segue la quota di 450 metri, dal limite territoriale di Petralia Sottana alla mulattiera Mandra di Piano-Gorgo di Sale, attraversando le proprietà:

Ex-feudo Polizzello: Lanza Galeotti Pietro e D'Ondes Giulia (9645. F, 125 a 137).

Ex-feudo Mandra di Piano: Spadafora Michele e Cons.ti (6660. G. 24 a 32).

Ex-feudo Mandra di Piano: Lanza Galeotti Pietro e D'Ondes Giulia (9645. F, 397 a 401).

Ex-feudo Malpertugio di Quà: Lanza Spinelli Francesco (7478. G, 47 a 51).

Ex-feudo Corgo di Sale di Quà: Mastrogiovanni Tasca-Lanza Stefano (10149. G, 52 a 58).

c) a sud dalla mulattiera Mandra di Piano-Gorgo di Sale.

2. Versante sinistro. Questa porzione che si estende dal limite territoriale di Marianopoli alla mulattiera di Cannatello ha per confini:

a) ad ovest il corso del torrente;

b) a nord il limite territoriale con Marianopoli;

c) ad est la linea che segue la quota di 400 metri e che attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Scala: Withaker Giorgio Cecil (8784. F, 19 a 29).

Ex-feudo Malpertugio di Là: Lanza Spinelli Francesco Paolo (7478, I, 13 a 18).

Ex-feudo Ganzirotta: Lanza Spinelli Francesco di Paolo (7478 I, 7 a 12).

Ex-feudo Gorgo di Sale di Là: Baglio Giuseppe (9920. I. 1 a 6).

d) a sud la mulattiera di Cannatello.

La quarta zona comprende il versante destro e sinistro del torrente Salso ed il versante destro del torrente Gallo d'Oro.

1. Versante destro del torrente Salso. Questa porzione di zona è circoscritta:

a) a sud dal corso del torrente;

b) a nord ed est dalla mulattiera contrada S. Giovanni-case Fanzarotta-Cannatello-Gorgo di Sale-Garzizzetti e dalla linea che segue la quota di 300 metri negli ex-feudi Garzizzetti e Zubbiello;

c) ad ovest dalla mulattiera che scende dalla casa al molino Trabia e dal limite territoriale di Sutera.

Negli ex-feudi Garzizzetti e Zubbiello la linea di confine della zona attraversa le seguenti proprietà:

Lanza Montegna Giuseppe e Cons ti (6158. G, 59 a 63.

Da questa porzione di zona va escluso il cozzo Reina, limitato dalla quota di 350 metri, proprietà:

Lanza Galeotti Pietro e D'Ondes Giulia (9645. G, 73 a 88).

2. Versante sinistro del torrente Salso e destro del Gallo d'Oro. Questa porzione di zona è circoscritta, esternamente, dal torrente Salso, dal limite territoriale con S. Cataldo, Serradifalco, Montedoro e Sutera; internamente, dalla mulattiera Crocifia-Samprìa, dalla mulattiera che da Samprìa porta a Mussomeli, dalla linea che segue la quota di 400 metri attraverso gli ex-feudi Torretta e Buonanotte, fino al punto d'incontro colla mulattiera che, scendendo da Mussomeli, attraversa Buonanotte e conduce a Montedoro, infine dal sentiero che, staccandosi dalla mulattiera precedente, presso le case di Mustoiuve, porta al cozzo Vecchiuzzi.

La quota di 400 metri, negli ex-feudi Torretta e Buonanotte, attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Torretta: Lanza Spinelli Francesco Paolo (7478. H, 126 a 131).

Ex-feudo Buonanotte: Sorce Salvatore (2916. H, 38 a 48).

12. — Comune di Piazza Armerina.

Vi sono nove zone malariche.

La prima zona malarica si estende dal limite territoriale di Pietraperzia, sul torrente Ajuolo, fino all'incontro del limite territoriale con Castrogiovanni colla mulattiera che traversa l'ex-feudo Friddani sotto le case Petitto.

Essa è compresa fra la fiumara di Geracello, il limite territoriale con Castrogiovanni – a nord – e la linea che segue la trazzera Marcato Bianco-Friddani che passa a nord del monte Lassini, e che per la Portella di Palermo giunge al limite territoriale di Castrogiovanni – a sud –.

La seconda zona è costituita dal versante destro e sinistro del torrente Olivo; è circoscritta:

a) a nord: dal limite territoriale con Castrogiovanni;

b) a sud: dal limite territoriale con Barrafranca, Mazzarino e dalla mulattiera Piazza Armerina-Rosignolo-Barrafranca;

c) ad ovest: dal limite territoriale con Barrafranca; dalla mulattiera che da Nascadimorto porta in contrada Polino; dal sentiero che da questa prosegue per le case Cammarata; dalla linea che segue la quota di 600 metri sotto la montagna di Marzo e Ramursura e dalla mulattiera che da Ramursura arriva al limite territoriale con Castrogiovanni, in contrada Bubudello.

La quota di 600 metri attraversa le seguenti proprietà:

Camerata Gatto Francesco e Cons.ti (21219. O, 5, 5^bis^, 5^ter^, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) e

De Vincenzo Luigi (22269. N, 1701^bis^, 1700^bis^).

d) ad est: dalla mulattiera Casale-Robbiato, dalla linea che segue la quota di 450 metri fino al punto in cui incontra lo stradale Barrafranca-Piazza Armerina e dallo stradale medesimo.

La quota di 450 metri attraversa le seguenti proprietà:

Contrada Rabutano: Salamone Giuseppe (9792. N, 1692 a 1694. P, 1731 a 1734).

Contrada Rabutano: Lo Presti Giovanni e Cons. (22265. N, 1692).

Contrada Rabutano: Mattina D'Angelo Antonino (9227. O, 27, 28. 30).

Contrada Rabutano: Cascino Franzone Giuseppe (13432. P, 1761, 1771. N, 1692 a 1691. P, 1731 a 1733).

Contrada Rabutano: Salvati Francesco (9204. N, 1752 a 1755 bis, 1699 bis, 1697 bis).

Contrada Rodilosso: Crispi Giuseppe e Cons.ti (18710. O, 3, 4).

Dalla predetta zona rimane esclusa la porzione della Montagna Torre, nell'ex-feudo Bessini, alla quota di metri 450 (proprietà marchese Airoldi) e la Montagna Navone circoscritta dalla quota di 600 metri (proprietà Velardita barone Giovanni e Cons.ti).

La terza zona è circoscritta dalle seguenti linee:

a) a nord dalla mulattiera Rosignolo-Mazzarino;

b) ad est dalla linea che segue la mulattiera Rosignolo-Figotto e dallo stradale Piazza-Caltagirone;

c) ad ovest dal limite territoriale con Mazzarino;

d) a sud dal limite territoriale con Mazzarino e S. Cono

La quarta zona è circoscritta:

a) a nord dalla mulattiera Camemi-Ciavarini Sottano, dal sentiero sotto la Rupe Ciavarini ed infine dalla mulattiera che prosegue per Mirabella;

b) a sud dal torrente del Tempio e dal limite territoriale con S. Michele di Ganzaria;

c) ad est dal limite territoriale con Mirabella e dalla mulattiera che dall'abitato di Mirabella scende alle case Polizzi;

d) ad ovest dallo stradale Piazza Armerina-Caltagirone.

La quinta zona malarica è circoscritta ad ovest-nord-ovest dallo stradale Aidone-Mirabella, e ad est-sud-est dal limite territoriale di Aidone e dal sentiero che, attraversando la contrada Torino, arriva al limite territoriale con Mirabella.

La sesta zona, della contrada Gatta Inferiore, è compresa fra lo stradale Mirabella-Caltagirone ed il limite territoriale di Mirabella.

La settima zona, che comprende le contrade site lungo il fiume Pietrarossa, è circoscritta:

a) a nord dal torrente della Crapparia;

b) a sud ed est dal limite territoriale della provincia di Catania e dal fiume Pietrarossa;

c) ad ovest dal limite territoriale con Aidone, dalla mulattiera di Santa Croce e dal sentiero che da questa scende al limite territoriale con Mirabella, ad eccezione della Montagna Sartavilla, circoscritta dalle mulattiere che si svolgono entro la detta contrada.

L'ottava zona è costituita dal versante destro del torrente Ramata, a partire dallo stradale Castrogiovanni-Piazza Armerina, alla mulattiera Mazzone-Floristella ed è compresa fra il corso del torrente suddetto e la trazzera Carangiaro-Ramata-Floristella.

La nona zona dell'ex-feudo Castani si estende dal limite territoriale con Castrogiovanni, in contrada Cafeci, fino al punto d'incontro dello stradale Valguarnera-Raddusa col limite territoriale di Aidone, in contrada Pietrapesci, ed è compresa a sud dal limite territoriale con Aidone, e a nord della linea che segue il sentiero Castani-Case Serra, dallo stradale Valguarnera-Raddusa e dal limite territoriale con la provincia di Catania.

13. — Comune di Pietraperzia.

Vi sono sette zone malariche.

La prima zona è costituita dal versante sinistro del torrente Aiuolo, a partire dal limite territoriale di Pietraperzia con Piazza Armerina e Castrogiovanni, fino alla confluenza del torrente Aiuolo col fiume Imera, ed è circoscritta fra il corso del torrente e la linea che segue prima la mulattiera che da detto confine conduce alla Sorgiva di Marcato Bianco ed indi lo stradale provinciale Pietraperzia-Capodarso-Caltanissetta.

La seconda zona è costituita dai terreni situati lungo il versante sinistro del primo tratto del corso del fiume Salso od Imera Meridionale, e si estende dallo stradale provinciale Pietraperzia Capodarso-Caltanissetta, fino al ponte Besaro. Essa è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue dapprima il sentiero, che da detto stradale conduce alle case di Marcato Bianco Sottano, e poscia la retta che da queste conduce al miglio 10 sulla strada rotabile Pietraperzia-ponte Besaro, passando sotto la Rocca di Mentisi (o Minniti), ed infine la strada medesima.

Nel tratto in linea retta la zona attraversa le seguenti proprietà:

Contrada Marcato Bianco: De Pace Luigi (7207. E, 806, 807, 810 a 821, 828 a 835, 333);

Contrada Cuti-Spina: De Pace Luigi (7207. E, 822 a 827, 830 a 832, 830[bis], 327, 328[bis], 328, 329, 351).

Contrada Cuti-Spina; Tortorici Giovanna (5476. G, 70, 322).

Contrada Minniti: Tortorici Giovanna (5476. D, 1764 a 1760).

La terza zona, che si collega colla precedente. è costituita dal versante destro e sinistro del torrente Calogero, che scende dalle vicinanze dell'abitato di Pietraperzia e si getta nel fiume Imera. È circoscritta dalla trazzera Caltanissetta–Pietraperzia, dalla mulattiera che da Pietraperzia giunge al cozzo Cassara, e da questo al cozzo dell'Arena. Si continua con la 2ª zona.

La quarta zona è costituita dal versante sinistro del fiume Salso od Imera Meridionale, a partire dal ponte Besaro fino alla confluenza del torrente della Carusa col fiume Imera. È circoscritta:

a) a nord dallo stradale Caltanissetta-ponte Besaro-Pietraperzia;

b) ad est dal sentiero che dal cozzo della Caprara (o Crapara) porta presso il miglio 8 sullo stradale suddetto, dalla linea che segue la quota di 300 metri che passa sotto

i terreni censiti di Montegrande e, girando sotto al cozzo dello Zubbio, arriva alle case di Pietrafucili; poscia dal sentiero che dalle case Pietrafucili sbocca sullo stradale Pietraperzia-Riesi, fra il miglio 5 e 6, ed infine dallo stradale medesimo e dal limite territoriale di Barrafranca.

c) a sud dal torrente della Carusa;

d) ad ovest dal corso del fiume Imera.

La quota di 300 metri, che segna il limite est della zona, attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Caprara: Tortorici Michele e Gasperino (5474. A, 1718, 1710, 1721 a 1733).

Ex-feudo Caprara: Potenza Francesco e fratelli (6441. D, 1733 a 1737).

Ex-feudo Caprara: Bertini Ludovico (5612. D, 1726, 1728. E, 150 a 158, D, 1729. E, 159).

Ex-feudo Caprarotta: Tortorici Giovanna (5476. D, 1745 a 1752).

Ex-feudo Caprarotta: Tortorici Gasperino (5475. D, 1754, 1755, 1756, 1753).

Ex-feudo Caprarotta: Giarrizzo Marianna (5475. D, 1746 a 1753).

Ex-feudo Tornabè: Mendola Rosario (6572. D, 1687, 1688, 1690 a 1693).

Ex-feudo Tornabè: Mendola Luigi (6827. D, 1687, 1689, 1690 a 1693).

Ex-feudo Marcato d'Arrigo: Nicoletti Ignazio e Rosario (6840. D, 1647 a 1650).

Ex-feudo Canneto: Testasecca Teresa maritata Calafato (7465. C, 2061 a 2063. D, 1646).

Ex feudo Vignadascari: Bordonaro Diego Chiaramonte (6352. C, 2057 a 2060, 2060bis. D, 1643 a 1645).

Ex-feudo Zubbio: Bartoli La Loggia Giuseppe e consorti (7585. C, 2052 a 2055. C, 2047 a 2050).

La quinta zona comprende il versante sinistro del torrente della Carusa ed il versante destro del torrente Braemi, ed ha per limiti:

a) a nord il torrente della Carusa;

b) ad est il limite territoriale con Barrafranca;

c) a sud il torrente Braemi, che segna il confine col comune di Riesi;

d) ad ovest il fiume Salso od Imera Meridionale.

La sesta zona è costituita dal versante destro del torrente Tardara ed è limitata dal corso del torrente; dallo stradale Pietraperzia-Riesi; dal sentiero che traversa la contrada Marano e, passando sotto il cozzo omonimo, va all'abbeveratoio, quindi da un tratto del torrentello che scende da contrada Valle, ed infine dal sentiero che dal cozzo della Cucca passa per la masseria Gerumbella e scende al torrente Tardara.

La settima zona malarica è costituita dal versante destro del torrente Bastieddo ed è compresa fra il corso del torrente e la linea che segue lo stradale Pietraperzia-Barrafranca, dal miglio 15 al 17, e la mulattiera che, staccandosi dallo stradale suddetto al miglio 15, traversa il Piano della Madonna e va alla casa Siena, da dove risale alla Portella di Ronzo e poi scende al torrente.

14. — Comune di Resuttano.

Vi sono tre zene malariche.

La prima zona comprende ed attraversa tutte le contrade adiacenti al fiume Imera, a partire dal limite territoriale nord della provincia di Palermo, fino al limite territoriale sud di Petralia Sottana e Bompietro, fra gli exfeudi Monaco e Cannatello.

1. Versante destro. Questa porzione di zona è compresa fra il corso del fiume e la linea ad ovest che corre lungo il limite territoriale della provincia di Palermo fino alla trazzera Resuttano, case di Margio di Lima, segue per la medesima trazzera fino al centro abitato (che rimane compreso nella zona) da dove continua fino alla mulattiera vicinale dell'ex-feudo Marino, che conduce a Cannatello.

2. Versante sinistro. La rimanente porzione è compresa fra il corso del fiume e la linea ad est che corre

lungo il confine territoriale della provincia di Palermo, il torrente che scende dalle case di Marabuto (escluso il colle alla quota di 662 metri ove sorge il caseggiato diruto di proprietà Pottino marchese Niccolò) prosegue in linea retta alla casa del Pero, indi va lungo la quota di 550 metri ed infine lungo la trazzera Raxafica-Castello, attraversando le proprietà: Pottino marchese Niccolò (ex-feudo Irosa Raxafica), D'Alì senatore Angelo (ex-feudo Castello (2959. H, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10).

La seconda zona comprende la porzione degli ex-feudi Raxafica-Castello e Rimedio, di proprietà: D'Alì senatore Angelo (2759. H, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10) ed è limitata:

a) a nord dalla quota di 550 metri e dal limite territoriale con Bompietro (provincia di Palermo);

b) a sud dalla trazzera Resuttano-Alimena e dal limite territoriale di Bompietro (ex-feudo Cannatello);

c) ad ovest dalla trazzera vicinale Castello-Raxafica, a confinare colla prima zona;

d) ad est dal limite territoriale di Bompietro (ex-feudo San Filippo).

La terza zona comprende la porzione dell'ex-feudo Ciavolino ed è circoscritta:

a) a nord dal limite territoriale di Petralia Sottana;

b) a sud dal limite territoriale di Santa Caterina Villarmosa formato dal torrente della Cava;

c) ad est dalla linea che dall'incontro della trazzera vicinale Monaco di Mezzo col detto limite di Petralia Sottana si dirige a sud fino all'incontro della quota di 600 metri colla trazzera conducente a Maccarone e prosegue per la stessa fino al limite territoriale di Santa Caterina (ex-feudo San Niccola) attraversando le seguenti proprietà:

Pucci Vincenzo (1810. F, 1, 2, 3, 4).

Mensa vescovile di Cefalù (654. F, 1 a 13).

Pucci Niccolò (1811. F, 1, 2, 3, 4).

d) ad ovest dalla linea che dal limite territoriale nord di Petralia Sottana volge verso sud fino all'incontro della

trazzera vicinale che conduce a Maccarone, prosegue per la medesima e quindi per il limite territoriale ovest di Petralia Sottana fino all'incontro con quello di Santa Caterina Villarmosa, attraversando le seguenti proprietà:

Pottino barone Francesco (2630. F, 1, 2, 3).
Pucci Niccolò (1811. F, 1, 2, 3, 4).
Mensa vescovile di Cefalù (654. F, 1 a 13).
Pucci Vincenzo (1810. F. 1, 2, 3, 4).

15. — Comune di San Cataldo.

Vi è una sola zona malarica che comprende l'intiero ex-feudo Dragaito con le contrade Camazzo, Apaforte, Stincone, Bosco, porzione dell'ex-feudo Palo, con le contrade Stretto, Omomorto, Pergola, e porzione dell'ex-feudo Mandradimezzo, con le contrade Mandradimezzo e Mintinella.

Essa è circoscritta:

a) a nord dal Torrente Salito, nel tratto dal confluente dal vallone Dragaito-Rabione-Samprìa fino alle case Raimondo nell'ex-feudo Palo (contrada Fiume);

b) ad ovest dal confine territoriale con Serradifalco e dal vallone Dragaito-Rabione Samparìa, nel tratto dall'incontro del detto confine con la mulattiera Serradifalco-Rabione fino al confluente del vallone Dragaito-Rabione-Samprìa col torrente Salito;

c) a sud dal confine territoriale con Serradifalco, da dove esso incontra la mulattiera Serradifalco-Rabione fino alla sorgiva di Mariggi, fra le contrade Contaceto ed Apaforte;

d) ad est dalla mulattiera e dai sentieri contigui di Mandradimezzo e precisamente dalla sorgiva di Mariggi tra le contrade Contaceto ed Apaforte alle case Raimondo nell'ex-feudo Palo (contrada Fiume).

16. — Comune di Santa Caterina Villarmosa.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona è costituita dai terreni adiacenti al fiume Salso o Imera Meridionale.

1. Versante destro. Questa porzione di zona, che va dal limite territoriale con Alimena (ex-feudo Acquasanta), al limite territoriale con Castrogiovanni (ex-feudo Iumentaro), presso la stazione di Imera, attraversa le seguenti contrade:

a) contrada Maccarone, proprietà della mensa vescovile di Cefalù (3155. C, 1403, 1404), fra il corso del fiume e la linea alla quota di metri 400;

b) contrada Mociarello, proprietà di De Pace Vittorio fu comm. Luigi (2895. C, 1387 a 1401) fra il corso del fiume e la linea alla quota di metri 400 fino alla contrada Palombara;

c) contrada Palombara, proprietà di Alù Nichele (71. C, 407, 408, 409), fra il corso del fiume e la linea alla quota di 400 metri sopra le case Palombara;

d) Contrada Mustogiunto, proprietà di De Pace Vittorio fu comm. Luigi (4895. C, 1397 a 1401), fra il corso del fiume e la linea alla quota di metri 350 sotto il Marcato della Rocca e sopra il Mulino Pergola, quindi la trazzera vicinale sopra le case Garlatti.

e) contrada Garlatti, proprietà di Pottino march. Niccolò (4924. D, 49, 50, 51, 52, 53, 61), fra il corso del fiume e la linea alla quota di 400 metri.

2. Versante sinistro. Quest'altra parte di zona va dal confluente del torrente di Garcia nel fiume Salso al confluente del torrente Spina nel fiume Imera Meridionale, e attraversa le seguenti contrade:

a) contrada Garcia, proprietà degli eredi del barone Antonino Fiandaca (4498, 4499, 4500, 4501. S, 1, 2, 3, 4, 6, 11), fra il corso del fiume e la linea alla quota di 400 metri;

b) contrada Garciulla, proprietà di Notarbartolo Pietro, duca di Villarosa e Consorti (1422. E, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), fra il corso del fiume ed il primo vallone dopo lo stradale Santa Caterina-Villarosa e la linea alla quota di 350 metri.

La seconda zona comprende la porzione degli ex feudi

Garlatti e Turolifi circoscritta fra il limite territoriale con Caltanissetta, il corso del torrente Arenella, la linea che corre lungo la quota di metri 400 e la trazzera vicinale Fico d'India-Turolifi-Garlatti, proprietà:

Barrile barone Enrico (4710. D, 11 a 25, 28 a 32, 37 a 39, 42 a 47).

La terza zona comprende tutta la valle di Vaccarizzo e della cava, dal limite territoriale Resuttano-Petralia Sottana-Santa Caterina, in contrada Pallotta, al confluente del fiume Imera Meridionale, fra gli ex-feudi Maccarone e Mociarello.

1° Versante sinistro del torrente Vaccarizzo. Va dal limite territoriale di Resuttano-Petralia Sottana-Santa Caterina al molino Scaleri, attraversando le seguenti contrade:

a) Contrada Pallotta, proprietà di Sabatini barone Enrico (4693. A, 2627) e Savio Giuseppe fu Raimondo (4329. A, 2627, 2628) fra il corso del torrente e la linea alla quota di metri 650).

b) Contrada Matarazzo, proprietà:

Fiandaca Antonino (4339. A, 2627).
Mensa vescovile di Cefalù (3155. A, 2627, 2628).
Di Martino Antonino (4910. A, 2627).
Palermo Arcangelo (3135, A, 2627).
D'Anca Giuseppe (4858. A, 2627, 2628).
Rizza Salvatore (4824. A, 2627) fra il costo del torrente e la trazzera vicinale Pallotta-Matarazzo-Zoida.

c) Contrada Zoida, proprietà:

Alongi Carolina (4603. A, 2620).
Terravecchia Antonia (5268. A, 2620).
Terravecchia Grazia (5267. A, 2620).
Fiandaca Salvatore (3749. A, 2620, 2621).
Panvini Pasquale (4201. A. 2620, 2621).
Fiandaca Salvatore (5055 A, 2620).
Eredi di Lo Vetere Girolamo (4896. A, 2620).
Gangi Domenico (4864, A, 2620 2621).
Macaluso Lorenzo (4870. A, 2621).
Di Martino Giuseppe (3486. A, 2620, 2621).

Stella Anca Salvatore (4488. A, 2620, 2621).
Nicosia Angela (4323. A, 2620, 2621).
Mensa Vescovile di Cefalù (3155. A, 2620, 2621).
Ippolito Mariano (939. A, 2620).
Mensa Vescovile di Cefalù (3155. A, 2620, 2621).
Lazzara Battista (3394. A, 2620, 2621).
Fratallone Gaetano (4470. A, 2620, 2621),
Scolara Antonino (3905. A, 2620, 2621).
Fiandaca Rachele (5188. A, 2620, 2621).
Stella Diego (4164. A, 2620, 2621).

2 Versante destro del torrente della Cava. Va dal limite territoriale di Resuttano Petralia Sottana Santa Caterina, in contrada Pallotta alla punta della Rocca della Cava, attraversando le contrade:

a) Matarazzo proprietà di Lo Porto Giuseppe (3558, B, 1872) fra il corso del torrente e la linea alla quota di 650 metri;

b) Vaccarizzo e Manca di Raffo, proprietà di Amico Salvatore (3365, B, 1872) fra il corso del torrente e la linea parallela alla distanza di 200 metri;

3. Versante sinistro del torrente Vaccarizzo e versante destro del torrente della Cava. Va dal molino Scalari alla Rocca della Cava e quindi al confluente dei detti torrenti fra gli ex-feudi di Maccarone e Castello.

Questa porzicne di zona malarica comprende la parte dell'ex-feudo Vaccarizzo, circoscritta:

a) dal torrente Vaccarizzo a partire dal torrente della Cava fino al molino Scaleri;

b) dalla trazzera vicinale di Vaccarizzo a partire dal molino Scaleri fino alla punta della Rocca della Cava;

c) dal torrente della Cava a partire dalla Rocca omonima fino al confluente del torrente Vaccarizzo.

4. Versante destro del torrente Vaccarizzo. Va dal limite territoriale con Petralia Sottana al confluente del fiume Imera Meridionale, attraversando le seguenti contrade:

a) contrada Manca di Salice, proprietà:

Stella Anca Salvatore (3727. A, 2620, 2621);

Rizza Calogero (3619. A, 2620, 2621), fra il corso del torrente e la parallela alla distanza di metri 250;

b) contrada Anguilla, proprietà:

Gangi Domenico (3118. A, 1924, 1925);

Corvo Giuseppe (3520, A, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987);

Gangi Carmelo (2066. A, 2164, 2228, 2229, 2230), fra il corso del torrente e la retta che va all'incrocio delle trazzere vicinali sopra il molino S. Giulio;

c) contrada S. Giulio, proprietà:

Di Martino Giuseppa ved. Lo Porto (3623. B, 2164);

Gangi Domenico (3118. A, 1924, 1925), fra il corso del fiume e la trazzera che dal punto precedente conduce al molino Scaleri;

d) contrada Praino-Cascavallo, proprietà:

Stella Gaetano (5100. A, 605);

Rizza Calogero (2827. 3887, A, 2255, 2242, 2443);

Lo Vetere Alfonso (4164. A, 2260, 2262, 2276, 2277, 2248. 2267, 2268);

Alongi Arcangelo (4395. A, 2169, 2170, 2164);

Salomone Salvatore (4411. B, 1787, 1788, 1789, 1741, 1742, 1745, 1814, 1815);

Scelso Domenico (3081. B, 1802, 1803, 1804, 1805);

Eredi di D'Anca Giuseppe (3013. B, 567);

D'Agostino Salvatore e Giuseppe (4895 bis. B, 1028 a 1031, 1112 a 1118);

Nicosia Andrea (2948. B, 1038 a 1041, 1032, 1033, 1096, 1097);

Inglese Salvatore (3371. B, 1093, 1094, 1103 a 1110, 1011, 1012, 1020, 1021, 1228, 1229, 1230);

D'Anca Silvestro (3810. B, 1075, 1088, 1089, 1090), fra il corso del torrente e la parallela alla distanza di metri 300, fino alla rupe che scende dal monte Castellaccio);

e) contrada Castello, proprietà dell'Istituto agrario ai

Colli di Palermo (3687. B, 1005, fra il corso del torrente e la linea che corre lungo la quota di 450 metri;

f) contrada Musciarello, proprietà di De Pace Vittorio fu comm. Luigi (4895. C, 1397 a 1401), fra il corso del torrente e la linea che corre lungo la quota di 450 metri.

5. Versante sinistro del torrente della Cava e del torrente Vaccarizzo. Va dal limite territoriale di Resuttano, ex-feudo Ciavolino, al confluente dell'Imera Meridionale, attraversando le seguenti contrade:

a) contrada S. Nicola, proprietà:

Pottino marchese Niccolò (4928. B, 1881, 1882, 1883);

Mensa Vescovile di Cefalù (3155. A, 1881, 1882, 1883), fra il corso del torrente della Cava e la linea alla quota di 600 metri;

b) contrada Maccarone, proprietà della Mensa Vescovile di Cefalù (3155. A, 1403, 1404). fra il corso del torrente Vaccarizzo e la linea che partendo dall'incontro delle trazzere vicinali dell'Acquasanta, sopra le case di S. Nicola, segue la quota di 550 metri e giunge alla Rupe di Maccarone.

17. — Comune di Serradifalco.

Vi sono otto zone malariche.

La prima zona comprende l'intiero ex-feudo Grotta d'Acqua, ad eccezione del colle Santa Rosalia, proprietà:

Alù Salvatore (4905. A, 268, 272, 276).

Baglio Sebastiano (4954. A, 87, 72, 82).

Manganaro Gaetano (4546. A, 45).

Manganaro Luigi (4761. A, 45).

Orlando Michele (4534, 3358. A, 64).

Pignatone Cataldo (4953. A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39)

Pignatone Giacomo (4953. A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39).

Eredi di Michele Piazza (2724. A, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Lo Monaco Marianna (2728, 4020. A, 16, 13, 14, 17, 18, 19).

Amico Roxas Salvatore (3944. A, 49, 50, 51, 53).

Manganaro Cataldo (3485, 4127. A, 42, 269, 270, 279, 327, 287, 329).

Detta zona è separata dal rimanente territorio di Serradifalco ed è circoscritta da tutte le parti dal confine territoriale di Caltanissetta.

La seconda zona comprende la porzione della contrada Cusatino, circoscritta:

a) a nord-ovest dalla strada rotabile San Cataldo-Serradifalco;

b) a sud-ovest dalla mulattiera che dalla strada suddetta conduce alla casa di Pipetaro;

c) a nord-est dal limite territoriale di Caltanissetta.

La terza zona è costituita dall'intiero fondo rustico della Fonte, di proprietà marchese Baucina (5061. B, 963 a 969), compreso fra la rupe del Calvario ed il centro abitato.

La quarta zona comprende l'intiero fondo rustico denominato Orto Piazza, di proprietà del marchese Baucina (5061. B, 963 a 969).

La quinta zona si estende dal cavalcavia di Cusatino fino all'incontro della strada ferrata col limite territoriale di Caltanissetta, in contrada Panzella (ex-feudo Grottarossa) ed è delimitata:

a) a sud-est dal limite territoriale di Caltanissetta (ex-feudo Grottarossa);

b) a nord ovest:

1° dalla strada ferrata;

2° dal torrente che scorre sotto il primo ponte sullo stradale Stazione-Serradifalco;

3° dallo stradale Serradifalco-Canicattì;

4° dai sentieri sotto la masseria Sferrazza, che conducono alla villa Falcone.

Dalla zona resta escluso il colle ove è situato il fondo rustico di proprietà Maida.

La sesta zona si estende dal limite territoriale nord di

Mussomeli all'incontro della trazzera di Rabione colla strada rotabile della zolfara Apaforte, ed è compresa fra il corso del torrente ad est e la parallela che corre alla distanza costante di m. 300 ad ovest, attraversando la proprietà del principe Lanza Di Scalea (5076. D, 52, 53, 54. B, 7, 8).

La settima zona è costituita dalla porzione degli ex-feudi Iazzo Vecchio e Pietrevive di Serradifalco, compresa fra il corso del fiume e la linea che corre lungo la cresta rocciosa di Iazzo Vecchio, il sentiero Iazzo Vecchio–Case Rabione, la mulattiera Iazzo Vecchio e la quota di 400 metri fino al limite territoriale sud presso le zolfare della Ferla, attraversando la proprietà del principe Di Scalea (5076, D, 52, 53, 54. B, 7, 8).

L'ottava zona comprende la maggior parte delle terre censite di Serradifalco ed è circoscritta:

a) a nord dalle trazzere Pirito e di Marigi;

b) ad est dalla trazzera Marigi (sorgiva), Serradifalco, Santa Lucia e strada rotabile Montedoro-Serradifalco (stazione);

c) a sud dalla trazzera di Mintina a Lago Sottano, fino al confine territoriale di Canicattì presso il molino Immacolata;

d) ad ovest dal sentiero Pirito-Lago Soprano e dal limite territoriale di Montedoro.

18. — Comune di Sommatino.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona situata lungo il fiume Salso o Imera Meridionale e il torrente Gibbesi si estende dal limite territoriale nord di Mazzarino (ex-feudo Gallitano) fino al ponte Gibbesi presso il Molino della Cottonera. Comprende la contrada Manganello-Farpate ed attraversa gli ex-feudi Bruca, Zolfara Grande e Capreria, proprietà:

Principe Lanza di Trabia (3248. A, 474 a 480 Bruca) (Sez. B, 423, 424, 428 Capr.ª).

La detta zona è compresa fra il corso del fiume Salso e del torrente Gibbesi ad est e sud, e la linea che segue

le mulattiere Manganello e Farpate, la cresta della Zolfara Grande ed indi la quota di 200 metri fino allo stradale Sommatino-Ravanusa a nord-ovest.

La seconda zona situata lungo i torrenti Gibbesi e Batiotta si estende dal limite territoriale nord di Caltanissetta (ex-feudo Marcato Bianco) fino al ponte Gibbesi presso il Molino della Cottonera.

Essa è compresa fra il corso del torrente Gibbesi a sud-ovest, e, a nord-est, la linea che parte dal punto a 400 metri dal vallone Batiotta sulla trazzera di Marcato Bianco, va in linea retta alla Casa Pistorale indi alla Casa Barbera (Barberotto) da questa alla Casa Genetta ed infine all'incrocio dei sentieri di Balatazza, segue poi il sentiero quasi parallelo al torrente Gibbesi, le trazzere della contrada Mola fino al loro incrocio e corre per il rimanente tratto parallelamente al corso di detto torrente alla distanza di m. 300, attraversando le seguenti contrade:

a) contrada Pistorale, proprietà:

Olivieri Michele (2283, D, 540, 284, 287).

Eredi Russo Salvatore (2732, D, 384, 385, 288. 289, 341, 350, 608).

Verde Luigi (3006, D. 281, 282, 283).

Mauro Giuseppe (649. D, 603, 604).

Piantone Giovanni (2982. D, 297).

Pace Maria (3285, D, 263, 264)

Virone Calogero (2066. D, 413, 409, 253, 255, 256).

Formica Giuseppe (3289. D, 263).

Cumbo Onofrio (3228. D, 263).

Formica Giuseppe (3289. D, 263).

Sciascia Diego (966, 2254 D, 487, 486, 400).

Burgio Giuseppe (2073. D, 356, 374).

Burgio Paolo (1918. D, 355, 357, 358, 359).

Olivieri Pietro (2403. D, 493, 494).

Mauro Calogero (3083, 3124 D, 300, 376, 377).

Mistretta Antonino (2620, 3154. D, 209, 301, 522, 293).

Ponticello eredi di Baldassarre (2970. D, 209).

b) contrada Batiotta, proprietà:
Mancuso eredi di Buscemi Vincenzo (2439. D, 244).
Pagliarello Salvatore (3252. D, 343, 346, 347).
Grasso Niccolò (1798, 2528. D, 502, 240).
Vitale eredi di Pasquale (2665. D, 210, 211).
Vitale eredi di Calogero (2740. D, 209).
Barone Bordonaro di Gebbiarossa (3848. D, 243).

c) contrada Balatazza, proprietà:
Infuso Giuseppe (1999, 3098, 2429. D, 75, 76, 77, 78).
Libruzzi eredi di Eusebio (1938. G, 64).
Parrinello Paolo (2090, 2779. A, 64).
Mauro Emanuele (3125. D, 60).
Mauro Calogero (3083, 3124. D, 60, 61).

d) contrada Mola, proprietà:
Iacona Ignazio (2867. E, 353).
Ottaviano Calogero (3300. C, 324, 325).
Lombardo barone Francesco (3341. C, 324, 325).

e) contrada Canalotto, proprietà:
Castellino Luigi (2195. G, 111, 112, 113).
Principe Lanza di Trabia (3248. A, 1).

La terza zona comprende le contrade Piano del Conte, Maccarone, parte di cozzo di Monaco, Bruca, Finocchiara, Grottile, Bosco, parte di Tramontana, Lago, Montagna, Mintina ed è circoscritta dalle seguenti linee:

a nord dal torrente Torretta;

a sud-est: *a*) dalla strada rotabile Ravanusa-Sommatino, dalla cantoniera all'imbocco della trazzera Olivella;

b) dalla trazzera Olivella-Manganello, dal punto precedente al torrente Torretta;

ad ovest: *a*) dalla trazzera Lago-Galassinuovo, dal limite territoriale nord al confine fra le proprietà:
Chinnici Giuseppe (215, 2534. C, 856, 848);
Romano Francesco (2417, 1936, 865 a 870);

b) da detto confine e dalla trazzera Piano del Conte, dal punto precedente all'abitato di Sommatino;

c) dal tratto ad est del perimetro dell'abitato e dalla

via vicinale sotto il Cozzo Chimera, dall'abitato alle Miniere del Lago;

d) dalla trazzera Miniere del Lago-Mintina-Baracchella, dalle miniere del Lago alla cantoniera sulla strada rotabile Ravanusa-Sommatino.

19. — Comune di Sutera.

Vi sono tre zone malariche.

La prima zona comprende la prima porzione di territorio che trovasi sul versante sinistro del fiume Platani, ed è compresa:

a) a nord dal limite territoriale con Acquaviva;

b) ad est dalla mulattiera che scendendo da Sutera passa per la casa Bongiorno e conduce al Molino dell'Ulivo, quindi dalla quota di 400 m.;

c) a sud dal limite territoriale con Campofranco;

d) ad ovest dal fiume Platani.

La seconda zona comprende il versante destro del torrente Cangioli o Indovinello ed il versante destro del Gallo d'Oro, ed è compresa:

a) a nord e ad est dal torrente Cangioli, che segna il limite territoriale di Mussomeli;

b) a sud dal torrente Gallo d'Oro;

c) ad ovest dal limite territoriale di Campofranco (ex-feudo Ganifo), dalla linea che segue la quota di 400 metri fino alla Rocca di Magadduni, e dalla retta che da questo punto arriva alle case Sant'Agata, attraversando le seguenti proprietà:

Ex-feudo Capreria: Demanio dello Stato (2811. D, 2038 a 2041).

Ex-feudo Capreria: Castelli Benedetto (1218. D, 2036 a 2040.

Ex-feudo Capreria: Carruba Lucio (3241. D, 2036 a 2041).

Ex-feudo Capreria: Ceraulo Antonino (3239. D, 2037 a 2039).

Ex-feudo Capreria: Giarrizzo Salvatore (2814. D, 2037 a 2039).

Ex-feudo Capreria: Giarrizzo Giuseppe (2814. D, 2037 a 2039).

Ex-feudo Capreria: Eredi Falletta Salvatore (3462. D, 2037 a 2040).

Quindi dalla mulattiera che dalle case Sant'Agata porta alla casa La Rizza, e, girando attorno, alla Rocca di Cola, conduce a Sutera; dalla mulattiera che staccandosi dalla precedente va alle case di Vitellaro, ed infine dal limite territoriale con Mussomeli.

La terza zona comprende il versante sinistro del torrente Nadure e del torrente Gallo d'Oro e si estende tutta nel territorio di Milocca (frazione di Sutera).

È circoscritta:

a) a nord dal torrente Gallo d'Oro;

b) ad est dal torrente Nadure;

c) a sud e ad ovest dalla trazzera che da Racalmuto conduce a Milocca passando per la Rocca Aquilia; dalla linea retta che da Rocca Aquilia va al Fontanile sotto Milocca e dall'altra retta che dal Fontanile va alla casa San Martino; quindi dalla mulattiera che da San Martino va a Santa Maria e a Bompensiere, ed infine dalla linea che segue la quota di 200 metri.

Le due linee rette, che seguono il confine della zona dalla Rocca Aquilia al Fontanile e dal Fontanile a San Martino, attraversano la seguente proprietà:

Ex-feudo Aquilia: Comune di Sutera (1334. E, 3).

La quota di 200 metri attraversa le seguenti proprietà:

Ex-feudo Milocca: Cassenti Stefano (3185. F, 2, 3).

Ex-feudo Milocca: Raimondi Giuseppe (3185. F, 2, 3).

Ex-feudo Milocca: Demanio dello Stato (284. D, 2038 a 2041).

20. — Comune di Vallelunga Pratameno.

Vi sono sei zone malariche:

La prima comprende tutto il versante destro dei torrenti

Bilici e Regaliali, fra il corso dei medesimi e la strada rotabile Stazione Villalba-Vallelunga-Valledolmo, dal confluente dei valloni Sciarrazze e Carcitella al confluente dei torrenti Salacio e Lumera, comprendendo le contrade: Lumera, Buffa, Corsa, Giardino, Manca e Tamarizzi, ed escludendo in queste due ultime la zona circoscritta dalla linea che corre lungo la quota di 550 metri che attraversa:

a) in contrada Tamarizzi, le proprietà:
Tagliarini Sante (3090 F, 61, 62).
Di Carlo Luigi (3164. FF, 670, 670 G).
Cortese Carmelo (3140. FF. 679, 680).
Guggino Giuseppe (3994. FF, 690 a 696).
Pellitteri Giuseppe (2514 GG, 580, 581).
Lo Castro Carmelo (3444. FF, 670, 670).
Patti Salvatore (2298. AA, 267, 268, 271, 269).
Fiorella Rosario (3696. F, 670).

b) in contrada Manca, le proprietà:
Meli Francesco (715. FF, 739, 671).
Vullo Loreto (2226. F, 648, 649, 650).
Brontesi Giovanni (3043. F, 664, 665, 666).
Cavaretta Gioacchino (2187. F, 663, 664, 665).

e che comprende interamente nella stessa contrada Manca le proprietà:
Marsala Francesco (708. FF, 643).
Interguglielmo Francesco (1950. FF, 672, 673, 674).
Criscuoli Rosina (3916. FF, 642, 643, 644, 646).

La seconda zona comprende il versante destro e sinistro del torrente Salacio, dalla sorgente al confluente del torrentello che scende dall'ex-feudo Micciché del territorio di Villalba, ed il versante sinistro del torrente Lumera.

1. Versante destro del torrente Salacio.

Questo versante è compreso fra il corso del torrente medesimo e la linea che segue la trazzera vicinale che parte dallo stradale Stazione Villalba-Vallelunga-Valledolmo, fra il miglio 55 ed il miglio 56, passa sotto i cozzi Salacio Nuovo, Salacio Vecchio, Capelvenere, sotto le case di In-

sinna Vincenzo fu Filippo, Bonasera Vincenzo fu Giuseppe, Sacerdote Geraci Michele fu Fortunato, sotto il cimitero, segue poi fin sopra il centro abitato, che rimane compreso nella zona, sale per la portella del Toro, passa sotto il cozzo Interolla e continua il limite territoriale di Villalba fino al confluente del Vallone che scende dall'ex-feudo Micciché. Comprende interamente le contrade: Salacio Nuovo, Capelvenere e parte delle contrade Baronìa ed Interolla.

2. Versante sinistro del torrente Salacio.

Questo versante è compreso fra il corso del torrente medesimo e lo stradale Stazione Villalba-Vallelunga-Valledolmo per tutta la precedente lunghezza, attraversando le contrade Salacio Nuovo, Capelvenere, Puonticello ed Interolla.

3. Versante sinistro del torrente Lumera.

Questo versante è compreso fra il corso del torrente e lo stradale Stazione Villalba-Vallelunga, dal confluente del vallone che scende dall'ex-feudo Micciché, fino all'incontro del torrente medesimo col suddetto stradale, presso il miglio 61, attraversando la contrada Lumera.

La terza zona comprende la porzione dell'ex feudo Magazzinazzo, di proprietà del Principe Lanza di Trabia (2107. D, 7, 8, 9) nella contrada Sciarrazze e Carcitella, ed è circoscritta:

a) a nord dallo stradale Vallelunga-Valledolmo, dal km. 3 al limite territoriale presso il km. 5;

b) ad est dal limite territoriale della provincia di Palermo (ex-feudo Miano) dal punto precedente al confluente del vallone Sciarrazze e torrente Regaliali;

c) a sud dal confine sud dell'ex-feudo Magazzinazzo con le contrade Barriera e Giardino; dal punto precedente al miglio 55 sullo stradale Vallelunga-Valledolmo;

d) ad ovest dalla trazzera vicinale Carcitella-Malpasso; dal punto precedente al km. 3, sullo stradale Vallelunga-Valledolmo.

La quarta zona comprende la porzione dell'ex-feudo Garcai, circoscritta:

a) ad est dalla trazzera vicinale Salacio Vecchio-Cardtella;

b) a sud dal limite territoriale di Cammarata (exfeudo Montoni) e dalla trazzera Vallelunga-Cammarata e su diramazione che conduce alle case di Garcia;

c) a nord e ad ovest dalla linea che corre lungo la quota di 550 metri, attraversando le seguenti proprietà:

Pedix eredi di Antonino (3318. D, 1, 2, 3);
Pantaleone Raffaele (2161. D, 1, 2, 3,;
Sajeli Gaetano (3197. D, 1, 2, 3, 4, 5);
Castellana Domenico (2582. D, 1, 2, 3);
Mensa vescovile di Cefalù (716. D, 1, 5).

La quinta zona comprende la porzione dell'ex-feudo Magazzinazzo, di proprietà del principe Lanza di Trabia (2107. EE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) circoscritta dalla linea che corre lungo la quota di 600 metri e dal limite territoriale di Alia (ex-feudo Fontana Murata) presso il bivio degli stradali Vallelunga-Alia e Vallelunga-Valledolmo.

La sesta zona comprende porzione dell'ex-feudo Garcia, di proprietà:

Castellana Rosario (3670. D, 1, 2, 3, 5);
Sajeli Gaetano (3197. D, 1, 2, 3, 4, 5).

Ed ha per limiti:

a) a nord il limite territoriale di Alia (ex-feudo Fontana Murata);

b) a sud la trazzera Vallelunga-Cammarata;

c) ad est il vallone di Garcia;

d) ad ovest il Vallone di Regalmici.

21. — Comune di Valguarnera.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona, nella contrada Pitta, è compresa tra il burrone che segue il limite territoriale con Castrogiovanni, la contrada Madrascati, la mulattiera che dal Molino dell'Abate conduce all'abitato, la linea perimetrale a sud dell'abitato medesimo e lo stradale Valguarnera-Piazza.

La seconda zona è costituita dal versante destro del torrente Valguarnera ed è compresa fra il corso del torrente, la trazzera Paparanza-Piano Vitale e la trazzera Paparanza-Pietrafucili-Spina.

22. — Comune di Villalba.

Vi è una sola zona malarica che comprende la porzione dell'ex-feudo Micciché nelle contrade Grassorelle, Piano di Cottoniera, Centosalme e Cugno di Galera, di proprietà del Principe Lanza di Trabia, ed è delimitata:

a) a nord dal corso del torrente Lumera dal limite territoriale di Vallelunga;

b) a sud dalla quota di 550 metri, che passa sopra la casa Bedda;

c) ad est dal limite territoriale di Petralia Sottana (provincia di Palermo);

d) ad ovest dalla trazzera Vallelunga-Villalba e dal limite territoriale di Cammarata (provincia di Girgenti).

23. — Comune di Villarosa.

Vi sono cinque zone malariche.

La prima zona è costituita dal versante destro del fiume Morello e dal versante sinistro del torrente Salito, è così circoscritta:

a) a nord dal limite territoriale con Calascibetta, costituito per la massima parte dal torrente Salito;

b) ad est dal limite territoriale con Calascibetta, nelle contrade Sambuca e Fico;

c) ad ovest dalla mulattiera Priolo Vecchio-Villapriolo e Villapriolo-Giulfo, fino all' incontro del limite territoriale con Castrogiovanni (frazione);

d) a sud dal limite territoriale con Castrogiovanni (frazione).

La seconda zona è costituita dal versante destro e sinistro del fiume Morello e dalla frazione di territorio che circoscrive il lago Stelo o di Gaspa.

1. Versante destro. Questo tratto di zona va dal limite

territoriale con Castrogiovanni, nell'ex-feudo Giulfo, al limite territoriale con Castrogiovanni, nell'ex-feudo Ferrara, ed è compreso fra il corso del fiume e la linea che segue la quota di 400 metri, che attraversa la contrada Agnelleria-Tinnirello, proprietà degli eredi del duca di Villarosa (2727). F, 1888, 1893), e infine la mulattiera Agnelleria-Gaspa Pero e Gaspa Pero-Case Lentini.

2. Versante sinistro e Lago Stelo o di Gaspa. Questa parte di zona va dal limite territoriale con Calascibetta, in contrada Fico, all'altro limite, in contrada Bicini, ed è compresa fra il corso del fiume ed il limite territoriale con Calascibetta.

La terza zona comprende i terreni situati lungo il fiume Morello (corso inferiore), ed è delimitata:

a) a nord dalla mulattiera che dalla casa cantoniera, sulla strada rotabile Villarosa-Stazione di Villarosa, scende al torrente Vanello;

b) ad est dal limite territoriale con Castrogiovanni, segnato dal torrente medesimo, e dal fiume Morello;

c) a sud dal limite territoriale con Castrogiovanni, nell'ex-feudo S. Giuliano;

d) ad ovest dalla strada rotabile Villarosa-Stazione Villarosa, a partire dalla casa cantoniera fino all' incontro del precedente limite territoriale.

La quarta zona è costituita dal versante sinistro del fiume Salso, nel suo corso superiore, a partire dal limite territoriale con Calascibetta, nell'ex-feudo Monzanaro e Capra, fino al limite territoriale con Castrogiovanni, segnato dal torrente Purgatorio.

È compresa fra il corso del fiume e la linea che segue la quota di 400 metri e la mulattiera Priolo Vecchio-Viglio-Abbadia, attraversando gli ex-feudi Priolo Vecchio e Viglio, proprietà degli eredi del duca di Villarosa (2727. H, 355 a 358).

La quinta zona è costituita dal versante sinistro del fiume Salso od Imera Meridionale, nel suo corso inferiore,

a partire dal limite territoriale con Santa Caterina Villarmosa (ex-feudo Garciulla) fino al limite territoriale con Castrogiovanni (ex-feudo Fortolese) ed è compresa fra il corso del fiume e la linea che segue la quota di 350 metri, attraversando le seguenti proprietà:

Contrada Spina: Profeta Michele (2817. G, 1393 a 1396).

Contrada Spina: Iovino Vincenzo (4546. G, 1394 a 1398).

Contrada Spina: Iovino Salvatore (2183. G, 1395).

Contrada Spina: Indovino Vincenza, coniugata Rosolino (3214. G, 1391, 1395, 1396).

Contrada Spina: Eredi del duca di Villarosa (2727. G, 1122 a 1127).

Contrada Niscimella: Di Cara Salvatore e Milazzo Maria (4244, 4243. G, 1410, 1418, 1419, 1641, 1642), ed infine la mulattiera Spina-case Fortolese.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 533. N. 533.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Caserta.*

8 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1904, *n.* 235)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Caserta ha inviato le nuove proposte di quel medico provinciale per la designazione di talune zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Caserta distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 *ottobre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 183. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Caserta ed indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Carinola.

Vi è una zona malarica, essa ha per confini:

ad est, il fiumicello Savone e il confine con Francolise;

a sud il confine con Cancello Arnone;

a sud-ovest, il confine con Mondragone;

ad ovest, la via vicinale sino a Falciano Selice;

a nord, la linea da Falciano a Ciamprisco, attraverso i fondi Angiolillo, masseria Piscini e Maccarone.

2. — Comune di Casal di Principe.

Vi è una zona malarica, i suoi limiti sono:

a nord, il confine con Grazzanise:

ad ovest, il confine con Cancello Arnone sino a Ponte del Bonito;

a sud, l'acqua della Peglia, dal ponte Bonito alle Difese; la via vicinale dalle Difese ai Regi Lagni;

a sud-est, ed est, lungo i confini delle tenute Cesavolpe e le Difese.

3. — Comune di Cassino.

Vi è una zona malarica, i suoi limiti sono:

ad ovest, la strada provinciale Ausente fino allo innesto con la provinciale di Roma, questa fino a Cassino, la via comunale per Cairo fino alla masseria Gargiullo e la via vicinale dal lago di Cairo fino al confine con Sant'Elia sul Rapido;

a nord, il confine con Sant'Elia sul Rapido, fino alla via comunale per Sant'Elia;

ad est, la via delle Lenze Lunghe, la valle dell'Inferno, la via vicinale per le Pasturelle, il confine con Cervaro, il fosso del Pisciariello fina al fiume Gari, e il fiume Gari;

a sud, il confine con Sant'Apollinare;

a sud-ovest, il confine con Pignataro Interamna fino al Rio Chiappino.

4. — Comune di Cervaro.

La zona malarica ha per limiti:

a nord, la strada provinciale per Cassino;

a nord-ovest, ovest e sud-ovest, il confine con Cassino

a sud-est ed est, la via vicinale della Foresta.

5. — Comune di Ciorlano.

La zona malarica ha per limiti:

la zona pianeggiante della tenuta Torcino, tra il Volturno (ovest-sud ovest);

il confine con Ailano sud-sud est);

la via rotabile dal Barraccone a Santarcangelo e sua prosecuzione come mulattiera fino al confine con Ailano (est-nord).

6. — Comune di Francolise.

La zona malarica ha per limiti:

a nord e nord-ovest, la via provinciale di Ciamprisco alla taverna di Sparanise;

ad ovest, il confine con Carinola;

a sud e sud-est il confine con Grazzanise;

ad est, il confine con Sparanise;

7. — Comune di Frignano Piccolo.

La zona malarica ha per limiti:

a nord, i Regi Lagni, fino a ponte Annecchino;

ad ovest, il confine con Casal di Principe;

a sud, lo stradone Pallavicino;

ad est, il confine con Frignano Maggiore.

8. — Comune di Gricignano D'Aversa.

La zona malarica è costituita dal latifondo D'Afflitto (incluso il Fusaro ed il fienile, art. 1 ruolo e 738 catasto);

dai fondi contigui di Angela e Raffaella di Ronza (ruolo art. 198, catasto art. 557);

dai fondi contigui di Angelo di Ronza fu Giuseppe e canonico Vincenzo di Ronza, (e per essi attuale proprietario Di Ronza Paolo di Angelo) al ruolo art. 197, catasto art. 980.

9. — Comune di Marcianise.

La zona malarica ha per limiti:

a sud e a sud-ovest, i Regi Lagni da ponte Rotto a ponte Selice;

ad ovest, la via provinciale Aversa-Santa Maria Capua Vetere;

a nord, la via comunale dalla provinciale a Pontenuovo, e il confine con Macerata Marcianise;

a nord-est, il Lagno Carolino;

ad est, la via comunale da Lagno Carolino a ponte Rotto.

10. — Comune di Piedimonte S. Germano.

La zona malarica ha per limiti:

a nord, la via Latina;

ad ovest, il confine coi comuni di Aquino e Pontecorvo;

a sud, il confine con Pignataro Interamna;

ad ovest, quello con Villa Santa Lucia.

11. — Comune di Pignataro Interamna.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è limitata:

a sud, col fiume Liri;

ad ovest, col comune di Pontecorvo;

a nord, colla via comunale, dal confine di Pontecorvo al ponte sul Liri e colla vicinale Lancelle dal ponte sul Liri al confine con Cassino;

ad est con Cassino.

La seconda zona è limitata:

a nord, col Rio Pontano;

ad est, col Rio Chiappino;

a sud, col ponte San Lorenzello, colle strade Caporusso e La Monara;

ad ovest con Villa S. Lucia.

12. — Comune di Presenzano.

La zona malarica confina:

a sud, col confine con Vairano Patenora e Marzano Appio, dal ponte del Pagliarone alla ferrovia Roma-Napoli, e colla ferrovia Roma-Napoli;

a sud-ovest, colla via nazionale, dalla stazione ferroviaria di Tora Presenzano al confine di San Felice;

a nord-ovest e a nord, colla via provinciale da San Felice al Pozzo di Presenzano, colla via provinciale dal Pozzo all'innesto della via vicinale Cerquitello, e colla via Cerquitello fino alla strada nazionale degli Abruzzi;

ad est, col Volturno e col confine con Vairano Patenora, dal Volturno al ponte del Pagliarone.

13. — Comune di S. Ambrogio sul Garigliano.

La zona malarica confina:

ad ovest, col comune di Sant'Apollinare;

a sud, colla via vicinale per Sant'Ambrogio e colla via vicinale per Sino;

ad est ed a nord, col fiume Garigliano.

14. — Comune di S. Apollinare.

La zona malarica confina:

a nord col fiume Liri;

ad ovest, col comune di San Giorgio a Liri;

a sud, colla via vicinale Caselle e Pantanelle, colla via comunale per Sant'Apollinare, colla via vicinale per Sant'Andrea Vallefredda;

ad est, col comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano.

15. — Comune di S. Elia sul Rapido.

La zona malarica ha per limiti:

ad est, la strada comunale obbligatoria;

a nord, la strada vicinale del lago;

ad ovest, la strada vicinale del lago al confine con Cassino;

a sud-sud-ovest, il confine con Cassino.

16. — Comune di S. Giorgio a Liri.

La zona malarica confina:

a nord, col fiume Liri;

ad est, col comune di Sant'Apollinare;

a sud, colla via vicinale per Sant'Apollinare e colla strada comunale vecchia per Esperia;

ad ovest, con Esperia.

17. — Comune di Vairano Patenora.

La zona malarica ha per limiti:

a nord-nord-est, il Volturno sino alla scafa di Vairano;

a sud-sud-est, la via vicinale dalla Scafa al disotto del monastero della Ferrara, e di Greci, al Rio Cerrito fino al Molino; alle falde di monte Sant'Angelo, fino alla via comunale per Marzanello;

a sud, la via comunale per Marzanello;

ad ovest, la via nazionale da Taverna Cerasella a Taverna di Pontelungo e il confine con Marzano Appio;

a nord-ovest, il confine con Presenzano.

18. — Comune di Villa S. Lucia.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona confina:

ad ovest, col comune di Piedimonte S. Germano;

a sud, con quello di Pignataro Interamna;

a nord-est, confina col Rio Chiappetto.

La seconda zona confina:

a sud, colla via provinciale di Cassino;
ad ovest, col comune di Piedimonte S. Germano;
a nord, colla via mulattiera Madonna della Neve;
ad est, colla via comunale obbligatoria.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 534. N. 534.

Regio Decreto *che dal fondo di riserva per le* spese impreviste *autorizza una 6ª prelevazione nella somma di lire 25,000 a favore del Ministero del tesoro.*

22 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 ottobre 1904. n. 235)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 84,218. 78, rimane disponibile la somma di lire 915,781. 22;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire venticinquemila (L. 25,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 130 ter e con la denominazione « Spese per la com-

missione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione, nominata con decreto ministeriale 18 dicembre 1903 » nello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° *ottobre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 179. F. Mazzetti.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. Luzzatti.
Giolitti.

N. 535. N. 535.

Regio Decreto *che istituisce alcuni istituti scientifici nelle università di Catania, Genova, Messina e Roma.*

7 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 10 *ottobre* 1904, *n* 236)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 giugno 1904, n. 279, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-905;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1904, sono istituiti nelle università sottoindicate i seguenti istituti scientifici:

a) Clinica psichiatrica e gabinetto di medicina legale nella università di Catania;

b) Gabinetto di medicina legale nell'università di Roma;

c) Gabinetto d'igiene e gabinetto di medicina legale nella regia università di Messina in luogo dell'unico gabinetto istituito con regio decreto 6 febbraio 1887, n. 4408, il quale è soppresso.

Art. 2.

I ruoli organici del personale degli istituti predetti sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 3.

Nell'università di Genova, a decorrere dal 1° luglio 1904, è istituito un posto di portiere degli istituti biologici con lo stipendio indicato nella tabella predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *ottobre* 1904.
Reg. 18. *Atti del Governo a f.* 3. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

TABELLA

concernente la istituzione di alcuni istituti scientifici nelle università di Catania, Genova, Messina e Roma

---

Regia università di Catania.

Clinica psichiatrica.

1 Direttore	L.	800
1 Assistente	»	1,200
1 Servente	»	700
	L.	2,700

Gabinetto di medicina legale.

1 Direttore	L.	700
1 Assistente	»	1,000
1 Servente	»	700
	L.	2,400

Regia università di Genova.

Istituti biologici.

1 Portiere	L.	800

Regia università di Messina.

Gabinetto d igiene.

1 Direttore	L.	700
1 Assistente	»	1,000
1 Servente	»	720
	L.	2,420

Gabinetto di medicina legale.

1 Direttore	L.	700
1 Assistente	»	600
1 Servente	»	500
	L.	1,800

Regia università di Roma.

Gabinetto di medicina legale.

1 Direttore	L.	700
1 Assistente	»	1,200
1 Servente	»	800
	L.	2,700

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

N. 536. N. 536.

Regio Decreto *che approva il nuovo regolamento per le operazioni di credito agrario della cassa di risparmio del banco di Napoli, in esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 334.*

21 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 12 *ottobre* 1904 *n.* 238)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª);

Veduta la legge del 7 luglio 1901, n. 334, che autorizza la cassa di risparmio del banco di Napoli ad esercitare il credito agrario nelle provincie del mezzogiorno d'Italia e nell'isola di Sardegna;

Veduto il Nostro decreto 13 febbraio 1902, n. 72, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della detta legge;

Vedute le proposte della direzione generale del banco di Napoli per introdurre alcune modificazioni nel citato regolamento, e lo schema di nuovo testo del regolamento medesimo;

Udita la commissione consultiva per il credito agrario;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso nuovo regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 334, composto di 41 (quarantuno) articoli, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato col Nostro decreto 13 febbraio 1902, n. 72, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 20. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
RAVA.
GIOLITTI.

NUOVO REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 7 luglio 1901, n. 334, sui provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario

---

Operazioni della cassa di risparmio del banco di Napoli. Istituti intermedi.

Art. 1.

Gli impieghi in operazioni di credito agrario, autorizzati per la cassa di risparmio del banco di Napoli dalla legge 7 luglio 1901, possono essere fatti nell'uno o nell'altro dei due modi seguenti:

a) Accettazione allo sconto di cambiali emesse da agricoltori e cedute dagli istituti specificati nell'art. 2;

b) Accettazione allo sconto di cambiali emesse direttamente dagli istituti, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 2, sia per procurarsi i mezzi di procedere ad acquisti, in base alle commissioni ricevute, di cose utili alla conduzione agraria, sia per fare anticipazioni ai richiedenti in caso di vendite collettive dei loro prodotti agrari.

Art. 2.

La cassa di risparmio del banco di Napoli può fare tali impieghi a mezzo delle sue filiali di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari e Teramo, con gl'istituti seguenti costituiti nella zona d'azione di una delle dette filiali:

a) Consorzi agrari legalmente costituiti;

b) Comizi agrari i quali esercitino le funzioni di consorzi;

c) Casse agrarie o rurali, sia istituite da enti morali,

sia da società di private persone, nella forma cooperativa a responsabilità illimitata;

d) Casse di prestanze agrarie;

e) Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute;

f) Monti di soccorso della Sardegna;

g) Banche popolari, casse agrarie o rurali a responsabilità limitata, società di credito agrario legalmente costituite e casse di risparmio che facciano operazioni di credito agrario, a forma della legge 7 luglio 1901, n. 334, e del presente regolamento, in armonia colle disposizioni del titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e del relativo regolamento approvato con regio decreto 8 gennaio 1888, n. 8166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Operazioni degli istituti intermedi e norme relative.

Art. 3.

Gli istituti di cui all'articolo precedente, per ottenere il risconto del proprio portafoglio agricolo dalla cassa di risparmio del banco di Napoli, debbono concedere prestiti, sia in natura, sia in denaro, per uno o più dei seguenti scopi:

1° Per le operazioni che godono del privilegio stabilito dagli articoli 1958, n. 5, e 1960 codice civile, dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e dall'art. 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, e cioè:

a) per la raccolta;

b) per la coltivazione;

c) per le sementi;

d) per i concimi;

e) per le materie anticrittogamiche;

2° Per le operazioni che godono del privilegio a mente degli articoli 1 e 11 della citata legge 23 gennaio 1887, e cioè: per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di arnesi coi quali manipolare e conservare i prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura;

3° per le somministrazioni di vitto ai coloni in dipendenza del contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria, e per la somministrazione in conto mercede del vitto nella stagione morta agli operai adibiti nei lavori di conduzione del fondo.

Gl'istituti che effettuano prestiti in natura devono controllare la qualità dei generi somministrati per genuinità e per titolo.

Essi devono anche pubblicare a tergo delle situazioni mensili dei conti i prezzi di acquisto e quelli di vendita fatti durante l'esercizio contemplato dal rendiconto.

Art. 4.

Nella concessione dei fidi sarà data la preferenza a quelle istituzioni che abbiano carattere e fini esclusivamente agrari: che facciano prevalentemente prestiti in natura, segnatamente per gli scopi di cui al n. 1° dell'articolo precedente, e in istrumenti utili alla coltura; che concedendo prestiti anche ai non soci, facciano partecipare anche questi ai benefizi dell'azienda, affinchè, con gli accreditamenti di tali benefizi, divengano in seguito di tempo soci effettivi essi pure; e che si propongano una o più delle seguenti altre operazioni:

a) Acquistare per conto proprio o di terzi, per farne distribuzione ai soci ed agli agricoltori in genere, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

b) Vendere per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori locali, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

c) Fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

d) Partecipare con altre società, o con privati, al commercio per la vendita ed esportazione all'estero, dei propotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona in cui si opera;

e) Fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere l'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con cattedre ambulanti, scuole pratiche e speciali d'agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti, ecc.

Art. 5.

I prestiti agrari che si fanno dalle istituzioni di cui all'art. 2, per poter essere ceduti alla cassa di risparmio del banco di Napoli, debbono risultare concessi esclusivamente a favore delle seguenti persone:

1° Proprietari di terreni coltivati che conducano direttamente i propri fondi;

2° Enfiteuti;

3° Mezzaiuoli o coloni parziari;

4° Affittuari di fondi rustici, che non abbiano subaffittato.

I fondi, a vantaggio dei quali è chiesto il prestito, debbono esser posti nel perimetro della zona o del territorio in cui svolge la propria azione l'istituto richiesto della sovvenzione.

Art. 6.

Per ottenere un prestito occorre farne espressa domanda, nella quale deve indicarsi:

il nome, cognome, paternità e domicilio eletto dal richiedente;

la sua qualità, e cioè se proprietario, enfiteuta, mezzaiuolo o colono parziario, o affittuario;

la specie, la quantità e la qualità dei generi, o l'ammontare in contanti del prestito desiderato;

l'uso o destinazione del prestito;

il tempo della restituzione;

la descrizione sommaria dei fondi pei quali occorre il prestito, e che il richiedente ha in proprietà, in enfiteusi, in colonia od in affitto;

il nome, cognome, paternità, condizione e domicilio del garante, quando sia richiesto.

Art. 7.

Per i prestiti che, a norma dell'art. 3, nn. 1 e 3, sono sorretti dal privilegio legale, non occorre atto costitutivo di privilegio, nè iscrizione,

A guarentigia dei prestiti chiesti per uno degli scopi indicati nel n. 2 del predetto art. 3, è in facoltà dell'istituto sovventore di chiedere la costituzione in suo favore del privilegio speciale, creato dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276.

Quando per i prestiti, di cui al paragrafo precedente, si voglia costituire il privilegio speciale, nella domanda saranno specificatamente dichiarate: le cose su cui vuolsi costituire il privilegio, descrivendole, indicandone il valore venale e distinguendo la parte padronale dalla colonica; i fabbricati nei quali si trovano le cose su cui si offre il privilegio; il fondo da cui provengono, od a cui servono le cose stesse; se esse appartengono in tutto od in parte al richiedente; se esistono sopra di esse cessioni, pegni o sequestri.

Ove ne venga fatta richiesta dall'istituto sovventore, alla domanda dovrà pure unirsi dichiarazione di un perito rurale, di fiducia dello stesso sovventore, attestante l'esistenza ed il valore venale dei frutti delle derrate, delle scorte vive e morte, o degli altri oggetti sui quali il privilegio dovrà costituirsi.

Il perito, nel caso sopra detto, deve pure certificare la quantità approssimativa dei generi e del denaro necessario allo scopo per cui il prestito vien domandato.

La qualità del perito regolarmente autorizzato e la di lui firma, devono essere certificate dal sindaco del luogo mercè apposito « *visto* » sulla dichiarazione

Dove non esiste un perito, si potrà ricorrere all'opera dei periti di comuni limitrofi, o a dichiarazione scritta di persone meritevoli di fiducia, nominate dall'istituto sovventore.

Art. 8.

Qualora a garanzia del prestito, di cui al primo capoverso dell'articolo precedente, voglia costituirsi il privilegio

speciale ed il prestito sia chiesto da un proprietario, questi, nell'avanzare la domanda, deve esibire le quietanze al corrente delle imposte prediali e dei canoni e pesi relativi al fondo, e quando la provenienza del fondo sia ereditaria, nel triennio dalla apertura della successione, la quietanza della tassa relativa.

Trattandosi di enfiteuta, egli, oltre a dare la dimostrazione di cui al capoverso precedente, deve giustificare di essere al corrente col pagamento del canone.

L'istituto sovventore, quando ritenesse insufficienti le informazioni possedute, o quelle che potrà assumere, ha facoltà di esigere dal proprietario o dall'enfiteuta richiedente il prestito, una sommaria dimostrazione del dominio e possesso del fondo e la libertà ipotecaria del medesimo, ovvero l'adesione dei creditori iscritti anteriormente, con la rinuncia all'immobilizzazione dei frutti.

Se, finalmente, il prestito è chiesto da un mezzaiuolo, da un colono parziario, o da un affittuario, essi debbono dimostrare di essere i coltivatori del fondo e di non avere pendenze verso il proprietario; altrimenti occorre l'intervento del proprietario che volontariamente ed espressamente cede a favore del mutuante il proprio turno nell'ordine dei privilegi, in modo che il medesimo possa con preferenza essere soddisfatto.

Il mezzaiuolo, il colono o l'affittuario, debbono inoltre dimostrare che il proprietario trovasi in corrente col pagamento delle imposte.

Art. 9.

Agli effetti del privilegio, di cui al predetto n. 2 dell'art. 3, il mezzadro e il colono parziario debbono eziandio dichiarare se hanno fornito, e per quale valore, il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gl'istrumenti necessari alla coltivazione, a norma dell'art. 1655 del codice civile, e se sono, oppur no, di loro proprietà.

Art. 10.

Gl'istituti intermedi debbono inscrivere le domande di prestito in apposito registro, a misura che vengono presentate.

Le deliberazioni ch' essi prenderanno debbono essere motivate e trascritte in apposito libro di verbali, e la contabilità ed i registri ausiliari per tali operazioni dovranno essere tenuti a parte, in modo da rendere agevole e chiaro ogni possibile controllo.

Art. 11.

Fra le domande per prestiti in natura, a forma dell'articolo 4, saranno preferite quelle avanzate dai soci, o nelle quali questi siano proposti come garanti, ed in generale le domande per fidi minori e che offrano maggiori garanzie.

Art. 12.

È ammesso il crocesegno del debitore che dichiari non saper scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, per gli atti, nei limiti e con le formalità prescritte dall'articolo 16 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), soltanto se trattisi della persona del mutuatario.

Il mutuante può esigere che la firma del debitore principale e quella dell'avallante, quando vi concorra, apposte alle cambiali, siano autenticate da pubblico notaio.

Art. 13.

Per le operazioni di cui al n. 2 dell'art. 3, oltre ai documenti ed alle dimostrazioni indicate negli articoli precedenti, dovranno prodursi tutte quelle altre giustificazioni che l'istituto sovventore potrà stimare necessarie.

L'istituto sovventore potrà poi chiedere per tutte le operazioni che compie il parere dei titolari delle cattedre ambulanti, dei direttori delle scuole pratiche o speciali di agricoltura, del comizio agrario, e di altri istituzioni intese al miglioramento dell'agricoltura, sulla convenienza ed utilità del prestito e sulla misura di esso, sia che trattisi di prestito in natura, sia di prestito in denaro.

Art. 14.

Deliberata l'ammissione del prestito, se la concessione di esso dà luogo a privilegio legale ai termini dell'art. 3, numeri 1 e 3, o anche se trattasi di prestito di cui al n. 2 dell'articolo stesso, e per il quale non voglia pattuirsi il privilegio convenzionale l'agricoltore mutuatario rilascerà a favore dell'istituto sovventore una o più cambiali in rispondenza delle somme e del prezzo delle materie e degli oggetti ricevuti in prestito.

Qualora la scadenza di queste cambiali non coincida con quella delle sovvenzioni è in facoltà dell'agricoltore mutuatario di rinnovarle, purchè in ogni caso non si ecceda il limite fissato per la durata del prestito.

Se invece a guarentigia del prestito rivolto ad uno o più degli scopi di cui al n. 2 dell'art. 3 voglia costituirsi un diritto di prelazione, si addiverrà alla stipulazione dell'atto costitutivo di privilegio ai sensi e nei modi e forme prescritti dal titolo I della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), e del relativo regolamento approvato con regio decreto 8 gennaio 1888, n. 5166 (serie 3ª), articoli 1, 2 e 4.

Art. 15.

Il detto atto deve inoltre contenere:

1° l'impegno d'applicare le materie, o di erogare le somme prese in prestito, esclusivamente per lo scopo agricolo indicato nella domanda;

2° l'esatta e chiara determinazione di tale scopo, con espressa facoltà al mutuante, ed ai terzi possessori, per girata delle cambiali emesse in corrispondenza del prestito, di verificare e sindacare in qualsiasi tempo l'esecuzione dell'impiego assunto;

3° la cessione a favore dell'istituto sovventore delle somme eventualmente dovute, in caso d'infortuni, dagli assicuratori delle cose costituite in privilegio;

4° gli obblighi del garante, avallante delle cambiali;

5° il divieto al mutuatario di raccogliere i frutti pendenti, senza darne preventivo avviso al mutuante, mercè

lettera o cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, quando i detti frutti costituiti in privilegio venissero a maturità prima della scadenza del contratto;

6° il diritto nel mutuante di esigere, se non crede diversamente, che alla raccolta dei frutti, di cui al numero precedente, assista un proprio delegato, e che i frutti stessi vengano depositati in appositi magazzini, a rischio e pericolo del debitore, sino alla loro vendita, o sino al rimborso del credito, e di prendere tutti quei provvedimenti che valgano ad assicurarlo del mantenimento del privilegio, o dell'immediato rimborso del credito;

7° l'obbligo di avvisare l'istituto sovventore dell'eventuale surrogazione del bestiame acquistato con altro bestiame equivalente durante il periodo del prestito;

8° il patto della risoluzione del contratto con l'immediata restituzione della somma presa in prestito:

a) qualora risultasse che alle somme mutuate o ad altre materie somministrate, non fu data la destinazione convenuta;

b) qualora il debitore non esibisse, a qualsiasi richiesta del mutuante o dei terzi possessori delle cambiali, le successive ricevute di imposte, canoni, censi, premi d'assicurazione od estagli pagati;

c) per qualsiasi altro caso d'inadempienza degli obblighi assunti.

Art. 16.

Stipulato l'atto di cui all'art. 14, si procederà alla sua registrazione ed all'immediata iscrizione del privilegio a forma dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Le note d'iscrizione ed i relativi certificati sono scritti su carta libera, ai termini dell'art. 27, n. 20, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, numero 414.

In corrispondenza delle somme effettivamente anticipate, o del valore delle materie somministrate, saranno contemporaneamente emesse, a favore dell'istituto sovventore, una

o più cambiali, secondo il convenuto, accettate dal mutuatario e avallate, quando ne sia il caso, dal fideiussore prescelto.

Nella cambiale dovrà sempre farsi cenno del riferimento alla data certa dell'atto di costituzione del privilegio.

La scadenza primitiva delle cambiali o di quelle posteriori, in caso di rinnovazioni, non dovrà eccedere il limite fissato alla durata del contratto.

Art. 17.

Quando il prestito venga concesso ad un proprietario, o ad un enfiteuta coltivatore, essi, prima del ritiro delle somme ovvero delle cose ed oggetti prestati, debbono, se l'istituto sovventore ne faccia richiesta, esibire i certificati negativi delle trascrizioni ipotecarie e delle inscrizioni agrarie, i quali devono giungere fino al giorno inclusivo della presa inscrizione del privilegio a favore dell'istituto medesimo.

Art. 18.

I prestiti agrari, che sono autorizzati a fare gl'istituti di cui all'art 2, per poter essere ceduti alla cassa di risparmio del banco di Napoli, debbono risultare concessi entro determinati limiti.

Per ciascun prestito e in relazione a ciascun fondo e a ciascuno degli scopi indicati all'art 3, nn. 1 e 3, il limite massimo della somma non potrà superare le lire 1,000, e la durata non potrà essere maggiore di un anno.

È fatta eccezione per i prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso o di macchine, per i quali i detti limiti sono estesi: per i primi fino a lire duemila, e per i secondi fino a lire tremila, gli uni e gli altri per la durata di tre anni.

Il direttore del banco di Napoli ha facoltà di consentire che siano concessi prestiti per una somma superiore alle lire 1,000 ma che non ecceda le lire 5,000, sia a favore di determinate persone, sia per tutta una zona agraria nella quale abbia prevalenza la grande coltura.

Nei riguardi dei prestiti per acquisto di bestiame da lavoro, i bollettini di acquisto di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento per la repressione dell'abigeato in Sardegna (14 luglio 1898, n. 404) possono essere sottoposti a vincolo a favore dell' istituto sovventore. Il vincolo sarà annotato dal segretario comunale su semplice richiesta dell' istituto, anche nel bollettino madre, e deve rimanervi fino a quando l' istituto non abbia dichiarata la totale estinzione del debito da parte del mutuatario.

Art. 19.

I prestiti debbono essere regolati in modo che le sovvenzioni fatte per una determinata coltura, siano restituibili all'epoca del relativo raccolto

Gl' istituti sovventori, a loro prudenza e secondo i casi, possono contrattualmente stabilire un breve termine posteriore, allo scopo d' impedire che il prezzo di vendita del prodotto subisca rinvilio sul mercato.

Però l' intera durata del prestito non dovrà mai eccedere l'anno di tempo, di cui all'articolo precedente, salvo per le colture biennali per le quali potrà consentirsi la restituzione del prestito nell'anno in cui si verifica il raccolto. Al termine stabilito il prestito stesso dovrà essere interamente liquidato.

Art. 20.

La misura del prestito da assegnarsi a ciascun fondo per uno o più degli scopi indicati all'art. 3, deve essere in ragione dell'effettivo fabbisogno, osservati i limiti di cui all'art. 18.

Art. 21

Al mutuatario deve essere lasciata la facoltà di ritirare le materie, o la somma corrispondente al prestito concessogli, tanto in una sola volta, quanto a varie riprese, secondo che il bisogno e la natura del prestito richiedono; ed ugualmente di versare in conto delle relative cambiali da scadere le somme che avesse disponibili, purchè non inferiori al decimo del debito originario.

In tali casi deve essergli aperto dall'ente sovventore un conto corrente ad interesse reciproco, la cui ragione sarà pari a quella fissata dall'ente medesimo pei prestiti agrari.

Ove però trattisi di prestito non sorretto da privilegio legale, ma a guarentigia del quale siasi chiesto dall'ente sovventore la costituzione del privilegio convenzionale, in tal caso l'apertura del conto corrente dovrà risultare dall'atto scritto di cui agli articoli 14 ultimo capoverso e 15.

Art. 22.

Sui prestiti agrari gl' istituti preleveranno anticipatamente, per tutta la durata del prestito, un interesse in ragione d'anno, nella misura che sarà fissata dal direttore generale del banco di Napoli, tenuto conto delle condizioni locali; ma in nessun caso l'onere complessivo potrà essere superiore al sei per cento.

Art. 23.

È vietato agl' istituti, che esercitano il credito agrario, in conformità della legge e del presente regolamento, di fare operazioni di prestiti coi membri della propria amministrazione, e coi propri impiegati, e così pure di accettare l'avallo dei medesimi, o di persone che già abbiano un proprio mutuo in corso.

Il divieto non è esteso ai membri dei consigli di amministrazione delle associazioni a responsabilità illimitata, i quali possono contrarre prestiti ed obbligarsi anche verso l'associazione cui appartengono, osservati i limiti di cui agli articoli 18 e 20.

Non possono essere concessi prestiti a chi si sia reso moroso nei pagamenti di mutui precedenti, o abbia avuto lite col mutuante per inadempienza dei patti contrattuali.

Svolgimento delle operazioni agrarie presso la cassa di risparmio del banco di Napoli.

Art. 24.

Per essere ammessi al risconto presso la cassa di risparmio del banco di Napoli, le istituzioni che esercitano il cre-

dito agrario, debbono rivolgere apposita domanda di fido al rappresentante la filiale del banco, nella cui circoscrizione provinciale esse operano.

Le domande debbono essere corredate di un esamplare dello statuto e del regolamento interno, e di un estratto della situazione, a data corrente, dei conti dell' istituto che fa la richiesta.

Esse debbono inoltre contenere, per espressa dichiarazione, l'obbligo di sottostare alle disposizioni del presente regolamento e di comunicare tanto alla filiale del banco di Napoli, quanto alla direzione generale del banco stesso, i prospetti mensili delle operazioni compiute, con le corrispondenti situazioni, nonchè i rendiconti annuali. Il banco ha facoltà di esercitare, in qualsivoglia modo e tempo, il più esteso sindacato sulle operazioni agrarie del richiedente.

Art. 25.

Per la concessione del fido, le domande, insieme con i relativi documenti, debbono essere, dai direttori delle filiali del banco, sottoposte all'esame delle locali commissioni di sconto, alle quali essi debbono comunicare altresì tutte quelle informazioni che, nel modo più ampio e scrupoloso, avranno in precedenza assunto intorno all' istituto richiedente.

Art. 26.

Indipendentemente dalla valutazione delle condizioni economiche di ciascun istituto richiedente, da farsi di volta in volta, la commissione di sconto formerà un castelletto dei fidi, rivedibile almeno una volta all'anno.

Trattandosi di associazioni di proprietari, a responsabilità illimitata, la commissione di sconto, stabilita la cifra del valore patrimoniale di ciascun associato, determina il fido collettivo dell'associazione, portandolo non oltre la metà del totale risultante dalla addizione delle singole valutazioni.

Art. 27.

La commissione, quando lo reputi opportuno, può chiedere che la concessione d'un fido sia subordinata ad una garanzia: o personale, da prestarsi in solido da tutti, o solo da alcuni dei consiglieri d'amministrazione dell' istituto che ha presentato la domanda, od anche da una o più persone estranee all'amministrazione; ovvero reale, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da prestarsi dall' istituto che ha presentato la domanda.

Art. 28.

Le deliberazioni della commissione di sconto saranno trascritte su apposito libro di verbali, separato e distinto da quelli in uso per le ordinarie operazioni di sconto del banco di Napoli.

Art. 29.

Per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie è necessario che le medesime siano accompagnate dalla domanda, dalla quale risulti la causale del prestito e l'impegno dell'applicazione agraria di esso, e dai documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda, atti a dimostrare la qualità e condizione dell'accettante stesso.

Quando il prestito risulti chiesto per uno degli scopi di cui al n. 2 dell'art. 3, o sia stato pattuito privilegio convenzionale, alla domanda si uniscono: il contratto costitutivo di privilegio, i documenti prodotti dall'accettante a corredo della domanda stessa, ed il certificato del conservatore delle ipoteche attestante l'avvenuta inscrizione del privilegio.

Quando vi sia l'assicurazione delle cose date in privilegio, dovrà pure unirsi la notifica all'assicuratore della cessione fatta a favore del mutuante delle somme eventualmente dovute per danni, da esso assicuratore.

I direttori delle filiali e le commissioni di sconto potranno inoltre chiedere, prima dell'ammissione delle cambiali, qualsiasi altra notizia o documento attinente al prestito.

Art. 30.

Oltre al risconto delle cambiali agrarie, girate da istituti intermedi, la cassa di risparmio del banco può anche scon-

tare cambiali emesse direttamente da consorzi agrari, o da comizi funzionanti da consorzi, da casse agrarie e rurali, da casse di prestanze agrarie, da società di mutuo soccorso legalmente riconosciute e da monti di soccorso della Sardegna, quando tali cambiali siano emesse per procurarsi i mezzi di procedere agli acquisti di cose utili alla conduzione agraria commesse dagli agricoltori del luogo, o per fare anticipi ai medesimi pel servizio delle vendite collettive dei loro prodotti agrari trasportati nei magazzini comuni.

Art 31.

Per tali sconti deve essere accertato se l'atto costitutivo dell'istituto richiedente consente l'emissione di cambiali dirette, e, ove trattisi di società a responsabilità limitata, se ed in quale misura gli associati possano obbligarsi e siano responsabili per le obbligazioni assunte dalla società.

Però la commissione di sconto per l'ammissione di cambiali dirette, aventi lo scopo indicato nell'articolo precedente, può sempre chiedere la garanzia supplementare, personale o reale, di cui è parola nell'art. 27.

Art. 32.

Trattandosi di anticipazioni per acquisti, gli istituti, di cui alla lettera *b* dell'art. 1, debbono promuovere in tempo utile le domande; raggrupparle e, sul prezzo di mercato delle sostanze o materie richieste, stabilire la somma da domandare in prestito alla cassa di risparmio del banco, alla quale trasmetteranno, con la cambiale, un elenco delle domande, con le rispettive quantità e prezzi unitari delle merci da acquistare.

Quando per circostanze eccezionali l'istituto intermedio non possa dare l'elenco preventivo delle domande, esso può ottenere dalla cassa di risparmio del banco di Napoli lo sconto diretto di cambiali sull'esibizione dei contratti di acquisto o delle relative fatture.

L'istituto intermediario deve, prima della scadenza delle cambiali, presentare alla cassa di risparmio predetta il pro-

spetto della vendita coll'indicazione dei prezzi e del nome degli acquirenti e con la dichiarazione che nessuno di essi ne faccia rivendita.

Art. 33.

I fidi che le commissioni di sconto, sempre che sussistano le garanzie volute, possono concedere pel servizio degli acquisti collettivi, non debbono superare l'ammontare, a valore corrente, delle materie commissionate, depurato dalle somme depositate dagli stessi soci all'atto della commissione.

Le cambiali, emesse in dipendenza di tali fidi, non possono avere una scadenza superiore a tre mesi e non sono rinnovabili.

Possono alla scadenza essere sostituite dalle cambiali che gli acquirenti avranno rilasciate agli enti sovventori.

Art. 34.

Pel servizio delle vendite collettive dei prodotti agrari degli agricoltori, le anticipazioni, sotto forma cambiaria, che può fare la cassa di risparmio del banco agli istituti indicati nell'art. 30, non debbono superare i tre quinti del valore dei prodotti effettivamente trasportati nei magazzini degli istituti stessi o nei magazzini generali.

A garanzia di questa operazione, la cassa di risparmio del banco può chiedere, oltre la firma dei rappresentanti il consorzio o il comizio, la costituzione in pegno dei prodotti immagazzinati, la cessione dei titoli di deposito presso i magazzini generali o la cessione dei titoli di debito per acquisti fatti dai terzi.

Art. 35.

Le cambiali scontate pel servizio delle vendite collettive, non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi; possono in seguito decurtarsi, ma dovranno essere totalmente estinte, decorso un anno dalla data della prima concessione.

Art. 36.

Prima della scadenza delle cambiali, le filiali del banco accetteranno versamenti in conto, purchè non inferiori al

decimo della somma indicata dalle rispettive cambiali, fatti sia direttamente dagli accettanti, sia dagli istituti cedenti per conto degli accettanti, accreditandoli agl'istituti stessi in speciali conti correnti fruttiferi d'interesse alla ragione stabilita per gli sconti agrari.

Art. 37.

Per l'ammissione allo sconto delle cambiali agrarie, per lo svolgimento delle relative operazioni interne, per la responsabilità del personale chiamata ad adempierle, sono applicate le disposizioni stabilite, per le ordinarie operazioni di sconto del banco, dal regolamento generale del banco stesso, in quanto non siano contrarie al presente regolamento.

Modi e forme di vigilanza della cassa di risparmio del banco sugli istituti intermedi.

Art. 38.

La cassa di risparmio del banco di Napoli esercita, per mezzo delle dipendenze del banco stesso, la vigilanza sugli istituti da essa sovvenuti, sia mediante esame degli statuti e regolamenti, sia mediante comunicazione da parte di essi dei prospetti mensili delle operazioni compiute, delle situazioni dei conti e dei rendiconti annuali, sia mediante ispezioni.

Essa ha facoltà:

di controllare l'azione economico-finanziaria e l'esatta applicazione delle leggi, degli statuti e dei regolamenti, anche per accertare se, nella pratica esplicazione dei loro ordinamenti, gli istituti sovvenuti non si discostino dalle rispettive norme statutarie e regolamentari;

di verificare l'uso fatto del fondo eventualmente assegnato alle operazioni di credito agrario, con speciale riguardo alle anticipazioni dirette da essa concesse agli istituti indicati nell'art. 30, e la sua equa distribuzione, accertando se venne data la preferenza alle domande pei prestiti di cui al n. 1 dell'art. 3, a quelle in natura, segnatamente in strumenti e materie utili alla coltura, e, in generale, alle domande per prestiti di minore importanza;

di verificare il conto dei profitti e delle perdite e la conseguente assegnazione alla riserva; la integrità e la consistenza dell'investimento della medesima; la giusta applicazione degli interessi; il prezzo di rivendita dei generi acquistati per conto dei committenti, ai termini dell'articolo 32, assicurandosi così che nell'elevatezza di esso non venga mascherata una più alta misura d'interesse.

Potrà anche direttamente accertarsi, o invigilare a che le sovvenzioni fatte dagl'istituti intermedi, abbiano la destinazione agricola convenuta, avvalendosi all'uopo di suoi speciali delegati.

Art. 39.

I risultati delle ispezioni debbono comunicarsi all'istituto ispezionato.

Riscontrandosi violazione di legge, di regolamenti o di statuti, la direzione generale del banco ne darà notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio e al Ministero del tesoro.

Obblighi e responsabilità degli istituti intermedi.

Art. 40.

La cessione alla cassa di risparmio del banco delle cambiali agrarie, non esime gli istituti cedenti dall'obbligo di vegliare, durante il corso del prestito, a che il mutuatario non diminuisca in alcun modo le garanzie contrattuali; di chiedere allo stesso mutuatario l'esibizione delle successive ricevute di tasse, canoni, censi, premi di assicurazione ed estagli, e di comunicare alla dipendenza del banco, con la quale sia stata fatta l'operazione, tutte le inadempienze che si possano verificare da parte del debitore, e tutti i fatti o le circostanze che possano modificare la integrità delle garanzie prestate.

Disposizioni temporanee.

Art. 41.

Ferma rimanendo la proporzione stabilita dall'art. 1 della legge, la somma che la cassa di risparmio del banco di

Napoli impiegherà gradatamente in operazioni di credito agrario, nel primo biennio di esercizio, non dovrà oltrepassare i 6 milioni.

Alla fine di ciascun anno, la direzione generale del banco di Napoli invierà al Ministero del tesoro ed a quello d'agricoltura, industria e commercio una particolareggiata relazione sui risultati ottenuti e sulle eventuali modifiche da introdurre nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
L. LUZZATTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

N. 537. N. 537.

REGIO DECRETO *che istituisce presso il Ministero dell'interno alcuni posti di ispettori generali della pubblica beneficenza.*

8 settembre 1904.

(Pubblicato nella Raccolta Ufficiale del Regno il 12 *ottobre* 1904, *n.* 238)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 della legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di commissioni provinciali, di un consiglio superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e beneficenza, col quale sono istituiti presso la direzione generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'interno, quattro posti di ispettori generali per invigilare l'andamento dei servizi di pubblica assistenza e le istituzioni pubbliche di beneficenza;

Veduto l'art. 19 della legge stessa, col quale il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla conseguente riforma dell'organico del personale del Ministero dell'interno e alla conseguente variazione del bilancio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro ségretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il Ministero dell'interno, a decorrere dal primo ottobre 1904, i posti di ispettori generali

della pubblica beneficenza indicati nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Per l'attuazione della modificazione organica disposta col precedente articolo, l'assegnazione del capitolo numero 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1904-905 viene aumentata di lire 18,749.97.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Doto a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 12. F. MELZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

Tabella dei posti aggiunti alla pianta organica del Ministero dell' interno.

GRADO	Categoria	Classe	Numero dei posti aggiunti	Stipendio assegnato a ciascun posto	Spesa complessiva
Ispettore generale della pubblica beneficenza. . .	1ª	1ª	1	7,000	7,000
Idem	1ª	2ª	3	6,000	18,000
					25,000

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 538. N. 538.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Reggio Emilia.*

15 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 13 *ottobre* 1904, n. 239)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Reggio Emilia ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di nuove zone malariche in quella provincia e la modificazione di alcune delle zone malariche della provincia stessa, rispetto alle quali fu provveduto col regio decreto 1° febbraio 1903, n. 106;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche, agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Reggio Emilia, distinte come

risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Le zone malariche dei comuni di Gualtieri, Fabbrico, Reggiolo e Luzzara, approvate col regio decreto 1° febbraio 1903, n. 106, vengono modificate, agli effetti delle disposizioni stesse, secondo è esposto nell'elenco medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 16. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO

contenente la descrizione di nuove zone malariche, e le modificazioni di altre zone già approvate col regio decreto 1° febbraio 1903, n. 106, tutte esistenti in provincia di Reggio Emilia.

---

1. — Comune di Castellarano.

Vi sono tre zone malariche:

La prima zona è limitata a nord della strada provinciale Reggio Sassuolo, ad est dal fiume Secchia, a sud dalla strada privata che dalla provinciale va al Secchia, passando a metri 200 a sud, di là dei Fiandri; ad ovest da una linea parallela alla strada provinciale a metri 200 a monte della strada stessa.

Questa zona comprende i seguenti numeri di mappa: 903 — 946 — 956 — 1022 — 1035 — 1053 — 1127 — 1219 — 1263 — 1303 — 1311 — 1315 — 1326 — 1342 — 1356 — 1371 — 2142 — 2155 — 2174 — 2180 — 2187 — 2194 — 2243 — 2248 — 2252 — 2255 — 2256 — 2259 — 2260 — 2261 — 2262 — 2263 — 2264 — 2265 — 2266 — 2267 — 2268 — 2269 — 2270 — 2271 — 2272 — 2273 — 2274 — 2275 — 2276 — 2277 — — 2278 — 2279 — 2280 — 2281 — 2282 — 2284 — 2285 — 2286 — 2287 — 2283 — 2288 — 2289 — 2290 — 2291 — 2292 — 2293 — 2294 — 2295 — 2296 — 2297 — 2298 — 2299 — 2300 — 2301 — 2302 — 2304 — 2305 — 2307 — 2308 — 2309 — 2310 — 2311 — 5312 — 2313 — 2314 — 2315 — 2316 — 2317 — 2324 — 2334 — 2335 — 3336 — 2244 — 2246 — 2342 — 2344 — 2345 — 2346 — 2347 — 2348 — 2349 — 2350 — 2351 — 2352 — 2353 — 2354 — 2355 — 2356 — 2357 — 2358 — 2359 — 2360 — 2361 — 2362 — 2363 — 2364 — 2365 — 2371 — 2934 — 2958 — 2972 — 3006 — 3007 — 3014 — 3019 — 3064 — 3075 — 3509

— 3511 — 3512 — 3513 — 3514 — 3515 — 3516 — 3517 — 3518 — 3519 — 3520 — 3521 — 3522 — 3524 — 2906 — 2925 — 2929 — 2974 — 3525 — 3526 — 3527 — 3528 — 3529 — 3530 — 3531 — 3532 — 3533 — 3534 — 3535 — 3536 — 3537 — 3539 — 3540 — 3543 — 3544 — 3547 — 3548 — 3551 — 3552 — 3553 — 3556 — 3557 — 3558 — 3559 — 3562 — 3563 — 3564 — 3565 — 3567 — 3569 — 3570 — 3571 — 3573 — 3574 — 3575 — 3576 — 3577 — 3578 — 3579 — 3581 — 3582 — 3583 — 3584 — 3585 — 3587 — 3589 — 3580 — 3591 — 3592 — 3593 — 3594 — 3596 — 3597 — 3598 — 3600 — 3601 — 3603 — 3604 — 3605 — 3606 — 3607 — 3608 — 3609 — 3610 — 3611 — 3612 — 3638 — 3639 — 3640 — 3646 — 4386 — 4389 — 4391 — 3703 — 4392 — 4393 — 4394 — 4395 — 4396 — 4397 — 4398 — 4399 — 4400 — 4401 — 4403 — 4406 — 4407 — 4408 — 4409 — 4410 — 4412 — 4413 — 4414 — 4415 — 4417 — 4419 — 4421 — 4422 — 4423 — 4424 — 4425 — 4427 — 4428 — 4429 — 4430 — 4431 — 4432 — 4436 — 4437 — 4438 — 4441 — 4442 — 4443 — 4444 — 4446 — 4449 — 4451 — 4452 — 4453 — 4454 — 4455 — 4456 — 4457 — 4458 — 4459 — 4461 — 4462 — 4465 — 4467 — 4468 — 4469 — 4470 — 4471 — 4474 — 4476 — 4481 — 4484 — 4487 — 4488 — 4489 — 4643 — 6121 — 6122 — 6123 — 6138 — 6139 — 6140 — 6141 — 6142 — 6143 — 6144 — 6145 — 6147 — 6148 — 6149 — 6151 — 6152 — 6153 — 6154 — 6156 — 6157 — 6158 — 6159 — 6160 — 6229 — 6234 — 6253 — 6240 — 6254 — 6257 — 6259 — 6260 — 6261 — 6262 — 6264 — 6265 — 6266 — 6268 — 6269 — 6270 — 6271 — 6272 — 6273 — 6297 — 6298 — 6300 — 6301 — 6302 — 6303 — 6306 — 6307 — 6308 — 6310 — 6343 — 6344 — 6347 — 6348 — 6349 — 6350 — 6351 — 6352 — 6356 — 6476 — 6479 — 6663.

La seconda zona è limitata: a nord da una normale alla strada provinciale delle Radici, a metri 400 circa dalla loca-

lità Pioppo; ad est dal fiume Secchia; a sud dal confine col comune di Baiso; ad ovest per un tratto dalla strada comunale Roteglia-Baiso e pel rimanente dalla strada provinciale.

Comprende i terreni segnati ai seguenti numeri di mappa: 3500 — 3841 — 4021 — 4038 — 4077 — 4086 — 4089 — 4098 — 4128 — 4205 — 4218 — 4225 — 42.6 — 4241 — 4127 — 4326 — 4336 — 4 38 — 4355 — 4363 — 4405 — 4416 — 4418 — 4426 — 4433 — 4402 — 4401 — 4134 — 4435 — 4439 — 4440 — 4447 — 4448 — 4450 — 4508 — 4514 — 4517 — 4472 — 4473 — 4475 — 4490 — 4477 — 4478 — 4479 — 4480 — 4482 — 4483 — 4485 — 4486 — 4491 — 4497 — 4610 — 4612 — 4616 — 4618 — 4619 — 4627 — 4628 — 4629 — 4651 — 4656 — 4658 — 4661 — 4662 — 4666 — 4674 — 4675 — 4684 — 4691 — 4708 — 4725 — 4727 — 4739 — 4745 — 4749 — 4758 — 4765 — 4766 — 4779 — 4819 — 4826 — 4838 — 4839 — 4841 — 4847 — 4862 — 4869 — 4892 — 4894 — 4904 — 4910 — 4926 — 4953 — 4981 — 4990 — 5003 — 5010 — 5032 — 5034 — 5041 — 5051 — 5066 — 5069 — 5078 — 5079 — 5103 — 5106 — 5111 — 5113 — 5119 — 5120 — 5128 — 5169 — 5171 — 5172 — 5190 — 5191 — 5192 — 5193 — 4472 — 4473 — 4475 — 5194 — 5195 — 5196 — 5197 — 5198 — 5199 — 5200 — 5201 — 5202 — 5203 — 5204 — 5205 — 5206 — 5207 — 5209 — 5225 — 5232 — 5240 — 5267 — 5289 — 5305 — 5311 — 5313 — 5338 — 5350 — 5363 — 5364 — 5366 — 5367 — 5368 — 5369 — 5370 — 5371 — 5372 — 5373 — 5374 — 5375 — 5376 — 5377 — 5378 — 5381 — 5382 — 5383 — 5384 — 5385 — 5386 — 5388 — 5389 — 5390 — 5391 — 5392 — 5393 — 5394 — 395 — 5397 — 5398 — 5399 — 5400 — 5401 — 5402 — 5403 — 5404 — 5405 — 5406 — 5407 — 5480 — 5409 — 5410 — 5411 — 5413 — 5414 — 5416 — 5426 — 5427 — 5428 — 5438 — 5439 — 5440 — 5441 — 5442 — 5443 — 5444 — 5412 — 5415 — 5417 —

5418 — 5419 — 5420 — 5421 — 5422 — 5424 — 5425 — 5426 — 5427 — 5428 — 5429 — 5431 — 5432 — 5433 — 5434 — 5435 — 5436 — 5447 — 5448 — 5449 — 5450 — 5451 — 5452 — 5453 — 5454 — 5455 — 5456 — 5457 — 5460 — 5861 — 5463 — 5464 — 5465 — 5466 — 5467 — 5468 — 5469 — 5470 — 5471 — 5472 — 5473 — 5437 — 5445 — 5446 — 5542 — 5574 — 5589 — 5621 — 5624 — 5638 — 5652 — 5654 — 5673 — 5675 — 5676 — 5677 — 5679 — 5701 — 5705 — 5713 — 5733 — 5738 — 5763 — 5769 — 5783 — 5495 — 5816 — 5826 — 5874 — 5558 — 5559 — 5879 — 5880 — 5918 — 5980 — 5957 — 6038 — 6039 — 6041 — 6048 — 6049 — 6050 — 6051 — 6052 — 6053 — 6054 — 6057 — 6058 — 6061 — 6062 — 6063 — 6064 — 6065 — 6066 — 6067 — 6068 — 6069 — 6070 — 6071 — 6072 — 6073 — 6074 — 6075 — 6077 — 6078 — 6079 — 6080 — 6081 — 5082 — 6083 — 6084 — 6085 — 6086 — 6087 — 6088 — 6089 — 6090 — 6091 — 6092 — 6093 — 6094 — 6095 — 6096 — 6097 — 6098 — 6099 — 6100 — 6101 — 6102 — 6103 — 6104 — 6105 — 6106 — 6107 — 6110 — 6111 — 6113 — 6114 — 6115 — 6116 — 6178 — 6179 — 6299 — 6308 — 6333 — 6334 — 6341 — 6342 — 6345 — 6346 — 6363 — 6359 — 6360 — 6371 — 6372 — 6376 — 6377 — 6397 — 6399 — 6403 — 6404 — 6405 — 6406 — 6407 — 6408 — 6409 — 6410 — 6411 — 6412 — 5413 — 6414 — 6415 — 6416 — 6463 — 6469 — 6470 — 6471 — 6472 — 6473 — 6474 — 6475 — 6417 — 6418 — 6419 — 6420 — 6421 — 6422 — 6423 — 6424 — 6425 — 6426 — 6427 — 6428 — 6429 — 6430 — 6431 — 6434 — 6435 — 6438 — 6439 — 6140 — 6441 — 6448 — 6449 — 6450 — 6451 — 6463 — 6464 — 6465 — 6509 — 6510 — 6511 — 6512.

Per le case di Roteglia situate nel lato della strada verso Secchia: numeri: 5462 — 5520 — 5522 — 5523 — 5524 — 5525 — 5526 — 5527 — 5528 — 5529 — 5530 — 5532 — 5533 — 5534 — 5536 — 5537 — 5538 — 5539

— 5540 — 5541 — 5543 — 5544 — 5545 — 5546 — 5547 — 5548 — 5549 — 5550 — 5551 — 5553.

La terza zona è limitata: a nord dal confine con Scandiano; ad est da una linea che parte dal detto confine, passa fra le case La Broglia e La Gambarola, e fra Canicchio di Sopra a Canicchio di Sotto, incontra la strada comunale Montebabbio Telarolo e, seguendo la strada Canicchio di Sotto-Telarolo incontra una strada privata; a sud, da detta strada sino al Tresinaro presso le case Viole: ad ovest dal Tresinaro.

Questa zona comprende i terreni segnati ai numeri di mappa: 548 — 552 — 624 — 627 — 631 — 635 — 636 — 1211 — 1212 — 1213 — 1214 — 1215 — 1216 — 1217 — 1220 — 1221 — 1222 — 1230 — 1231 — 1235 — 1392 — 1404 — 1405 — 1406 — 1407 — 1408 — 1409 — 1410 — 1411 — 1412 — 1413 — 1414 — 1415 — 1416 — 1427 — 1428 — 1429 — 1435 — 1436 — 1437 — 1438 — 1441 — 1442 — 1443 — 1444 — 1445 — 1446 — 1447 — 1448 — 1449 — 1450 — 1451 — 1452 — 1453 — 1454 — 1455 — 1457 — 1458 — 1459 — 1460 — 1461 — 1462 — 1463 — 1464 — 1465 — 1466 — 1471 — 1473 — 1474 — 1475 — 1476 — 1477 — 1478 — 1479 — 1480 — 1481 — 1482 — 1490 — 2430 — 3070 — 4114 — 6216 — 6492.

2. — Comune di Fabbrico.

La zona malarica già delimitata col regio decreto 1° febbraio 1903, n. 106, viene ampliata in modo da comprendere l'intero territorio del comune nei suoi attuali confini.

3. — Comune di Gualtieri.

La zona malarica delimitata col regio decreto 1° febbraio 1903, n. 106, viene ampliata in modo da avere per confini;

a nord, la strada comunale che partendo dal confine ovest del comune al Ponticello si porta ad est verso Pieve Saliceto e Piazza Nuova fino al punto in cui volta ad angolo retto verso nord; da questo punto il confine nord è dato da una linea retta traversante i terreni segnati coi numeri di mappa: 1193 — 1281 — 1288 — 1318 — 1322 — 1323

— 1324 — 1325 — 1327 — 1328 — 1330 — 1331 — dal 1361 al 1364 — 1424 — 1425 fino all'incontro della carrareccia limitante superiormente il fondo Reseghetto superiore, che seguendo la stessa direzione orizzontale va ad incontrare il confine est del comune. Ad est, sud ed ovest i confini del comune.

Oltre la zona precedentemente descritta, ve ne è una seconda che è delimitata: a nord-est-ovest dai confini del comune. A sud dalla strada provinciale che traversa orizzontalmente il comune e che da Boretto passando a nord del capoluogo del comune va a Guastalla.

4. — Comune di Luzzara.

La prima zona (frazione Codisotto) delimitata col regio decreto 1° febbraio 1903, n. 106, viene ampliata in modo da avere per confini: a nord ed est i confini del comune, a sud la strada comunale Palude Cascina, ad ovest lo scolo Cascina, la strada comunale che da qui va a Codisotto e una linea spezzata rappresentata dai mappali 751 — dal 762 al 767 — dal 770 al 782 — dal 784 al 786 — dal 788 al 792 — dal 1011 e dal 1028 al 1033 — dal 1035 al 1045 dal 3454 al 3459.

Oltre le due zone delimitate, ne esiste una terza, rappresentata dai mappali seguenti: dal 1900 (parte) al 1910 (parte) dal 1912 al 1941 — 1942 — 1951 — 1952 — 1959 — 1990 — 1991 — dal 2106 al 2119 esclusivo e dai nn. 2126 — 3505.

5. — Comune di Reggiolo.

La zona malarica già delimitata col regio decreto 1° febbraio 1903, n. 106, viene ampliata in modo da avere per confini: ad ovest, a sud e ad est i confini del comune, a nord una linea spezzata che partendo dal confine ovest si confonde col confine nord del comune fino allo incontro della strada che da Reggiolo va a Gonzaga, poi da un tratto di tal via fino al fondo Staffola comprendente i terreni segnati in mappa coi numeri 365 — 367 — 369 — 370 — 371 — 372 — 374 — 375 — 376 — 377 — 378 — 380 sino al 385 — 393 — 394 — 395 — 397 — 398 — 399 — 400 — 636 — 640 — 650 — 667 — 2065 — 2066; dalla parte ri-

manente della via suaccennata fino a Reggiolo; da una linea che decorrendo quasi parallela alla provinciale Reggiolo Filla Rotta comprende le case del Borgo Nuovo, della Corte Gorna, coi numeri di mappa 578 p. — 589 — 594 — 602 p. — 603 p. — 606 p. — 1061 — 607 p. — 611 — 608 — il fienile Data coi numeri di mappa 627 p. — 630 — 1987 — il Casello Ferroviario n. 24; numeri di mappa 633 — la Ranaroletta coi numeri di mappa 656 p. — 658 p. — 659 p. — 660 — 661 — 662 — 664 e le case superiori di Villanova coi numeri 1108 — 690 p. — 722 — 1169 — 1179 p. — 1182 p. — 731 — 742 — 744 — 747 — a raggiungere il confine est del comune.

Oltre alla zona precedentemente descritta, ve ne è una seconda, data alla Corte Franchina, comprendente i numeri 642 (piccola parte) e dal 644 al 649 compreso — dal 651 al 656 compreso — dal 672 al 676 compreso — dal 678 — 681 — 682 — 1096 — 1100 — 1966.

6. — Comune di Rio Saliceto.

Vi è una zona malarica che ha per confini:

a nord-est e ovest i confini del comune — a sud una linea che partendo dal ponte Vettigano va obbliquamente a raggiungere il confine orientale della zona, attraversando i numeri di mappa 1 — 2 — 3 — 5 — 6 — 7 — 9 — 10 — 11 . . sino al 36 — 38 . . sino al 77 — 79 — 80 — 81 82 — 83 — 84 — 85 — 87 — 88 — 89 — 90 sino al 98 — 100 — 103 — 104 — 105 — 106 — 107 — 108 — 110 . . sino al 141 — 149 — 151 — 154 — 161 sino al 179 — 181 — 182 — 183 — 185 — 186 sino al 222 — 224 — 225 — 226 — 227 — 252 — 281 — 289 — 298 — 300 — 317 — 321 — 323 — 341 — 407 — 419 — 431 — 437 — 439 — 440 — 448 — 453 — 466 — 472 — 478 — 481 — 486 — 492 — 495 — 496 — 515 — 517 — 520 — 522 — 524 — 525 — 526 — 529 — 536 — 537 — 538 — 539 — 540 — 541 — 542 — 543 — 544 — 545 — 546 — 548 — 549 — 550 — 551 — 552 — 553 — 554 — 558 — 571 — 572 — 576 — 710 — 712 — 713 — 1018.

7. — Comune di S. Polo d'Enza.

Vi sono due zone malariche:

La prima zona ha i confini seguenti: a nord est ed ovest i confini del comune, a sud il canale di Bibbiano, fino allo sbocco di questo nel canale Ducale, ed una carrareccia, che da questo punto va in linea retta a raggiungere l'Enza.

La seconda zona è data dalla località denominata Fontaneto comprendente i numeri mappali dal 3033 al 3129 e poi i seguenti 3214 — 3217 — 3220 — 3221 — 3222 — 3223 — 3224 — 3225 — 3226 — 3227 — 3228 — 3218 — 3219 — 3230 — 3231 — 3240 — 3241 — 3242 — 4243 — 3245 — 3246 — 3247 — 3248 — 3260 — 3229 — 3261 — 3262 — 3263 — 3237 — 3238 — 3233 — 3234 — 3235 — 3236 — 3264 — 3265 — 3266 — 3267 — 3268 — 3269 — 3270 — 3254 — 3258 — 3281 — 3282 — 3277 — 3278 — 3276 — 3279 — 3280 — 3283 — 3284 — 3285 — 3286 — 3287 — 3288 — 3289 — 3390 parte — 3272 — 3273 — 3274 — 3275 — 3295 — 3296 — 3297 — 3298 — 3299 — 3300 — 3301 — 3302 — 3303 — 3304 — 3305 — 3306 — 3307 — 3323 — 3324 — 3375 — 3323 — 3327 — 3328 — 3329 — 3340 — 3341 — 3342 — 3343 — 3344 — 3345 — 3346 — 3348 — 3350 — 3352 — 3353 — 3355 — 3356 — 3357 — 3358 — 3359 — 3360 — 3361 — 3362 — 3363 — 3364 — 3365 — 3366 — 3367 — 3410 — 3413 — 3408 — 3409 — 3414 — 3415 — 3416 — 3417 — 3418 — 3419 — 3420 — 3421 — 3422 — 3423 — 3424 — 3425 — 3426 — 3427 — 3428 — 3429 — 3430 — 3431 — 3432 — 3433 — 3434 — 3473 — 3475 — 3669 — 5775 — 3669 — 5775 — 5936 — 5957 — 5973 — 5979 — 5968 — 5980 — 5981 — 5990 — 5991 — 5982 — 6090 — 5995 — 5997 — 5983 — 5984 — 5985 — 5986 — 5987 — 5959 — 5992.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 539. N. 539.

REGIO DECRETO *col quale alle qualifiche contemplate nelle tabelle graduatorie e nei quadri di classificazione del personale della rete Mediterranea, sono aggiunte le qualifiche dei* guidatori dirigenti *e degli* elettricisti.

15 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 15 *ottobre* 1904, *n.* 241)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1902, n. 291, relativa al concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale delle strade ferrate delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905;

Vista la convenzione 1° agosto 1902 stipulata fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro ed il direttore generale della società esercente la rete Mediterranea approvata con Nostro decreto 4 agosto 1902, n. 379;

Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio dei ministri e dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle qualifiche contemplate nelle tabelle graduatorie e nei quadri di classificazione del personale della rete Mediterranea formanti gli allegati *B* e B^1 - *C* e C^1 alla convenzione suddetta sono aggiunte, a tutti gli effetti della

convenzione stessa a datare dal 1° luglio 1904, le qualifiche dei *guidatori dirigenti* e degli *elettricisti* col trattamento risultante dall'annessa tabella e dall'annesso quadro di classificazione presentati dal direttore generale della società esercente la rete Mediterranea e vistati d'ordine Nostro dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 22. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.

MODIFICAZIONE

alla Tabella graduatoria del personale approvata con regio decreto 4 agosto 1902, n. 379

Numero del grado	Direzione generale Direzione d'esercizio - Servizi (Uffici centrali e di sezione)			Sorveglianza e lavori			Depositi della trazione e officine		
	GRADI	Stipendio o paga		GRADI	Stipendio o paga		GRADI	Stipendio o paga	
		minimo	massimo		minimo	massimo		minimo	massimo
12	. . . .	. .	. .	. . . .	. .	. .	. . . .	. .	.
13	. . . .	. .	. .	. . . .	. .	. .	Elettricisti . . .	3 —	[illegible]

Roma, li 4 agosto 1904.

Il direttore generale
delle strade ferrate del Mediterraneo
OLIVA.

Stazioni, gestioni e treni			Magazzini			Numero del grado	AVVERTENZE
GRADI	Stipendio o paga		GRADI	Stipendio o paga			
	minimo	massimo		minimo	massimo		
Guidatori dirigenti	10.80 2 60 (1)	18.00	. . . .	. .	. .	12	(1) Paga minima se l'agente è provvisorio.
. . . .	. .	. .	. . . .	. .	. .	13	

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro segretario di Stato
pei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro segretario di Stato
pel tesoro
L. LUZZATTI.

MODIFICAZIONE

ai Quadri delle classificazioni approvati con regio decreto 4 agosto 1902, n. 379

QUADR

Deposito della Tı

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		e intervalli di tempo in anni fra g								
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Elettricisti	3. —	5. 60	..	3. 20	..	3. 40	..	3. 60	..	3. 80	..

ne ed Officine.

SSI DI STIPENDIO O PAGHE

enti normali, risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
—	..	4. 20	..	4. 40	..	4. 60	..	4. 80	..	5. —	..	5. 20	..	5. 40	..	5. 60

QUAD

Stazioni, gest

Numero del grado	QUALIFICHE	Stipendio o paga		e intervalli di tempo in anni f							
		minimo	massimo	1	2	3	4	5	6	7	8
12	Guidatori dirigenti . .	1080 2.60 (1)	1800	..	..	1200	..	..	..	..	1350

(1) Paga minima se l'agente è provvisorio.

Roma, li 14 agosto 1904.

Il direttore generale
delle strade ferrate del Mediterraneo
OLIVA.

V.

treni.

CLASSI DI STIPENDIO O PÀGHE

aumenti normali, risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
..	..	..	1500	..	..	..	..	1650	..	..	..	..	1800	..	..	..

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro segretario di Stato
pei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro segretario di Stato
pel tesoro
LUZZATTI.

N. 540. N. 540.

REGIO DECRETO *che aggiunge altri cinque posti di archivista nel ruolo organico del Ministero delle finanze.*

26 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 13 *ottobre* 1904, *n.* 239)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 3 marzo 1904, n. 68;

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 371;

Ritenuto che l'organico del personale del Ministero delle finanze, approvato con le leggi suddette, assegna n. 40 posti alla classe transitoria della categoria d'ordine, colla spesa complessiva di lire 40,000;

Ritenuto che al 31 agosto 1904 nella detta classe transitoria erano vacanti 11 posti, e che quindi i relativi fondi, per stipendi, rimasti disponibili sul capitolo 1° dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo esercizio 1904-1905, ammontano a lire 11,000;

Ritenuto che al 31 agosto stesso sulla somma stanziata nel detto stato di previsione al capitolo 3, lettera *A*, è rimasta disponibile la somma di lire 5,680, in seguito alla nomina del sig. Chambeyront Francesco ad ufficiale d'ordine di classe transitoria nelle intendenze di finanze, ed alla nomina ad ufficiali d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze dei signori: Lucignani Cesare, Lupoli Attilio, Cherici Werther, Pirri Giovanni, Topani Romeo, Bellucci Umberto, Buscemi Antonino, Ostinelli Oscar, Battistella Ugo e Du Bessè Francesco;

Ritenuto che complessivamente è disponibile la somma di lire 16,680, per la istituzione dei nuovi posti nella carriera d'ordine del Ministero delle finanze;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1904 nel ruolo organico del Ministero delle finanze, sono istituiti altri *due* posti di archivista di 1ª classe, coll'annuo stipendio di lire 3,500 ciascuno; *due* posti di archivista di 2ª classe, coll'annuo stipendio di lire 3,200, ed *un* posto di archivista di 3ª classe, coll'annuo stipendio di lire 2,700.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 21. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

N. 541. **N. 541.**

Regio Decreto *che chiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1880 in congedo illimitato.*

6 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 ottobre 1904, n. 239)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 131 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1880 attualmente in congedo illimitato in qualunque arma o corpo abbiano prestato servizio ed a qualunque distretto militare appartengano per fatto di leva.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata, che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 29. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

N. 542. N. 542.

REGIO DECRETO *che dà piena ed intera esecuzione all'accordo commerciale provvisorio stipulato fra l' Italia e l'Austria-Ungheria.*

24 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 *ottobre* 1904, *n.* 239)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 364, colla quale il Governo del Re fu autorizzato ad applicare provvisoriamente il trattato di commercio e di navigazione con l'Austria-Ungheria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata in data d'oggi, fra l' Italia e l'Austria-Ungheria per un accordo destinato a regolare, in via provvisoria, fra i due Paesi i rapporti di commercio e di navigazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 36. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
TITTONI.
L. LUZZATTI.
RAVA.
MIRABELLO.

DÉCLARATION

Les négociations entamées entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, conformément à la déclaration du 31 décembre 1903, ont abouti à un nouveau traité de commerce et de navigation paraphé en même temps que la présente déclaration, et destiné à remplacer le traité de commerce et de navigation du 6 décembre 1891.

Comme il a paru nécessaire, dans l'intérêt des bonnes relations commerciales et politiques des pays intéressés, de conclure jusqu'à la mise en vigueur de ce nouveau traité un nouvel arrangement provisoire, les Hautes Parties contractantes sont tombées d'accord sur les dispositions suivantes :

Pendant la durée du présent arrangement le traité de commerce et de navigation entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie du 6 décembre 1891, ainsi que le cartel de douane, les articles additionnels, le protocole final et autres annexes, signés le même jour, resteront en vigueur, à l'exception de la disposition contenue sous III § 5 du dit protocole final.

Vu néanmoins que, contre compensations correspondantes obtenues par l'Italie pour ses importations et exportations, le nouveau traité ne contient aucune stipulation relative au droit sur le vin lequel se trouve par le nouveau traité soumis au traitement de la nation la plus favorisée, on est convenu d'accorder au bénéfice des vins blancs de coupage provenant des pays ayant droit au traitement de la nation la plus favorisée, et importés en Autriche-Hongrie pendant le laps de temps du 15 octobre jusqu'à 31 décembre 1904 les avantages et le droit de faveur suivants :

ex 77 *a*) Vins blancs naturels de coupage, en fûts, de la récolte de l'année 1904, dans lesquels deux tiers de

la richesse primordiale en sucre ont disparu par suite de la fermentation, ayant une richesse alcoolique calculée supérieure à onze et demi pour cent (11 $^1/_2$ $^0/_0$) en volume et non supérieure à quinze pour cent (15 $^0/_0$), et renfermant vingt-et-un (21) grammes ou plus d'extrait libre de sucre par litre, pour coupage sous contrôle officiel, en tant que l'importation de ces vins ait lieu entre le 15 octobre et le 31 décembre incl. de l'année 1904, par voie de chemin de fer, à travers la frontière de terre, jusqu'à concurrence de 450,000 q. . . . . . . les 100 kg. bruts, fl. en or 6. 50.

L'importation de ces vins devra s'effectuer par les bureaux de douane de Vienne et de Budapest, et le coupage devra se faire, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1906.

Pendant la dite période du 15 octobre jusqu'au 31 décembre incl. de l'année 1904, le vin Marsala en fûts sera admis, à l'entrée en Autriche-Hongrie, au droit de fl. en or 7. 50 les 100 kg. bruts jusqu'à concurrence de 4,000 quintaux bruts aux conditions et modalités qui étaient en vigueur relativement aux vins en question jusqu'au 31 décembre 1903.

A partir du 1er janvier 1905, les vins blancs de coupage de même que tous les autres vins de quelque provenance ou de quelque qualité qu'ils soient seront, lors de leur importation en Autriche-Hongrie, traités selon le principe de la nation la plus favorisée.

L'Autriche-Hongrie se déclare prête à concéder qu'à partir du 15 octobre 1904 les articles suivants jouiront, lors de leur entrée dans le territoire douanier austro-hongrois, des droits de faveur stipulés ci après, savoir:

			fl. en or
14 *a*)	Amandes sèches avec ou sans coque . .		exemptes
ex 30)	Noisettes mûres, sèches	les 100 kg.	1
ex 72)	Huile d'olive pure en futailles, outres et vessies.	»	2
	Huile extraite par le sulfure de carbone.		exempte.

Le présent arrangement entrera en vigueur le 15 octobre 1904 et restera exécutoire jusqu'à la mise en vigueur du nouveau traité conclu en même temps, mais avec faculté d'en faire cesser les effets à tout moment après le 31 décembre 1905 moyennant dénonciation six mois à l'avance.

En foi de quoi, la présente déclaration a été dressée et signée en double exemplaire.

Fait à Rome, le 24 septembre 1904.

Le ministre des affaires étrangères d'Italie
(*L. S.*) TITTONI.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie
(*L. S.*) LÜTZOW.

N. 543. N. 543.

Regio Decreto *che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione di estradizione stipulata fra l' Italia e la Repubblica Argentina.*

4 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 17 *ottobre* 1904, *n.* 242)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e del Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abdiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo addizionale firmato in Roma addì 9 giugno 1904 per l'esecuzione della convenzione d'estradizione stipulata il 16 giugno 1886 fra l' Italia e la Repubblica Argentina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 34. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tittoni.
Ronchetti.
Giolitti.

PROTOCOLO

Reunidos en el Ministerio de negocios extranjeros del Reino de Italia, SS. EE. Tommaso Tittoni, ministro de negocios extranjeros, y don Enrique B. Moreno, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Republica Argentina, con el objeto de poner en armonia la convención del 16 de junio de 1886 con las disposiciones del código penal italiano puesto en vigor el 1° de enero de 1890 con las cuales fué eliminada la distinción entre penas criminales y correccionales y abolida la pena de muerte; y deseando ademas remover las dudas à que pudiese dar lugar en los casos indicados la interpretación de dicha convencion convinieron en lo siguiente:

1° que la extradición será siempre concedida por los delitos de homicidio, losiones corporales, estupro, rapto, atentado al pudor, poligamia, matrimonio simulado, incendio, falsificación y quiebra en los casos previstos para tales delitos en los n.os 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10 del art. 6 de dicha convención; sea cual fuere la pena aplicable ó aplicada a aquellos delitos;

2° que la extradición será concedida por los otros delitos indicados en el citado art. 6 cuando sean pasibles de pena restrictiva de la libertad personal por un tiempo mayor de un año ó con multa que exceda la suma de mil pesos moneda nacional argentina ó su equivalente en liras italianas;

3° que en el caso de extradición de un individuo acusado ó condenado por delito que las leyes del pais requirente repriman con pena mayor que las del pais requerido, podrá este último al conceder la extradición imponer la condicion que se aplique la pena menor. Tratándose de la pena de muerte, se sustituirá ésta con la immediatamente

inferior de acuerdo con lo que prescriban las leyes de los respectivos paises;

4° que será concedida la extradición aunque el culpable alegue un motivo ó fin político, si el hecho por el cual ha sido pedida constituye principalmente un delito común;

5° que no se reputará delito político, ni aun conexo con aquel el atentado contra la vida de Jefe ó Soberano de uno de los Estados contratantes ó contra los miembros de sus respectivas familias ó contra los ministros de Estado cuando este atentado constituya homicidio ó onveneniamento pasible de pena en cualquier grado.

En fé de lo cual, los infrascriptos, a est efecto debidamente autorizados, han firmado y sellado el presente protocolo adicional á la convención de extradición de 16 junio de 1886.

Hecho en doble ejemplar, en la ciudad de Roma, á los 9 de junio 1904.

El ministro de la Republica Argentina
cerca S. M. el Rey de Italia.
ENRIQUE MORENO.

PROTOCOLLO

Riunitisi al Ministero degli affari esteri del Regno d'Italia le LL. EE. Tommaso Tittoni, ministro degli affari esteri, e don Enrico B. Moreno, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina, con lo scopo di mettere in armonia la convenzione del 16 giugno 1886, con le disposizioni del codice penale italiano, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, con le quali fu tolta la distinzione fra pene criminali e correzionali e fu abolita la pena di morte; e desiderando inoltre di rimuovere i dubbi cui potesse nei casi appresso indicati dar luogo l' interpretazione della convenzione medesima, hanno convenuto qnanto segue:

1° che l'estradizione sarà sempre concessa pei reati di omicidio, lesioni personali, stupro, ratto, attentato al pudore, poligamia, matrimonio simulato, incendio, falsificazione e bancarotta nei casi previsti per tali reati nei numeri 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 dell'art. 6 della detta convenzione, qualunque sia la pena per quei reati minacciata o inflitta;

2° che l'estradizione sarà concessa per gli altri delitti indicati nel citato art. 6 quando siano punibili con pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di un anno, o con multa eccedente la somma di 1,000 pezzi moneta nazionale argentina o la somma equivalente in lire italiane;

3° che nel caso di estradizione di un accusato o condannato per un reato che le leggi del paese richiedente punisce con pena maggiore di quella stabilita dalle leggi del paese richiesto, potrà quest'ultimo, nel concedere la estradizione, imporre la condizione che si applichi la pena minore. Trattandosi della pena di morte, si sostituirà questa con quella immediatamente inferiore secondo le leggi dei rispettivi paesi;

4° che sarà concessa l'estradizione ancorchè il colpevole alleghi un motivo o fine politico, se il fatto pel quale è stata domandata costituisce principalmente un delitto comune;

5° che non si reputerà delitto politico, nè connesso con quello, l'attentato contro la vita del Capo o del Sovrano di uno degli Stati contraenti o contro i membri delle loro famiglie, o contro i ministri di Stato, quando questo attentato costituisca omicidio od avvelenamento in qualsiasi grado punibile.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo addizionale alla convenzione di estradizione del 16 giugno 1886, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 9 giugno 1904.

Il ministro degli affari esteri
di S. M. il Re d' Italia

TITTONI.

N. 544. N. 544.

Regio Decreto *che determina la spesa da erogarsi per costruzioni stradali straordinarie.*

10 agosto 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 19 *ottobre* 1904, *n.* 244)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 297, con la quale fu stabilita in lire 48,000,000 la spesa da erogarsi nel decennio 1903-904 e 1912-913 per la costruzione delle strade nazionali e provinciali dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, 23 luglio 1881, n. 333, giusta la tabella annessa alla legge medesima;

Visto l'art. 6 della legge 30 giugno 1904, n. 293, che approvò per le opere stradali contemplate nella tabella *C* ad essa allegata la maggiore spesa di lire 12 milioni, ed autorizzò il Governo del Re a riunire in unica tabella le opere comprese nella tabella annessa alla legge 3 luglio 1902, n. 297, e quelle comprese nell'indicata tabella *C*;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di accordo col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la tabella annessa al presente decreto nella quale è determinata la spesa da erogarsi, secondo le leggi

3 luglio 1902, n. 297, e 30 giugno 1904, n. 293, nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913 per costruzioni stradali straordinarie.

La detta tabella sarà vidimata per ordine Nostro dai ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 32. F. MEZZETTI
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
L. LUZZATTI.

TABELLA

della spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913 per costruzioni stradali straordinarie

---

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Strade nazionali. (Legge 27 giugno 1869, n. 5147)	
Potenza. . . .	58	Strade nazionali dalla Valle dell'Agri, da Sapri attraversando la nazionale delle Calabrie, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (variante al tronco X per Cirigliano e Gorgoglione)	300,000
		(Legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco II)	
Catanzaro . . .	16 (ora nazionale n. 65)	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate. . .	600,000
Torino	33 (ora nazionale n. 22 e 23	Rettificazione e sistemazione per le strade ferrate nazionali del Piccolo e Gran San Bernardo	300,000
		A riportare L.	1,200,000

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	1,200,000
		Strade provinciali. (Legge 30 maggio 1875, n. 2521)	
Teramo	2	Strada per Bosco Martese, da Teramo a raggiungere la strada di prima serie Aquila-Ascoli	812,000
Catanzaro	6	Strada da Nicastro alla Marina di S. Eufemia	113,600
Catanzaro	7	Strada da un punto della nazionale numero 36 (ora n. 62), presso Soveria Mannelli, alla nazionale n. 61, presso Santa Severina	1,362,200
Cosenza	8	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati	450,000
Salerno	10	Strada Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri	100,000
Campobasso	13	Strada da Petrella, per Palata, alla ferrovia	300,000
Campobasso	14	Strada Isernia-Atina-Roccasecca	100,000
		A riportare L.	4,437,800

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	4,437,800
Campobasso . .	15	Strada lungo la Valle del Trigno, dalla foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della nazionale Ravindola presso Castellone per Forlì Roccasicura e Cerro	400,000
Teramo. . . .	16	Strada da Capestrano per Forca di Penne, alla provinciale Chieti-Teramo	160,800
Potenza. . . .	21	Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di prima serie, Brienza-Montemurro, sotto Marsiconuovo	748,000
Reggio Calabria .	22	Strada dalla traversa di Platì a Bagaladi	428,800
Catanzaro . . .	23	Strada da Chiaravalle a Guardavalle .	2,200,000
Catanzaro . . .	25	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale Tropea.	578,400
Cosenza. . . .	28	Strada da Mormanno, per Papasidero a Scalea.	200,000
Cosenza. . . .	29	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.	2,084,000
		A riportare L.	11,237,800

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	11,237,800
Potenza. . . .	29	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.	1,772,700
Campobasso . .	39	Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo Sannitica.	923,200
Campobasso . .	40	Strada da Pietracatella a Campo Marino	1,316,800
Messina. . . .	53	Strada da Capo d'Orlando, per Santa Domenica, a Randazzo	400,000
Potenza. . . .	55	Strada da Rotonda per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale	2,150,000
		(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III)	
Aquila	13	Strada di Scanno, da Solmona per Bugnara, Anversa, Villago e Scanno a Villetta Barrea. (Tratto da Scanno a Villetta Barrea).	980,000
Aquila	15	Strada nazionale degli Abruzzi per Campotosto alla provinciale Aquila-Ascoli presso Amatrice.	
		A riportare L.	18,780,500

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	18,780,500
		(Tratto da Rio Fucina a Campotosto.	
		(Tratto da Campotosto a Poggio Cancelli).	
		(Tratto da Poggio Cancelli alla provinciale Aquila-Ascoli presso Amatrice).	560,000
Aquila	16	Strada da Solmona per Campo di Giove alla provinciale Frentana presso Palena:	
		(Tronco da Cançello Tabassi all'innesto con la strada 17).	
		(Tronco dall'innesto con la strada 17 a Campo di Giove).	
		(Tronco da Campo di Giove al guado della Puttana)	510,000
Aquila	17	Strada dalla Pescara-Popoli, presso la stazione di San Valentino, all'incontro della Solmona-Campo di Giove in direzione di Pacentro.	
		(Tronco dal confine con la provincia di Chieti al Piano dell'Orso).	
		(Tronco da Piano dell'Orso a Pacentro).	
		(Tronco da Pacentro all'innesto della strada n. 16 presso Solmona) . .	770,000
		A riportare L.	20,620,500

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	20,620,500
Arezzo	23	Strada da Sarsina, per la Valle del Savio, a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano	180.000
Firenze	23	Strada da Sarsina, per la Valle del Savio, a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano. Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 . . L. 264,000 Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (Tronco da Bagno di Romagna a Varghereto). . L. 550,000 L. 814,000	814,000
Arezzo	24	Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Piano di Meleto in provincia di Pesaro.	226,200
Benevento . . .	24	Strada dalla nazionale Appulo Sannitica, fra Gambatesa e Ielsi, per Riccia alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano presso il Casone Cocca.	
		A riportare L.	21,840,700

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912 913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	21,840,700
		Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 . . . L. 120,000 Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 (Tronco dalla provinciale Bebiana alla provinciale di serie Benevento-Foiano) L. 300,000	
		L. 420,000	420,000
Caserta e Benevento.	35	Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento	520,000
Campobasso . .	70	Strada da Agnone a Castel di Sangro.	440,000
Campobasso . .	72	Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo Sannitica presso l'innesto della traversa obbligatoria di Riccia. (Costruzione del ponte sul Tapino) .	100,000
Campobasso . .	73	Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lucito, Castelbottaccio e Lupara a Larino e per Ururi al confine della Capitanata verso Serra Capriola, colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata.	
		A riportare L.	23,320,700

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	23,320,700
		Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902. n. 297 . L. 230,000	
		Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293.	
		Tronco (prima parte) da Sambiase a Sant'Angelo di Limosano.	
		Tronco da Lupara a Guardialfiera . . . . L. 850,000	
		L. 1,080,000	1,080,000
Campobasso . .	74	Diramazione della strada provinciale n. 78, per Bagnoli, Civitanova del Sannio, alla strada provinciale Aquilonia, nei pressi di Pescolanciano .	525,000
Caserta	76	Strada da Piedimonte d'Alife, pel Matese a raggiungere la nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiaturo	616,000
Chieti	77	Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento	540,000
		A riportare L.	26,082,300

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	26,082,300
Campobasso . .	78	Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio, per un tratto della strada comunale di Montefalcone a Sanfelice Slavo, al Casino Piccioli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti. Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 . . L. 435,000 Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293. (Tronco da Acquaviva Collecroci al Vallone Difesa sulla provinciale n. 73) . . L. 490,000 L. 925,000	925,000
Cosenza. . . .	93	Strada dal Porto di Cotrone per la serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati. (Tronco dal fiume Nicà alla stazione di Cariati)	400,000
		A riportare L.	27,407,300

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	27,407,300
Chieti	97	Strada da sotto Atessa all'Istonia, presso San Barnaba di San Buono. Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902. n. 297 . . L. 360,000 Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293. (Tronco dalla provinciale di Marucina sotto Atessa alla provinciale Guilmi-Casalbordino). . . . . L. 400,000 L. 7[illegible]0,000	760.000
Chieti	98	Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'innesto della Perano Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio	760 000
Chieti	99	Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in Contrada e Pretorio. (Tronco dalla stazione ferroviaria di San Valentino per Manoppello a Serra Monacesca).	200 000
Chieti	101	Collegamento della provinciale Istonia con la Trignina attraverso la Sella del Convento di Palmoli	198,400
		A riportare L.	29,325,700

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	29,325,700
Cosenza . . .	111	Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago. (Tronco dall'abitato di Cellara alla contrada Cozzarelle)	480,000
Cosenza . . .	112	Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano	800,000
Potenza . . .	117	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni, pei pressi di Oriolo, alla stazione d' Amendolara	400,000
Cosenza . . .	118	Strada litoranea Tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro. Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 . . . L. 970,000 Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n 293. (Tronco da Scalea al fiume Cirella). (Tratto dalla comunale di Bonifati a Capo Bonifati) (Tronco da Amantea al torrente Torbido). } 2,300,000 L. 3,270,000	3,270,000
		A riportare L.	34,275,700

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	34,275,700
Firenze	127	Strada dal Altopascio a Bientina con diramazione alla provinciale del Tiglio	65,000
Potenza. . . .	154	Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Genosa in terra d'Otranto	1,054,000
Messina. . . .	165	Strada da S. Agata di Militello, pei pressi di Alcara Li Fusi, Longi, Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo	2,100,000
Messina. . . .	166	Complemento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari	900,000
Napoli	172	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta.	
		(Tronco da Agerola al confine con la provincia di Salerno)	70,000
Salerno. . . .	172	Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta.	
		A riportare L.	38,464,700

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	38,464,700
		(Tronco dal confine tra le due provincie di Napoli e Salerno all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta) .	1,320,000
Potenza. . . .	209	Strada dalla nazionale dell'Agri, per Stigliano alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Montepeloso, con ponte sul Basento.	296,000
Potenza. . . .	211	Prolungamento della provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa	263,200
Potenza. . . .	212	Prolungamento della strada Montemurro-Brienza presso Brienza, per Sant'Angelo Le Fratte, alla stazione di Romagnano	338,500
Potenza. . . .	213	Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria. . .	180,000
Potenza. . . .	214	Prolungamento della Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo, verso Armento .	189,600
Salerno. . . .	216	Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula, alla Brienza-Montemurro	338,000
		A riportare L.	41,390,000

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	41,390,000
Salerno	225	Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provinciale di Serie Casello in Pittari Scario	288,000
Siracusa . . .	233	Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse .	272,000
		Sussidio dello Stato per le strade di terza serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521	400,000
		Concorso dello Stato per le strade provinciali, di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521; e nell'Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333 che si costruiscono dalle provincie direttamente .	12,250,000
		Spese impreviste per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	
		Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 . . . L. 2,000,000	
		Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 L. 1,000,000	
		L. 3,000,000	3,000,000
		A riportare L.	57,600,000

PROVINCIA	OPERA STRADALE		Spesa da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913
	Numero	Designazione	
		Riporto L.	57,600,000
		Indennità di trasferte e assegni mensili al personale del genio civile ed al personale straordinario addetto alle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883.	
		Compensi e rimunerazioni per maggiori servizi resi nell'interesse delle dette costruzioni.	
		Spesa autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 . . . L. 2,200,000	
		Spesa autorizzata dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 L. 200,000	
		L. 2,400,000	2,400,000
		Totale . . L.	60,000,000

Visto, d'ordine di S. M.:

Il ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro del tesoro
L. LUZZATTI.

N. 545. N. 545.

Regio Decreto *che fissa l'assegno locale annuo da corrispondersi al titolare del consolato dell'Assunzione e quello del vice console in Filadelfia.*

29 settembre 1904.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 *ottobre* 1904, *n.* 242)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno locale annuo del titolare del Nostro consolato all'Assunzione è fissato in lire ottomila a decorrere dal 1° ottobre 1904.

Dalla stessa data l'assegno locale del vice console in Filadelfia, coll'obbligo di tenere residenza in Pittsburg, sarà di lire sedicimila all'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 35. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tittoni.

N. 546. N. 546.

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento tecnico della cassa di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.*

2 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 ottobre 1904, n. 244)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduta la legge 13 marzo 1904, n. 104, che modifica la legge (testo unico) predetta;

Veduto il regolamento tecnico della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, approvato con regio decreto 21 maggio 1902, n. 184;

Veduta l'istanza presentata dal presidente della stessa cassa nazionale per ottenere l'approvazione sovrana di alcune modificazioni ed aggiunte al regolamento tecnico predetto, deliberate dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 10 giugno 1904;

Veduta la deliberazione del consiglio d'amministrazione del 10 giugno 1904;

Veduto il parere del consiglio della previdenza;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e commercio, di concerto coi ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel regolamento tecnico della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, approvato con regio decreto 21 maggio 1902, n. 184, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Nel titolo del capo IV sono soppresse le parole « e transitoria ».

Sono soppressi gli articoli 45, 46 e 47 e vi sono aggiunte le disposizioni seguenti, come « Capo V » col titolo: « Disposizioni transitorie per le iscrizioni a periodo abbreviato ».

Art. 45.

« L'operaio che intende abbreviare la durata normale del periodo di inscrizione deve farne domanda non più tardi del 31 dicembre 1905, e deve inoltre versare i contributi per tutti gli anni di abbreviazione con gl'interessi composti, secondo le norme contenute nei successivi articoli 46 e 47 ;

« L'abbreviazione non potrà eccedere 15 anni, dovendo ogni operaio, a norma di legge, restare inscritto almeno 10 anni per ottenere la chiusura e la liquidazione del conto ».

Art. 46.

« Il contributo per gli anni di abbreviazione potrà essere versato tutto in una volta o a rate, purchè il pagamento sia interamente fatto non più tardi del 31 dicembre 1908.

« La misura minima di detto contributo è stabilita nel modo seguente per coloro che ne completano il pagamento entro il 31 dicembre 1905:

Anni di abbreviazione	Importo minimo del contributo per gli anni di abbreviazione	Anni di abbreviazione	Importo minimo del contributo per gli anni di abbreviazione	Anni di abbreviazione	Importo minimo del contributo per gli anni di abbreviazione
1	6.15	6 . . .	40.60	11 . . .	82.50
2	12.50	7 . . .	48.35	12 . .	91.95
3	19.10	8 . .	56.40	13 . . .	101.75
4	26.00	9 . .	61.75	14 . . .	111.95
5	33.15	10 . . .	73.45	15 . . .	122.55

Art. 47.

« Coloro che al 31 dicembre 1905 non hanno completato il pagamento dei contributi per gli anni di abbreviazione potranno farle negli anni successivi fino a tutto il 31 dicembre 1908, versando, oltre alle somme minime indicate nell'articolo precedente, anche gl'interessi nella seguente misura:

Anni di abbreviazione	Interessi da aggiungersi alle somme minime dell'art. 46 per ogni anno o frazione di anno di ritardo	Anni di abbreviazione	Interessi da aggiungersi alle somme minime dell'art. 46 per ogni anno o frazione di anno di ritardo	Anni di abbreviazione	Interessi da aggiungersi alle somme minime dell'art. 46 per ogni anno o frazione di anno di ritardo
1	0.25	6 . . .	1.60	11 . . .	3.30
2	0.50	7 . . .	1.95	12 . . .	3.70
3	0.75	8 . . .	2.25	13 . . .	4.05
4	1.05	9 . . .	2.60	14 . . .	4.50
5	1.30	10 . . .	2.95	15 . . .	4.90

Art. 48.

« Ogni operaio potrà versare per gli anni di abbreviazione contributi maggiori dei sopraindicati, fino a raggiungere somme che stiano con quelle minime nel rapporto di 100 a 6.

« I versamenti fatti per abbreviare la durata normale del periodo d'inscrizione sono annotati nella prima parte dei conti individuali ».

Art. 49.

« Nelle inscrizioni collettive di operai, fatte da industriali, le somme versate da questi ultimi per abbreviare il periodo d'inscrizione degli operai più anziani, possono essere soggette a vincoli speciali consentiti dal consiglio d'amministrazione della cassa.

« In tal caso e finchè rimangono soggette ai vincoli speciali, le dette somme debbono essere annotate in una appendice al conto individuale ».

Art. 50.

« Con il fondo speciale per le inscrizioni a periodo abbreviato, costituito con il bilancio al 31 dicembre 1903, saranno assegnate, entro l'anno 1904, ad ogni inscritto tante quote speciali di concorso nella misura stabilita dal consiglio d'amministrazione quanti sono gli anni interi pei quali al 31 dicembre 1903 l'inscritto aveva versato il contributo arretrato.

« Con l'eventuale rimanenza del fondo stesso e con ulteriori prelevamenti annuali sulla somma disponibile a norma della prima parte dell'art. 9 della legge (testo unico), saranno assegnate nuove quote speciali di concorso agli inscritti a periodo abbreviato secondo le norme stabilite al successivo art. 51 ».

Art. 51.

« Agli inscritti che alla fine del 1904 avranno completato il pagamento dei contributi arretrati nella misura necessaria per liquidare la pensione alla età di al più 65 anni se uomini e di al più 60 se donne, o dopo 10 anni dal giorno della inscrizione saranno assegnate tante quote speciali di concorso, nella misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione, quanti sono gli anni interi di cui hanno abbreviato il periodo di inscrizione coi versamenti fatti nel 1904.

« Assegnazione analoga, tenendo conto però di tutti i versamenti in conto arretrati eseguiti dopo il 31 dicembre 1903, verrà fatta alla fine di ciascuno dei successivi anni 1905, 1906 e 1907 per tutti coloro che avranno rispettivamente in quell'anno completato il pagamento dei contributi arretrati.

« Alla fine del 1908 saranno assegnate ad ogni inscritto che non abbia partecipato alle assegnazioni del 1904, 1905, 1906 e 1907, tante quote speciali di concorso, per quanti anni interi arretrati esso avrà versato il contributo dopo

il 31 dicembre 1903, ancorchè con tali versamenti non abbia acquistato il diritto di liquidare la pensione nei limiti di età sopra indicati ».

Art. 52.

« Con il fondo per le quote straordinarie di concorso a favore dei soci delle società operaie di mutuo soccorso, costituito con il bilancio al 31 dicembre 1903 e con ulteriori prelevamenti annuali sulla somma disponibile a norma della prima parte dell'art. 9 della legge (testo unico), saranno assegnate, con le norme da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione, quote straordinarie a favore dei soci delle società operaie di mutuo soccorso, le quali avendo tra i loro scopi principali anche quello degli assegni continuativi di vecchiaia o di invalidità, abbiano versato alla cassa l'intero fondo di riserva per tali assegni.

« Potranno concorrere alle quote straordinarie di concorso anche le società che non hanno costituito un fondo speciale per gli assegni di vecchiaia o di invalidità, purchè versino alla cassa quella parte dei propri capitali che, in base al bilancio tecnico, costituirebbe il fondo di riserva per gli assegni suddetti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 40. F. MEZZETTI
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
L. LUZZATTI
STELLUTI-SCALA.

N. 547. N. 547.

REGIO DECRETO *che modifica lo statuto della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.*

2 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 ottobre 1904, n. 244)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, sulla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduta la legge 13 marzo 1904, n. 104, che modifica la legge (testo unico) predetta;

Veduto lo statuto della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, approvato con regio decreto 21 maggio 1902, n. 183;

Veduta l'istanza presentata dal presidente della cassa nazionale predetta per ottenere l'approvazione sovrana di alcune modificazioni allo statuto predetto deliberate dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 10 giugno 1904;

Veduta la deliberazione del consiglio d'amministrazione del 10 giugno 1904;

Veduto il parere del consiglio della previdenza;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto coi ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello statuto della cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai approvato con regio decreto del 21 maggio 1902, n. 188, sono introdotte le seguenti modificazioni:

Agli articoli 4, 43, 45 e 46 sono sostituiti i seguenti:

Art. 4.

« Il consiglio d'amministrazione si compone di 20 consiglieri, 16 nominati, a norma dell'art. 27 della legge (testo unico), con decreto reale, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di cui quattro debbono essere scelti tra gli operai inscritti, maggiori di età; tre rappresentanti rispettivamente dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e dei telegrafi; e il direttore dell'ufficio del lavoro al Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Art. 43.

« I capitali dei singoli fondi della cassa nazionale possono essere impiegati:

« *a*) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

« *b*) in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

« *c*) in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;

« *d*) per mezzo della cassa depositi e prestiti nei modi indicati al n. 2 dell'art. 12 della legge 14 luglio 1898, numero 335;

« *e*) in depositi fruttiferi presso la cassa depositi e prestiti;

« *f*) in beni immobili urbani;

« *g*) in mutui per la costruzione di case popolari, ai termini dell'art. 1 della legge 31 maggio 1903, n. 254.

« I depositi fruttiferi presso la cassa dei depositi e prestiti non potranno in nessun caso eccedere un ventesimo della somma complessiva dei capitali predetti.

« L'impiego nel modo indicato sotto la lettera *f*) non potrà

eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali di cui nella prima parte del presente articolo ».

Art. 45.

Il consiglio d'amministrazione della cassa nazionale determina la natura e la misura dei rinvestimenti nei quali devono essere impiegati i fondi a misura che si rendono disponibili. Delibera inoltre sulla sostituzione dei rinvestimenti e sui modi e sulle forme dell'alienazione dei beni immobili acquistati o altrimenti pervenuti alla cassa.

Art. 46.

« I titoli in cui vengono investiti i capitali della cassa nazionale devono essere depositati alla cassa dei depositi e prestiti.

« Saranno altresì versati alla cassa predetta i contributi pagati presso la sede centrale della cassa nazionale e le altre somme alla sede stessa pervenute a favore e per conto degli inscritti. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 41. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
L. LUZZATTI.
STELLUTI-SCALA.

N. 548. N. 548.

REGIO DECRETO *che riordina l'ufficio di ispezione e vigilanza sugli istituti di credito e di previdenza e alle nomine degli ispettori dell'ufficio stesso.*

26 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 20 *ottobre* 1904, *n.* 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto 16 dicembre 1904, n. 565;

Veduto il decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, in data 28 gennaio 1904, sulla ripartizione dei servizi del Ministero;

Veduta la legge 11 luglio 1904, n. 343;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio d'ispezione e vigilanza sugli istituti di credito e di previdenza è formato dagli uffiziali il cui ruolo organico è stato approvato colla legge 11 luglio 1904, n. 343;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio assegnerà all'ufficio suddetto il numero d'impiegati di concetto, di ragioneria e d'ordine che sarà necessario per il servizio di segreteria e per la compilazione dei bollettini delle situazioni e dei rendiconti.

Art. 2.

Per l'attuazione del ruolo organico dell'ufficio d'ispezione e vigilanza stabilito dalla legge 11 luglio 1904, n. 343, le nomine ai posti di risulta e le nomine successive di ispettore potranno farsi a scelta non solo tra ufficiali del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma anche fra persone di cui il Ministero abbia sperimentato la capacità e le attitudini.

Art. 3.

È in facoltà del ministro proponente di indire concorsi onde giovarsene per esercitare il diritto di scelta in conformità alle disposizioni dell'art. 2. In questo caso oltre ed indipendentemente dei titoli, si terrà conto della competenza e delle personali attitudini dei concorrenti dichiarati idonei a coprire l'ufficio speciale a cui aspirano.

Art. 4.

Successivamente all'attuazione del nuovo ruolo organico le promozioni di classe avranno luogo per anzianità, quelle del grado di ispettore al grado di ispettore superiore e da questo al grado di ispettore capo, si faranno esclusivamente a scelta per merito sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 11 del regio decreto 14 giugno 1885, n. 3208.

Art. 5.

Non potrà ottenere la promozione di classe chi non se ne sia reso meritevole per lo zelo spiegato nell'adempimento dei propri doveri e per la speciale idoneità richiesta dalla natura dell'ufficio. La idoneità speciale sarà riconosciuta dalla commissione consultiva di cui all'art. 11 del regio decreto 14 giugno 1885, n. 3208, su rapporto documentato presentato dall'ispettore generale del credito e della previdenza.

La diligenza sarà comprovata con le norme consuete.

Art. 6.

Sarà ammesso il passaggio degli ufficiali appartenenti al ruolo organico dell'ufficio di ispezione e vigilanza nel per-

sonale amministrativo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della commissione consultiva istituita con l'art. 11 del regio decreto 14 giugno 1885, n. 3208.

Art. 7.

Gli ispettori di qualsiasi grado non possono partecipare sotto alcuna veste all'amministrazione o al sindacato di società commerciali o industriali, di istituti di credito o di previdenza, o di corpi morali, di qualsiasi natura, eccetto sempre i casi di nomine o delegazioni governative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 38. F. MEZZETTI
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.
GIOLITTI.

N. 549. N. 549.

Regio Decreto *che stabilisce la decorrenza degli organici del personale carcerario e dei riformatorî governativi.*

3 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 17 *ottobre* 1904, *n.* 242)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 318, che approva i nuovi ruoli organici del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî governativi, di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatorî governativi;

Visto l'art. 4 della predetta legge, con il quale è data facoltà al Governo di stabilire, con decreti reali da emanarsi nel corso dell'esercizio 1904-905, la decorrenza di ciascuno dei nuovi ruoli organici, nonchè le variazioni da introdursi nel bilancio, le quali per l'esercizio 1904-905 non dovranno oltrepassare la metà della spesa totale;

Ritenuta la necessità di attuare, con decorrenza dal 1° novembre 1904 i ruoli organici, di cui alla tabella *A*, *B* e *C* annesse alla legge suddetta e col 16 maggio 1905 il ruolo organico di cui alla tabella *D* della legge stessa;

Considerato che, in base alle suddette decorrenze, si hanno per l'esercizio 1904-905 i seguenti aumenti di spesa:

1° pel personale dell'ufficio tecnico annesso alla direzione generale delle carceri (tabella *A*) . . L. 3,333. 34

2° pel personale amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî go-

vernativi (tabella *B*), tenuto conto della economia di lire 30,000 negli assegni sessennali . . . . L. 42,666. 66

3° pel personale di custodia degli stabilimenti carcerari (tabella *C*), tenuto conto dell'economia di lire 7,000 per stipendi di sanitari alienisti che passano in ruolo . . . . » 382,400. 00

4° pel personale addetto alla sorveglianza e disciplina dei minorenni corrigendi ricoverati nei riformatorî . . . . . » 38,625. 00

In complesso. . . L. 467,025. 00

somma inferiore alla metà della spesa occorrente per la completa attuazione dei ruoli organici suddetti;

Vista la legge 12 maggio 1904, n. 179, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio 1904-905;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l' interno d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici approvati con la legge 3 luglio 1904, n. 318, relativi:

al personale dell'ufficio tecnico annesso alla direzione generale delle carceri nel Ministero dell' interno per il servizio dei fabbricati delle carceri e dei riformatorî governativi del Regno;

al personale amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî governativi;

al personale di custodia degli stabilimenti carcerari del Regno

hanno effetto col 1° novembre 1904.

Il ruolo organico del personale addetto alla sorveglianza e disciplina dei minorenni corrigendi ricoverati nei riformatorî governativi del Regno, approvato con la legge predetta ha effetto col 16 maggio 1905.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1904-905, sono introdotti i seguenti aumenti:

Capitolo n. 105 « Carceri — Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (spese fisse) lire 46,000 ».

Capitolo n. 107 « Personale di custodia, sanitario, religioso e di istruzione delle carceri (spese fisse) lire 382,400 ».

Capitolo n. 106-*bis* « Personale di sorveglianza e di disciplina nei riformatori governativi (spese fisse) lire 38,625 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 37. F. MIZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

N. 550. N. 550.

REGIO DECRETO *che concede all'ufficiale ammiraglio comandante della divisione navale oceanica il titolo di comandante in capo.*

3 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 21 *ottobre* 1904, *n.* 246)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità che l'ammiraglio comandante della divisione navale oceanica abbia lo stesso titolo che compete agli ammiragli comandanti delle forze navali delle altre Nazioni nell'Estremo Oriente;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1897 che approva il regolamento per gli assegni speciali di bordo;

Sentito il parere del consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficiale ammiraglio comandante della divisione navale oceanica è conferito il titolo di comandante in capo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 42. F. MAZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

C. MIRABELLO.

N. 551. **N. 551.**

REGIO DECRETO *che stabilisce i segni caratteristici dei certificati nominativi di cartelle speciali di credito comunale e provinciale pel riscatto del prestito della città di Roma.*

15 settembre 1904

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 21 *ottobre* 1904, *n.* 246)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 aprile 1898, n. 132, che istituisce presso la cassa depositi e prestiti una sezione autonoma di credito comunale e provinciale con gestione propria;

Veduto l'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma, col quale si autorizza la conversione, con emissione di un titolo speciale della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, del prestito contratto dal comune di Roma in obbligazioni 4 per cento in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1482;

Veduto l'art. 1 del decreto legislativo 11 luglio 1904, numero 337, relativo all'emissione, da parte della sezione autonoma suddetta, di cartelle speciali del valore nominale di lire 500 ciascuna, rappresentate da titoli unitari e da titoli comprendenti 5, 20 e 40 cartelle speciali, ammortizzabili in 60 anni mediante sorteggio annuale e fruttanti lo interesse del 3.75 per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura;

Veduto che l'articolo stesso all'ultimo alinea dispone che in luogo dei titoli potranno essere emessi certificati nominativi comprendenti un numero illimitato dei titoli stessi;

Veduto l'art. 3 del decreto suddetto pel riparto in serie dei titoli rappresentativi delle cartelle speciali, per la loro numerazione, corredo di cedole, firma a stampa, e per la riserva di determinare con altro decreto la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli per ciascuna serie e dei certificati nominativi;

Veduto il Nostro decreto 10 agosto 1904, n. 524, col quale furono già determinati i segni caratteristici dei titoli al portatore;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, *interim* delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati nominativi, da emettersi in sostituzione di titoli rappresentativi delle cartelle speciali di credito comunale e provinciale di cui al decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, sono stampati su carta filigranata di color verdognolo chiaro e conforme al modello visto d'ordine Nostro dal ministro del tesoro e depositato insieme al presente negli archivi generali del Regno.

Le filigrane della carta, che è uguale a quella su cui sono stampati i titoli al portatore, rappresentano lo stemma reale e la leggenda « Credito Comunale e Provinciale » nonchè i numeri progressivi dall'uno al quaranta in cifre arabiche sparsi per la seconda metà del foglio.

Art. 2.

I certificati sono composti di quattro pagine.

Sulla prima pagina (anteriore) si trova stampato in nero il frontespizio copertina fatto di una cornice comprendente i quattro lati del foglio, più larga ai lati superiore e sinistro, e contenente un ornato raffaellesco simmetrico, in alto e a sinistra, ed un ornato di eguale stile, ma più piccolo negli altri due lati; dal lato sinistro a metà dell'ornato vi è un putto sorreggente un libro aperto; a destra e in fondo un circoletto con una piastrina.

Ai due angoli superiori vi sono due inquadrature racchiudenti un circolo formato da un rigatino.

Nel circolo di sinistra è impresso il bollo demaniale, in quello di destra il bollo a secco con la dizione « Cassa dei Depositi e Prestiti ».

Il lato sinistro termina in basso con un rettangolo e quello a destra con un quadrato, risultanti dall' incrociarsi delle linee della cornice fatta di una riga, una fila di meandrini e un'altra riga.

Art. 3.

Nello spazio interno della prima pagina vi è in alto la dicitura « Sezione Autonoma di Credito Comunale e Provinciale » stampata con carattere grottesco allungato nero, e più sotto le parole « Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti » formanti un arco e pure stampato in nero con carattere elzeviro allungato chiaro; nel mezzo di detto arco trovasi lo stemma reale. Segue, dopo un certo spazio, la riga su cui devono trascriversi il nome, cognome, paternità e domicilio del titolare.

Art. 4.

Il certificato porta in calce della prima pagina la data e le firme del direttore generale, del direttore capo della ragioneria e del rappresentante l'ufficio di riscontro della corte dei conti.

Art. 5.

Nella seconda pagina (dietro alla copertina) vi è stampato un prospetto con l'intestazione « Titoli di cartelle speciali di credito rappresentate in origine dal presente certificato nominativo » e contenente tre gruppi di cinque finche ognuna.

Ognuna delle tre divisioni ha due ripartizioni: la prima con la dizione « Titoli », che comprende tre finche coi sotto titoli « Serie — Numero d' iscrizione — Capitale nominale », e l'altra con la dizione « Sorteggio e rimborso dei titoli » comprendente le altre due finche coi sotto titoli « N. dell'estrazione in cui avvenne il rimborso e data del mandato di rimborso ».

Art. 6.

Sulla terza pagina trovansi, su due file, sei prospetti con una dicitura da completare per potervi annotare fino a sei riduzioni in seguito ad eventuali estrazioni delle cartelle speciali rappresentate dal certificato.

Art. 7.

Sulla quarta ed ultima pagina vi sono, ripartiti in tre colonne, 24 compartimenti per l'applicazione del bollo di pagamento delle rate semestrali, con lo scritto alternato: semestre al 1° aprile 19...., semestre al 1° ottobre 19.....

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 43. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. Luzzatti.

N. 552. N. 552.

Regio Decreto *recante disposizioni pel personale del catasto, in esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 371.*

19 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1904, n. 246)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 371, che approva le modificazioni di alcuni ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Visto il regolamento per il personale di ruolo del catasto e dei servizi tecnici di finanza, approvato col Nostro decreto del 22 febbraio 1903, n. 112;

Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Sulla proposta delNostro ministro segretario di Stato per il tesoro, *interim* per le finanze;

Sentito il consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ingegneri ed i geometri straordinari del catasto, che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 371, saranno nominati a stipendio fisso nel ruolo organico del personale del catasto e dei servizi

tecnici finanziari allegato alla detta legge, secondo l'ordine nel quale sono inscritti nella graduatoria approvata col decreto ministeriale 10 agosto 1893, e di seguito agli ingegneri e geometri straordinari nominati allievi in virtù della legge 7 luglio 1902, n. 302, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 2.

Saranno esclusi dalla nomina a stipendio fisso gli ingegneri ed i geometri allievi e gli ingegneri ed i geometri straordinari, che sieno divenuti immeritevoli della nomina stessa, ovvero sieno affetti da malattie od imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, accertate nel modo stabilito dall'art. 45 del regolamento per la esecuzione della legge sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

L'esclusione non potrà avvenire se non in conformità del parere della commissione istituita presso il Ministero delle finanze giusta l'art. 23 del regolamento per il personale di ruolo del catasto e dei servizi tecnici di finanza, approvato col regio decreto 22 febbraio 1903, n. 112.

Contro il parere della suddetta commissione da notificarsi all'interessato entro un mese dalla sua emissione, potrà ricorrersi al consiglio d'amministrazione del Ministero delle finanze, di cui all'art. 38 del regolamento per il personale degli uffici finanziari, approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512.

Per essere valido il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni da quello della notificazione del parere della commissione.

Art. 3.

I geometri principali di terza classe del cessato ruolo organico saranno assegnati alla prima classe dei geometri nel nuovo ruolo, e conserveranno il titolo alla promozione al grado di geometra principale con precedenza su quelli che fossero ulteriormente designati dalla commissione di cui all'articolo secondo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 44. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 553. N. 553.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le* spese im-previste *autorizza una 7ª prelevazione nella somma di lire* 22,000 *a favore del Ministero degli affari esteri.*

3 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 22 *ottobre* 1904, *n.* 247)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 109,218. 78, rimane disponibile la somma di lire 890,781. 82;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire ventiduemila (L. 22,000), da portarsi in aumento per lire 4,000 al capitolo n. 16 « Spese casuali » e per lire 18,000 al capitolo

n. 28 « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 47. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 554. N. 554.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le* spese impreviste *autorizza una 8ª prelevazione nella somma di lire 20,000 a favore del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.*

3 ottobre 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 ottobre 1904, n. 247)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 131,218. 78, rimane disponibile la somma di lire 868,781. 22;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000), da inscriversi a un nuovo capitolo col numero 33 *bis* e con la denominazione « Spese straordinarie

per il ripristino dei locali dell'istituto di belle arti in Napoli, provvisoriamente adibiti a sede degli uffizi giudiziari durante i restauri dell'edificio di Castel Capuano » nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 46 F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 555. N. 555.

REGIO DECRETO *che dal fondo di riserva per le* spese impreviste *autorizza una 9ª prelevazione nella somma di lire 15,000 a favore del Ministero del tesoro.*

10 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 22 *ottobre* 1904, *n.* 247)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 151,218. 78, rimane disponibile la somma di lire 848,781. 22;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15,000) da inscriversi a un nuovo capitolo dello stato di previsione medesimo, col n. 140 bis con la denomi-

nazione « Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi dal laboratorio di economia politica S. Cognetti de Martiis in Torino per la ricerca e per la pubblicazione dei documenti finanziari degli Stati della Monarchia piemontese ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 45. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 556. N. 556.

REGIO DECRETO *che determina i segni ed i distintivi caratteristici del nuovo biglietto di Stato di lire 5.*

7 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 ottobre 1904, n. 247)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª);

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486;

Veduto il regio decreto 17 dicembre 1882, n. 1134, che pubblicò i segni e i distintivi caratteristici dei biglietti di Stato da lire 5, modificato dall'altro regio decreto 11 settembre 1892, n. 495;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il regio decreto 16 novembre 1899, n. 477;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I biglietti di nuova forma da lire cinque da emettersi dallo Stato pel servizio di scorta, in sostituzione di quelli logori e danneggiati dello stesso taglio che si ritirano dalla circolazione, saranno impressi a diversi colori, su carta bianca, filigranata, fabbricata a mano ed avranno i segni ed i distintivi caratteristici qui appresso indicati, e cioè:

Le dimensioni del biglietto misurate sul *recto*, esclusi i margini e la matrice, sono di millimetri 84 in larghezza e di millimetri 49 in altezza.

La filigrana della carta, guardata contro luce dal *recto* rappresenta la cifra 5 totalmente in scuro ed è situata in prossimità del margine verticale sinistro del biglietto.

Il *recto* del biglietto si compone di tre distinte parti: il *fondo*, l'*ornato* ed il *testo*.

Il *fondo*, in color rosso-buff, è un rettangolo racchiudente tre circoli descritti con raggi differenti. Il maggiore dei medesimi, destinato a ricevere l'effigie reale, trovasi occupato da sottilissimi tratti verticali, che profilano l'anzidetta effigie, ed è fiancheggiato da una finissima punteggiatura raffigurante rami d'alloro che si collegano a due targhette occupate anch'esse da tratti simili ai suddetti. Il circolo di media ampiezza racchiude la filigrana sovraspecificata entro una cornice a cartocci appoggiantesi a due rami di quercia e sormontata dal contorno tratteggiato di un'aquila che tiene le ali spiegate. Nel circolo minore, la cui cornice è formata da quattro semplici filetti, scorgesi una grande cifra 5, coll'orlo in bianco e con fregi nei pieni, campeggiante su di un nastro artistico, e su fondo ondulato. Alla sommità del circolo anzidetto veggonsi disegnati a tratteggio lo Scudo Sabaudo e la Corona Reale.

Una fascia orizzontale, costituita da linee rette parallele ed interrotta da uno spazio in bianco, attraversa il *fondo* di cui trattasi. I margini della medesima risultano limitati entrambi da una lista non tratteggiata.

Negli spazi liberi fra i singoli dettagli sovra descritti si sviluppano ricchi fiorami intercalati da linee ondulate ed un artistico nastro di collegamento.

L'*ornato* in colore azzurro di Berlino, è un rettangolo eguale a quello del fondo. Vi primeggiano due medaglioni identici per forma e posizione ai circoli maggiore e medio del *fondo*. Il più grande di detti medaglioni contiene l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III in campo lineato, rivolta a sinistra del riguardante e veduta di profilo. In cer-

chio al medaglione medesimo stanno rami d'alloro tenuti in sesto da due nastri col motto « Fert » ed intrecciantisi in alto con una targhetta portante la leggenda « Regno d'Italia » in basso con una simile targhetta portante la scritta « Legge 7 aprile 1881 » e le indicazioni « N. 133, Serie 3ª ».

L'altro medaglione consta di una cornice circolare fregiata da cartocci e da una ghirlanda di frutti; esso è totalmente libero da stampe, perchè destinato soltanto alla filigrana menzionata da principio. Sul cartoccio principale della cornice anzidescritta si posa un'aquila ad ali spiegate, inquadrata da due rami di quercia che prendono nascimento dietro alla cornice stessa. Nella parte superiore dello spazio compreso fra i medaglioni suddetti, riscontrasi una piccola targhetta sulla quale campeggia lo Scudo Sabaudo sormontato dalla Corona Reale e circondato da intrecci e da svolazzi di un artistico nastro che contorna l'ornato in parola.

Un *guilloche* ondulato interseca le linee rette formanti la fascia che attraversa il fondo; sulle due liste marginali della fascia stessa si allineano parecchi circoletti racchiudenti ciascuno la cifra 5.

Il *testo* è stampato in nero ed occupa la parte mediana del biglietto. È diviso in sei linee, come appresso:

Biglietto
di Stato
a corso legale
da
Cinque
Lire

La prima, seconda, terza e quinta linea sono in carattere bastoncino moderno; le due rimanenti sono in carattere lapidario.

Sotto il *testo* veggonsi le firme del cassiere speciale, « Dell'Ara » e del delegato della corte dei conti « Righetti ».

Superiormente ed inferiormente ai medaglioni dell'*ornato* riscontransi le indicazioni della serie e del numero proprie di ciascun biglietto, stampate, in duplicato e diagonalmente opposte, in cifre arabiche nere.

A sinistra del riguardante ed a breve distanza dal rettangolo principale havvi la matrice del biglietto tagliata parzialmente. Essa è costituita da un *fondo* a fiorami, in color rosso-buff, sul quale trovansi stampate le parole « Regno d'Italia », in carattere corsivo inglese, maiuscolo, a tratti diagonali, sovrapposte alla leggenda « Cinque Lire » in lettere maiuscole formate da tratti rettilinei orizzontali ed impresse in color azzurro di Berlino.

Esternamente al *recto*, a circa mezzo millimetro dal margine orizzontale inferiore del medesimo, si veggono stampate, in carattere bastoncino piccolo ed in color azzurro di Berlino, le indicazioni seguenti: a sinistra del riguardante, « G. Carpanetto dis. » ed a destra « A. Repettati inc. ».

Il *verso* del biglietto comprende il *fondo* e l'*ornato*.

Il *fondo* è di color giallo-cromo e consiste in un rettangolo avente le stesse dimensioni di quelle del *recto*. Contiene il contorno tratteggiato di una figura muliebre che, stando in piedi, si appoggia colla mano destra ad uno spadone e col braccio sinistro ad un parapetto fregiato da un'ampia cornice centrale ad orecchioni e da due medaglioni laterali. Contiene eziandio il contorno tratteggiato di un albero d'alloro ed uno sfondo prospettico illuminato dai raggi dello Stellone d'Italia.

L'*ornato*, in color nero, presenta la figura della Legge, dall'aspetto maestoso e severo, eseguita con finitezza artistica e nell'atteggiamento già descritto nel *fondo*. La veste di questa figura ricopre in parte un medaglione nel cui campo circolare, lineato orizzontalmente, spicca una grande cifra 5 filettata negli orli ed ornata nei pieni. All'anzidetto medaglione fa riscontro un altro affatto eguale; ma col campo circolare totalmente in bianco, onde rendere più appariscente la filigrana entrostante. Entrambi tali medaglioni sono incorniciati da ghirlande di frutti e da animali fantastici, dei quali due reggono la cornice ad orecchioni, di cui nel *fondo*, destinata alla leggenda delle comminatorie legali contro i falsari. Questa leggenda, composta da maiuscolette in carattere bastoncino-moderno e stampata in color nero

su fondo punteggiato in color giallo-cromo, trovasi distribuita su otto linee e così espressa:

La legge punisce i fab-
bricatori di bigliet-
ti falsi, chi li introdu-
ce e li usa nel Regno
e chi, avendoli ricevuti
per veri, li rimette in
circolazione dopo co-
nosciutane la falsità.

A tergo e rasente al parapetto si erge ramoso e fronzuto l'albero d'alloro, menzionato nel *fondo*; mentre in lontananza si delineano alcuni avanzi del Foro Romano ed i palazzi Capitolini.

In basso al primo dei medaglioni surriferiti si legge la dicitura di fabbrica « Officina Gov. Carte-Valori. Torino » che riposa su di una targhetta punteggiata; in basso al secondo, è disposta una simile targhetta occupata dalla leggenda « R. Decreto 7 ottobre 1904, N. 556 » e da quella di registrazione « Reg.to alla Corte dei Conti il 19 ottobre 1904 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 48. F. MERZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.

N. 557. N. 557.

REGIO DECRETO *che scioglie la Camera dei deputati, convoca i collegi elettorali per il giorno 6 novembre 1904 e il Senato del Regno e la Camera dei deputati per il giorno 30 detto.*

18 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 18 *ottobre* 1904, *n.* 243)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico);
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

I collegi elettorali sono convocati per il giorno 6 novembre 1904, all'effetto di eleggere ciascuno un deputato.

Art. 3.

Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 13 novembre 1904.

Art. 4.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 30 novembre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 58. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

N. 558. N. 558.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Catania.*

28 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, *n.* 248)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia di Catania ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in qnella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche agli effetti delle disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionate le porzioni di territorio della provincia di Catania distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e con l'aiuto degli uffici finanziarii competenti, per le zone dove ciò occorra affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietarii dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 50. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Catania, con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

---

1. — Comune di Caltagirone.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona è delimitata:

Esternamente da una linea che segue il limite territoriale del comune stesso costituito dal confine coi comuni di Mineo, Grammichele, Licodia Eubea, colle provincie di Siracusa-Caltanissetta e col comune di San Michele di Ganzeria, cominciando a nord, dal punto rientrante fra Poggio Palombaro e Poggio Marcimino, sul limite con Mineo, procedendo verso est fino a Monte Curma dei laghi, sul confine con S. Michele di Ganzeria.

Internamente la zona è delimitata:

ad est, dalla strada mulattiera che, partendo dal su descritto punto rientrante sulla linea territoriale di Mineo, va in direzione sud, sino a Poggio Guardia. Da questo punto il limite della zona, in linea retta, raggiunge la strada provinciale di Grammichele nel bivio di Poggio S. Bartolomeo, segue, quindi, la strada rotabile che conduce a Vittoria, sino alla masseria della Grazia, da dove volge in direzione ovest e nord-ovest, seguendo la mulattiera che passando in vicinanza della casa Troitta, raggiunge la casa Saracena.

Da quivi la linea di confine della zona volge verso sud-ovest, seguendo la strada della Saracena sino alla contrada Marfisa; continua in direzione nord-ovest con una linea che, toccando la masseria del Piliero, segue l'andamento dell'altipiano della valle del Piliero, alla sommità del versante nord-ovest del fiume Muraglio, sino alla contrada Porto Salvo. Gira, quindi, seguendo la mulattiera, a mezza costa

sull'altro versante, del detto fiume Muraglio, nonchè l'altra mulattiera che, da casa del Giardino, va a casa Gravina. Continua a mezza costa del versante nord–ovest, del vallone del Signore, sino alla regione Maddalena. Gira anche a mezza costa sull'altro versante, e quindi, segue l'andamento della mulattiera che passa per casa del Monaco, da dove si dirige in direzione nord-ovest, a casa del Marcato, vicino al Castellazzo, e quindi raggiunge l'estremità ovest del limite territoriale con S. Michele di Ganzeria.

Da questa zona resta esclusa la sommità del monte Balchino, compresa in larghezza, da sud a nord, tra la sommità del poggio Spadalucente (casa f.lli Caristia) e la masseria Altobrando (casa Sturzo), ed in lunghezza, da ovest ad est, tra il poggio Marcimino (casa Chiarandà Carlo) ed il confine della regione Salto.

La seconda zona è delimitata:

a nord e ad ovest, dal limite territoriale con Mirabella e Piazza Armerina;

a sud, dal tratto di limite con S. Michele in Ganzeria, compreso tra i molini Polizzi e Tempio, e da un tratto della strada rotabile Caltagirone-Mirabella, sino al poggio Gesuani;

ad est, dalla mulattiera che, girando attorno a detto poggio, si dirige verso la contrada Frasca.

Le regioni o contrade comprese nelle due zone sopra descritte sono le seguenti: Mazzaronello, Mazzarone, Valle Terrana, Ficuzza, Causcata, Vaccarizzo, Piano Lavina, Graneri, Cotomino, Tempio, Bosco S. Pietro, Piano Stella, Terrana, Zotte, Polo, D. Giovanni, S. Basilio, Biffaro, Ogliastro, Vitusello, Piano S. Paolo, Boschitello, Purgatorio, Racinesi, Monaco, Favella, Castellazzo, Maddalena, Paradiso, Soccorso, Ingheria, Martello, Altobrando, Salto, Balchino, S. Maria, Suarino, S. Cataldo, Chiancatello, Favarella, Favara, Ramione, Piano Pistone, Piano Peri, Insito, Piano Alberelli, Piano Fiori, Fontana Ventre, Pietranera, Pietra Butera, S. Pietro, Grazia, Noce, Saracena, Costabalia, Troitta,

Valle Piliere, Piano Angioli, Moschitta, Regalsemi, S. Francesco di Paola, Fontana Pietra, Buagiaro, Marcimino, Ingherie, Vignitta.

2. — Comune di Catenanuova.

L'intiero territorio del comune nei suoi attuali confini costituisce zona malarica.

3. — Comune di Grammichele.

Vi è una sola zona malarica, che è delimitata all'esterno del perimetro territoriale, ed internamente dall'altipiano di cui forma centro l'abitato di Grammichele, e che è delimitato:

a nord, da una linea che, dal punto denominato Poggio Baletto, va a raggiungere la mulattiera che, dall'abitato di Grammichele, conduce alla contrada Tenutella e Poggio Salice Comune, nel punto in cui interseca la curva orizzontale 450;

ad est, da una linea che, da questo punto, va al bivio in cui, dalla strada provinciale Grammichele-Vizzini, si dirama la mulattiera che, passando per la contrada Cuzzadella, conduce a Mineo;

a sud, da una linea che, da detto bivio, passa a nord del cimitero vecchio e va al quadrivio tra Poggio Bisamore e Poggio Tanasso;

ad ovest, da una linea che unisce detto quadrivio con Poggio Baletto.

Le contrade che restano interamente comprese in detta zona, sono: Favarotta, Margi, Margioni, Menta, S. Leonardo, Poggiarelli, Cantone, Tavola, Poggio di Malta, Coda di Volpe, Tremolazza, Gabella.

Vi sono comprese parzialmente le contrade: Passo dei Fiori, Zaccano, Pero, Balletto, Tenuta Grande, Ciaramitaro, Bisamore, Fontana che bolle, Chiancatello, Sbardalasini.

4. — Comune di Licodia Eubea.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona ha per confini:

a nord, il limite territoriale con Grammichele;

ad ovest, il tratto di limite territoriale con Caltagirone, compreso tra il limite con Grammichele ed il burrone che resta a nord dei Poggi denominati Sciri sottano. Quindi il limite della zona segue l'andamento di detto burrone, sino ad incontrare la strada mulattiera che attraversa il territorio in direzione nord-sud, ritorce con l'andamento di detta strada, sino al punto Poggio Vallone Salito; da quivi segue l'andamento dell'altipiano Giurfo, sino al Poggio Mazzarone, da dove segue in direzione nord-ovest a sud-est il limite territoriale con Caltagirone, e quindi quello con la provincia di Siracusa, sino ad incontrare la strada rotabile a sud del monte Alia. Il limite della zona segue poscia l'andamento di detta strada, sino ad incontrare la mulattiera che passa a sud di Poggio dei Santi, da dove, passando per la casa Pietrorosso, raggiunge nuovamente il limite territoriale con la provincia di Siracusa, che segue, sino all'incontro con quello di Vizzini, che, a sua volta, forma limite della zona sino all'incontro della mulattiera Licodia-Vizzini, che resta un poco a sud dei due abitati.

Poi il limite della zona segue prima per un breve tratto, la detta mulattiera, e poscia l'altra che, pressochè in direzione da sud a nord, costeggia la parte bassa dell'ex-feudo Boschitello, passando a sud del Poggio Vascello. Di qui costeggiando il versante sud del fiume Dirillo, ripiega in direzione da sud a nord, costeggiando il versante ovest del vallone Manglavite; raggiunge la mulattiera che passa a nord della casa San Giovanni, che indi segue nella direzione da nord a sud, sino ad incontrare quella che passa ad est della casa Sciri; e poi, seguendo l'altra mulattiera, che passa ad est del piano Bombastone, arriva alla contrada Fontanazza, da dove continua seguendo le due mulattiere che circuiscono serra Galluzzo e quella che passa ad ovest della contrada Grottaviti, sino al punto dove incontra la rotabile Grammichele-Vizzini, sotto la casa Marineo. Di qui il limite della zona malarica è costituito da una linea che va al triplice confine Mineo-Grammichele-Licodia Eubea.

La seconda zona è delimitata dal tratto di confine territoriale con Caltagirone, compreso tra il punto in cui esso incontra la mulattiera che conduce alle case di Sciri sottano, e l'altro punto in cui esso limite territoriale incontra la mulattiera che, dalla contrada Piano Stella, va al Piano Passo Basile. Da questo secondo punto il limite della zona segue l'andamento dell'altipiano sino alla casa Sciri sottano, e poi la mulattiera che, da essa casa, va al limite territoriale con Caltagirone.

Le contrade comprese in dette zone sono le seguenti:

per la regione Alia: Tana Calda, Torre Vecchia;

per Boschittello: Palagonese, Vascello, Fiumicello;

per Ragoleti: Paratore, Trefontane, Torcicoda, Mandarazze, Stretto, Torre Macchianoce, Vagnatello, Isole Cantarella;

per Giurfo: Bancutterra, Giardino, Lucaredda, Garrana;

per San Giovanni: Grammatico, Camilla;

per Mangalavite: Zannaro, Fontanazzo, Coda Gatta;

per Sciri: Sciri case, Sciri donna, Vallone Salito;

per Sciri sotto: Piano della Torre;

per Sciri sottano: Case Vecchie, Isole Bottaccio;

per Marineo: Fosse.

5. — Comune di Militello.

Vi sono quattro zone malariche.

La prima zona, sita ad ovest, è costituita dal versante di ovest del fiume Catalfaro, ed è compresa tra il limite territoriale con Mineo, e la curva di livello 350, che segue a mezza costa le colline che formano detto versante.

La seconda zona, posta a sud ed est, è compresa tra il limite territoriale, con la provincia di Siracusa, ed una linea interna, determinata dall'andamento dell'altipiano della contrada Ceremito, dalla mulattiera che, dal mulino Paratore, va al mulino Puccio, ed indi, piegando verso nord, va verso la casa Magnisi e la contrada Sansà, da dove segue l'andamento dei burroni che circuiscono il piano Izzira.

La terza zona, posta a nord, abbraccia i versanti dei due burroni che circuiscono la contrada Francello, circoscritti:

a nord, sud ed ovest, dalla cresta superiore di detti burroni, e da un tratto della mulattiera Militello-Palagonia;

ad est, da un tratto dell'altra mulattiera che, diramandosi dalla predetta, a nord della casa denominata Tre Leggi, raggiunge il limite territoriale con la provincia di Siracusa.

Le contrade comprese in dette zone sono: Ossina, Paliano, Puccio, Bognanni, Ciaramito, Valle Loddiero, Bosco, D. Guglielmo, Bucialca, Scalabianca, Giglio, Margiogrande, Ombelia, Piraino, Albano.

La quarta zona malarica è costituita dall'intera frazione del comune di Militello, compresa fra i comuni di Ramacca e Mineo.

6. — Comune di Mineo.

Vi è una sola zona malarica delimitata, all'esterno dal perimetro territoriale, all'interno:

a nord, dalla strada mulattiera che, dal limite territoriale con Militello, alle falde del Poggio Inserello, si dirige verso sud-ovest, costeggiando a nord il monte Catalfaro, passa per la casa Santa Margherita, e continua sino verso il centro urbano, da dove il limite segue una linea, che, passando a nord di detto centro urbano, va sino al monte Angarello;

ad ovest, dalla mulattiera che, dalla contrada Valatazza, segue la direzione nord-sud sino alla contrada Catalaria;

a sud, dalla mulattiera che, dal quadrivio Catalaria, va in direzione est, verso Poggio del Gatto.

Da quivi la linea di confine costeggia a sud il poggio Canizzo, e quindi, dirigendosi verso nord, segue a mezza costa il versante est delle colline che costeggiano il fiume Catalfaro, sino a raggiungere il principio della mulattiera che forma il limite a nord. Quest'ultimo tratto di linea costituisce il limite ad est.

Le contrade che restano interamente comprese in detta zona sono:

Bandilli, San Nicola, Cozzarelli, Stizza, Scipione, Montatagrande, Fondacaccio, Aere del Conte, Cardonetto, Pezza di Fego, Reggiatito, Cisternazza, Mangiolini, Santolio, Portosalvo, Lamia, Margi Salinella, Favarotta, Scisitello, Fosso, Maddalena, Pagliarazzi, Poggio Pizzuto, Ingotterra, Scuta, Franchino, Ladricello, Biancospino, Cannizzolo, Puzzillo, Bausama, Capo Dominarco, Limarri, Capo Cantone, Sparacogna, Niscima, Mangano, Ficuzza, Fichidindia, Scucchiacani, Vitali, Oliastro, Bellatovaglia, Pietrarossa, Batali, Turitti soprano e sottano, Rocca, Monaci, Serravalle, Poggiorosso, Acquaviva, Rapicavoli, Arcitta, Modichella, Olivo, Casalvecchio, Conventazzo, Spogliamassaro, Badia, Bundo, Coniglio, Poggio di Borsa, Gulfo, Finocchiara, Ledro, Piano di Niscima, Vallonaccio, Fossa del Bue, Catalarga, Pezzarotonda, Varcalamuta, Franca, Grilli, Orlando, Nicchiara.

Vi sono comprese parzialmente le contrade:

Vallenova, Profetto, Inchiodato, Mazzella, Valentino, Lanzacucco, Impiso, Gibbiotta, Scaletta, Castelluccio, Modichella, San Giovanni, Poggiarelli, Pietralonga.

7. — Comune di Mirabella.

Vi è una sola zona malarica delimitata all'esterno:

a sud, dal confine territoriale con Caltagirone;

a sud-ovest, dal confine territoriale con Piazza Armerina;

a nord-est, dalla mulattiera che dall'estremità nord-ovest del limite con Piazza Armerina, passa per l'abitato di Mirabella, e va sino a Pizzo Castellazzo, seguendo sempre la direzione da nord-ovest a sud-est;

a nord, da una linea che, da detto pizzo, segue l'andamento della curva orizzontale 600, lungo il versante sud del fiume Tempio, sulla contrada Baldo sottano.

Internamente al territorio del comune è delimitata da una linea che segue a mezza costa l'andamento delle colline che costituiscono i versanti predetti.

Le contrade comprese in detta zona sono: Maiorche sottano, Cacici o Cicirello, Grassure, Mulinello, Cariato e Mu-

lino Grande, Montagnola, Inzerti, Bosco, Baldo soprano e Baldo sottano.

8. — Comune di Palagonia.

Vi è una sola zona malarica che è delimitata:

a nord e ad ovest, dal limite territoriale con Mineo;

ad est, dal limite territoriale con la provincia di Siracusa;

a sud, dalla curva di livello 200 che segue a mezza costa lo andamento delle colline che restano ad est dell'abitato e che raggiunge la strada rotabile per Catania, in prossimità del paese, da dove il limite della zona segue lo andamento di detta strada, sino al limite territoriale con Mineo.

Le contrade comprese in detta zona sono:

Faccie Bianche, Loco Grande, Giardino Grande, Conceria, Cermolica, San Leonardo, Passo di Noce, Vigna di Corte, Vigne, Pallio, Grilli, Ingutterra, Margio, Trefontane, Poggio Rotondo, Vanchella, Coda di Volpe, Boveria, Lagani, Annunziata, Santa Maria, Varcoco, Canneto, Lago, Zappelli, Margi, Fornelli, Costa di Ponte, Piano del Pozzo, Margio di Margia, Raffo, Margitelli, Curcia, Costa Felice, Tenuta Grande, Collura, Cotugno, Costa Lunga, Grattalura, Sparacogna e Tretarci.

9. — Comune di San Cono.

Vi è una sola zona malarica, che è delimitata:

a nord, dalla strada mulattiera che, dal punto detto San Marco, scende al vallone Albanese;

ad est, dal tratto di mulattiera che, dallo stesso punto San Marco, va alla rotabile per San Michele di Ganzeria;

a sud, dalla trazzera sotto la serra;

ad ovest, da un tratto del limite territoriale con Mazzarino.

Le contrade comprese in detta zona sono:

Giardino, Valle dell'Olmo, Albanese, Piana.

10. — Comune di San Michele di Ganzeria.

Vi è una sola zona malarica che si estende lungo tutto il limite a nord del territorio, occupando i versanti nord dei fiumi Tempio e Gatta, per una larghezza di circa metri 600 dal punto denominato Sottano, a quello denominato Gigliotto.

Le contrade comprese in detta zona sono:

Gambaritta, Falea, Pagliarella, Risata, Orfani, Tempio, Cubba, Sbardalasino, Quattrofinaiti, nell'ex-feudo Gigliotto, e Sant'Andrea nell'ex-feudo Conforto; e precisamente le porzioni denominate:

Margi, Vallonello Arene, Salsetta e Corno.

11. — Comune di Vizzini.

Vi sono due zone malariche.

La prima zona posta a sud è delimitata:

a nord, dalla strada mulattiera che, dal limite territoriale con Licodia Eubea in vicinanza al Monte Gelso si dirige verso l'abitato di Vizzini, e quindi da un breve tratto della rotabile Vizzini Monterosso, e dalla mulattiera che, passando sotto il cimitero nella contrada Galofaro, va in direzione sud-est, sino alla casa Domingo, chiudendo così la zona anche dal lato est;

a sud, dal tratto del limite territoriale, compreso tra la detta casa Domingo ed il triplice confine Vizzini-Licodia-Giarratana, e dal tratto di limite territoriale con Licodia, compreso tra detto triplice confine ed il mulino Canonico;

ad ovest, dal tratto di limite territoriale con Licodia, compreso tra il detto mulino e le falde del Monte Gelso.

La seconda zona, che resta dal lato est del territorio, è delimitata:

esternamente, da un piccolo tratto del limite territoriale con Militello, e in continuazione del limite territoriale con la provincia di Siracusa; internamente al territorio, dalla curva di livello 600 che segue a mezza costa l'andamento del versante est delle colline e dei monti che scendono verso

il limite con la provincia di Siracusa e che formano li fiume La Rocca, ed il vallone Passo Marino, nonchè i burroni e i torrenti che vi affluiscono.

Le contrade comprese nelle dette due zone sono le seguenti:

al sud, Balate, Rubalà, Torretta, Santa Margherita, Pirato, Fiume Grande, Lincisia, Tirirò, Carmine e Giorio;

all'est, le parti basse di Passo di Cava, Poggio del Lago, Rocca, Risicone, Nociforo, Salomia, ex-feudo Callari, Corbo, Garofalo, Mastransaldo, Portella, Santa Barbara, San Giuseppe, Roccaro, Balzi, Paradiso, Passanitello e Causeria.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 559. N. 559.

REGIO DECRETO *che rettifica quello del 29 agosto 1904, numero 499, circa la delimitazione di zone malariche nel territorio della provincia di Lecce.*

16 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 21 *ottobre* 1904, *n.* 246)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 29 agosto 1904, n. 499, col quale fu provveduto alla dichiarazione di alcune zone malariche nella provincia di Lecce, a termini della legge 2 novembre 1901, n. 460, e del regolamento in data 30 marzo 1902, n. 111;

Visto che nell'elenco annesso al citato regio decreto e che ne forma parte integrante vennero omesse alcune parole della descrizione concernente la prima delle quattro zone malariche del comune di Taranto;

Ritenuto essere pertanto necessario di completare per tale zona l'elenco summentovato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capoverso *b* della descrizione della prima zona malarica del comune di Taranto, che figura al n. 22 di detto elenco, si intende integrato, dopo le parole « al bergo oc-

cidentale », nel modo seguente: « nonchè eccettuato tutto il Borgo nuovo con l'adiacente territorio fino ad una linea, che, partendo dal moletto di punta del Pizzone con direzione da nord-est a sud-ovest, raggiunge la casa Colucci, donde, piegando verso ovest, prosegue in linea retta al mare toccando la casa Lupoli (Palma cospicua) e la Madonna delle Grazie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 59. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

N. 560. N. 560.

REGIO DECRETO *che chiama il cav. Oreste Galanti a far parte della commissione per il riordinamento della contabilità del Ministero delle poste e dei telegrafi.*

29 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 25 *ottobre* 1904, *n.* 249)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 21 luglio 1904, col quale fu costituita la commissione incaricata di studiare le riforme atte a disciplinare con più precise norme e con speciali sanzioni la vigilanza sugli impegni delle spese a carico dello Stato e a stabilire nell'ordinamento delle contabilità del Ministero delle poste e dei telegrafi una assoluta distinzione delle varie gestioni affidate a quella amministrazione;

Visto il Nostro decreto in data 15 settembre 1904, col quale il signor comm. Pietro Curato, capo ragioniere nel Ministero delle poste e dei telegrafi, componente la commissione suddetta, è stato collocato a riposo;

Visto il Nostro decreto in data del 22 settembre, col quale il signor cav. Oreste Galanti, capo sezione nella ragioneria generale, venne incaricato delle funzioni di capo ragioniere del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor cav. Oreste Galanti, capo sezione nel Ministero del tesoro, incaricato delle funzioni di capo ragioniere nel

Ministero delle poste e dei telegrafi, è chiamato a far parte della commissione nominata col regio decreto del 21 luglio 1904, per lo studio delle norme intese a regolare la vigilanza sugli impegni delle spese e delle riforme atte ad assicurare la distinzione delle varie gestioni affidate al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 60. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
STELLUTI-SCALA.

N. 561. N. 561.

REGIO DECRETO *che autorizza l'esecuzione di alcune opere di ampliamento e di sistemazione nelle carceri giudiziarie di S. Maria Capua Vetere e di Potenza, nella casa penale e nel riformatorio di Perugia.*

22 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 ottobre* 1904, *n.* 251)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 14 luglio 1889, n. 6165 (serie 3ª), con cui fu autorizzata la graduale esecuzione della riforma penitenziaria col riordinamento dei fabbricati per l'applicazione del codice penale;

Visti i Nostri regi decreti 5 giugno 1892, n. 290, 16 marzo 1893, n. 199, 1° aprile 1894, n. 165, 15 maggio 1898, n. 198, 10 giugno 1900, n. 225, 7 settembre 1901, n. 430, 6 settembre 1902, n. 399, 5 ottobre 1903, n. 414, e 14 aprile 1904, n. 163, emessi in applicazione del citato art. 7;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260, modificato dal regio decreto 14 novembre 1903, n. 484;

Veduta la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), ed il relativo regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Ritenuta la necessità di provvedere alle seguenti opere:

1° Perugia — Casa penale per donne — Costruzione di un braccio cellulare per l'isolamento delle minorenni;

2° Perugia — Riformatorio per donne — Costruzione di un braccio cubicolare;

3° Potenza — Carcere giudiziario — Ampliamento;

4° Santa Maria Capua Vetere — Carcere giudiziario — Sistemazione.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'esecuzione delle opere anzidette nel limite dei fondi disponibili, e con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato circa l'approvazione dei progetti d'arte, della spesa relativa e dei contratti dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 62. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

N. 562. N. 562.

REGIO DECRETO *che aumenta il contributo dello Stato nei lavori di rimboscamento nella provincia di Udine.*

29 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 ottobre* 1904, *n.* 251)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 16 marzo 1876, n. 3038 serie 2ª), col quale veniva istituito in Udine un comitato orestale onde procedere al rimboscamento, col concorso el Governo, dei terreni che per la loro natura e situaione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alerare la consistenza del suolo;

Visto il regio decreto 13 settembre 1897, n. 433, con il uale il contributo annuo del Governo e della provincia di 'dine, nei lavori predetti, veniva aumentato da lire 5,000 lire 12,000;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Udine, data 4 luglio 1904, con la quale viene aumentato da re 12,000 a lire 14,000, il contributo annuo della proncia nelle spese su ricordate;

Visti gli articoli 5 ed 11 della legge forestale 20 giuo 1877, n. 3917;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, induia e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscanto da eseguirsi nella provincia di Udine, a cura di quel

comitato forestale, determinato fino alla somma di lire 12,000 col regio decreto 13 settembre 1897, n. 443, è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, fino alla somma di lire 14,000, corrispondente al contributo stabilito dalla provincia interessata.

La somma di lire 14,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al capitolo 74, art. 3, pel corrente esercizio finanziario, ed al capitolo ed articolo corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 63. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

N. 563. N. 563.

REGIO DECRETO *che dichiara zone malariche porzioni di territorio della provincia di Siracusa.*

7 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1904, n. 252)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il prefetto di Siracusa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella provincia;

Veduto il voto del consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate zone malariche ad ogni effetto di legge e di regolamento le porzioni di territorio della provincia di Siracusa distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

A cura del signor prefetto della provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti, per le zone ove ciò oc-

corra, affine di precisarne maggiormente la delimitazione, sarà provveduto alla compilazione dell'elenco dei proprietari dei fondi compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 61. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

ELENCO DI ZONE MALARICHE

esistenti in provincia di Siracusa, con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali

1. — Comune di Avola.

Vi sono tre zone malariche:

a) Zona del Cassibile.

La linea di delimitazione di questa zona ha origine a mare alla foce del fiumicello Cassibile (che costituisce il confine territoriale con Siracusa), ne risale il corso sino al confine territoriale con Noto e da quivi sale sulla cresta rocciosa a destra del Cassibile in contrada Monzella di Pietra, la segue ridiscendendo poi, quasi parallelamente al corso del detto fiume Cassibile, sino in corrispondenza del mulino omonimo: a questo punto la zona malarica si allarga, ed il suo perimetro racchiude tutta la contrada Gallina sino a mare.

b) Zona di Falaride e Margio.

Comprende queste due contrade poste in vicinanza del mare, presso Capo Negro.

c) Zona dell'Emiti o Fiumara.

Questa zona è delimitata da una linea che comincia a mare alla foce del fiumicello La Fiumana (detto più in alto Emiti), il quale forma il limite territoriale con Noto, ne risale il corso sino a raggiungere il passo a guado della trazzera sotto casa Santa Elia in contrada Pagliarelli. Quivi la detta linea passa sulla sinistra del detto fiumicello, e ne discende il corso (comprendendo oltre alle terre della Valletta, anche quelle basse, che stanno lungo le coste e che attraversa col suo percorso) sino a raggiungere il passaggio a livello della strada rotabile Avola-Noto sulla ferrovia. Indi prosegue per il confine della contrada Cicerata (la quale resta entro la zona) sino a raggiungere la via campestre

che passa per casa Palma e, lungo questa via, la linea di delimitazione scende a mare, dove finisce.

2. — Comune di Biscari.

Vi è una sola zona malarica.

Essa è delimitata da una linea che si origina a mare, alla foce del fiume Dirillo (il quale sino al poggio Cagaporte segna il confine territoriale con la provincia di Caltanissetta), ne risale il corso sino a poggio Cagaporte, indi, risalendo sul versante destro, prosegue lungo il detto confine territoriale sino a raggiungere il piano di Bandarello; quivi, lasciato il detto confine, la detta linea contorna le pendici occidentali e meridionali di questo piano, passando per casa Pitino, e raggiunge la risvolta superiore della strada rotabile Biscari–Caltagirone e Grammichele, al punto in cui vi sbocca la trazzera che scende dalla contrada Mezzo Junco. Prosegue poi lungo la detta strada provinciale sino alla casa cantoniera, raggiunge l'altura dell'ex-feudo Ibbibine (comunemente detto Biddine), e, lasciata la strada, prosegue contornando le alture di questo ex-feudo sino a raggiungere il confine territoriale con la provincia di Catania, sopra la tenuta Moncada; di qui, stando sempre sulla linea di confine, giunge all'anzidetto fiume Dirillo, ne ridiscende il corso fino a che questo segna il confine col prossimo territorio del comune di Vittoria, poscia ne risale il versante sinistro proseguendo sull'anzidetta strada provinciale, lambe l'abitato di Biscari e continua lungo la strada rotabile che da Biscari scende alla stazione ferroviaria, sino al punto di diramazione di varie vie campestri, fra le colonnette chilometriche 4 e 5 di detta strada.

Quivi, la linea di delimitazione, lasciata la strada, si dirige verso casa Balaso (detta localmente casa Bellassai) e, continuando su questa direzione, raggiunge la strada rotabile Terranova–Vittoria, e la vicina strada ferrata, all'estremità orientale del rettifilo della stazione di Biscari. Da questo punto la detta linea passa per le case Incardona; segue sulla trazzera che da queste case conduce alla casa

Alessandrella sino a raggiungere il bivio per contrada Scalonazzo e, raggiuntolo, si dirige prima per le case di Piano del Pizzo, e, poi, per la via campestre che da queste case conduce al Pozzo salito, e, proseguendo sulla detta via, passa per casa Macone sulle dune marine andando a finire a mare.

3. — Comune di Vittoria.

Vi sono due zone malariche.

a) Zona del Dirillo.

Questa zona è posta tra la zona malarica di Biscari e la seconda zona malarica di Chiaramonte.

E delimitata da una linea che segue il fiume Dirillo (che segna il confine territoriale con Biscari), il confine territoriale con la provincia di Catania sotto la Serra Sabuci e un tratto del confine territoriale con Chiaramonte sino alla strada rotabile Chiaramonte-Biscari.

Da questa strada rotabile va sino al confine, territoriale con Biscari, e di qui, seguendo questo confine giunge al fiume Dirillo al punto di partenza.

b) Zona dell'Ippari.

Comprende la valle del fiume Ippari sino alle creste delle colline che la fiancheggiano, dal confine territoriale con Comiso alla contrada Buffa.

4. — Comuni di Biscari e Vittoria.

Oltre alle zone malariche già descritte per ciascuno dei due detti comuni, ne esiste un'altra che comprende parte del territorio di ciascun comune.

Del comune di Vittoria questa zona comprende le contrade site dietro le dune marine lungo il litorale, e cioè: Salina (dove si trovano gli stagni di Camerina), Buffa, Tremolazza, Castelluccio, Fossone, Niscesia (compresa la borgata di Scoglitti), Anguilla, Zafaglione, Berdia, Arciarito e la casa Abascetto: nel comune di Biscari la zona malarica raggiunge la trazzera di casa delle Mogli da dove scende al mare.

5. — Comune di Buscemi.

Vi sono quattro zone malariche:

a) Zona di contrada Puzzi.

Questa zona comprende tutta la contrada Puzzi, che resta tra i territori limitrofi di Palazzolo, Noto e Giarratana.

b) Zona del fiume Anapo.

Questa zona è delimitata dal confine con Palazzolo, costituito dal fiume Anapo, per tutta la sua lunghezza, e da una linea che segue prima la trazzera che da contrada Poi conduce alla contrada Casale; indi gira a mezza costa il Piano Montetto, si insinua pei diversi rami del fiume Anapo, mantenendosi al basso dell'ex-feudo Guffari; prosegue lungo il confine a monte di Passo Buffone; entra nella valletta del torrentello Lora (localmente inteso Fiumarola) sino a comprendere tutta la contrada Ciaramiraro; ridiscende per la costa destra mantenendosi a metà distenza fra la strada rotabile nazionale Palazzolo-Buccheri e l'alveo di detto torrentello, comprendendo tutta la contrada Pirao; raggiunge il bivio della detta strada nazionale con la provinciale per Buscemi nella contrada Salvatore; passa a mezza costa di Pizzo Corvo, e prosegue infine per le coste di Bosco Rotondo sulla sinistra del fiume Anapo sino alla confluenza del rivo Nocidda.

c) Zona del rivo Nocidda.

Questa zona è delimitata dal corso del rivo Nocidda (che costituisce il confine col comune di Cassaro), dalla sua confluenza nel fiume Anapo sino al molino S. Pietro e da una linea che segue la destra del detto Nocidda, includendo le basse terre di Bosco Rotondo sino alla confluenza del rivo Zordieri (localmente chiamato Lodderi); risale questo rivo sino alla chiesa della Madonna del Bosco presso Buscemi e lo ridiscende dal lato opposto in modo da comprendere entro la zona le proprietà confinanti col detto rivo; prosegue di nuovo sulla destra del rivo Nocidda sino al molino S. Pietro anzicennato; di qui detta linea infine risale per i fossi di S Rosalia e di S. Giorgio fin sotto Cugno di

Orancino comprendendo le terre limitrofe agli alvei di questi fossi.

d) Zona del rivo Brandizza.

Questa zona ha origine al confine territoriale con Ferla, ed è delimitata da una linea che risale il corso del rivo Brandizza localmente detto Blandizza fin sotto la strada rotabile per Buccheri, non che il corso del confluente torrentello Ciuffara (fin sotto Monte Pavone), comprendendo le terre basse che limitano con questi due rivi.

6. — Comune di Cassaro.

Vi sono tre zone malariche:

a) Zona di fiume Anapo.

Questa zona comprende le terre della stretta valle di detto fiume e le basse proprietà delle laterali pendici.

Essa è delimitata da una linea che parte dalla confluenza del rivo Bebbinello; segue il corso del fiume Anapo sino alla confluenza del rivo Nocidda, mantenendosi sulla sinistra di detto fiume, il quale in questo tratto segna il confine territoriale con Buscemi.

Da questo punto la zona malarica si svolge ai due lati del fiume, e ne segue il corso a traverso il territorio del comune di Cassaro, fino ad entrare nel limitrofo territorio di Sortino.

b) Zona del rivo Nocidda.

Questa seconda zona resta sulla sinistra di questo rivo, per tutto il tratto compreso tra il mulino San Pietro ed il suo sbocco nel fiume Anapo, nel quale tratto esso rivo segna il confine territoriale con Buscemi.

La zona malarica comprende tutta la valletta posta alla sinistra del detto rivo, e si estende sulla latistante pendice sino a comprendere tutte le terre che confinano con detta valletta.

c) Zona del rivo Cassaro.

Questa terza zona ha origine al passo a guado della trazzera che da Ferla conduce a Cozzo Bianco sul detto rivo; ne segue il corso, mantenendosi sulla destra, fin sotto Cas-

saro, per tutto il tratto in cui esso costituisce il confine territoriale con Ferla, e comprende tutte le basse terre che confinano con esso.

Da qui sino alla sua confluenza nell'Anapo il rivo scorre tutto il territorio di Cassaro, e la zona malarica ne occupa alla destra ed alla sinistra tutta la valletta, estendendosi sino alle basse terre latistanti.

7. — Comune di Chiaramonte.

Vi sono cinque zone malariche:

a) Zona del torrente Mazzaronello.

Comprende la stretta valle di questo torrente, estendendosi sulle laterali pendici, sino ad includere le proprietà basse di esse. Essa è delimitata da una linea, che parte dalle sorgenti che si manifestano nel letto del torrente in contrada Dichiara. Di qui, procedendo alla destra del torrente stesso, traversa le pendici di questa contrada, passa per le case Figotto e prosegue sino a raggiungere la prossima strada provinciale Vittoria-Licodia al punto in cui questa strada incrocia il confine con la provincia di Catania. Sulla riva sinistra invece traversa il basso delle pendici di contrada Donna Ona, includendo le ultime proprietà che scendono nella valle, sino a raggiungere la strada rotabile Prete Paolo-Pantaleo; prosegue per contrada Cicimia e quindi per le case Cicima, dove raggiunge l'anzicennata strada rotabile Vittoria-Licodia, e da qui, mantenendosi sempre sulla sinistra del torrente Mazzaronello in modo da includere le basse proprietà, ne segue il corso sino ad unirsi colla seconda zona.

b) Zona del torrente Pari-Pari.

Ha origine là dove finisce la zona precedente ed è delimitata da una linea che da questo punto risale il corso del torrente passando per casa Caffa; prosegue includendo le basse proprietà disposte sulla pendice meridionale di contrada Gelardo; passa un poco a monte del mulino Aranci, da qui si dirige per le case di Prete Paolo, sotto cui traversa il torrentello omonimo, indi risalendo sempre, passa

a tergo dei mulini Murana, prosegue sulla mezza costa di contrada Canzeria e di contrada Perrone, comprendendo le infime proprietà, e raggiunge così il passo a guado della trazzera Pipitone–Muti.

Da questo punto la linea di confine passa sulla sinistra del torrente, dirigendosi per la casa Muti: traversa le contrade Murana, Aranci e Gona, addentrandosi alquanto nei torrentelli omonimi in modo da comprendere le basse proprietà di queste contrade; scorre in contrada Ponte, passando per le case Mirabella e Gafà, sino a raggiungere la strada rotabile Chiaramonte-Biscari, nei pressi del casamento Ponte; indi prosegue, mantenendosi sempre su questa rotabile, sino a raggiungere il confine territoriale con Vittoria: poscia, volgendo a nord, continua su questo confine sino a raggiungere quello con la provincia di Catania in contrada Sabuci e, finalmente, volgendo ad est e seguendo quest'ultima confinazione, scende al torrente Mazzaronello, dove si unisce alla prima zona anzidetta.

c) Zona del Biviere.

Essa è delimitata a nord dalla trazzera denominata di Sottopera (localmente intesa Zottapera) che si distacca dalla rotabile Chiaramonte-Biscari e va alla provinciale Vittoria-Licodia; a sud-est dalla trazzera denominata Piana, che si distacca dallo stesso punto della precedente e va anch'essa alla detta provinciale Vittoria-Licodia; ad ovest dal tratto di questa strada provinciale congiungente le due trazzere sopramenzionate.

d) Zona di Favarotta.

Comprende tutta la contrada Favarotta.

e) Zona di Cifali.

Essa è delimitata: a nord dai due bracci di trazzera che, dipartendosi dalla strada rotabile Chiaramonte–Comiso, si dirigono l'uno a casa Curallo, e l'altro ai mulini della Grotta in contrada Cifali sino a casa Ospedale;

ad ovest, dal tratto di trazzera che da casa Curallo va a Serravalle e dalla linea che da qui raggiunge l'angolo saliente del confine territoriale con Vittoria;

a sud, da questo confine sino a casa Scavo, e da quello con Comiso, prima sino alla detta rotabile Chiaramonte-Comiso e poscia da questa rotabile sino a raggiungere il confine con Ragusa in contrada Orlanduccio;

ad est, dal tratto di trazzera scorrente fra le contrade Cifali e Orlanduccio sino alla casa Ospedale anzidetta.

8. — Comune di Comiso.

Vi è una sola zona malarica la quale comprende le terre adiacenti alla valletta del fiume Ippari.

Essa è delimitata da una linea che comincia sotto Comiso, al passo detto Porto, nel punto in cui il fiume è attraversato dalla via campestre che allaccia le provinciali Comiso-Santa Croce Camerina e Comiso-Vittoria, staccandosi dalla prima di essa a chilometri due dall'estremo dell'abitato di Comiso.

Da questo punto la detta linea segue il corso del fiume Ippari, traversando alla destra ed alla sinistra del fiume le contrade Balatella, Mulinazzi, Giardinello, Cozzo del Re, Fratejanni sino ai mulini nuovi.

Da qui in avanti la linea di delimitazione della zona malarica procede alla sinistra del fiume, interessando le proprietà rivierasche nelle contrade Passo Pero, Martorina, Due Molini, Mulinello, Cameraucio e Colorba.

A questo punto la zona si allarga, comprendendo tutto il territorio interposto fra due rami, in cui in questo punto si divide il fiume, sino al confine territoriale con Vittoria.

9. — Comuni di Francofonte, Lentini e Buccheri.

Oltre la zona precedentemente delimitata col regio decreto 19 marzo 1903, n. 118, pel comune di Lentini, ne esiste una unica costituita da parte del territorio del detto comune e di quello dei comuni di Francofonte e Buccheri e precisamente:

a) pel comune di Francofonte, da un tratto di territorio delimitato:

a nord, dal limite territoriale con Lentini;

ad est, da quello con Carlentini;

a sud, dal confine territoriale con Carlentini stesso, con Buccheri e con la frazione staccata d l territorio di Lentini (comprendente tutta la contrada Rosicone);

ad ovest, da una linea che procede alla sinistra della valle del fiume Rosicone, traversando le parti basse della contrada Borghesia e indi, passando in testa alla contrada Serra Pagliacci, raggiunge la rotabile Francofonte-Vizzini. Segue questa rotabile sino al centro dell'abitato di Francofonte e da qui discende al torrente Canale, traversa la contrada Casino e la contrada Squarcia; si interna un poco per la stretta valle del torrente Passaneto, comprendendo le parti basse di contrada Omomorto e risale la valle del torrente Ossena sino al confine con la provincia di Catania;

b) pel comune di Lentini, dalla contrada Rosicone;

c) pel comune di Buccheri, dalla contrada Rizzolo.

10. — Comune di Giarratana.

Vi sono tre zone malariche:

a) Zona del fiume Erminio.

È delimitata da una linea che si origina sulla destra del fiume, al confine col territorio di Ragusa Inferiore, in contrada Piano Manna. Di qui ne risale il corso traversando le pendici orientali di detto Piano Manna e di contrada Mulinazza; lambisce la contrada Donna Scala, traversa l'abitato di Giarratana (la di cui parte bassa resta entro la zona malarica); segue per la trazzera che da questo abitato conduce ai Mulini della Cava e traversa il fiume Erminio al passo a guado della trazzera che va a Terra Vecchia. A questo punto detta linea passa sulla sinistra del fiume, e ne ridiscende il corso, mantenendosi sulla mezza costa di contrada Cascarano, sin presso al ponte della strada provinciale Giarratana-Palazzolo e prosegue su questa strada risalendo il torrente Licqua, sino al confine territoriale con Buscemi. Di qui, attraversato questo torrente, passa sulla sua sini tra e ne ridiscende il corso mantenendosi a breve

distanza dal suo letto, traversando prima le pendici di contrada Santa Margherita e poscia quelle di Monte Rotondo, sino a raggiungere la strada provinciale Giarratana-Modica; continua per questa strada, indi piega, passando ad est di Cozzo Ferraro, e per contrada Babbuina raggiunge il confine territoriale con Ragusa Inferiore.

b) Zona di Piano dei Puzzi.

Abbraccia tutta la contrada di Piano dei Puzzi, e la parte bassa della vicina contrada Santa Margherita.

c) Zona del Dirillo.

Comprende una stretta zona sulla sinistra del ramo superiore del fiume Dirillo denominato fiume di Vizzini, il quale segna il limite territoriale con la provincia di Catania, e propriamente le terre basse della contrada Doratra.

11. — Comune di Melilli.

Vi sono tre zone malariche:

a) Zona a nord di Melilli.

Questa zona abbraccia quasi la metà del territorio e comprende la borgata di Villasmundo.

È delimitata da una linea che ha origine sul mare alla foce del fiume Cantera; risale il corso di questo fiume sino al ponte dell'antica strada nazionale Siracusa-Catania, e segue l'andamento di questa sino al bivio per Melilli denominato ex Catena. Da qui va lungo la via che trovasi al piede del Cugno dei Cappuccini, e per contrada Canito entra nella Cava dei Mulini; risale il corso di questa Cava sino alla trazzera ai piedi del Poggio Cannezzoli; passa per Valle di Piombo e per contrada Margi, e gira per la parte settentrionale ed occidentale del Monte Carrubba di Melilli, mantenendosi al basso delle sue falde, sino a raggiungere la trazzera che dalla provinciale Sortino-Carlentini, conduce ai Monti Cuppodia.

Da questo punto la linea di delimitazione della zona malarica segue il confine territoriale, di Carlentini prima e di Augusta poi, e pel corso del fiume Marcellino finisce al mare.

b) Zona di Bondifè.

È delimitata da una linea che si origina sul mare, risale il confine territoriale con Augusta sino alla antica strada nazionale Catania-Siracusa, e segue questa sino al bivio per Melilli in contrada Bondifè. Da questo bivio, lasciando la detta strada, si dirige verso casa Rianelli; indi ripiglia la strada stessa sotto la contrada Palombara, e, per il confine territoriale con Siracusa, finisce al mare.

c) Zona di Bugeni.

È compresa tra il confine col territorio di Siracusa e si estende dal mare (esclusa la penisola Magnisi), sino al ponte sul vallone Mostringiano e sino alla cresta di Cava Bugeni.

12. — Comune di Modica.

Vi sono cinque zone malariche:

a) Zona del Maganuco.

Comprende le terre che costituiscono il poggio di Maganuco, e si estendono sino al confine col prossimo territorio di Pozzallo.

b) Zona del torrente di Modica.

Comprende le terre che costituiscono la valle di questo torrente, dall'uscita dell'abitato di Modica al confine territoriale di Scicli.

Lungo le pendici di destra, la linea di delimitazione di questa zona passa pel confine a monte delle proprietà attraversate dalla strada ferrata e lungo le pendici di sinistra abbraccia le terre che scendono sino alla valle.

c) Zona del torrente Santa Maria.

Comprende le terre situate lungo il torrente Santa Maria, a monte dell'abitato di Modica, dalla fontana San Pancrazio al ponte Molinelli.

d) Zona dell'Erminio.

Comprende le contrade Mendolille e Sant'Antonio situate sulla sinistra del fiume Erminio e si continua colla zona malarica di Ragusa Inferiore.

e) Zona del Cucco.

Comprende le terre di quella parte della contrada Fava-

rotta, che ricade nel territorio di Modica (proprietà Tantillo), nonchè le limitrofe terre di contrada Basila appartenenti a Ruda Francesco e Giunta Emanuele.

13. — Comune di Scicli.

Vi sono tre zone malariche:

a) Zona del fiume Erminio.

Questa zona resta sulla sinistra del fiume Erminio (che segna il confine territoriale con Ragusa). Il suo perimetro ha origine a mare in contrada Piano Grande, da dove sale passando per la casa Timpe Rosse e, proseguendo nella stessa direzione, raggiunge poco dopo la via campestre davanti alle case Orso. Continua su questa via che va prima tra la casa Panza e la contrada Spinazzi e poscia in contrada Curiano.

Poi scende al vallone di Piano Grande, che attraversa passando sotto le case di Piano Olivo; da qui raggiunge il confine fra le contrade Canonico e San Giuliano; segue questo confine e, girando ad ovest la contrada San Giuliano, si immette sul confine tra essa e la contrada Falorno, sino a raggiungere la rotabile Scicli–Santa Croce, nel punto in cui da questa si diparte la campestre che, passando per sotto il poggio Truncafilla (localmente chiamato Troncafilo) conduce alla contrada Pietra di Paglio (ossia Pietra di Palio); lascia questa via nel punto in cui essa comincia a scendere al fiume, e, contornando la contrada Fortugnello, raggiunge la campestre che separa le due contrade Scarfaletto e Finocchito; prosegue da ultimo con questa campestre sino a raggiungere il confine territoriale con Ragusa.

b) Zona di Donnalucata.

È delimitata da una linea che si origina a mare presso il villaggio di Donnalucata (che rimane fuori zona), risale, passando per sotto le case Penna e Morana, ove s'immette sulla trazzera, al limite nord della contrada Barone; passa per Case Nuove, attraversa il torrente di Scicli alla sua uscita da Porte di ferro, risale per la trazzera che traversa la contrada Scala Marina, sino a raggiungere la con-

trada Ritegno; quivi s'immette sulla via campestre che separa questa contrada da quella denominata Livia e poi, passa fra le contrade Mosca e Trealici, fino a comprendere le contrade Bruca e Pagliarelli.

Da questo punto, seguendo il confine fra le contrade Pagliarelli e Carnemolla, scende per Pisciotto di Bruca e finisce a mare alla caserma delle guardie di finanza.

c) Zona del torrente di Scicli.

Comprende tutti i terreni che costituiscono la stretta valle di questo torrente dalla contrada Porte di ferro (in cui la zona si attacca alla precedente) sino all'abitato di Scicli, di cui la parte bassa resta entro la zona. Da Scicli, risalendo verso Modica, la zona si allarga, comprendendo anche le proprietà che sulla destra sono attraversate dalla strada ferrata e che, sulla sinistra, restano immediatamente a monte della via che conduce ai varî mulini, sino al mulino Parese, al confine col territorio di Modica.

14. — Comuni di Modica e Scicli.

Oltre alle zone malariche precedentemente descritte per questi due comuni, ne esiste una unica che comprende:

a) del comune di Modica, un tratto di territorio costituito da parte dell'ex-feudo Ciarciolo, e precisamente da quelle terre situate ad ovest della villa Penna sino al confine con Scicli, ed a nord sino alla rotabile Scicli-Pozzallo, in contrada Valentino;

b) del comune di Scicli quella parte di territorio delimitato da una linea che comincia a mare presso Punta del Corvo, da qui risale attraversando la contrada Corvo sino al limite meridionale della contrada Bosco Rotondo; raggiunge le case Gazzella, da dove continua sino all'incontro della strada rotabile Scicli–Sampieri presso il chilometro 6. Da questo punto il perimetro prosegue pel confine settentrionale della tenuta del Trippatore, passa presso il casamento Figussa (che lascia fuori zona) traversa la contrada Scalonazzo sino a casa Abate; qui, per la via campestre scende alla strada rotabile Scicli–Pozzallo al

ponte sul torrentello Labiso, ove raggiunge il confine territoriale con Modica.

15. — Comune di Monterosso.

Vi sono due zone malariche:

a) Zona del torrente Amerillo e dei suoi confluenti di destra.

Comprende la strettissima valle del torrente Amerillo e dei suoi torrentelli tributari Amarelli e Lavandaio, estendendosi lateralmente ad essi sino a comprendere le basse terre confinanti con le vallette di detti corsi d'acqua. Questa zona è delimitata da una linea che si origina al passo a guado della trazzera che da Serra Muraglia conduce alla contrada Curulla, discende lungo il corso del torrente Amerillo traversando le contrade Prato, Filesi, Callorio (localmente intesa Caloiro) e da questo punto risale sulla destra del torrentello Amarelli, traversando le contrade Praeli, Fasano, Fosse Margi e Vallone, sino alla trazzera Poggio Capello-Poggio Fasano. Ripigliando il corso del torrente Amerillo, nella suddetta contrada Callorio la linea di delimitazione della zona malarica traversa, sulla destra, la contrada Altra e, sulla sinistra, la contrada dei Mulini sotto Monterosso, sino al passo Lavandaio al confine con la provincia di Catania. Da questo passo la detta linea risale pel corso del torrentello Lavandaio, traversando la contrada omonima e poscia le contrade Scinchia e Pantano sino alle case Sardo. Ritornando al passo Lavandaio, continua a discendere sulla sinistra del detto torrente Amerillo (che segna il confine con la provincia di Catania) ed attraversa le contrade Ciambra, Passo Canalazzi, Casisia, Collarisi, Maccarone, Mulino Curulla e Cava Salicio, nel qual punto la zona confina con la provincia di Catania.

b) Zona del torrente Calaforno.

Questa zona comprende la valletta del torrentello Calaforno, tributario di destra del fiume Erminio, e si estende in lunghezza per tutta la contrada Calaforno sino al confine territoriale con Ragusa Inferiore, ed in larghezza sino

a comprendere le ultime proprietà che scendendo dalle coste laterali finiscono alla valletta.

16. — Comune di Palazzolo Acreide.

Vi è una sola zona malarica, che comprende i terreni situati lungo il fiume Anapo. Essa è delimitata:

a nord, dal corso del fiume (che forma il confine territoriale con Buscemi);

ad ovest, dal confine territoriale con questo stesso comune, sino alla trazzera del Poi;

a sud-est da una linea che segue prima questa trazzera, sino a raggiungere il bivio della rotabile per Giarratana e della strada nazionale n. 73, indi questa sino a Palazzolo (di cui il solo quartiere di Castelmezzano è compreso nella zona); poi la detta linea segue la trazzera denominata San Giuseppe e attraverso la contrada Cugnarelli e lungo le coste di Bibbinello giunge al confine territoriale con Cassaro.

17. — Comune di Noto.

Oltre alle zone malariche delimitate col regio decreto 19 marzo 1903, n. 118, ne esiste un'altra, il cui confine è dato da una linea che segue prima a nord la cresta destra di Cava Pantalica (dal punto in cui questa è attraversata dalla rotabile Palazzolo-Noto, sino al confine territoriale con Canicattini) e poi il confine territoriale tra Canicattini e Noto sino alla rotabile Canicattini-Palazzolo; continua per breve tratto su questa rotabile e per la trazzera che limita il Piano Milo (il quale resta entro la zona) scende al rivo Manghisi.

Da questo punto detta linea segue il corso di questo rivo sino alla confluenza del vallone Steirtino o Cava Petrusino, risale il corso di questo vallone sino al passo a guado della trazzera San Marco; prosegue su questa trazzera, indi su quella che traversa l'ex-feudo Arco; costeggia le pendici settentrionali di questo ex-feudo e per la trazzera della Piannetta raggiunge la strada rotabile sino al punto di partenza della descrizione della zona.

18. — Comuni di Noto e Palazzolo Acreide.

Oltre alle zone malariche precedentemente descritte, ne esiste un'altra che comprende parte del territorio di ciascuno dei detti comuni e precisamente:

a) del comune di Noto un tratto di territorio delimitato:

ad ovest, dal corso del fiume Tellaro, dal punto in cui questo fiume lascia il territorio di Palazzolo sino al punto in cui riceve le acque del torrentello al confine meridionale di contrada Gaitani;

a nord, dal confine territoriale fra Palazzolo e Noto, dal fiume Tellaro sino alla contrada Casale, ove raggiunge il limite della seconda zona malarica di Palazzolo;

ad est, da una linea che partendo dal confine della seconda zona di Palazzolo, prosegue per Formica; traversa l'ex feudo Giura e comprende tutto l'ex-feudo Benesiti e tutte le contrade Muscia e Gaitani;

a sud, dal confine della contrada Gaitani che dai monti scende al fiume Tellaro;

b) del comune di Palazzolo Acreide un tratto di territorio delimitato:

ad ovest, dal fiume Tellaro (che forma il confine territoriale prima con Buscemi e poi con Noto);

a nord, dalla zona malarica del comune di Palazzolo precedentemente descritta, sino al bivio sopra indicato;

ad est, da una linea che segue prima la trazzera che da questo bivio conduce a Fontana Ristaino ed a Cozzo Mastica; poi traversa le contrade Cavone e Casale fino a raggiungere il confine territoriale con Noto;

a sud, da una linea che da questo punto scende lungo il detto confine sino al fiume Tellaro.

19. — Comune di Ragusa.

Vi sono due zone malariche:

a) Zona del fiume Erminio.

Comprende le terre poste a destra del corso di questo fiume (che forma confine coi territori di Scicli e di Ragusa

Inferiore) ed è delimitata da una linea che principia alla borgata di Mazzarelle in riva al mare, risale per la trazzera della Castellana, segue per la trazzera interposta fra le contrade Castellana, a valle, e Costa della Volpe, a monte, e indi quella che scorre a monte delle contrade Perrone e Lanterna; traversa le contrade Maggio, Buglia, Ciarberi e Castelluccio, delle quali comprende le parti basse.

Dal Castelluccio la linea di delimitazione della zona malarica si estende anche in quella parte del territorio che resta sulla sinistra dell'Erminio, fino al confine con Modica, mentre sulla destra prosegue per la stretta valle di questo fiume, traversando le contrade Cozzo d'Arancio, Centarato, Marchesella e Tabona sino alla contrada Lozia (localmente chiamata Lusia) dove confina col territorio di Ragusa Inferiore.

b) Zona tra il fiume Ippari ed il territorio di Santa Croce Camerina.

Il perimetro di questa zona ha origine a mare alla punta del Bracetto, risale lungo il confine col territorio di Santa Croce Camerina sino alla strada provinciale per Vittoria e per Comiso; indi si svolge a monte di questa strada traversando a mezza costa la contrada Passolato sino a raggiungere la detta provinciale al bivio con la trazzera per Donna Fugata, da questo bivio piega verso il fiume Ippari contornando le contrade Piombo e Buffitella, da dove risale, sulla sinistra il corso di questo fiume, abbracciando le terre della sua stretta valle, sino al confine col territorio di Vittoria; da questo punto la linea di delimitazione della zona segue il corso del fiume Ippari, che segna il confine fra i territori di Ragusa e Vittoria sino al mare alla punta della Camerina.

20. — Comune di Ragusa Inferiore.

Vi è una sola zona malarica costituita dai terreni adiacenti al fiume Erminio e ai suoi affluenti di destra e di sinistra.

a) Versante destro del fiume (da nord verso sud).

Il confine ha origine in contrada Burrandace, al limite col territorio di Giarratana, segue poi la parte bassa di questa contrada, s'introduce pel vallone Burrandace sino a toccare il confine inferiore di Capo Cervo; continua per le terre basse della contrada Dirupo rosso; entra per la Cava Arancio sino alla trazzera detta del Presidente; prosegue per le parti basse della contrada Santa Rosalia; s'inoltra nel vallone omonimo fin sotto San Filippo; seguita per Cozzo della Cisterna (mantenendosi un poco più in alto della rotabile) e per contrada Mastratto. Indi s'introduce nel vallone Mastratto sino a raggiungere la trazzera che passa pel basso di San Nicola, segue poscia la Cava Ciaramiri sino alle falde di contrada Pratello, prosegue per contrada Monte, mantenendosi sempre poco sopra della rotabile; s'inoltra pel vallone San Leonardo sino al ponte ferroviario denominato del Passo; lambisce l'abitato di Ragusa Inferiore, gira per le contrade Arancelli e Cammarana; segue il vallone Mofalda o Fiumicello, ove raggiunge la rotabile provinciale per Modica, prosegue lungo questa rotabile sino al ponte Lozia, nei cui pressi raggiunge il confine col territorio di Ragusa.

b) Versante sinistro (da nord a sud).

Il limite comincia al confine con Giarratana, passa per le contrade Carcallè e Citrumbolo, mantenendosi poco sopra della valle; s'inoltra pel torrente Gria, che risale fin sotto la contrada Formica, prosegue pel basso delle contrade Perrera, Santa Rosalia e Ariazza, segue il torrente Raffo della Monaca sino al principio di Pennino di Nicia; continua a mezza costa delle contrade Raffo della Monaca; prosegue pel basso di Vaccaria, San Cono e Capradoro; s'inoltra pel burrone Cava di Piese sino al limite inferiore di contrada Bussello; si mantiene al basso della contrada Cillone sino a raggiungere la strada rotabile e, seguendo l'andamento di questa strada, traversa le contrade Lusia e Costa del Diavolo, sino a raggiungere il confine con Ragusa e con Modica.

21. — Comune di Rosolini.

Vi è una zona malarica, posta a nord-ovest dell'abitato di Rosolini.

Essa comprende tutte le contrade che costituiscono la frazione staccata di Rosolini, la quale è in gran parte delimitata dal confine col comune di Noto, e per un breve tratto da quello coi comuni di Modica e Ragusa Inferiore.

22. — Comuni di Rosolini e Noto.

Vi è un'unica zona malarica costituita:

a) dal tratto di territorio di Rosolini posto a sud-est dell'abitato e limitato dalla rotabile Noto-Spaccaforno, fino al confine di Noto e da questo confine;

b) dalle contrade Casale, Misilini, Carcicera, Belliscala, Bomiscuro, Ucceri, Cipolla, poste nel territorio di Noto.

23. — Comune di Santa Croce Camerina.

Vi è un'unica zona malarica, che comprende la parte sud-ovest del territorio.

Essa è delimitata da una linea che si origina a mare alla punta del Braccetto: di qui (seguendo la linea di confine col territorio di Ragusa) raggiunge la strada rotabile di Santa Croce per Comiso e Vittoria; a questo punto lascia il detto confine e continua sulla detta strada per circa un chilometro, sino all'incontro del torrentello che scende dalla contrada Malavita. Indi si dirige al bivio posto in contrada Dierna, da dove, dalla strada rotabile per lo scalo Scoglitti, si distacca la via campestre per contrada Rimmaudo; segue su questa via finchè traversa la contrada Carcarazze, indi lasciata la via, la linea di delimitazione si dirige pel mulino Vecchio, traversando la contrada San Giovanni; dal mulino Vecchio va alla casa cantoniera posta sulla rotabile che da Santa Croce scende a Punta secca e seguendo questa provinciale, giunge al mare un poco ad ovest del faro di Capo Scalambri, il quale resta escluso dalla zona.

24. — Comune di Siracusa.

Vi sono cinque zone malariche :

a) Zona di Priolo.

È delimitata da una linea che si origina al mare e risale il confine meridionale del territorio di Melilli sino alla strada rotabile per Melilli; di qui si dirige alla borgata di Priolo (che resta esclusa) rasentandone i lati orientale e meridionale; indi con direzione ovest segue la così detta via del feudo sino ad incontrare la trazzera della Palombara e, volgendo a sud seguendo questa trazzera sino al confine settentrionale della frazione staccata del territorio di Melilli e proseguendo per questo confine, va a finire a mare presso le Saline.

b) Zona della Targia.

È delimitata da una linea che principia al mare e risale lungo il confine meridionale della frazione staccata del territorio di Melilli più sotto la balza di Terrecati; contorna questa balza fino a Scala Greca e va a finire a mare presso la tonnara di Santa Panagia.

c) Zona del fiume Anapo e delle paludi Lisimelie.

È delimitata da una linea che comincia al passaggio a livello della strada interprovinciale Siracusa-Catania, di cui segue il corso sino all'incrocio con la via dei monumenti, della quale segue anche il corso sino al teatro greco.

Contorna il piede della balza meridionale di Terrecati sino a Tremiglia; da qui si mantiene poco a monte della rotabile Belvedere-Priolo, passando sotto la borgata di Belvedere (la quale resta esclusa), sino a raggiungere la rotabile Solarino-Priolo al confine del territorio in contrada Grottone.

Prosegue lungo il piede della balza di Castelluccio; e poi lungo l'acquedotto Galermi sino al confine territoriale di Sortino.

Seguendo questo confine, scende per la costa sinistra al fiume Anapo, e ne risale per la riva destra sino al confine territoriale con Solarino; indi, piegando a sud-est, la linea

di delimitazione segue il confine col territorio di Solarino prima, e poi con quello di Floridia; continua per la trazzera detta di Matteo Ponzo e, prima che questa pieghi per scendere al fiume, va a raggiungere la rotabile Siracusa-Floridia a poco meno di un chilometro dopo il ponte di Capo Corso.

Di qui s'immette sulla vicinale fra casa Sant'Agostino e casa della Frescura e risale la valletta del ruscello Cifali sino al confine territoriale con Floridia; indi ridiscende il corso del Cifali sulla sua destra, sino a raggiungere la strada rotabile per Canicattini, all'innesto della via per casa Rizzo.

Proseguendo lungo questa strada rotabile la detta linea raggiunge l'innesto della trazzera che scende al vallonello Cava Donna; continua prima per questa trazzera, e poi per l'altra che conduce a Casa Alagona; contorna a monte la contrada Fontana Mortilla; passa per casa Del Buono e per casa Grande e raggiunge la provinciale Siracusa-Noto al casamento Impellizzeri.

Attraversa la ferrovia tra la stazione di Santa Teresa ed il casello doppio seguente e, per la trazzera Villa Gesuiti-Torre Milocca, finisce a mare presso la punta Caderini entro il porto di Siracusa.

d) Zona della Cuba e di Lognina.

Comprende le sole contrade Cuba e Lognina, ed è delimitata dalle vie campestri e dal mare.

e) Zona di Cassibile.

È delimitata da una linea che comincia al mare allo scoglio Imbiancato; passa tra Fontane Bianche e Longarino, andando sino alla rotabile Siracusa-Noto e propriamente all'innesto della via Sant'Elia; segue la rotabile stessa, traversando la borgata Cassibile (che resta compresa nella zona) sino all'innesto della via campestre che scende al fiume; di qui piega verso monte dirigendosi sotto il Cugno La Molla, dove raggiunge il confine del territorio, segnato dal fiume Cassibile di cui ne discende il corso sino alla foce.

25. — Comune di Sortino.

Vi è una zona malarica.

Essa è delimitata da una linea che si origina al confine territoriale con Cassaro e segue la sponda destra e sinistra del fiume Anapo sino alla confluenza del torrentello Giambra, abbracciandone tutta la valletta ed elevandosi sulle pendici latistanti sino a comprendere le basse proprietà; entra in questo torrentello e vi si avanza per una lunghezza di circa mezzo chilometro. Dalla detta confluenza poi, la linea di confine della zona continua a ridiscendere il corso del fiume Anapo, traversando sulla destra il basso delle pendici delle contrade Rimiti e Mangialardo e sulla sinistra il basso delle pendici di Pantalica sino alla confluenza del torrente Calcinara, che segue, risalendone il corso sino alle sorgenti della Bottiglieria. Seguendo di nuovo il corso dell'Anapo, la detta linea di confine della zona malarica traversa sulla destra il piede della contrada Bisanti, e sulla sinistra passa pel Mulino della Polvere, sino a raggiungere la confluenza del torrente Ciccio, di cui risale il corso sino all'officina elettrica sotto Sortino. Dalla detta confluenza col Ciccio la zona malarica va sempre più allargandosi e sulla sinistra dell'Anapo la linea di confine traversa le contrade Piano di Senna e Calamito, lambisce al basso il Cozzo di Ferrante, prosegue per le contrade Pianazzo e Cantonazzo, contorna il limite dei giardini sotto la Costa San Lorenzo (che restano entro la zona); passa per casa Corvo, traversa la contrada Piano-Tavite mantenendosi un poco a monte della strada provinciale Sortino-Siracusa; prosegue lungo il piede della balza rocciosa di contrada Fiumara di Sotto in prossimità del corso dell'Antico Acquedotto (oggi canale Galermi) e per casa Baragna, finisce al confine territoriale con Siracusa.

Sulla destra, ripigliando dalla confluenza col torrente Ciccio in contrada Fusco, la linea di confine della zona malarica lambe il limite dei giardini di contrada Cantonazzo (che restano entro zona) passa per casa Baratto (casa Bar-

raco), s'insinua pel torrentello tra i Poggi D'Ariddo e Rocchitti sino a Chiusa di Mezzo, passa al limite della pianura dietro casa La Villa, traversa le contrade Chiuse di Sopra e Mascolino; risale il corso del torrentello Malvito che ridiscende per la Serra del Mulo e per la Serra dei Porci e traversando il piano Mangano, dove raggiunge l'anzidetta strada provinciale, finisce al confine coi territori di Solarino e di Siracusa.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 564. **N. 564.**

REGIO DECRETO *che distacca il comune di Monte Flavio dalla sezione elettorale politica di Palombara Sabina e lo aggrega a quella di Montorio Romano del collegio Tivoli.*

20 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 27 *ottobre* 1904, *n.* 251).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la decisione 13 agosto ultimo scorso, con la quale la commissione elettorale provinciale di Roma, ha dato parere favorevole sulla deliberazione della commissione elettorale comunale di Monte Flavio per distaccare il detto comune dalla sezione elettorale politica di Palombara Sabina ed aggregarlo a quella di Montorio Romano;

Visto che il comune di Monte Flavio conta 50 elettori politici, quello di Montorio 62 e la sezione elettorale di Palombara Sabina, dopo il distacco del comune di Monte Flavio, ne avrebbe 374;

Veduta la legge elettorale politica testo unico 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Monte Flavio, appartenente al collegio elettorale politico di Tivoli, è distaccato dalla sezione di Palombara Sabina ed aggregato a quella di Montorio Romano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 80. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guagdasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

N. 566. N. 566.

REGIO DECRETO *che approva la concessione e l'esercizio della ferrovia Livorno-Vada.*

8 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 novembre 1904, n. 255)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 (serie 3ª), convalidato colla legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª), e le leggi 30 aprile 1899, n. 168, e 4 dicembre 1902, n. 506;

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici, il comitato superiore delle strade ferrate ed il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata li 4 settembre 1904 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor comm avv. Amilcare Galeotti, in rappresentanza della provincia di Livorno per la concessione alla provincia medesima della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia, a vapore e a sezione normale, da Livorno a Vada.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 ottobre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 69. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Tedesco.
L. Luzzatti.
Giolitti.

N. 91 del Repertorio.

CONTRATTO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale con trazione a vapore da Livorno a Vada

Fra le loro Eccellenze il commendatore Francesco Tedesco ministro dei lavori pubblici ed il commendatore professore Luigi Luzzatti, ministro del tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato da una parte e dall'altra il signor commendatore avvocato Amilcare Galeotti, presidente e rappresentante della deputazione provinciale di Livorno, appositamente delegato come da deliberazione 8 agosto 1904 allegata in copia autentica — *sub* *A* — alla presente, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo accorda alla provincia di Livorno la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione normale con trazione a vapore da Livorno per Castiglioncello a Vada della lunghezza approssimativa di chilometri 29688 e la provincia di Livorno si obbliga di costruirla ed esercirla a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e da quelle contenute nei regolamenti dalla medesima derivanti ed in quello n. 1 approvato con regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, nonchè sotto l'osservanza delle condizioni del presente contratto e del capitolato relativo.

Art. 2.

La strada ferrata Livorno-Vada sarà costruita ed armata ad un solo binario, ma fin da principio tutte le espropriazioni dovranno essere eseguite dalla concessionaria come se la linea dovesse essere costruita ed armata a doppio bi-

nario, e del pari fin dal principio tanto le gallerie quanto i ponti e viadotti di luce non inferiore ai metri 6,00 dovranno essere costruiti capaci del secondo binario che verrà eseguito quando si saranno raggiunte le condizioni di cui all'art. 10.

Art. 3.

La provincia di Livorno cede al Governo l'esercizio della linea Livorno-Vada per tutta la durata della concessione, e perciò terminata la sua costruzione e quella dei suoi accessori, compresa la linea telegrafica, e compiutone il collaudo, il Governo la riceverà in consegna e l'aprirà al pubblico servizio entro il termine di un mese dalla data del verbale di consegna.

Art. 4.

Il Governo provvederà all'esercizio della linea con materiale proprio, tanto rotabile che di esercizio, esclusi i meccanismi fissi, i quali dovranno dalla concessionaria essere forniti in opera prima della consegna di cui allo articolo precedente.

L'amministrazione esercente assume a suo carico tutte le spese di esercizio, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea e suoi accessorii, e di manutenzione e rinnovamento del materiale rotabile e di esercizio e quelle di ricambio del materiale metallico d'armamento.

La concessionaria però, nel primo anno di esercizio rimborserà per trimestre scaduto all'amministrazione esercente le spese di manutenzione della linea ed accessorii ricevuti in consegna come all'art. 3, e la concessionaria medesima per tutto il decennio decorribile dalla data della consegna predetta resterà responsabile, a termini dell'art. 1639 del vigente codice civile, verso l'esercente dei guasti che si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d'arte, gallerie, ecc., in conseguenza di vizio o difetto di costruzione.

Rimarranno inoltre a carico della concessionaria, per tutta la durata della concessione, le spese occorrenti pei lavori

richiesti a riparare i guasti cagionati alla linea e sue dipendenze, opere d'arte, fabbricati, gallerie, ecc., da forza maggiore, e cioè da terremoti, da franamenti, da incendii, da inondazioni, da piene, da straripamenti, da mareggiate, da uragani, da guerre e simili, i quali abbiano sconvolto o danneggiato la linea o le sue dipendenze, per modo da interrompere totalmente o parzialmente il servizio della linea stessa o l'uso dei fabbricati o dei meccanismi quande i detti lavori eccedano i limiti dell'ordinaria manutenziono ed i guasti suaccennati non siano imputabili a trascurata o difettosa manutenzione, nè ad altra colpa dell'esercente.

La concessionaria dovrà altresì provvedere, a suo carico, agli impianti di nuovi binarii, all'ampliamento degli scali e delle stazioni, compresi i fabbricati, all'aumento ed alla sostituzione per cambiamento di tipo di meccanismi fissi, non che all'aggiunta di nuovi fili sulle linee telegrafiche, quando tutto ciò sia richiesto da aumento di traffico.

Provvederà pure a sue spese alla sostituzione del materiale metallico d'armamento qualora sulla linea Roma-Vada e Livorno-Pisa-Sarzana si adottasse un tipo o sistema diverso dell'attuale.

I lavori di riparazione dei danni suaccennati e quelli nuovi richiesti dall'aumento del traffico saranno eseguiti — d'intesa colla concessionaria — a cura dell'amministrazione esercente, la quale riterrà l'importo delle spese per tali lavori sostenute e regolarmente giustificate e liquidate sui corrispettivi dovuti alla concessionaria stessa a senso dell'art. 8.

Quando si tratta di lavori di urgenza intesi a riparare danni causati alla linea da fatti di forza maggiore, la intesa con la concessionaria s'intenderà intervenuta col semplice annunzio « che si va a porre mano ai lavori » dato alla medesima dall'amministrazione esercente.

Resta altresì convenuto che la intesa stessa si avrà per intervenuta anche pei lavori nuovi richiesti dall'aumento di traffico quando la concessionaria, cui dovranno essere comunicati i progetti dei singoli nuovi lavori coi preventivi

di spesa, abbia lasciato trascorrere, senza dare risposta, il termine di tempo che, di volta in volta, le sarà indicato dall'amministrazione esercente.

Art. 5.

Saranno applicate nell'esercizio della ferrovia Livorno-Vada le stesse tariffe e condizioni di trasporti, con tutte le facilitazioni, ribassi ed anche esenzioni di tasse che sono e saranno in vigore sulle strade ferrate di proprietà dello Stato, fatta eccezione soltanto delle tariffe locali che non comprendano nei percorsi pei quali sono valevoli il tratto fra Pisa e Vada per Collesalvetti.

Alle dette tariffe dovrà essere aggiunta la sovratassa per gli istituti di previdenza, di cui alle leggi 15 agosto 1897, n. 383, e 29 marzo 1900, n. 101.

Tali tariffe e condizioni di trasporto potranno essere comunque modificate, ad esclusivo giudizio del Governo, il quale altro impegno non assume in ciò verso la concessionaria, all' infuori di quello di non attuare sulla linea Pisa-Collesalvetti-Vada e sulla Livorno-Collesalvetti in confronto della Pisa-Livorno-Vada, tariffe di concorrenza.

Art. 6.

Il Governo assume impegno di far transitare sulla linea Livorno-Vada, sin dall'apertura della medesima all'esercizio i treni diretti, direttissimi e di lusso ed altresì i treni omnibus e accelerati circolanti fra Sarzana e Roma.

E riservata invece al Governo piena ed assoluta libertà di instradare i treni misti, merci, militari e facoltativi, ad esclusivo suo giudizio ed arbitrio, tanto sulla Livorno-Vada che sulla Pisa-Collesalvetti-Vada.

Il prodotto dei viaggiatori e dei bagagli in transito fra Pisa ed oltre, e Vada ed oltre sarà attribuito proporzionalmente al percorso Livorno-Vada per intero a questa linea: quello invece delle merci in transito e proporzionalmente come sopra sarà ripartito per giusta metà fra le due linee Livorno-Vada e Pisa-Collesalvetti-Vada senza tener

conto se le merci cui si riferisce abbiano percorso piuttosto l'una che l'altra delle linee stesse.

Art. 7.

Il Governo per la concessione della linea Livorno-Vada accorda un sussidio annuo di lire cinquemila (L. 5,000. 00) a chilometro per la durata di settant'anni e per la lunghezza compresa fra i due innesti colla linea Pisa-Livorno e colla linea Maremmana nella stazione di Vada.

Questo sussidio decorrerà dall'apertura della predetta linea all'esercizio e sarà pagato alla concessionaria a rate semestrali posticipate.

Art. 8.

Il prodotto lordo complessivo della linea e cioè: quello proveniente dal traffico locale congiunto a quello del transito computato come è stabilito all'art. 6, ed ogni altro prodotto di qualsiasi natura proveniente dallo esercizio e dal possesso della nuova linea sarà incassato dall'amministrazione esercente, la quale corrisponderà alla concessionaria lire 392,000. 00 annue fino a che il prodotto lordo anzidetto non avrà raggiunto per ogni chilometro di linea, misurata come all'art. 7, il medio prodotto lordo di lire trentamila (lire 30,000. 00).

Ogni eccedenza su questo prodotto iniziale sarà divisa fra la concessionaria e l'amministrazione esercente nella misura del 44. 50 per cento alla prima e del 55. 50 per cento alla seconda.

Art. 9.

Nella prima decade di ogni mese cominciando dal successivo al primo mese solare compiuto dopo l'apertura della linea all'esercizio, l'amministrazione esercente pagherà alla concessionaria 1|12 della suaccenata somma di lire 392,000.

Nella prima decade di aprile di ciascun anno sarà trasmessa, in doppio esemplare, alla concessionaria la liquidazione del 44. 50 per cento ad essa dovuto, come al precedente articolo 8, sulla eccedenza del prodotto iniziale eventualmente avutasi nel precedente anno solare.

La concessionaria restituirà, accettata, un esemplare della detta liquidazione, dopo che le sarà versata dalla amministrazione esercente la somma, risultante dalla liquidazione medesima.

Con analoghi criterii, di accordo fra le parti, saranno liquidati i conti dei primi mesi di esercizio, quando l'apertura all'esercizio della linea non coincidesse col 1° gennaio di un anno.

Art. 10

La quota del 44.50 per cento del prodotto ultra iniziale ad essa dovuta come sopra, sarà dalla concessionaria versata in un fondo speciale esclusivamente destinato alla costruzione del secondo binario, di cui è cenno nell'art. 2, e ciò fino a raggiungere fra capitale ed interessi la somma di lire 1,700,000 prevista per la costruzione stessa. La quale però ad ogni modo anche prima che tale somma sia raggiunta dovrà essere eseguita a spese della concessionaria, previi accordi coll'amministrazione esercente nei riguardi della sicurezza e della regolarità dell'esercizio, quando il prodotto lordo annuo della linea Livorno-Vada abbia raggiunto per tre anni consecutivi lire 40,000 a chilometro.

Art. 11.

Il Governo si riserva la facoltà di cedere, in qualunque tempo, fermo mantenendo verso la concessionaria i patti e le condizioni risultanti dal presente contratto e annesso capitolato, l'esercizio della linea Livorno-Vada a quella società a cui cedesse l'esercizio con o senza la contemporanea concessione della proprietà della propria linea Sarzana-Roma.

Art. 12.

Per gli effetti dello art. 285 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche, quando dai conti della concessionaria da presentarsi al Governo alla fine di ogni esercizio risulti che l'utile netto derivante dalla presente concessione, dia al capitale azionario non ancora ammortizzato un beneficio del 6 per cento e dell' 1 per cento sulla parte ammortizzata, netto l'uno e l'altro da imposta, il Go-

verno parteciperà sull'eccedenza in ragione del 50 per cento, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo precitato.

Art. 13.

È riservato al Governo il diritto di fare ispezionare e sorvegliare, in ogni tempo, la esecuzione dei lavori tanto di primo impianto della linea, che di riparazione, di complemento o di ampliamento, che in forza del presente contratto verranno eseguiti per conto della concessionaria, e così pure di fare collaudare i materiali da impiegarsi nei lavori stessi, comprese le rotaie, il materiale minuto d'armamento e le traversine.

Anche alla concessionaria è riservato il diritto di fare ispezionare presso gli ufficii dell'amministrazione esercente le contabilità riguardanti i prodotti della linea Livorno-Vada ed anche presso le stazioni della linea stessa per accertare l'esattezza delle liquidazioni della sua quota di partecipazione ai prodotti ultra iniziali di cui all'art. 9.

Art. 14.

Le stipulazioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 e la seconda parte dell'art. 13 del presente contratto non saranno da considerarsi impegnative od esecutorie se non quando siano state approvate per legge.

Al quale effetto il Governo assume impegno di promuoverne l'approvazione sottoponendole al Parlamento coi provvedimenti che presenterà pel riordinamento dell'esercizio delle strade ferrate di proprietà dello Stato, che dovranno essere attuati a cominciare dal 1° luglio 1905.

Mancando tale approvazione legislativa, le suaccennate stipulazioni saranno considerate nulle e come non avvenute e la provincia concessionaria provvederà all esercizio della linea alla medesima concessa, ad esclusivo suo rischio e pericolo, riscuotendone per intero i prodotti oltre la sovvenzione di cui all'art. 7, fermi restando gli altri patti e condizioni contenuti nel presente contratto e nell'annesso capitolato.

Art. 15.

È fatta facoltà alla provincia concessionaria di cedere ad una società anonima o per accomandita, od anche ad un privato, purchè riconosciuto dal Governo a norma dell'articolo 295 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, i diritti, ragioni ed obblighi che le derivano dal presente contratto ed annesso capitolato, rimanendo però sempre essa sola responsabile verso il Governo ed il pubblico di tutto quanto col detto contratto e capitolato viene convenuto.

Art. 16.

Emanato il decreto reale di approvazione di cui all'articolo 19 del presente contratto, dovrà la concessionaria entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto suddetto nella *Gazzetta Ufficiale* dare una cauzione di lire diciassettemila cinquecento (lire 17,500. 00) di rendita 3. 50 per cento in titoli al portatore del consolidato italiano, imputando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente articolo.

Art. 17.

In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo precedente, ed a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'art 247 della legge sui lavori pubblici è stato dalla concessionaria eseguito il deposito di lire 8,750 (ottomilasettecentocinquanta) di rendita in titoli al portatore del consolidato italiano 3. 50 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 54 rilasciata il 10 agosto 1904 dalla cassa dei depositi e prestiti, direzione generale di Roma.

Art. 18.

Se il deposito della cauzione non verrà fatto nel termine prefisso dall'art. 16, si intenderà che la concessionaria ha rinunciato alla concessione e la medesima incorrerà nella perdita della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La concessionaria per gli effetti del presente contratto elegge il suo domicilo legale in Roma presso il sindaco della città.

Art. 19.

Il presente contratto non sarà valido e definitivo se non dopo approvato per decreto reale, registrato alla corte dei conti e salvo le restrizioni di cui all'art. 14.

Fatto a Roma quest'oggi quattro del mese di settembre dell'anno millenovecentoquattro.

Firmati:

Il ministro dei lavori pubblici
FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro del tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il presidente della deputazione provinciale di Livorno
AMILCARE GALEOTTI.

PAOLO EMILIO D'AMBROSIO, *teste.*
GIUSEPPE CIMBALI, *id.*

BARTOLOMEO RUINI, *segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.*

CAPITOLATO

per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Livorno a Vada

---

TITOLO I.

Oggetto della concessione.

Art 1.

Indicazione della strada ferrata che fu oggetto della concessione.

La concessionaria è obbligata ad eseguire a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione normale da Livorno a Vada secondo il progetto di massima dell'ing. Adolfo Brunicardi in data 5 aprile 1903 e quello successivo 30 giugno, 7 luglio 1903 di una variante a Castiglioncello, e ritenuti ammissibili dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n 593 del 17 agosto 1903 subordinatamente ad alcune avvertenze e prescrizioni, le quali dovranno osservarsi insieme alle altre risultanti dal voto n. 334 del 26 ottobre 1903 del comitato superiore delle strade ferrate.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo la concessionaria è tenuta ad incominciare i lavori e dovrà darli ultimati entro quattro anni dalla data stessa

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito nell'articolo precedente per l'incominciamento dei lavori scadrà infruttuosamente, verranno applicate di pieno diritto, e senza premettere alcuna formale

ingiunzione, le disposizioni dell'art. 250 della legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

Se poi nel termine stabilito pel compimento dei lavori questi non saranno ultimati: o se entro due anni dalla data del decreto reale di approvazione della concessione non saranno avviati i lavori stessi ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine fissato all'art 2, la concessionaria incorrerà, pure di pieno diritto e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita della cauzione definitiva senza che possa più ottenere una seconda concessione. Ove concorressero giustificati motivi al termine per l'ultimazione dei lavori come a quello per il loro avviamento e per la esecuzione delle provviste, potrà essere accordata una sola proroga, non maggiore di un anno, purchè domandata in tempo utile prima della scadenza di detti termini.

Art. 4.

Progetto esecutivo.

La concessionaria è tenuta a presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, entro dodici mesi dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* del decreto reale di approvazione della concessione, il progetto esecutivo della linea.

Qualora entro tale termine non venisse presentato, il Governo potrà accordare, purchè gliene sia fatta domanda, debitamente giustificata, una ulteriore proroga non superiore a sei mesi, trascorsa la quale, la concessionaria incorrerà senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza della concessione e nella perdita della metà della cauzione prestata.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Travate metalliche.

Insieme al progetto esecutivo, di cui al precedente art 4, saranno presentati, per l'approvazione, al Governo, gli svi-

luppi in grande scala e le memorie tecniche, coi calcoli relativi, delle travate metalliche, in conformità dei tipi annessi al progetto di massima, approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nell'esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni di acqua ed impaludamenti lungo la ferrovia, e dovranno osservarsi, sia nella costruzione, sia durante l'esercizio, le disposizioni della legge 2 novembre 1901, n. 460, riguardante le zone malariche per la tutela della sanità pubblica.

Art. 7.

Armamento e materiale fisso.

Le rotaie di acciaio avranno la lunghezza di metri 12 ed il peso di kg. 36 a metro lineare ed il materiale minuto d'armamento sarà della forma e dimensioni di quello della linea Roma-Pisa-Sarzana.

Tutto questo materiale, comprese le rotaie, sarà di primissima qualità.

Le traversine dovranno essere tutte provviste di piastrine metalliche ed i traversoni da scambii avere le dimensioni in uso sulla linea predetta.

Tanto le traversine che i traversoni preindicati saranno esclusivamente di quercia rovere sana e di essenza forte.

Gli scambii, le piattaforme, le gru idrauliche, le gru da pesi, le bilance a ponte, gli apparecchi di sicurezza e di segnalamento dovranno corrispondere ai tipi più perfetti e più moderni in uso sulle ferrovie di proprietà dello Stato.

Art. 8.

Massicciata.

La massicciata sul piano stradale e dei piazzali interni delle stazioni dovrà essere di pietra spaccata o di ghiaia crivellata di Alberese, dei torrenti che la ferrovia attraversa, oppure delle cave locali della stessa roccia, o di altra ammessa dall'amministrazione governativa.

Art. 9.

Traversate a livello.

Le traversate a livello delle strade ordinarie sulla ferrovia, di regola dovranno eseguirsi sotto un angolo non mai minore di 45°.

La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe di accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quelle più comuni delle strade attraversate.

La carreggiata dovrà formarsi con massicciata ben costipata in piano orizzontale da estendersi fino a dieci metri oltre ogni rotaia ed a raso delle rotaie, che quivi dovranno sempre essere munite di controrotaie di sufficiente lunghezza.

I passi a livello dovranno essere, secondo la loro importanza, chiusi con cancelli o con sbarre mosse a mano, ovvero chiusi a chiave, secondo che saranno per prescrivere i funzionari governativi incaricati della sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della linea.

Art. 10.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata per tutta la sua lunghezza con sistema di chiusura identico a quello della linea Sarzana-Roma.

Art. 11.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Livorno (stazione di transito all'imbocco del viale Condotti), Ardenza, Antignano e Castiglioncello.

Il Governo si riserva la facoltà di ordinare, sentita la concessionaria, quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito fossero riconosciute necessarie pel miglior servizio del movimento e del traffico.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che, dopo l'apertura all'esercizio, fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambii dei binari secondarii saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambii lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 per mille.

Tutti i lavori del corpo stradale, dei fabbricati, delle gallerie, delle opere d'arte e quant'altro costituisce l'impianto della strada ferrata, dovranno dalla concessionaria essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali di ottima qualità, scelti fra i migliori che s'impiegano sulle opere pubbliche delle località attraversate dalla strada ferrata, su di che è riservato, inappellabilmente, il giudizio della amministrazione governativa.

Art. 12.

Responsabilità della concessionaria verso i terzi.

La concessionaria rimane sola responsabile verso i terzi di ogni danno che fosse derivato alle loro proprietà in conseguenza della costruzione della ferrovia Livorno-Vada.

E perciò essa tiene sollevata e indenne, in qualunque tempo, l'amministrazione esercente e lo Stato da ogni molestia e domanda di compensi di danni e di diritti che fosse avanzata da terzi per occupazione di proprietà, per interruzione di strade, per intercettazione o sviamento di corsi d'acqua o per qualsiasi fatto dipendente dalla costruzione della strada ferrata col presente atto concessa.

TITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 13.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto di questo capitolato è fatta per anni settanta a decorrere

dal decreto reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 14.

Tassa di registro.

Saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una:

a) l'atto di concessione fatto dal Governo;

b) l'atto con cui fosse dalla concessionaria allogata la costruzione e l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, la intera concessione.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessarii per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietà.

Art. 15.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

La concessionaria dovrà dar avviso della scoperta al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati e lasciata libera la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 16.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del decreto reale che approverà la presente concessione sino al termine della concessione medesima sarà pagata dalla concessionaria annualmente al pubblico tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio

restando stabilito che tale pagamento sarà dovuto integralmente anche nel caso in cui fossero accordate proroghe all'incominciamento e all'ultimazione dei lavori.

Art. 17.

Materiale rotabile e di esercizio.

La concessionaria dovrà dare alla linea una prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio fino alla concorrenza della spesa di lire 15,000 per chilometro.

I veicoli di qualunque categoria (locomotive, vetture e carri) dovranno essere di tipo identico a quello delle corrispondenti categorie in circolazione sulla linea Roma-Sarzana.

È riservata al Governo, sentita la concessionaria, l'approvazione del primo programma di dotazione dei veicoli, ed in ogni tempo l'approvazione dei tipi di costruzione dei medesimi.

Le stazioni e la linea dovranno essere arredate del materiale di esercizio e cioè: del mobilio, degli apparati telegrafici completi, dei piccoli apparecchi e strumenti di segnalazione, d'illuminazione, di carico e scarico, ecc., degli attrezzi per la manutenzione della linea, per la riparazione dei veicoli, ecc. ecc.

Art. 18.

Orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino al numero di quelli in circolazione sull'intero percorso Roma-Sarzana e ritorno.

All'infuori di questi potrà la concessionaria proporre all'approvazione del Governo, entro congruo termine, quei treni e fissare quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio.

La composizione media dei treni e le norme tutte di servizio e movimento dei convogli corrisponderanno alle norme che sono e saranno in vigore sulla linea Roma-Sarzana.

Art. 19.

Tariffe pei trasporti.

Le tariffe da adottarsi per i trasporti dei viaggiatori e delle merci saranno quelle in vigore sulla ferrovia Roma-Sarzana da applicarsi, per gli effetti delle tariffe differenziali, cumulando i chilometri di percorso della linea Livorno-Vada con quelli delle strade ferrate di proprietà dello Stato.

Per la riduzione di tali tariffe occorrerà la previa approvazione del Governo.

Al trasporto di persone, di bestiame e di cose per conto della Casa Reale e di quelle dei Reali Principi, nonchè per conto dello Stato, dei militari, per conto proprio, degli impiegati civili dello Stato e di altri determinati trasporti sono da applicarsi, se più convenienti, le tariffe speciali, indicate nel fascicolo che si allega — *sub B* — al presente atto.

I funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate e le loro famiglie avranno lo stesso trattamento stabilito sulle reti principali.

Per i trasporti interessanti le amministrazioni della guerra e della marina, dovranno intervenire, prima dell'apertura all'esercizio, speciali accordi fra la concessionaria e le dette amministrazioni.

Art. 20.

Servizio cumulativo.

Sarà obbligo della concessionaria di porsi in comunicazione coll'amministrazione esercente la linea Roma–Sarzana e di stabilire con essa un servizio cumulativo tanto pei viaggiatori che per le merci, in modo che gli uni e le altre siano trasportati senza che si facciano trasbordi nè a Livorno, nè a Vada.

La convenzione che regolerà questo servizio ed il passaggio dei veicoli dall'una all'altra linea, dovrà ottenere la preventiva approvazione del Governo.

Art. 21.

Trasporti gratuiti.

La concessionaria sarà obbligata a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie e i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, i funzionari ed agenti dello Stato i quali per ragioni di ufficio, in dipendenza dei rapporti colla ferrovia, debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto la concessionaria dovrà tener valide le tessere di libera circolazione permanente rilasciate dal regio ispettorato generale delle strade ferrate per gli incaricati della sorveglianza, e fornire biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati ed i buoni pel trasporto gratuito del bagaglio che le saranno richiesti dal regio ispettorato generale medesimo.

La concessionaria dovrà pure trasportare gratuitamente i membri del Parlamento e, nei limiti della rispettiva giurisdizione, i prefetti e i sotto-prefetti: per i sotto-prefetti inoltre il trasporto gratuito sarà concesso sino al capoluogo della provincia.

Art. 22.

Servizio di posta.

La concessionaria è obbligata ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi, secondo le norme e condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche.

Art. 23.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

La concessionaria potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 24.

Stabilimento delle linee telegrafiche e telefoniche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche e telefoniche lungo la strada ferrata

concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dalla concessionaria.

Le linee telegrafiche e telefoniche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dalla concessionaria.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, finchè non venga altrimenti stabilito con speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi e la concessionaria corrisponderà ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni filo in più ad uso della concessionaria.

Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni non che le spese di mano d'opera, saranno pagati a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina e competente, i guasti sopravvenuti alle linee medesime.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche e telefoniche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 25.

Telegrammi di servizio.

La concessionaria non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici, fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 26.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo la concessionaria dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei re-

golamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

La concessionaria riterrà per sè il 10 0[0] delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra i suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario; oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo anche senza distinzione di orario.

Essa riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi interni spediti dai suoi uffici posti in località forniti di ufficio del Governo senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra i suoi uffici posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuta a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne di cui agli alinea 1, 2 e 3 del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 27.

Tronchi e stazioni comuni.

È riservata al Governo l'approvazione degli accordi che la concessionaria dovrà prendere coll'amministrazione esercente la linea da Roma a Sarzana per regolare l'innesto della nuova linea colla ferrovia Pisa–Livorno da un lato e colla Maremmana in stazione di Vada dall'altro, e così pure per regolare l'innesto nella nuova stazione di Livorno della ferrovia Livorno–Collesalvetti.

Saranno a carico della concessionaria le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che, per l'esercizio della nuova linea, occorressero a giudizio del Governo nella stazione di Vada, mentre staranno a carico dello Stato quelli che occorressero per l'innesto della Livorno–Collesalvetti nella nuova stazione di Livorno.

I lavori relativi saranno eseguiti a cura dell'amministrazione predetta.

La concessionaria sarà inoltre tenuta ad accordare al Governo od a società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso, da tre arbitri, due dei quali scelti dalle parti interessate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Livorno.

Art. 28.
Rinunzia di privilegi.

La concessionaria rinuncia ai privilegi e diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che le potessero competere per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di costruirle direttamente o di concederle liberamente a chiunque esso creda, senza essere tenuto, in qualsiasi caso, a compensi od a risarcimenti di danni a favore della concessionaria stessa.

Art. 29.
Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione, saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del consiglio dei lavori pubblici ed, occorrendo, anche quello del consiglio di Stato.

Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinarii.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri che saranno nominati come al precedente art. 27.

Art. 30.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Nei casi di decadenza contemplati dall'art. 3 del presente capitolato e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e seguenti della legge organica sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 31.

Riscatto della concessione.

Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea entro il termine di due anni dal compimento della sua costruzione con opportuno preavviso alla concessionaria di sei mesi.

Il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dalle spese di primo impianto della ferrovia valutate in lire 11,434,260.55 aumentate del 5 per cento a titolo di premio.

Però se dalla liquidazione che la concessionaria dovrà presentare al Governo e dall'accertamento finale delle spese tutte riflettenti la costruzione ed il primo impianto della linea venisse a risultare una somma inferiore alla predetta, il prezzo di riscatto sarà rappresentato da questa, aumentata come sopra del 5 per cento a titolo di premio.

Non eseguendosi nel termine di due anni il riscatto sovraccennato, il Governo avrà la facoltà di eseguirlo in qualunque tempo, dopo trascorsi venti anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, previo diffidamento di un anno alla concessionaria, e mediante il corrispettivo previsto dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici: ed in questo caso il Governo avrà, in ogni tempo, la facoltà di convertire l'annualità in un capitale corrispondente da pagarsi in una sola volta.

Nell'un caso e nell'altro quando fosse intervenuto un subconcessionario cui spettasse il prezzo di riscatto, la provincia concessionaria continuerà a pagare al medesimo lire 25,000 annue per tutto il tempo che ancora mancasse per compiere gli anni 50 pei quali ha assunto impegno di fare tale pagamento.

Mediante il pagamento come sopra dei corrispettivi di riscatto, si intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue adiacenze.

Art. 32.

Personale.

La concessionaria dovrà, tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio della linea impiegare esclusivamente italiani, salve le eccezioni che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Un terzo dei posti d'ordine di custodia dei locali o di materiali o di servizio sarà, a termine dell'art. 75, lettera *c*, del testo unico della legge sullo stato dei sott'ufficiali, approvato con regio decreto 30 novembre 1902 e modificato colla legge 2 giugno 1904, n. 217, riservato ai sott'ufficiali, di cui è parola nell'art. 12 della legge medesima, che abbiano la idoneità necessaria a sostenere tali ufficii.

Art. 33.

Preferenza dell'industria nazionale.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'art. 21, primo e secondo comma del capitolato per le reti Adriatica e Mediterranea approvato colla legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Nel caso che non sia affidata la provvista direttamente a ditte nazionali e si voglia aprire la gara anche con ditte estere, saranno ammesse a fare offerte soltanto le ditte fabbricanti di materiali e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per

le costruzioni di strade ferrate approvato con regio decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.

La regolarità dell'aggiudicazione sarà riconosciuta dal Ministero.

Art. 34.

Riserve.

Qualora intervenga l'approvazione legislativa, di cui è cenno nell'art. 14 del contratto colla conseguente assunzione dell'esercizio della ferrovia Livorno-Vada da parte dello Stato, le stipulazioni contenute negli articoli 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 34, 36 e 37 e quelle riguardanti il solo esercizio comprese negli articoli 1, 6, 16, 24 e 32 del presente capitolato, saranno da considerarsi nulle e come non avvenute.

Firmati:

Il ministro dei lavori pubblici
FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro del tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il presidente della deputazione provinciale di Livorno
AMILCARE GALEOTTI.

PAOLO EMILIO D'AMBROSIO, *teste.*
GIUSEPPE CIMBALI, *teste.*

BARTOLOMEO RUINI, *segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.*

N. 567. N. 567.

REGIO DECRETO *relativo alla riunione dei componenti il consiglio di agricoltura.*

19 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 ottobre 1904, n. 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 18 novembre 1900, n. 399, che riordina il consiglio di agricoltura;

Vista la legge 28 dicembre 1902, n. 534, che instituisce nell'organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio un posto di ispettore generale dell'agricoltura;

Considerando che nell'attuale ordinamento del detto Ministero i servizi già affidati alla divisione chiamata di « agricoltura » sono stati ripartiti fra varie divisioni, cosicchè il consiglio di agricoltura ora si trova inscritto fra quelli della divisione dipendente dalla direzione generale di agricoltura e denominata « Affari generali, coltivazioni e patologia vegetale »;

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ispettore generale dell'agricoltura è chiamato a far parte di diritto del consiglio di agricoltura.

Art. 2.

Il direttore capo della divisione, nelle cui attribuzioni è inscritto il consiglio di agricoltura, fa di diritto parte del medesimo, in luogo del direttore della divisione « agricoltura » mentovato nell'art. 6 del citato decreto del 18 novembre 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 67. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Rava.
Giolitti.

N. 568. **N. 568.**

REGIO DECRETO *che impone un diritto doganale del 3 per cento sulla madreperla in uscita dai porti dell'Eritrea.*

15 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre 1904, n. 258)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visti i reali decreti 10 dicembre 1893, n. 701, e 2 febbraio 1899, n. 73, recanti il regolamento doganale e la tariffa dei dazi doganali per la colonia Eritrea;

Ritenuta l'opportunità di gravare di lieve diritto doganale il prodotto della madreperla all'uscita dei porti della colonia, lasciando libera da qualsiasi onere l'importazione del prodotto nei porti medesimi;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La madreperla in uscita dai porti della colonia Eritrea è gravata da un diritto doganale del tre per cento sul valore.

È soppresso qualunque altro dazio o diritto doganale sul medesimo prodotto.

Il governatore della colonia Eritrea è incaricato dell'eseguimento del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 ottobre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 75. F. Mellettti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.
GIOLITTI.

N. 569. N. 569.

REGIO DECRETO *che istituisce una nuova tariffa eccezionale n. 1055*-bis *a favore dei trasporti di vini destinati in Austria-Ungheria.*

22 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *ottobre* 1904, *n.* 254)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge n. 3048 (serie 3ª) del 27 aprile 1885, che approva le convenzioni di esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Visti i regi decreti 24 giugno 1903, n. 249, 27 luglio 1903, n. 369, e 3 agosto 1903, n. 378, sui provvedimenti di tarifie eccezionali a favore delle provincie del Mezzogiorno;

Ritenuta l'opportunità di facilitare maggiormente la esportazione dei vini comuni in botti o fusti in Austria-Ungheria, in relazione alla clausola concordata in occasione del nuovo trattato di commercio, per un dazio ridotto dei vini comuni da introdursi in quell'impero dal 1° ottobre a tutto il 31 dicembre 1904;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro, degli esteri e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far tempo dal 1° ottobre 1904 ed a tutto dicembre stesso anno, per l'esportazione in Austria-Ungheria dei vini

comuni in botti o fusti da spedirsi a quell' impero pei transiti di terra (Cormons-Peri-Pontebba) con percorso di almeno 600 chilometri sulle strade ferrate, o cumulativamente su di esse e sulle linee di navigazione sovvenzionate dal Governo italiano, sarà applicata la tariffa 1055-*bis* P. V., valevole per i trasporti sulle linee delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, che, firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti, si trova allegata al presente decreto.

Gli ulteriori abbuoni in confronto alle tariffe oggi esistenti, saranno accreditati dal Governo ai conti dei prodotti dei trasporti delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, con le stesse norme dei reintegri che si eseguiscono per le tariffe eccezionali, approvate coi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto sopra citati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 74. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.
RAVA.
TITTONI.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 1055-*bis* P. V.

(Per le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula)

Vino comune in botti o fusti.

Spedizione a vagone completo dall'Italia all'Austria-Ungheria pei transiti di Cormons, Peri e Pontebba, con percorso effettivo di almeno 600 km. sulle linee ferroviarie delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, o con eguale percorso cumulato sulle linee delle reti Adriatica e Mediterranea, e su quelle marittime esercitate da società di navigazione italiane sovvenzionate dal Governo italiano, con transito da Genova, Livorno, Ravenna e Venezia.

N. B.:

I. Questa tariffa deve intendersi istituita a favore dei vini comuni di produzione italiana. Essa non dovrà perciò in nessun caso essere applicata ai vini di origine estera che eventualmente venissero presentati per la spedizione, in partenza dalle stazioni interne italiane, o che fossero spediti in transito per l'Italia, a mezzo delle stazioni e degli scali marittimi o delle stazioni di frontiera.

II. Questa tariffa non è applicabile ai trasporti eseguiti in vagoni serbatoi.

---

§ I. — Prezzi applicabili sulla percorrenza ferroviaria italiana, fino ai transiti di Cormons, Peri e Pontebba, ai trasporti eseguiti da stazioni distanti non meno di 600 km. dai transiti stessi.

Prezzi per vagone della portata di 10 Tonn.	Zone di percorrenza							Diritto fisso per vagone
	I Per Km. 600	II Da 601 a 700 Km.	III Da 701 a 800 Km.	IV Da 801 a 900 Km.	V Da 901 a 1000 Km.	VI Da 1001 a 1100 Km.	VII Oltre 1100 Km.	
Per vagone Km.	—	0.1410	0.1410	0.1338	0.1298	0.1225	0.1225	
Fatti per vagone e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . . .	84.64	98.74	112.84	126.22	139.20	151.45	—	5.15

§ II. — Prezzi applicabili per la percorrenza ferroviaria italiana, fino ai transiti di Cormons, Peri e Pontebba, ai trasporti provenienti dal mare e spediti dagli scali di Genova, Livorno, Ravenna e Venezia.

Prezzi fatti per vagone da 10 Tonn. e per l'intera percorrenza, dagli scali seguenti ai transiti controindicati	Transiti di		
	Cormons	Peri	Pontebba
Genova, Piazza Caricamento Calate e S. Limbania Calate.	55 25	38.63	59.16
Livorno Marittima e Diga Rettilinea..	50.60	—	54.78
Ravenna . . . . Venezia Marittima . . . . Venezia S. Lucia.	21.74	—	26 14

Condizioni.

1.ª — Per fruire della presente tariffa, i trasporti devono eseguirsi in porto affrancato ed essere presentati con lettera di vettura internazionale, per l'inoltro in servizio diretto italo-austro-ungarico, fino alla destinazione definitiva, e cioè fino a Budapest od a Vienna.

2.ª — Sulla lettera di vettura, il mittente è tenuto a richiedere l'applicazione della presente tariffa, specificandola tassativamente nell'apposita sede, con l'indicazione « Eccezionale n. 1055-*bis* ». In mancanza di tale domanda, il trasporto avrà luogo in base alle altre tariffe ad esso applicabili.

3.ª — I trasporti devono essere istradati per il transito di confine, stabilito dalle tariffe dirette italo-austro-ungariche (edizione 1° agosto 1904) secondo le norme di cui al paragrafo I B delle relative prescrizioni generali, e devono essere tassati per la via più economica, tenendo conto, per il percorso estero, delle quote estere risultanti dalle tariffe predette, e per il percorso italiano, dei prezzi della presente tariffa.

4.ª — I mittenti non hanno diritto di domandare o pretendere vagoni di portata inferiore alle 10 tonnellate.

5.ª — Fermo il disposto della condizione 4ª, l'amministrazione procurerà di mettere a disposizione degli speditori i vagoni della portata richiesta.

6.ª — I trasporti effettuati, per domanda dei mittenti, in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, saranno tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa dei vagoni da 10 tonnellate aumentati di un decimo per ogni tonnellata di maggior portata. Se però il trasporto in vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate, ha luogo per mancanza di quelli domandati dai mittenti, le tasse si applicano in base ai prezzi come sopra stabiliti per i vagoni della portata richiesta, purchè il peso caricato nei vagoni offerti non ecceda la portata di quelli domandati; in caso diverso si applicano le

tasse in base ai prezzi inerenti ai vagoni che avrebbero dovuto essere richiesti, in relazione al peso della merce.

7.ª — Le operazioni di carico devono essere eseguite a cura, rischio e spese del mittente, salvo quanto fosse diversamente stabilito dall'allegato 8ª alle tariffe, per i trasporti dagli scali marittimi.

8.ª Quantunque i prezzi della presente tariffa siano applicabili senza riguardo al peso caricato, tuttavia sulla lettera di vettura dovrà sempre essere dichiarato il peso effettivo della spedizione, il quale non deve in alcun caso eccedere la portata dei vagoni adoperati per il trasporto.

9.ª — I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente. Le ferrovie italiane non sono pertanto tenute a corrispondere alcuna indennità per deterioramento, avaria, calo naturale della merce, ecc., quando non sia provata la colpa delle ferrovie stesse.

10.ª — Per le spedizioni in partenza dalle stazioni della rete Sicula, l'applicazione della presente tariffa è subordinata alla condizione che esse percorrano sulle linee della rete stessa almeno 50 km., o paghino per tale percorrenza minima. Il computo delle tasse per il percorso italiano dovrà pertanto farsi sulla distanza complessiva dal porto di Reggio Calabria, ai transiti di confine, aumentata di quella corrispondente al percorso reale sulla rete Sicula, se esso è uguale o superiore a 50 km, ovvero aumentata di 50 km. quando sia inferiore. Oltre alle tasse così computate, è da esigersi quella di lire 0.50 a tonnellata, per il trasbordo dello stretto di Messina.

11.ª — Ai trasporti provenienti originariamente da porti italiani, e così pure a quelli originari da località interne, arrivati per ferrovia nei porti stessi, i quali, proseguendo per mare a mezzo della navigazione generale italiana o della società di navigazione « Puglia », fossero da queste consegnati agli scali ferroviari di Genova, Livorno, Ravenna e Venezia, per l'inoltro per ferrovia fino a Budapest ed a Vienna, saranno applicati, per le percorrenze dai detti scali

ai transiti di Cormons, Peri e Pontebba, i prezzi indicati nel prospetto di cui al paragrafo 2° della presente tariffa.

12.ª Le spedizioni che, come è detto sopra, provengano per ferrovia da località interne, saranno tassate per il percorso dalle stazioni di partenza fino a quelle dei porti di imbarco, in base alle tariffe normali applicabili. Qualora però sia provato, mediante la presentazione dei documenti di trasporto (*ricevuta in partenza* della spedizione originaria, *certificato di carico* per il percorso marittimo, e *duplicato della lettera di vettura internazionale*, riguardante il successivo trasporto ferroviario fino a destinazione), che la merce abbia proseguito effettivamente fino a Budapest od a Vienna, sarà accordato, in via di rimborso, l'abbuono della differenza fra la tassa pagata come sopra per il percorso dalla stazione di partenza fino ai porti di imbarco, e quella che sarebbe dovuta in base alle tariffe normali (escluse tutte le eccezionali), ridotta dell' 80 per cento.

13.ª Le spedizioni per ferrovia dagli scali di Genova, Livorno, Ravenna e Venezia per la definitiva destinazione di Budapest o di Vienna, dovranno essere eseguite esclusivamente dalla navigazione generale italiana o dalla società di navigazione « Puglia ». Sulle lettere di vettura, che, a forma della condizione 1ª, sono da presentarsi per l'eseguimento delle spedizioni stesse, dovrà pertanto figurare quale mittente, quella delle predette società, che effettuò il precedente trasporto marittimo, malgrado che questo sia da considerarsi affatto separato ed indipendente dal trasporto ferroviario.

14.ª — Ai recipienti che servono al trasporto del vino in base alla presente tariffa, e che vengano ritornati vuoti a piccola velocità, sarà applicato in via di rimborso, il prezzo di lire 0. 103 per chilometro e per vagone di qualunque portata non superiore alle 12 tonnellate, oltre il diritto fisso di lire 1. 545 per tonnellata, da computarsi in base al peso effettivo di ciascuna spedizione di recipienti vuoti, le cui operazioni di scarico sono da eseguirsi a cura dell'ammi-

nistrazione ferroviaria. Tale prezzo ridotto s' intende accordato solo a quegli speditori che, in base alla presente tariffa, abbiano trasportato, nel trimestre di durata della tariffa stessa, il quantitativo di almeno 250 tonnellate di vino, in destinazione di Budapest e di Vienna, ed alla condizione che le spedizioni dei fusti pieni abbiano percorso effettivamente almeno 600 km. sulle linee italiane (Adriatica, Mediterranea e Sicula). L'applicazione del detto prezzo è subordinata anche alla condizione che sulle linee di ciascuna rete (Adriatica, Mediterranea e Sicula), la quantità ed il percorso a vuoto dei recipienti trasportati nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1904, non superino, rispettivamente, la quantità ed il percorso a pieno. Per le eventuali eccedenze, saranno mantenuti i prezzi della tariffa normale.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro del tesoro *interim* per le finanze
L. LUZZATTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

N. 570. N. 570.

REGIO DECRETO *riguardante l'organizzazione dell'ufficio tecnico delle carceri e la carriera dei funzionari che lo compongono.*

15 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 29 *ottobre* 1904, *n.* 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 318, colla quale furono approvati gli organici del personale tecnico e amministrativo delle carceri e dei riformatori e di quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatori;

Visto il regio decreto 10 aprile 1892, n. 202;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio tecnico delle carceri è costituito senza vincolo di gerarchia tra i funzionari che lo compongono; forma parte integrante della divisione che tratta gli affari relativi agli edifizi carcerari, ed i funzionari stessi sono perciò alla dipendenza immediata del capo della divisione medesima. Essi eseguiscono le visite e le ispezioni tecniche, compilano le perizie, effettuano le liquidazioni di perizie e di

conti, compiono gli studî e dànno i pareri secondo gli incarichi che vengono loro affidati e le richieste loro rivolte, sia direttamente dal direttore generale, sia dal capo della divisione anzidetta.

Gli incarichi sono dati alle persone, e ciascuno degli ingegneri personalmente risponde degli affari affidatigli, di fronte al capo della divisione o al direttore generale.

Quando è richiesto il parere dell'ufficio come ente o corpo consultivo, gli ingegneri si riuniscono sotto la presidenza del più anziano, discutono e deliberano collegialmente; in tal caso l'incarico di relatore è dato a quello fra essi che trattò in precedenza l'affare su cui il parere è richiesto, o che ne abbia per altre ragioni cognizione speciale. La relazione è firmata dal presidente e dal relatore.

Art. 2.

Oltre a quelli ordinari sopraindicati, possono essere affidati agli ingegneri suddetti altri incarichi straordinari, anche estranei all'amministrazione delle carceri, per semplice ordine del ministro, del sotto segretario di Stato o del direttore generale delle carceri.

Art. 3.

I funzionari tecnici dell'amministrazione carceraria hanno sede nel Ministero dell'interno; per ragioni di servizio possono però essere temporaneamente comandati presso le direzioni di uno stabilimento carcerario o di un riformatorio governativo, sia per la direzione, sia per la sorveglianza delle opere di costruzione, di ampliamento o di adattamento dei fabbricati.

Art. 4.

In caso di vacanza degli ultimi posti del ruolo, questi vengono messi a concorso per titoli, e al concorso possono prender parte tanto funzionari tecnici appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato, quanto estranei professionisti, purchè gli uni e gli altri siano forniti della laurea d'ingegnere conseguita in uno degli istituti superiori del regno,

non abbiano superata l'età di trent'anni, e posseggano tutti gli altri requisiti che si richiedono per l'ammissione agli impieghi dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

La scelta è fatta da una commissione composta del direttore generale delle carceri, che la presiede, del direttore capo della divisione dei fabbricati carcerari, di un ispettore compartimentale del genio civile, da richiedersi al Ministero dei lavori pubblici, e dell'ingegnere più anziano dello stesso ufficio tecnico il quale disimpegna altresì le funzioni di segretario. A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 5.

Gli ingegneri prescelti sono soggetti ad un esperimento di servizio, dopo il quale soltanto è loro conferita la nomina definitiva. Durante l'esperimento, che può essere limitato ad un anno, se si tratta di funzionario già in servizio dello Stato, si corrisponde a questi un assegno pari allo stipendio che percepiva in retribuzione del posto da lui coperto, purchè non superiore alle lire quattromila; se si tratta di un estraneo, l'esperimento non può durare meno di tre anni, colla retribuzione mensile di lire 250.

Art. 6.

Le promozioni di stipendio sono conferite per titoli di merito, colla guida dell'anzianità, previa deliberazione della commissione istituita coll'art. 30 del regolamento del personale amministrativo delle carceri.

Qualora la commissione non ritenga subito promovibile l'ingegnere che occupa il posto che segue immediatamente quello resosi scoperto, si manterrà provvisoriamente la vacanza, la quale non potrà eccedere il periode di due anni.

Art. 7.

I funzionari che attualmente prestano servizio nell'ufficio tecnico sono collocati nel ruolo come sopra modificato, seguendo l'ordine in cui essi si trovano per grado e per stipendio.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, saranno applicabili le norme generali del regolamento per le carriere degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni sulla materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 83. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

N. 571 N. 571.

Regio Decreto *che approva il regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerarî e dei riformatorî governativi, nonchè del personale ad essi aggregato.*

15 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 29 *ottobre* 1904, *n.* 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 318, colla quale furono approvati gli organici del personale tecnico e amministrativo delle carceri e dei riformatorî e di quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatorî;

Visti i decreti reali 6 luglio 1900, n. 7010, 26 giugno 1896, n. 273, 9 giugno 1898, n. 223, 1° settembre 1901, n. 421;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî governativi, nonchè del personale ad essi aggregato, visto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 ottobre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 84. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

REGOLAMENTO

per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, nonchè del personale ad essi aggregato.

REGOLAMENTO

per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî governativi, nonchè del personale ad essi aggregato.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Impiegati amministrativi.

Art. 1.

Gli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî governativi sono distinti in tre categorie: amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Appartengono alla prima gli ispettori generali, i direttori, i vice direttori e i segretari; alla seconda i contabili e i computisti; alla terza gli ufficiali d'ordine.

Art. 2.

I gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati di ciascuna categoria, nonchè il numero di essi, sono determinati dalla tabella *A* annessa al presente regolamento.

Art. 3.

Si provvede con decreto reale alle nomine e alle promozioni di grado degli impiegati amministrativi e ai trasferimenti o passaggi dei medesimi da una ad altra amministrazione.

Alle nomine degli alunni e degli incaricati che costituiscono il personale aggregato, alle promozioni di classe e alle disposizioni di destinazione e di tramutamento di tutti gli impiegati, si provvede con decreto ministeriale.

Art. 4.

L'ufficio d'impiegato dell'amministrazione carceraria è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, impiego o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere d'amministrazione, commissario di sorveglianza od altro ufficio in tutte le società costituite a fine di lucro.

Gli impiegati possono esser prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del ministro, da concedersi caso per caso.

Capitolo II.

Personale aggregato.

Art. 5.

Al personale amministrativo sono aggregati cappellani, medici-chirurghi, farmacisti, maestri, agronomi, dirigenti ed assistenti tecnici, capi d'arte e suore, per gli speciali servizi dei vari stabilimenti.

I funzionari del personale aggregato vengono semplicemente incaricati delle rispettive attribuzioni, per decreto ministeriale, colle retribuzioni stabilite dalla tabella *B* annessa a questo regolamento. Essi non hanno carattere d'impiegati governativi, nè diritto a pensione, nè ad altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc. ecc.

Per la nomina dei medici-chirurghi e dei farmacisti si provvede dal Ministero, previo il parere di una commissione nominata all'uopo dal prefetto della rispettiva provincia, e composta dal consigliere delegato, presidente, dal medico provinciale e da un funzionario a scelta del prefetto stesso.

All'ufficio di cappellano va, di regola, unito quello di maestro; ma, quando il Ministero lo ravvisi necessario, si provvede con appositi maestri alla istruzione civile dei detenuti, e specialmente dei ricoverati nei riformatori.

Al detto personale si applicano le norme disciplinari stabilite per gli impiegati amministrativi, fatta eccezione pei medici-chirurghi, pei cappellani e pei maestri di ciò che si riferisce all'obbligo imposto dall'art. 4.

CAPITOLO III.

Ammissione agli impieghi.

Art. 6.

Agli impieghi dell'amministrazione carceraria non si è ammessi che cominciando dall'alunnato; si fa eccezione soltanto per i direttori sanitari secondo la disposizione sancita dall'art. 22 del presente regolamento, e per la metà dei posti di ufficiali d'ordine che spettano agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, in applicazione della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

La nomina ad alunno è fatta in seguito ad esame di concorso, che viene indetto per un determinato numero di posti ogni qualvolta ve ne sia bisogno.

Art. 7.

Per essere ammessi ai vari concorsi, gli aspiranti devono provare:

a) di essere cittadini italiani;

b) di avere compiuti i 20 anni e non superati i 30;

c) di aver sodisfatti gli obblighi della leva;

d) di essere dotati di sana e robusta costituzione e andare esenti da difetti o imperfezioni fisiche, fra cui si comprende la statura inferiore alla normale di metri 1.60;

e) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non essere mai incorsi in alcuna condanna penale;

f) di avere conseguito:

per gli aspiranti agli impieghi della categoria amministrativa, la laurea in giurisprudenza in una delle università del Regno o il diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze, o la laurea conseguita in una delle regie scuole superiori di commercio in Venezia, Genova e Bari, sezione consolare, magistrale e di diritto;

per gli aspiranti agli impieghi della categoria di ragioneria, la licenza di liceo o d'istituto tecnico, o la licenza dalle suddette scuole superiori di commercio, sezione commerciale;

per gli aspiranti agli impieghi della categoria d'ordine, la licenza dal ginnasio o dalla scuola tecnica.

Art. 8.

Agli esami di concorso ai posti di alunno nella categoria d'ordine possono essere ammessi i graduati del corpo degli agenti di custodia che, pur trovandosi sprovvisti dei titoli di studio sopraccennati, abbiano serbato sempre ottima condotta, prestato lodevole e non interrotto servizio per sette anni almeno e non oltrepassata l'età di 35 anni.

Durante il periodo di servizio per l'alunnato, verranno ad essi conservate le competenze del grado.

Art. 9.

Agli esami di concorso pei posti di alunno nella categoria di ragioneria possono essere ammessi anche gli ufficiali d'ordine, purchè provvisti della licenza di ginnasio o di scuola tecnica, contino almeno tre anni di servizio nell'amministrazione, e sieno riconosciuti meritevoli dalla commissione centrale indicata all'art. 12.

Art. 10.

Quando venga notificata l'apertura di un concorso, le relative domande, corredate dei prescritti documenti, sono fatte pervenire al Ministero dell'interno per mezzo dei prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.

Art. 11.

Gli ammessi ai concorsi devono sostenere un esame scritto ed orale sulle materie indicate nei programmi stabiliti dal presente regolamento, i quali possono essere mutati per decreto ministeriale ogni qualvolta si ravvisi necessario.

Le prove scritte sono quattro per l'ammissione agli impieghi di prima categoria, tre per quelli di seconda e due per quelli di terza.

La prova orale può cadere su tutto il programma e deve durare non meno di mezz'ora per ciascun concorrente.

Art. 12.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione composta del direttore generale delle carceri, presidente, di un capo divisione del Ministero dell'interno, di un ispettore generale delle carceri, di un consigliere di corte d'appello e di un professore universitario per la categoria amministrativa Per le categorie di ragioneria e d'ordine sono sostituiti, al consigliere di corte d'appello, un funzionario di ragioneria del Ministero avente grado non inferiore a quello di capo sezione; al professore universitario, un professore d'istituto tecnico.

In caso d'impedimento di uno dei commissari, viene nominato un supplente, scelto nella stessa categoria dei funzionari a cui appartiene il commissario impedito.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della direzione generale delle carceri.

Gli esami si fanno in Roma, salvo, ove sia ritenuto conveniente, stabilire con decreto ministeriale che le prove scritte seguano in determinati capoluoghi di provincia.

Art. 13.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la commissione riunita formula, sulle materie del programma, il tema da svolgersi nella giornata.

Art. 14.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti ancorchè non attinenti al tema, tranne il testo delle leggi, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

I concorrenti che contravvengono a questa disposizione sono *ipso facto* esclusi dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza di tali disposizioni, ed ha la facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale effetto uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 15.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone in una busta,

unitamente ad altra di minor formato entro la quale abbia messo un foglietto col proprio nome, cognome e paternità, dopo di che, chiuse l'una e l'altra busta, rimette il piego al commissario presente.

Questi vi appone la propria firma colla indicazione della data e dell'ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati alla presenza di uno dei commissari e del segretario, e da essi firmati

I pieghi sono poi aperti alla presenza della commissione quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 16.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Per ottenere l'approvazione, i concorrenti devono riportare non meno di sei decimi per ogni singola prova scritta, e non meno di sette decimi nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

Art. 17.

I candidati che ottengono nell'esame l'idoneità, fino alla concorrenza dei posti per cui fu bandito il concorso, sono nominati alunni e classificati secondo l'ordine dei punti ottenuti. A parità di punti hanno la precedenza coloro che prestarono servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato o nell'esercito; a parità di titolo quanto al servizio, hanno la precedenza quelli di età maggiore.

Art. 18.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione è redatto, giorno per giorno, il processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 19.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide le contestazioni relative alla precedenza dei

concorrenti, e ordina la pubblicazione dei nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta da ciascuno.

Art. 20.

Gli alunni devono fare un tirocinio di almeno sei mesi per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e per dar prova della necessaria attitudine.

Questo tirocinio è gratuito se gli alunni esercitano il loro ufficio nel paese ove hanno domicilio, ma il Ministero può concedere ad essi un' indennità mensile, non eccedente le cento lire, quando siano destinati a prestar servizio fuori del luogo di loro ordinaria dimora.

Il compenso agli alunni retribuiti, deve essere tratto dalle economie che si verificano sul capitolo del personale dell'amministrazione delle carceri.

Art. 21.

Terminato il tirocinio, gli alunni che hanno dato prova di possedere i requisiti necessari a sostenere convenientemente l'ufficio, acquistano diritto alla nomina ai posti retribuiti che si renderanno vacanti nell'ultimo grado e nell'ultima classe della rispettiva categoria, secondo la graduatoria dell'esame di ammissione.

Gli alunni che al termine del tirocinio semestrale non sono riconosciuti idonei, possono essere tenuti in esperimento per quel periodo di tempo che venga stabilito dalla commissione di cui all'art. 30, senza che perciò si ritardino le nomine degli altri, e se in questa ulteriore prova non danno migliori risultati, sono licenziati, previo parere della commissione stessa.

Possono egualmente essere licenziati durante il primo e il secondo esperimento, sentita la commissione predetta, gli alunni che non tengano regolare condotta.

Art. 22.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, potranno essere nominati, coll'annuo stipendio di lire 3,500, ed inclusi nel ruolo dei direttori di 5ª classe, direttori sanitari alie-

nisti pei manicomi giudiziari, a scelta della commissione centrale indicata all'art. 30, fra quei sanitari che abbiano già prestato l'opera loro in tale qualità negli istituti medesimi, o che per altri titoli siano ritenuti adatti all'ufficio, e che riuniscano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi in genere nell'amministrazione, eccettuato quello dell'età che può arrivare a 40 anni.

In tali casi saranno aggiunti alla commissione suddetta altri due membri nelle persone del direttore generale della sanità al Ministero dell'interno e di un professore universitario di psichiatria e clinica psichiatrica.

Capitolo IV.

Titoli di merito e di anzianità.

Art. 23.

Per gli impiegati che tengono ottima condotta e adempiono con diligenza gli obblighi del loro ufficio, costituiscono titoli di merito le pubblicazioni di lavori scientifici, l'essersi distinti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'avere reso importanti servizi straordinari, massime se non retribuiti, o se prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica, la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Per la promozione dei direttori alle prime due classi costituisce titolo di merito l'avere esercitato lodevolmente l'ufficio nei più importanti stabilimenti carcerari, specie se manifatturieri, l'avere compiuto con soddisfazione del Ministero missioni o incarichi straordinari, l'avere esercitato attribuzioni speciali e di fiducia.

Art. 24.

L'anzianità degli impiegati è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe.

In caso di parità di data del decreto di ultima nomina o promozione, si risale ai decreti della nomina o promozione

precedente, e così di seguito fino alla prima nomina ad impiego stabile.

La precedenza è determinata dalla classificazione avuta dai concorrenti negli esami per ammissione all'impiego o per promozione.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli, ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età degli impiegati.

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quelle del proprio grado non costituisce titolo di precedenza nell'anzianità dei funzionari.

Art. 25.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo passato in aspettativa per ragioni di famiglia e quello durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalle funzioni, quando ciò venga espressamente stabilito nel decreto che infligge la sospensione, fermo il disposto dell'art. 50.

Art. 26.

I ruoli di anzianità devono essere pubblicati a stampa nel gennaio di ogni anno, dandosene avviso sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati iscritti possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della propria posizione di anzianità.

Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

Capitolo V.

Promozioni.

Art. 27.

Gli ispettori generali sono scelti per titoli di *merito speciale* dal ministro fra i direttori delle prime due classi.

Le promozioni di classe fra i direttori, fino alla terza inclusiva, sono conferite per anzianità; e così pure quelle da una classe all'altra dei gradi inferiori.

Si conferiscono esclusivamente per titoli di *merito* le promozioni nelle prime due classi dei direttori e quelle da vice direttore a direttore.

Per merito esclusivo di esame sono conferite le promozioni dei segretari e dei contabili al grado di vice direttore e dei computisti al grado di contabile.

Art. 28.

I posti di vice direttore sono conferiti ai segretari di 1ª classe e ai contabili in seguito ad esame d'idoneità a cui vengono ammessi quando abbiano compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, i primi un periodo di sei anni e gli altri di dodici anni di effettivo servizio nell'amministrazione, di cui sei col grado effettivo di contabile.

Quando il numero dei segretari di 1ª classe che concorrono a detti esami sia minore di quello dei contabili, vi sono ammessi anche i segretari di 2ª classe, fino a raggiungere il pareggio numerico tra i due gradi, purchè abbiano compiuto otto anni di servizio nel modo sopraindicato.

I posti di contabile si conferiscono ai computisti di 1ª classe, previo esame d'idoneità

Nei casi in cui difettino concorrenti di detta classe, o l'esperimento da essi subìto abbia risultato negativo, possono essere ammessi agli esami stessi i computisti di 2ª classe, purchè abbiano due anni di anzianità nel grado, alla data del decreto con cui si bandisce il concorso.

Nel computo del periodo di servizio si tiene conto anche dell'alunnato.

Art. 29.

L'anzianità sola non dà diritto a promozione, ma deve essere sempre accompagnata da ottima condotta, da diligenza e da comprovata idoneità a coprire il posto nella classe o nel grado superiore.

Tanto il conferimento delle promozioni, quanto l'esclusione degli impiegati dalle medesime, sono deliberati dalla commissione indicata all'art. 30; e delle ragioni dei pareri relativi è fatto risultare in appositi verbali.

Art. 30.

La commissione che designa gli impiegati di ruolo ai quali spetti la promozione per merito o l'esclusione da quella per anzianità, è composta del sotto-segretario di Stato per l'interno, presidente, del direttore generale delle carceri, vice-presidente, del direttore capo della divisione che tratta gli affari del personale carcerario, di un altro direttore capo di divisione od ispettore generale a scelta del ministro e di un ispettore generale delle carceri.

Per la validità delle deliberazioni di questa commissione basta la presenza di quattro membri, fra i quali il direttore generale delle carceri e il capo della divisione del personale carcerario, o chi gerarchicamente lo rappresenta.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale delle carceri.

Delle deliberazioni è compilato verbale a sottoscriversi da tutti i membri presenti; ma esse non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del ministro.

Art. 31.

Prima degli esami di promozione ai gradi di vice-direttore e di contabile, la commissione di cui all'art. 12 accerta se ciascuno degli aspiranti abbia dato prove di capacità, di diligenza e di buona condotta, e per decreto del ministro potranno esserne esclusi coloro pei quali la commissione stessa abbia emesso giudizio non favorevole, nonchè quelli che sieno sottoposti a procedimento penale o che nell'ultimo biennio furono puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per un mese.

Art. 32.

I programmi degli esami di promozione sopraindicati, sono allegati al presente regolamento, e possono essere modificati, quando ne sia riconosciuta la necessità, con decreto ministeriale.

Le prove sono scritte ed orali, e vengono date innanzi alla stessa commissione indicata all'art. 12.

Le prove scritte sono quattro per la carriera amministrativa, e tre per quella di ragioneria, e devono svolgersi in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie indicate nel programma.

La prova orale deve durare non meno di mezz'ora per ciascun candidato.

Sono applicabili agli esami di promozione le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19.

Art. 33.

Nella graduatoria dell'esame di promozione, i segretari tanto di 1ª che di 2ª classe hanno sempre la precedenza sui contabili, ed i segretari di 1ª classe su quelli di 2ª, indipendentemente dal numero dei punti riportati. Così pure i computisti di 1ª classe si antepongono a quelli di 2ª.

A parità di punti tra due funzionari dello stesso grado e della stessa classe, la precedenza è determinata dall'anzianità.

Art. 34.

Nonostante il risultato degli esami, può essere ritardata la promozione degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 31.

Art. 35.

Gli impiegati dell'amministrazione carceraria non possono essere promossi di grado o di classe se il loro precedente servizio non abbia una durata complessiva corrispondente a due anni per ogni classe nei singoli gradi percorsi.

Art. 36.

Per ragioni di servizio possono essere promossi impiegati in eccedenza del numero stabilito per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè nei gradi e nelle classi superiori della rispettiva categoria si abbiano, in complesso, altrettante vacanze di posti, fatta eccezione di quelli della categoria amministrativa che possono competere agli impiegati di ragioneria in conseguenza dell'applicazione degli articoli 27 e 28.

Capitolo VI.

Cambi di amministrazione

Art. 37.

Nei gradi inferiori a quelli di ispettore generale e di direttore, è consentito agli impiegati dell'amministrazione carceraria di passare ad altra delle varie amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due impiegati forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera, e che siano provveduti di eguale stipendio.

Per tale provvedimento è necessario il parere favorevole della commissione di cui all'art. 30, in quanto possa interessare gli impiegati dell'amministrazione carceraria, salve le disposizioni che regolano siffatti movimenti nelle altre amministrazioni.

Art. 38.

L'impiegato che, in conseguenza delle disposizioni del precedente articolo, passi nei ruoli dell'amministrazione carceraria, conserva in massima la propria anzianità; ma non può, per effetto di essa, occupare nei ruoli medesimi un posto più vantaggioso di quello coperto dall'impiegato col quale fece il cambio.

Art. 39.

Il trasferimento d'impiegati da altre amministrazioni dello Stato nell'amministrazione delle carceri non può essere consentito se non coll'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 37 e 38.

Capitolo VII.

Disciplina.

Art. 40.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati dell'amministrazione carceraria sono:

1° la censura;

2° la sospensione;

3° la dispensa dal servizio;

4° la destituzione.

Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio dell'impiegato.

Art. 41.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dalle funzioni per un mese, o per termine minore con perdita di anzianità, non possono applicarsi senza il previo parere della commissione di cui all'art. 30.

Uguale procedimento deve osservarsi per l'applicazione dei provvedimenti contemplati negli articoli 11, 12 e 13 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

La commissione non può deliberare se non dopo che l'impiegato abbia reso per iscritto le sue deduzioni e giustificazioni, per la qual cosa verrà al medesimo assegnato un congruo termine dall'amministrazione; salvo alla commissione stessa di disporre, nei casi dubbi, un supplemento d'istruttoria, o di ordinare che l'accusato comparisca personalmente a discolparsi dinanzi ad essa.

Le deliberazioni della commissione e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.

Art. 42.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e può essere inflitta:

a) per negligenza;

b) per ingiustificata assenza dall'ufficio o per ingiustificato ritardo a ritornare dopo scorso il congedo;

c) per violazione del disposto dell'art. 4 del presente regolamento;

d) per contegno non corretto verso i propri superiori o dipendenti;

e) per irregolare condotta.

Art. 43.

La censura è inflitta, sentite le deduzioni dell'impiegato, con provvedimento del direttore generale o del prefetto.

Contro il provvedimento della censura è ammesso il ricorso al ministro in via gerarchica entro 15 giorni dalla notificazione.

Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 44.

La sospensione è di due gradi:

1° da un giorno ad un mese;

2° da un mese e un giorno a sei mesi.

Essa reca la perdita dell'intiero stipendio o di parte di esso, secondo le disposizioni del decreto che la infligge, ma non esonera l'impiegato dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato nel decreto stesso.

La sospensione è inflitta con decreto ministeriale, contro il quale è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso deve essere sentita la commissione di cui all'articolo 30.

Art. 45.

La sospensione di primo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'art. 42;

b) per lieve insubordinazione o per eccitamento all'insubordinazione verso i superiori;

c) per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 46.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione di primo grado, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave insubordinazione o per eccitamento all'insubordinazione seguito da effetto;

c) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Art. 47.

Deve essere immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio, l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione, o sia egli sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, può, nelle forme indicate dai precedenti articoli, essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Art. 48.

L'impiegato che sia stato assoluto o prosciolto cessa, di regola, di essere sospeso, e riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti.

Tuttavia l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari colle norme stabilite dal presente regolamento, nonostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione, od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, o sentenza od ordinanza che dichiari il fatto non costituire reato ai termini di legge, o dichiari prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, ovvero non siasi potuto procedere o siasi arrestata l'azione per difetto o desistenza d'istanza privata.

Quando l'impiegato, nonostante l'avvenuta assoluzione, sia riconosciuto meritevole di sospensione, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Art. 49.

L'impiegato, condannato con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la dispensa dal servizio o la destituzione, è sospeso finchè non abbia scontato la pena, con perdita dell'anzianità e dell'intiero stipendio o di parte di esso.

Art. 50.

In qualsiasi caso di revoca della sospensione che abbia prodotto perdita dell'anzianità, si stabilisce nel relativo decreto se e per quali motivi l'impiegato abbia diritto di riacquistare l'anzianità perduta.

Riconosciuto tale diritto, se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado o nella classe deve essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 51.

La dispensa dal servizio è ordinata con decreto reale, e produce la perdita del grado e dell'impiego, salvo il diritto alla pensione od alla indennità ai termini di legge.

Art. 52.

S'incorre nella dispensa dal servizio, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione di secondo grado, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso d'autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio con pregiudizio dello Stato e dei privati;

e) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;

f) per offese alla persona del Re, alla famiglia reale, alle Camere legislative;

g) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 53.

La destituzione è pronunciata per decreto reale e produce la perdita del grado e dell'impiego e gli altri effetti portati dalle norme generali vigenti.

Art. 54.

S'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli, o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza.

Art. 55.

S'incorre inoltre nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria, o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, o per altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Capitolo VIII.

Disposizioni speciali.

Art. 56.

Nelle direzioni degli stabilimenti carcerari, in mancanza del direttore, questi è sostituito dal vice direttore; man-

cando anche il vice direttore, la temporanea reggenza dell'ufficio compete al segretario, e dopo di lui al contabile, a cui succedono in quest'ordine gerarchico di precedenza gli altri funzionari inferiori per categoria e per stipendio.

Nelle direzioni delle carceri giudiziarie, alle quali non è, d'ordinario, addetto un contabile, la temporanea reggenza dell'ufficio, in mancanza del direttore e degli altri funzionari della prima categoria, può venire affidata agli impiegati inferiori per ordine di categoria e di stipendio, purchè ne siano ritenuti capaci e ne assumano la responsabilità.

Tutte le volte che le necessità del servizio lo richiedano, potranno i vice direttori essere incaricati di reggere le direzioni di stabilimenti di minore importanza.

Art. 57.

Quando la temporanea reggenza di uno stabilimento resta per forza di circostanze affidata al contabile, ai sensi del precedente articolo, non potendo, per la legge sulla contabilità dello Stato, cumularsi sul medesimo funzionario le attribuzioni di ordinatore ed esecutore ad un tempo di operazioni contabili, la firma dei relativi ordini viene in tal caso assunta da un altro impiegato da designarsi dal Ministero.

Art. 58.

Negli stabilimenti penali in cui non è destinato il vice direttore, i doveri e le attribuzioni di questo fanno carico al direttore su cui gravano le inerenti responsabilità. Egli è perciò obbligato a tenere di sua mano specialmente i registri di controllo alla cassa e di compilare gli ordini di riscossione e di pagamento e gli ordini di carico e scarico del materiale; quando però le esigenze del servizio siano tali da costituirlo nella impossibilità di attendervi personalmente, può il direttore, per la esecuzione materiale di siffatte scritturazioni, valersi dell'aiuto di impiegati dipendenti, esclusi però sempre i contabili.

Art. 59.

Il funzionario dell'amministrazione delle carceri qualunque sia il suo grado, che si ricusi di raggiungere la destinazione datagli, e non la raggiunga di fatto nel termine stabilito, è dichiarato dimissionario.

Art. 60.

I contabili prestano una cauzione di tremila lire mediante deposito di tale somma nelle casse dello Stato, o vincolando titoli del debito pubblico la cui rendita, ragguagliata al corso medio dell'ultimo semestre, rappresenti il capitale suddetto.

La cauzione può essere costituita, per una parte non superiore ai due terzi, mediante la trattenuta dell'aumento di stipendio conseguito dall'impiegato colla promozione al grado di contabile, senza tener conto degli aumenti sessennali che esso possa per avventura avere già ottenuti per ragione di anzianità di servizio.

Art. 61.

Ai computisti di 1ª classe possono essere affidate le funzioni di contabile negli stabilimenti di minore importanza, per sopperire a deficienze di personale e a necessità di servizio.

In tal caso costoro sono tenuti a prestare una cauzione di millecinquecento lire nei modi indicati dall'articolo precedente. Fino a che conservano tale ufficio, compete ad essi una gratificazione annua di duecentocinquanta lire, la quale può essere loro trattenuta per la costituzione della cauzione, a norma dell'articolo medesimo.

Art. 62.

È in facoltà del Ministero di valersi dell'opera dei funzionari dell'amministrazione per missioni straordinarie, e specialmente di quella dei direttori, ritenuti all'uopo più adatti, per visite ed ispezioni a stabilimenti carcerari.

Per l'adempimento di incarichi, e principalmente per la revisione delle contabilità degli stabilimenti carcerari, possono essere destinati in servizio temporaneo al Ministero,

senza diritto ad alcuna indennità speciale, funzionari di ogni categoria dell'amministrazione delle carceri, purchè non abbiano grado superiore a quello di vice direttore.

La scelta di questo personale è fatta volta per volta dalla commissione centrale permanente tra coloro che siano qualificati ottimi dalle rispettive autorità dirigenti ed abbiano inoltre provata e notoria attitudine all'ufficio cui sono chiamati.

Se dopo un esperimento di sei mesi, tali impiegati saranno cionondimeno ritenuti disadatti alle attribuzioni loro affidate, verranno, previo il parere della suddetta commissione, rimandati agli stabilimenti in provincia.

A tali disposizioni si fa eccezione per gli impiegati da chiamarsi ai gabinetti con incarichi speciali e fiduciari, non potendo la scelta di essi andar soggetta ad alcuna restrizione.

Art. 63.

Hanno diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati degli stabilimenti, o, in mancanza, a spese dell'amministrazione, gli ispettori generali di 2ª classe e i direttori, nella misura indicata dalla tabella *C* annessa al presente regolamento. Quando sono incaricati della direzione di uno stabilimento, l'alloggio o l'indennità relativa spettano pure ai vice direttori.

Hanno egualmente diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati dello stabilimento tutti gli impiegati amministrativi e il personale aggregato nella località indicate nella tabella *D*.

Tutti gli altri impiegati che occupano alloggi negli stabilimenti devono corrisponderne l'affitto nella somma determinata dal Ministero.

Art. 64.

A tutto il personale amministrativo ed aggregato addetto a stabilimenti posti in località assolutamente isolate o malsane, è assegnata una indennità, giusta la tabella *E*.

Capitolo IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 65.

I posti che all'applicazione del nuovo organico verranno a risultare vacanti tra i direttori di 5ª classe, saranno conferiti secondo le norme stabilite dall'art. 6 del regio decreto 9 giugno 1898, n. 223, e cioè per tre quinti ai vice direttori e per due quinti ai ragionieri, dei quali uno per merito di esame secondo la graduatoria esistente, e uno per anzianità, riservando i tre ultimi ai direttori sanitari, di cui è cenno all'art. 22. Questi posti saranno conferiti ai medici alienisti attualmente incaricati della direzione sanitaria dei manicomi giudiziari, senza tener conto delle disposizioni all'uopo fissate dall'articolo suddetto.

Art. 66.

Nei posti di vice direttore sono collocati promiscuamente, a gruppi, nella proporzione indicata al precedente articolo, i vice direttori attuali e quegli altri impiegati già dichiarati idonei a tale grado in seguito all'esame sostenuto, nonchè una parte dei ragionieri, pei quali ultimi non potendosi avere graduatoria di esame, si seguiranno soltanto i criteri del merito, a giudizio della commissione sopraccennata.

Nel procedere a tale classificazione, dopo che sia esaurito il ruolo dei funzionari investiti del grado di vice direttore e di quelli già dichiarati idonei al grado medesimo, si lascieranno vacanti nel nuovo ruolo i posti che spetterebbero nella proporzione di tre quinti ai vice direttori medesimi, collocandovi soltanto nella proporzione di due quinti, e cioè a gruppi di due, quei ragionieri che potranno trovarvi luogo fino alla concorrenza del numero stabilito di sessanta posti.

Art. 67.

I ragionieri che per effetto della disposizione del precedente articolo non potranno entrare nel ruolo dei vice di-

rettori, saranno classificati fra i contabili di 1ª classe. Essi non verranno obbligati ad esercitare le funzioni di contabile, e potranno essere eccezionalmente incaricati di quelle di vice direttore, ma non conseguiranno l'effettività di tale grado, se non superando l'esperimento di cui all'art. 28.

Art. 68.

I posti di contabile di 1ª classe che rimarranno disponibili dopo il collocamento dei ragionieri nel modo indicato dall'articolo precedente, saranno conferiti ai contabili attuali, a giudizio della commissione centrale, coi criteri stabiliti dagli articoli 27 e 29.

Così pure i sette posti di ufficiale d'ordine di 1ª classe di nuova istituzione, e quelli che resteranno vacanti nella 2ª classe, saranno dati agli impiegati dello stesso grado, colle norme sopraindicate.

Art. 69.

Gli attuali scrivani di 1ª e di 2ª classe saranno collocati nel ruolo degli ufficiali d'ordine di 3ª classe, in ordine di anzianità, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 70.

Le attribuzioni che il regolamento generale delle carceri, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260, affida al ragioniere, e i doveri speciali relativi alla contabilità e alla vigilanza sulla azienda industriale od agricola imposti al funzionario stesso, passano al vice direttore, il quale può essere coadiuvato, ove occorra, nella esecuzione materiale delle scritturazioni, da un impiegato subalterno.

Art. 71.

Tutte le disposizioni precedenti, contrarie a quelle del presente regolamento, sono abrogate.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI

Tabella A.
Art. 2 del regolamento.

RUOLO ORGANICO

del personale amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi.

GRADI E TITOLI	Classe	Posti per gradi	Posti per classi	Stipendi individuali	Stipendi per classi	Spesa per categorie
Carriera amministrativa						
Ispettori generali	1ª	4	2	7,000	14,000	
	2ª		2	6,000	12,000	
Direttori	1ª	87	7	6,000	42,000	
	2ª		16	5,000	80,000	
	3ª		20	4,500	90,000	680,500
	4ª		22	4,000	88,000	
	5ª		22	3,500	77,000	
Vice direttori	Unica	60	—	3,000	180,000	
Segretari	1ª	45	15	2,500	37,500	
	2ª		30	2,000	60,000	
Alunni	—	9				
		205			*Da rip.*	680,500

GRADI E TITOLI	Classe	Posti per gradi	Posti per classi	Stipendi individuali	Stipendi per classi	Spesa per categorie
Carriera di ragioneria					*Riporto.*	680,500
Contabili	1ª	88	30	3,000	90,000	335,000
	2ª		58	2,500	145,000	
Computisti	1ª	55	35	2,000	70,000	
	2ª		20	1,500	30,000	
Alunni	—	10				
		153				
Carriera d'ordine						
Ufficiali d'ordine	1ª	90	7	2,500	17,500	154,500
	2ª		25	2,000	50,000	
	3ª		58	1,500	87,000	
Alunni	—	5				
		95				
		453				1,170,000

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella B.
Art. 5 del regolamento.

ASSEGNI AL PERSONALE AGGREGATO

	Assegni annui	
Funzionari.	minimi	massimi
Cappellani.	200	1,800
Medici-Chirurghi	200	1,800
Farmacisti	200	1,800
Maestri di scuola pei Riformatori.	200	1,500
» » per gli stab. carcerari.	200	600
Insegnanti diversi	200	600
Suore.	200	600
Agronomi per le case pen. agricole.	1,800	3,800
Dirigenti tecnici	2,000	3,000
Assistenti tecnici.	350	1,020
Capi d'arte	800	2,500
Personale di basso servizio.		
Inservienti delle manifatture.	300	960
Inservienti ed infermieri della amministrazione domestica.	300	800
	(oltre il vitto)	

(1) Per gli stabilimenti qui sotto indicati l'assegno è il seguente:

	Minime	Massime
Asinara	L. 1,800	L. 2,500
Bitti e Onani.	» 1,800	» 3,500
Capraia	» 1,800	» 2,500
Castiadas	» 1,800	» 3,500
Gorgona	» 1,800	» 2,200
Nisida.	» 1,800	» 2,500
Pianosa	» 1,800	» 2,600
Santo Stefano.	» 1,800	» 2,200
Sarcidano (Isili)	» 1,800	» 3,500

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella C.
Art. 63 del regolamento.

ELENCO DELLE LOCALITÀ

nelle quali è dovuta ai funzionari indicati nell'art. 63 del regolamento, in mancanza dell'alloggio, una corrispondente indennità.

Categoria	LOCALITÀ	Stato di famiglia		
		Celibi o vedovi senza prole	Ammogliati senza prole od ammogliati o vedovi con non più di un figlio, di età inferiore ai 7 anni	Ammogliati o vedovi con prole di età superiore ai 7 anni
1	Civitavecchia-Roma	500	700	1,000
2	Bari-Lecce	400	650	800
3	Caltanissetta-Campobasso-Reggio Calabria	375	600	750
4	Aquila-Forlì-Gaeta-Santa Maria Capua Vetere	350	550	700
5	Aversa-Bologna-Pesaro-Potenza	325	500	650
6	Catania-Foggia-Gerace-Livorno-Lucera-Siracusa-Termini Imerese-Trapani	300	450	600
7	Cassino-Senigallia	250	400	500
8	Favignana-Montesarchio-Saluzzo-Volterra	225	350	450
9	Finalborgo-Milazzo-Narni-Portoferraio-Sarzana-Soriano nel Cimino	200	300	400

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella D.
Art. 63 del regolamento.

ELENCO

degli stabilimenti nei quali il personale amministrativo ed aggregato ha diritto all'alloggio gratuito.

1. —	Asinara	Casa penale
2. —	Bitti	Id.
3. —	Cagliari	Id.
4. —	Capraia	Id.
5. —	Castelfranco Emilia	Id.
6. —	Castiadas	Id.
7. —	Favignana	Id.
8. —	Gavi	Id.
9. —	Gorgona	Id.
10. —	Isili	Id.
11. —	Maddalena	Id.
12. —	Montelupo Fiorentino	Man. Giud
13. —	Nisida	Casa penale
14. —	Pianosa	Id.
15. —	Portolongone	Id.
16. —	Procida	Id.
17. —	Saliceta S. Giuliano	Id.
18. —	S. Lazzaro Parmense	Riformat.
19. —	Santo Stefano	Ergastolo
20. —	Sulmona	Casa penale
21. —	Torino (Generala)	Riformat.
22. —	Tremiti	Colonia coatti

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Indennità annuali assegnate al personale add[...]

QUALITÀ	STATO DI FAMIGLIA
Direttori	Celibi o vedovi senza prole
	Ammogliati senza prole
	Ammogliati o vedovi con prole
Vice Direttori	Celibi o vedovi senza prole
	Ammogliati senza prole
	Ammogliati o vedovi con prole
Segretari e Contabili	Celibi o vedovi senza prole
	Ammogliati senza prole
	Ammogliati o vedovi con prole
Computisti e Ufficiali d'ordine	Celibi o vedovi senza prole
	Ammogliati senza prole
	Ammogliati o vedovi con prole
Alunni	Celibi o vedovi senza prole
	Ammogliati senza prole
	Ammogliati o vedovi con prole
Medici-Agronomi-Farmacisti	Celibi o vedovi senza prole
	Ammogliati senza prole
	Ammogliati o vedovi con prole
Cappellani	

Roma, addì 15 settembre 1904.

Tabella E.
Art. 64 del regolamento.

tabilimenti posti in alcune località isolate.

A Castiadas-Isili		B Bitti-Tremiti		C Santo Stefano	
Pei primi ue anni	Dopo i primi due anni	Pei primi due anni	Dopo i primi due anni	Pei primi due anni	Dopo i primi due anni
600	800	400	600	200	400
800	1,000	500	700	300	500
1,000	1,200	600	800	400	600
400	600	300	400	180	250
500	700	350	450	250	320
600	800	400	500	320	400
300	500	250	300	150	200
400	600	300	350	200	250
500	700	350	400	250	300
250	350	150	200	120	150
300	400	200	250	150	180
350	450	250	300	180	220
200	300	140	180	110	130
250	350	160	220	140	160
300	400	230	280	170	200
300	500	250	300	150	200
400	600	300	350	175	250
500	700	350	400	200	300
300	500	250	300	150	200

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

PROGRAMMI

PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE AI POSTI DI ALUNNO

(*Art. 11 del regolamento*)

PRIMA CATEGORIA

Carriera amministrativa.

Esame scritto.

I. — Diritto penale

II. — Diritto amministrativo.

III. — Economia politica e scienza delle finanze.

IV. — Lingua francese – Traduzione dall'italiano in francese.

Esame orale.

I. — *Diritto civile*: Della proprietà – Delle obbligazioni – Dei contratti – Dei quasi contratti e delle prove – Dei privilegi – Delle ipoteche.

II. — *Diritto costituzionale*: Del Governo monarchico rappresentativo – Della divisione dei poteri – Prerogative della Corona secondo lo statuto italiano – Istituzione e composizione del Senato – Attribuzioni del Parlamento – Privilegi parlamentari – Dei ministri e della responsabilità parlamentare – Dell'ordine giudiziario e dei giurati – Dei diritti guarentiti ai cittadini dallo statuto.

III. — *Diritto amministrativo*: Degli uffici dello Stato necessari e contingenti — Dello Stato, della provincia, del comune, delle associazioni e dei corpi morali – Del demanio pubblico – Dell'opera e dei beni dei privati che si richieggono per ragioni di pubblica utilità – Della forza pubblica – Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti.

— Dei collegi consultivi nella pubblica amministrazione – Delle obbligazioni dello Stato e del comune come persone

privata – Dell'esercizio dell'autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle provincie e dei comuni.

IV. — *Diritto penale*: Delle teorie di diritto penale – Beccaria – Romagnosi – Rossi – Scuola moderna. Definizione, distinzione e genesi del reato – Classificazione dei reati – Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione – Dei sistemi penitenziari.

V. — *Economia politica*: Del concetto della ricchezza e della scienza economica – Della produzione della ricchezza e del capitale – Delle forze naturali, degli scambi, della moneta e del credito – Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — *Storia e geografia*: Avvenimenti dal 1796 al 1815 – Trattato di Vienna – Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia – Divisioni generali della superficie terrestre – Confini dei vari Stati d'Europa – Geografia speciale dell'Italia – Linee principali di comunicazione – Divisioni amministrative – Prodotti.

VII. – 1. — Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;

2. — Legge sul consiglio di Stato e relativi regolamenti;

3. — Legge sulla corte dei conti;

4. — Legge sul contenzioso amministrativo;

5. — Legge sui conflitti di attribuzione;

6. — Legge e regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa;

7. — Legge e regolamento di pubblica sicurezza;

8. — Legge e regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

9. — Legge sulle opere pubbliche;

10. — Legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e regolamento relativo.

SECONDA CATEGORIA

Carriera di ragioneria.

Esame scritto.

I. — *Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.*

1. — Statuto fondamentale del Regno – Forma del Governo – Il Re – La Famiglia Reale – I poteri dello Stato – Diritti e doveri dei cittadini – Il Senato – La Camera dei deputati – I ministri – L'ordine giudiziario – Le istituzioni provinciali e comunali.

2. — Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno – Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali – Consiglio di Stato – Corte dei conti – Avvocatura erariale – Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro.

II. — *Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze:*

1. — Ricchezza e suoi fattori – Scambio – Valore – Moneta – Credito – Banche – Proprietà – Rendita – Salario – Interesse – Profitto – Consumo della ricchezza – Varie specie di consumi.

2. — Demanio e beni pubblici – Redditi patrimoniali degli enti pubblici – Tributi e loro classificazione – Debito pubblico – Credito comunale e provinciale – Monopolî e servizi pubblici – Bilanci pubblici – Spese pubbliche.

III. — *Ragioneria ed aritmetica applicata:*

1. — Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione – Il patrimonio – Funzioni ed organi dell'amministrazione economica – Valutazione dei singoli elementi patrimoniali – L'inventario – Il preventivo – L'esercizio – Le scritture – Il rendiconto – Aziende pubbliche, loro indole e loro caratteri – Azienda dello Stato – Aziende pubbliche minori – Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2. — Interessi semplici e composti - Annualità ed ammortamenti - Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi - Conti correnti nei vari casi e nei vari metodi - Riparti e loro applicazioni - Miscugli e loro alligazioni - Adeguati.

Esame orale.

I. — *Le materie delle prove scritte.*

II. — *Nozioni di diritto civile e commerciale:*

1. — Proprietà - Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Prove.

2. — Libri di commercio - Società commerciali - Lettere di cambio - Effetti di cambio.

III. — *Statistica:* Concetto generale della statistica - Sue divisioni principali - Raccolta dei dati - Medie statistiche - Strumenti della statistica - Operazioni principali della statistica ufficiale - Ordinamento degli uffici di statistica - Importanza pratica delle statistiche ufficiali - Statistica finanziaria.

IV. — *Storia e geografia:* Nozioni sommarie di storia d' Italia dalla rivoluzione francese al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d' Italia - Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della casa Savoia - Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

V. — *Traduzione dall'italiano in francese.*

TERZA CATEGORIA.

Carriera d'ordine.

Esame scritto.

I. — Svolgimento di un tema sopra una delle materie dell'esame orale.

II. — Quesito di aritmetica - Saggio di calligrafia (desunto dai lavori scritti).

Esame orale.

Nozioni di storia d'Italia contemporanea - Cenni sulla geografia d'Italia.

Nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno.

PROGRAMMI

PER GLI ESAMI DI PROMOZIONE

PRIMA CATEGORIA

Esame di promozione a vice direttore.

Prove scritte.

1. — Diritto penale e procedura penale.
2. — Diritto civile.
3. — Economia politica e statistica.
4. — Ordinamento delle carceri e dei riformatori (prova pratica).

Prove orali.

1. — Codici penale e di procedura penale.
2. — Codice civile.
3. — Disposizioni positive di diritto amministrativo e commerciale.
4. — Leggi, regolamenti e capitolati sul servizio carcerario e sui riformatori.

SECONDA CATEGORIA

Esami di promozione a contabile.

Prove scritte.

1. — Ordinamento delle carceri e dei riformatori - Capitolati relativi.
2. — Economia politica.
3. — Contabilità carceraria (prova pratica).

Prove orali.

1. — Materia delle prove scritte.
2. — Disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sulla corte dei conti, sulle tasse di registro e bollo.
3. — Disposizioni sugli stipendi, sull'aspettativa e disponibilità e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.
4. — Aritmetica bancaria e commerciale.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 572. N. 572.

LEGGE *che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia per la reciproca concessione di guarantigie ed agevolezze ai rispettivi operai.*

29 settembre 1904.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 31 *ottobre* 1904, *n.* 254)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipnlata fra l'Italia e la Francia il 15 aprile 1904, per la reciproca concessione di guarentigie ed agevolezze ai rispettivi operai, le cui ratifiche furono scambiate il 21 settembre 1904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TITTONI.
L. LUZZATTI.
RAVA.
STELLUTI-SCALA.

CONVENZIONE *tra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai.*

(15 aprile 1904).

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République française désirant, par des accords internationaux, assurer à la personne du travailleur des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévues pour les produits du travail, ed particulièrement: 1° faciliter à leurs nationaux travaillant à l'étranger la jouissance de leurs épargnes et leur ménager le bénéfice des assurances sociales, 2° garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progrès de la législation ouvrière,

ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

Son Excellence M. Tommaso Tittoni, Son ministre des affaires étrangères; Son Excellence M. Luigi Luzzatti, Son ministre du trésor; Son Excellence M. Luigi Rava, Son ministre de l'agricolture, de l'industrie et du commerce; Son Excellence M. le comte Enrico Stelluti-Scala, Son ministre des postes et des télégraphes;

LE PRÉSIDENT DE LA PÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Son Excellence M. Camille Barrère, ambassadeur de France près Sa Majesté le Roi d'Italie; M. Arthur Fontaine, directeur du travail au Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes de France;

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er.

Des négociations seront engagées à Paris, après la ratification de la présente convention, pour la conclusion d'arrangements fondés sur les principes énoncés ci-après et destinés à régler le detail de leur application, — exception faite pour l'arrangement relatif à la caisse nationale d'épargne de France et à la caisse d'épargne postale d'Italie, prévu sous le paragraphe *a*) ci-dessous, qui sera annexé à la convention.

a) Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la caisse nationale d'épargne de France, soit à la caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés sans frais de l'une des caisses à l'autre, chacune de ces caisses appliquant aut dépôts ainsi transférés les règles générales qu'elle applique aux dépôts effectués chez elle par les nationaux.

Un régime de transfert, sur des bases analogues, pourra être institué entre diverses caisses d'épargne privées de France et d'Italie, ayant leur siège dans de grandes agglomérations industrielles ou dans des villes frontières. Sans comporter la gratuité absolue des transferts, ce régime stipulera le concours des Administrations postales, soit gratuit, soit à tarif réduit.

b) Les deux Gouvernements faciliteront, par l'entremise tant des Administrations postales que des caisses nationales, le versement des cotisations des italiens résidant en France à la caisse nationale de prévoyance d'Italie et des français résident en Italie à la caisse nationale des retraites de France. Ils faciliteront, de même, le paiement en France des pensions acquises, soit par des italiens, soit par des français, à la caisse nationale Italienne, et réciproquement.

c) L'admission des ouvriers et employés de nationalité italienne à la constitution de retraites de vieillesse et peut-être d'invalidité, dans le régime général des retraites ouvrières actuellement élaboré par le Parlement français, ainsi que la participation des ouvriers et employés de nationalité

française au régime des retraites ouvrières en Italie, seront réglées aussitôt après le vote de dispositions législatives dans les pays contractants.

La part de pension correspondant aux versements de l'ouvrier ou employé, ou aux retenues faites sur son salaire, lui sera acquise intégralement.

En ce qui concerne la part de pension correspondant aux contributions patronales, il sera statué par l'arrangement, dans des conditions de réciprocité.

La part de pension à provenir éventuellement de subventions budgétaires sera laissée à l'appréciation de chaque Etat et payée sur ses ressources à ses nationaux ayant acquis une retraite dans l'autre pays.

Les deux Etats contractants faciliteront, par l'entremise tant des Administrations postales que de leurs caisses de retraite, le paiement en Italie des pensions acquises en France et réciproquement.

Les deux Gouvernements étudieront, pour les ouvriers et employés ayant travaillé successivement dans les deux Pays pendant des périodes minima à déterminer, sans remplir dans aucun des deux les conditions requises pour les retraites ouvrières, un régime spécial d'acquisition de retraite.

d) Les ouvriers et employés de nationalité italienne, victimes en France d'accidents par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que leurs représentants résidant en France, auront droit aux mêmes indemnités que les français, et réciproquement.

Les italiens bénéficiaires de rentes cessant de résider en France, ainsi que les représentants de la victime qui ne résidaient pas en France au moment de l'accident, auront droit à des indemnités à déterminer. Les capitaux constitutifs de ces indemnités, évalués d'après un tarif annexé à l'arrangement, pourront être versés à la caisse nationale italienne de prévoyance, à charge par elle d'assurer le service des rentes. La caisse nationale italienne d'assurance

contre les accidents du travail acceptera également, suivant tarif conventionnel, pour le risque d'indemnité aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d'accidents, les réassurances des assureurs français désireux de se décharger éventuellement de toutes recherches et démarches à cet égard. Des avantages équivalents seront réservés, par réciprocité, pour les français victimes d'accidents du travail en Italie.

e) L'admission des ouvriers et employés italiens, en France, à des institutions d'assurance ou de secours contre le chômage subventionnées par les pouvoirs publics, l'admission des ouvriers et employés français, en Italie, aux institutions de même nature, seront réglées, le cas échéant, après le vote dans les deux pays de dispositions légales relatives à ces institutions.

f) Les arrangements prévus au présent article seront conclus pour une durée de cinq années. Les deux Parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A défaut d'un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année, pour un délai d'un an, par tacite réconduction.

Art. 2.

a) Les deux Gouvernements détermineront, pour éviter les erreurs ou les fausses déclarations, la nature des pièces à présenter aux consulats italiens par les jeunes italiens embauchés en France, ainsi que la forme des certificats à fournir aux mairies par les dits consulats, avant délivrance aux enfants des livrets prescrits par la législation sur le travail des enfants. Les inspecteurs du travail se feront représenter les certificats à chaque visite; ils retireront les livrets indûment détenus.

b) Le Gouvernement français organisera des comités de patronage comprenant, autant que possible, des italiens parmi leurs membres, pour les régions industrielles où seront employés en grand nombre, de jeunes italiens logés en dehors de leurs familles par des intermédiaires.

c) Les mêmes mesures seront prises pour la protection des jeunes ouvriers français en Italie.

Art. 3.

Au cas où l'initiative serait prise par l'un des deux Etats contractants, ou par l'un des Etats avec qui ils entretiennent des relations diplomatiques, de convoquer divers Gouvernements à une conférence international dans le but d'unifier, par des conventions, certaines dispositions des lois protectrices des travailleurs, l'adhésion de l'un des deux Gouvernements au projet de conférence entraînerait, de la part de l'autre Gouvernement, une réponse favorable en principe.

Art. 4.

Au moment de signer cet accord, le Gouvernement italien prend l'engagement de compléter l'organisation dans tout le royaume, et plus particulièrement dans les régions où le travail industriel est développé, d'un service d'inspection fonctionnant sous l'autorité de l'Etat et offrant, pour l'application des lois, des garanties analogues à celles que présente le service de l'inspection du travail en France.

Les inspecteurs feront observer les lois en vigueur sur le travail des femmes et des enfants, et notamment les prescriptions qui concernent:

1° l'interdiction du travail de nuit;

2° l'âge d'admission au travail dans les ateliers industriels;

3° la durée du travail journalier;

4° l'obligation du repos hebdomadaire.

Le Gouvernement italien s'engage à publier un rapport annuel détaillé sur l'application des lois et règlements relatifs au travail des femmes ed des enfants; le Gouvernement français prend le même engagement.

Le Gouvernement italien déclare en outre qu'il a l'intention de mettre à l'étude et de réaliser graduellement la réduction progressive de la durée du travail journalier des femmes dans l'industrie.

Art. 5.

Chacune des deux Parties contractantes se réserve la faculté de dénoncer à toute époque lap résente convention et les arrangements prévus à l'article 1er, en faisant connaître son intention un an d'avance, s'il y a lieu de reconnaître que la législation relative au travail des femmes et des enfants n'a pas été respectée par l'autre partie, sur les points énoncés spécialement à l'article 4 alinéa 2, faute d'une inspection suffisante, ou par suite de tolérances contraires à l'esprit de la loi, ou que le législateur aura diminué sur les mêmes points la protection édictée en faveur des travailleurs.

Art. 6.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le quinze avril mil-neufcent-quatre.

(*L. S.*) TITTONI.
(») L. LUZZATTI.
(») L. RAVA.
(») E. STELLUTI-SCALA.

(*L. S.*) CAMILLE BARRÈRE.
(*L. S*) ARTHUR FONTAINE.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement du S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à la caisse nationale d'épargne de France et à la caisse d'épargne postale d'Italie, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1.

Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la caisse nationale d'épargne de France, soit à la caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d'un maximum de 1,500 francs, être transférés sans frais de l'une des caisses dans l'autre, et réciproquement.

Les domandes de transferts internationaux seront reçues, en France et en Italie, dans tous les bureaux de poste chargés, dans ces pays, du service de la caisse d'épargne.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rentes ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 2.

Les titulaires de livrets de la caisse nationale d'épargne de France ou de la caisse d'épargne postale d'Italie pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l'un de ces pays, des sommes déposées par eux à la caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux, rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à la caisse d'épargne détentrice des fonds.

Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de payement qui ne pourront excéder 1,500 francs chacun.

Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la caisse d'épargne. Ils seront adressés, directement et en franchise de port, par la caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le payement.

Art. 3.

Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

Art. 4.

Les sommes transférées d'une caisse dans l'autre porteront intérêt à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds jusqu'à la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 5.

Il sera établi, à la fin de chaque mois, par la caisse nationale d'épargne de France et la caisse d'épargne postale d'Italie, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la caisse d'épargne et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la caisse reconnue débitrice se libérera, dans le plus bref délai possible, envers l'autre caisse, au moyen de traites ou chèques sur Rome ou sur Paris.

Art. 6.

La caisse d'épargne de chacun des pays contractants pourra correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la caisse de l'autre pays.

Art. 7.

Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier.

L'échange des livrets entre la caisse d'épargne de chaque
ays et les bureaux de poste ou agences de l'autre pays
ura lieu en franchise.

Art. 8.

La caisse nationale d'épargne de France et la caisse
'épargne postale d'Italie arrêteront d'un commun accord,
près entente avec les administrations des postes des deux
ays, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exé-
ution du présent arrangement, y compris celles relatives
u change.

Art. 9.

Chaque partie contractante se réserve la faculté dans le
as de force majeure ou de circostances graves, de suspen-
re en tout ou en partie les effets de la présente con-
ention.

Avis devra en être donné à l'administration correspon-
ante par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service in-
rnational cessera de fonctionner.

Art. 10.

Le présent arrangement aura force et valeur a partir
u jour dont les caisses d'épargne des deux pays convien-
ront, dès que la promulgation en aura été faite d'après
s lois particulières à chacun des deux Etats.

Sauf les cas prévus à l' article 5 de la convention en date
ce même jour, il demeurera obligatoire pendante une
ırée de cinq années. Les deux parties contractantes de-
ont se prévenir mutuellement, une année à l'avance, si
ur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme.
défaut d'un tel avis, il sera prorogé d'année en année,
ur un délai d'un an, par tacite réconduction.

Lorsque l'une des deux parties contractantes aura an-
ncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets,
rrangement continuera d'avoir son exécution pleine et
ière pendant les douze derniers mois, sans préjudice de

la liquidation et du solde des comptes entre les caisses d'épargne des deux pays après l'expiration du dit terme.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont dressé le présent acte auquel ils ont apposé leurs signatures et leurs cachets.

Fait, en double expédition, à Rome, le quinze avril 1904.

(*L. S.*) TITTONI.
(») L. LUZZATTI.
(») L. RAVA.
(») E. STELLUTI-SCALA.

(*L. S.*) CAMILLE BARRÈRE.
(») ARTHUR FONTAINE.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la convention en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignès, se référant à l'article 5 de cette convention, ont d'un commun accord déclaré ce qui suit:

La loi française sur le travail des enfants et des femmes, visée par l'article 5 de la convention, est celle du 2 novembre 1892, modifiée par l'article 1er de la loi du 30 mars 1900. Toutefois, il est entendu que, éventuellement, les modifications à la dite loi déjà votées par le Sénat français à la date du 24 mars 1904, dans la mesure où elles prendraient force légale par le vote des deux Chambres, se substitueraient aux dispositions actuellement en vigueur pour l'appréciation prévue à l'article 5 de la dite convention.

La loi italienne sur le travail des femmes et des enfants, visée par l'article 5 de la convention, est celle du 29 juin 1902.

Il sera tenu compte, pour les appréciations prévues au dit article 5: en France, des avis de la commission supérieure du Travail dans l'industrie, établie par la loi du 2 novembre 1892, et du conseil supérieur du Travail; en Italie, de l'avis du conseil supérieur du travail, organisé par la loi du 29 juin 1902.

Fait, en double expédition, à Rome, le 15 avril 1904.

(*L. S.*) TITTONI.
(») L. LUZZATTI.
(») L. RAVA.
(») E. STELLUTI-SCALA.

(*L. S.*) CAMILLE BARRÈRE.
(») ARTHUR FONTAINE.

N. 573. N. 573.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento organico per gli agenti di vigilanza a tutela della silvicoltura nel bacino del Sele.*

25 luglio 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 3 *novembre* 1904, *n.* 25?)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese e per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, e l'art. 109 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 5 aprile 1903, num. 214;

Visto il parere del consiglio di Stato in data 20 maggio 1904, n. 3117-1220;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento organico per gli agenti di vigilanza a tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 ottobre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 82. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.
GIOLITTI.
RAVA.

REGOLAMENTO ORGANICO

per gli agenti di vigilanza a tutela della silvicoltura nel bacino del Sele

---

Capo I.

Organizzazione del servizio.

Art. 1.

È istituito un corpo di agenti giurati per il servizio di tutela della silvicoltura nel bacino del Sele a protezione delle sorgenti del costruendo acquedotto pugliese a norma delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 26 giugno 1902, n. 245, e nel capo IX del regolamento 5 aprile 1903, num. 214.

Ai predetti agenti giurati di vigilanza verrà attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, con decreto del Ministero dell'interno, nel modo stabilito dall'art. 36 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 21 agosto 1901, n. 409.

Art. 2.

Il numero degli agenti occorrenti per la vigilanza di cui all'articolo precedente, sarà fissato volta per volta dal Ministero dei lavori pubblici e di accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, secondo il bisogno, su proposta della commissione permanente per la tutela della silvicoltura nel bacino del Sele, istituita con decreto in data 16 dicembre 1903.

Art. 3.

Gli agenti giurati, tanto semplici che graduati, dovranno risiedere nel luogo che sarà loro assegnato dall'ufficio forestale competente. Essi funzioneranno in brigate di due o più agenti ciascuna, comandati da un capo brigata che alla sua volta rimarrà alla immediata dipendenza del sotto ispettore forestale, titolare dell'ufficio speciale per i lavori di sistemazione e rimboscamento del bacino del Sele.

Capo II.

Ammissione e promozione.

Art. 4.

L'ammissione nel corpo degli agenti giurati di vigilanza pel bacino del Sele avrà luogo per titoli, al cui uopo ogni aspirante presenterà analoga domanda in carta da bollo, scritta di suo pugno, diretta al Ministero dei lavori pubblici e corredata dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita comprovante che il richiedente ha compiuti i 21 anni e non oltrepassati i 35;

b) Certificato da cui risulti che il richiedente non fu condannato per reato forestale di qualsiasi genere, nè per delitti previsti dal codice penale o da altre leggi speciali;

c) Certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del comune nel quale l'aspirante ebbe dimora negli ultimi due anni, vidimato dall'autorità politica del circondario;

d) Attestato medico di valida costituzione fisica e di immunità da ogni vizio organico, incompatibile col servizio forestale;

e) Certificato di un ispettore o sotto-ispettore forestale in attività di servizio, dal quale risulti che, a seguito di esperimento, il richiedente sa leggere e scrivere ed è idoneo al disimpegno del servizio che dovrà prestare;

f) Un atto di cauzione in carta da bollo di lire una, di persona solvibile che si renda garante verso il Governo dello importo delle armi che saranno fornite all'agente;

g) Il certificato dell'esito di leva militare e delle campagne eventualmente fatte o di altri servizi resi allo Stato, e in ispecie all'amministrazione forestale.

Art. 5.

A parità di titoli saranno prescelti i celibi e coloro che hanno prestato servizio nell'amministrazione forestale, nonchè i militari in congedo.

Art. 6.

La nomina sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, su proposta della commissione permanente sovraindicata. Tale nomina sarà fatta per la durata di un anno, salvo riconferma di anno in anno, a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

Art. 7.

Prima di assumere servizio gli agenti presteranno giuramento innanzi al pretore del mandamento a termini di legge.

Art. 8

La commissione permanente, su proposta del sotto-ispettore forestale direttore dei lavori, inteso l'ispettore forestale di Avellino, prescegliera, fra gli agenti costituenti le varie brigate, coloro che, per meriti speciali di buona condotta, capacità ed attività, si saranno addimostrati idonei a disimpegnare le funzioni di capo brigata.

CAPO III.

Assegni, iscrizione alla cassa nazionale per gli operai, indennità e premi.

Art. 9.

A ciascun agente verrà corrisposto l'annuo assegno di lire novecento ed ai capi brigata quello di lire mille, pagabili in dodici rate uguali mensili posticipate.

Il pagamento degli assegni sarà fatto dietro esibizione della nota nominativa che sarà mensilmente rilasciata dall'ispettore forestale di Avellino, in conformità di quanto si pratica per gli impiegati dello Stato.

Art. 10.

Gli agenti saranno a cura del Ministero dei lavori pubblici inscritti alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, ed il Ministero stesso, per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio, corrisponderà alla cassa i contributi relativi.

Art. 11.

In caso di tramutamento di agenti per ragioni di servizio da una ad altra sede saranno loro corrisposte le indennità stabilite dagli articoli 2 e 3 del regio decreto 1° novembre 1876, n. 3450 (serie 2ª).

Art. 12.

Gli agenti di vigilanza del Sele hanno diritto ai premi, che sono stabiliti da disposizioni speciali, qualora contestassero contravvenzioni alle leggi forestali ed a quelle sui lavori pubblici, sulla caccia e sulla pesca e per altri rami di servizio.

Capo IV.

Divisa ed armamento.

Art. 13.

La divisa degli agenti di vigilanza del Sele sarà quella stabilita col regio decreto 5 gennaio 1879, n. 4695, in esecuzione dell'art. 51 del regolamento per l'attuazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, colla leggenda « Sele » sotto lo stemma del berretto, salvo le modificazioni apportate con regio decreto 18 febbraio 1904, n. 94.

Art. 14.

Il primo corredo completo della divisa sarà fornito a spesa dell'amministrazione dei lavori pubblici, insieme all'armamento di cui al seguente art. 15. Le provviste successive della divisa, o di parte di essa, saranno a carico dei singoli agenti, come pure le riparazioni o riforniture degli oggetti di armamento deteriorati o dispersi per incuria o trascuratezza.

Art. 15.

Gli agenti saranno armati a cura dell'amministrazione e l'armamento sarà quello stabilito dal combinato disposto dei regi decreti 5 gennaio 1879, n. 4695, e 18 febbraio 1904, num. 94.

Rimarrà a cura dell'ispettore forestale di Avellino di annotare nel libretto di servizio di ciascun agente gli og-

getti di armamento e le munizioni consegnate, nonchè di ritirare gli oggetti stessi in caso di morte, licenziamento o dimissione del consegnatario.

Art. 16.

Per le provviste o riparazioni della divisa o dell'armamento, di cui all'art. 14, ciascun agente dovrà costituire un fondo di massa di lire sessanta che sarà formato da trattenute sull'assegno annuo in ragione di lire cinque mensili.

Le trattenute saranno fatte a cura dell'ispettore forestale di Avellino che, a sua volta, le depositerà nella cassa postale di risparmio, mediante appositi libretti intestati ai singoli interessati.

Art. 17.

Nei casi di riforniture o riparazione di oggetti di vestiario e di armamento, l'importo relativo sarà, dietro certificato di nulla osta del sotto-ispettore forestale, prelevato a cura dell'ispettore dal fondo di massa e consegnato all'interessato, il quale sarà tenuto a ricostituire il fondo stesso fino alla concorrenza di lire sessanta nei modi stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 18.

É fatto obbligo agli agenti del Sele, tanto semplici che graduati, di vestire sempre la divisa e di portare in servizio l'armamento prescritto.

Capo V.

Doveri.

Art. 19.

Sono comuni a tutto il personale di vigilanza nel bacino del Sele i doveri seguenti, secondo le istruzioni che loro verranno impartite:

a) Custodire i terreni rimboschiti e le opere idrauliche costruite nel perimetro di detto bacino a cura dello Stato, accertandone i danni e denunciando gli autori con

verbale, nelle forme prescritte dall'art. 59 del codice di procedura penale;

b) Accertare e denunziare all'autorità competente le contravvenzioni alla legge forestale del 20 giugno 1877 e relativi regolamenti;

c) Sorvegliare all'esatta applicazione dei piani di cultura e di governo superiormente approvati e prescritti per i boschi compresi nel bacino del Sele, specie per quanto concerne i tagli, le utilizzazioni e le « difese » del pascolo, accertandone, con appositi verbali, come è indicato al comma *a*, le relative contravvenzioni;

d) Invigilare, come ufficiali di polizia giudiziaria, alla esatta osservanza delle leggi sui lavori pubblici, sulla caccia e sulla pesca;

e) Adempiere a tutte quelle disposizioni che, con ordine di servizio, saranno impartite volta per volta dal sotto-ispettore titolare dell'ufficio speciale.

Art. 20.

Nell'interesse della esatta osservanza della vigente legge forestale nei boschi e nei terreni compresi nel bacino del Sele, il sotto-ispettore forestale dell'ufficio speciale di Bagnoli Irpino potrà disporre un servizio cumulativo degli agenti giurati del Sele con le guardie forestali provinciali in conformità di analoghi ordini di servizio.

Capo VI.

Servizio e disciplina.

Art. 21.

Fra gli agenti del bacino del Sele deve osservarsi la più rigorosa disciplina gerarchica, come in qualunque altro corpo della forza pubblica.

Gli inferiori in grado ed in comando sono obbligati a salutare i loro superiori e a salutare pure militarmente gli ufficiali del regio esercito, delle guardie di finanza e di città, sempre che questi siano in divisa.

Art. 22.

I doveri principali di disciplina sono: subordinazione ai superiori in grado ed in comando; rispetto alle autorità ed ai funzionari civili e militari; zelo e fermezza nell'adempimento dei propri doveri; contegno decoroso, integrità, condotta morigerata e modi urbani con tutti.

Art. 23.

È assolutamente vietato agli agenti del Sele di prendere parte direttamente o indirettamente al commercio di legnami o di carboni, o di partecipare a qualunque negozio pel quale occorresse combustibile, o altro prodotto boschivo. Non possono esercitare altro impiego, professione od arte, nè accettare alcun incarico, nè occuparsi di lavori estranei all' ordinario loro servizio.

E parimenti proibito loro di esercitare la caccia, o la pesca in qualunque tempo dell'anno.

Art. 24.

Gli agenti sono obbligati a serbare il segreto sugli affari di servizio loro affidati.

Art. 25.

Nessun agente può ricevere dai particolari per il disimpegno del servizio affidatogli alloggio, vitto, compenso o regali.

Art. 26.

Gli agenti sono responsabili della buona conservazione delle armi e, quando lascino l' impiego, debbono restituirle consegnandole al loro superiore, e pagando l'importo di quelle perdute, o l'ammontare della spesa necessaria per le riparazioni occorrenti, all'atto della restituzione.

Art. 27.

La trasmissione delle carte riguardanti il servizio deve essere sempre fatta per via gerarchica.

Art. 28.

A nessuno degli agenti è lecito assentarsi dalla propria residenza senza superiore autorizzazione. Potranno però go-

dere di licenze da concedersi per un termine non maggiore di cinque giorni dal sotto-ispettore, di giorni quindici dall'ispettore forestale e per un tempo maggiore dal Ministero dei lavori pubblici. In tutti i casi la durata complessiva delle licenze non dovrà sorpassare, durante l'anno, i trenta giorni.

In caso di malattia, il Ministero dei lavori pubblici, potrà accordare altri trenta giorni di licenza senza perdita di assegno ed ulteriormente altri due mesi con assegno ridotto della metà. Se trascorsi i quattro mesi l'agente non sia in grado di riprendere servizio, sarà licenziato.

Art. 29.

Qualora trattisi di malattia contratta in servizio e per causa immediata e diretta del medesimo e comprovata nei modi stabiliti dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603, saranno applicate le stesse norme dell'articolo precedente salvo ad estendere fino a quattro mesi il periodo di congedo straordinario con riduzione di metà dell'assegno. Se trascorsi sei mesi l'agente non sia in grado di ripigliare l'esercizio delle sue funzioni verrà licenziato e gli sarà corrisposta una indennità di buona uscita pari a sei mesi di assegno.

Art. 30.

Gli agenti potranno essere tramutati da una ad altra sede per ragioni tanto di servizio, quanto disciplinari.

I tramutamenti saranno ordinati dall'ispettore forestale, sentito il sotto-ispettore dell'ufficio speciale, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, colla indicazione dei motivi che hanno determinato il provvedimento.

Capo VII.

Punizioni.

Art. 31.

Le punizioni degli agenti del Sele sono:

1° l'ammonizione;

2° la sospensione dallo assegno;
3° la sospensione dallo assegno e dalle funzioni;
4° il licenziamento;
5° la espulsione dal corpo.

Art. 32.

L'ammonizione può essere inflitta dal sotto-ispettore forestale, redigendone regolare verbale, copia del quale sarà inviato per notizia al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 33.

Le sospensioni dall'assegno possono essere inflitte dall'ispettore forestale di Avellino fino a quindici giorni; le sospensioni dallo assegno e dalle funzioni dalla commissione permanente, riferendone in entrambi i casi al Ministero.

Art 34.

Il licenziamento dal servizio e la espulsione dal corpo saranno decretate dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la predetta commissione.

Il licenziamento consiste nel congedare l'agente punito prima del termine della ferma con la perdita del credito di massa.

L'espulsione porta seco la perdita del credito di massa, integrato ove non sia completo, colla paga dell'ultimo mese di servizio.

Il licenziamento e l'espulsione impediscono la riammissione nel corpo dell'agente licenziato o espulso.

Art. 35.

Può farsi luogo all'ammonizione per i seguenti motivi:

a) poca esattezza e mancanza di zelo nello adempimento dei propri doveri e nell'eseguimento degli ordini ricevuti;

b) trascuranza nella nettezza della divisa, delle armi e della persona, e nella tenuta delle carte e dei registri di ufficio;

c) uso di modi aspri e sconvenienti verso chiunque.

Art. 36.

Può farsi luogo alla sospensione dallo assegno da uno a quindici giorni pei seguenti motivi:

a) indebito allontanamento dalla residenza;

b) invio di domande e reclami fuori della via gerarchica;

c) ineseguita trasmissione di domande e reclami che dagli inferiori venissero indirizzate ai superiori;

d) esercizio della caccia o pesca;

e) rifiuto di saluto ai superiori;

f) non uso del prescritto uniforme;

g) recidività in mancanze che abbiano già dato luogo a precedente ammonizione.

Art. 37.

Può farsi luogo alla sospensione dallo assegno e dalle funzioni fino ad un mese per i seguenti motivi:

a) essere dediti al vino o al giuoco;

b) contrarre debiti, oltre i propri mezzi per soddisfarli;

c) alterchi abituali coi compagni, o con persone estranee al corpo;

d) ordini a dipendenti di prestare opere estranee al servizio;

e) ingiurie o vie di fatto contro subalterni o atti d'insubordinazione contro superiori;

f) trascuratezza senza dolo, nell'accertare contravvenzioni;

g) recidività in mancanze che abbiano dato luogo a precedente sospensione;

h) per violazione del segreto di ufficio cui si dia luogo per leggerezza o sbadataggine.

Art. 38.

Si farà luogo alla sospensione dallo assegno e dalle funzioni fino a sei mesi per i seguenti motivi:

a) traffico di legname, od esercizio di negozi od altra occupazione senza permesso;

b) commettere contravvenzione forestale, come proprietario o possessore di boschi e terreni vincolati, o in fondi altrui;

c) atti, fuori servizio, che, senza avere il carattere di reato comune, possono dare scandalo e recare danno al decoro del corpo cui si appartiene;

d) recidività in qualche mancanza per cui venne già comminata la sospensione dalle funzioni.

Art. 39.

Può farsi luogo al licenziamento pei seguenti motivi:

a) accettazione di compensi, o di regali da persone interessate nelle industrie forestali, o nelle imprese di costruzioni delle opere idrauliche;

b) essere stato già per tre volte sospeso dallo esercizio delle funzioni;

c) rifiuto di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi e dai regolamenti;

d) abituale negligenza, ovvero fatti gravi che abbiano compromesso la riputazione del corpo;

e) vendita o prestito delle armi dello Stato e degli attrezzi ed utensili ricevuti in consegna.

Art. 40.

La condanna dell'autorità giudiziaria a pena superiore ai cinque giorni di arresti, ed a lire cinquanta di ammenda trae seco, di pieno diritto, il licenziamento o la espulsione dal corpo, senza che occorra di sentire il parere della commissione permanente.

Il licenziamento ha luogo se la pena è degli arresti, dell'ammenda o della sospensione dall'esercizio di una professione od arte. Per ogni altra maggiore pena si applica la espulsione.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, l'agente sarà sottoposto al giudizio della commissione permanente, anche quando non sia stato condannato, se la ordinanza o la sentenza, con la quale finì il giudizio penale, avrà dichiarati insufficienti gli indizi e le

prove di reità, o il fatto imputato non costituisca reato a termini di legge, o perchè l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta.

Art. 41.

Non può essere pronunziata alcuna punizione contro un agente se prima non gli sia stata contestata la mancanza e non siano state ascoltate le eventuali sue discolpe.

Art. 42.

Le punizioni, di cui sopra, saranno applicate indipendentemente dal deferimento al potere giudiziario, quando per le commesse mancanze siavi luogo a procedere in via penale.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
TEDESCO.

Il ministro segretario di Stato
per l'agricoltura, industria e commercio
RAVA.

N. 574. **N. 574.**

REGIO DECRETO *che approva lo statuto del consorzio universitario di Padova.*

22 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 novembre 1904, n. 256)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata dal rettore della regia università di Padova per l'approvazione dello statuto del consorzio a favore dell'università stessa, costituito col concorso delle provincie del Veneto, dei comuni di Padova e di Venezia e delle casse di risparmio di Verona;

Visto il progetto di statuto del consorzio;

Visti gli atti;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del consorzio universitario di Padova annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 22 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1904.
Reg. 13. *Atti del Governo a f.* 85. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

ORLANDO.

REGIA UNIVERSITA' DI PADOVA

STATUTO

del consorzio universitario di Padova

Art. 1.

È istituito un consorzio col concorso delle otto provincie del Veneto, del comune di Venezia, del comune di Padova e della cassa di risparmio di Verona.

La sua sede è in Padova presso la regia università.

Art. 2.

Il consorzio ha i seguenti scopi:

a) Sussidiare gli istituti e laboratori delle varie facoltà e scuole e della scuola di applicazione degli ingegneri per acquisto di collezioni, strumenti e di ogni altro materiale scientifico, preferibilmente di natura conservabile;

b) Sussidiare la biblioteca universitaria mediante acquisto di opere;

c) Sussidiare e istituire insegnamenti di riconosciuta importanza;

d) Contribuire nel modo il più opportuno al completamento degli studi universitari in Padova e a renderli sempre meglio corrispondenti al loro fine.

Art. 3.

La dotazione del consorzio è costituita:

1° del contributo annuo di lire 6,600, ripartito fra le provincie venete come segue: Belluno lire 200, Padova lire 1,000, Rovigo lire 400, Treviso lire 1,000, Udine lire 1,000, Venezia lire 1,000, Verona lire 1,000, Vicenza lire 1,000;

2° del contributo annuo di lire 2,000 del comune di Venezia;

3° del contributo annuo di lire 3,000 del comune di Padova;

4° del contributo annuo di lire 2,000 della cassa di risparmio di Verona;

5° di eventuali contributi di altri enti e di lasciti e di volontarie oblazioni di privati.

Art. 4.

La durata del consorzio è stabilita in cinque anni, a partire dal giorno della sua legale costituzione.

Art. 5.

Il consorzio è retto da un consiglio amministrativo.

Art. 6.

Il consiglio amministrativo si compone:

a) del rettore *pro tempore* della università, che lo presiede;

b) di un rappresentante per ciascuno dei corpi morali che concorrono alla istituzione del consorzio, per tutta la durata di esso.

Art. 7.

I rappresentanti dei corpi morali sono nominati dalle rispettive deputazioni, giunte e consigli di amministrazione, anche fuori del loro seno, durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Ai consiglieri non compete nessuna indennità sui fondi del consorzio.

Art. 8.

Non possono far parte del consiglio amministrativo, come rappresentanti dei corpi morali, i professori della università di Padova.

Art. 9.

Il consiglio amministrativo del consorzio deve:

1° stabilire un regolamento per l'esecuzione del presente statuto entro sei mesi dalla costituzione del consorzio;

2° approvare annualmente il bilancio preventivo, dopo esaminate e discusse le domande presentate, e stanziando uno speciale fondo di riserva per i bisogni imprevisti; tale bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione ministeriale;

3° Approvare il conto consuntivo annuale, il quale, accompagnato con una relazione morale, dovrà essere comunicato ai corpi morali interessati nel consorzio e al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Il consiglio amministrativo si riunisce di regola due volte all'anno, cioè in principio ed alla fine di ogni esercizio. Le altre eventuali adunanze avranno luogo quando fossero ritenute necessarie o dal rettore o da tre almeno dei componenti il consiglio. Funzionerà da segretario il consigliere più giovane.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze del consiglio amministrativo occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni il voto della maggioranza degli intervenuti.

Art. 12.

L'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio amministrativo spetta al rettore, il quale, nei rapporti coi terzi, ha la rappresentanza giuridica del consorzio.

Art. 13.

Il materiale scientifico, i libri e tutti gli oggetti per natura conservabili, acquistati coi fondi del consorzio, rimangono in proprietà di questo, e saranno tenuti in evidenza mediante speciali inventari.

Art. 14.

In caso di proroga o di rinnovazione del consorzio, anche se non vi concorressero tutti gli attuali enti, la proprietà

del materiale di cui all'art. 13 continuerà a spettare al consorzio prorogato o rinnovato.

Nel caso poi di scioglimento del consorzio le proprietà di cui all'art. 13 spettanti allo stesso costituiranno una fondazione amministrata dal rettore a beneficio dell'università.

Art. 15.

Il servizio di cassa e la relativa contabilità del consorzio saranno affidati a un pubblico istituto della città. Le norme della gestione saranno stabilite dal regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della pubblica istruzione
ORLANDO.

N. 575. N. 575.

REGIO DECRETO *portante una nuova ripartizione fra i tagli dei biglietti di Stato da lire 5, 10 e 25.*

13 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 novembre* 1904, *n.* 255)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, 17 gennaio 1897, n. 9, e 3 marzo 1898, n. 47;

Veduto il regio decreto 16 novembre 1899, n. 477, che ha provveduto al riparto dei biglietti di Stato, costituenti la vigenté circolazione dei 400 milioni di lire;

Ritenuto che per effetto delle accennate disposizioni la ripartizione della circolazione principale di biglietti per conto dello Stato, nel limite dei 400 milioni è la seguente:

N. 25,000,000	biglietti	da	L. cinque	per	L. 125,000,000
» 22,500,000	»		» dieci	»	» 225,000,000
» 2,000,000	»		» venticinque	»	» 50,000,000
N. 49,500,000				per	L. 400,000,000

Considerato l'opportunità che siffatta ripartizione sia riformata in relazione alle attuali esigenze della circolazione, le quali richiedono una maggiore disponibilità di biglietti da lire 5 ed una minore disponibilità dei biglietti da lire 25;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga dell'art. 1 del Nostro reale decreto 16 novembre 1899, n. 477, i 400 milioni di lire in biglietti di Stato sono ripartiti come segue:

N.	30,000,000	biglietti	da L. cinque	per	L.	150,000,000
»	22,500,000	»	» dieci	»	»	225,000,000
»	1,000,000	»	» venticinque	»	»	25,000,000
N.	53,500,000			per	L.	400,000,000

Art. 2.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 ottobre 1904.
Reg. 10. Atti del Governo a f. 86. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.

N. 576. **N. 576.**

REGIO DECRETO *che approva l'istruzione per l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare.*

3 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 novembre 1904, n. 258)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 27 ottobre 1872 sull'istituzione dell'istituto geografico militare, modificato dai successivi regi decreti 2 maggio 1880, 10 marzo 1881 e 3 dicembre 1882;

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904, n. 216 e 300;

Sentito il parere del consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare, costituito nel modo indicato dalla legge sull'ordinamento del regio esercito, secondo le modificazioni apportatevi dalla legge 3 luglio 1904, n. 300, sopra citata, verranno regolati dalle

prescrizioni contenute nell'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, la quale sostituirà la precedente istruzione approvata con regio decreto in data 12 giugno 1898, n. 291.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *ottobre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 95. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

ISTRUZIONE

per l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare

Impiego.

1.

Il geodeta capo e, di massima, anche gli ingegneri geografi, sono impiegati nella direzione ed esecuzione dei lavori geodetici e trigonometrici; possono però gli ingegneri geografi essere adibiti anche ad altri rami di servizio dell'istituto, quando ciò sia consigliabile per speciali loro competenze scientifiche ed artistiche.

2.

Il geodeta capo determina l'indirizzo degli studi e dei lavori geodetici ed è il naturale consulente della direzione dell'istituto per quanto si riferisce a questo importantissimo ramo dell'attività scientifica dello stabilimento.

3.

Egli perciò si occupa dell'incremento degli studi che si riferiscono ai lavori geodetici di spettanza dell'istituto e della regia commissione geodetica italiana; concreta le proposte dei lavori da eseguirsi; fissa le norme per la loro condotta; determina il modo di esecuzione dei relativi calcoli; si occupa delle pubblicazioni inerenti a tali lavori; è incaricato dell'insegnamento delle discipline geodetiche, sia al personale permanente dell'istituto, sia agli ufficiali comandati a speciali corsi di geodesia; cura lo addestramento pratico del personale; disimpegna, infine, tutte quelle altre mansioni di carattere scientifico, che possono essergli affidate dalla direzione dell'istituto.

4.

I topografi capi di 1ª e di 2ª classe sono impiegati nella direzione ed ordinamento di lavori geometrici, cartografici e fototecnici.

5.

Tutti gli altri topografi, a seconda della loro specialità, sono impiegati come:

geometri, triangolatori, mappatori nel servizio geometrico;

artisti disegnatori, litografi, pastellisti, incisori, fototecnici chimici e meccanici nel servizio di riproduzione cartografica.

Ammissione in servizio.

6.

Il geodeta capo deve essere persona di merito incontrastato nella geodesia e noto nel mondo scientifico per opere pubblicate, o per memorie coronate da accademie, o per importanti lavori eseguiti o per ricerche scientifiche ben riconosciute. Di massima la scelta viene fatta tra gli ingegneri geografi dell'istituto abilitati all'insegnamento della geodesia in una università ed i professori delle università del regno.

7.

La nomina del geodeta capo ha luogo per concorso di titoli, colle modalità stabilite volta a volta dal Ministero, in base alle proposte che la direzione dell'istituto inoltra, previ accordi coll'ufficio di presidenza della regia commissione geodetica italiana.

8.

L'ammissione in servizio nel personale degli ingegneri geografi può aver luogo soltanto nel grado di ingegnere geografo di 3ª classe.

9.

In seguito a proposta della direzione dell'istituto, le vacanze ad ingegnere geografo di 3ª classe sono coperte, per concorso di titoli, tra coloro che hanno conseguito la laurea di ingegnere o di dottore in matematiche, tenendo speciale conto di quei giovani che, essendo stati impiegati in osservatorî astronomici o gabinetti di geodesia, hanno acquistato pratica nella geodesia operativa.

10.

Il candidato deve avere un'età non superiore ai 30 anni; però, se abbia servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.

11.

I concorrenti debbono avere sana e robusta costituzione e buona vista, da accertarsi con apposita visita medica; debbono inoltre presentare tutti i documenti richiesti per gli impiegati delle altre amministrazioni dello Stato

12.

In caso di parità di titoli tra i concorrenti, la scelta è fatta mediante un esame, cui i candidati sono sottoposti secondo un programma che è a volta a volta stabilito dalla direzione dell'istituto.

13.

Quello tra i candidati, che è dichiarato ammissibile nel personale degli ingegneri geografi, viene sottoposto ad un esperimento di sei mesi.

Ultimato l'esperimento, il candidato può, se giudicato meritevole, conseguire la nomina definitiva ad ingegnere geografo di 3ª classe, coll'annuo stipendio di lire 2,500.

14.

Le vacanze nel grado gerarchico inferiore del personale dei topografi (aiutante topografo) per ogni specialità di servizio di questo ramo, sono riempite per concorso di esame tra i giovani che dietro invito pubblicato dal Ministero della guerra nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, in seguito a proposta della direzione dell'istituto, fanno domanda per esservi ammessi.

Nell'invito stesso, in base alle vacanze esistenti, viene stabilito, per ogni specialità di servizio, il numero dei candidati che, se dichiarati idonei, possono essere nominati aiutanti topografi.

15.

Gli aspiranti al concorso di cui sopra non debbono avere un'età superiore ai 25 anni; però, se hanno servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.

16.

I concorrenti sono sottoposti a visita medica per accertare che abbiano sana e robusta costituzione e siano dotati di buona vista; debbono essi inoltre presentare tutti i documenti richiesti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato.

17.

I concorrenti debbono assoggettarsi:

a) ad un esame di coltura generale, eguale per qualsiasi specialità di servizio;

b) ad un esame od esperimento pratico inerente alla specialità, cui il concorrente aspira.

18.

L'esame di coltura generale comprende:

a) composizione italiana;

b) aritmetica pratica ed elementi di geometria;

c) nozioni elementari di cosmografia, di geografia e di topografia;

d) saggio di calligrafia.

19.

L'esame speciale per i geometri triangolatori e per i mappatori comprende:

a) algebra elementare;

b) geometria piana e solida;

c) trigonometria rettilinea;

d) topografia e geometria pratica;

e) disegno topografico con scritture;

f) trigonometria sferica o disegno di paese a matita, a scelta del candidato.

20.

L'esame speciale per gli artisti disegnatori, litografi, pastellisti ed incisori consiste nella esecuzione di un disegno topografico con scritture su carta, oppure su pietra, zinco o rame, a scelta del candidato, secondo la specialità a cui aspira, e dal quale risulti ben provata la sua abilità.

21.

L'esame speciale per i meccanici e fototecnici consiste in svariati saggi dell'arte propria del candidato, in maniera che questi possa dare sicura prova di essere un buon operatore.

22.

La commissione per gli esami di ammissione è composta: del direttore in 2°, presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati all'istituto e gli impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore.

23.

Per ciascuna materia di esame sono fatte due votazioni: una di idoneità per *sì* o per *no*, e l'altra di classificazione con punti compresi fra 0 e 9, per i non idonei, e fra 10 e 20, per gli idonei.

24.

Per i candidati provveduti di licenza liceale o di istituto tecnico, negli esami di coltura generale si fa la sola votazione di classificazione.

25.

Il punto di coltura generale risulta dalla media dei punti ottenuti nelle singole prove, dando i seguenti coefficienti a ciascuno dei detti punti: composizione italiana 4, aritmetica pratica ed elementi di geometria 3, nozioni elementari di cosmografia, di geografia e topografia 2, calligrafia 1.

26.

Per i candidati che, mediante esame, comprovino di conoscere lingue straniere, il punto di coltura generale viene

aumentato di tanti quinti, quanti sono i punti che all'esame di ciascuna lingua superano il 9.

27.

Gli esami delle lingue straniere consistono: pel francese, in una traduzione scritta dall'italiano al francese; e per le altre lingue, in una traduzione da queste all'italiano.

28.

La commissione, nel dare il punto di merito su questi esami, tiene conto del tempo impiegato dal candidato nell'eseguire la traduzione e se esso abbia o non fatto uso del vocabolario.

29.

Il punto dell'esame speciale risulta dalla media dei punti ottenuti in ogni singola materia od esperimento.

30.

Il punto della media generale risulta dalla media dei due punti di coltura generale e dall'esame speciale.

31.

Per ogni specialità, viene fatta la classificazione dei candidati in base alla media generale; e quelli dichiarati idonei, sino a raggiungere nella specialità stessa il numero prefissato nell'invito al concorso, sono sottoposti ad esperimento per un periodo di sei mesi.

32.

Ultimato l'esperimento, si riunisce la commissione indicata al n. 22 per giudicare se il candidato meriti di essere proposto per la nomina ad aiutante topografo, formulando il suo giudizio in base ai lavori eseguiti ed alla condotta tenuta dai candidati in ufficio.

Ai giudicati meritevoli viene assegnato un punto di attitudine professionale, il quale, sommato colla media generale degli esami, costituisce il punto definitivo di classificazione secondo il quale è stabilito l'ordine di ammissione dei candidati, indipendentemente dalla loro specialità.

33.

Coloro che abbiano subito con esito favorevole l'esperimento, sono nominati aiutanti topografi secondo l'ordine di ammissione.

34.

Su proposta della direzione dell'istituto, motivata da riconosciute convenienze del servizio, è in facoltà del Ministero di ammettere per concorso di titoli in qualità di topografi principali di 2ª classe, persone che siano artisti o professionisti di vaglia, o chimici laureati, in ragione di uno su venti promozioni a quella classe dei topografi di carriera.

Per potere ottenere tale ammissione straordinaria, il candidato deve presentare tutti i documenti richiesti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato; non deve avere oltrepassato l'età di 40 anni; se però abbia servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni. È inoltre il candidato sottoposto a visita medica per accertare che abbia sana e robusta costituzione e buona vista.

35.

I titoli degli aspiranti all'ammissione straordinaria, di cui al numero precedente, sono esaminati da una commissione presieduta dal direttore dell'istituto, della quale fanno parte in qualità di membri due ufficiali superiori od impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore e due professori civili della scuola d'arti e mestieri o dell'istituto di studi superiori, secondo la specialità del candidato.

36.

Per potere conseguire l'ammissione, il candidato, che sia classificato il primo fra gli aspiranti, deve ottenere almeno i 4/5 dei voti favorevoli.

37.

A parità di titoli, la scelta del candidato ha luogo per concorso di esame, colle modalità da stabilirsi dal Mini-

stero in base alle proposte della direzione dell' istituto, e su programma da compilarsi volta per volta dalla commissione di cui al precedente n. 35, tenuto conto della specialità cui gli aspiranti appartengono.

Promozioni.

38.

Le promozioni degli ingegneri geografi hanno luogo:

a) indipendentemente da quelli dei topografi, entro i limiti dell'organico seguente:

1 ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 id. id. id. di 2ª id.;
1 id. id. di 1ª id.;
2 ingegneri geografi di 3ª id.;

b) oltre i limiti dell'organico di cui al comma precedente e fino al limite massimo dell'organico seguente, solo quando siano promossi, per anzianità oppure per scelta, topografi aventi eguale anzianità nel grado e nella classe corrispondenti:

2 ingegneri geografi principali di 1ª classe;
1 ingegnere geografo principale di 2ª id.;
2 ingegneri geografi di 1ª id.

39.

Le promozioni nel personale degli ingegneri geografi (eccezione fatta per il geodeta capo, il quale è sempre nominato a norma di quanto è detto al n. 7) hanno luogo per anzianità, su proposta della direzione dell' istituto, tra coloro che sono giudicati idonei all'avanzamento e che hanno servito almeno due anni nella loro classe.

40.

Il giudizio per l' idoneità all'avanzamento è dato annualmente nella compilazione delle note caratteristiche e va informato ai seguenti criteri:

a) per la promozione ad ingegnere geografo di 2ª classe e ad ingegnere geografo di 1ª classe, il giudizio deve es-

sere basato essenzialmente sulla abilità dimostrata nella esecuzione dei lavori, tenendo anche conto delle qualità fisiche e morali e della condotta disciplinare;

b) per la promozione ad ingegnere geografo principale di 2ª classe, il candidato deve accoppiare a spiccate qualità di carattere e di autorevolezza, estesa coltura generale e profonde cognizioni scientifiche nel ramo di servizio a cui è addetto;

c) per la promozione ad ingegnere geografo principale di 1ª classe il candidato deve possedere doti di ingegno, di scientifica erudizione, di carattere e di autorevolezza in modo così accentuato, da dare le più ampie garanzie che la direzione del servizio cui è addetto potrà essergli affidata con piena fiducia.

41.

Le promozioni nel personale dei topografi sono fatte in seguito a proposta della direzione dell' istituto.

42.

Il giudizio per determinare l' idoneità alla promozione è dato annualmente nella compilazione delle note caratteristiche ed è basato essenzialmente sull'abilità professionale, tenendo conto delle qualità fisiche e morali e della condotta disciplinare.

43.

I posti vacanti di topografo di 2ª classe sono devoluti per anzianità agli aiutanti topografi che sono giudicati idonei all'avanzamento e che hanno almeno due anni di anzianità.

44.

I posti vacanti di topografo di 1ª classe sono devoluti per anzianità ai topografi di 2ª classe che abbiano almeno due anni di anzianità.

45.

Le vacanze a topografo principale di 2ª classe sono normalmente coperte con promozioni fatte per 2|3 ad anzianità e per 1|3 a scelta, secondo quanto è detto nei numeri

seguenti, fra i topografi di 1ª classe giudicati meritevoli di avanzamento e che abbiano due anni di anzianità, salvo l'eccezione di cui al n. 34.

Nel regolare tali promozioni ad anzianità ed a scelta, si tiene sempre conto della ripresa del turno troncato nella promozione precedente.

46.

L'esame per la promozione ad anzianità consiste in due prove:

a) nello svolgimento in iscritto e successiva discussione orale di un tema di argomento tecnico relativo ai lavori dell'istituto. Sono proposti quattro temi diversi: due relativi al servizio geometrico, due a quello cartografico; il candidato ha libertà di scegliere uno qualunque dei quattro temi e questo deve essere svolto in un limite di tempo di quattro ore.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, deve dar prova, nello svolgimento e nella discussione del tema, di conoscere bene la materia;

b) nella esecuzione pratica di un lavoro adatto alla specialità di servizio di ciascun candidato, da svolgersi colle modalità fissate dalla direzione dell'istituto.

47.

All'esame di concorso, di cui al numero precedente, sono normalmente chiamati nel mese di ottobre di ogni anno i topografi di 1ª classe.

Non ripetono l'esame coloro che già abbiano ottenuto la idoneità negli anni precedenti.

48.

La commissione esaminatrice è composta del direttore in 2°, presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati all'istituto e gli impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore.

49.

Per ciascuna delle due prove sopra indicate si fa una sola votazione per dichiarare idoneo o non idoneo il candidato, senza classificazione di punti.

50.

I candidati dichiarati idonei in ambedue le prove sono inscritti nel quadro d'avanzamento insieme a quelli che abbiano riportato l'idoneità negli anni precedenti, secondo l'ordine di anzianità.

51.

Coloro che per due volte o rinuncino all'esame, o non siano dichiarati idonei alla promozione, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

52.

I topografi che nell'anno in corso o nei precedenti ottengano od abbiano ottenuto l'idoneità per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento per la promozione a topografo principale per anzianità, possono aspirare agli esami a scelta. La commissione compilatrice delle note caratteristiche prende in esame le domande all'uopo presentate e si pronuncia in merito ad esse, nel senso di ammettere agli esami quei candidati, per i quali si giudichi che la promozione a scelta possa riuscire di utilità al servizio.

53.

L'esame per la promozione a scelta volge sui seguenti argomenti di indole cartografica:

a) nozioni di cosmografia e quadro riassuntivo delle operazioni geodetiche necessarie per la costituzione di capisaldi principali per i lavori cartografici;

b) cause che determinano differenza fra le posizioni geografiche della medesima località in lavori aventi diversa provenienza, e mezzi per armonizzare tali dati allo scopo di farli concorrere ad un unico lavoro cartografico;

c) proiezioni cartografiche, deformazioni e metodi per il riattacco di carte di proiezione diversa;

d) topografia e fotogrammetria;

e) nozioni sui vari metodi di riproduzione fotomeccanica; macchine ed apparecchi relativi;

f) prodotti cartografici dell'istituto e principali carte estere;

g) organizzazione dell'istituto e compito dei vari offici e divisioni;

h) parallelo con i congeneri stabilimenti scientifici e cartografici nazionali ed esteri.

54.

La direzione dell'istituto propone tre temi che si riferiscono agli argomenti enunciati al numero precedente, e tra essi il candidato ne sceglie uno, per il cui svolgimento sono concesse sei ore.

Il tema è poi discusso verbalmente dinanzi alla commissione esaminatrice, la quale rivolge ai candidati tutte quelle interrogazioni che siano ritenute opportune per acquistare piena cognizione del valore dei candidati stessi in materia cartografica.

55.

La commissione è composta del direttore in 2°, presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandanti all'istituto e gli impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore.

56.

Si procede ad una sola votazione di idoneità o non idoneità del candidato, senza classificazione di punto; per essere dichiarato idoneo alla promozione a scelta, il candidato deve ottenere favorevoli i 4/5 dei voti.

57.

Possono essere ammessi a ripetere l'esame a scelta, in uno degli anni successivi ma per una seconda volta soltanto, quei candidati i quali nel primo esame, pur non avendo raggiunto i 4/5, abbiano però ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

58.

I candidati dichiarati in ogni anno promovibili a scelta, sono inscritti nel quadro per l'avanzamento a scelta insieme a quelli già dichiarati promovibili a scelta negli anni precedenti, secondo l'ordine della loro anzianità.

59.

I risultati tanto degli esami per la promozione ad anzianità, quanto di quelli per la promozione a scelta, sono inscritti sulle note caratteristiche degli impiegati.

60.

Le promozioni a topografo principale di 1ª classe sono fatte per anzianità fra i topografi principali di 2ª classe che sono dichiarati idonei all'avanzamento e che hanno almeno due anni di anzianità.

61.

Per l'avanzamento a topografo capo di 2ª classe, il topografo principale di 1ª classe deve avere almeno due anni di anzianità ed aver dato prova di conoscere i diversi rami di servizio dell'istituto e le relazioni che li collegano. Deve inoltre, nel ramo in cui presta servizio (geometrico, artistico o fototecnico), possedere tale competenza, accoppiata a qualità spiccate di autorevolezza e di energia, da potervi esercitare mansioni di carattere direttivo.

62.

Per poter ottenere la promozione a topografo capo di 2ª classe, i topografi principali di 1ª classe aventi la maggiore anzianità e per i quali risulti, dalle note caratteristiche, che possiedono le doti indicate nel numero precedente, sono sottoposti ad un esperimento pratico di sei mesi almeno, durante il quale debbono dar prova di sapere organizzare e dirigere lavori complessi che richiedono l'opera di più impiegati.

63.

Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal direttore dell'istituto e composta del direttore in 2° e di tre ufficiali superiori o topografi capi, si pronuncia in merito alla idoneità all'avanzamento; per ottenere l'idoneità, il candidato deve conseguire almeno i 4/5 dei voti favorevoli.

64.

L'esperimento può essere continuato per altri sei mesi ma non oltre, quando il candidato, non avendo raggiunto i 4|5, abbia però conseguito la maggioranza dei voti favorevoli.

65.

Il topografo principale di 1ª classe, che per due anni consecutivi non sia giudicato meritevole di ammissione all'esperimento o che, ammessovi non abbia conseguito i 4|5 dei voti favorevoli nè dopo i primi sei mesi, nè dopo i sei mesi successivi, rimane definitivamente escluso dall'avanzamento.

66.

La promozione da topografo capo di 2ª classe a topografo capo di 1ª classe ha luogo esclusivamente a scelta.

67.

Per poter essere promosso topografo capo di 1ª classe, il topografo capo di 2ª deve avere due anni di anzianità, e, nella esplicazione del suo ordinario servizio, aver dato costanti e sicure prove di conservare in tutta la loro pienezza le qualità necessarie per dirigere una divisione del servizio cartografico.

Disposizioni transitorie.

68.

Gli ingegneri geografi in servizio, all'atto della promulgazione della legge che stabilisce il nuovo organico, potranno essere promossi fino al limite massimo dell'organico di cui al n. 38 comma *b*), indipendentemente dall'avanzamento dei topografi.

69.

Il grado, titolo ed assegni degli attuali ingegneri geografi principali di 1ª e di 2ª classe e degli attuali ingegneri geografi di 1ª e di 2ª classe rimangono invariati.

70.

Gli attuali ingegneri geografi principali di 3ª classe assumeranno grado e titolo di ingegnere geografo principale di 2ª cogli assegni per questa classe stabiliti dalla nuova legge.

71.

I topografi principali di 1ª classe, i topografi principali di 2ª classe, i topografi di 1ª classe ed i topografi di 2ª classe (vecchia graduazione) assumeranno rispettivamente grado e titolo di topografi capi di 2ª classe, topografi principali di 1ª, topografi principali di 2ª e topografi di 1ª classe (nuova graduazione).

72.

Gli aiutanti topografi di 1ª classe assumeranno grado e titolo di topografo di 2ª classe.

73.

Gli aiutanti topografi di 2ª classe assumeranno la denominazione di aiutanti topografi.

74.

I topografi di 1ª classe (nuova graduazione) che all'atto della promulgazione della legge rivestivano il grado di topografo di 2ª classe, saranno successivamente promossi al grado e classe superiore (topografo principale di 2ª classe) senza sostenere altro esame, avendolo essi già subito nella classe precedente.

Le loro promozioni si effettueranno per anzianità fino ad esaurimento dell'attuale ruolo, dopo di che saranno attuati i turni ad anzianità ed a scelta colle norme della presente istruzione.

75.

Tutti i topografi di 2ª classe (nuova graduazione) che all'atto della promulgazione della legge rivestivano di grado di aiutante topografo di 1ª classe, saranno successivamente promossi per anzianità alla classe superiore (topografi di 1ª) colle norme stabilite da questa istruzione ed indipendentemente dall'esito degli esami che avessero già subìti.

Coloro che già abbiano sostenuto le prove d'esame ad anzianità od a scelta, usufruiranno dei diritti da essi acquisiti nella classe superiore, senza bisogno di altro esame all'atto del loro passaggio a topografo principale di 2ª classe.

Coloro che non abbiano ancora subìto gli esami saranno a loro turno promossi alla classe superiore con le norme della presente istruzione e daranno poi i loro esami per il passaggio a topografo principale di 2ª classe.

76.

Gli straordinari in servizio all'istituto geografico militare all'atto della promulgazione della legge 3 luglio 1904, n. 300, potranno, qualunque sia la loro età, essere ammessi senza esami a colmare le prime vacanze che si produrranno nel ruolo degli aiutanti topografi, senza far luogo al concorso di cui al n. 14 e seguenti della presente istruzione.

Dette ammissioni, man mano si verifichino le vacanze, avranno luogo secondo l'ordine di anzianità derivante dal numero degli anni di servizio prestati in qualità di straordinari.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro della guerra
PEDOTTI.

N. 577. N. 577.

REGIO DECRETO *col quale pel mantenimento al completo della forza bilanciata dei carabinieri reali, potranno, in aiuto ai medesimi, essere comandati soldati di fanteria e di cavalleria.*

28 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1904, *n.* 257)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per mantenere al completo la forza bilanciata dell'arma dei carabinieri reali potranno, in aiuto dei medesimi, essere comandati, secondo le norme stabilite dal ministro della guerra, soldati di fanteria e di cavalleria, i quali prenderanno nome di « carabinieri aggiunti ».

Art. 2.

Nelle circostanze di bisogni straordinarii per la sicurezza pubblica, sulla proposta del ministro dell'interno, d'intesa col ministro della guerra, con maggior numero di carabinieri aggiunti si potrà anche eccedere la forza bilanciata dell'arma sopradetta.

Art. 3.

I carabinieri aggiunti dipenderanno dai graduati dell'arma ed in servizio anche dai semplici carabinieri ed andranno soggetti alla disciplina dell'arma stessa.

Art. 4.

I medesimi conserveranno l'uniforme del proprio corpo o reggimento, salvo le modificazioni che saranno ravvisate necessarie per le varie armi.

Art. 5.

Saranno alloggiati nelle caserme dell'arma insieme ai carabinieri reali.

Art. 6.

I soldati di cui sopra, siano essi di fanteria che di cavalleria, cesseranno di ricevere le competenze dai corpi di origine; avranno invece l'assegno giornaliero di lire 1,65 se comandati in servizio a piedi, di lire 1,96 quei di cavalleria qualora siano comandati col loro cavallo, oltre la razione di foraggio di lire 1,40 pel medesimo. Gli uni e gli altri godranno inoltre delle indennità di viaggio, di pernottamento e delle altre competenze eventuali al pari dei carabinieri reali.

Art. 7.

La spesa di questi carabinieri aggiunti è sostenuta dal bilancio della guerra entro i limiti dello stanziamento complessivo consolidato nel bilancio stesso per l'arma dei carabinieri reali e del contributo annuo variabile ad esso fornito dal Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 *novembre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 102. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.

Giolitti.
E. Pedotti.

N. 578. N. 578.

REGIO DECRETO *che modifica l'altro in data 3 aprile 1879, n. 4829, relativo alla nomina degli ispettori dell'agricoltura e dell' insegnamento agrario.*

20 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre **1904, n. 258**).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i regi decreti in data 3 aprile 1879, n. 4828 e 4829, coi quali furono istituiti nel Ministero di agricoltura, industria e commercio alcuni posti di ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale e alcuni posti di ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario, e furono inoltre determinate le norme per l'ammissione ai suddetti posti;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1887, n. 4271, col quale furono modificate le norme per la nomina ad ispettore dell'industria e dell'insegnamento industriale;

Visto il regio decreto 14 giugno 1885, n. 3208;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regio decreto 3 aprile 1879, n. 4829, che istituisce nel Ministero di agricoltura, industria e commercio alcuni posti di ispettori di agricoltura e dell'insegnamento agrario, è aggiunto il seguente:

Art. 4.

« La nomina ad ispettore di chi sia già ufficiale nel-
« amministrazioni centrali dello Stato, della categoria di
« concetto, e fornito dei titoli richiesti dal regio decre-
« 14 giugno 1885, n. 3208, per essere ammesso nella detta
« categoria, potrà essere fatta senza l'applicazione del pre-
« cedente articolo, quando il ministro ne riconosca l'ido-
« neità agli uffici indicati nell'art. 2 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 *novembre* 1904.
Reg. 19· *Atti del Governo a f.* 99. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.
RAVA.

N. 579. N. 579.

Regio Decreto *che stabilisce una indennità di primo impianto all'atto della nomina di un ufficiale dello stato maggiore generale ad addetto navale all'estero.*

3 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'*8 *novembre* 1904, *n.* 260)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di uniformare le disposizioni relative alle indennità di primo impianto per gli addetti navali all'estero a quelle stabilite per gli ufficiali del regio esercito addetti militari;

Udito il consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'atto della nomina di un ufficiale di stato maggiore generale ad addetto navale all'estero è dovuta all'ufficiale medesimo la seguente indennità di primo impianto:

se capitano di vascello . . . . L. 4,000
se capitano di fregata . . . . . » 3,500
se capitano di corvetta . . . . » 3,000
se tenente di vascello . . . . . » 2,500

Art. 2.

L'indennità di primo impianto è soggetta alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Art. 3.

Le somme occorrenti pel pagamento delle indennità di primo impianto verranno imputate sul capitolo « Indennità di trasferta e missioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 *novembre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 101. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

C. MIRABELLO.

N. 580. N. 580.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento organico per il corpo degli agenti di custodia delle carceri.*

15 settembre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre* 1904, *n.* 259)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 318, colla quale furono approvati gli organici del personale tecnico e amministrativo delle carceri e dei riformatorî e di quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatorî;

Viste le leggi 23 giugno 1873, n. 1404, e 14 luglio 1889, n. 6165;

Visto il regio decreto 6 luglio 1890, n. 7011;

Sentito il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento organico per il corpo degli agenti di custodia delle carceri, visto, d'ordine Nostro, dal ministro dell' interno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *novembre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 123. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

Giolitti.

REGOLAMENTO ORGANICO

per il corpo degli agenti di custodia delle carceri

REGOLAMENTO ORGANICO

per il corpo degli agenti di custodia delle carceri

TITOLO I.

Ordinamento.

CAPO I.

ISTUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CORPO.

Art. 1.

Ufficio degli agenti di custodia.

Il corpo degli agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali e i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all'aperto.

Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata anche la sorveglianza esterna degli stabilimenti suddetti.

Art. 2.

Sorveglianti.

Gli agenti addetti al servizio delle case di custodia delle case di correzione dei mánicomi giudiziari e di altri istituti speciali prendono il nome di capi sorveglianti, sottocapisorveglianti, appuntati sorveglianti e sorveglianti.

Art. 3.

Custodia delle donne.

Il servizio interno degli stabilimenti o delle sezioni destinate alle donne è fatto da suore e da guardiane, o da guardiane soltanto.

Art. 4.

Dipendenza.

Il corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero dell'interno, e per esso dai prefetti e dalle autorità preposte alla direzione degli stabilimenti carcerari.

Art. 5.

Agenti a cavallo. Barcaiuoli.

Nelle case penali agricole e nelle località in cui i condannati lavorano all'aperto, una parte del servizio di custodia può essere affidato ad agenti a cavallo.

Negli stabilimenti pei quali occorra un servizio di barche, questo può essere affidato ad agenti di custodia barcaiuoli.

Art. 6.

Altri servizi affidati agli agenti di custodia.

Gli agenti di custodia che ne abbiano i necessari requisiti possono essere impiegati come farmacisti, assistenti e capi d'arte, ovvero come telegrafisti, in quelle località nelle quali occorra per tali servizi speciali l'opera loro.

Art. 7.

Agenti di custodia scritturali.

Gli agenti di custodia, fino al grado di sottocapoguardia o sottocaposorvegliante, forniti della necessaria istruzione, possono essere impiegati in qualità di scritturali, senza che rimanga con ciò pregiudicata la loro carriera nel corpo a cui appartengono.

La scelta degli agenti scritturali si fa, volta per volta che se ne manifesti il bisogno e previa autorizzazione del Ministero, nelle singole direzioni e per opera delle autorità dirigenti le quali si accertano con esperimenti pratici della idoneità degli agenti stessi che dimostrano attitudine a coprire siffatti posti.

Art. 8.

Organico, competenze e graduazione.

Il ruolo organico e le competenze degli agenti di custodia sono determinati dalla annessa tabella *A*, da cui si desume anche l'ordine gerarchico di graduazione.

Per ragioni di servizio possono però essere nominati agenti in eccedenza al numero stabilito per ogni grado e classe, purchè nei gradi e nelle classi superiori vi siano in complesso altrettanti posti vacanti.

Art. 9.

Pensione.

La pensione spettante agli agenti di custodia e alle loro famiglie è regolata a norma delle leggi sulle pensioni civili e militari, con estensione a loro favore delle disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, giusta quanto è disposto nell'art. 2 della legge 3 luglio 1904, n. 318 portante l'approvazione degli organici del personale carcerario; essi acquistano però diritto a pensione dopo venti anni di servizio nel corpo, in conformità dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria (1).

Art. 10.

Nomina a custodi delle carceri mandamentali.

Possono essere nominati custodi delle carceri mandamentali, anche nei comuni di loro origine, e cogli assegni e altri vantaggi da determinarsi volta per volta dai prefetti, gli agenti di custodia che vengono licenziati per avanzata età o per altre cause,

(1) Gli agenti di custodia (graduati o guardie) che hanno prestato 20 anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri, acquistano diritto al trattamento di riposo. Nulla è innovato sulla misura della pensione.

purchè non abbiano oltrepassato gli anni 50, provino di avere prestato servizio attivo nel corpo per quindici anni almeno, di aver tenuto sempre buona condotta e di non aver subìto nell'ultimo biennio punizioni superiori agli arresti in sala di disciplina.

La preferenza per la nomina a custode delle carceri mandamentali deve essere sempre data agli agenti che hanno prestato nel corpo un servizio attivo più lungo e tenuto miglior condotta.

La scelta di questi custodi è devoluta al prefetto della provincia, e alla nomina, come al licenziamento di essi, si provvede con decreto prefettizio.

Essi contraggono davanti l'autorità preposta al carcere la ferma di un anno rinnovabile di anno in anno e devono costituirsi nella cassa postale di risparmio un fondo di massa di lire 150 mediante ritenuta di lire 5 mensili sulla paga.

A tali custodi sono applicabili i provvedimenti, le norme e le misure disciplinari di cui agli articoli 98, 143, 148, 149, 153, 157 lettere *a*, *b*, *c*, *g*, 159, 160, 161, 170, 173, lettere *a*, *b*, *c*. *i*, 185, 193, 195, 196, 205 del presente regolamento.

Art. 11.

Passaggio al posto di sorvegliante.

Gli agenti di custodia nei quali si riscontrino i necessari requisiti di carattere e di attitudine, possono essere destinati come sorveglianti nelle case di custodia, nelle case di correzione, nei manicomi giudiziari e in altri istituti speciali; in tal caso essi usufruiscono del trattamento indicato nella annessa tabella *B*.

CAPO II.

ARRUOLAMENTI, FERME E PREMI.

Art. 12.

Arruolamento degli agenti di custodia.

Gli agenti di custodia sono di preferenza reclutati fra i militari di prima categoria in congedo illimitato. Quando vengono

definitivamente ammessi nel corpo e finchè ne fanno parte, essi non sono chiamati alle armi.

Art. 13.

Requisiti per l'arruolamento.

Coloro che chiedono di essere ammessi a servire nel corpo degli agenti di custodia, devono comprovare di avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

b) sapere leggere correntemente, scrivere e far di conto;

c) avere età non maggiore di anni 40 e non minore di 21;

d) avere la statura non inferiore a m. 1,60, essere di sana e robusta costituzione, e andare immuni da difetti fisici;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) non avere subìto condanne penali per delitti dolosi, nè essere stati colpiti da ordinanza di ammonizione a senso della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), di pubblica sicurezza;

g) avere sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi da pubblici uffici, nè puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato nell'esercito e in altri corpi armati.

Art. 14.

Dispensa dal limite di statura.

Il Ministero dell'interno, in casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti prescritti, può concedere la dispensa dal limite della statura, purchè però questa non sia inferiore a m. 1,55.

Art. 15.

Documenti richiesti per l'ammissione.

La domanda per l'ammissione nel corpo degli agenti di custodia deve essere presentata alla prefettura della rispettiva provincia.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità politica dell'ultimo domicilio;

c) estratto del casellario giudiziale;

d) dichiarazione medica, dalla quale risulti la sana e robusta costituzione e la immunità da difetti fisici;

e) certificato di saper leggere, scrivere e far di conto, rilasciato dal sindaco del comune o da un'autorità scolastica;

f) certificato di aver sodisfatto agli obblighi della leva, o il congedo ottenuto dai corpi dell'esercito o dell'armata, delle guardie di città o della guardia di finanza, nel caso che l'aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio;

g) certificato di stato libero.

I documenti da unirsi alla domanda, meno gli atti di cui alle lettere *a*, *e*, *f*, devono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

La prefettura fa completare i documenti mancanti, richiede la dichiarazione di cui all'articolo 14 del regio decreto 13 aprile 1902, n. 107, per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87 sul casellario giudiziale ed assume, occorrendo, altre e più dirette informazioni.

Art. 17.

Visita sanitaria ed esperimento sulla istruzione.

Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge che l'aspirante abbia i voluti requisiti di idoneità e di buona condotta, la prefettura dispone che, coll'intervento dell'autorità dirigente il carcere, egli sia sottoposto alla visita di un medico militare e ad un esperimento di lettura, di calligrafia e di aritmetica, del quale dovrà redigersi analogo verbale.

Art. 17.

Inammissibilità per mancanza d'istruzione o per difetti fisici.

Laddove nell'esperimento, l'aspirante che abbia tutti gli altri requisiti, si sia dimostrato sprovvisto interamente dell'istru-

zione richiesta, ovvero nella visita militare non sia risultato di sana costituzione fisica, la prefettura gli partecipa che la sua domanda non può essere accolta e gli restituisce i documenti presentati.

Art. 18.

Nomina, atto di ferma e giuramento.

Se gli atti sono regolari, la prefettura trasmette tutti i documenti relativi al Ministero il quale, nulla trovando da osservare, li restituisce al detto ufficio autorizzandolo ad emettere in favore dell'aspirante il relativo decreto di nomina, a fargli contrarre la ferma e prestare giuramento, colle formalità prescritte dagli articoli 26 e 27.

Il decreto deve essere spedito al Ministero in originale e due copie conformi entro cinque giorni dalla data dell'ammissione.

Le nomine devono sempre decorrere dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Art. 19.

Nomina a guardia o ad allievo.

Tutti gli ammessi nel corpo vengono nominati allievi.

Possono soltanto nominarsi guardie quegli aspiranti che, avendo già prestato servizio nel corpo degli agenti di custodia nell'arma dei carabinieri, ed essendo perciò già convenientemente istruiti nel servizio, risultino in possesso di requisiti tali da giustificare una eccezione.

Art. 20.

Invio alla scuola d'istruzione teorico-pratica.

Gli agenti di nuova nomina e gli allievi, dopo aver contratto la ferma e prestato il giuramento, sono inviati, per ordine ministeriale, alla scuola d'istruzione teorico-pratica in Roma; a

tale uopo essi vengono muniti di foglio di via, non che dei necessari mezzi di viaggio; e si trasmettono alla direzione dello stabilimento suindicato gli originali documenti che li riguardano.

Art. 21

Consegna del corredo.

Gli agenti arruolati o riammessi non ricevono alcun effetto di vestiario o di piccolo corredo, finchè non siano giunti alla scuola suddetta, dove vengono ad essi distribuiti gli oggetti indicati nella annessa tabella *C*.

Art. 22.

Periodo di esperimento.

Il periodo d'istruzione o di esperimento, non può essere maggiore di tre mesi per le guardie di prima nomina, e di sei mesi per gli allievi, salvo il caso previsto dall'articolo 35.

L'istruzione è impartita secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 23.

Licenziamento per cattiva condotta, per inettitudine, o per volontaria dimissione.

Le guardie o gli allievi che dopo due mesi di permanenza nella scuola e durante il periodo di esperimento non serbino condotta regolare, ovvero risultino inetti al servizio, sono dimessi.

La cattiva condotta dell'agente deve risultare dall'estratto matricolare. L'inettitudine fisica deve essere comprovata mediante dichiarazione medica; quella intellettuale da circostanziato rapporto del direttore dello stabilimento.

Così pure le guardie o gli allievi che durante l'esperimento manifestano l'intenzione di ritirarsi, sono lasciati liberi nello stesso modo sopraindicato.

Art. 24.

Modo del licenziamento.

La proposta del licenziamento è fatta dalla direzione dello stabilimento e, a mezzo della prefettura, trasmessa al Ministero per la sua approvazione.

Al licenziamento si provvede con decreto prefettizio.

Art. 25.

Riammissione in servizio. Quando può farsi.

Gli agenti di custodia che per fine di ferma siano stati licenziati dal corpo, vi possono essere riammessi quando giustifichino di possedere i requisiti indicati nell'articolo 13, non abbiano oltrepassato i 40 anni di età e siano giudicati idonei al servizio. In questo caso essi contraggono una ferma di tre anni e vengono classificati ultimi nel grado o nella classe cui appartenevano.

Nello stesso modo e alle medesime condizioni possono esservi riammessi quelli che ne furono licenziati per inabilità fisica, e che in progresso di tempo siano riconosciuti nuovamente idonei al servizio, purchè non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Non possono, in nessun caso, essere riammessi in servizio gli agenti espulsi dal corpo.

Art 26.

Durata della ferma. - Atto di arruolamento.

Gli individui ammessi nel corpo degli agenti di custodia assumono l'obbligo di servire per quattro anni, giusta le norme del presente regolamento.

Il tempo passato in esperimento o alla scuola d'istruzione, è computato nella ferma.

L'arruolamento si fa, per delegazione del Ministero, negli uffici di prefettura, mediante atto da redigersi giusta speciale modello.

Art. 27.

Giuramento.

All'atto della ferma, tanto le guardie che gli allievi prestano giuramento nelle forme di legge, alla presenza del prefetto o di un rappresentante di esso, che ne fa redigere verbale.

Art. 28.

Rinnovazione della ferma.

La ferma è rinnovabile due volte per periodi di tre in tre anni.

Ultimate le due rafferme, gli agenti di custodia possono essere autorizzati a rinnovare la ferma di anno in anno, senza premio.

Le rafferme debbono decorrere sempre dal 1° o dal 16 del mese.

Nei casi di rafferma non occorre nuovo giuramento.

La rinnovazione della ferma si fa davanti l'autorità dirigente.

Le domande di rafferma debbono pervenire, due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso, al Ministero dell'interno, coll'estratto matricolare dell'agente, col certificato sanitario e col parere dell'autorità dirigente. Il Ministero esaminati gli atti relativi, provvede.

Art. 29.

Risoluzione della ferma.

Nel caso in cui allo scadere della ferma gli agenti siano ritenuti immeritevoli di appartenere al corpo si provvederà al loro licenziamento con le norme stabilite nell'articolo 12 e nei titoli III e IV del regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 30.

Bollo degli atti.

Gli originali atti di ferma di giuramento, come quelli delle successive rafferme, devono essere redatti in carta da bollo da una lira, la cui spesa va a carico degli agenti e si detrae dalla prima paga.

Art. 31.

Computo della ferma.

Non si computa nella ferma, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso durante la diserzione.

Art. 32.

Premio di arruolamento. Sua destinazione.

Gli individui ammessi nel corpo degli agenti di custodia ricevono, a titolo d'arruolamento per la prima ferma, un premio di lire 100, e per le due rafferme successive, lire 50 all'anno.

Il premio della prima ferma è versato sul fondo di massa dell'agente per far fronte alle spese del vestiario e del piccolo corredo; quello delle rafferme è consegnato all'agente se non si trovi in debito di massa; in caso diverso è ritenuto a saldo o a diminuzione del debito medesimo.

Art. 33.

Quote di premio in caso di cessazione dal servizio. Perdita del diritto al premio.

Gli agenti di custodia che durante il periodo delle rafferme siano, per malattia contratta in servizio, giudicati inabili a continuarlo, ovvero vengano dispensati quando abbiano già acquistato il diritto a pensione, o facciano passaggio, senza interruzione di servizio, in altro impiego governativo, hanno diritto al pagamento del premio, in ragione del tempo di servizio prestato.

In caso di morte questo diritto si devolve agli eredi.

Tale diritto si perde nei casi di dispensa dal servizio, di destituzione con espulsione dal corpo per causa di inettitudine, per cattiva condotta.

CAPO III.

ISTRUZIONE.

Art. 34.

Scopo della scuola.

È istituita in Roma, per la istruzione degli agenti di custodia in esperimento, una scuola teorico-pratica, alla dipenpenza del Ministero.

Art. 35.

Durata dell'istruzione.

Al termine dei periodi indicati all'articolo 22, gli agenti che abbiano dimostrato di non possedere i voluti requisiti di idoneità sono licenziati, salvo i casi in cui il direttore proponga di prolungare l'esperimento per un tempo non superiore ad altri tre mesi.

Art. 36.

Matricola dei graduati e degli allievi.

Il direttore cura che sia tenuta la matricola dei graduati e degli allievi addetti alla scuola.

Negli stati matricolari sono inscritte le ricompense e le punizioni riportate dai singoli allievi e dalle guardie durante la loro permanenza nella scuola, e un estratto di questi stati viene rimesso, con tutti gli altri atti amministrativi e contabili, alla direzione dello stabilimento a cui dettigenti a sono destinati all'uscire dalla scuola stessa.

Art. 37.

Istruzione degli agenti.

Il direttore dispone che gli agenti in esperimento siano istruiti nelle leggi e nei regolamenti carcerari, nel leggere, scrivere e conteggiare, nel maneggio delle armi, e in tutto quanto possa esser loro necessario per la conoscenza del servizio e per la custodia dei detenuti.

Questa istruzione deve durare non meno di sei ore al giorno; per il resto del tempo, gli agenti in esperimento prestano servizio negli stabilimenti carcerari di Roma come le altre guardie.

Una volta alla settimana essi devono fare passeggiate militari ed esercitazioni nel tiro a segno.

Art. 38.

Esperimenti mensili.

Alla fine di ogni mese gli allievi sono sottoposti ad un esperimento per constatare il profitto da essi conseguito.

L'esame si fa in presenza della commissione locale indicata all'articolo 174, alla quale si aggiunge il maestro.

Il risultato dell'esame mensile è comunicato al Ministero.

Nella relazione sugli esami mensili vengono indicati quegli allievi che pel grado d'istruzione acquistato possono essere inviati a prestar servizio negli stabilimenti.

Art. 39.

Competenze degli agenti da licenziarsi.

Gli agenti licenziati ai termini dell'articolo 23 non hanno diritto ad alcun compenso, ad eccezione della paga fino al giorno dell'avvenuto licenziamento e viene loro ritirato il vestiario, salvo a lasciare ad essi gli indumenti indispensabili, nei casi di assoluta miserabilità.

Art. 40.

Accasermamento e mensa.

Gli agenti ammessi alla scuola sono accasermati, fanno mensa comune e sono soggetti a tutte le discipline prescritte dal presente regolamento.

Art. 41.

Mobilio, fornimento e oggetti per l'istruzione.

Alla scuola è assegnata una competente dotazione di oggetti mobili, sia pel fornimento, sia per l'istruzione.

Art. 42.

Paghe e vestiario.

Gli agenti durante l'esperimento godono della paga e del vestiario nel modo stabilito dal presente regolamento.

Sull'importare della paga sono fatti i prelevamenti indicati dalla annessa tabella *I*. Il rimanente è corrisposto a mano alle solite scadenze mensili.

Con tali prelevamenti si costituisce il fondo di massa.

Art. 43.

Licenze.

Durante il periodo dell'esperimento, gli agenti non possono ottenere licenze, nemmeno di breve durata, senza imperiosi motivi

Art. 44.

Divisa.

Gli agenti in esperimento vestono la piccola divisa e quella di fatica, descritte nella annessa tabella *C*.

CAPO IV.

NOMINE E PROMOZIONI.

Art. 45.

Decreti di promozione.

Alle promozioni degli agenti di custodia si provvede con decreto ministeriale.

Art. 46.

Promozioni ai vari gradi.

I comandanti sono scelti per merito tra i capiguardia che abbiano prestato servizio in tale qualità per tre anni almeno, e che siansi distinti per istruzione, capacità e condotta.

I capiguardia sono scelti per merito tra i sottocapiguardia di 1ª classe e i sottocapi dagli appuntati e dalle guardie che, oltre i requisiti necessari, abbiano superati gli esami d'idoneità indicati nell'articolo 48.

Gli appuntati sono, di regola, nominati per anzianità tra le guardie che contino otto anni di servizio, siano di ottima condotta ed abbiano acquistato la pratica necessaria. È però applicabile nelle promozioni a tale grado il disposto dell'articolo 51.

Art. 47.

Promozione di classe dei sottocapi.

Le promozioni dei sottocapi dalla 2ª alla 1ª classe si fanno per anzianità, non disgiunta dal merito e dalla buona condotta.

Art. 48.

Esami pei sottocapi.

Per essere ammesse agli esami di sottocapo, le guardie devono avere almeno sei anni di servizio, a decorrere dalla nomina ad allievo, essere di ottima condotta e avere dato prova di attitudine al servizio stesso.

I programmi di tali esami sono di volta in volta stabiliti dal Ministero, il quale fissa anche le località in cui devono farsi gli esperimenti.

Art. 49.

Commissione per gli esami.

Gli esami di cui all'articolo precedente si dànno nelle prefetture, avanti ad una commissione composta del consigliere delegato, presidente, di un consigliere di prefettura e di un direttore carcerario.

Un impiegato scelto dal presidente esercita l'ufficio di segretario.

Art. 50.

Revisione degli scritti e promozione.

Dell'esito dell'esame e della deliberazione che ne è seguìta, la commissione stende analogo verbale che viene trasmesso al Ministero, in piego chiuso, unitamente ai lavori compiuti dai concorrenti.

Una commissione composta dal capo di divisione del personale, di un ispettore generale delle carceri presso il Ministero, e di un altro funzionario addetto alla direzione generale delle carceri, a scelta del direttore generale, rivede gli scritti e ne fa la classificazione, tenendo conto dei servizi resi dai singoli agenti, della loro condotta e dell'anzianità.

Le promozioni si fanno secondo il numero progressivo della classificazione dei singoli agenti.

Art. 51.

Promozioni eccezionali senza esame.

Il Ministero può promuovere, anche senza l'esperimento dell'esame e senza che siano trascorsi i termini previsti dagli articoli 46 e 48, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, gli agenti che abbiano resi servizi straordinari con pericolo evidente della loro vita.

La proposta di queste promozioni deve essere fatta dalla commissone locale dello stabilimento da cui l'agente dipende e trasmessa dalla prefettura al Ministero col proprio parere.

CAPO V.

DESTINAZIONI E TRASFERIMENTI.

Art. 52.

Trasferimenti.

I trasferimenti degli agenti sono tutti di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Salvo casi d'incompatibilità grave, o di manifesto pericolo personale, oppure di non meno gravi esigenze disciplinari e di servizio - circostanze che devono risultare da rapporti ufficiali - nessun trasferimento può aver luogo nell'interesse individuale degli agenti, fuorchè per motivi di salute a comprovarsi con certificato del sanitario del rispettivo stabilimento, e, ove occorra, dal medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio, o anche per gravi e dimostrate esigenze di famiglia.

Le domande degli interessati non sono prese in esame se non pervengono per via gerarchica.

Art. 53.

Destinazione degli agenti di custodia puniti.

Non possono ottenere a loro istanza la destinazione negli stabilimenti prossimi al proprio paese di origine, gli agenti che nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda abbiano subìto la punizione degli arresti di rigore per la durata di dieci giorni, od altra maggiore; e vengono, di regola, allontanati dalla loro regione gli agenti che siano andati soggetti alle punizioni suddette.

Art. 54.

Divieto di destinazione alle carceri giudiziarie della provincia di origine.

In nessun caso un agente di custodia può essere destinato a prestare servizio nelle carceri giudiziazie centrali o succursali esistenti nella sua provincia d'origine.

Art. 55.

Mezzi di trasporto. Indennità di via.

Nei casi di mutamento di residenza, gli agenti ricevono i mezzi di trasporto per essi e per le loro famiglie, in terza classe sulle strade ferrate e sui piroscafi, nonchè l'equivalente del trasporto della loro roba, fino al peso di chilogrammi quaranta pei celibi; e di chilogrammi cento per gli ammogliati.

Quando siano costretti a viaggiare sulle vie ordinarie, ricevono una indennità chilometrica di centesimi 20 se celibi, e di centesimi 35 se ammogliati o vedovi con prole, sempre che siano accompagnati o seguìti dalla rispettiva famiglia.

È inoltre concessa l'indennità giornaliera di lire 1,50 ai celibi e di lire 3 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano accompagnati o seguiti dalla famiglia.

Impiegandosi nel viaggio meno di una giornata, questa, agli effetti dell'indennità, viene calcolata per intero.

Art. 56.

Trasferimenti per istanza.

Gli agenti che ottengono di essere traslocati a loro istanza e per motivi d'interesse personale proprio, non hanno diritto nè ai mezzi di trasporto, nè alla indennità. Si fa eccezione quando il trasferimento sia stato provocato da ragioni di salute.

Art. 57.

Consegna del servizio per parte dei graduati.

Il comandante, il capoguardia, o il sottocapo che ne faccia le veci, al quale sia data un'altra destinazione, deve consegnare al suo successore o a quel graduato o agente designato dall'autorità dirigente, i detenuti, previo accertamento numerico, tutte le carte e i registri appartenenti al suo ufficio, non che le armi, gli oggetti, le somme che tiene per ragione delle sue funzioni e dei quali sia responsabile.

Tale consegna si fa alla presenza del direttore o di un impiegato da lui delegato e deve risultare da apposito verbale, nel quale sarà pure menzionata la visita a tutti i locali dello stabilimento per accertarne le condizioni di sicurezza. In caso di constatazione d'irregolarità, detto verbale viene trasmesso al Ministero pei relativi provvedimenti.

Art. 58.

Sistemazione dei conti.

All'agente di custodia trasferito da una ad altra residenza è sistemato massa, conto di li fatto firmare il registro ed il

libretto di conto corrente, non che il registro della mensa in comune. Vengono inoltre ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili, i mobili che gli erano stati dati in consegna, perchè abbia a rispondere dei danni e delle mancanze; ed il libretto di conto corrente, unitamente agli altri documenti ed al fascicolo personale, sono spediti alla direzione dello stabilimento cui l'agente stesso è destinato.

Art. 59.

Foglio di via.

Gli agenti trasferiti sono muniti di foglio di via, e il comandante o capoguardia hanno sempre l'obbligo di accertarsi che essi escano dallo stabilimento e si mettano in viaggio indossando la perfetta tenuta.

Art. 60.

Doveri degli agenti in viaggio.

Gli agenti che per giungere alla residenza loro assegnata debbono fermarsi per oltre 12 ore in qualche località ove esistano stabilimenti carcerari, sono tenuti a presentarsi alle autorità dirigenti i medesimi per far vidimare il foglio di via.

Le autorità dirigenti provvedono a che i celibi o vedovi senza prole alloggino in caserma e siano ammessi alla mensa in comune.

Quando essi debbono pernottare in località ove non esista direzione carceraria, la vidimazione del foglio di via è fatta dall'autorità politica cui gli agenti medesimi hanno obbligo di presentarsi.

Art. 61.

Presentazione all'arrivo.

Gli agenti di custodia trasferiti, giunti alla destinazione, si presentano al comandante o al capoguardia a cui consegnano il foglio di via, affinchè si possa verificare se abbiano seguito l'itinerario stabilito, se posseggano tutti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ricevuti, ecc.

Il comandante o capoguardia deve presentare detti agenti nel giorno seguente, all'ora del rapporto, all'autorità dirigente.

Art. 62.

Presentazione dei comandanti, ecc.

I comandanti o capiguardia trasferiti si presentano direttamente all'autorità dirigente per gli effetti indicati nell'articolo che precede.

CAPO VI.

PERMESSI DI USCITA E LICENZE.

Art. 63.

Permessi di uscita giornalieri.

Salve le esigenze del servizio, si concedono ordinariamente agli agenti di custodia almeno due ore di uscita al giorno e una mezza giornata libera ogni quindici giorni.

Art. 64.

Licenze temporanee.

Per motivi di salute e quindi anche per convalescenza, oppure per straordinarie ed eccezionali urgenze di famiglia, quando il servizio lo consenta, possono essere concesse agli agenti licenze temporanee, estensibili fino a un mese nel corso di un anno.

Quando la licenza è concessa per motivi di salute, si accordano, limitati però al solo agente, i mezzi di trasporto secondo l'articolo 55.

Mentre si trovano in licenza temporanea gli agenti non cessano di far parte del corpo; sono soggetti all'autorità dirigente lo stabilimento della località dove dimorano, e, in mancanza, all'autorità politica.

Art. 65.

Da chi sono accordate le licenze.

Nei limite di tempo e per motivi suindicati hanno facoltà di concedere licenze non maggiori di quindici giorni le autorità dirigenti e non maggiori di giorni trenta i prefetti.

Le concessioni di più lunga durata sono riservate al Ministero.

Art. 66.

Corredo ed armi degli agenti in licenza.

Gli agenti che vanno in licenza portano con sè la daga o sciabola, e consegnano gli altri oggetti di armamento al comandante o al capoguardia.

Le autorità dirigenti possono autorizzare gli agenti che vanno in licenza a vestire abiti borghesi, facendone cenno sul foglio di via.

Art. 67.

Trattamento degli agenti durante la licenza.

Quando la licenza è concessa per motivi di famiglia, gli agenti non hanno diritto a percepire la paga che per trenta giorni.

Se è accordata invece per motivi di salute, dà sempre diritto a percepire la paga quando la malattia risulti contratta in servizio o per causa immediata e diretta del medesimo (nei modi stabiliti dal citato regolamento, approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603) e fino a completa guarigione.

Fuori di questo caso l'agente che, trascorsi tre mesi di licenza, non si trovi in grado di riprendere servizio, potrà essere licenziato, salvo a venire riammesso nel corpo quando provi di avere ricuperato la salute.

Art. 68.

Proroga della licenza.

Le domande per proroga di licenza devono essere presentate per mezzo dell'autorità dirigente lo stabilimento del paese in cui trovasi l'agente o, in difetto, dell'autorità politica; la quale, verificate le circostanze esposte, trasmette le domande stesse al Ministero, sempre in tempo debito per avere la risposta.

La circostanza della presentazione della domanda, fatta direttamente o a mezzo delle autorità locali, non esime l'agente dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare del permesso, a

meno che la proroga domandata sia stata già regolarmente concessa.

In caso diverso ogni ritardo sarà considerato come assenza arbitraria e punito a termini del presente regolamento.

Art. 69.

Condizioni per ottenere le licenze.

Condizione essenziale per ottenere licenze, che non siano necessarie per motivi di salute, è la ottima condotta degli agenti. Tali concessioni potranno quindi essere negate a quelli che prestino servizio da meno di un anno ed abbiano riportato la punizione degli arresti in sala di disciplina per più di una volta nell'ultimo anno.

Art. 70.

Doveri degli agenti in licenza.

Sono applicabili agli agenti di custodia che vanno in licenza le disposizioni dell'articolo 60 per quanto si riferisce alla presentazione alle autorità locali.

CAPO VII.

DISPENSA DAL SERVIZIO.

Art. 71.

Dispensa dal servizio.

Gli agenti di custodia riconosciuti inabili al servizio per infermità o per altre ragioni, ottengono la dispensa per riforma salvo il diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

La dispensa dal servizio degli agenti ha luogo nei casi o nelle forme seguenti:

per riforma, quando sopraggiunga la inettitudine fisica o intellettuale da cause di salute;

per fine di ferma, quando l'agente abbandoni volontariamente il servizio;

per anzianità di servizio, quando l'agente, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge e dal regolamento sulle pensioni, chieda di essere collocato a riposo.

Art. 72.

Accertamento della causa di riforma.

Nel caso di dispensa per riforma. lo accertamento della inabilità al servizio si fa nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento suddetti.

Art. 73.

Dispensa per fine di ferma.

Quando la dispensa dal servizio è disposta per fine di ferma, in seguito a domanda dell'agente, essa porta per conseguenza la perdita del diritto al trattamento di riposo, a meno che l'agente stesso non abbia raggiunto gli estremi voluti dalla legge sulle pensioni. Nel primo caso esso deve rilasciare una dichiarazione scritta da cui risulti essere a sua conoscenza questa disposizione. Ov'egli opponga un rifiuto, questo dovrà risultare da verbale dell'autorità dirigente, da unirsi alla istanza in luogo della dichiarazione suddetta.

Art. 74.

Certificati dei servizi prestati.

Agli agenti dispensati dal servizio per riforma, per fine di ferma, o per collocamento a riposo è rilasciato un certificato dei servizi prestati.

Art. 75.

Agenti dispensati dal servizio.

Gli agenti che cessano dal servizio non possono essere riconosciuti od accettati quali rappresentanti, commessi od altrimenti impiegati in servizio di imprese carcerarie, se non dopo trascorsi cinque anni dacchè terminarono di appartenere al corpo.

CAPO VIII.

MENSA.

Art. 76.

Obbligo della mensa in comune.

La mensa in comune è obbligatoria per gli agenti di custodia.

Art. 77.

Esenzioni dalla mensa in comune.

Sono esenti dalla mensa in comune i comandanti e i capi-guardia, nonchè i sottocapi e le guardie ammogliati o vedovi con prole.

Le autorità dirigenti possono inoltre dispensare dall'obbligo della mensa in comune gli agenti che hanno famiglia, previa l'autorizzazione del Ministero.

Art. 78.

Distribuzione, costo e composizione della mensa.

La mensa in comune si distribuisce, di regola, due volte al giorno e la spesa relativa non deve essere minore di centesimi novanta al giorno per ogni agente.

Le quantità e qualità dei generi che debbono comporre la mensa sono indicate nella annessa tabella *D*.

Art. 79.

Acquisto di generi per la mensa.

Le autorità dirigenti amministrano la mensa in modo da ottenere il maggior possibile beneficio per gli agenti, procurando che le provviste dei generi siano fatte a credito mediante appalti o contratti commerciali con fornitori conosciuti e probi.

Art. 80.

Ritenute per la mensa.

Al termine di ogni mese, dalla paga di ciascun agente si deduce la quota per la costituzione del fondo_mensa del mese

successivo, ed il fondo stesso è custodito dal contabile o dall'autorità dirigente, che provvedono ogni mese al saldo dei fornitori.

È assolutamente vietato di servirsi di detta somma per qualsiasi altro uso.

Art. 81.

Registro dei conti della mensa - Rendiconti - Verificazioni.

L'autorità dirigente tiene un registro in cui sono inscritte tutte le somme ricevute e spese per la mensa in comune, le quali devono essere bilanciate alla fine di ogni mese.

Di questo registro gl' interessati possono sempre prendere visione.

Alla fine di ogni mese l'autorità dirigente pubblica i rendiconti della spesa per la mensa nell'apposito locale, affinchè tutti gli agenti possano prenderne conoscenza.

Le autorità dirigenti hanno l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni per accertarsi del modo come procede il servizio della mensa in comune degli agenti di custodia.

Art. 82.

Esenzione dal concorrere alla spesa della mensa.

Gli individui assenti per servizio, per licenza, od ammalati per oltre le 24 ore, non concorrono alla spesa della mensa.

La quota degli agenti che si trovano in punizione va a profitto del fondo della mensa in comune, fatta deduzione della dop pia razione di pane e di minestra che è loro concessa.

Art. 83.

Sistemazione del conto dei trasferiti.

Nei casi di trasferimento l'agente di custodia, dopo di aver firmato il registro della mensa in comune, riceve dal contabile o dall'autorità dirigente, in plico sugellato, il suo fondo residuale che deve essere consegnato alla direzione dello stabilimento al quale l'agente stesso è destinato.

Art. 84.

Anticipazione per la spesa della mensa.

Le autorità dirigenti provvedono all'anticipazione di quelle somme che possono occorrere per la partecipazione alla mensa in comune degli agenti di nuova nomina, e ne curano il rimborso sulla prima paga loro corrisposta.

Art. 85.

Economie nella spesa per la mensa.

Le economie risultanti da una ben ordinata amministrazione del fondo mensa sono erogate in parte alla rinnovazione delle stoviglie, delle posate, della biancheria, e degli utensili da cucina, ed in parte per aumentare la mensa stessa in occasione delle feste solenni.

CAPO IX.

DIVISA, OGGETTI DI CORREDO E ARMAMENTO.

Art. 86.

Divisa, oggetti di corredo e armamento.
Obbligo di vestire la divisa.

La divisa e l'armamento degli agenti di custodia sono stabiliti dalla annessa tabella *E*, nella quale è determinata anche la durata dei singoli oggetti.

Tutti gli individui appartenenti al corpo degli agenti di custodia hanno l'obbligo d'indossare la divisa prescritta, anche fuori di servizio.

Il comandante o capoguardia invigila che gli agenti si attengano a questa disposizione e sorveglia a che essi curino la buona conservazione delle armi, al quale scopo deve passare frequenti riviste alla tenuta e all'armamento loro.

Le autorità dirigenti hanno facoltà di permettere che gli agenti indossino fuori di servizio l'abito da borghese quando essi ne facciano domanda.

Art. 87.

Provvista degli oggetti di divisa.

Gli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura vengono provveduti direttamente dall'amministrazione ed addebitati al fondo di massa dei singoli agenti; sullo stesso fondo gravano altresì le spese per i rinnovamenti e per le riparazioni riconosciute necessarie.

Art. 88.

Alterazioni alla divisa.

È vietato di arrecare qualsiasi alterazione o modificazione agli oggetti di divisa e di corredo. Nel caso di contravvenzione, le spese per ridurre gli oggetti stessi nella forma prescritta dal regolamento, sono a carico dell'agente.

Art. 89.

Rinnovamenti e deterioramenti della divisa e del corredo.

L'agente che deve fornirsi di qualche oggetto prima che ne sia scaduta la durata, è sottoposto a ritenuta mensile straordinaria fino al totale pagamento degli oggetti ricevuti.

Qualora il deterioramento sia stato causato da negligenza, oltre alla ritenuta di cui sopra, l'agente in colpa è sottoposto a provvedimenti disciplinari.

Se invece sia provato che la causa del deterioramento o la necessità della rinnovazione innanzi tempo di detti oggetti debba attribuirsi ad eventualità di servizio, il danno è allora compensato dall'amministrazione con equivalente versamento sul fondo di massa dell'agente.

Art. 90.

Provvista degli oggetti di corredo.

Gli oggetti costituenti la divisa del corpo sono manifatturati negli stabilimenti penali, e gli agenti non possono provvedersene altrove.

È però in loro facoltà di acquistare direttamente dall'industria libera gli oggetti di piccolo corredo, i guanti e la calzatura, purchè siano conformi ai campioni approvati dal Ministero.

Art. 91.

Capelli e barba.

Gil agenti di custodia debbono portare i capelli corti e la barba rasa con soli baffi, possono tenere però il pizzo od anche la barba piena, quando ne siano autorizzati dal funzionario dirigente.

CAPO X.

MASSA INDIVIDUALE.

Art. 92.

Importo del fondo di massa.

Ogni agente di custodia deve costituirsi un fondo di massa di lire 250. Per gli agenti a cavallo esso deve essere di lire 550. Tale fondo è tenuto in evidenza mediante registro e libretti di conto corrente nei modi indicati nella parte contabile del regolamento per gli stabilimenti carcerari.

Art. 93.

Costituzione del fondo di massa.

Il fondo di massa dei singoli agenti è formato:

a) dal premio d'arruolamento in lire 100 e dai premi delle successive rafferme;

b) dalle ritenute mensili ordinarie e straordinarie sulle paghe, non minori di lire 5;

c) dai versamenti volontari;

d) dall'importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati a prezzo di stima, purchè siano servibili.

Art. 94.

Destinazione del fondo di massa.

Il fondo di massa individuale è destinato:

a) al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo e alle relative riparazioni;

b) alla sostituzione delle armi smarrite e alla riparazione di quelle guaste, quando la perdita o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio;

c) ai prelevamenti autorizzati colle norme stabilite dal regolamento;

d) al saldo di eventuali debiti verso l'amministrazione nel caso di cessazione dal servizio.

Art. 95.

Debiti di massa.

Il conto corrente del fondo di massa degli agenti di custodia non deve essere, dopo il primo anno, in debito verso l'amministrazione, salvo che per eccezionali provviste di vestiario uniforme, di oggetti di piccolo corredo, del cavallo e delle relative bardature, giustificate da straordinarie necessità.

Art. 96.

Domande di prelevamenti.

L'agente di custodia che abbia un credito di massa superiore alle lire 200, eccezione fatta per gli agenti a cavallo pei quali questo credito deve superare le lire 500, può essere autorizzato a ritirarne una parte, nel caso di comprovato ed urgente bisogno, e purchè il fondo residuale, dedotto l'ammontare del prelevamento, rimanga sempre non inferiore alle somme suindicate

Le domande di prelevamento devono sempre essere fatte in via gerarchica.

Art. 97.

Autorizzazione dei prelevamenti.

I prelevamenti non devono essere concessi al medesimo agente più di una volta nello steso semestre.

Tali concessioni sono in facoltà dell'autorità dirigente per le somme non eccedenti le 20 lire, e vengono fatte dal Ministero per somme maggiori.

Non può essere accordato prelevamento agli agenti di custodia prima di sei mesi dall'ultima punizione riportata, che sia stata maggiore degli arresti semplici.

Art. 98.

Restituzione del fondo di massa.

Hanno diritto alla restituzione del fondo di massa gli agenti di custodia che cessano dal servizio per fine di ferma, o che ne sono dispensati per inettitudine o per motivi di salute.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI AGENTI A CAVALLO.

Art. 99.

Importo dell'indennità cavallo.

Agli agenti a cavallo oltre alla paga ed alle competenze stabilite dalla annessa tabella *A* viene corrisposta a titolo *d'indennità cavallo* l'annua somma di lire 200 a decorrere dal giorno in cui hanno assunto servizio nella speciale loro qualità.

Art. 100.

Pagamento e destinazione dell'indennità cavallo.

Tale indennità è pagata a dodicesimi maturati ed è versata in aumento al fondo di massa dell' agente a carico del quale fondo deve andare il prezzo d'acquisto del cavallo e la sua eventuale surrogazione, in caso di morte o di constatata inabilità al servizio.

Art. 101.

Provvista del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Il cavallo, gli oggetti di bardatura ecc., vengono forniti dall'amministrazione e il valore ne è alla medesima rimborsato mediante prelevamento dal fondo della massa generale del corpo e successiva imputazione sul fondo di massa dell' agente.

Il valore da addebitarsi è quello di acquisto, o d'inventario; per quanto si riferisce al cavallo, il prezzo viene determinato mediante perizia di un veterinario, scelto dalla direzione dello stabilimento, quando il valore attribuito all'animale non è accettato dall'agente.

Art. 102.

Mantenimento e cura del cavallo.

Il mantenimento del cavallo, la sua ferratura ed i mezzi di cura, occorrendo, sono a carico dell'amministrazione, la quale vi provvede colle norme stabilite dalla direzione, in conformità di quanto si pratica per gli altri cavalli di proprietà degli stabilimenti penali, ove ne esistono.

Le spese di cura si mettono però a carico dell'agente, mediante addebitamento sul suo fondo di massa, qualora si tratti d'infermità procurata per mali trattamenti o, in ogni modo, pel fatto dell'agente stesso, indipendente da cause di servizio.

Art. 103.

Perdita del cavallo per cause di servizio.

Quando per ragione diretta ed immediata del servizio, nel reprimere disordini o rivolte di condannati od in altre circostanze consimili, un agente perda il cavallo, o questo sia reso inservibile, gli viene bonificato sul suo fondo di massa il valore che l'animale stesso aveva all'atto del servizio compiuto, restando nel secondo caso il cavallo riformato di proprietà dell' amministrazione.

Art. 104.

Accertamento della perdita o inabilità del cavallo.

Il fatto dell' inabilità al servizio o della perdita del cavallo, con tutte le circostanze che vi hanno dato luogo, deve risultare da un verbale compilato a cura della direzione dello stabilimento, e corredato dalla perizia di un veterinario scelto dalla direzione stessa. In questo verbale deve specificarsi il valore che il cavallo riformato aveva al momento in cui avvenne la inabilità

al servizio o la morte, le cause che cagionarono l'una o l'altra, e si indicherà nel primo caso anche il valore che possa avere il cavallo riformato e l'utile che sia possibile ritrarne a vantaggio dell'amministrazione.

All'infuori di questi casi, la perdita o la malattia del cavallo non dànno all'agente alcun diritto a compenso od indennizzi da parte dell'amministrazione.

Art. 105.

Restituzione del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Quando, per qualsiasi motivo, un agente di custodia cessi dal servizio a cavallo, deve riconsegnare all'amministrazione il cavallo e tutti gli oggetti di bardatura descritti dalla annessa tabella *E*.

Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati, ed il loro valore è accreditato al fondo di massa dell'agente, se egli risulti in debito, o, in caso contrario, gli è pagato a mano se cessa definitivamente di appartenere al corpo.

Continuando invece a prestar servizio quale agente a piedi, la somma rappresentante il suo credito deve servire fino alla concorrenza di lire 250 alla costituzione del relativo fondo di massa.

Art. 106.

Pagamento dell'indennità cavallo all'agente.

Quando il fondo di massa dell'agente è completo in lire 550, la indennità cavallo può essergli mensilmente corrisposta in aumento alla paga.

Art. 107.

Stato di presenza dei cavalli.

Il pagamento dell'indennità di cui all'articolo precedente è fatto sulla produzione di apposito ruolo corredato dallo stato di presenza dei cavalli, firmato dal direttore dello stabilimento e sotto deduzione delle quote relative al tempo in cui, per sua colpa, l'agente sia rimasto sprovvisto di cavallo, o questo sia stato in cura secondo il caso previsto dal capoverso dell'articolo 102.

Art. 108.

Sospensione dell'indennità cavallo.

Non è dovuta la indennità cavallo all'agente, pel tempo passato in sala di disciplina o in licenza.

Art. 109.

Ritiro e custodia del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Ogni qualvolta avvenga che per le cause indicate nel precedente articolo, o per malattia, gli agenti a cavallo debbano temporaneamente cessare dal prestar servizio, l'amministrazione provvede a ritirare e custodire tanto il cavallo che tutti gli effetti di bardatura e di piccolo corredo.

CAPO XII.

ALLOGGIO E RELATIVO FORNIMENTO.

Art. 110.

Alloggio degli agenti.

Gli agenti di custodia alloggiano nello stabilimento e sono provvisti degli oggetti letterecci e degli arredi indicati nella annessa tabella *F*.

Art. 111.

Alloggio delle famiglie dei graduati.

Le sole famiglie del comandante o capoguardia, o del sottocapo che ne faccia le veci, hanno l'alloggio nello stabilimento.

È per altro assolutamente vietato ai medesimi graduati di accoglietvi persone estranee, anche in via temporanea.

Art. 112.

Indennità di alloggio. - Obbligo di pernottare nello Stabilimento.

Ove manchi l'alloggio in natura, è concessa ai detti graduati una congrua indennità; ma in questi casi il comandante,

il capoguardia o il sottocapo, hanno sempre l'obbligo di pernottare nello stabilimento, nel quale, a cura della direzione, è destinata apposita camera.

Art. 113.

Grosso mobilio.

Il comandante, il capoguardia o il sottocapo che hanno l'alloggio in natura ricevono il grosso mobilio indicato nell'annessa tabella *F*.

Art. 114.

Locali destinati agli agenti di custodia.

Oltre alla caserma per l'alloggio comune degli agenti, ogni stabilimento carcerario deve avere:

a) una sala per la mensa in comune;

b) una camera pel magazzino del vestiario e delle armi:

c) una camera per il corpo di guardia;

d) una o più sale di disciplina, coi prescritti tavolacci, per gli agenti in punizione.

CAPO XIII.

RICOMPENSE.

Art. 115.

Specie delle ricompense.

Le ricompense che possono essere concesse agli agenti di custodia sono:

a) lode messa all'ordine del giorno dall'autorità dirigente

b) lode pubblicata dal Ministero nel *Bollettino Ufficiale*;

c) distintivi di merito;

d) mediaglie al valor civile od al valor militare.

Art. 116.

Lode.

La lode è concessa per prova di eccezionale sagacia ed attività data dagli agenti di custodia nell'esercizio delle loro attri-

buzioni e per atti di energia e di coraggio compiuti per mantenere l'ordine e la disciplina nello stabilimento.

Il direttore può dispensar la lode e metterla all'ordine del giorno dello stabilimento, quando riconosce che un agente se ne sia reso meritevole e ne fa contemporaneamente rapporto al Ministero.

Il Ministero pubblica nel *Bollettino Ufficiale* gli attestati di lode per i fatti che rendano maggiormente meritevoli gli agenti i quali li abbiano compiuti.

Art. 117.

Distintivi di merito.

Gli agenti di custodia possono ottenere distintivi di merito di cinque in cinque anni. Nel 2° e 4° quinquennio al distintivo di merito è annesso un soprassoldo di centesimi 30 per giorno.

Questo soprassoldo non si perde nei casi di cessazioni di competenze per licenza temporanea.

La decorrenza dei distintivi di merito è stabilita dal 1° o dal 16 del mese.

Art. 118.

Modello dei distintivi.

Il distintivo di merito consiste nel portare uno o più galloncini d'argento sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto, secondo il modello stabilito colla annessa tabella *E*.

Art. 119

Titoli alla concessione dei distintivi

I distintivi di merito sono concessi agli agenti che hanno reso i servizi indicati nel precedente articolo 116 ed a quelli che non abbiano riportato nel periodo di cinque anni continui alcuna punizione maggiore della consegna, purchè pel contegno in genere e pei loro portamenti in servizio e come cittadini, gli agenti stessi ne siano reputati meritevoli.

Art. 120.

Proposte per concessioni di distintivi.

Le proposte per la concessione dei distintivi di merito debbono esser fatte in seguito a deliberazione motivata dalla commissione locale, da rassegnarsi in via gerarchica al Ministero dalla direzione cui l'agente appartiene.

In tale deliberazione la commissione esprimerà esplicitamente il suo giudizio sul merito o meno dell'agente a tale distinzione, indipendentemente dal requisito di fatto accennato nel precedente articolo, dichiarando sempre le ragioni in genere, ed, occorrendo, le circostanze speciali che la inducano a dar parere contrario alla concessione.

Art. 121.

Concessioni di medaglie al valor civile e al valor militare.

La proposta di ricompensa al valor civile può esser fatta per quegli agenti che in servizio comandato abbiano messo in pericolo la loro vita, e la ricompensa al valor militare può essere proposta per gli agenti che abbiano affrontato pericolo di vita nell'inseguimento ed arresto di detenuti evasi, nel sedare tumulti, rivolte di detenuti, ecc.

Le proposte di cui sopra devono farsi dalla direzione locale e trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura entro il termine di tre mesi.

Art. 122.

Iscrizione e pubblicazione delle ricompense.

Tutte le ricompense vengono annotate sul registro matricolare degli agenti di custodia, e quelle indicate alle lettere *b*, *c* e *d* dell'articolo 115 sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale*, onde servano agli altri di esempio e di emulazione.

Art. 123.

Preferenza nelle promozioni.

Le azioni di valore e di speciale benemerenza, compiute dagli agenti di custodia, servono come titolo di preferenza per le promozioni indicate negli articoli 46, 47 e 51.

CAPO XIV.

MATRIMONI.

Art. 124.

Divieto di contrarre matrimonio.

È vietato agli agenti di custodia di contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 125.

Condizioni per ottenere il permesso di contrarre matrimonio.

Per poter ottenere il permesso di contrarre matrimonio, un agente deve contare almeno otto anni di servizio, aver serbato sempre ottima condotta e dato prova di vita regolata.

Art. 126.

Autorizzazione per contrarre matrimonio.

L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere concessa quando i richiedenti abbiano dimostrato di possedere in proprio, od insieme alla sposa, un capitale di lire 3,000, ovvero una rendita in titoli del debito pubblico, corrispondente al detto capitale, valutata al corso medio dell'ultimo semestre.

Art. 127.

Vincolo del capitale.

Se il capitale è rappresentato da titoli del debito pubblico, le cartelle devono essere nominativamente intestate o vincolate con usufrutto a favore dell'agente, sino a che esso cessi definitivamente dal servizio, o a favore della sposa; se invece è in beni stabili, deve essere esibito l'atto regolare di costituzione di dote, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 128.

Dispensa dalla dote.

L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere, in via di eccezione, concessa anche quando venga comprovato che

la sposa, dallo esercizio di una professione o di un mestiere, possa ritrarre un provento che assicuri conveniente sussistenza alla famiglia.

Art. 129.

Domanda per contrarre matrimonio.

La domanda per contrarre matrimonio deve essere diretta al Ministero dell'interno e spedita dalla direzione per mezzo della prefettura, con le relative informazioni.

CAPO XV.

CURA DEGLI INFERMI — ONORI FUNEBRI.

Art. 130.

Cura degli agenti di custodia.

In caso di malattia gli agenti di custodia sono curati in apposita infermeria dal medico-chirurgo dello stabilimento e provveduti a spese dell'amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nella annessa tabella *G*.

Dove non esiste infermeria, essi sono curati a spese del Governo in un ospedale civile o militare.

Art. 131.

Ritenute per giornate di cura.

Per ogni giornata di cura nell'infermeria dello stabilimento o in un ospedale civile o militare a spese dell'amministrazione, è passata a beneficio dell'amministrazione stessa e versata poi ai proventi della casa, la quota corrispondente ritenuta sulla paga dell'agente infermo per la mensa in comune.

Art. 132.

Cura a domicilio.

Agli agenti di custodia ammogliati può essere concesso di curarsi a domicilio. In questo caso cessa ogni somministrazione per parte dell'amministrazione, ed è sospesa la ritenuta sulla paga per il fondo della mensa.

Art. 133.

Asportazione di oggetti.

Gli agenti di custodia ammalati o fatti ricoverare negli ospedali e quelli ammogliati che ottengono di curarsi nelle proprie case, non possono portar seco che gli effetti necessari di biancheria personale, il cappotto, il berretto e gli indumenti di fatica e di bassa tenuta.

Art. 134.

Ritiro degli oggetti.

Appena un agente di custodia sia entrato nell'ospedale o abbia ottenuto di curarsi in casa propria, il comandante o il capoguardia deve redigere, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti di vestiario, di armamento, di piccolo corredo e di quanto altro appartiene all'ammalato, e curarne la conservazione.

Una copia di quest'inventario deve essere senza indugio consegnata all'ammalato.

Art. 135.

Sorveglianza sui malati in cura fuori dello stabilimento.

L'autorità dirigente o altro funzionario da questa delegato, deve spesso visitare l'ammalato, specialmente se trovisi in un ospedale fuori dello stabilimento o nella propria casa, e qualora la infermità si protragga oltre un mese, rimettere al Ministero una relazione del medico curante e di quello dello stabilimento sulla specie della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 136.

Morte di agenti.

Nel caso di morte di un agente, l'autorità dirigente ne avverte i parenti per mezzo del sindaco del rispettivo comune, e fa compilare in doppia copia un inventario di tutti gli oggetti, delle somme, dei crediti e debiti del defunto. Le spese occorse per la sepoltura debbono essere dedotte dalla paga o dal fondo di massa, salvo che la morte sia derivata da cause di servizio.

Art. 137.

Onori funebri.

Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabiliti dal direttore dello stabilimento cui apparteneva il defunto, avuto riguardo al grado che questi rivestiva.

Gli agenti che vi prendono parte devono indossare l'alta tenuta.

CAPO XVI.

DELLE GUARDIANE.

Art. 138.

Requisiti per il posto di guardiana.

I posti di guardiane sono conceduti a donne che abbiano età non minore di anni 25 e non maggiore di 40, le quali comprovino di essere di sana costituzione fisica, di buona moralità e di non avere mai riportato condanne penali per delitti dolosi.

Sono preferite le mogli, le congiunte e le vedove degli agenti di custodia, ove dimostrino di possedere i necessari requisiti, col l'avvertenza che le prime possono aver destinazione nella residenza stessa del consorte, e le altre in quelle che saranno disponibili.

Art. 139.

Domande delle aspiranti ai posti di guardiane.

Le domande delle aspiranti a posti di guardiane, corredate dei documenti comprovanti i requisiti suddetti, devono essere presentate alle prefetture, le quali assumono all'uopo opportune informazioni e le trasmettono al Ministero dell'interno per le ulteriori disposizioni.

Art. 140.

Nomina e licenziamento delle guardiane.

In seguito alle decisioni del Ministero, la nomina delle guardiane è fatta con decreto prefettizio.

Nello stesso modo si provvede, all'occorrenza, per il loro licenziamento, osservando le norme stabilite dall'articolo 24.

Art. 141.

Fornimento o vestiario delle guardiane.

Le guardiane hanno diritto all'alloggio ed al fornimento stabiliti per gli agenti di custodia.

All'atto della nomina è distribuito alle guardiane, a spese dell'amministrazione e come prima somministrazione, il vestiario uniforme indicato nella annessa tabella *H*.

Le riparazioni e l'eventuale rinnovamento del vestiario stesso sono a carico delle guardiane.

Art. 142.

Assegni alle guardiane.

Gli assegni da corrispondersi alle guardiane e gli altri vantaggi loro spettanti sono determinati volta per volta dal Ministero.

TITOLO II.

Disciplina.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 143.

Doveri di obbedienza degli agenti.

Tutti i funzionari amministrativi delle carceri sono superiori alle guardie e ai graduati.

Gli inferiori in ciò che riguarda il servizio, debbono obbedire prontamente ai superiori, qualunque sia il grado che rivestano, ed avere per essi deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Eguale deferenza e rispetto devono avere per i cappellani, i medici-chirurghi, gli agronomi, ecc.

Art. 144.

Lingua, termini e modi da usarsi nel trattamento degli agenti.

In servizio si deve sempre parlare la lingua italiana.

I superiori danno sempre del *lei* ai subalterni.

Quando si chiama a nome un graduato, si deve sempre premettere la indicazione del suo grado, senz'altro titolo.

I graduati devono trattare i loro dipendenti con modi dignitosi e cortesi, non disgiunti dalla necessaria fermezza.

Art. 145.

Contegno da tenersi dagli agenti.

Gli agenti di custodia devono tenere in pubblico un contegno serio e dignitoso. Essi hanno l'obbligo di prestare braccio forte ai militari e agli agenti della forza pubblica quando ne siano richiesti.

Art. 146.

Reclami degli agenti.

Gli agenti di custodia che vogliono reclamare al Ministero o al prefetto, devono trasmettere la loro istanza esclusivamente per via gerarchica.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere individuale, e si considera come mancanza contro la subordinazione se porta la firma od è fatto a nome o nell'interesse di due o più individui previo accordo fra loro.

Si considera come mancanza contro la subordinazione anche il ricorso di un solo individuo, quando l'autore di esso abbia già ottenuto una risposta e nulla aggiunga di nuovo alle cose precedentemente esposte.

Art. 147.

Trasmissione di reclami degli agenti.

Il superiore non può rifiutare di controfirmare e trasmettere all'autorità competente la domanda o il reclamo di un suo inferiore, salvochè l'uno o l'altro siano estesi in termini sconvenienti.

In questo caso l'autore deve essere punito come colpevole d'insubordinazione e la domanda o il reclamo conservarsi nel relativo fascicolo.

Art. 148.

Reclami degli agenti puniti.

L'agente che crede di essere punito ingiustamente, senza permettersi alcuna osservazione men che rispettosa, può reclamare nel modo indicato all'articolo 146, ma solo dopo che siasi sottomesso al gastigo inflittogli e nel termine perentorio di giorni venti. La decisione su questi ricorsi spetta al Ministero.

Art. 149.

Doveri particolari degli agenti.

Gli agenti non possono:

a) esercitare una professione o dedicarsi ad un commercio, sia direttamente, sia per interposta persona, nè avere impieghi o eseguire incombenze fuori dello stabilimento, senza l'autorizzazione del Ministero;

b) associarsi a qualunque titolo, o sotto qualsiasi nome, direttamente o indirettamente, ad imprese e somministrazioni riguardanti i servizi dello stabilimento;

c) far parte di qualsiasi associazione che, direttamente o indirettamente vincoli la loro piena libertà di azione nell'adempimento dei doveri inerenti al servizio che disimpegnano;

d) servirsi per loro uso particolare di alcun oggetto di pertinenza dell'amministrazione o destinate a servizio o a vantaggio della medesima;

e) occupare condannati in servizi domestici per loro conto, senza l'autorizzazione espressa del Ministero e senza il pagamento di una retribuzione stabilita dal direttore in proporzione della prestazione che ricevono;

f) accettare da qualunque persona che abbia interessi diretti o indiretti coll'amministrazione o coi detenuti doni o promesse sotto qualsiasi pretesto, ragione o forma;

g) comprare o vendere, dare o ricevere ad imprestito dagli appartenenti al personale subalterno addetto allo stabilimento o dai detenuti, qualsiasi somma od oggetto;

h) commettere ai detenuti lavori od oggetti per conto proprio o delle loro famiglie;

i) asportare anche momentaneamente oggetti di proprietà dei detenuti;

l) introdurre alcun oggetto destinato ai detenuti, servire da intermediari fra costoro e le persone estranee, mantenere corrispondenze nel loro interesse, comunicare notizie dell'amministrazione, o rilasciare qualsiasi certificato senza esservi espressamente autorizzati;

m) esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi influenza sugli inquisiti per la scelta dei loro difensori;

n) estrarre dagli atti ed esportare dall'ufficio documenti di qualsiasi natura spettanti all'amministrazione o ai detenuti;

o) prender parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio o gli atti del Governo;

p) aprire sottoscrizioni, anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del Ministero.

Quando contravvengano a tali inibizioni, gli agenti sono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dal capo III di questo titolo, secondo quanto è disposto dall'articolo 193.

Art. 150.

Saluto degli agenti

Tutti gli agenti di custodia devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina e al Sommo Pontefice;

alle persone della Reale Famiglia;

ai Sovrani e Capi di Stati esteri;

ai Senatori e Deputati riuniti in corpo o in deputazione;

alle bandiere nazionali dell'Esercito e dell'Armata e a quelle dei comuni decorate della medaglia al valor militare;

al prefetto della provincia o al sottoprefetto del circondario nel quale si trova lo stabilimento;

ai direttori ed agli impiegati dell'amministrazione carceraria;

agli ufficiali dell'Esercito e dell'Armata;

ai graduati del corpo.

Art. 151.

Divieto di rimproverare od infliggere punizioni in presenza di superiori.

I graduati devono astenersi dal fare rimprovero od infliggere punizione ai subalterni in presenza dei superiori, tranne quando questi gliene diano la facoltà.

Art. 152.

Sorveglianza sugli inferiori.

Il graduato che incontri un agente, benchè non all'immediata sua dipendenza, sconciamente vestito o che manchi al decoro o ai doveri del corpo, è obbligato a farlo rientrare nello stabilimento, ed a riferirne all'autorità dirigente dalla quale quegli dipende.

Art. 153.

Assenza dallo stabilimento.

Gli agenti di custodia, anche quando sono liberi dal servizio, non possono assentarsi dallo stabilimento senza permesso scritto dell'autorità dirigente, tranne che nelle ore stabilite per l'uscita; nè è loro consentito di pernottare fuori, senza legittimo motivo e senza speciale licenza dell'autorità dirigente stessa.

Art. 154.

Divieto di fumare.

Gli agenti di custodia non possono fumare nel recinto dello stabilimento, salvo che in quelle località all'uopo designate dal-'autorità dirigente.

Il divieto di fumare è esteso agli agenti che scortano i condannati lavoranti all'aperto, meno che nel tempo del riposo, e a quelli che sono di servizio per la custodia esterna dello stabilimento o di sorveglianza sui luoghi del lavoro esterno, durante il tempo in cui trovansi di sentinella.

Art. 155.

Nettezza dei locali, degli effetti e della persona.

Gli agenti di custodia debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e di fornimento, di quelli della mensa, ed in genere di qualsivoglia oggetto di loro uso personale.

Art. 156.

Pulizia della caserma - Servizio di barbiere.

Per tenere in ordine la caserma, gli agenti di custodia possono valersi, col permesso dell'autorità dirigente, dell'opera di condannati inservienti, cui devono corrispondere la retribuzione che dalla stessa autorità viene stabilita.

Nelle case penali agricole e nelle località in cui non si possa avere un barbiere libero, è incaricato un agente di radere la barba e di tagliare i capelli ai compagni.

CAPO II.

PUNIZIONI.

Art. 157.

Specie delle punizioni disciplinari.

Le punizioni che possono essere inflitte agli agenti di custodia, per le infrazioni ai loro doveri, sono:

a) l'ammonizione;

b) la consegna nello stabilimento, da uno a sessanta giorni;

c) gli arresti semplici, da uno a trenta giorni;

d) gli arresti di sala di disciplina, da tre a venti giorni;

e) gli arresti in rigore, da cinque a quindici giorni;

f) la retrocessione dal grado;

g) il licenziamento;

h) l'invio alla compagnia di disciplina;

i) la espulsione dal corpo.

Art. 158.

A chi possono infliggersi le punizioni.

Le punizioni enumerate nell'articolo precedente s'infliggono a tutti gli agenti, meno quella indicata colla lettera *e*, dalla quale vanno esenti i soli graduati e quella distinta colla lettera *f*, riservata invece ai graduati.

Ad eccezione dell'ammonizione e della consegna, tutte le altre sono iscritte nella matricola.

Art. 159.

Ammonizione. Mancanze per le quali viene inflitta.

L'ammonizione consiste in un avvertimento severo che viene fatto dal direttore negli uffici di direzione, ed è inflitta per le mancanze lievi e di poco conto; essa può essere sussidiaria alla consegna in caserma.

Art. 160.

Consegna. Mancanze per le quali s'infligge.

La consegna consiste nella semplice privazione dell'uscita dallo stabilimento, con l'obbligo però di prestarvi servizio, e s'infligge per negligenze o per mancanze leggere, non abituali.

L'agente consegnato non può uscire che per motivi di servizio comandato e nessuna eccezione è fatta per gli ammogliati, ai quali si permette soltanto di farsi portare il vitto dalla famiglia.

Art. 161.

Arresti semplici.

Gli arresti semplici consistono nella privazione dell'uscita dallo stabilimento, con l'obbligo di prestarvi sempre servizio, e nella perdita del quarto della paga per i giorni di punizione.

Art. 162.

Arresti in sala di disciplina.

Gli arresti in sala di disciplina consistono nel rinchiudimento in apposita camera col divieto di ricevere visite e di avere colloquio con

chicchessia, senza il permesso del direttore, nella privazione del vino, nella sostituzione del pancaccio col materasso e due o tre coperte, secondo la stagione, al letto ordinario e nella perdita di un terzo della paga.

Art. 163.

Arresti di rigore.

Gli arresti di rigore consistono nell'essere chiuso in apposita stanza col divieto di ricevere visite, di aver colloquio con chicchessia, e di scrivere lettere senza il permesso del direttore, di fumare e di aver lume, nel ricevere per vitto una doppia razione di pane al giorno e una minestra con una pietanza ogni due giorni, nella sostituzione del pancaccio e due coperte al letto ordinario, e nella perdita di metà della paga per i giorni di punizione.

Art. 164.

Passeggio dei puniti.

Ai puniti con gli arresti in sala di disciplina e con gli arresti di rigore, oltre gli otto giorni, può essere concessa un'ora di passeggio ogni 24 ore, in apposito cortile, quando le esigenze del servizio e la disposizione dei locali lo consentano.

Art. 165.

Retrocessione dal grado.

La retrocessione dal grado consiste nel privare il graduato delle funzioni e dei distintivi che gli spettano, e nell'obbligarlo a disimpegnare le funzioni del grado immediatamente inferiore, corrispondendogli la paga attribuita a quest'ultimo.

Se incorra in siffatto gastigo un comandante o un capoguardia, questi viene immediatamente trasferito.

Art. 166.

Retrocessione temporanea e definitiva.

La retrocessione dal grado può essere temporanea o definitiva.

Quando è temporanea la sua durata si estende da uno a tre mesi.

Se durante la retrocessione temporanea il graduato non tenga buona condotta, la direzione ne riferisce al Ministero proponendo di prolungare fino al massimo la punizione, ovvero lo deferisce al consiglio di disciplina per l'applicazione, se ne sia il caso, della retrocessione definitiva.

Art. 167.

Condizioni pel ricupero del grado.

Il graduato definitivamente retrocesso prende l'ultimo posto del grado immediatamente inferiore; e, ove se ne renda meritevole, può riacquistare il grado perduto, per turno di anzianità, salvo sempre il disposto dell'articolo 51.

Il capoguardia sottoposto a tale punizione prende l'ultimo posto tra i sottocapi di prima classe.

Art. 168.

Perdita dei distintivi e dei soprassoldi.

Il fatto della retrocessione, sia temporanea che definitiva, porta seco la perdita dei distintivi di merito e dei soprassoldi relativi.

Art. 169.

Passaggio alla compagnia di disciplina.

L'agente di cui siasi disposto l'invio alla compagnia di disciplina è tradotto alle carceri giudiziarie, d'onde viene poi colla forza pubblica scortato al luogo di pena.

La incorporazione alla compagnia di disciplina porta di pieno diritto la contemporanea espulsione dal corpo e le conseguenze di questo provvedimento secondo l'articolo 171, e l'agente rimane nella compagnia per il periodo di un anno a due da determinarsi dal Ministero, decorrente dal giorno della espulsione, anche quando durante questo tempo venga a scadere la ferma contratta.

Per le modalità del passaggio e pel trattamento degli incorporati si osservano le norme stabilite dalla parte seconda del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con regio decreto 21 aprile 1904.

Art. 170.

Licenziamento.

Il licenziamento consiste nel congedare l'agente punito prima del termine della ferma o al termine della ferma stessa con la perdita della metà del credito di massa, calcolata sulla somma totale stabilita dall'articolo 92, nella cancellazione dal ruolo e nel divieto assoluto di rientrare nel corpo.

Nel caso in cui la massa risulti in debito, sarà ritenuto in tutto o in parte il vestiario ed il corredo uniforme dell'agente licenziato, salvo a lasciargli quegli oggetti strettamente necessari per vestirsi quando esso sia in condizioni di assoluta povertà; e per ricuperare il credito gli potrà venire ritenuto anche una parte o la totalità della paga del mese in corso, sino ad ottenere possibilmente la parificazione del conto.

Art. 171.

Espulsione dal corpo.

La espulsione dal corpo trae seco la perdita di tutto il credito di massa e del vestiario uniforme, la cancellazione dal ruolo e il divieto assoluto di rientrare nel corpo stesso.

Nel caso in cui la massa sia in debito, saranno applicate le norme dettate nell'articolo precedente.

Art. 172.

Punizione accessoria del licenziamento o della espulsione.

Alle punizioni del licenziamento e della espulsione dal corpo è sempre accoppiata quella degli arresti di rigore per la durata invariabile di quindici giorni, non computato il tempo passato agli arresti o in sala di disciplina, da espiarsi non appena sia stata approvata e resa esecutiva la deliberazione del consiglio di disciplina.

Art. 173.

Competenza per infliggere le punizioni.

Sono inflitti dall'autorità dirigente:

a) l'ammonizione;

b) la consegna;

c) gli arresti semplici;

d) gli arresti in sala di disciplina.

Sono inflitti dalla commissione locale:

e) gli arresti in rigore;

f) la retrocessione temporanea dal grado.

Sono inflitte dal consiglio di disciplina provinciale:

g) la retrocessione definitiva dal grado;

h) il licenziamento;

i) l'invio alla compagnia di disciplina;

l) la espulsione dal corpo.

I giudizi disciplinari spettano normalmente, nei limiti delle rispettive competenze, alle autorità del luogo in cui le mancanze sono commesse. Il Ministero però ha la facoltà di derogare a questa regola, quando lo esigano ragioni di servizio.

Art. 174.

Commissione locale.

La commissione locale, negli stabilimenti dove esiste apposita direzione, è composta del direttore, presidente, e dei due impiegati che gli succedono per ragioni di stipendio. A parità di stipendio, ha la preferenza l'impiegato appartenente alla carriera superiore.

Ove in questi stabilimenti manchi il numero d'impiegati per comporre la commissione, il prefetto vi delega altri funzionari da lui dipendenti.

Negli stabilimenti che non hanno speciale direzione, la commissione è composta dell' autorità dirigente o di un suo delegato, presidente, e di due impiegati dell'ordine amministrativo.

Nelle carceri mandamentali la commissione locale si compone del sindaco, autorità dirigente, presidente, dell' assessore anziano e del segretario comunale.

Alla commissione locale sono attribuite le facoltà del consiglio di amministrazione stabilite dall' articolo 32 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, nei casi da questo indicati per la dispensa dal servizio degli agenti.

Art. 175.

Diminuzione e sospensione delle punizioni.

L'autorità dirigente e la commissione locale, ciascuna nel limite delle proprie competenze, possono applicare punizioni minori di quelle comminate coi precedenti articoli per le infrazioni commesse da un agente di custodia il quale non sia incorso nell'ultimo anno in punizioni maggiori di quella della consegna.

L'autorità dirigente e la commissione locale possono sospendere o diminuire le punizioni rispettivamente inflitte, ove l'agente punito abbia tenuto esemplare condotta. La punizione sospesa ha però subito pieno effetto, col solo ordine della predetta autorità dirigente, ove l'agente incorra nella recidiva, senza pregiudizio della punizione che per la nuova infrazione possa essergli irrogata.

Art. 176.

Revisione dei giudizi disciplinari.

Allorchè una infrazione, sottoposta al giudizio della commissione locale o del consiglio di disciplina, è poi da questi riconosciuta meno grave, il nuovo giudizio su di essa viene ciò malgrado pronunziato dall'uno o dall'altro dei due consessi, senza necessità di rinvio per ragioni di competenza e di appello al Ministero.

Art. 177.

Consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina provinciale si riunisce nel capoluogo di provincia, e si compone del prefetto o consigliere delegato, presidente, del procuratore del Re o di un suo sostituto, e di un direttore dell'amministrazione carceraria.

Il presidente incarica un impiegato del suo ufficio delle funzioni di relatore e segretario, senza voto.

Nei capoluoghi in cui non risiede una procura regia, invece del procuratore del Re è chiamato a far parte del consiglio il pretore; e dove non sianvi speciale direzione carceraria, invece del

Direttore fa parte del consiglio l'impiegato della direzione del carcere.

Non può far parte del consiglio il direttore che ne ha provocato la convocazione. In difetto di altro direttore nel capoluogo della provincia, è chiamato ad intervenirvi il direttore dello stabilimento più prossimo della provincia stessa, od altro di diversa provincia a designarsi dal Ministero.

Art. 178.

Denunzia al prefetto.
Deferimento al consiglio di disciplina.

Ogni volta che un agente di custodia è imputato di alcuna delle infrazioni che si ritengano passibili delle punizioni indicate nelle lettere *g* a *l* dell'articolo 173, l'autorità dirigente compila gli atti d'istruttoria relativa e ne fa circostanziato rapporto al prefetto per le sue decisioni.

Ove il prefetto giudichi che l'agente manchevole debba essere deferito al consiglio di disciplina, dispone che questo sia riunito.

Art. 179.

Documenti da presentarsi al consiglio di disciplina.

Adunato il consiglio, il relatore deve presentargli:

a) i rapporti e verbali dai quali si rileva la mancanza imputata all'agente contro cui si procede;

b) l'interrogatorio dell'agente incolpato, con le contestazioni fattagli e le sue discolpe;

c) le verificazioni eseguite in esito alle discolpe prodotte dall'agente, e le dichiarazioni testimoniali assunte;

d) l'estratto di matricola e la situazione della massa.

Art. 180.

Procedimenti davanti al consiglio di disciplina.

Dopo di aver fatto dar lettura di tutti gli atti, il presidente dispone che sia introdotto l'agente incolpato, il quale deve esser libero, ma sotto la scorta di un graduato.

Il presidente invita l'imputato a presentare le sue difese, e dopo di lui i membri del consiglio possono domandare tutti quegli schiarimenti che ravvisino necessari.

Finito l'interrogatorio dell'imputato, vengono introdotte separatamente le persone chiamate ad attestare avanti al consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

Il presidente chiede quindi all'incolpato se abbia nulla da aggiungere; fattolo poi uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i componenti del consiglio a dare il loro parere. La votazione è fatta seguendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Ultimata la discussione, il presidente raccoglie i voti, seguendo l'ordine stesso.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del presidente.

Se il consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove informazioni, il presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza e provvede agli incombenti necessari.

Le sedute del consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale redatto dal segretario-relatore e firmato da tutti i membri del consiglio.

Art. 181.

Spese per i procedimenti.

Qualora occorrano spese per i procedimenti dei consigli di disciplina, queste sono pagate sul fondo di massa dell'agente condannato, e in caso di assolutoria vengono sostenute dall'amministrazione.

Art. 182.

Approvazione del Ministero.

Le deliberazioni della commissione locale, per la punizione indicata nella lettera *f* dell'articolo 173, e quelle del consiglio di disciplina, sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno a cui devono essere comunicate unitamente a tutti gli atti e ad un rapporto del presidente.

Il Ministero può modificare la deliberazione, ma non aggravarne le conseguenze, salvo il caso di errore nell'applicazione del regolamento, e le sue decisioni sono definitive.

Art. 183.

Trattamento agli agenti in attesa di giudizio.

Gli agenti di custodia sottoposti al giudizio del consiglio di disciplina provinciale od in attesa della risoluzione del Ministero sulle decisioni emesse a loro carico dal consiglio stesso, sono assoggettati alla consegna nello stabilimento, oppure agli arresti in sala di disciplina, a trattamento ordinario.

La scelta di queste due forme di custodia è lasciata al prudente arbitrio delle autorità dirigenti, che si regolano secondo la natura e l'entità delle mancanze per ogni singolo caso, limitando l'applicazione della più grave ai casi di assoluta necessità per ragioni di sicurezza personale dell'agente, o nell' interesse della giustizia.

Art. 184.

Mancanze e punizioni alle guardiane.

Le punizioni che possono infliggersi alle guardiane sono, secondo l'importanza e le conseguenze delle mancanze:

a) l'ammonizione;
b) gli arresti semplici da uno a dieci giorni;
c) il licenziamento.

Le punizioni indicate alle lettere *a* e *b* sono inflitte dall' autorità dirigente; quella accennata alla lettera *c* è applicata dal prefetto, su proposta della suddetta autorità.

Art. 185.

Calcolo del tempo nelle punizioni.

Per l'applicazione delle punizioni disciplinari, il giorno è sempre calcolato di ventiquattro ore ed il mese di trenta giorni

CAPO III.

INFRAZIONI.

Art. 186.

Infrazioni punibili cogli arresti semplici.

Sono a punirsi cogli arresti semplici le seguenti mancanze:

a) la seconda recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite colla consegna;

b) la negligenza, la pigrizia, la disattenzione abituale in servizio;

c) il contegno familiare o in altro modo sconveniente coi detenuti e il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;

d) la negligenza o la trascuratezza abituali nella pulizia della persona e dell'uniforme, e nella conservazione del vestiario e dell'armamento;

e) la mancanza di esattezza nei rapporti sulle infrazioni dei detenuti e la trascuranza nello eseguire gli ordini e i provvedimenti dati dalle autorità amministrativa e giudiziaria;

f) la negligenza nel sorvegliare i detenuti di modo che questi rechino danni al materiale mobile e al fabbricato, oppure facciano traffico dei generi di vitto e di sopravitto o di qualsiasi altro oggetto;

g) la mancanza all'appello;

h) il ritardare a rientrare nello stabilimento dall'uscita ordinaria o dalla licenza per oltre due ore sino a sei;

i) il contrarre debiti per abitudine di vita sregolata, sia coi compagni che con estranei;

l) il fumare nelle località dove non è permesso e il giuocare nello stabilimento;

m) il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti e il trattenersi in esercizi pubblici o in postriboli a bere, giuocare e gozzovigliare, con evidente offesa della dignità e del prestigio del corpo;

n) l'introduzione indebita o il traffico in caserma di commestibili, vino ed altri generi;

o) l'abbandonare momentaneamente il posto comandato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

p) il violare la consegna, ossia la privazione dell'uscita dallo stabilimento;

q) il turpiloquio e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti;

r) le alterazioni della divisa.

Art. 187.

Infrazioni punibili cogli arresti in sala di disciplina.

Sono mancanze a punirsi cogli arresti in sala di disciplina:

a) la recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite cogli arresti semplici;

b) il violare gli arresti semplici;

c) le parzialità manifeste, le maniere inurbane, gli abusi di autorità coi dipendenti e coi detenuti, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;

d) la trascuranza nel sorvegliare i detenuti, massime se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili gravi abusi per parte dei medesimi;

e) la infedeltà in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti cose relative al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti stessi, e col procurar loro viveri, bevande, libri ed altri oggetti;

f) l'assopirsi o l'addormentarsi in servizio, e la negligenza grave nella sorveglianza dei detenuti sia di giorno che di notte;

g) il tenere contegno scandaloso nella vita privata;

h) l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica, o che, prodotti regolarmente, siano poi riconosciuti temerari o calunniosi; il presentare istanze collettive; l'insinuare il malcontento fra i compagni;

i) l'assenza dallo stabilimento senza permesso per un periodo di tempo dalle sei alle quarantotto ore, o l'oltrepassare per un eguale periodo il congedo;

l) la disobbedienza agli ordini superiori;

m) l'acquisto di oggetti costituenti la divisa senza autorizzazione, specialmente se la corrispondente cessione sia fatta

da altro agente; il vendere od impegnare gli oggetti stessi, pagati sul fondo di massa;

n) l'altercare coi compagni;

o) le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'opera dei superiori, il mormorare contro di essi, e il manifestare propositi sconvenienti;

p) l'abbandonare il posto comandato, quando ne siano derivate conseguenze non gravi.

Art. 188.

Infrazioni punibili cogli arresti di rigore.

Sono mancanze a punirsi cogli arresti di rigore:

a) la recidiva entro sei mesi nelle infrazioni punite cogli arresti in sala di disciplina;

b) il dar lavoro senza permesso ai detenuti e il non denunziare la scoperta di lavori clandestini;

c) l'accomunarsi per mangiare e bere sia nell'interno dello stabilimento con detenuti, sia fuori con parenti di essi, o, scientemente, con detenuti liberati da meno di tre anni;

d) il rendere possibili, per negligenza, tentativi di evasioni di detenuti; e la inosservanza delle disposizioni regolamentari e della consegna ricevuta, quando abbia influito sui detti tentativi;

e) la indebita ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, l'influire sulla scelta dei difensori, e il far commissioni di qualsivoglia natura per conto di detenuti;

f) il maltrattare i detenuti, quando ciò non costituisca reato;

g) l'istigare i compagni o i detenuti alla insubordinazione;

h) il contrarre debiti cogli appaltatori dello stabilimento;

i) l'abbandonare momentaneamente il posto comandato, quando ne siano derivate conseguenze gravi per la disciplina;

l) l'introdursi nelle camere delle detenute senza ordine superiore;

m) l'assenza dello stabilimento oltre le quarantotto ore, ma non più di cinque giorni;

n) la violazione degli arresti in sala di disciplina.

Art. 189.

Infrazioni particolari dei graduati.

Ai comandanti, ai capiguardia, ai sottocapiguardia e agli appuntati che si siano resi colpevoli delle infrazioni enumerate nell'articolo precedente, può infliggersi la retrocessione dal grado.

I graduati preposti ad un servizio sono soggetti alla retrocessione predetta, quando commettano le mancanze seguenti:

a) trascurare che le guardie destinate alla sorveglianza dei condannati addetti ai lavori all'aperto siano completamente armate, quando da tale trascuranza derivino gravi conseguenze:

b) usare abitualmente ingiustizie verso i sottoposti o trattarli con modi violenti;

c) occultare le infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente;

d) contrarre debiti coi propri dipendenti;

e) dar prova di inettitudine nel comando e nel mantenere la disciplina.

Art. 190.

Infrazioni che determinano il passaggio nelle compagnie di disciplina.

La incorporazione nelle compagnie di disciplina è punizione esclusivamente riservata a quei graduati ed agenti i quali sono recidivi nella mancanza del rimanere assenti dallo stabilimento per più di quarantotto ore, quando non si tratti di diserzione qualificata.

Art. 191.

Casi in cui avviene il licenziamento.

La punizione del licenziamento si applica soltanto a quei graduati ed agenti che contraggono matrimonio sia civile che religioso, senza averne prima ottenuto il permesso; è inflitta anche a quelli che, essendosi resi responsabili di delitti dolosi secondo la legge penale, abbiano riportata per questo titolo una delle condanne indicate, nel capoverso dell'articolo 197.

Art. 192.

Infrazioni punibili colla espulsione.

Si puniscono colla espulsione dal corpo le mancanze seguenti:

a) l'abituale indisciplinatezza, dimostrata dalle punizioni già subite;

b) le infrazioni delle leggi dell'onore e del decoro, come la pederastia, il tentativo di stupro, gli atti manifesti di camorra, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

c) le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, da scandalo o da conseguenze dannose a servizio o al prestigio del corpo;

d) l'appropriazione e la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, o di pertinenza dei detenuti, o da consegnare ai medesimi, salva l'azione penale;

e) la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salva l'azione penale;

f) l'insubordinazione grave, quando non sia accompagnata da vie di fatto, e il rifiuto di eseguire gli ordini dell'autorità in servizio;

g) la violazione degli arresti di rigore;

h) la omissione di denunziare il trafugamento di oggetti appartenenti all'amministrazione, fatto dai detenuti allo scopo di commettere reati o di evadere;

i) i malrattamenti gravi e le sevizie ai detenuti o l'assoggettarli a punizioni non ordinate dall'autorità competente;

l) l'associazione diretta o indiretta agli interessi dei fornitori;

m) l'accettare dai detenuti o dalle loro famiglie mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, ed entrare in rapport d'interessi con gli uni o con le altre;

n) il favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti sia dentro che fuori dello stabilimento;

o) la grave negligenza per cui siansi resi possibili evasioni di detenuti; oppure la introduzione nello stabilimento, per i detenuti, di danari, armi od istrumenti atti ad offendere o a facilitare una fuga, e il non sequestrarli scoprendoli;

p) la istigazione alla diserzione;

q) il dar prova di viltà in servizio;

r) l'abbandono del posto comandato, quando ne siano derivate gravi conseguenze riguardo alla sicurezza della custodia, salva l'azione penale;

s) il tentativo di seduzione delle detenute e le proposte disoneste alle medesime;

t) il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

u) le tresche scandalose abituali e il mantenere relazioni, senza necessità di servizio, con persone sospette.

Art. 193.

Trasgressioni non previste.

La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione non indicata nel regolamento è punita coll'applicazione di quella fra le disposizioni disciplinari ivi stabilite, che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza della mancanza commessa.

Le mancanze punibili colla ritenuta sulla paga sono verbalmente contestate agli agenti; quelle che importano gastigo più grave sono egualmente contestate con verbale dall'autorità dirigente.

Contro qualsiasi punizione inflitta non è ammesso il reclamo se non dopo che sia stata espiata.

Art. 194.

Reati punibili secondo il codice penale militare.

Si puniscono secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

a) la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco del corpo;

b) la insubordinazione, accompagnata da minacce o da vie di fatto.

Appena compiuti i cinque giorni di assenza arbitraria, il prefetto con apposita ordinanza dichiara formalmente disertore l'agente assente, tanto per la diserzione semplice, quanto per la diserzione qualificata, e provvedere a seconda dei casi, per la denuncia

Art. 195.

Agenti sottoposti a procedimento giudiziario.

Qualunque agente di custodia, che venga sottoposto a procedimento giudiziario, s'intende, pel fatto stesso dell'arresto, sospeso dalle sue funzioni, ed è escluso da ogni competenza.

Questo provvedimento può anche applicarsi all'agente sottoposto a giudizio, ma ammesso a libertà provvisoria; in tal caso gli è sistemata la contabilità che lo riguarda, la quale però rimane sospesa nei suoi effetti sino all'esito del giudizio.

Art. 196.

Ritorno al corpo per assolutoria o dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

All'agente di custodia che ritorni al corpo in seguito ad una sentenza assolutoria o declaratoria di non farsi luogo a procedimento, è corrisposta la paga per tutto il tempo della detenzione, a meno che egli non sia stato riconosciuto passibile di pena disciplinare, e non venga dichiarato con decreto ministeriale che la sospensione debba produrre la perdita di tutta o di parte della paga.

Se l'agente ha famiglia propria, si applicano le disposizioni in vigore per gli impiegati civili.

Art. 197.

Condanna di agenti e licenziamento od espulsione di essi dal corpo.

L'agente condannato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale maggiore di cinque giorni per la reclusione, di dieci giorni per la detenzione e di un mese per il confino è licenziato dal corpo di pieno diritto, senza che occorra sentire il parere del consiglio di disciplina.

Si applica invece nello stesso modo la punizione più grave della espulsione nei casi di condanna per delitto doloso a pena maggiore di un mese per la reclusione, di due mesi per la detenzione e di sei mesi per il confino.

Nell'uno e nell'altro caso il provvedimento disciplinare ha luogo soltanto quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

Art. 198.

Giudizio disciplinare in seguito a proscioglimento giudiziario.

Nei casi di procedimento penale per la imputazione di delitto, l'agente è sottoposto al giudizio del consiglio di disciplina anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza colla quale il giudizio ebbe termine avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove di reità, o che il fatto imputato non costituisca reato a termini di legge; ed anche quando l'azione penale sia prescritta od estinta, o non si possa procedere per mancanza d'istanza privata.

Il consiglio è allora in facoltà di proporre il licenziamento o l'espulsione, oppure di stabilire se all'agente debba infliggersi altra punizione disciplinare. In questo ultimo caso si applica la disposizione del precedente articolo 193.

Art. 199.

Competenze agli agenti sottoposti a procedimento penale.

L'agente sottoposto a procedimento penale per contravvenzione, continua a prestar servizio e a percepire le sue ordinarie competenze. Se l'imputazione del delitto per cui il procedimento sia stato iniziato richieda l'arresto, egli è sospeso dalle funzioni ed escluso da ogni competenza. Se viene ammesso a libertà provvisoria, possono essergli continuate, per decisione del Ministero, secondo la specie della imputazione, le competenze medesime od una parte di esse.

TITOLO III.

Servizio.

CAPO I.

COMANDANTE, CAPOGUARDIA O CAPOSORVEGLIANTE.

Art. 200.

Destinazione del comandante — Capoguardia o caposorvegliante.

A capo del personale di custodia negli stabilimenti carcerari di speciale importanza è destinato un comandante; in tutti gli altri è addetto un capoguardia; e nelle case di custodia, in quelle di correzione e nei manicomi giudiziari un caposorvegliante.

Le funzioni di capoguardia e di caposorvegliante possono affidarsi, in via di esperimento, a sottocapiguardia e sottocapisorveglianti, e in tal caso sono loro estese le disposizioni di questo titolo.

Art. 201.

Responsabilità e doveri dei graduati.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante sotto la dipendenza dell' autorità dirigente, è strettamente responsabile della custodia dei detenuti. Egli deve disporre con apposita tabella il servizio degli agenti dopo averne ricevuta l'approvazione del direttore; provvedere al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorvegliare alla pulizia di tutti i locali dello stabilimento occupati dagli agenti di custodia; e, dove i detenuti lavorano allo aperto, curare che gli agenti di custodia adempiano agli speciali doveri che ad essi incombono per questo servizio e si uniformino strettamente alle disposizioni dei regolamenti.

Ogni ordine o consegna permanente deve sempre essere data per iscritto, e portare la firma dell' autorità dirigente.

Art. 202.

Vigilanza sui condannati lavoranti all'aperto.

Dove i condannati lavorano all'aperto, il comandante o capoguardia dispone il servizio in modo che ogni agente abbia sem-

pre la diretta vigilanza di un dato numero di uomini ed in ogni evento ne risponda, senza che ciò tolga la responsabilità dei sottocapi preposti al comando delle diverse squadre.

Di questi condannati egli deve compilare speciali note di consegna agli agenti preposti alla loro scorta.

È dovere del comandante o capoguardia di passare in rivista gli agenti destinati giornalmente ai lavori all'aperto, prima che si rechino sul luogo del lavoro e quando ne fanno ritorno, onde accertarsi della regolarità della tenuta di essi, dello stato delle armi e delle munizioni e per ricevere il rapporto del caposcorta.

Art. 203.

Doveri relativi alla disciplina degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda la disciplina degli agenti di custodia, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:

a) informare il direttore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che possono essere commesse dagli agenti a sua dipendenza;

b) sorprendere in ore diverse, di giorno o di notte, gli agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere;

c) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento, in quell'ora che gli sarà fissata, per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli la tabella del movimento della popolazione detenuta, relativo al giorno antecedente;

d) riunire una volta la settimana, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite dal direttore, gli agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura e spiegazione delle principali disposizioni regolamentari, non che degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri;

e) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno;

f) addestrare gli agenti in esperimento nel maneggio delle armi e sorvegliare la custodia di queste e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.

Art. 204.

Doveri relativi alla disciplina dei detenuti.

Per ciò che riflette la disciplina dei detenuti, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:

a) far perquisire, possibilmente alla sua presenza, i detenuti ogni qual volta entrano od escono dallo stabilimento, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per l'osservanza della disciplina e per la sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti;

b) custodire le chiavi dello stabilimento e, durante la notte, anche quelle degli ingressi principali;

c) sorvegliare l'introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso;

d) visitare, quanto più di sovente è possibile, tutti i detenuti, per udire i reclami che gli fossero fatti, che egli deve, senza indugio, portare a conoscenza dell' autorità dirigente;

e) vegliare che si proceda, entro le ventiquattro ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, mutandone sempre l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di cinque ore; avvertire che siano accuratamente battute le inferriate, e che di tutte queste visite sia presa nota in uno speciale registro;

f) eseguire personalmente non meno di due delle indicate cinque visite, una delle quali nella notte, e aver cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni;

g) invigilare perchè da tutti gli agenti si eseguiscano con esattezza le disposizioni dei regolamenti e quelle date dalle competenti autorità, essendo egli responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si possano verificare nel servizio e che non siano stati da lui immediatamente denunziati;

h) accertarsi che i permessi di colloquio ai detenuti siano sempre muniti del visto dell' autorità competente, ed invigilare

affinchè i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite;

i) sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti, e far sospendere, quando lo reputi necessario, le visite ed i colloqui;

l) invigilare affinchè nessuno scritto venga consegnato ai detenuti, o da essi mandato fuori dello stabilimento, se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti autorità;

m) far eseguire sotto la sua responsabilità al mattino dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro;

n) eseguire tutti gli ordini dell'autorità giudiziaria circa la segregazione degli inquisiti durante il periodo istruttorio;

o) studiare il carattere morale, le tendenze, le abitudini dei singoli detenuti e procurarsi la cognizione di quanto avvenga o si prepari nello stabilimento, specialmente per opera dei più turbolenti, ed informarne l'autorità dirigente.

Art. 205.

Rapporto giornaliero all'autorità giudiziaria.

Il comandante o capoguardia addetto ad un carcere giudiziario manda ogni mattina al procuratore del Re la tabella del movimento dei detenuti, prescritta dal regolamento carcerario.

Fa presentare ogni mattina nell'ufficio del pubblico ministero e del giudice istruttore, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, alla pretura, un agente di custodia, scelto dall'autorità dirigente, per riceverne gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che possono essere occorsi nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel carcere, nonchè di tutte le altre notizie necessarie per la esatta tenuta dei registri indicati nel regolamento suddetto.

Si presenta egli stesso quando ciò venga richiesto dall'autorità giudiziaria.

Art. 206.

Denunzia delle morti dei detenuti.

Avvenendo la morte di qualche detenuto, il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne informa immediatamente l'autorità dirigente, e se trattasi di inquisiti, anche la competente autorità giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.

Art. 207.

Avviso all'autorità giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio.

Nel caso che qualche inquisito non possa per infermità presentarsi in giudizio, il comandante o capoguardia ha l'obbligo di informarne a tempo debito l'ufficio del pubblico ministero, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, il pretore.

Art. 208.

Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve invigilare che nessun detenuto sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato dal medico-chirurgo.

Egli non può ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti disposti dalle competenti autorità.

Art. 209.

Richiesta della forza pubblica.

Negli stabilimenti presso ai quali non è preposta una direzione, il comandante, il capoguardia, il caposorvegliante, o chi ne fa le veci, può, in caso di urgenza, richiedere al capoposto della guardia esterna il sussidio della forza militare, facendone subito rapporto alle autorità amministrativa e giudiziaria.

Art. 210.

Vigilanza sulla pulizia dei detenuti.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante cura la pulizia dei locali e la nettezza dei detenuti, dei loro oggetti e degli abiti che indossano, appartengano questi alla amministrazione o siano di loro personale proprietà.

Art. 211.

Proposta dei detenuti da destinarsi ai servizi interni.

Il comandante, capoguardia o caposorvegliante propone a direttore i detenuti da destinare ai servizi interni dello stabilimento, ed esercita su di essi la necessaria vigilanza per accertarsi che vengano regolarmente eseguite le operazioni di pulizia e di igiene, prescritte dai regolamenti o richieste dal medico-chirurgo.

Art. 212.

Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.

Il comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie deve conservare scrupolosamente e in ordine i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti dal carcere. Egli deve altresì tenere al corrente i seguenti registri:

a) matricola prescritta dal codice di procedura penale pei detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica, con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati;

b) registro del denaro posseduto dai detenuti o che a loro favore venga depositato durante la prigionia;

c) registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altri portati dai detenuti nel carcere e che debbono essere loro riconsegnati;

d) rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa;

e) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;

f) registri dei rapporti sul personale e sui servizi dello stabilimento;

g) registro delle punizioni inflitte agli agenti di custodia;

h) registro delle punizioni inflitte ai detenuti;

i) registro delle visite e perquisizioni fatte nello stabilimento;

l) registro di permanenza in carcere dei giudicabili;

m) registro della scadenza delle pene pei condannati.

Art. 213.

Attribuzioni speciali del comandante, capoguardia o caposorvegliante negli stabilimenti penali.

Negli stabilimenti e nelle sezioni penali il comandante, capoguardia o caposorvegliante tiene i soli registri indicati alle lettere *b*, *f*, *i* dell'articolo precedente.

Art. 214.

Altre incombenze del comandante, capoguardia o caposorvegliante

Oltre all'adempimento degli speciali doveri inerenti al suo grado, il comandante, capoguardia o caposorvegliante adempie tutte le altre incombenze che nell'interesse del servizio gli sono affidate dall'autorità dirigente.

CAPO II.

SOTTOCAPOGUARDIA O SOTTOCAPOSORVEGLIANTE.

Art. 215.

Attribuzioni del sottocapoguardia o sottocaposorvegliante.

Il sottocapoguardia o sottocaposorvegliante è destinato a supplire il comandante, capoguardia o caposorvegliante in ogni caso di assenza o di impedimento di lui, e a coadiuvarlo nel servizio, ricevendo o trasmettendo i suoi ordini e sorvegliandone la regolare esecuzione.

Oltre alle speciali incombenze impostegli dal regolamento, egli eseguisce tutte quelle altre che dall'autorità dirigente, dal comandante, dal capoguardia o dal caposorvegliante gli sono affidate nell'interesse del servizio.

Ove più sottocapi siano addetti ad uno stabilimento, il più anziano di essi surroga il capoguardia o caposorvegliante in

caso di assenza o di impedimento. Il reparto del servizio fra i medesimi vien determinato dall'autorità dirigente, su proposta del capoguardia.

CAPO III.

APPUNTATI.

Art. 216.

Attribuzioni degli appuntati.

Gli appuntati sostituiscono i sottocapiguardia o i sottocapisorveglianti nei casi di assenza o di impedimento.

Ai posti di portinaio e magazziniere e a quelli per la sorveglianza della infermeria e per la distribuzione del sopravitto, sono di preferenza destinati gli appuntati, su proposta del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante.

Art. 217.

Servizio d'infermeria.

L'agente addetto al servizio d'infermeria deve:

a) tenere le note e i registri che gli sono prescritti; assistere, se richiesto, alle visite dei sanitari, ricevere i loro ordini e curarne la regolare esecuzione;

b) vegliare sui detenuti infermieri affinchè abbiano la debita cura dei malati, li aiutino con carità, non distraggano o convertano a proprio uso cibi e bevande ai medesimi destinati; perchè di cibi e bevande non si faccia traffico o cessione, e nulla s'introduca nell'infermeria senza autorizzazione del medico-chirurgo;

c) curare che i detenuti infermi sottoposti alla segregazione cellulare continua, non abbiano relazione tra loro, o con altri detenuti;

d) badare alla nettezza dei locali dell'infermeria, degli effetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti ammalati;

e) vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario di cui i detenuti si spogliano entrando nell'infermeria per riprenderli il giorno della loro uscita.

Art. 218.

Servizio del portinaio.

L'agente addetto all'ufficio di portinaio ha l'incarico e la responsabilità della custodia della porta d'accesso all'interno dello stabilimento.

Egli non deve mai abbandonare le chiavi affidategli, nè consegnarle ad altri, o allontanarsi dalla camera che gli è destinata, senza il permesso del comandante, capoguardia o caposorvegliante, e senza essere regolarmente surrogato.

Egli deve inoltre:

a) vietare che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo, e per quelle altre persone alle quali dal regolamento carcerario è consentito l'accesso;

b) visitare senza eccezione alcuna tutti i pacchi, involti e oggetti di qualsiasi specie che sono introdotti nello stabilimento o che ne escono;

c) perquisire, quando ne riceva l'ordine dall'autorità dirigente, o, in caso di urgenza, dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, gli agenti, gli inservienti, i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all'entrata quanto all'uscita;

d) sospendere l'entrata o l'uscita a quelli fra gli individui indicati nella lettera precedente che abbiano commesso qualche infrazione alla consegna ricevuta, informandone immediatamente il comandante, capoguardia, o caposorvegliante il quale dovrà darne pronto avviso all'autorità dirigente;

e) fare accompagnare all'ufficio del comandante, capoguardia o caposorvegliante, le persone che debbono conferire con lui, o che siano munite di permesso di colloquio coi detenuti o portino per essi lettere, oggetti, involti e cose simili;

f) tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc. che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza del governo o di privati; custodire i relativi permessi di uscita rilasciati dalla direzione, per consegnarli al direttore unitamente al detto registro e riportarne il visto;

g) non permettere ad estranei, o ad agenti, di fermarsi nella sua stanza senza ordini superiori;

h) invigilare affinchè gli agenti di custodia, salva l'eccezione fatta coll'articolo 86, non escano dallo stabilimento se non in perfetta tenuta, nè si assentino senza permesso scritto dell'autorità dirigente, eccetto che nei giorni e nelle ore stabilite per l'uscita ordinaria; e prender nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano, per farne giornalmente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante;

i) usare modi urbani e riservati colle famiglie appartenenti ai detenuti, e colle altre persone che accedono allo stabilimento;

l) uniformarsi alle disposizioni dell'autorità dirigente per quanto riguarda la consegna delle chiavi al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, e gli altri obblighi che gli sono imposti.

Art. 219.

Servizio dei magazzini.

L'agente addetto ai magazzini dipende specialmente dal contabile e ha il dovere di eseguire gli incarichi che questi gli affida sotto l'autorità del direttore.

Art. 220.

Servizio delle scritturazioni del sopravitto.

L'agente preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, la distribuzione e la contabilità del sopravitto, deve invigilare che le richieste siano sempre nei limiti stabiliti, che ai detenuti vengano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentiti, e che nessuno abuso si commetta in tale servizio.

Art. 221.

Vigilanza sul sopravitto.

L'agente di cui nel precedente articolo ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualità dei generi di sopravitto che si distribuiscono ai detenuti, e di informare l'autorità dirigente per mezzo

del comandante, capoguardia o caposorvegliante, di qualsiasi irregolarità che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.

Art. 222.

Servizio di ronda.

Gli appuntati od agenti anziani che sono destinati al servizio di ronda durante la notte nello interno dello stabilimento assumono di regola le funzioni di capoposto o di caporonda.

Art. 223.

Esenzioni dal servizio notturno.

Sono in via ordinaria esenti da questo servizio il portinaio e l'agente addetto alla sorveglianza della infermeria.

Art. 224.

Sostituzione degli appuntati.

In mancanza di appuntati, i servizi ai medesimi attribuiti vengono disimpegnati da altri agenti, fra i più anziani e provetti, e di ottima condotta, che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.

CAPO IV.

GUARDIE O SORVEGLIANTI SCRITTURALI.

Art. 225.

Guardie o sorveglianti scritturali.

Dove le necessità del servizio lo richiedano, possono essere addetti agli uffici di segreteria, di computisteria e del comandante o capoguardia, degli agenti scritturali, a scegliersi secondo la disposizione dell'articolo 7.

Gli agenti incaricati di tale ufficio possono essere dispensati dal servizio notturno solamente quando ciò venga richiesto dalla natura delle incombenze loro affidate e sia messo dall'autorità dirigente all'ordine del giorno.

Essi godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri agenti e quando non vengano adoperati per tutta la durata dell'orario d'ufficio, disimpegnano nelle ore libere quei servizi che il direttore creda di affidar loro.

Art. 226.

Dovere degli agenti scritturali di non palesare gli affari di ufficio.

Le guardie e i sorveglianti scritturali hanno stretto obbligo di non palesare a graduati, agenti, detenuti o estranei, quanto si riferisce alla trattazione degli affari di ufficio.

Nel caso di infrazione a quest'obbligo il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari è immediatamente rimosso dal posto, nè vi può essere più riammesso.

CAPO V.

GUARDIE O SORVEGLIANTI ADDETTI A SERVIZI SPECIALI.

Art. 227.

Agenti addetti ai servizi speciali.

Le proposte per l'assegnazione delle guardie o dei sorveglianti ad uno dei posti o servizi speciali indicati negli articoli 5 e 6 (guardie a cavallo barcaiuoli, farmacisti, assistenti, capi d'arte, telegrafisti), sono dalle singole direzioni rivolte per mezzo delle prefetture al Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni e ai documenti relativi.

Le attribuizioni e i doveri degli agenti addetti a tali servizi sono determinati dalle direzioni da cui essi dipendono.

Gli agenti suddetti non hanno l'obbligo del servizio notturno, se non nel caso che questo sia dipendente dagli speciali incarichi loro affidati.

CAPO VI.

SERVIZIO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

Art. 228.

Dipendenza degli agenti di custodia.

Gli agenti di custodia sono alla immediata dipendenza dell'autorità dirigente o di chi la rappresenta e dei graduati del corpo, e devono eseguire gli ordini che ne ricevono.

Art. 229.

Rapporti.

Terminato il servizio a cui vennero destinati, gli agenti di custodia fanno il loro rapporto sulle infrazioni disciplinari, quando ve ne siano state.

Questo rapporto viene da essi scritto sullo speciale registro ed è rimesso al comandante, capoguardia o caposorvegliante.

Gli agenti di custodia sono tenuti a fare immediatamente rapporto, anche verbale, di ogni caso urgente o straordinario.

Art. 230.

Obblighi degli agenti.

Gli agenti di custodia devono in ispecial modo:

a) soddisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dai regolamenti, ma anche dalle disposizioni dell'autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo la rispettiva loro competenza;

b) invigilare, nell'interno dello stabilimento, sugli appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sui capi d'arte ecc.- affinchè nessuno contravvenga alle discipline stabilite;

c) conservare attentamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal comandante, capoguardia o caposorvegliante pel disimpegno dei varî servizi loro affidati, e riconsegnargliele dopo che questi siano adempiuti;

d) custodire e sorvegliare costantemente i detenuti, sia che trovinsi nelle celle, in camere comuni, nei laboratorî, nelle scuole, alla cappella, ai parlatorî, alla passeggiata e altrove, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra di compiere, e invigilando affinchè specialmente pei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua o privi di colloquio, nessuna comunicazione avvenga che non sia consentita dai regolamenti;

e) eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante di ogni fatto che, durante il servizio diurno e notturno, essi avvertano o venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo, interessare

l'osservanza delle discipline stabilite o riguardare l'ordine e la sicurezza dello stabilimento;

f) invigilare perchè dai detenuti si osservino le prescrizioni di ordine e di pulizia che li riguardano, trattandoli sempre con umanità, ma con giustizia e fermezza, e non tenendo mai con essi discorsi che da ragioni di servizio non sieno richiesti o giustificati;

g) perquisire attentamente i detenuti all'ingresso nello stabilimento e all'uscita, ogni qual volta si recano alle udienze e ai colloqui o ne ritornano, entrano nei laboratorî, nella scuola, nelle celle di punizione o ne escono, nonchè ogni qual volta sia loro ordinato dai superiori;

h) sorvegliare attentamente affinchè i detenuti ammessi al lavoro in cella o nelle officine vi attendano regolarmente, non deteriorino, disperdano, distruggano o si approprino le materie prime o lavorate e gli utensili loro affidati.

i) verificare giornalmente, alla cessazione del lavoro, i numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti, per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando, ove occorra, l'autore della dispersione o della sottrazione;

l) scortare i condannati che vanno a lavorare all'aperto, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni tra essi e gli estranei e per prevenire colpi di mano, evasioni ecc.;

m) tenere la caserma in ordine perfetto e colle sole suppellettili stabilite dal regolamento.

Art. 231.

Divieto d'infliggere punizioni.

In nessun caso gli agenti di custodia possono infliggere punizioni ai detenuti ed usar loro maltrattamenti.

Art. 232.

Abbandono del servizio comandato.

Nessun agente può abbandonare il servizio cui sia stato destinato, prima di essere surrogato; e non può venirne distolto se non dal capoguardia o da chi ne faccia temporaneamente le veci, e dall'autorità dirigente.

Art. 233.

Quando gli agenti possono portare armi.

Gli agenti di custodia in servizio nell'interno degli stabilimenti non possono portare armi, se non nei casi in cui venga ordinato dall'autorità dirigente.

Gli agenti addetti alla sorveglianza dei condannati lavoranti all'aperto cingono sempre la sciabola e portano le armi cariche.

Art. 234.

Servizio negli stabilimenti e nelle sezioni per donne.

Negli stabilimenti e nelle sezioni per donne il servizio degli agenti di custodia è limitato alla vigilanza esterna; perciò nessuno di essi può introdursi nei locali occupati dalle detenute, se non accompagnato da una suora o da una guardiana, e per prestare braccio forte.

Art. 235.

Servizio di custodia esterna degli stabilimenti.

Negli stabilimenti in cui la custodia esterna è affidata agli agenti, anzichè alla forza militare, questi montano di sentinella armati di fucile, e fanno per turno il servizio necessario.

Tanto nel montare, che nello smontare dal servizio, le sentinelle sono accompagnate dal capoposto o da un appuntato.

Le sentinelle rendono gli onori ai personaggi e funzionari indicati nell'articolo 150.

Il capoposto dà le istruzioni necessarie, conforme alle consegne scritte dalla direzione; verifica lo stato delle armi; e se l'agente non sia al caso di prestare un buon servizio, lo sostituisce con altro, riferendone al proprio superiore.

Art. 236.

Doveri delle sentinelle. Sorveglianza su di esse.

L'agente di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattenersi a colloquio con chicchessia, e deve dare l'allarme nei casi di tentativi di evasione, di incendi o di ribellione da parte dei detenuti.

Il capoposto è obbligato a sorvegliare di giorno e di notte gli agenti di sentinella, onde non si allontanino dai loro posti o manchino in altro modo alla consegna o ai loro doveri

Art. 237.

Uso delle armi.

Ove occorra di sedare una ribellione, di difendere sè, i compagni o i superiori, di disarmare detenuti che non abbiano ubbidito alla prima intimazione, possono gli agenti di custodia fare uso anche delle armi, ma sempre in obbedienza a chiari e precisi ordini ricevuti dai superiori, e non di proprio arbitrio, a meno che non si tratti di servizi esterni all'aperto e della difesa della vita minacciata da aggressioni improvvise e violente.

Art. 238.

Responsabilità degli agenti.

Gli agenti di custodia sono responsabili delle infrazioni ai regolamenti commesse dai detenuti, nonchè dei guasti e danni da questi arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo e di biancheria e in genere al materiale mobile esistente nello stabilimento, o al fabbricato, quando non li abbiano impediti, o, avendone cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante.

La stessa responsabilità spetta ai graduati se non rendono conto immediato ai superiori dei guasti e danni noti ad essi direttamente o riferiti loro dagli agenti di custodia.

Art. 239.

Orario del servizio.

Le autorità dirigenti, sentito il comandante o il capoguardia, stabiliscono l'orario pel servizio degli agenti di custodia.

I segnali dell'orario sono dati con squilli di tromba, o mediante tocchi di campana.

CAPO VII.

GUARDIANE.

Art. 240.

Dipendenza delle guardiane.

Le guardiane sono poste all'immediata dipendenza delle suore, e in mancanza di queste, del comandante o del capoguardia.

Art. 241.

Attribuzioni e doveri delle guardiane.

Le funzioni delle guardiane sono identiche a quelle esercitate dagli agenti di custodia negli stabilimenti per maschi. Sono loro comuni le disposizioni dei precedenti articoli dal 228 al 238, in quanto sieno applicabili.

I rapporti che le guardiane devono fare sul servizio loro comandato, possono essere anche verbali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 242.

Nomine e passaggi di stipendio.

Con le norme ordinarie che regolano l'anzianità degli impiegati dello Stato, ed osservate le disposizioni stabilite dal presente regolamento, si procederà, in base al ruolo degli agenti attualmente in servizio, alle nomine ed ai passaggi di stipendio secondo l'organico allegato alla legge 3 luglio 1904, n. 318.

Art. 243.

Ferme e rafferme in corso. Diritti acquisiti.

L'attuazione delle nuove norme non pregiudica le ferme e le rafferme contratte dai graduati e dalle guardie ora in servizio, le quali restano in vigore fino alla scadenza, nè menoma i diritti acquisiti dagli agenti attualmente in servizio.

Se all'attuazione dell'organico il numero delle guardie in servizio ecceda quello stabilito dal ruolo, gli agenti in soprannumero verranno egualmente ammessi nel ruolo stesso, e alla derivante maggiore spesa si sopperirà colle economie che risultano dalle vacanze di posti in atto esistenti nei gradi superiori, da coprirsi poi gradatamente a misura che il numero di dette guardie andrà pareggiandosi.

Art. 244.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie al presente regolamento.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

TABELLA A.
Art. 8 del Regolamento

Ruolo organico

del Corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari.

GRADI	Classi	N° dei posti per grado	N° dei posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale spesa per grado
Comandanti	»	25	»	1,800	45,000	45,000
Capiguardia e capisorveglianti	»	250	»	1,500	375,000	375,000
Sottocapiguardia e sottocapi sorveglianti	1ª	300	156	1,300	202,800	375,600
	2ª		144	1,200	172,800	
Appuntati	»	250	»	1,150	287,500	287,500
Guardie e sorveglianti	»	4159	»	1,100	4,574,900	4,574,900
Allievi	»	200	»	750	150,000	150,000
	N.	5184			Totale L.	5,808,000

I capiguardia possono ottenere un aumento di cento lire dopo trascorsi cinque anni collo stipendio di lire 1500 senza avere conseguito la promozione a comandante e altre cento lire dopo un secondo quinquennio.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Vestiario e corre…

OGGETTI DI					
Vestiario			Corredo		
Qualità	Quantità	Durata	Qualità	Quantità	Dura…
Soprabito di panno turchino scuro a foggia borghese con colletto rovesciato, ad un sol petto, con 6 bottoni di osso nero, e falde lunghe fino a 5 centimetri sopra il ginocchio	1	Anni 2	Uguale a quello stabilito dalla tabella *C*.		
Calzoni dello stesso panno. . .	1	» 1			
Berretto id. con fascia riportata alla base, con visiera e soggolo di cuoio e stemma di metallo bianco	1	» 1			
Cravatta a sciarpa di seta nera nell'inverno e di tessuto bianco di cotone a spiga nell'estate.	2	» 1			
Giubba diritta a forma di sacchotto, di tela olonetta color bronzo, con colletto rovesciato, ad un sol petto, con 7 bottoni di osso di colore scuro, lunga fino a 15 centimetri sopra al ginocchio	2	» 2			
Calzoni della medesima stoffa .	2	» 1			

Roma, addì 15 settembre 1904.

TABELLA B.
Art. 11 del regolamento

...ei Sorveglianti.

DISTINTIVI	*Annotazioni*
I distintivi di merito per gli appuntati e quelli pei berretti dei capi e sottocapi-sorveglianti sono identici a quelli stabiliti per gli ...enti di custodia nella tabella *E*.	Ai sorveglianti spettano gli oggetti letterecci e arredi stabiliti dalla tabella *F*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Vestiario degli Alliev[illegible]

OGGETTI [illegible]

Vestiario

Qualità	Quantità	Durat[illegible]
Giubba di panno bigio chiaro a due petti, con due file di 8 bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno; filettatura di panno turchino chiaro eccetto che sul davanti	1	Anni 1
Calzoni dello stesso panno, con filetto di panno turchino chiaro dell'altezza di 5 millimetri	1	» 1
Cappotto dello stesso panno a due petti, con due file di 6 bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, spalline dello stesso panno e filettatura simile alla giubba.	1	» [illegible]
Kepy di panno turchino scuro con imperiale verniciato, visiera, soggolo e fascia alta 3 centimetri di cuoio verniciato, adorno su tre lati ed orlato di un cordoncino di lana turchina chiara, con occhielli ai due lati, coccarda nazionale, stemma in metallo bianco e nappa di lana turchina chiara	1	» [illegible]
Berretto di panno turchino scuro con fascia dello stesso panno alla base, filettatura di panno turchino chiaro, soggolo e visiera di cuoio lucido e stemma in metallo bianco	1	» 1
Cravatta a sciarpa di tessuto a spiga in cotone bianco. . . .	2	» 1
Giubba di tela olonina color bronzo chiaro della medesima forma di quella di panno, senza filettatura, con due file di 8 bottoni di osso bianco	2	» 1
Calzoni della stessa stoffa senza filettatura	2	» 1
Guanti bianchi di cotone e maglia	1	Mes[illegible]

Roma, addì 15 settembre 1904.

TABELLA C.
Art. 21 e 44 del Regolamento.

Agenti di custodia.

Corredo			Annotazioni
Qualità	Quantità	Durata	
Camicie di tela cotone .	3	Anni 2	Gli allievi nella scuola d'istruzione teorico-pratica portano una *S* ricamata in lana rossa sulla parte superiore della manica sinistra.
Mutande.	3	» 2	
Calze di cotone	3	» 1	Agli allievi è distribuito l'armamento stabilito per gli agenti di custodia dalla tabella *E*.
Scarpe di vacchetta . .	1	Mesi 6	
Spazzola per abiti . . .	1	Anni 2	
Id. per testa . . .	1	» 2	
Stecca in legno per lustrare bottoni. . . .	1	» 2	
Cassetta di legno-noce ferrata	1	» 10	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Qualità e quantità dei generi per la

	MINESTRE		PIETANZE
	Generi	Quantità grammi	
Minestre al brodo di carne, o condite con lardo, burro, grascia od olio	Pane	150	È obbligatoria, almeno tre volte la settimana, la pietanza di carne lessa, per la quale si dovranno impiegare gr. 250 di carne di bue coll'osso. Le altre pietanze saranno stabilite dalle singole Direzioni, a seconda delle stagioni e delle località, dovendo ogni Agente ricevere giornalmente almeno una minestra e una pietanza.
	Erbaggi	90	
	Riso	90	
	Erbaggi o patate	185	
	Pasta fine	75	
	Erbaggi o patate	185	
	Riso	100	
	Legumi secchi	80	
	Pasta fine	85	
	Legumi secchi	80	
	Riso	100	
	Legumi freschi	120	
	Pasta fine	85	
	Legumi freschi	120	
	Pasta fine asciutta	200	
	Riso asciutto	220	

Roma addì 15 settembre 1904.

TABELLA D.
Art. 78 del Regolamento.

nensa degli Agenti di custodia.

ANNOTAZIONI

Si debbono distribuire giornalmente agli agenti di custodia gr. 500 di pane bianco e mezzo litro di vino.

Per le minestre e pietanze s'impiegherà la necessaria quantità di sale a giudizio delle direzioni.

Similmente queste ultime stabiliranno i condimenti che dovranno essere adoperati per le minestre che non sono al brodo di carne e per le pietanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Vestiario e armamento

OGGETTI DI					
Vestiario			Corredo		
Qualità	Quantità	Durata	Qualità	Quantità	Durata
Tenuta ordinaria.					
Uguale a quella degli allievi (vedi tabella *C*)			Come agli allievi (vedi tabella *C*).		
Tenuta festiva.					
Giubba di panno turchino scuro a due petti, con due file di otto bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno, con filettatura di panno turchino chiaro, meno che sul davanti . . .	1	Anni 2			
Calzoni di panno grigio chiaro, con filettatura di panno turchino chiaro dell'altezza di 5 millimetri	1	» 2			
Kepy, cravatta e guanti, come per la tenuta ordinaria					

Annotazioni. — Per gli agenti a cavallo il cappotto deve essere sufficien... largo per poter col medesimo riparare anche il cavallo.

I calzoni devono essere muniti di sottopiedi a fibbie ed avere gambali di cuo...

Gli agenti a cavallo potranno fare uso di cappotto impermeabile secondo il ... stabilito, a carico del loro fondo di massa.

Roma, addì 15 settembre 1904.

TABELLA E,
Art. 86, 105 e 119 del Regolamento.

per gli Agenti di custodia.

DISTINTIVI	Armamento e accessori provveduti dall'Amministrazione per gli Agenti a piedi	Armamento e accessori provveduti dall'Amministrazione per gli Agenti a cavallo
Appuntato. Galloncino di lana bianca alto 5 millimetri sul paramano della giubba e del cappotto. **Sottocapo.** Fregio sulle maniche della giubba e del cappotto, di spighetta intrecciata di seta bianca e turchina chiara. Spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. **Capoguardia.** Fregio come sopra in spighetta intrecciata d'argento e seta turchina. Spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. **Comandante.** Fregio come sopra in spighetta d'argento. Spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. I sottocapi, i capiguardia e i comandanti, portano nella parte superiore del berretto ed in quella superiore del kepy un giro di spighetta simile a quella delle maniche della giubba e del cappotto. La nappa e i cordoncini del kepy, i cordoni per controspalline per la tenuta ordinaria in luogo delle spalline di panno, i nodi per spalline e le dragone per le sciabole sono rispettivamente di seta turchina chiara con fili di seta bianca pei sottacapi, con fili d'argento pei capiguardia e completamente d'argento pei Comandanti. Lo stemma del berretto per i Capiguardia e comandanti anzichè in metallo è ricamato in argento. **Distintivi di merito.** Galloncino d'argento, alto 5 millimetri, da fissarsi alla metà della parte superiore della manica sinistra.	Moschetto Wetterly o Remington con daga o sciabola baionetta. Sciabola lunga da sottufficiale per sottocapi e capiguardia; da ufficiale con impugnatura senza guardia pei comandanti. Giberna di cuoio lucido nero. Cinghie per moschetto di cuoio naturale. Cinturino con borsa di cuoio nero. I cinturini per sottocapi, capiguardia e comandanti, sono di cuoio lucido trapuntati di seta turchina chiara.	Moschetto Remington. Sciabola di cavalleria di piccolo modello e cinturino relativo di cuoio nero. Sella completa. Testiera per cavallo. Pettorale. Briglie. Morso. Filetto e accessorii. Correggie reggicappotto a due fibbie. Coperta di lana bigia. Bisaccia di lana per sella. Gualdrappa di panno bigio orlata di turchino chiaro. Speroni. Rivoltella d'ordinanza con fondina di cuoio da fissarsi al cinturino. N. 2 grembiuli di rigatino per la pulizia. Striglia. Spazzola. Un paio ginocchielli. Spugna. Pettine di ferro. Forbici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

TABELLA F.
Art. 110 e 113 del Regolamento.

Oggetti letterecci ed arredi
spettanti agli Agenti accasermati ed ai graduati che godono l'alloggio in natura.

OGGETTI	Quantità	Annotazioni (*)
Fondo da letto (1)	1	(1) Conforme al modello stabilito. (2) Una o più, a seconda del clima. N. B. — I graduati che ricevono l'alloggio in natura ed abbiano famiglia, saranno provveduti per ciascuno dei componenti di essa degli oggetti indicati nella presente, quando si componga della moglie e di due figli. Nei casi in cui un graduato abbia un maggior numero di figliuoli, l'autorità dirigente stabilirà quali fra gli oggetti indicati debba egli ricevere in quantità superiore a quelle stabilite, tenendo conto delle sue condizioni di famiglia e dell'età dei figli. I graduati sono sempre responsabili della buona conservazione degli oggetti che ricevono in consegna, e che saranno tenuti a riconsegnare, quando occorra, mediante verbale.
Saccone di tela canapina riempito di chilogr. 20 di foglie di grano turco o di paglia secondo la località. . .	1	
Materasso composto di chilogr. 10 di lana di 2ª qualità entro guscio di tela canapina	1	
Capezzale composto di chilogr. 1 id.	1	
Guanciale id.	1	
Coperta di lana	(2)	
Copriletto di traliccio in cotone . . .	1	
Lenzuola di tela canapina.	2	
Foderetta id.	1	
Asciugatoio id.	1	
Tavolo da notte di legno dolce verniciato	1	
Catino e portacatino	1	
Mesciacqua	1	
Vaso fecale	1	
Panchetto in legno o seggiola. . .	1	
Attaccapanni	1	

(*) S'intende che per gli oggetti di biancheria dovrà esservi, nei magazzini, una scorta sufficiente pei cambi — e che i graduati i quali ricevono l'alloggio in natura ed abbiano famiglia dovranno avere il doppio degli articoli di biancheria.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.

TABELLA G.
Art. 130 del Regolamento

Tabella dimostrativa

della qualità e quantità dei generi componenti le razioni del vitto dietetico per gli Agenti di custodia.

N.° d'ordine	Trattamento	Numero delle razioni	Alimenti di cui si compongono i trattamenti	Generi di cui si compongono gli alimenti	Quantità	Alimenti straordinarii
1	Dieta assoluta.	Indeterminato	Brodi di carne.	Carne di bue kg.	0,250	Pasta asciutta al burro
2	Id. non assoluta.	2	Minestra al brodo di carne	Idem. »	0,250	Riso al burro
				Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico	0,055	Latte
3	Quarto di razione di convalescenza.	2	Minestra. . . .	come sopra		Caffè
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,065	
		1	Razione di pane	Pane. . . . »	0,100	Uova
		1	Id. di vino	Vino. . . litri	0,100	
4	Mezza razione di convalescenza.	2	Minestra. . . .	come sopra		Carne arrosto
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,125	
		1	Razione di pane	Pane. . . . »	0,200	
		1	Id. di vino	Vino. . . litri	0,150	Erbaggi
5	Tre quarti di razione di convalescenza.	2	Minestra. . . .	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,185	Aranci e limoni
		1	Razione di pane	Pane. . . . »	0,300	
		1	Id. di vino	Vino. . . litri	0,200	
	Razione intera di convalescenza.	2	Minestra. . . .	come sopra		Vino Marsala
		1	Pietanza di carne	Carne di bue kg.	0,250	
		1	Razione di carne	Pane. . . . »	0,400	
		1	Id- di vino	Vino. . . litri	0,250	

Annotazioni. — Gli alimenti straordinari possono essere ordinati dal medico-chirurgo in sostituzione di quelli ordinari delle razioni di convalescenza, purchè essi non superino il costo rispettivo delle medesime; possono anche prescriversi in aggiunta ai cibi delle diete, a condizione che in questo caso il loro importo non sia maggiore di quello della mezza razione di convalescenza.

Avvenendo che per casi eccezionali si debbano superare questi limiti, occorre chiedere l'autorizzazione del Ministero.

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI

TABELLA H.
Art. 141 del Regolamento.

Vestiario

per le guardiane degli stabilimenti carcerari.

Numero	OGGETTI	*Annotazioni*
	Inverno.	In luogo del vestiario indicato nella presente tabella, le guardiane potranno - a giudizio dell'Autorità dirigente - indossare un grembiule di cotone rigatino del modello prescritto, sovrapponendolo alle proprie vesti.
1	Veste di lanetta color bigio misto	
1	Grembiule » » » scuro	
1	Scialletto » » »	
	Estate.	
1	Veste di cotonina color bigio misto	
	Grembiule » » turchino	
	Scialletto » » »	

Roma, 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

TABELLA I.
Art. 42 del Regolamento.

Prelevamenti

da farsi sulla paga degli allievi ammessi alla scuola d'istruzione teorico-pratica.

PRELEVAMENTI GIORNALIERI

Per la massa.	L.	0.20
Per la mensa.	»	0.90
Per acquisto di libri ed altri oggetti ad uso della scuola	»	0.05
Pei maestri.	»	0.10
Totale. . .	L	1.25

Roma, addì 15 settembre 1904.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

N. 581. N. 581.

REGIO DECRETO *che istituisce due casse presso l'ufficio autonomo di commissariato militare marittimo alla Maddalena.*

15 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 *novembre* 1904, *n.* 262)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 5 ottobre 1896, n. 477, relativo all'istituzione nella piazza militare marittima della Maddalena di un ufficio autonomo di commissariato militare marittimo;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al paragrafo n. 5 delle istruzioni annesse all'anzidetto regio decreto è sostituito il seguente:

Per la custodia del denaro sono assegnate due casse, una corrente e l'altra di riserva, munite ognuna rispettivamente di due chiavi differenti, una delle quali è affidata al capo dell'ufficio e l'altra all'ufficiale pagatore.

Nella cassa di riserva sarà tenuto un registro di introiti ed esiti come è prescritto per le direzioni di commissariato.

Occorrendo eseguire pagamenti si farà l'estrazione dalla cassa di riserva ed il passaggio a quella corrente delle somme che si prevedono necessarie per la giornata in modo

che in quest'ultima non rimanga alla chiusura serale una somma superiore alle lire 2,000.

Nel caso si verifichi che la somma esistente ecceda le lire 2,000 si dovrà fare il versamento dell'eccedenza nella cassa di riserva.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *novembre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 122. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

C. MIRABELLO.
GIOLITTI.

N. 582. N. 582.

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per la riscossione dei contributi dipendenti dall'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma*

15 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 *novembre* 1904, *n.* 262)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste la legge 14 maggio 1881, n. 209, e l'annessa convenzione 14 novembre 1880, con la quale fu imposto l'obbligo del contributo ai proprietarii dei beni confinanti e limitrofi alle opere del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma;

Vista la legge 7 luglio 1902, n. 306, ed allegata convenzione 10 marzo dello stesso anno, con la quale l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del contributo suddetto furono devoluti al comune di Roma;

Visti i decreti reali 8 marzo 1883 e successivi, con cui furono approvati il piano medesimo e le relative modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento per la riscossione dei contributi suaccennati, deliberato dal consiglio comunale di Roma in adunanza del 4 luglio prossimo passato, ed approvato dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 9 agosto successivo;

Uditi i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per la riscossione dei contributi dipendenti dall'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Roma, regolamento visto d'ordine Nostro dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 novembre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 103. F. MAZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

REGOLAMENTO

Art. 1.

La giunta municipale *formerà* gli elenchi dei proprietari degli stabili soggetti a contributo per le opere compiute in esecuzione del piano regolatore e del piano di ampliamento secondo la legge 14 maggio 1881, n. 209 (serie 2ª), ed il regio decreto 8 marzo 1883, ed i decreti successivi che approvarono modificazioni ed aggiunte ai suddetti piani.

Tali elenchi saranno pubblicati con le norme sancite nell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

Costituiscono elemento di maggior valore, soggetto a contributo, l'aumento d'aria, di luce di prospetto, l'aumentata comodità della circolazione, la maggiore sicurezza degli accessi, la cessazione di oneri o di servitù, l'attitudine alla fabbricazione creata od aumentata in suoli nudi o prima destinati a coltura, ed in generale ogni sorta di vantaggi apprezzabili, venuti al fondo dall'opera o per l'opera pubblica.

Art. 3.

Il comune farà notificare, nella forma della citazione, ai proprietari dei fondi soggetti a contributo il maggior valore accertato, con invito ad accettarne la liquidazione nel termine di quindici giorni seguenti, o di concordare altra liquidazione secondo le norme della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione.

Nella notificazione suddetta ciascun proprietario sarà avvertito che i contributi, al cui accertamento ed alla riscossione provvede il comune, si riferiscono esclusivamente ai vantaggi provenienti ai fondi dalle opere compiute in esecuzione del piano regolatore e del piano di ampliamento della Capitale, e sono affatto indipendenti da quelli che po-

tranno essere dovuti a norma dell'art. 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2583, per miglioramenti derivanti ai fondi stessi dall'esecuzione dei lavori di sistemazione del Tevere.

La somma dovuta a titolo di contributo potrà essere per intero od in parte compensata con la somma dovuta per opere di riordinamento o di adattamento, che fossero a carico del comune, e che si assumessero dai proprietari dei fondi, o per altre opere di ornamento, che fossero poste dal comune a carico di questi nell'interesse dell'ornato pubblico.

Art. 4.

Scaduto il termine dei quindici giorni senza accettazione o concordato, il sindaco trasmetterà al presidente del tribunale l'atto notificato secondo l'art. 3, e la perizia compilata dall'ufficio municipale perchè ordini la stima di ufficio a norma degli articoli 32, 34, 36, 37, 38 della legge.

Art. 5

Depositata la perizia di ufficio nella cancelleria del tribunale, il sindaco ne farà notificare le conclusioni, nella forma della citazione, ai proprietari di fondi soggetti a contributo per gli effetti degli articoli 51 e seguenti della legge.

Art. 6.

La prima quota del contributo apparterrà per competenza al bilancio in corso al giorno del suo accertamento, ma sarà messa in riscossione con la imposta prediale dell'anno successivo alla data della convenzione, della quale nell'art. 3, o della notificazione, secondo l'art. 5.

Art. 7.

In relazione all'art. 81 della legge, saranno iscritte le ipoteche sopra il maggior valore, che i fondi hanno acquistato per la esecuzione dell'opera pubblica.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
TEDESCO.

N. 583. N. 583.

REGIO DECRETO *che istituisce la bandiera di combattimento per le navi da guerra.*

7 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 *novembre* 1904, *n.* 262)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ad ogni nave da guerra, meno quelle sussidiarie, dalla 3ª classe in giù, e quelle di uso locale, sarà consegnata durante il primo armamento, o nell'epoca da stabilirsi dal Ministero, all'infuori della dotazione normale di bandiere, una bandiera nazionale che prende il nome di « Bandiera di Combattimento ».

Questa bandiera, costruita secondo le norme regolamentari, sarà per ogni singola nave del tipo di grandezza immediatamente inferiore alla massima assegnata nello inventario della medesima.

La bandiera di combattimento dovrà essere di stamigna di ottima qualità o eccezionalmente di stoffa di seta, ma senza alcun fregio speciale e porterà ricamato in bianco sulla stoffa aderente alla inferitura la scritta « Bandiera di Combattimento ».

La bandiera di combattimento sarà custodita a bordo in apposito « cofano » o cassetta, debitamente installata nell'alloggio del comandante o dell'ammiraglio.

Art. 2.

Alla consegna della bandiera di combattimento fatta al comandante di ogni singola nave, presiederà in massima il comandante in capo del dipartimento o della forza navale cui la nave è aggregata.

In caso che la nave sia isolata, fuori della sede dipartimentale, alla funzione della consegna presiederà lo stesso comandante della nave.

Dell'avvenuta consegna si compilerà apposito verbale che verrà custodito insieme alla bandiera stessa.

Art. 3.

La consegna della bandiera di combattimento al comandante della nave verrà fatta in presenza dello stato maggiore o dell'equipaggio riunito e se la nave fa parte di una forza navale o trovasi nella sede di un dipartimento o di un comando militare marittimo, con l'intervento altresì di una rappresentanza degli stati maggiori e degli equipaggi delle altre navi presenti.

Consegnata la bandiera di combattimento al comandante della nave, essa verrà alzata a segno e salutata da una salva di 21 tiri, sulle navi che possono eseguire salve e da una scarica di fucileria sulle altre navi. Essa verrà mantenuta alzata fino al tramonto nel giorno in cui avrà avuto luogo la consegna.

Art. 4.

Per le navi da battaglia inferiori alla 6ª classe, o per quelle sussidiarie di 1ª e 2ª e pel naviglio torpediniere, la bandiera di combattimento verrà consegnata da un delegato dell'autorità superiore da cui dipendono ed in presenza soltanto dello stato maggiore e dell'equipaggio, e senza eseguire alcuna salva.

Art. 5.

La bandiera di combattimento dovrà alzarsi sempre in combattimento e se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano, anche nelle grandi solennità (festa dello Statuto e genetliaco di S. M. il Re), ed allorquando è presente a bordo S. M. il Re.

Art. 6.

La bandiera nazionale offerta ad una nave da guerra dalle L. MM. il Re e la Regina o da qualsiasi membro della ,miglia reale, è sempre considerata come bandiera di comattimento.

Art. 7.

Le rappresentanze ufficiali della città o della regione di ıi una nave porta il nome o comitati di signore o di citdini potranno, previo il consenso del Ministero della mana, offrire alla nave medesima la bandiera di combatmento.

Art. 8.

Allorquando una nave da guerra venga radiata, il « cofano » n la bandiera di combattimento e l'atto di consegna, vernno depositati e custoditi nei musei navali o nelle sale di cordi navali esistenti o da istituirsi presso i singoli diparnenti o comandi militari marittimi.

Art. 9.

Quando il nome di una nave già radiata sia assegnato altra nave, e questa sarà, in seguito ad ordini ministeali, consegnata, con le stesse formalità prescritte dal prente decreto, la bandiera di combattimento che apparterrà la nave o alle navi che portarono in passato lo stesso me.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello tato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti el Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

gistrato alla Corte dei conti addì 5 novembre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 129. MEZZETTI.
go del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

C. MIRABELLO.

N. 584. N. 584.

Regio Decreto *portante la demonetazione di pezzi di bronz da centesimi 10 di vecchio conio e la conseguente ri coniazione, parte in pezzi da centesimi 2 e parte i pezzi da centesimi 1.*

10 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 10 *novembre* 1904, *n.* ...)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 24 agosto 1862, n. 788, e il regio decreto 5 ottobre successivo, n. 871, sull'ordinamento monetario del Regno;

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339, che convalida i regi decreti 4 agosto 1893, n. 451, e 21 febbraio 1894, n. 49, coi quali fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo in pezzi da centesimi 10, per il valore nominale di dieci milioni di lire, ridotto poi a lire 7,500,000, in aumento delle precedenti emissioni;

Visto il regio decreto 13 ottobre 1894, n. 459, col quale fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da cent. 10, di vecchio conio, per l'ammontare di lire 1,517,538. 20 e la riconiazione per altrettanta somma di pezzi da centesimi 1, 2 e 5;

Visto il regio decreto 4 marzo 1900, n. 82, autorizzante la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10 di vecchio conio, logori dall'uso, per il valore nominale di centomila lire, e la riconiazione di altrettanta somma in pezzi da centesimi uno;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1902, n. 508, autorizzante la demonetazione di pezzi di bronzo da cente-

simi 10 di vecchio conio, logori dall'uso, per il valore nominale di 300,000 lire e la riconiazione per la somma di lire 100,000 in pezzi da centesimi due e per la somma di lire 200,000 in pezzi da centesimi uno;

Riconosciuta la necessità di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da centesimi due e da centesimi uno, senza accrescere il contingente complessivo della moneta erosa;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi 10, con l'effigie del Re Vittorio Emanuele II, sfigurati e logori dall'uso, per l'ammontare di lire 300,000, e la riconiazione per la somma di lire 100,000 in pezzi di bronzo da centesimi due, e per la somma di lire 200,000 in pezzi di bronzo da centesimi uno.

Art. 2.

Al nuovo riparto del contingente di monete di bronzo sarà provveduto quando avrà avuto esecuzione la legge 7 luglio 1901, n. 302, con la quale venne autorizzata la surrogazione di 30 milioni di lire in monete di bronzo da centesimi 10 e 5 con altrettanta somma di monete di nichelio puro.

Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione farà carico al fondo ordinario stanziato nel bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio della regia zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *novembre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 116. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. Luzzatti.

N. 585. N. 585.

REGIO DECRETO *sullo stato degli assistenti locali del genio militare.*

20 ottobre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 novembre 1904, n. 262)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il regio decreto 29 luglio 1865, n. 2440, che istituisce il personale degli assistenti locali del genio militare;

Visto il regio decreto 14 settembre 1897, n. 248, che modifica il precedente;

Riconosciuta la necessità di apportare altre modificazioni al detto regio decreto 29 luglio 1865, sia nell'interesse del servizio, sia per completarne le disposizioni e porle in armonia con quelle di carattere generale, emanate posteriormente al decreto stesso a riguardo degli impiegati civili dello Stato;

Sentiti il consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assistenti locali del genio militare di cui agli articoli 58 e 67 del sopracitato testo unico delle leggi dell'or-

dinamento del regio esercito, sono adibiti alla assistenza e sorveglianza dei lavori di costruzione e manutenzione affidati al genio militare, in sussidio agli ufficiali ed ai ragionieri geometri dell'arma. Essi disimpegnano le proprie attribuzioni nei limiti e nei modi stabiliti da appositi regolamenti.

Art. 2.

Gli assistenti locali non possono essere trasferiti in una sede differente da quella cui furono nominati, senza loro consenso.

Possono però essere trasferiti anche senza loro consenso:

1° nel caso di soppressione dell'ufficio cui appartengono (intendendosi per tale la soppressione dell'ente amministrativo posto nella località nella quale risiede l'impiegato), o di diminuzione del numero di assistenti addettivi, che non porti diminuzione nell'organico complessivo del personale di cui fanno parte;

2° quando motivi disciplinari lo richiedano.

La designazione di quello o di quelli fra gli assistenti addetti ad un ufficio del genio che debbano essere trasferiti pei motivi indicati al n. 1, sarà fatta da una commissione composta nel modo qui appresso indicato, la quale proporrà per il trasferimento coloro che riterrà meno meritevoli di riguardo per condotta, capacità e zelo in servizio. A parità di tali condizioni saranno prescelti i meno elevati in classe o i meno anziani se appartengono alla stessa classe.

La commissione di cui sopra sarà composta in ogni ufficio nel modo nel quale si compongono, secondo le disposizioni sulla materia, le commissioni per le note caratteristiche degli assistenti locali del genio, chiamando però a farne parte tutti i capi delle sezioni e sezioni staccate dell'ufficio stesso dai quali dipendano assistenti che possono essere proposti per il trasferimento.

Art. 3.

L'assistente che, in seguito a trasferimento promosso dai motivi indicati al n. 1 del precedente articolo, dichiari per iscritto di non accettare tale trasferimento o non raggiunga la nuova residenza entro il termine prefisso, e salvo il caso di legittimo impedimento, sarà dispensato dall' impiego per ragioni di servizio.

Tale dispensa avrà luogo per decreto reale in base al verbale della commissione di cui è parola nel precedente articolo; in tale verbale sarà perciò sempre dichiarato che, ove l'assistente non accetti il trasferimento, egli dovrà essere dispensato dall' impiego per ragioni di servizio.

L'assistente, che dopo un trasferimento motivato da ragioni disciplinari non raggiunga la nuova residenza entro il termine prefissogli, e salvo il caso di legittimo impedimento, è dichiarato d'ufficio dimissionario dall' impiego.

Art. 4.

La nomina ad assistente locale del genio militare è fatta con decreto reale.

Le promozioni di classe sono fatte con decreto ministeriale, nella proporzione di un terzo a scelta e di due terzi ad anzianità fra assistenti locali della classe inferiore, senza tener conto della sede loro, purchè siano iscritti sul quadro di avanzamento e purchè il loro precedente servizio abbia durato tanto tempo da corrispondere complessivamente almeno a due anni per ogni classe.

In difetto di assistenti meritevoli di promozione a scelta, i posti assegnati a questo speciale avanzamento saranno devoluti all'avanzamento ad anzianità.

Durante il tempo in cui l' impiegato si trova in aspettativa o sospeso dall' impiego, non può essere promosso.

Art. 5.

In principio di ogni anno il Ministero determina e fa conoscere con apposita circolare da pubblicarsi sul *Giornale militare ufficiale* i limiti di anzianità, entro i quali devono

trovarsi compresi gli assistenti locali per potere essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Art. 6.

Nella circostanza dell'annuale compilazione delle note caratteristiche, le commissioni all'uopo incaricate, basandosi sulla personale conoscenza degl' impiegati nonchè sulle risultanze delle note medesime, si pronunciano sull' idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta degli assistenti compresi nei limiti di cui all'articolo precedente.

Il candidato è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza dei voti; qualora il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrari prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Quando per le momentanee condizioni fisiche o per ragioni di condotta di talun impiegato la commissione ritenga di non potersi pronunciare in modo definitivo sulla di lui idoneità all'avanzamento, essa esprime, motivandolo, *giudizio sospensivo*.

Art. 8.

Le commissioni non si pronunciano sull' idoneità all'avanzamento degli impiegati che ne sono già stati definitivamente esclusi in base al disposto dell'art. 19.

Art. 9.

I giudizi espressi dalle commissioni sono dalle medesime riportati in appositi *Specchi di proposte d'avanzamento*.

In questi specchi viene riportato il risultato della votazione di cui all'art. 6 e vengono iscritte le indicazioni che possono occorrere in dipendenza delle disposizioni contenute nel successivo art. 7, nonchè le motivazioni dell'esclusione dall'avanzamento degli impiegati dichiarati non idonei.

Devono compilarsi distinti specchi per l'avanzamento ad anzianità e per quello a scelta. Però gl' impiegati proposti per quest'ultimo avanzamento dovranno essere iscritti in amendue gli specchi.

Gli specchi sono trasmessi dai capi di servizio ai coman-

danti del genio e da questi all' ispettore generale del genio colle osservazioni che ritenessero del caso.

Art. 10.

La commissione superiore di avanzamento per l'arma del genio si pronuncia definitivamente sull' idoneità all'avanzamento, sia ad anzianità sia a scelta, degli impiegati compresi negli specchi di proposte d'avanzamento.

Il candidato è dichiarato idoneo all'avanzamento ad anzianità con le stesse norme di cui al 2° comma dell'articolo 6.

Per esser dichiarato idoneo o confermato nell' idoneità allo avanzamento a scelta il candidato deve aver riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi di quello dei votanti.

Qualora l'aliquota del numero dei votanti indicata nel comma precedente corrisponda ad un numero frazionario alla parte intiera del numero stesso si aggiunge un'unità se la parte frazionaria supera i cinque decimi.

Art. 11.

Le deliberazioni della commissione superiore sono riportate in appositi *Specchi di avanzamento* da compilarsi per ciascuna classe.

In tali documenti viene iscritto per ciascun impiegato il giudizio della commissione con l' indicazione di *idoneo* o *non idoneo*, e vi è riportato il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Per i non idonei devono essere espresse le ragioni sulle quali è basato il giudizio.

Gli specchi e l'elenco suindicati vengono poi dal presidente della commissione trasmessi al Ministero.

La commissione superiore sarà formata normalmente dagli ispettori e dai comandanti del genio.

Verificandosi però nel corso dell'anno la necessità di doverne promuovere il parere riguardo a qualche singolo impiegato, è in facoltà del Ministero di modificarne la com-

posizione diminuendo il numero dei componenti, purchè esso non risulti in alcun caso inferiore a tre.

Art. 12.

In base alle deliberazioni della commissione di grado superiore vengono dal Ministero compilati, in principio di ogni anno, i *quadri di avanzamento* per il personale degli assistenti locali del genio.

Art. 13.

Gli assistenti locali riconosciuti meritevoli di avanzamento a scelta saranno iscritti nei relativi quadri di avanzamento nel rispettivo ordine di anzianità.

Per le iscrizioni nei quadri d'avanzamento a scelta degli anni successivi, l'idoneità degli assistenti che vi abbiano già acquisito titolo dovrà essere esplicitamente riconfermata dalle competenti commissioni.

Quelli che otterranno tale riconferma saranno iscritti nel nuovo quadro di avanzamento in precedenza agli altri che acquistassero posteriormente titolo a questo speciale avanzamento.

Art. 14.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento si terrà presente che nel computo dell'anzianità rispetto al diritto all'avanzamento è da dedursi:

1° il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni senza che vi sia stato riabilitato da un decreto posteriore;

2° il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ove occorra, sarà rettificata durante l'anno con tali criteri la sede di anzianità degli impiegati iscritti nei quadri suaccennati.

Art. 15.

È in facoltà del Ministero di procedere con le stesse norme di cui all'art. 12 alla compilazione di quadri suppletivi, anche limitatamente ad una sola classe, quando lo reputi necessario.

Art. 16.

Dopo formati i quadri, il Ministero fa conoscere alle autorità interessate i nomi dei loro dipendenti che vi sono stati compresi e di quelli che ne sono stati esclusi.

Dette autorità provvedono perchè di tale comunicazione sia data partecipazione, per via gerarchica, ai singoli impiegati interessati e ne sia fatta menzione nei rispettivi specchi o specchietti caratteristici.

Art. 17.

L'impiegato che, per essersi trovato in aspettativa o per altre circostanze speciali, non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento, ed al quale per la sua sede di anzianità potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento, potrà, ogni qualvolta il Ministero lo giudichi opportuno, esservi inscritto anche durante l'anno, previo accertamento della di lui idoneità.

Art. 18.

Quando un impiegato già inscritto nel quadro d'avanzamento fosse ritenuto non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della commissione compilatrice delle note caratteristiche d'inoltrare tosto una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento, o per la sospensione della di lui promozione, salvo in questo ultimo caso a riferire nuovamente, colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Negli stessi modi si procederà per l'impiegato pel quale fosse stato pronunciato giudizio sospensivo, tosto che sia cessata la causa della sospensione, facendo luogo o alla dichiarazione della di lui promovibilità od alla cancellazione dal quadro di avanzamento.

Art. 19.

È definitivamente escluso dall'avanzamento l'impiegato che, per due volte consecutive, non venne inscritto nel quadro di avanzamento perchè giudicato non idoneo, tranne il

caso in cui la non idoneità sia stata pronunciata esclusivamente per ragioni disciplinari o di condotta in genere.

Quando un giudizio sospensivo sussegua ad un giudizio negativo, l'impiegato sarà definitivamente escluso dall'avanzamento se al giudizio sospensivo segua poi altro giudizio negativo.

Art. 20.

L'impiegato iscritto nel quadro di avanzamento concorre alle promozioni che si effettuano durante l'anno, cioè fino a che non sia compilato un nuovo quadro di avanzamento.

Art. 21.

Le promozioni hanno luogo con tale norma che, di ogni tre posti vacanti, il primo spetti alla scelta e gli altri due all'anzianità, salva l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 4.

Per stabilire, quindi, in un determinato momento, se lo avanzamento dev'essere devoluto al turno a scelta ovvero a quello ad anzianità, si dovrà aver presente che esso spetta:

a) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità;

b) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo nella stessa classe meno di due promozioni ad anzianità, ovvero non vi sia alcun iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta.

Art. 22.

L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a classe superiore nello stesso giorno è determinata dalla data della nomina o promozione alla classe immediatamente inferiore.

Quando però hanno luogo sotto la stessa data più promozioni, delle quali parte a scelta e parte ad anzianità, i promossi a scelta vengono intercalati fra quelli promossi

ad anzianità in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado nello stesso ordine secondo il quale si eseguirebbero se fossero stati promossi separatamente, sotto date successive.

Art. 23.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli assistenti locali e le cause che vi dànno luogo, sono quelle indicate dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale, approvato col regio decreto 23 ottobre 1853, n. 1611.

La censura e la sospensione sono inflitte nei modi e dalla autorità indicate agli articoli 40 e 41 del citato regolamento.

La revocazione ha luogo per decreto reale nei modi stabiliti dal regio decreto 28 marzo 1901, n. 126.

Art. 24.

Per le posizioni di disponibilità e di aspettativa, per la concessione dei congedi e per il collocamento a riposo si applicano le disposizioni vigenti per gli altri personali civili dello Stato.

Art. 25.

I regi decreti 29 luglio 1865, n. 2440, e 14 settembre 1897, n. 428, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *novembre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 119. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

E. PEDOTTI.
GIOLITTI.

N. 586. N. 586.

REGIO DECRETO *che passa il porto di Pesaro dalla 3ª alla 2ª classe della 2ª categoria.*

25 agosto 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 *novembre* 1904, *n.* 264)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, in forza del quale il porto-canale di Pesaro fu inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria agli effetti della legge 2 aprile 1885, numero 3095, testo unico (serie 3ª);

Vista la istanza 5 settembre 1901, con la quale la deputazione provinciale di Pesaro chiese che quel porto, attualmente inscritto nella classe 3ª della 2ª categoria, fosse passato alla classe 2ª della categoria medesima;

Considerato che la quantità delle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Pesaro durante gli anni 1901-902-903 ammontò rispettivamente a tonnellate 29,241, 32,012 e 37,973 superando quindi la quantità voluta dall'art. 2 della legge 2 aprile 1885 (testo unico) n. 3095, per la classificazione nella 2ª classe, 2ª categoria dei porti marittimi; e che il porto in questione ha anche l'altro requisito prescritto dallo stesso articolo di legge, e cioè d'interessare almeno una provincia;

Sentiti il consiglio provinciale di Pesaro e il consiglio dei comuni interessati;

Uditi i pareri del consiglio superiore dei lavori pubblici, del consiglio del commercio, del consiglio superiore di marina e del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato, con decorrenza dal 1° luglio 1905 il passaggio del porto di Pesaro dalla 3ª alla 2ª classe della 2ª categoria, fermo rimanendo l'elenco degli enti interessati approvato col reale decreto 7 agosto 1887, n. 5053, per quanto riguarda il numero degli enti medesimi e la ragione delle quote di contributo a carico di essi rispettivamente poste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 124. F. Mazzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

TEDESCO.

N. 587. N. 587.

Regio Decreto *che dal fondo di riserva per le* spese impreviste *autorizza una 10ª prelevazione nella somma di lire 10,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

20 ottobre 1904.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il* 12 *novembre* 1904, *n.* 264)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 166,218.78, rimane disponibile la somma di lire 833,781.22;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire diecimila (L. 10,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col nu-

mero 159-*bis* e con la denominazione: « Sovvenzione alla camera di commercio di Roma per spese relative ad onoranze e convegni » sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 7 *novembre* 1904.
Reg. 19. *Atti del Governo a f.* 126. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

L. LUZZATTI.
GIOLITTI.